Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 887

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

19/03/2018 - 00:04

Indice

1. DDL S. 887 - XVII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 887 5
1.2.2. Relazione 948, 200, 688, 887 e 957-A 7
1.3. Trattazione in Commissione 12
1.3.1. Sedute 13
1.3.2. Resoconti sommari 16
1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 17
1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 22/07/2013 18
1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 28 (pom.) del 23/07/2013 26
1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 24/07/2013 36
1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 30/07/2013 50
1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 31/07/2013 58
1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 01/08/2013 67
1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (ant.) del 07/08/2013 74
1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 07/08/2013 77
1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013 83
1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 10/09/2013 88
1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (pom.) del 15/10/2013 95
1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/10/2013 100
1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 29/10/2013 106
1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013 118
1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (pom.) del 06/11/2013 123
1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013 131
1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 26/11/2013 144
1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (pom.) del 18/12/2013 147
1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013 157
1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014 172
1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014 181
1.4. Trattazione in Assemblea 200
1.4.1. Sedute 201
1.4.2. Resoconti stenografici 202

1.4.2.1. Seduta n. 162 (pom.) dell'08/01/2014 203
1.4.2.2. Seduta n. 173 (pom.) del 22/01/2014 362
1.4.2.3. Seduta n. 174 (ant.) del 23/01/2014 414
1.4.2.4. Seduta n. 176 (ant.) del 28/01/2014 476

1. DDL S. 887 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 887
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

---

Iter
28 gennaio 2014: assorbito
Successione delle letture parlamentari
S.887 **assorbito da S. 948**

Iniziativa Parlamentare
Mario Michele Giarrusso (M5S)
Cofirmatari
Maurizio Buccarella (M5S), **Enrico Cappelletti** (M5S), **Alberto Airola** (M5S)
Sergio Puglia (M5S) (aggiunge firma in data 23 luglio 2013)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **27 giugno 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 53 del 27 giugno 2013.
Classificazione TESEO
CODICE E CODIFICAZIONI , REATI , MAFIA E CAMORRA , ELEZIONI
Articoli
PENE DETENTIVE (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Nitto Francesco Palma** (PdL) (dato conto della nomina il 22 luglio 2013) (Dimissioni 31/07/2013, seduta n. 31 della 2^ Commissione).
Relatore alla Commissione Sen. **Giacomo Caliendo** (PdL) (dato conto della nomina il 31 luglio 2013) (fino al 20 dicembre 2013, seduta 74).
Relatore alla Commissione Sen. **Enrico Buemi** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (dato conto della nomina il 31 luglio 2013) .
Relatore di maggioranza Sen. **Enrico Buemi** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nominato nella seduta ant. n. 74 del 20 dicembre 2013 (proposto testo modificato e assorbimento).
Annunciata la relazione il 16 gennaio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 168 del 16 gennaio 2014.
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 17 luglio 2013.
Annuncio nella seduta pom. n. 70 del 17 luglio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali)

Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede deliberante** il 19 luglio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 73 del 19 luglio 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 29 ottobre 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 138 del 18 novembre 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 887

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 887

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **BUCCARELLA** , **CAPPELLETTI** e **AIROLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Onorevoli Senatori. -- Con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, venne introdotto, nel titolo V del libro secondo del codice penale, l'articolo 416-*ter* in materia di scambio elettorale politico-mafioso.

Affinché tale articolo possa risultare pienamente efficace a tutela dei principi di legalità democratica e rappresentatività delle istituzioni, è ormai maturo il tempo di apportare una limitata, ma sostanziale, integrazione al testo vigente. L'obiettivo è quello che la disposizione in questione possa effettivamente costituire un baluardo dissuasivo e repressivo avverso l'incidenza della criminalità organizzata nelle vita pubblica e, nello specifico, politica.

È particolarmente significativo che, accanto al richiamo all'articolo 416-*bis,* terzo comma, del codice penale, sia sanzionata la mera «promessa di voti»: tuttavia, stando al testo vigente, è punibile soltanto la promessa di voti effettuata in cambio dell'erogazione di denaro, salvo che il fatto integri direttamente il reato previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale e fuori dai casi di concorso nel medesimo.

Per tutta evidenza, la corruzione elettorale mafiosa verebbe a realizzarsi, in base a tale formulazione, nel solo caso di versamento di denaro (vi è infatti il richiamo espresso alla erogazione) lasciando fuori tutta una serie di ipotesi -- assai frequenti nella pratica -- in cui la promessa si ha in cambio di vantaggi assai consistenti, anche da punto di vista economico, ma non consistenti nella materiale dazione monetaria.

Muovendo da un ampio e consolidato dibattito in dottrina e in Parlamento, il presente disegno di legge -- di cui si auspica un celere e positivo esame -- è volto a modificare l'ambito di operatività dell'articolo 416-*ter* prevedendo che la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applichi anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali chiedono appoggio o sostegno elettorale a soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso ovvero ricevono o accettano appoggio o sostegno elettorale dai soggetti medesimi.

In tal modo si intende arricchire il testo dell'articolo 416-*ter* vigente in riferimento sia all'esponente politico che richiede voti a persona facente parte del sodalizio mafioso o che comunque ne accetta il sostegno, sia all'esponente mafioso che si propone di dare appoggio (e quindi voti) ad un esponente politico con l'obiettivo di ottenere non già la dazione di denaro nell'immediato ma eventuali benefici futuri.

A sostegno di tale integrazione non si deve porre l'attenzione solo sullo scambio di denaro, pratica ormai poco frequente, ma si intende intervenire sul mero accordo indeterminato, che pone il politico, in seguito alla sua elezione, nelle condizioni di favorire il sodalizio mafioso o elementi ad esso appartenenti; tale condotta può essere altresì posta in essere da tutti quelli che si propongono da

«intermediari» tra il politico e l'associazione mafiosa.

In tal modo si sanziona penalmente, ancorandosi a parametri certi, la condotta di quanti, in occasione di consultazioni elettorali, mettono a disposizione il proprio operato come elemento di influenza o condizionamento dell'espressione del voto politico, realizzando un grave inquinamento della vita democratica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. -- *(Scambio elettorale politico mafioso)*. -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*».

1.2.2. Relazione 948, 200, 688, 887 e 957-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Nn. 948, 200, 688, 887 e 957-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore Buemi)

Comunicata alla Presidenza il 16 gennaio 2014

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 948)

approvato dalla Camera dei deputati il 16 luglio 2013,
in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **BURTONE** , **BINDI** , **GARAVINI** e **MIOTTO** (204); **VENDOLA** , **Claudio FAVA** , **MIGLIORE** , **AIELLO** , **AIRAUDO** , **BOCCADUTRI** , **Franco BORDO** , **COSTANTINO** , **DI SALVO** , **DURANTI** , **Daniele FARINA** , **FERRARA** , **FRATOIANNI** , **Giancarlo GIORDANO** , **KRONBICHLER** , **LACQUANITI** , **LAVAGNO** , **MARCON** , **MATARRELLI** , **MELILLA** , **NARDI** , **NICCHI** , **PAGLIA** , **PALAZZOTTO** , **PANNARALE** , **PELLEGRINO** , **PIAZZONI** , **PILOZZI** , **PIRAS** , **PLACIDO** , **QUARANTA** , **RAGOSTA** , **RICCIATTI** , **SCOTTO** , **SMERIGLIO** e **ZAN** (251); **Francesco SANNA** , **LETTA** , **BASSO** , **DE MICHELI** , **ASCANI** , **BINI** , **BIONDELLI** , **BONOMO** , **BRAGA** , **CARRA** , **CARRESCIA** , **COMINELLI** , **COPPOLA** , **COVA** , **D'INCECCO** , **FABBRI** , **FEDI** , **GADDA** , **GARAVINI** , **GHIZZONI** , **GINATO** , **GIULIETTI** , **Tino IANNUZZI** , **MANZI** , **MARCHI** , **Marco MELONI** , **MIOTTO** , **MORETTO** , **MOSCA** , **NACCARATO** , **NARDUOLO** , **NISSOLI** , **PASTORINO** , **PES** , **PORTA** , **QUARTAPELLE PROCOPIO** , **RAMPI** , **RUBINATO** , **SCUVERA** , **SERENI** , **TENTORI** , **VACCARO** , **VALIANTE** , **VAZIO** , **VENTRICELLI** e **VILLECCO CALIPARI** (328); **MICILLO** , **ALBERTI** , **BARBANTI** , **BASILIO** , **BECHIS** , **BENEDETTI** , **Paolo BERNINI** , **Nicola BIANCHI** , **BONAFEDE** , **BRESCIA** , **BRUGNEROTTO** , **BUSINAROLO** , **BUSTO** , **CARIELLO** , **CECCONI** , **CIPRINI** , **COLONNESE** , **COMINARDI** , **CORDA** , **COZZOLINO** , **CRIPPA** , **CURRÒ** , **DA VILLA** , **DADONE** , **DAGA** , **D'AMBROSIO** , **DE LORENZIS** , **DE ROSA** , **DELLA VALLE** , **DELL'ORCO** , **DI BATTISTA** , **DI BENEDETTO** , **Luigi DI MAIO** , **Manlio DI STEFANO** , **DI VITA** , **DIENI** , **D'INCÀ** , **FANTINATI** , **FERRARESI** , **FICO** , **FRACCARO** , **FRUSONE** , **GAGNARLI** , **GALLINELLA** , **Luigi GALLO** , **Silvia GIORDANO** , **GRANDE** , **GRILLO** , **Cristian IANNUZZI** , **L'ABBATE** , **LABRIOLA** , **LIUZZI** , **LOMBARDI** , **LOREFICE** , **LUPO** , **MANNINO** , **MANTERO** , **MUCCI** , **NESCI** , **NUTI** , **PESCO** , **PISANO** , **PRODANI** , **RIZZETTO** , **Paolo Nicolò ROMANO** , **ROSTELLATO** , **RUOCCO** , **SARTI** , **SCAGLIUSI** , **SIBILIA** , **SPADONI** , **SPESSOTTO** , **TACCONI** , **TERZONI** , **TOFALO** , **TONINELLI** , **TRIPIEDI** , **VIGNAROLI** , **VILLAROSA** , **ZACCAGNINI** e **ZOLEZZI** (923)

(V. *Stampati Camera nn.* ?**204, 251, 328** *e* **923**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 17 luglio 2013

E SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 200)

d'iniziativa dei senatori **DE PETRIS** , **BAROZZINO** , **CERVELLINI** , **DE CRISTOFARO** , **PETRAGLIA** , **STEFANO** e **URAS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 688)

d'iniziativa dei senatori **FRAVEZZI** , **BERGER** e **PALERMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 887)

d'iniziativa dei senatori **GIARRUSSO** , **BUCCARELLA** , **CAPPELLETTI** , **AIROLA** e **PUGLIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 957)

d'iniziativa dei senatori **LUMIA** , **CASSON** , **CAPACCHIONE** , **CIRINNÀ** , **FILIPPIN** , **GINETTI** , **LO GIUDICE** e **MANCONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 948

Onorevoli Senatori. -- La proposta in esame ridefinisce la fattispecie incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso disciplinata dall'articolo 416-*ter* del codice penale. Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è frutto di un ampio e articolato dibattito svolto in Commissione giustizia, in esito al quale si è pervenuti a una formulazione parzialmente difforme rispetto al testo approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato, approvato dall'altro ramo del Parlamento, proponeva una nuova formulazione dell'articolo 416-*ter* basata sul presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento dei voti. La condotta era infatti così definita: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti (...)». L'accettazione aveva per oggetto il procacciamento stesso mediante il ricorso all'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*. In tal modo, il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole delle due controparti dello scambio elettorale politico-mafioso. Inoltre, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il primo comma del nuovo articolo 416-*ter* non si limitava a prevedere l'erogazione di denaro, ma individuava quale ulteriore contropartita anche altre forme di utilità. Quest'ultima modifica - come risulta dai lavori della Camera dei deputati - intendeva rispondere a una esplicita richiesta di codificazione proveniente dalla società civile, mobilitatasi in favore di una più efficace formulazione dell'articolo 416-*ter*. L'intenzione era quella di punire l'atto volontario del politico corrotto che, in cambio di voti di provenienza mafiosa, assecondi le esigenze e gli interessi delle cosche, favorendo l'acquisizione di ingenti capitali e rafforzandone la capacità di controllo del territorio, così da facilitarne l'infiltrazione o il consolidamento nel tessuto sociale e nelle istituzioni.

Occorre peraltro precisare che la nozione di «altra utilità» non è estranea al nostro ordinamento ed anzi è stata in più occasioni impiegata dal legislatore. Rileva citare, a titolo di esempio, l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che, nel definire il voto di scambio, fa espresso riferimento ad un'offerta di denaro, di valori o di qualsiasi altra utilità.

Del pari, gli articoli 317, 318 e 319 del codice penale, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, individuano quale oggetto materiale dei reati di concussione e corruzione,

oltre al denaro, anche «altra utilità». Del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo nelle sentenze nn. 46922 e 47405 del 2011, ha chiarito che oggetto dello scambio elettorale, secondo l'attuale lettera dell'articolo 416-*ter,* è l'erogazione di denaro intesa non solo come moneta o banconota, ma come ogni tipologia di bene immediatamente quantificabile in termini economici. Dal contenuto precettivo della norma sono al momento escluse altre utilità che, solo in via mediata, possano risultare oggetto di monetizzazione. Proprio al fine di colmare tale lacuna nella portata incriminatrice dell'articolo 416-*ter,* viene abbandonata la definizione del prezzo dello scambio nei soli termini monetari, e ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni sinallagmatiche in cui può consistere lo scambio politico-mafioso che hanno talvolta impedito, fino ad oggi, che il *pactum sceleris* tra il politico e il mafioso potesse essere efficacemente contrastato dall'ordinamento.

Sul versante della cornice edittale, il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati prevedeva la pena della reclusione da quattro a dieci anni, riducendo la risposta sanzionatoria attualmente prevista mediante il richiamo al primo comma dell'articolo 416-*bis.* L'intento era quello di consentire una maggiore proporzionalità nell'irrogazione della pena tra lo scambio elettorale politico-mafioso e il più grave reato di appartenenza a organizzazioni criminali. Inoltre, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, era stato inserito nella nuova formulazione dell'articolo 416-*ter* un secondo comma che prevedeva un'autonoma fattispecie di reato per il mafioso che procacciasse i voti. Si determinava così l'apprezzabile effetto che entrambi i soggetti parte dell'accordo risultavano penalmente responsabili.

In sostanza, questo secondo comma dell'articolo 416-*ter* approvato dalla Camera dei deputati puniva la tipica condotta dell'appartenente all'associazione mafiosa che si presta allo scambio elettorale con l'esclusiva finalità di ottenere un corrispettivo rappresentato da denaro o altro utilità.

La formulazione di questo secondo comma nel corpo dell'articolo 416-*ter* ha destato perplessità nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato. È noto che presso questo ramo del Parlamento sono venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'esame del disegno di legge in sede deliberante, in seguito a una richiesta, avanzata da un quinto dei componenti della Commissione, che i disegni di legge volti a modificare l'articolo 416-*ter* fossero rimessi all'esame dell'Assemblea.

La formulazione predisposta dalla 2ª Commissione permanente del Senato si fonda su tre elementi qualificanti che, senza sovvertire l'impostazione seguita dalla Camera dei deputati, appaiono migliorativi per il rendimento della fattispecie incriminatrice e per garantirne l'efficacia dissuasiva e repressiva. La condotta viene qualificata con l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis.* Oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Come si comprende viene così soddisfatta l'esigenza di non limitare la capacità punitiva della norma alla dazione di quantitativi di denaro, ma si conferma che il reato è consumato anche quando oggetto del sinallagma è un'utilità di qualunque altro tipo. In aggiunta a ciò si è inserita anche, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione medesima. Tale elemento qualificante del testo approvato dalla Commissione sembra da considerare come un apprezzabile punto di equilibrio.

Infine, la Commissione ha ritenuto di confermare la struttura bilaterale del reato, stabilendo che alla stessa pena soggiace anche chi promette di procurare voti con le modalità definite al primo comma. Rispetto alla formulazione proposta dalla Camera dei deputati, si è deciso di anticipare, anche in questo caso, la soglia della punibilità alla promessa, non limitandosi a incriminare solamente l'effettivo procacciamento dei voti. Sul piano del sistema sanzionatorio, si è deciso di omologare la pena da irrogare a quella prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, che ammonta alla reclusione da sette a dodici anni.

Buemi, *relatore*

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge e su emendamenti

(Estensore: Fazzone)

24 luglio 2013

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

17 dicembre 2013

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 948	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dalla Camera dei deputati	Testo proposto dalla Commissione
Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso	**Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso**
Art. 1.	Art. 1.
1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:	1. *Identico:*
«Art. 416-*ter*. -- *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. -- Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.	«Art. 416-*ter*. -- *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. -- Chiunque accetta **la promessa di procurare** voti **mediante** le modalità **di cui al** terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione **o della promessa di erogazione** di denaro o di **qualunque** altra utilità **ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione** è punito con la **stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.**
La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».	La stessa pena si applica a chi **promette di procurare** voti con le modalità **di cui** al primo comma».

DISEGNO DI LEGGE N. 200

D'iniziativa dei senatori De Petris ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità».

DISEGNO DI LEGGE N. 688

D'iniziativa dei senatori Fravezzi ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

DISEGNO DI LEGGE N. 887

D'iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. -- *(Scambio elettorale politico mafioso)*. -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*».

DISEGNO DI LEGGE N. 957

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. -- *1*. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 887
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

---

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante	
N. 27 (pom.) 22 luglio 2013	Congiunzione di S.200, S.688, S.864, S.948 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 luglio 2013 alle ore 18:00
N. 28 (pom.) 23 luglio 2013	Adottato testo base S.948.
N. 29 (pom.) 24 luglio 2013	Congiunzione di S.957 Disgiunzione di S.864
N. 30 (pom.) 30 luglio 2013	
N. 31 (pom.) 31 luglio 2013	(Dimissioni del relatore Palma e nomina nuovi relatori)
N. 32 (pom.) 1 agosto 2013	
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	

N. 36 (ant.) 7 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante	
N. 37 (pom.) 7 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 38 (pom.) 8 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante	
N. 38 (pom.) 8 agosto 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 41 (ant.) 10 settembre 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante	
N. 52 (pom.) 15 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)	
N. 55 (pom.) 17 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957 Sul proseguimento della discussione congiunta dei ddl in sede deliberante (riferimento al ddl S. 54)
N. 59 (pom.) 29 ottobre 2013	(Rimesso all'Assemblea su richiesta della Commissione)
N. 60 (pom.) 5 novembre 2013	

N. 61 (pom.)
6 novembre 2013

N. 62 (pom.)
19 novembre 2013

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 63 (pom.) 26 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957 Adottato testo base S.948. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 12 dicembre 2013 alle ore 18:00
N. 73 (pom.) 18 dicembre 2013	
N. 74 (ant.) 20 dicembre 2013	Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: degli altri ddl congiunti da parte del testo base S.948 proposto testo modificato

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 77 (pom.) 14 gennaio 2014	Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.957
N. 88 (pom.) 11 febbraio 2014	(Riferimento ai ddl in: "Sulle comunicazioni del Presidente")

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 27 (pom.) del 22/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2013
27ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)*

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Discussione congiunta e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente PALMA.

Il disegno di legge n. 200 si propone di modificare l'articolo 416-*ter* del codice penale esclusivamente aggiungendo all'erogazione di denaro, attualmente prevista come corrispettivo della promessa di voti effettuata dall'organizzazione mafiosa, anche quella di "altra utilità"

Il disegno di legge n. 688, invece, modifica alquanto la fattispecie criminatrice, inserendo tra i destinatari della norma, accanto a colui che ottiene la promessa di voti anche chi si adopera per farla ottenere, mentre quanto all'individuazione del corrispettivo, oltre all'erogazione di denaro, aggiunge non solo quello di altra utilità, ma anche la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati".

Il disegno di legge n. 887 modifica sostanzialmente la formulazione dell'articolo 416-ter, nel senso che individua la fattispecie incriminatrice nel fatto di ottenere o adoperarsi per far ottenere per sé o per altri la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, senza richiedere che ricorra un sinallagma, quale un vantaggio assicurato o promesso all'associazione mafiosa.

Il disegno di legge n. 864, infine, è sostanzialmente identico al disegno di legge n. 948 proveniente dalla Camera dei deputati,

Entrambi descrivono la fattispecie incriminatrice non più come l'ottenimento di "una promessa di voti" , ma come l'accettazione - della quale si specifica che deve avvenire "consapevolmente" - del "procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità". Lo scambio politico-mafioso dunque non si configura più come un reato di pericolo astratto, ma come un reato di pericolo concreto.

I due testi poi riducono la pena prevista - che l'attuale testo del 416-ter individua per *relationem* in quella di cui al primo comma del 416-bis ovvero nella reclusione da sette a dodici anni - comminando la reclusione da quattro a dieci anni.

Infine, entrambe le disposizioni aggiungono un secondo comma, nel quale si è stabilisce che colui che procaccia i voti è punito con la stessa pena prevista per chi li accetta.

Il presidente relatore conclude osservando che i disegni di legge, tutti consistenti in un solo articolo, sono stati assegnati dalla Presidenza in sede deliberante ciò che testimonia l'evidente intento di favorire una rapidissima approvazione della nuova legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che il provvedimento oggetto dei disegni di legge in titolo è atteso da lunghissimo tempo, e ciò in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter*, individuando nell'erogazione di denaro il corrispettivo che integra il delitto di chi accetta la promessa di voti da parte di organizzazioni criminali, ha di fatto ridotto a casi assolutamente marginali la persecuzione di un reato che avvelena le fonti stesse del nostro sistema democratico, dal momento che casi in cui uomini politici paghino in contanti organizzazioni criminali per averne l'appoggio elettorale sono talmente marginali da essere pressoché inesistenti; probabilmente infatti nessun candidato, attraverso erogazioni in denaro, potrebbe assicurare ad un'organizzazione criminale un vantaggio economico lontanamente paragonabile a quello che si ottiene con una modifica di destinazione d'uso o un intervento su una stazione appaltante.

Da molto tempo dunque si chiedeva di integrare l'espressione "erogazione di denaro" con quella "o di altra utilità", in conformità del resto a una formula ricorrente nel codice penale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati risolve indubbiamente questo fondamentale problema, e tutta via reca una serie di altre modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale che suscitano più di una perplessità, la cui responsabilità peraltro non può essere attribuita a questa o a quella forza politica dal momento che, come risulta dai testi presentati sia alla Camera dei deputati che al Senato, in tutti i Gruppi si sono manifestati punti di vista differenti; in proposito egli segnala che anche all'interno del Gruppo del Partito Democratico, alle proposte recate dal disegno di legge n. 864 della senatrice

Ghedini ed altri, si contrappone la diversa filosofia del disegno di legge n. 657 di cui egli è primo firmatario, e che non risulta fra quelli trasferiti alla sede deliberante e unificati al disegno di legge in titolo perchè destinato ad essere congiunto con il disegno di legge n. 19 in materia di corruzione avendo ad oggetto anche il cosiddetto autoriciclaggio.

In particolare, mentre esprime perplessità sull'abbandono della nozione di promessa di voto come elemento costitutivo del reato, egli ritiene che non sia un buon segnale di volontà di portare avanti il contrasto alle organizzazioni mafiose la decisione di abbassare i limiti edittali della pena prevista per questo reato.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ricorda come fin dalla sentenza relativa al processo Mannino fosse risultata evidente la necessità di modificare il testo dell'articolo 416-*ter* eliminando il riferimento all'erogazione di denaro quale corrispettivo necessario per individuare il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Purtroppo il testo approvato dalla Camera dei deputati appare inadeguato ad assicurare quella risposta forte alla commistione fra politica e criminalità organizzata che il Paese si attende dal Parlamento.

In primo luogo infatti, la vecchia formulazione del 413-*ter* prevedeva che la fattispecie incriminata consistesse nella condotta di chi ottenga una promessa di voti da un'organizzazione criminale.

Mentre il disegno di legge presentato da lui e dagli altri senatori del Movimento 5 Stelle puntava ad allargare i confini della condotta incriminata, includendovi il comportamento di chi si adopera per ottenere la promessa, e ciò perché è proprio la ricerca dell'appoggio delle organizzazioni criminali l'elemento che connota la compenetrazione tra politica e criminalità nelle zone del Paese dominate dalle organizzazioni mafiose, all'opposto il testo approvato dalla Camera dei deputati ha ristretto l'ambito della fattispecie incriminata all'effettivo procacciamento dei voti.

E' poi particolarmente grave il fatto che si sia deciso, con un segnale molto discutibile, di abbassare la pena prevista dall'attuale articolo 413-*ter*.

Quanto alla questione che era dietro l'urgenza dell'intervento normativo - e cioè il fatto che rendere necessaria l'erogazione di un corrispettivo in denaro quale elemento costitutivo del reato finiva di fatto per lasciare impunita la maggioranza dei casi di scambio elettorale politico-mafioso - indubbiamente è positivo aver aggiunto al denaro anche altre utilità come oggetto dello scambio, tuttavia sarebbe stato meglio, così come previsto dal disegno di legge n. 887, eliminare qualsiasi riferimento ad un rapporto sinallagmatico, essendo già di per sé la ricerca del consenso della criminalità organizzata causa di inquinamento delle elezioni e di perdita di autonomia degli eletti.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) dichiara la sua sostanziale insoddisfazione per il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Se infatti può essere valutato favorevolmente l'inserimento delle "altre utilità" accanto alle erogazioni in denaro quale corrispettivo dello scambio, per il rimanente le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati appaiono fortemente peggiorative rispetto al testo vigente.

A parte l'incomprensibilità - se non come indiretto suggerimento all'interprete di applicare la norma nella materia più restrittiva - dell'avverbio "consapevolmente" con riferimento ad un delitto che, in quanto non è previsto un diverso elemento psicologico, è doloso per definizione, non si comprende perché si sia sostituito alla promessa di voti quale elemento costitutivo del reato il procacciamento.

Al di là della scarsa chiarezza di questo ultimo termine, infatti, non si comprende perché il fatto puro e semplice di ricercare ed ottenere l'appoggio di una organizzazione criminale non sia di per sé sufficiente.

E' altresì assai poco condivisibile l'aver richiesto espressamente che il procacciamento di voti avvenga secondo le modalità stabilite dall'articolo 416-*bis*, terzo comma: infatti nelle zone con forte presenza e radicamento della criminalità organizzata l'associazione mafiosa non influenza necessariamente l'espressione del consenso elettorale attraverso la violenza o la minaccia, ma semplicemente in forza

del *metus* che esercita sulla collettività.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta le sue perplessità in ordine ad un disegno di legge cui pure ritiene di non dover far mancare il suo consenso, in considerazione della necessità di sostenere qualsiasi iniziativa che appaia diretta a contrastare più efficacemente la criminalità organizzata.

D'altro canto, egli ritiene che questo disegno di legge, in linea purtroppo con molti interventi legislativi adottati negli ultimi anni in materia di contrasto a diversi tipi di reati, pecchi di una eccessiva vaghezza della fattispecie incriminatrice, che da una parte si presenta di una tale latitudine da poter essere applicata in molti casi che non sembrano superare i confini dell'illecito e, nel contempo, dall'altra appare foriera di gravi difficoltà sotto il profilo della formazione della prova.

Il senatore BARANI (*GAL*) prende atto del fatto che all'interno della Commissione si manifestino orientamenti di segno opposto fra loro, quale quello della senatrice Capacchione e quello del senatore Buemi, ma che convergono nell'esprimere forti perplessità sul testo approvato dalla Camera.

Egli stesso non può che condividere i dubbi del senatore Buemi, e tuttavia ritiene che in questo momento la cosa più importante sia approvare la legge che forse, se fosse stata introdotta per tempo nel nostro ordinamento, avrebbe consentito di evitare deplorevoli vicende come quella che costò la vita a Raoul Gardini, della cui morte ricorre oggi l'anniversario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) condivide una serie di perplessità emerse nel corso del dibattito, e ritiene che il disegno di legge avrebbe potuto essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Tuttavia bisogna tener presente che c'è una forte aspettativa di un intervento legislativo che consenta di perseguire più efficacemente il fenomeno dello scambio elettorale politico-politico, aspettativa che peraltro si manifesta spesso in forme deplorevoli, attraverso un'opera di pressione, specialmente telematica, che sta diventando la modalità principale di una malintesa idea della democrazia diretta, che rischia di far venire meno la funzione principale della politica parlamentare che è quella del libero e costruttivo confronto per l'approfondimento dei problemi al fine di cercare soluzioni conformi all'interesse generale.

Tuttavia egli, memore dell'insegnamento di Rocco Chinnici, il quale osservava come la mafia si combatta prima di tutto attraverso forti gesti simbolici, auspica una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Concorda la senatrice CIRINNA' (*PD*).

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) esprime vivo apprezzamento per il testo approvato dalla Camera dei deputati, che la sua parte politica sosterrà con convinzione, in linea con il suo costante impegno nella lotta alla criminalità organizzata nei confronti della quale, ella ricorda, sono stati negli ultimi anni riportati significativi successi, in particolare grazie all'azione dell'allora Ministro dell'interno Roberto Maroni.

Il senatore CASSON (*PD*) pur condividendo la necessità di approvare un testo che consente di colpire le vere situazioni di scambio elettorale politico-mafioso, nelle quali certamente non si verifica uno scambio di denaro a favore dell'organizzazione criminale, ritiene di non poter condividere l'entusiasmo manifestato dalla senatrice Stefani, dal momento che il disegno di legge presenta almeno quattro significativi peggioramenti: in primo luogo l'inserimento dell'avverbio "consapevolmente" che, mentre è evidentemente inutile, sembra in qualche modo voler suggerire una sorta "*surplus*" di dolo che il giudice deve rinvenire per la configurabilità del reato.

In secondo luogo appare assolutamente inopportuna la sostituzione del procacciamento alla promessa come elemento costitutivo del reato.

Mentre poi il riferimento alle modalità della violenza e della minaccia di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* rischia di limitare l'applicazione della nuova disposizione, è certamente un cattivo segnale la decisione di abbassare i limiti edittali della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), pur comprendendo la fondatezza di molte critiche espresse dai colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che oggi la cosa più importante sia approvare rapidamente il testo proposto dalla Camera dei deputati che configura in maniera più seria l'elemento costitutivo del reato, salvo naturalmente valutare in concreto il funzionamento della nuova disposizioni incriminatrice ai fini anche di futuri correttivi.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), pur rendendosi conto delle ragioni che stanno alla base della volontà manifestata dalla Commissione di procedere in sede deliberante all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invita i colleghi a dare almeno un segno della volontà di non accettare arretramenti al contrasto alla criminalità organizzata approvando un emendamento diretto a ripristinare nel testo i limiti edittali della pena attualmente vigenti.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che la Commissione non debba accedere alla proposta del senatore Buccarella: egli stesso infatti ritiene che il testo potrebbe essere ampiamente migliorato, e che siano giustificate le critiche formulate, ad esempio, dal senatore Casson e dalla senatrice Capacchione; tuttavia ritiene che la Commissione debba fare una scelta preliminare, in quanto o si decide di approvare il testo così com'è, mettendo da parte qualsiasi perplessità, oppure bisogna consentire una discussione approfondita ed un'ampia emendabilità.

Il presidente PALMA, preso atto dell'ampio e qualificato numero degli interventi svolti e del fatto che gli altri senatori presentinon intendono intervenire in d iscussione generale, ritiene che questa possa essere chiusa nella seduta di domani.

Poiché il disegno di legge consta di un solo articolo, egli fissa già da ora il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di domani, esprimendo l'auspicio che in tal modo si possa consentire la definitiva approvazione del provvedimento nella giornata di mercoledì, sempre che la Commissione Affari Costituzionali sia in grado di esprimere per tempo i suoi pareri.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***

(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 17 luglio 2013.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono senatori che intendono intervenire oggi in discussione generale, rinvia l'inizio ad una prossima seduta, facendo presente che se anche allora non vi saranno iscritti, la discussione stessa si considererà chiusa.

Avverte oi che l'ordine del giorno di domani è integrato con il disegno di legge n. 666, d'iniziativa del senatore Casson ed altri senatori, al fine di consentire la congiunzione con i disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(Seguito esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 10 e 849 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 e rinvio.)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 362, 388 e 395 sospeso nella seduta antimeridiana del 18 giugno 2013.

Riferisce il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ad integrazione della relazione precedentemente svolta.

I disegni di legge nn. 10 e 849 si differenziano tra loro perché il primo qualifica la tortura come reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, allo stesso modo del disegno di legge n. 388 del senatore Barani, e del disegno di legge n. 395 della senatrice De Petris, al quale è sostanzialmente uguale anche dal punto di vista della sistematica e delle pene inflitte.

Il disegno di legge n. 849, invece, così come il disegno di legge n. 362 qualifica la tortura come reato comune, e ne condivide l'inserimento fra i delitti contro la libertà morale.

Oltre però ad una formulazione tecnicamente diversa - nel senso di inserire nella norma del codice penale una serie di conseguenze che il disegno di legge n. 362 persegue attraverso modifiche del codice di procedura penale (inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute sotto tortura se non contro le persone accusate di tale delitto) del decreto legislativo n. 286 del 1998 (divieto di respingimento, espulsione, estradizione di una persona verso uno stato dove sia a rischio di essere sottoposta a tortura) e, infine, per effetto diretto della legge che ci si propone di approvare (esclusione dell'immunità diplomatica ed estradizione di casi di tortura) -, il disegno di legge n. 849 si distingue anche per il fatto di prevedere pene più elevate, in quanto per il reato - base commina la reclusione da tre a dodici anni invece che da tre a dieci anni.

Il disegno di legge n. 849 si distingue anche perché istituisce una sorta di competenza universale del

giudice italiano, rendendo perseguibile per il reato di tortura il cittadino o lo straniero che abbia commesso il fatto all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazioni alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice CIRINNA' (*PD*).

Lo schema di decreto legislativo in titolo sul quale la Commissione Sanità è chiamata ad esprimere parere previe osservazioni di questa Commissione, si rende necessario per dare attuazione al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

In proposito ella fa presente come tale disposizione rappresenti un'importante manifestazione di sensibilità animalista che, prendendo atto del fatto che nel nostro continente la maggioranza della popolazione è tuttora consumatrice di carne, vi è però la necessità di garantire che la morte sia inflitta agli animali in modo da limitarne al massimo le sofferenze, considerando anche che, ad esempio, recenti studi scientifici hanno messo in luce come gli animali avvertano anche l'odore dell'adrenalina emessa da un loro simile spaventato.

Dopo aver svolto alcune osservazioni generali sul provvedimento in esame, relative in particolare all'adozione di un titolo, che, rispetto al regolamento europeo cui si riferisce, appare limitativo dell'ambito di applicazione, la Relatrice si sofferma sulla parte sanzionatoria, più specificamente di competenza di questa Commissione, osservando in primo luogo come le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto legislativo non appaiono sempre adeguate dal momento che, come già si ebbe modo di osservare in materia di espressione della relazione alla Commissione 14a sul disegno di legge europeo con riferimento alla questione della stabulazione delle galline ovaiole, una sanzione troppo bassa può avere un effetto dissuasivo insufficiente qualora gli operatori si ripromettano margine di guadagni elevati dalla mancante osservanza delle regole.

Ella osserva poi che l'intera problematica delle sanzioni, più che ai macelli dove evidentemente la sorveglianza da parte dei servizi veterinari della Aziende Sanitarie Locali dovrebbe scongiurare violazioni della legge, è nelle piccole macellazioni che si riscontra il rischio delle più gravi violazioni al Regolamento.

A suo parere sarebbe opportuno precisare che le regole e le sanzioni relative alla macellazione finalizzata alla fornitura di piccoli quantitativi di carne debbano essere estese anche alla macellazione finalizzata al consumo domestico privato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime vive perplessità sull'impostazione che la relatrice intende conferire al parere.

Pur ritenendo infatti che sia condivisibile, e indicativo di un progresso della civiltà mostrare attenzione alle sofferenze degli animali, ma anche a quelle delle piante e alla difesa della natura in genere, egli ritiene che voler estendere le disposizioni previste in materia di macellazione professionale anche ai piccoli agricoltori che, in un contesto il più delle volte di agricoltura tradizionale e di sinergia fra la coltivazione di piante e l'allevamento di animali, utilizzano questi ultimi per il consumo domestico privato o per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne, significhi favorire da un lato il processo di abbandono della terra e, dall'altro la diffusione della macellazione illegale.

Concorda il senatore BARANI (*GAL*), il quale, nell'osservare come non sarebbe la prima volta che le disposizioni europee si traducono in una sostanziale impossibilità per i piccoli operatori agricoli di proseguire la loro attività, rileva che la sensibilità dimostrata verso la condizione di vita degli animali, pur lodevole, finisce per apparire in una certa misura offensiva laddove si consideri che la politica non riesce ad alleviare la condizione di detenuti che in teoria sono affidati al sistema penitenziario per essere rieducati e risocializzati, e che spesso vivono in condizioni ben peggiori.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le osservazioni formulate dalla relatrice siano dirette unicamente nella direzione dell'applicazione più corretta del Regolamento dell'Unione europea, che è comunque vigente ed è sicuramente diretto a migliorare le condizioni della vita degli animali di allevamento anche ai fini della qualità alimentare.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rileva come oggetto delle osservazioni della Commissione debbano essere esclusivamente le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo, e non certamente un ampliamento del suo oggetto.

Concorda il senatore FALANGA (*PdL*) il quale ritiene, peraltro, da un accurato esame del decreto legislativo, non sempre le sanzioni appaiono tra loro proporzionate.

Il presidente PALMA rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 19,10.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 28 (pom.) del 23/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2013
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***
(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) preannuncia che voterà a favore del disegno di legge: è necessario infatti non perdere l'occasione di dare effettività ad una fattispecie incriminatrice, lo scambio elettorale politico-mafioso, che - mentre si propone la repressione di uno dei reati più gravi dal punto di vista della penetrazione della criminalità organizzata nelle istituzioni - è rimasta fino ad oggi pressoché inutilizzata per la sua non corretta formulazione, che rende necessario per la consumazione del reato uno scambio di denaro che nella quasi totalità dei casi non avviene.

Tuttavia, egli non può esimersi dall'esprimere il suo dispiacere per le ulteriori modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla struttura del reato che appaiono per più versi peggiorative, in particolare per quanto riguarda la sostituzione della promessa di voti, quale elemento costitutivo del reato, con l'effettivo procacciamento dei voti stessi.

Non essendovi altri iscritti in discussione generale, il presidente relatore PALMA (*PdL*) rinuncia alla replica.

Poiché anche il Governo non intende replicare, il PRESIDENTE propone di assumere quale testo base il disegno di legge n. 948 approvato dalla Camera dei deputati e di fissare, come già preannunciato nella seduta di ieri, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)

(Osservazione alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la discussione generale.

La relatrice senatrice CIRINNA' (*PD*) propone di esprimere osservazioni favorevoli, rilevando però che le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in titolo appaiono complessivamente insoddisfacenti in quanto scarsamente dissuasive e non in linea con la normativa nazionale ed europea in materia.

Il senatore BARANI (*GAL*) si dichiara contrario ai rilievi proposti dalla relatrice, osservando

che, all'opposto, le sanzioni previste sembrano eccessivamente onerose rispetto alle violazioni che intendono sanzionare.

Concordano il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il senatore CALIENDO (*PdL*) - il quale fa presente che, in considerazione del gran numero condotte previste e sanzionate dallo schema di decreto legislativo la proposta della relatrice potrebbe essere accolta solo se specificasse puntualmente quali sanzioni, e riferite a quali fattispecie, appaiono insufficienti - e il senatore FALANGA (*PdL*).

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si dichiara invece favorevole alle osservazioni proposte dalla relatrice.

Le osservazioni proposte dalla senatrice Cirinnà, pubblicate in allegato, sono quindi poste ai voti ed approvate.

(*Doc.* XXII, n. 10) **LO MORO ed altri. - *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore ALBERTINI (*SCpI*).

Il provvedimento in titolo, assegnato in sede referente alla Commissione Affari costituzionali, reca l?istituzione di una Commissione d'inchiesta su atti intimidatori verso amministratori locali. Tale Commissione è prospettata come monocamerale e a termine (con durata di sei mesi). E? necessario osservare come il fenomeno del quale la proposta *de qua* sollecita un approfondimento- da concludersi con gli strumenti propri dell?inchiesta parlamentare- non risulta riconducibile solo al prepotere di organizzazioni di stampo mafioso. Se così fosse infatti si ricadrebbe nella prevalente competenza di indagine della Commissione Antimafia.

Passando al merito, il provvedimento si compone di sei articoli.

In particolare l?articolo 1 reca l?istituzione della Commissione precisandone le finalità. Il comma 2 dell?articolo specifica la portata del termine "intimidazioni", espressione con la quale si devono intendere " gli atti di qualunque matrice quali minacce, danneggiamenti o aggressioni, compiuti contro le persone o contro beni pubblici o privati, posti in essere con l?obiettivo di condizionare l?attività degli amministratori locali ovvero di pregiudicare il libero e democratico esercizio della funzione rappresentativa e di governo locale da essi svolta".

L?articolo 2 individua i compiti della istituenda Commissione, che dovranno concretarsi nelle seguenti attività: indagine sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali; valutazione della natura e delle caratteristiche dei motivi che hanno provocato un incremento delle intimidazioni; verifica della congruità e della applicazione della legislazione vigente, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto delle intimidazioni per garantire il migliore e libero esercizio delle funzioni attribuite agli enti e agli amministratori locali; accertamento del livello di attenzione e della capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere attività di prevenzione delle intimidazioni.

Ai sensi dell?articolo 3 la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. La ragione per la quale si prevede una riduzione dei poteri della Commissione d'inchiesta rispetto all'autorità giudiziaria in materia di provvedimenti sulla libertà e sulla segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione (in sostanza la possibilità di disporre l'arresto ovvero intercettazioni telefoniche), è giustificata dalla circostanza che l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti costituzionalmente garantiti nel caso delle Commissioni di inchiesta non è assistita dalle medesime garanzie previste nel caso in cui tale adozione sia fatta dall'autorità giudiziaria, nel qual caso vi è la richiesta del pubblico ministero vagliata dal giudice.

La Commissione procede ad audizioni testimonianza, ai sensi dell?ultimo periodo del comma 1, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in base alle disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. In proposito si segnala l?opportunità di prevedere in tali casi anche l?applicazione dell?articolo 203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza) del codice di procedura penale. Tale norma, è appena il caso di ricordare, prevede che il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi di informazione a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.

Resta ferma inoltre la vigente disciplina in tema di segreto professionale e bancario ed è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 7). Riguardo poi al segreto di Stato, si applica quanto previsto dalla legge n. 124 del 2007 (comma 8). Questa legge - che ha riveduto la disciplina quale innanzi recata dalla legge n. 801 del 1977 - ha espressamente escluso che possano essere oggetto di segreto di Stato (oltre ai fatti eversivi dell'ordine costituzionale, già esclusi dalla legge del 1977) i fatti di terrorismo, quelli costituenti i reati di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale, i reati di mafia di cui agli articoli 416-*bis* (*Associazione di tipo mafioso*) e 416-*ter* (*Scambio elettorale politico-mafioso*) del codice penale. Dunque,mediante il rinvio alla legge n.124 del 2007, il disegno di legge prevede la non opponibilità del segreto di Stato (per quelle fattispecie ora ricordate) alla Commissione di inchiesta.

Ai sensi del comma 3, la Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa (comma 4).

Il comma 5 prevede, poi, che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse (comma 6). In base al comma 2, la Commissione può, altresì, richiedere, agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

Ai sensi dell?articolo 4, la Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

L?articolo 5 prevede il vincolo del segreto per i componenti la Commissione, il personale addetto, i collaboratori, o chiunque concorra al compimento di atti di inchiesta ove venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. A ben vedere la norma non prevede alcuna sanzione penale nel caso di violazione del suddetto vincolo del segreto.

L'articolo 6 ha per oggetto l'organizzazione interna. Si prevede tra l'altro che le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2013 e sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica. Il Presidente del Senato può

autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda di avere già espresso in Sottocommissione per i pareri un'opinione contraria alla costituzione di questa nuova Commissione d'inchiesta. Egli osserva infatti che l'oggetto della Commissione, le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, appare in gran parte coincidente con quello della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia, e per la parte rimanente non si comprende come possa essere oggetto di una specifica inchiesta parlamentare.

Nel rilevare l'inopportunità di istituire una nuova sede i cui lavori andranno per forza di cose a sovrapporsi a quelli di Commissioni di cui già fanno parte i futuri componenti di tale organo, egli osserva anche che, nonostante l'estrema limitatezza del *budget* previsto per il funzionamento di tale Commissione, l'istituzione di un nuovo organo che costituisce sostanzialmente un doppione della Commissione antimafia rischia di portare nuova acqua al mulino di chi critica il Parlamento come fonte di sprechi di risorse tanto più preziose in tempo di crisi.

Concorda il senatore BARANI (*GAL*) il quale ritiene assolutamente singolare proporre l'istituzione di una Commissione come questa, della quale si fatica a comprendere l'utilità in presenza della Commissione antimafia, mentre si continua a rifiutare l'istituzione di Commissioni che sarebbero ben altrimenti necessarie, quale la Commissione d'inchiesta sul cosiddetto fenomeno di "tangentopoli", sulla quale restano molte zone d'ombra da illuminare. In proposito egli ricorda come oggi ricorra il ventesimo anniversario della morte di Raoul Gardini, che a suo parere fu un vero e proprio omicidio, del quale sarebbe necessario chiarire davanti all'opinione pubblica chi siano stati i mandanti e i beneficiari.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) non condivide la contrarietà dei colleghi che lo hanno preceduto, e ritiene che dalla lettura della relazione di accompagnamento risulti chiaro che, ben delimitando l'oggetto dell'inchiesta, la Commissione possa svolgere un ruolo indubbiamente utile nel conferire strumenti conoscitivi per orientare un'iniziativa legislativa per il contrasto ad un problema che sta assumendo dimensioni estremamente preoccupanti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si esprime in senso decisamente contrario all'istituzione della nuova Commissione d'inchiesta; appare infatti dubbio non solo quale possa essere l'ambito di autonomia dell'oggetto dell'inchiesta rispetto alle competenze della Commissione antimafia, ma addirittura quali mai interventi legislativi si possano immaginare in questa materia.

Al di fuori dei fatti di criminalità organizzata, non si vede come episodi di intimidazione di amministratori locali possano essere oggetto di interventi legislativi specifici; in proposito egli osserva che la classe politica italiana - che pure, quando si parla di problemi di politica criminale in via generale, è unanime nel criticare la tendenza alla panpenalizzazione e nell'auspicare un'ampia attività depenalizzatrice - di fronte ai singoli problemi il più delle volte non fa che proporre nuove fattispecie incriminatrici.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che le perplessità espresse dai senatori che lo hanno preceduto meritino la più attenta considerazione, dal momento che sarebbe evidentemente del tutto inopportuno istituire una Commissione d'inchiesta che si andasse a sovrapporre con le attività della Commissione antimafia.

Tuttavia non si può negare che il problema delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali provenienti da soggetti estranei al crimine organizzato stia diventando sempre più preoccupante, e che

non è certamente inopportuno un approfondimento dei contesti e delle dinamiche in cui tale fenomeno si sviluppa.

Indubbiamente, tale approfondimento può essere perseguito con strumenti diversi, ad esempio l'indagine conoscitiva, tuttavia egli ritiene che si possa esprimere parere favorevole alla costituzione della Commissione in oggetto a condizione che ne siano delimitate attentamente le competenze.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) concorda con le valutazioni espresse dal collega Buccarella circa la sostanziale inutilità della Commissione in oggetto.

A suo parere, invece, sarebbero ben altre le Commissioni d'inchiesta che meriterebbero di essere rapidamente costituite, come quelle richieste dalla sua parte politica in merito alla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo, o quella sul Monte dei paschi di Siena.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si esprime anch'egli contro la costituzione della Commissione d'inchiesta, osservando che se questa non si deve occupare - pena un conflitto di competenza con la Commissione antimafia - di intimidazioni poste in essere dal crimine organizzato, non si comprende che senso abbia, dal momento che non avrebbe ragion d'essere, ad esempio un'inchiesta su comportamenti da dettati da disagio mentale, a meno che lo scopo di una Commissione d'inchiesta di questo genere non vada inquadrato nel tentativo di marginalizzare e criminalizzare fenomeni di opposizione diffusa e di protesta sociale.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) condivide quanto affermato da molti dei colleghi che lo hanno preceduto circa la dubbia utilità della Commissione d'inchiesta proposta e il rischio di sovraesposizione delle sue competenze con quelle della Commissione antimafia.

Peraltro, con riferimento all'intervento del senatore Giarrusso, egli raccomanda di usare la massima cautela nell'utilizzare argomentazioni che sembrano istituire un qualsivoglia legame fra atti di intimidazione e di violenza e la legittima protesta sociale.

La tragica uccisione del sindaco di Cardano al Campo, Laura Prati, va forse ricondotta ad un quadro psicopatologico dell'assassino; tuttavia essa si inserisce indubbiamente in un clima nel quale viene alimentata una crescente ostilità verso le istituzioni e la classe politica; da uomo proveniente da una tradizione di sinistra radicale, egli non può non ricordare che in una certa stagione della nostra storia in alcuni ambienti si arrivò a sostenere che uccidere un fascista non fosse reato: egli si augura che simili dinamiche non si ripetano portando ad affermare che la violenza contro gli uomini delle istituzioni e i rappresentanti del popolo sia legittima.

Concorda con tale ultima considerazione il senatore LO GIUDICE (*PD*).

L'opportunità dell'istituzione della Commissione d'inchiesta prevista dal documento in titolo può sicuramente essere oggetto di discussione, tuttavia non può essere revocato in dubbio che l'obiettivo dell'inchiesta stessa è di far luce su un fenomeno di inaccettabili e odiose violenze e intimidazioni, dirette a contrastare l'attività di amministratori locali, spesso anche molto giovani, che tentano di far rispettare la legge.

Episodi di questo genere non possono essere in alcun modo confusi con la legittima critica ed opposizione, anche la più radicale, e con l'espressione della protesta e del disagio sociale.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) fa presente di aver partecipato proprio questa settimana a una riunione del consiglio comunale di Bagnara Calabra - una località della Calabria non caratterizzata da una particolare presenza e pervasività delle organizzazioni criminali - in cui si è discusso dei numerosi atti di intimidazione subiti dal sindaco al quale, dopo aver incendiato l'autovettura, hanno fatto trovare per due volte proiettili e bossoli davanti alla porta di casa.

Non vi è dubbio che il fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali sia sempre più diffuso, che non riguardi unicamente l'azione della criminalità organizzata, e che spesso addirittura si esprima in forme che di per sé si sottraggono al vaglio degli inquirenti, non manifestandosi in esplicite minacce, ma in un clima generale che determina oggettivamente un *metus* degli amministratori che ne sono oggetto.

Egli pertanto ritiene che la Commissione di cui si propone l'istituzione possa avere l'utile funzione di chiarire l'estinzione e le caratteristiche del fenomeno al fine di adeguati interventi del Parlamento.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) fa riferimento all'esperienza della regione Campania, dove negli ultimi anni il fenomeno delle intimidazioni contro gli amministratori locali ha assunto dimensioni assolutamente preoccupanti, anche in zone che non erano mai state interessate da fenomeni di criminalità organizzata, e che non lo sono tuttora se non marginalmente, come i comuni dell'alto Matese.

In realtà le difficili condizioni di vita determinate dalla crisi stanno facendo montare una crescente insofferenza che trova spesso espressione in atti di violenza o di intimidazione.

Si pensi al fatto che vi sono assessori del comune di Napoli o della Regione che hanno la necessità di essere protetti da una scorta armata non perché minacciati dalla criminalità organizzata, ma perché oggetto di minacce diffuse, e questo magari solo perché hanno la delega al lavoro.

A suo parere dunque l'istituzione della Commissione d'inchiesta può contribuire a fornire il Parlamento elementi utili ad iniziative legislative o di indirizzo politico tese a contrastare questo fenomeno.

Il senatore AIROLA (*M5S*) si associa alle valutazioni negative dei colleghi del suo Gruppo in ordine alla costituzione di una Commissione d'inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali rilevando che, per quanto possano essere contenuti i costi di tale organo, la sua costituzione rappresenta comunque un pessimo segnale di spreco di denaro pubblico.

Il senatore FALANGA (*PdL*) osserva in primo luogo che la pur condivisibile esigenza di contrastare e reprimere la criminalità organizzata è a volte utilizzata a fini retorici e di immagine, tanto che a volte questa stessa Commissione, negli interventi di alcuni dei suoi componenti, sembra doversi occupare istituzionalmente esclusivamente di antimafia.

A questa stessa retorica sembra ispirarsi la proposta di istituzione di una Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai sindaci.

Il carattere meramente di bandiera di tale nuovo organo si manifesta nelle modalità che vengono proposte.

La Commissione infatti, che evidentemente sarà composta di senatori che hanno molte altre incombenze, è prevista per una durata di soli sei mesi, certamente insufficienti anche solo per andare a visitare le molte località dove possono essersi svolti episodi di suo interesse, sicchè è evidente che l'unico risultato che potrà conseguire al termine di tale periodo sarà quello di chiedere una proroga.

Egli rileva la demagogia insita nell'istituire organi ai quali, in sintonia con la sbandierata attenzione al risparmio, si danno obiettivi e risorse così limitati da non consentire risultati concreti e da tradursi di fatto in uno spreco.

Il presidente PALMA, dopo aver premesso che non parteciperà alla votazione e che non prenderà posizione sull'istituzione della Commissione d'inchiesta, invita però i colleghi a riflettere sul fatto che l'articolo 82 della Costituzione prevede l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie di pubblico interesse, e cioè su fenomeni che possono essere ricondotti a dinamiche unificanti e non su singoli fatti.

Come si evince dalla relazione stessa, tale qualificazione può essere attribuita con difficoltà alle

intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, se si prescinde dai fenomeni riconducibili alla pervasività della criminalità organizzata.

E' evidente quindi che vi è una sovrapposizione con le attività della Commissione antimafia, e del resto la senatrice Lo Moro e gli altri firmatari avevano presentato il documento prima che la Commissione antimafia venisse ricostituita.

A suo parere, semmai, un'inchiesta su queste problematiche che non fosse destinata a interferire con l'attività della Commissione antimafia potrebbe esser quella sui problemi legati al funzionamento della pubblica amministrazione nelle aree del Paese a più forte presenza della mafia o di organizzazioni consimili.

Infatti, a suo parere, non è possibile condurre un'efficace attività di contrasto di questi fenomeni criminali se non ci si rende conto che parte della loro forza risiede in una funzione mediante di mediazione sociale che esse esercitano a fronte di un'azione amministrativa troppe volte carente, lenta o arbitraria.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*), preso atto degli spunti emersi nel corso del dibattito, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole che suggerisca però una puntuale delimitazione dell'ambito dell'inchiesta parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede al presidente Palma di togliere la seduta con un certo anticipo al fine di consentire una riunione dei Gruppi di maggioranza in ordine al decreto-legge n. 78, il cui disegno di legge di conversione è attualmente in discussione in Assemblea.

Il presidente PALMA, acquisito l'assenso di tutti i Gruppi, acconsente alla richiesta del senatore Lumia, precisando peraltro che sarebbe opportuno per il futuro evitare di far coincidere riunioni di parte della Commissione con le sedute della stessa.

IN SEDE REFERENTE

(925) ***Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili***
(111) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena***

(113) ***PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) osserva che il disegno di legge in titolo si inquadra in una serie di iniziative, tra le quali il decreto-legge n. 78 attualmente in fase di discussione in Assemblea, con le quali si tenta di affrontare in maniera soddisfacente il problema del sovraffollamento delle carceri, che ha determinato numerose condanne dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Questo annoso fenomeno - che ha molteplici cause, non ultima a suo parere la dinamica dei processi penali, che andrebbe profondamente rivista soprattutto per quanto riguarda il funzionamento attualmente previsto dei tre gradi di giudizio - è stato affrontato nei decenni della Repubblica ricorrendo di solito a provvedimenti di amnistia o indulto, che una lunga esperienza ha però dimostrato del tutto ininfluenti, anche nel breve periodo, rispetto all'obiettivo di realizzare una stabile deflazione del sistema carcerario.

Da alcuni anni, e soprattutto in questo inizio di legislatura, si sta tentando un approccio diverso e più sistematico, fondato su un utilizzo meno automatico del carcere come sanzione dei comportamenti antisociali.

In particolare il disegno di legge in esame si segnala per l'introduzione anche per gli adulti dell'istituto della sospensione della pena con messa alla prova, che rappresenta un momento importante nella ricerca dell'equilibrio tra la funzione rieducativa e risocializzatrice che la Costituzione affida al sistema penale e la tutela delle esigenze di sicurezza dei cittadini.

Particolare interesse, sotto il profilo soprattutto delle condanne in sede europea, presentano poi le norme, sulle quali anche la sua parte politica ha presentato un disegno di legge, relative ad una nuova disciplina del processo in assenza degli imputato più rispettosa del diritto alla difesa.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) si dichiara fermamente contraria al disegno di legge in titolo che, in maniera non dissimile al decreto-legge attualmente in discussione in Assemblea e da altri interventi legislativi in itinere, affronta il problema, indubbiamente grave e preoccupante, del sovraffollamento carcerario secondo una prospettiva che la sua parte politica non può in alcun modo condividere. Infatti, invece di intervenire sull'edilizia carceraria, sul controllo della presenza di stranieri irregolari sul territorio nazionale, sulla possibilità, attraverso la stipulazione di accordi internazionali, di far scontare le pene ai condannati stranieri nei paesi di provenienza, l'unica risposta che il Governo e il Parlamento italiano sembrano in grado di dare è quella di liberare detenuti senza alcun riguardo per il peggioramento della sicurezza della collettività e per la frustrazione che provano le vittime dei reati; in proposito ella osserva che da un lato il continuo ricorso a interventi legislativi diretti a liberare il maggior numero possibile di detenuti ingenera delle aspettative che finiscono per indebolire grandemente il valore deterrente della pena, e dall'altro la crescente sensazione di denegata giustizia può indurre in alcuni casi le persone offese dai reati perfino a tentare di farsi giustizia da sé.

L'oratrice osserva quindi che la Commissione ha deliberato ormai da tempo lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema carcerario, senza però assumere finora alcuna iniziativa per attuarla: appare quindi incongruo intervenire in maniera così pesante sul sistema dell'esecuzione della pena senza aver prima raccolto gli elementi conoscitivi di cui la Commissione stessa ha dichiarato di avere necessità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER FATTO PERSONALE

Il senatore GIARRUSSO interviene per fatto personale osservando che il suo intervento in discussione generale nel corso dell'esame in sede consultiva sul documento XXII, n. 10 è stato gravemente travisato, fino ad attribuirgli quasi l'intento di giustificare comportamenti violenti e intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

In realtà ciò che egli ha detto è che laddove assumono un carattere sistematico - tale dunque da giustificare un'inchiesta parlamentare - le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali sono o espressione diretta della criminalità organizzata, ovvero espressione di una cultura nella quale la criminalità organizzata stessa prospera, e rientrano pertanto nell'oggetto dell'inchiesta della Commissione antimafia, mentre gli atti di violenza o intimidazione meramente individuali hanno tutti storia a sé e non possono essere oggetto di altro che di indagini giudiziarie.

Ciò che egli aveva espresso era l'auspicio che nessuno intendesse utilizzare questa inchiesta per associare a questi fatti forme di opposizione e protesta sociale che con essi nulla hanno a che fare, e che il Movimento 5 Stelle si è sempre adoperato per incanalare nelle forme costituzionali e democratiche.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 15

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

- le pene previste non appaiono sufficientemente dissuasive rispetto alla natura dei fatti e non in linea con la normativa europea e italiana di riferimento.

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 29 (pom.) del 24/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013
29ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 , del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(864) ***Rita GHEDINI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito dell'esame congiunto, disgiunzione dell'esame del disegno di legge n. 864 e congiunzione con

l'esame del disegno di legge n. 957. Esame del disegno di legge n . 957 e congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA comunica che i presentatori hanno ritirato il disegno di legge n. 864, e che pertanto questo sarà disgiunto dalla discussione.

E' invece stato assegnato il disegno di legge n. 957, del senatore Lumia ed altri, di cui egli propone la congiunzione.

La Commissione concorda.

Il presidente PALMA comunica che i senatori Casson e Lumia gli hanno formalmente richiesto una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il Presidente osserva che l'assegnazione in sede deliberante era stata conferita sul presupposto che la grandissima maggioranza del Senato convenisse sull'idea di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche.

Nel momento in cui si chiede la riapertura del termine di emendamenti con l'intenzione evidentemente di rimettere in discussione il testo sulla base peraltro di criticità che in discussione generale sono state condivise da più parti, egli ritiene che non possa essere esclusa la possibilità che, nei termini previsti dall'articolo 35 del Regolamento venga decisa la remissione all'Assemblea e dunque l'esame in Commissione in sede referente.

Egli invita pertanto i Capigruppo a valutare l'opportunità della proposta di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti per il prossimo martedì.

Il senatore LUMIA (*PD*) fa presente che nel corso della discussione generale il suo Gruppo, come pure gli altri Gruppi di maggioranza, il Gruppo del Movimento 5 Stelle e il rappresentante del Gruppo Misto SEL, avevano espresso forti perplessità sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur accedendo all'idea di approvarlo comunque, in modo da onorare un impegno assunto con i cittadini a modificare rapidamente la formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale in modo da renderla più aderente agli effettivi meccanismi del reato di scambio elettorale politico mafioso in modo da consentire l'effettivo perseguimento del reato stesso.

Ad una più attenta riflessione si è però ritenuto che non si dovesse abdicare al ruolo di legislatori per rinunciare a modificare quelle parti del testo approvato dalla Camera dei deputati che apparivano peggiorative del testo attualmente vigente.

A suo parere però tale scelta, soprattutto se vi è un consenso di tutte le forze politiche sulla possibilità di migliorare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento non implica necessariamente l'abbandono della sede deliberante, nella quale possono essere approvate le modifiche migliorative necessarie, consentendo alla Camera dei deputati, magari anch'essa attraverso la procedura in Commissione in sede legislativa, di approvarlo definitivamente prima dell'estate.

La Commissione concorda quindi con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXII, n. 10) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ALBERTINI (*SCpI*), preso atto delle perplessità emerse nella discussione generale di ieri, dà lettura dei un parere favorevole, nel quale si raccomanda però di circoscrivere con precisione l'oggetto dell'inchiesta parlamentare, in modo da evitare sovrapposizioni con la Commissione antimafia.

Lo schema di parere, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente PALMA prende atto che i presentatori danno per illustrati i loro emendamenti.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.100 con il quale egli intende dare seguito ad una mediazione in sede politica raggiunta intorno al problema dell'esecuzione degli abbattimenti di immobili abusivi derivante da una condanna penale - questione che costituisce l'oggetto del disegno di legge n. 580 - attraverso una strada diversa da quella proposta dal disegno di legge, e cioè attraverso l'individuazione di criteri di priorità per l'esecuzione di demolizioni.

In questo senso erano stati presentati due emendamenti, uno dalla senatrice Capacchione e da altri senatori, e l'altro dal presentatore del disegno di legge, il senatore Falanga, entrambi però presentanti alcune criticità, anche sotto il profilo della loro collocazione sistematica.

L'emendamento da lui presentato intende quindi sostanzialmente unificarli, inserendo un articolo 44-*bis* nel codice edilizio, recante la rubrica "Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione", che impone al pubblico ministero di eseguire le procedure di demolizione esposte con sentenza di condanna osservando alcuni criteri di priorità.

In particolare, si ritiene di dare la priorità assoluta agli immobili, anche abitati o utilizzati, che costituiscano un pericolo accertato per la pubblica e privata incolumità, seguiti da quelli in corso di costruzione, da quelli utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, da quelli nella disponibilità di soggetti condannati per crimini di mafia o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabile, da quelli di rilevante impatto ambientale o costruiti in aree demaniali o sottoposti a vincolo ambientale e paesaggistico, idrogeologico o archeologico, da quelli facenti parte di complessi turistici o oggetto di lottizzazione abusiva, da quelli non stabilmente abitati, da quelli adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale, da quelli abitati da soggetti che dispongano di altra soluzione abitativa e infine da quelli rimanenti, eccettuati gli immobili abitati la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altre soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 114

Il presidente PALMA ricorda che la Commissione ha concluso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti in relazione al disegno di legge n. 114, recante misure per il contrasto della tensione detentiva.

La Commissione aveva però deciso di accantonarne l'esame, in attesa dell'approvazione in prima lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, al quale erano stati presentati emendamenti analoghi a quelli che riguardavano il disegno di legge n. 114, in particolare, in tema di poteri del commissario straordinario del Governo in materia di valorizzazioni e dismissioni degli immobili della proprietà carceraria e di permute di immobili di nuova costruzione.

Tale emendamento ha incontrato difficoltà in ordine alle compatibilità di bilanci che indubbiamente si ripresenterebbero per il disegno di legge n. 114, cosicché su questa materia appare più opportuno intervenire in sede di sessione di bilancio.

Egli propone dunque di non proseguire con l'esame del provvedimento.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

(134) ***MALAN ed altri. - Proroga e sospensione di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sulla riorganizzazione sul territorio delle sedi giudiziarie***

(642) ***CASSON ed altri. - Proroga delle norme del decreto legislativo 7 settembre 2012, concernente la riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 luglio scorso.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 22 maggio la Commissione aveva adottato un testo unificato e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per il 28 dello stesso mese.

Successivamente la Commissione non ha proceduto con l'esame degli emendamenti stessi a fronte di un impegno del Governo a valutare, attraverso confronti informali con gli esponenti in particolare della maggioranza, la possibilità di emanare decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 155 del 2012 - che, egli ricorda, il Governo è autorizzato dalla legge delega ad emanare entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso - in modo da correggere gli aspetti più controversi del riordinamento delle circoscrizioni giudiziarie, peraltro a suo tempo rilevati dai pareri delle competenti Commissioni parlamentari che il Governo pro tempore non aveva tenuto conto.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione, avendo preso atto del fatto che oltre un mese e mezzo è inutilmente trascorso senza che il Governo presentasse proposte concrete, ha deciso di riprendere l'esame laddove esso era stato interrotto.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che ha carattere meramente tecnico, in quanto diretto a una formulazione più chiara del testo riformulato, nonché l'emendamento Tit.1 che modifica il testo di conseguenza.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento aggiuntivo 1.0.7, che intende ampliare il termine entro il quale, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, i comuni del mandamento interessato possono consorziarsi per il mantenimento di un ufficio di giudice di pace soppresso.

Il relatore LUMIA (*PD*) nel sottolineare la necessità di approvare il testo unificato dei disegni di legge in titolo prima della data di definitiva entrata in vigore delle principali disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012, invita tutti i colleghi a ritirare gli emendamenti, esprimendo parere favorevole solo su quelli di carattere strettamente relazionale presentati dal senatore Casson.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti nonché sul testo unificato, invitando la Commissione a scegliere invece la strada di una interlocuzione con il Governo diretta ad individuare qualche spazio di correzione e miglioramento del decreto legislativo n. 155 del 2012, e a favorire la sua definitiva entrata a regime.

Il presidente PALMA invita i colleghi a rinviare la votazione degli emendamenti e del testo unificato al prossimo martedì, al fine di dare la possibilità al Governo di presentare proposte alternative per migliorare la riforma della geografia giudiziaria prima della sua definitiva entrata in vigore.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene inutile aspettare ancora, e rileva di essersi sentito preso in giro dal Governo, che per settimane ha promesso la presentazione di un decreto correttivo di cui non vi è

traccia.

Concorda il senatore GIARRUSSO (*M5S*).

Il senatore CALIENDO (*PdL*) propone di passare alla votazione degli emendamenti e di rinviare a martedì il voto finale.

Concorda il presidente PALMA su quanto detto dal senatore Caliendo e, scusandosi con la Commissione, lascia la seduta per improrogabili impegni personali.

Assume la Presidenza il vice presidente CASSON

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.1.

Su invito del senatore CALIENDO (*PdL*), il senatore CASSON (*PD*) lo riformula, sopprimendo la lettera *b*).

L'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Poiché tutti gli altri emendamenti e ordini del giorno sono ritirati o decaduti per assenza del presentatore, l'emendamento Tit.1, posto ai voti, è approvato.

Il presidente CASSON ricorda che vi è una proposta di rinviare a martedì la votazione finale.

Si dichiara d'accordo con la proposta il senatore BARANI (*GAL*).

Il senatore CALIENDO (*PdL*) deplora l'atteggiamento del Governo, che nelle scorse settimane non ha fatto alcun concreto sforzo per trovare una soluzione alle numerose criticità che sono state riscontrate nella formulazione del decreto legislativo n. 155: il Governo ad esempio è stato inflessibile sulla totale soppressione delle sezioni distaccate, che non era ciò che aveva richiesto la legge delega, e ciò senza tenere conto che alcune di queste hanno un carico di lavoro molto superiore a quello di diversi tribunali non soppressi.

Allo stesso modo, non si è tenuto conto delle diseconomie gravissime che si determinano ogni qualvolta viene soppressa un tribunale allocato nei pressi di importanti strutture carcerarie, si pensi all'enorme aumento dei costi per le traduzioni dei detenuti - una delle voci più onerose in assoluto del bilancio della giustizia - come nel caso della soppressione del tribunale di Sanremo.

Non si è tenuto conto infine dell'impossibilità di talune sedi accorpanti di far fronte con le loro strutture alla allocazione degli operatori provenienti dalla sede accorpata.

Di fatto, quello che è stato immaginato e voluto per essere un provvedimento di risparmio, finirà per determinare spese perfino maggiori, e sarà una ben magra consolazione se queste non saranno a carico della giustizia ma di altri comparti del bilancio dello Stato.

Pur dunque accedendo all'idea di ritardare la votazione finale per consentire al Governo ancora uno spazio di confronto e di proposta, egli ritiene che si debba comunque procedere alla proroga, e preannuncia per il prossimo mese di settembre, se perdurerà l'inerzia del Governo che molto più rapidamente potrebbe agire in sede di decreto correttivo, la presentazione di un disegno di legge diretto a modificare la riforma.

Dopo un intervento della senatrice CIRINNA' (*PD*), che si dichiara favorevole a procedere immediatamente alla votazione finale, il senatore FALANGA (*PdL*) concorda con l'idea di rinviare a martedì l'approvazione finale. Egli osserva che l a proroga proposta dal disegno di legge non è fine a se stessa, ma a consentire una modifica del decreto legislativo n. 155, vuoi per via legislativa a seguito di iniziativa parlamentare, vuoi - e ciò sarebbe preferibile - attraverso un decreto correttivo del Governo.

Il rinvio di qualche giorno potrebbe consentire un'interlocuzione con l'Esecutivo e con le forze politiche, in modo che in Assemblea possa essere presentato un ordine del giorno unitario diretto a indirizzare il Governo sulle principali modifiche da adottare con decreto correttivo

Il senatore TORRISI (*PdL*), nel concordare con le osservazioni del senatore Caliendo, rileva che la riforma è stata realizzata senza tenere in alcun conto l'impatto sociale ed economico e i costi che essa produce sugli utenti del sistema giustizia. Proprio per questo egli ritiene che sia opportuno procedere immediatamente al voto.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) concorda con le valutazioni del senatore Caliendo e del senatore Torrisi in ordine agli enormi problemi che l'attuale formulazione del decreto legislativo n. 155 rischia di creare, e proprio per ciò ritiene che la Commissione debba procedere all'approvazione del disegno di legge, pena il rischio che questa arrivi troppo tardi per impedire che vada a regime una riforma che il Governo ha dimostrato anche troppo chiaramente di non essere intenzionato a modificare con decreto correttivo, e che pertanto va corretta per iniziativa del Parlamento attraverso l'approvazione di una legge.

Concorda la senatrice STEFANI (*LN-Aut*).

Il relatore LUMIA (*PD*) rileva che il dibattito in Commissione ha messo in luce una sostanziale unità all'interno della maggioranza e con le forze di opposizione, che nel merito coinvolge anche in buona parte la Scelta Civica per l'Italia che pure ha ritenuto di dover dare la precedenza al rapporto con il Governo.

L'intera Commissione cioè ha mostrato nel corso del dibattito, e anche nelle interlocuzioni informali avute con il Governo, un comune intento di valorizzare il servizio giustizia anche attraverso una razionale distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio.

Nessuno cioè ha assunto un atteggiamento conservatore, di difesa di una geografia giudiziaria ereditata dall'Ottocento e nessuno in questa sede ha assunto posizioni di tipo campanilistico; anzi, è proprio l'attenzione eccessiva a interessi campanilistici che ha determinato le condizioni per l'emanazione di un decreto legislativo che non risolve ma aggrava i problemi del servizio giustizia.

Egli pertanto concorda con l'idea di passare subito alla votazione finale.

Il sottosegretario BERRETTA invita la Commissione a non approvare la proroga.

Egli ritiene infatti che vi siano spazi per una riflessione diretta all'adozione di decreti correttivi, anche se in proposito è in primo luogo necessario che i commissari chiariscano la loro posizione: non si può infatti da un lato sostenere che la riforma si appresti a sconvolgere il servizio giustizia come una sorta di calamità e dall'altro dire che si chiedono solo poche e limitate riforme.

La Commissione concorda quindi sulla proposta di passare immediatamente alla votazione finale e, di conseguenza, conferisce il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO XXII, N. 10

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, nella consapevolezza della rilevanza sociale dell'oggetto dell'inchiesta parlamentare proposta, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, raccomandando però che l'oggetto dell'inchiesta parlamentare sia accuratamente precisato e circoscritto in maniera da evitare sovrapposizioni delle attività dell'istituenda Commissione con quella della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 580

Art. 1

1.1
LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI
Sopprimere l'articolo.

1.2
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA
Sopprimere l'articolo.

1.3
DE CRISTOFARO
Sopprimere l'articolo.

1.4
STEFANI, BITONCI
Sopprimere l'articolo.

1.100
IL RELATORE
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito l'articolo 44-*bis* "*Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione*".

1. Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per le condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per quellli aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione

irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 (immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia), e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero vincolo idrogeologico ovvero a vincolo archeologico;
f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;
g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza, eccetera);
h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;
i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che dispongano di altra soluzione abitativa;
j) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera che segue;
k) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei famigliari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.
2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e dell'ordine cronologico (della data di accertamento del reato).

1.5

CAPACCHIONE, CUOMO, SAGGESE, SOLLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 9 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dai seguenti:

"9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita qualora da accertamento di conformità di cui all'articolo 36 sia emerso che l'intervento oltre a non risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso, risulti non conforme anche alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'accertamento di conformità.

9-*bis*. La demolizione non è ordinata qualora da accertamento di conformità sia risultato comprovato che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro il 31 marzo 2003 e non abbia comportato, così come disposto dall'articolo 32, comma 25, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni, un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi ovvero, qualora relativo a nuove costruzioni residenziali, non sia superiore a 750 metri cubi a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi. Sono fatti salvi qualora sussistenti, gli eventuali criteri e limiti volumetrici più restrittivi determinati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

9-*ter*. Nei casi di cui al comma 9-*bis* la demolizione è sempre ordinata ed eseguita qualora, pur nei limiti volumetrici ivi indicati, ricorrano le condizioni di esclusione di cui all'articolo 32, comma 27, della legge 24 novembre 2003, n. 326 di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 e successive modifiche ed integrazioni nonché nei seguenti casi:

a) immobili che minacciano rovina e costituiscono, pertanto, un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali:

d) immobili che risultino nella disponibilità, ancorché non da essi realizzati, di soggetti condannati per reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misura di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965 qualsiasi

ne sia il valore o dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia nucleare, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili non stabilmente abitati quali seconde case, case di vacanza, complessi turistici ed immobili singoli inseriti in villaggi turistici, o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

f) gli edifici adibiti ad attività commerciali industriali».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.6

FALANGA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Tutti i soggetti istituzionali titolari a qualsiasi titolo delle competenze in ordine alla esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivamente realizzati, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispongono un piano degli abbattimenti da porre in essere nei dodici mesi successivi, ove sono individuati gli immobili da demolire secondo il seguente ordine di priorità:

1) immobili per i quali è stato accertato il pericolo di crollo;

2) immobili la cui titolarità è riconducibile anche in via mediata ad esponenti della criminalità organizzata;

3) immobili che ricadono in aree classificate ad elevato rischio dai piani di bacino per l'assetto idrogeologico;

4) immobili destinati ad utilizzi diversi da quello abitativo e nei quali non viene esercitata alcuna attività produttiva;

5) immobili che, indipendentemente dalla destinazione funzionale, non risultano ancora ultimati;

6) immobili per i quali la competente autorità amministrativa ha riscontrato un rilevante e comprovato impatto ambientale, anche sotto il profilo paesaggistico;

7) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale e/o commerciale;

8) immobili aventi destinazione residenziale, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongono di altra soluzione abitativa;

9) immobili aventi destinazione residenziale la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongono di altra soluzione abitativa.

Conseguentemente all'articolo 2 sostituire le parole da "dispone la trasmissione" *fino alla fine, con le seguenti* "dispone che gli abbattimenti vengano eseguiti secondo le priorità indicate nell'articolo 1"».

1.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il ricorso all'autorità giudiziaria o amministrativa, all'ordine di demolizione per il reato di cui all'articolo 44 impartito dal prefetto per effetto della sentenza di condanna, non sospende l'esecuzione della demolizione».

1.0.1

FALANGA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. L'articolo 39, comma 16, della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera *m)* della legge 23 dicembre 1996, n. 602, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 dell'articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'ablazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva e, comunque, diversa da quella residenziale».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

2.1

LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sopprimere l'articolo.

2.2

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, AIROLA

Sopprimere l'articolo.

2.3

STEFANI, BITONCI

Sopprimere l'articolo.

2.4

DE CRISTOFARO

Sopprimere l'articolo.

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, dopo la parola: «trasmissione» *inserire le seguenti::* «a fini meramente informativi».

Conseguentemente, aggiungere in fine le parole: «il quale ne prende atto senza possibilità alcuna di differire, sospendere o escludere l'ordine di demolizione».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 134, 642

G/134-642NT/1/2

ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, presenta problemi di conformità alla delega stessa, ridefinendo l'assetto degli uffici giudiziari secondo criteri che, in molti casi, ben lungi dal tenere conto delle esigenze logistiche e morfologiche dei territori nella ridefinizione della geografia giudiziaria, hanno penalizzato, a vantaggio invece di altre, alcune regioni sul territorio nazionale;

questo taglio indiscriminato e poco omogeneo, seppur in linea di principio del tutto condivisibile relativamente allo scopo, quello cioè di realizzare risparmi di spesa, comporta delle conseguenze non di poco conto in particolari territori, come quello della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dove la geografia giudiziaria esistente è pensata per rispondere alle esigenze di chi vive in quei territori, con particolare riferimento alle condizioni climatiche e alla peculiarità dei territori montani che, in quanto definiti montani "*ex lege*", avrebbero dovuto essere in qualche modo tutelati o, quanto meno sentiti, prima che si ponesse in essere una qualsiasi forma di riorganizzazione o di accorpamento degli uffici ivi esistenti;

il combinato disposto dei decreti di delega relativi agli uffici giudiziari e ai giudici di pace prevede la soppressione di ben nove degli uffici attualmente esistenti, di cui quattro sezioni distaccate del tribunale di Bolzano (Bressanone, Brunico, Merano e Silandro), e il conseguente accorpamento

all'ufficio di Bolzano, non essendo così chiaro come dall'attuazione delle deleghe in questione, soprattutto in quanto basate sull'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro, potrà sicuramente derivare un incremento dell'efficienza degli uffici giudiziari;

con particolare riferimento alle competenze della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di giudici di pace, è la regione stessa a poter chiedere il mantenimento degli uffici eventualmente oggetto di soppressione facendosi carico delle relative spese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le norme di attuazione dello statuto di autonomia;

anche il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, relativamente agli uffici del giudice di pace prevede, all'articolo 3, comma 2 che, gli enti locali interessati possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dagli enti medesimi;

la peculiarità normativa del Distretto di Corte d'Appello di Trento e di Bolzano concernente il sistema del Libro Fondiario comporta che ogni ufficio sia, di fatto, competente alla conservazione dei Libri fondiari degli immobili situati nella rispettiva circoscrizione per cui sopprimere gli uffici giudiziari nel circondario del Tribunale di Bolzano, così come per Trento, significherebbe concentrare presso il tribunale centrale tutto il lavoro che le sedi distaccate svolgevano anche come giudici tavolari;
l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dispone che quando sussistano specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi:-

impegna il Governo
ad estendere la facoltà delle regioni e delle province autonome, già prevista con riferimento agli uffici del giudice di pace dal decreto legislativo n. 267 del 1992 di attuazione dello statuto di autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per gli enti locali, dal decreto legislativo n. 156 del 2012, di poter chiedere il mantenimento, facendosi carico delle relative spese, di taluni uffici giudiziari oggetto di soppressione o accorpamento, salvaguardando comunque il principio generale di razionalizzazione della spesa, nell'ambito di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia, anche utilizzando gli immobili di proprietà dello stato o dei comuni adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi, ai sensi dell'articolo 8 sopra richiamato, per il tempo necessario e anche oltre il limite massimo previsto di cinque anni.

Art. 1

1.1
CASSON
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1 sostituire le parole "dodici" *con le seguenti* "dodici mesi" *e* le parole "ventiquattro" *con le seguenti* "ventiquattro mesi";
sostituire il comma 2 con il seguente: " I termini di cui all'articolo 5, commi 4 e 8, del citato decreto legislativo n. 155 del 2012 sono differiti al 31 dicembre 2013.".

1.1 (testo 2)

CASSON

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole "dodici" *con le seguenti* "dodici mesi" *e* le parole "ventiquattro" *con le seguenti* "ventiquattro mesi".

1.2

SUSTA, ALBERTINI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni*:*

Al comma 1 sostituire la parola: "ventiquattro" *con la seguente:* "diciotto":

Al comma 2 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" *con le seguenti:* "fino al 30 giugno 2013.

1.3

FALANGA

*Al comma 1 sostituire la parola: "*ventiquattro*" con la seguente: "*trenta*".*

1.4

GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" *con le seguenti:* "fino al 13 settembre 2014":

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:: "2-*bis.* Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti anche a domanda, sono rassegnati d'ufficio al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza".

1.5

ANITORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2 sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2013" *con le seguenti:* "fino al 13 settembre 2014":

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:: "2-*bis.* Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi, i magistrati e il personale amministrativo in servizio presso i tribunali e le sezioni, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, così come modificato dal presente articolo, anche ove già richiamati o trasferiti possono ottenere, a richiesta, la rassegnazione al tribunale o alla sezione distaccata di provenienza".

1.6

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, ANITORI

*Al comma 2 sostituire le parole: "*fino al 31 dicembre 2013*" con le seguenti: "*fino al 13 settembre 2014":

1.0.7

STEFANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156)

All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156, le parola: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

Tit.1

CASSON

Sostituire il titolo con il seguente: " Proroga e differimento di disposizioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero".

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 30/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
30ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.30.

SULL'INCIDENTE OCCORSO AL MINISTRO CANCELLIERI

Il presidente PALMA, a nome dell'intera Commissione formula auguri di pronta guarigione al ministro Cancellieri.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Il presidente PALMA comunica alla Commissione di aver inviato, in data 3 luglio, al Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie la richiesta di dati utili allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, richiesta che fino a questo momento non ha ancora avuto risposta.

Ricorda poi che, a seguito delle sollecitazioni da lui rivolte ai componenti della Commissione a

segnalare i soggetti di cui ritengono opportuna l'audizione, il senatore Barani ha chiesto di audire il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e il coordinatore della Commissione salute della Conferenza stessa, mentre il senatore Cappelletti ha segnalato Don Giovanni Sandonà, direttore della Caritas diocesana di Vicenza, delegato regionale della Caritas per il Triveneto.

La Commissione ha inoltre ricevuto lettere su temi specifici dell'indagine conoscitiva dall'Associazione azionale dei funzionari di polizia penitenziaria, ANFU, dal Sindacato autonomo di polizia penitenziaria, SAPPE, e dal Garante dei diritti fondamentali dei detenuti presso la regione Sicilia.

Propone quindi che la prossima settimana l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sulla base di queste indicazioni e di quelle che saranno trasmesse fino alla sua riunione, organizzi un programma di audizioni per il mese di settembre.

Il senatore CASSON (*PD*) propone di costituire un Comitato ristretto al fine di organizzare lo svolgimento di tali audizioni senza interferire con le altre attività della Commissione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che la Commissione, a conclusione dell'indagine conoscitiva, dovrebbe valutare l'idea di istituire un Comitato permanente per i problemi del sistema carcerario.

Sottolinea poi che, a suo parere, l'indagine conoscitiva dovrebbe poter approfondire, per quanto si tratti di materia in un certo senso collaterale a quella della detenzione in carcere, anche la problematica della mancata utilizzazione dello strumento di controllo costituisco dai cosiddetti "braccialetti elettronici".

Qui ci si trova infatti di fronte ad una singolare situazione in cui, mentre l'uso di tale strumento è previsto dalla norma, esso rimane sostanzialmente inapplicato e ciò nonostante vengono spese per la sua implementazione risorse notevoli che possono essere considerate, di fatto, sottratte al sistema carcerario.

Il PRESIDENTE valuta con favore la proposta del senatore Casson di nominare un Comitato ristretto che segua e organizzi i lavori dell'indagine conoscitiva; è chiaro però che le audizioni svolte in sede di articolo 48 del Regolamento hanno carattere formale, e non possono quindi che essere effettuate in Commissione plenaria.

Pertanto, invita i rappresentanti dei Gruppi a far conoscere entro la settimana prossima chi siano i senatori che seguiranno l'organizzazione dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti, fra i quali in particolare un emendamento del relatore, senatore Caliendo, che propone una formula che costituisce una mediazione fra i due emendamenti della senatrice Capacchione e del senatore Falanga, entrambi tendenti a stabilire un ordine di priorità nell'esecuzione delle demolizioni di manufatti abusivi disposte a seguito di sentenza di condanna penale. La formulazione proposta dal Relatore, oltretutto, tiene conto anche delle prassi applicative adottate dalla Procura della Repubblica di Nola, nonché dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e del protocollo d'intesa da quest'ultima stipulato con la prefettura di Caserta.

Peraltro il relatore ha manifestato una disponibilità a valutare anche correttivi a tale formulazione.

In ogni caso si pone il problema che tale emendamento è integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, sicché sarebbe opportuno che coloro che intendono approvarlo valutino il ritiro degli emendamenti integralmente soppressivi di tale articolo.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) invita i presentatori delle altre proposte emendative a ritirarle e a convergere sul suo emendamento 1.100.

Il senatore CASSON (*PD*) chiede in primo luogo al Presidente di chiarire la sua valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti integralmente sostitutivi presentati dal relatore, nonché dal senatore Falanga e dalla senatrice Capacchione, dal momento che stravolgono completamente l'impianto del disegno di legge. Qualora egli ritenga che non sussistano problemi procedurali al riguardo, egli chiede un breve termine per presentare subemendamenti all'emendamento del relatore, in modo da arrivare ad un testo condiviso.

Il presidente PALMA (*PdL*) ritiene che gli emendamenti in questione siano assolutamente ammissibili, in quanto diretti a conseguire per altra via lo stesso obiettivo del disegno di legge originario, e cioè impedire che gli abbattimenti conseguenti a sentenze di condanna vengano eseguiti con criterio meramente cronologico, con il conseguente rischio, data la materiale impossibilità, almeno in Campania, di eseguire in tempi ragionevoli anche solo una parte degli abbattimenti stessi, di salvare gli abusi più gravi e colpire soggetti senza altra dimora che abbiano compiuti abusi di minore entità o siano subentrati in tali dimore.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) concorda con la richiesta del senatore Casson ritenendo che l'impostazione dell'emendamento del relatore, pur condivisibile, possa essere corretta sotto il profilo dell'elencazione delle priorità.

Il presidente PALMA fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALIENDO(*PdL*).

Il decreto-legge in esame contiene numerose disposizioni di interesse della Commissione: il Titolo III, infatti, reca "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile"; il Capo I disciplina la nuova figura dei giudici ausiliari, che sono nominati ai fini dello smaltimento del contenzioso civile tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi e gli avvocati dello Stato al riposo, i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o al riposo, i ricercatori universitari in materie giuridiche e infine gli avvocati e i notai anche se al riposo.

Va segnalato che i soggetti al riposo non devono essere stati collocati in quiescenza da più di 3 anni, al fine di garantire l'attualità della loro preparazione ed esperienza, ciò significa ad esempio per i magistrati che, evidentemente, non potranno avere età superiore a 78 anni.

I giudici ausiliari, in numero massimo di 400, saranno ripartiti tra i vari distretti di corte d'appello, in numero non superiore a 40 per ciascuno, tenendo conto dell'arretrato delle scoperture di organico degli uffici giudiziari di ciascun distretto. Il Capo II interviene invece in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, stabilendo che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, che abbiano conseguito un voto di laurea originariamente previsto dal decreto-legge in 102/110, ed elevato dalla Camera dei deputati a 105/110, con la media di almeno 27/30 nelle materie fondamentali, possono essere ammessi a un periodo di formazione teorico pratica presso uffici giudiziari ordinari ed amministrativi ovvero presso l'Avvocatura dello Stato.

Si tratta di una innovazione indubbiamente positiva; tuttavia, la formulazione dell'articolo 73 contiene gravi incongruenze, che a suo parere giustificano l'espressione di condizioni nel parere.

A parte la questione del voto di laurea, che si decise di escludere anche fra i requisiti per la partecipazione al concorso in magistratura in considerazione della non paragonabilità dei percorsi formativi offerti da tutte le università, le aporie più significative sono quelle che si riscontrano in materia di effetti del superamento dell'esito positivo dello *stage*.

Occorre infatti considerare che, a seguito della riforma dell'accesso in magistratura recata dal decreto legislativo n. 160 del 2006, tale accesso è stato configurato come un concorso di secondo grado, cui possono partecipare coloro che abbiano conseguito il titolo di avvocato, ovvero che abbiano vinto il concorso di procuratore dello Stato o quello per l'accesso alle carriere direttive nella pubblica amministrazione, o infine coloro che abbiano superato l'esame finale della scuola per la preparazione alle professioni forensi.

Il superamento con esito positivo dello *stage,* istituito con l'articolo 73, conferisce una serie di titoli disciplinati dai commi da 12 a 15; mentre alcuni di tali titoli sono certamente condivisibili - il titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario; il titolo di preferenza nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato; la valutazione per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per le professioni di avvocato e di notaio, ovvero ai fini della frequenza dei corsi per la scuola delle professioni legali - è del tutto incongruo che sia considerato titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. É di palmare evidenza, infatti, la contraddizione insita nel fatto che il superamento di tale *stage* possa essere valutato per un solo anno ai fini dei tirocini professionali o dei corsi della scuola di specializzazione propedeutici ai titoli professionali o al diploma che

consentono l'accesso al concorso in magistratura, e poi sia considerato sufficiente per la partecipazione al concorso stesso, e lo stesso discorso vale per la valutabilità di tale *stage* quale titolo preferenziale per il concorso per procuratore dello Stato o i concorsi nella carriera direttiva nella pubblica amministrazione il cui superamento consente di partecipare al concorso in magistratura.

Ulteriori perplessità sono suscitate dalle disposizioni in materia di funzionamento di finanziamento degli *stage*, attraverso l'intervento di privati che istituiscono borse di studio e ciò in relazione al fatto che le relative convenzioni vengono stipulate direttamente con i capi degli uffici, e soprattutto le disposizioni relative ai magistrati formatori, in relazione in particolare alla valutabilità della loro attività ai fini dell'attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi.

Il relatore si sofferma poi sul Capo III, che si esaurisce nell'articolo 74, con il quale viene modificato l'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario portando da 37 a 66 il numero di magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale ottenuta da almeno da cinque anni, assegnati alla Corte di cassazione, non più solo per l'Ufficio del massimario e del ruolo ma anche con il titolo di magistrato assistente di studio.

Il relatore si sofferma poi sulle misure processuali recate dal Capo IV.

In particolare, mentre l'articolo 75 modifica gli articoli 70, 380-*bis* e 390 in materia di intervento di pubblico ministero sui giudizi civili innanzi alla Corte di cassazione, l'articolo 76, nel testo originario del decreto-legge inseriva, in materia di scioglimento di comunioni, dopo l'articolo 791 del codice di procedura civile, una novella che consente, quando non sussista controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali, che gli eredi o i condomini, con domanda congiunta al tribunale competente per territorio, possano chiedere la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni medesime. Tale disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati prevedendo che, oltre che a un notaio, tale funzione possa essere demandata ad un avvocato al quale, con un'innovazione quindi molto significativa e che può suscitare dubbi, viene riconosciuto potere di autentica di firma.

Altre misure rilevanti contenute da tale Capo sono quelle in materia di proposta di conciliazione del giudice, misure della tutela del credito e semplificazione della motivazione della sentenza civile.

Il Capo V, con l'articolo 81, modifica l'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario in materia di attribuzione del pubblico ministero presso la Corte di cassazione, mentre il capo VI reca disposizioni in materia di concordato preventivo e il Capo VII modifica la disciplina per l'esame di Stato per l'abilitazione dall'esercizio della professione di avvocato, stabilendo che nelle commissioni la componente giudiziaria sia rappresentata prioritariamente da magistrati in pensione.

Particolare rilievo assume il Capo VIII che reca disposizioni in materia di mediazione civile e commerciale, reintroducendo l'obbligatorietà dell'istituto della media conciliazione che, egli ricorda, era prevista dal decreto legislativo n. 28 del 2010, ed era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale per violazione dei limiti della delega.

In proposito osserva che alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 84m, si prevede che qualora tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo sottoscritto dalle parti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e che gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Anche qui, dunque, ci si trova, come nel caso di cui all'articolo 76, di fronte ad un conferimento agli avvocati di poteri che sono propri del giudice o del notaio.

Si apre la discussione.

Dopo un intervento del presidente PALMA(*PdL*), il quale ritiene che la disposizione recata dal comma 12 dell'articolo 73 in ordine all'ammissibilità al concorso in magistratura di chi abbia concluso il tirocinio giudiziario sia evidentemente incostituzionale, dal momento che il tirocinio stesso è

considerato parzialmente utile al conseguimento di titoli finora esclusivamente abilitanti alla partecipazione del concorso stesso, esprime anche forti perplessità sulla disposizione che richiede il voto di laurea non inferiore a 105 per l'ammissione nei tirocini stessi ricordando che in sede di esame del decreto legislativo n. 160 del 2009 si concordò sulla considerazione che la diversità dei percorsi formativi garantiti dalle Università italiane rendesse ingiusto attribuire un eccessivo valore selettivo al voto finale.

Concorda il senatore CASSON(*PD*), il quale, sempre a proposito dei tirocini, ritiene che non sia giustificata l'esclusione da essi di taluni uffici giudiziari, come quelli requirenti.

Il senatore FALANGA (*PdL*) esprime vive perplessità in primo luogo sull'opportunità di introdurre in un decreto-legge che ha quale finalità specifica il rilancio dell'economia disposizioni come quella sul tirocinio giudiziario.

Egli osserva poi che l'istituzione dei giudici ausiliari al fine di smaltire il contenzioso pendente, pur apprezzabile, appare vivamente criticabile nella parte in cui consente l'esercizio di tale funzione giurisdizionale ad avvocati e notai anche in attività, determinando un rischio di conflitto di interessi che non può certamente essere sanato dalle disposizioni in materia di incompatibilità come dimostra l'esperienza dei magistrati onorari.

Il senatore LUMIA(*PD*) concorda circa l'inopportunità di riconoscere valore selettivo al voto di laurea, anche in considerazione del fatto che rispetto al periodo in cui fu discusso il decreto legislativo n. 160 del 2006 all'offerta universitaria italiana si sono aggiunte nuove istituzioni che è molto dubbio possano essere paragonate a quelle tradizionali.

Nell'esprimere apprezzamento per l'istituzione di giudici ausiliari, che si inquadra nei frequenti tentativi fatti negli ultimi anni per ridurre quella sorta di quota del debito pubblico che è rappresentata dall'arretrato del contenzioso civile, osserva però come tale iniziativa corra il rischio di restare infruttuosa senza un adeguato rafforzamento del supporto amministrativo, per il quale peraltro è necessario trovare un'adeguata copertura.

Concorda con tale ultima considerazione il senatore BUEMI(*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale ritiene anche che, ai fini dello smaltimento dell'arretrato giurisdizionale, si potrebbe pensare anche ad un rafforzamento della magistratura ordinaria senza eccessivi oneri per il bilancio pubblico, modificando le modalità di accesso alle funzioni giurisdizionali con un incremento numerico di giovani magistrati tirocinanti, ai quali andrebbe riconosciuta una retribuzione ridotta.

Dopo un breve intervento del senatore BARANI(*GAL*), il senatore ALBERTINI (*SCpI*) esprime perplessità sulla disciplina proposta per la media conciliazione, in particolare per il fatto che tale procedura possa essere attivata in diversi gradi di giudizio, finendo così per diventare quasi un parallelo e un doppione dell'azione giurisdizionale.

Dopo una breve ricapitolazione degli elementi emersi nel corso del dibattito, il relatore CALIENDO (*PdL*) annuncia che nella seduta di domani proporrà una bozza di parere alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1 , del Regolamento.

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 luglio scorso.

Il presidente relatore PALMA (*PdL*) illustra brevemente il disegno di legge n. 957 del senatore Lumia.

Ricorda quindi che i senatori Casson e Lumia avevano chiesto con lettera a lui inviata una riapertura del termine degli emendamenti.

Il senatore CASSON (*PD*) conferma tale richiesta chiedendo che il termine possa essere riaperto anche solo per un'ora.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che in discussione generale quasi tutti gli intervenuti avevano espresso delle perplessità più o meno ampie sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, dichiarando però che l'avrebbero votato al fine di consentirne una rapida approvazione, che costituiva del resto il presupposto che aveva indotto il presidente Grasso all'assegnazione in sede deliberante.

E' evidente che, se è maturata una convinzione diversa, anche qualora non si voglia rimettere il testo all'Assemblea, sarebbe però necessario riaprire la discussione generale al fine di consentire un esame approfondito del testo e un'accurata elaborazione degli emendamenti.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che si possa procedere nel senso indicato dal senatore Casson, in modo da tenere insieme l'esigenza della rapidità dell'approvazione della nuova normativa con quella di migliorare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) non concorda con tale ultima affermazione e osserva, che qualora si ritenga superata l'intenzione di approvare il testo come trasmesso dalla Camera dei deputati allora tutti i senatori devono essere messi in condizione di

formulare emendamenti che tengano conto delle perplessità di diverso segno esistenti sul disegno d legge, per cui qualora non si voglia rimettere il testo all'Assemblea, sarebbe comunque necessario riaprire il dibattito in Commissione.

Concorda il senatore BARANI(*GAL*), il quale manifesta vive perplessità per il fatto che il Gruppo del Partito Democratico abbia cambiato opinione rispetto a quella espressa in discussione generale, solo dopo che sono scoppiate polemiche su determinati organi di stampa come il fatto che non avesse presentato emendamenti nei termini.

Del resto, stupisce anche il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia espresso la sua opposizione al disegno di legge n. 948 in termini radicali e apocalittici, dal momento che alla Camera dei deputati i suoi rappresentanti lo avevano votato.

Dopo uno scambio di apostrofi tra il senatore BARANI (*GAL*) e i senatori del Movimento 5 Stelle, il senatore AIROLA (*M5S*) abbandona la seduta.

Il senatore SUSTA (*SCpI*) ritiene che le problematiche che si sono evidenziate in questi giorni non si possono risolvere attraverso una brevissima dilazione nella ripresentazione degli emendamenti.

A suo parere infatti o si realizza un'amplissima convergenza su qualche ridotta modifica da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati oppure è preferibile rimettere il testo all'Assemblea e passare alla sede referente.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si dichiara favorevole ad una brevissima riapertura del termine degli emendamenti ritenendo comunque auspicabile un impegno di tutti i colleghi per approvare il testo in sede deliberante.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che sia contraddittorio auspicare, come fa il senatore Lumia, un'approvazione in tempi brevissimi del disegno di legge e una modificazione del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Se infatti non si ritiene di sacrificare le perplessità di questa o quella parte politica ai fini di un'immediata approvazione della riforma, allora bisogna che la Commissione possa esaminare con la necessaria ponderazione le proposte di tutti i senatori, senza pregiudiziali ideologiche, in base alle quali solo le proposte provenienti da una parte politica sarebbero per definizione motivate dalla volontà di contrastare la criminalità organizzata e i suoi rapporti con la politica.

Dopo un intervento del senatore GIARRUSSO(*M5S*), che raccomanda anch'egli una dilazione molto breve, osservando come tra il testo del senatore Lumia ed il suo vi sia una sostanziale convergenza che dovrebbe rendere agevole l'approvazione di emendamenti migliorativi del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 31/07/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
31ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE IN ORDINE AL DOC. XXII, N. 10

Su richiesta dell'estensore, senatore Albertini, la Commissione conviene di chiedere, a norma dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, che il parere da essa formulato nella seduta del 24 luglio 2013 in ordine al documento XXII, n. 10, concernente l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle intimidazioni agli amministratori locali, sia stampato in allegato alla relazione che la Commissione competente presenterà all'Assemblea.

SULLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Il presidentePALMA comunica che nel pomeriggio di ieri è pervenuta la risposta del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia alla richiesta di dati relativi alla

popolazione carceraria inviata lo scorso 3 luglio.

Comunica altresì che il senatore Buemi ha segnalato l'opportunità di un'audizione dei responsabili del Ministero della giustizia e dell'interno in materia di applicazione e gestione dei braccialetti elettronici, del presidente delle Camere penali, dottor Valerio Spigarelli, e dei responsabili tecnici delle società che forniscono i braccialetti.

IN SEDE CONSULTIVA

(974) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, senatore CALIENDO (*PdL*), dà lettura di una proposta di parere (allegata al resoconto di seduta) che, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente, il relatore, senatore Caliendo, aveva invitato i presentatori degli emendamenti (allegati al resoconto della seduta del 24 luglio scorso) a ritirarli e a convergere sui suoi emendamenti 1.100 e 2.100.

Dopo l'intervento del sottosegretario FERRI, che esprime un parere favorevole sull'emendamento integralmente sostitutivo dell'articolo 1, pur palesando l'opinione che in sede di esame in Assemblea sia opportuno riflettere sulla possibilità di una sua migliore definizione, il senatore CASSON (*PD*) accoglie l'invito al ritiro degli emendamenti presentati dal suo Gruppo, valutando positivamente l'emendamento del relatore che si propone di codificare criteri nella valutazione degli abbattimenti che

già sono seguiti da alcune procure della Repubblica.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) non accoglie l'invito al ritiro del emendamenti. Pur apprezzando l'emendamento proposto dal relatore, ritiene che esso debba essere oggetto di ulteriori riflessioni in sede di esame in Assemblea.

Infatti se la previsione di stabilire criteri per l'ordine di priorità degli abbattimenti - in considerazione dell'impossibilità di disporre in tempi ragionevoli gli abbattimenti di tutte le opere abusive realizzate in Campania - appare di per sé idonea ad evitare irrazionalità e ingiustizie, presenta però il rischio di determinare un gran numero di ricorsi che potrebbero ostacolare l'attività di demolizione dei fabbricati abusivi, dal momento che un soggetto, già condannato in via definitiva per un reato edilizio, potrebbe resistere all'abbattimento asserendo che nello stesso Comune vi siano soggetti appartenenti ad una categoria che precede nell'ordine degli abbattimenti quella in cui egli ricade.

Il presidente PALMA ritiene che l'osservazione del senatore Buccarella sia indubbiamente fondata, per cui in sede di esame in Assemblea bisognerà valutare la possibilità di una riformulazione che elimini questo rischio.

Dopo interventi della senatrice CAPACCHIONE (*PD*) e del relatore CALIENDO (*PdL*) - i quali ritengono che sulla base delle esperienze delle procure che già adottano criteri analoghi a quelli previsti dall'emendamento per l'abbattimento dei manufatti, il rischio paventato dal senatore Buccarella sia piuttosto remoto - si passa alla votazione degli emendamenti.

Risultando ritirato l'emendamento 1.1, e risultando decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 1.3, gli identici emendamenti 1.2 e 1.4, posti ai voti, previa verifica del numero legale, non sono approvati.

E' invece approvato l'emendamento 1.100.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.0.1 risulta decaduto per assenza del presentatore.

Gli identici 2.100, 2.1, 2.2 e 2.3, posti ai voti, sono approvati.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.5.

Il presidente PALMA propone quindi di conferire mandato al senatore Caliendo a riferire in Assemblea sul testo proposto dalla Commissione con il seguente titolo: "Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi", autorizzandolo altresì ad apportare al testo interventi di coordinamento formale.

La Commissione approva.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri si era aperta una discussione su una serie di richieste, vale a dire quella dei senatori Lumia e Casson di riaprire per un'ora il termine per la presentazione degli emendamenti, e quella dei senatori Caliendo e Buemi, di riaprire la discussione generale e di dare un nuovo ampio termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) conferma la disponibilità del Movimento 5 Stelle ad una breve riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Egli non accetta, poi, le critiche formulate dal senatore Barani nei confronti del Movimento 5 Stelle per aver assunto al Senato una posizione radicalmente diversa da quella assunta alla Camera.

In realtà, come risulta evidente dal dibattito svolto presso l'altro ramo del Parlamento, anche il Gruppo del Movimento 5 Stelle della Camera dei deputati aveva fortissime perplessità sul testo proposto, anche se poi in sede di votazione finale aveva prevalso l'idea di approvare un testo che comunque rimuoveva il principale ostacolo che fino ad oggi aveva reso così difficile il perseguimento dei reati di scambio elettorale politico-mafioso - la limitazione del sinallagma della promessa di voti alla sola prestazione di denaro - nonché la convinzione che dovesse essere preservato il valore rappresentato dal conseguimento dell'unanimità in questa circostanza.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) ritiene che il ripensamento del Partito Democratico sulla posizione assunta in discussione generale in gran parte determinato dalle prese di posizione di alcuni organi di stampa - una manifestazione questa di quella deplorevole tendenza delle assemblee parlamentari, specialmente in materia di legislazione penale, a piegarsi a irrazionali influenze mediatiche, recentemente deplorata dal professor Giovanni Fiandaca - abbia determinato l'abbandono della linea precedentemente scelta di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza modifiche; pertanto non si può rinunciare a un'analisi più approfondita dei disegni di legge all'esame di questa Commissione, alcuni dei quali propongono delle soluzioni quanto mai discutibili alla luce dei principi generali del diritto penale.

La tutela anticipata che costituisce oggetto dei reati di pericolo, infatti, è indubbiamente essenziale all'impianto di una fattispecie incriminatoria che ha la funzione di contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nel controllo e nella gestione della cosa pubblica; tuttavia tale tutela anticipata, per quanto estesa, non può rimanere priva di un oggetto materiale, come sarebbe nel caso dello scambio di semplici promesse, di voto da un lato e di sostegno politico dall'altro.

Dopo un richiamo del presidente BUCCARELLA a non entrare in questa fase nel merito dei disegni di legge, il senatore D'ASCOLA (*PdL*) conclude auspicando che la Commissione possa svolgere un esame accurato dei disegni di legge.

Dopo brevi interventi dei senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), BARANI (*GAL*) e CASSON (*PD*), il presidente PALMA ricorda che nella seduta dello scorso 16 luglio la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in materia di scambio politico-mafioso all'unanimità, dopo dichiarazioni di voto sostanzialmente favorevoli di tutti i rappresentanti dei Gruppi.

Peraltro il testo approvato alla fine dall'altro ramo del Parlamento era sostanzialmente identico al disegno di legge n. 864 presentato al Senato dal Partito Democratico fin dallo scorso 21 giugno, prima firmataria la senatrice Ghedini.

Proprio in considerazione di tale unanimità, era parso alla Presidenza del Senato di poter ritenere che anche in questo ramo del Parlamento si sarebbe realizzata un'ampia convergenza per un'approvazione rapida, di dover assegnare il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in sede deliberante, e trasferire in questa sede i disegni di legge già giacenti in Senato sull'argomento.

La rapidità richiesta per l'approvazione e il presupposto che vi fosse una sostanziale unanimità indussero lui stesso a iscrivere all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge non appena assegnati, ne sia testimonianza il fatto che, egli aveva fissato la relazione e la discussione generale nella seduta di lunedì 22 luglio, e che contrariamente a quanto fatto finora si era riservato il ruolo di relatore.

Nel corso della discussione generale, pur emergendo dagli interventi della quasi totalità dei senatori rilievi di vario genere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati, era emersa una volontà assolutamente prevalente di approvare il testo senza modifiche.

Infatti, avendo egli fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 del 23 luglio non venivano presentati emendamenti se non dal Movimento 5 Stelle.

E' evidente dunque che gli altri Gruppi non erano intenzionati a modificare il disegno di legge.

Il giorno dopo, a seguito dei noti avvenimenti, i senatori Lumia e Casson chiedevano formalmente una riapertura del termine per gli emendamenti, mentre il disegno di legge n. 864 veniva ritirato dai presentatori, e veniva invece assegnato in sede deliberante il disegno di legge n. 957 del senatore Lumia.

Nell'Ufficio di presidenza integrato svoltosi lo scorso giovedì, i senatori Lumia e Casson, ribadivano la richiesta di una riapertura del termine per gli emendamenti, che nella seduta plenaria di ieri è stato poi quantificata in un'ora, mentre il senatore Barani preannunciava la sua intenzione di provare a raccogliere un numero di adesioni sufficiente per chiedere la remissione all'Assemblea, ritenendo che la Commissione in sede deliberante non dovesse arrogarsi il diritto di apportare rilevnati modifiche ad un testo approvato dalla Camera dei deputati in Assemblea all'unanimità.

Nella seduta di ieri, poi, i senatori Caliendo e Buemi hanno richiesto che il disegno di legge, pur restando in sede deliberante, a fronte della intenzione manifestata da componenti importanti della Commissione di modificarlo profondamente, dovesse comunque essere oggetto di un'approfondita discussione generale anche su tutti i testi congiunti, e di un adeguato termine per gli emendamenti.

Egli ritiene che le considerazioni da loro svolte abbiano fondamento, e che pertanto debba essere svolto un supplemento di discussione generale e fissato un nuovo termine per gli emendamenti.

A tale proposito egli invita i colleghi a tener conto nel corso della discussione che i diversi disegni di legge - tra i quali in particolare il disegno di legge n. 200 conserva l'attuale testo del 416-*ter* aggiungendo indicazioni di "altra utilità " come corrispettivo della promessa di voti; il disegno di legge n. 688 incrimina anche colui che si adopera per far avere la promessa di voti e aggiunge la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione criminale, oltre all'"altra utilità" alla definizione del corrispettivo; il disegno di legge n. 957 propone una formulazione sostanzialmente analogo a quella del 688, mentre il disegno di legge n. 887 ha un impianto del tutto diverso dagli altri in quanto individua l'elemento costitutivo del reato nel solo ottenimento della promessa di voti, senza richiedere la prova di corrispettivi di alcun genere - presentano profili di estrema delicatezza; in primo luogo, infatti, occorre considerare che gli interventi sulla struttura di un reato hanno spesso effetti su altre fattispecie, e in questo caso occorre valutare con attenzione quali effetti le modifiche proposte all'articolo 416-*ter* possono produrre.

Inoltre non va dimenticato che, a norma dell'articolo 25 della Costituzione, le norme penali devono rispondere al principio di tassatività.

Il presidente PALMA osserva poi che, essendo la sua scelta di svolgere il ruolo di relatore determinata dal presupposto che vi fosse unanimità sul testo della Camera dei deputati e che, egli ha fino ad oggi inteso rappresentare il suo ruolo di Presidente in modo assolutamente *superpartes* tanto da non partecipare alle votazioni, nonostante la prassi delle Commissioni lo consenta, dichiara di rinunciare alla funzione di relatore e delega a svolgerla i senatori Caliendo e Buemi.

Il senatore CASSON (*PD*) prende atto della decisione del presidente di riaprire la discussione generale in vista della fissazione di un nuovo termine degli emendamenti.

Egli ritiene però necessario replicare all'affermazione che è stata ripetuta anche oggi in Commissione secondo la quale il suo Gruppo avrebbe cambiato orientamento a seguito delle prese di posizione di alcuni organi di stampa. In proposito egli ritiene che tali prese di posizioni siano state proprio originate dalle critiche al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati formulate in discussione generale, e tanto è evidente la convinzione dei senatori del Partito Democratico di dover intervenire sul testo che, nel richiedere la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, la sua parte politica ha già depositata presso la segreteria della Commissione, sia pure fuori termine, alcune proposte emendative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente PALMA comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con l'esame ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario n. 160 concernente il quadro di valutazione UE della giustizia.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

La 2a Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, rilevato, preliminarmente:

· che le disposizioni in materia di giustizia sono sempre più spesso inserite dal Governo in decreti-legge, peraltro di contenuto attinente a materie diverse e che comporta la valutazione da parte della Commissione solo in sede consultiva;

· che è opportuno, invece, che il Governo utilizzi la decretazione d'urgenza solo quando risulti strettamente necessario, privilegiando, invece, la formulazione di iniziative relative alla giustizia in disegni di legge specifici in modo che possano essere esaminati dalla Commissione in sede referente e con tempi che consentano appropriati approfondimenti e riflessioni;

considerato:

· che gli articoli da 62 a 85 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, costituiscono un complesso intervento riformatore in tema di organizzazione degli uffici giudiziari e di regole processuali;

· che l'inserimento del decreto legge n. 69 del 2013 tiene conto della necessità di incidere con un provvedimento complessivo sulla crisi economica e sulla possibilità di nuova capacità di crescita, eliminando anche fattori che influenzano, a livello del mercato interno e di quello internazionale, l'attività industriale o commerciale.

L'incidenza del funzionamento della giustizia civile, attestata anche dalle condanne del nostro

paese per violazione della ragionevole durata dei processi, è a tutti nota;

· che le disposizioni relative alla nomina di 400 giudici ausiliari con il "fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili" vanno complessivamente condivise e, in particolare, vanno apprezzate le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati relativa alla possibilità di nomina di magistrati, professori universitari, avvocati e notai a riposo o cancellati dall'Albo da non più di tre anni, in modo da assicurare la nomina di soggetti con esperienza giudiziaria o professionale non lontana nel tempo, nonché alla possibilità di nominare magistrati onorari, cessati dall'incarico e che abbiano esercitato con valutazione positiva la funzione per almeno cinque anni;

· che le disposizioni relative al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, sono condivisibili per la finalità di assicurare, in prospettiva, la presenza di uno stagista presso ciascun giudice tenuto conto delle positive esperienze di Milano e Firenze, realizzate con la stipulazione di apposite convenzioni, che hanno comportato, in concreto, non solo un'effettiva formazione dei tirocinanti, ma anche una positiva incidenza sulla definizione dell'arretrato.

Non può dirsi altrettanto di alcune disposizioni che disciplinano l'accesso al tirocinio e le conseguenze connesse all'esito positivo del tirocinio, anzi alcune risultano in netto contrasto con altre disposizioni in vigore e addirittura risultano di dubbia costituzionalità.

Per quanto concerne i requisiti per la nomina, mentre va apprezzata la modifica apportata dalla Camera dei deputati dell'età massima di 30 anni (che tiene conto dell'esperienza di Milano e Firenze e ha registrato l'adesione alle Convenzioni per *stage* di giovani di età tra i 26 e i 30 anni), non possono essere condivisi i requisiti di una votazione media di almeno 27/30 in alcune materie e di un punteggio di laurea non inferiore 105/110, in quanto non sussistendo, come è noto, uno standard uniforme delle Università italiane, si risolvono in requisiti aleatori e non rivelatori di una preparazione del livello che, in astratto, si vorrebbe ottenere; una contrarietà a tali requisiti che il Parlamento ha già esplicitamente manifestato nel corso dei lavori che hanno portato all'emanazione del decreto legislativo n. 160 del 2006 e che ribadisce, per le ragioni indicate.

Peraltro per la selezione degli aspiranti si possono riconoscere come preferenze, oltre alla minore età anagrafica e ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successive alla laurea, già previsti, la laurea magistrale e il maggior periodo svolto, al momento della domanda, del dottorato di ricerca, del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio, di frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Netta contrarietà si manifesta poi alla previsione del comma 12 secondo cui l'esito positivo dello *stage* o lo svolgimento del tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.

Una previsione che anche alla luce di quanto previsto dal successivo comma 13 risulta del tutto in contrasto con l'attuale disciplina dell'accesso al concorso per magistrato ordinario, che richiede, fra l'altro, essere avvocati iscritti all'albo o essere dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale. Come si può parificare l'esito positivo dello *stage* alla qualifica professionale di avvocato quando addirittura il successivo comma 13 valuta l'esito positivo dello *stage* di 18 mesi solo un anno di tirocinio professionale? E perché dopo l'inserimento da parte della Camera dei deputati del comma 5-*bis* che prevede che l'attività di formazione sia condotta in collaborazione con i Consigli dell'ordine degli avvocati, dovrebbe essere riconosciuta una diversa valenza al tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato rispetto a quello svolto presso un eccellente studio professionale sotto la sorveglianza del Consiglio dell'ordine? Si tratta perciò di una disposizione (il comma 12) che deve essere soppressa.

La previsione, poi, del comma 15 secondo cui l'esito positivo dello *stage* costituisca titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario, consente di formulare un'osservazione in ordine alla mancata previsione della possibilità di svolgere il tirocinio presso gli uffici requirenti.

Va invece espressa condizione negativa per la disposizione di cui al comma 4 relativa ai magistrati formatori secondo cui l'attività di magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi. La norma non solo

risulta in contrasto con quanto previsto dal successivo periodo per i magistrati formatori presso gli organi della giustizia amministrativa, ma risulta distonica rispetto alla disponibilità a svolgere tale attività, che presuppone passione e attitudine all'insegnamento, nonché all'assistenza e ausilio che il medesimo magistrato riceve, senza necessità di sottolineare le possibili conseguenze negative che potrebbero derivare dalla disponibilità a svolgere tale attività solo per i benefici previsti;

· che l'introduzione della figura dei magistrati assistenti di studio della Corte di cassazione potrà assicurare un aiuto per l'eliminazione dell'arretrato di cause civili pendenti, ma non risulta risolutiva, mentre dovrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di istituire per legge la sezione tributaria le cui pendenze e sopravvenienze incidono fortemente su quelle generali delle cause civili. Una sezione che, come avvenne per la sezione lavoro, possa contare su organico stabile e adeguato al numero dei ricorsi in modo da incidere seriamente sull'arretrato;

· che i Capi IV, V, VI, VII, VIII e IX non presentano disposizioni ostative all'espressione di un parere favorevole anche se un maggior tempo avrebbe potuto assicurare qualche osservazione o miglioramento, nell'ottica di una proficua interlocuzione che dovrebbe sempre intercorrere tra parlamento e Governo nell'individuazione di riforme che assicurino ai cittadini effettiva tutela dei diritti e una giustizia amministrata in conformità al precetto costituzionale della ragionevole durata.

Esprime per quanto di competenza parere non ostativo, a condizione che all'articolo 73 sia soppressa, al comma 1, la previsione della votazione media degli esami fondamentali e il voto di laurea quali requisiti per l'accesso al tirocinio giudiziario; al comma 4 sia soppresso il quarto periodo nel quale si stabilisce che l'attività di magistrato formatore sia considerata ai fini della valutazione di professionalità di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, 160, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito; sia soppresso il comma 12, secondo il quale l'esito positivo del tirocinio stesso nonché di quello svolto presso l'Avvocatura dello Stato costituiscano titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario.
La Commissione osserva infine che sarebbe opportuno consentire lo svolgimento del tirocinio della formazione presso gli uffici giudiziari del predetto articolo 73 anche presso gli uffici requirenti.

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 32 (pom.) del 01/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 1°AGOSTO 2013
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Quadro di valutazione UE della giustizia. Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita (COM 2013 160 definitivo) (n. 1)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice GINETTI(*PD*).

Il documento in esame è una comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la redazione di un quadro di valutazione UE della giustizia.

Si tratta di uno strumento attraverso il quale ci si propone di favorire il miglioramento dell'efficacia dei sistemi giudiziari nazionali sia, come è evidente, sotto il profilo della tutela dei diritti, ma anche - ed è questa in un certo senso la specificità della azione volta alla promozione di un coordinamento dei sistemi giudiziari europei intorno ad un alto *standard* - in vista di un miglioramento dell'efficienza e della competitività del sistema Europa.

Gli indicatori del quadro di valutazione dell'Unione europea sono essenzialmente: la durata dei

procedimenti, ovvero il tempo necessario per definire una causa dinanzi all'autorità giudiziaria, che viene espresso in giorni e viene calcolata suddividendo il numero delle cause rimaste senza definizione per le cause definite entro l'anno, e moltiplicando il quoziente per 365 giorni; il tasso di ricambio, vale a dire il rapporto tra il numero di procedimenti esauriti e il numero dei procedimenti sopravvenuti ai fini della valutazione dell'accumulazione di arretrato presso gli uffici giudiziari; il numero delle cause pendenti, che esprime il numero di cause ancora da trattare dall'inizio dell'anno e che aggravano il carico di lavoro dei tribunali.

Il quadro di valutazione viene costruito attraverso una raccolta di dati e un monitoraggio dell'attività dei tribunali.

La disponibilità di dati rappresenta un elemento di criticità per l'Italia, in particolare per quanto riguarda la giustizia amministrativa.

Vi è poi un indicatore di valutazione dell'attività dei tribunali che tiene conto, oltre che di criteri quantitativi, della valutazione periodica di prestazioni e risultati e della corrispondenza a parametri di qualità.

Altri elementi oggetto del quadro di valutazione sono l'uso delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione, procedure alternative per la risoluzione delle controversie, la formazione dei giudici e le risorse disponibili.

L'oggetto del quadro di valutazione è attualmente limitato al diritto civile e commerciale e a quello amministrativo, in quanto si è ritenuto che siano i settori nei quali si manifesta la capacità del servizio giustizia di contribuire all'efficienza complessiva del sistema economico e sociale.

La relatrice si sofferma quindi sulla classificazione dell'Italia nei vari settori del quadro di valutazione.

In primo luogo, l'Italia si colloca tra gli stati meno virtuosi per quanto riguarda la durata dei procedimenti; in particolare, nel settore dei contenziosi civili e commerciali l'Italia è al quartultimo posto seguita da Cipro, Malta e Belgio.

L'Italia ha invece una notevole *performance* per quanto riguarda il tasso di ricambio il che per altro, in considerazione dell'alto numero di cause pendenti, è un segnale dell'estrema litigiosità della società italiana.

Per quanto riguarda lo sviluppo delle tecnologie, della comunicazione e dell'informazione, il sistema giudiziario italiano, nonostante si sia dotato di sistemi informatici per la registrazione e la gestione del cause fin dal 2001, appare in grave ritardo nel completamento del sistema stesso e nella sua messa a regime.

L'Italia appare anche indietro in materia di implementazione dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, il che appare tanto più problematico in relazione al fatto che il numero dei giudici in rapporto agli abitanti è uno dei più bassi dell'Unione europea, laddove il numero degli avvocati è fra i più alti.

La relatrice si sofferma quindi su una serie di osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, la quale ha auspicato che il Governo dia rapidamente seguito alle raccomandazione della Commissione europea sul programma nazionale di riforma 2013 per l'Italia, nel senso in particolare di completare la riforma della giustizia civile, dando rapida attuazione alla riorganizzazione dei tribunali e abbreviando la durata eccessiva dei processi in modo da ridurre il volume dell'arretrato nonchè a semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese e diminuire l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Per quanto riguarda il primo punto, come pure sotto il profilo di una miglior gestione del sistema delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, appare essenziale a suo parere dare attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilizzazione dei capi degli uffici giudiziari rispetto alle funzioni gestionali e manageriali.

Infine, la relatrice ricorda che la Commissione per le politiche dell'Unione europea ha

auspicato che il prossimo quadro di valutazione tenga conto anche delle statistiche relative alla giustizia penale, nonché a quelle relative alla percezione dell'indipendenza del sistema giustizia da parte dei cittadini e di investitori esteri, nonché ai dati e alle statistiche relativi alla domanda di giustizia secondo gli indicatori OCSE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito e sospensione della discussione congiunta)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA, preso atto dell'assenza del Governo, sospende il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***

(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***

(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 luglio scorso.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CASSON (*PD*) si sofferma sul disegno di legge n. 362, da lui presentato insieme ad altri senatori, osservando in primo luogo come esso si differenzi da alcuni degli altri disegni di legge presentati per il fatto di configurare la tortura come reato comune e non come reato proprio.

Si tratta di una questione che è stata oggetto di dibattito già nelle precedenti legislature.

In proposito egli riconosce che la convenzione contro la tortura approvata dall'Assemblea generale dell'Onu ha come oggetto essenzialmente l'impegno da parte dei paesi membri ad evitare l'uso della tortura da parte delle autorità, tuttavia egli osserva che l'inserimento nel nostro ordinamento di una disposizione penale che individui la fattispecie della tortura in una condotta e oggi è solo parzialmente coperta dai vari reati contro l'incolumità personale o contro la libertà morale, si giustifica non solo per i pubblici ufficiali ma anche per tutti gli altri autori.

Si pensi al fatto che organizzazioni terroristiche o criminali hanno praticato e praticano la tortura - anche in forma indiretta e psicologica, si pensi alla violenza inflitta o minacciata nei confronti di una persona cara al torturato - ovvero che pratiche di tortura si sono spesso verificate in strutture mediche o di assistenza.

Sotto il profilo della sanzione, la fattispecie, la cui pena base è fissata da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni di reclusione, risulta aggravata da un lato dalla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore - in proposito egli osserva come la pena, prevista in tale circostanza da 4 a 10 anni di reclusione, sia identica alla pena base prevista dai disegni di legge che configurano la tortura come reato proprio - e dall'altro dal verificarsi di un evento, secondo un modello progressivo analogo a quello previsto per il sequestro di persona, dal momento che la pena, aumentata qualora dal fatto derivi una lesione grave o gravissima, diventa della reclusione di 30 anni qualora si verifichi la morte del torturato quale conseguenza non voluta dal reo, mentre nel caso che questi cagioni la morte della persona torturata la pena è dell'ergastolo.

L'oratore conclude soffermandosi sulle disposizioni in materia di procedura penale, che prevedono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ottenute mediante tortura se non contro persone accusate di tale diritto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura stessa, e su quelle relative al divieto di respingimento, espulsione o estradizione di una persona verso uno Stato nel quale rischia di essere sottoposta a tortura, e all'esclusione dell'immunità diplomatica per il reato di tortura.

Il senatore BARANI(*GAL*), rievocando le parole di Antonio Cassese nelle sue memorie di presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani e degradanti e quelle di Mauro Palma, vice presidente dello stesso Comitato, ricorda come da un lato il rifiuto della tortura abbia attraversato il dibattito filosofico e giuridico degli ultimi due secoli e però, dall'altro, la pratica della tortura sia sopravvissuta non solo come manifestazione di un potere incontrollato e totalitario - si pensi al suo uso di massa nella Germania nazionalsocialista, nella repressione del dissenso e della diversità in Unione Sovietica, nei folli esperimenti sociali dei khmer rossi, nelle dittature militari del Cile o della Grecia - ma anche negli stessi paesi democratici, si pensi all'uso della tortura da parte dei francesi nella guerra d'Algeria, dei britannici nella repressione del terrorismo nord irlandese, degli Stati Uniti in Iraq.

Dopo aver svolto una disamina del quadro internazionale di riferimento, l'oratore rileva che la mancanza nel nostro ordinamento dell'esplicita previsione di un reato di tortura costituisce una violazione sostanziale di un obbligo giuridico internazionale.

Si rende pertanto necessario un intervento sul sistema penale italiano.

Si sofferma in particolare sul disegno di legge da lui presentato, che qualifica la tortura, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, come reato proprio del pubblico ufficiale ovvero dell'incaricato di pubblico servizio, puntando a offrirne una definizione dettagliata, che tenga conto delle diverse modalità - non solo meramente fisiche ma anche psicologiche - con le quali si possono infliggere sofferenze ad una persona.

La configurazione della fattispecie come reato proprio, peraltro, non esclude che esso possa essere compiuto dal rappresentante dell'autorità attraverso l'istigazione di privati cittadini a commettere il fatto, ovvero quando il pubblico ufficiale si sottragga all'obbligo di impedire il fatto o vi acconsenta tacitamente.

Dopo un breve intervento del senatore CALIENDO(*PdL*) - il quale osserva che il disegno di legge del senatore Casson riprende sostanzialmente il testo che era stato licenziato dalla Commissione per l'Assemblea nella scorsa legislatura, ma che era poi ritornato all'esame della Commissione stessa in considerazione di una serie di problemi applicativi che non sembrano tuttora risolti - il senatore D'ASCOLA (*PdL*) si sofferma sul disegno di legge n. 362. Dopo aver invitato la Commissione ad un'attenta riflessione sul dolo specifico richiesto per la fattispecie, ritiene necessario chiarire la portata dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale di cui il disegno di legge propone l'introduzione, dal momento che non appare chiaro se l'applicazione della pena a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento sia subordinata o meno al compimento del fatto stesso. Nel primo caso, infatti, la disposizione sarebbe inutile, dal momento che l'istigatore già risponde quale concorrente nel reato a norma dell'articolo 110 del codice penale, mentre nel secondo caso la disposizione è probabilmente eccessiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-***

mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa poc'anzi.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente era stata disposta una riapertura della discussione generale e che egli aveva rinunciato alla funzione di relatore delegando i senatori Caliendo e Buemi.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che nella precedente discussione, laddove si configurava la possibilità di una unanimità sul testo approvato dalla Camera dei deputati, egli aveva conferito al suo intervento un carattere prevalentemente politico, richiamando la necessità di dare un segnale forte alla lotta contro la criminalità organizzata, rinnovando al Senato l'unanimità che già si era verificata alla Camera dei deputati.

Dal momento però che è prevalsa la linea di ammettere modifiche al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, mantenendo comunque la sede deliberante, al fine di trasmettere il testo eventualmente modificato alla Camera dei deputati in tempo utile alla sua approvazione entro l'estate, egli invita i colleghi ad un'accurata analisi di tipo giuridico, in modo da riuscire ad approvare, possibilmente con il concorso di tutti, un testo realmente efficace e che tenga conto delle considerazioni svolte in particolare dal senatore D'Ascola nella seduta di ieri, circa la necessità di approvare una norma realmente applicabile e rispettosa del principio costituzionale della tassatività della norma penale.

In proposito egli ricorda che, anche nella scorsa legislatura, vi era stato un vivo dibattito intorno al testo dell'articolo 416-*ter* del codice penale, incentrato soprattutto sulla questione che il riferimento esclusivamente al denaro quale corrispettivo della promessa di voti offerta dall'organizzazione mafiosa rendesse in pratica inapplicabile il reato di scambio politico-mafioso.

In quelle occasioni egli sostenne che così non era e di recente, con la sentenza n. 23005 del 21 gennaio scorso, la Suprema Corte di Cassazione gli ha di fatto dato ragione, sostenendo che il riferimento al denaro quale corrispettivo deve, in base a consolidati criteri interpretativi, essere applicato a qualsiasi utilità quantificabile economicamente.

In questo senso il testo approvato dalla Camera dei deputati, nel momento in cui parla di denaro o di altra utilità, estende di molto, potenzialmente, l'oggetto della fattispecie. Infatti, se fino a quando il riferimento era esclusivamente al denaro si poteva ritenere che esso si estendesse anche a utilità che determinano un arricchimento economico, nel momento in cui si parla genericamente di altre utilità si rende possibile l'applicazione della disposizione penale alle fattispecie più varie.

Proprio per questo non appare affatto inopportuna la scelta della Camera dei deputati di conferire maggiore sostanza all'elemento costitutivo del reato, chiarendo che non si tratta di una mera promessa, ma di un accordo per il procacciamento di voti, secondo una lettura che è stata di recente condivisa anche da Giancarlo Caselli in un articolo su "Il fatto quotidiano".

Egli ritiene che se la Commissione condividerà tale impostazione, la sua attività emendativa potrà essere limitata all'effettivo errore contenuto nel secondo comma della novella legislatura proposta; infatti in virtù di tale disposizione si punisce con la stessa pena prevista per il politico che accetta il procacciamento di voti da parte dell'organizzazione mafiosa anche chi procaccia i voti stessi. Ma in realtà quest'ultimo è, evidentemente, l'aderente all'associazione mafiosa stessa, secondo la definizione che ne reca il terzo comma dell'articolo 416-*bis,* il quale deve essere quindi punito per tale più grave reato.

Dopo brevi interventi del relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), del presidente

PALMA e del senatore CASSON (*PD*), il quale non condivide la lettura fatta dal senatore Caliendo delle dichiarazioni di Giancarlo Caselli, il seguito della discussione congiunta è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente che la prossima settimana, in base agli impegni su cui ha convenuto l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione dovrà concludere le discussioni generali sui disegni di legge in materia di tortura e su quelli sulle pene detentive non carcerarie e la messa alla prova, e che dovrà tenere una seduta con la Commissione affari costituzionali per concludere l'esame dei disegni di legge in materia di incompatibilità dei magistrati.

Pertanto egli, in considerazione dell'intenzione condivisa dalla Commissione di concludere la discussione in sede deliberante dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, avverte che sarà necessario convocare anche sedute notturne.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 36 (ant.) del 07/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013
36ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(896-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale, in considerazione del fatto che già nella giornata di ieri sono scaduti i termini per la presentazione degli emendamenti all'Assemblea, e che una discussione in Commissione nel merito delle singole modifiche approvate dalla Camera dei deputati non potrebbe che mettere in rilievo il rammarico di questa Commissione per il fatto che il Governo, con i pareri espressi e le posizioni assunte alla Camera dei deputati, sia venuto meno agli impegni che aveva assunto con la sua maggioranza in Senato, egli propone di non fissare un termine per gli emendamenti e di conferire il mandato al Relatore a riferire in Assemblea.

Sarebbe comunque opportuno però che la Commissione si pronunciasse sulla questione, oggetto di un emendamento presentato dal senatore Caliendo in Assemblea, relativa alla scelta adottata dalla Camera dei deputati di allegare al testo del decreto-legge il decreto del Presidente della

Repubblica che nomina il Commissario straordinario di Governo per le infrastrutture carcerarie - decreto richiamato dall'articolo 4 del decreto-legge - al fine di sanare l'anomalia derivante dal fatto che il decreto del Presidente della Repubblica stesso non era stato pubblicato.

Dopo un breve dibattito cui partecipano i senatori LUMIA (*PD*), CASSON (*PD*), FALANGA (*PdL*), il PRESIDENTE e il relatore D'ASCOLA (*PdL*), il sottosegretario BERRETTA ribadisce l'opinione del Governo circa il fatto che l'allegazione del decreto del Presidente della Repubblica al decreto-legge equivalga alla sua pubblicazione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore D'Ascola a riferire all'Assemblea e a chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta pomeridiana di oggi il senatore Buemi, relatore per i disegni di legge sulla tortura, farà le sue proposte in merito all'adozione di un testo base o di un testo unificato e che sarà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) protesta a nome della sua parte per il fatto che anche nella seduta notturna di ieri, come già avvenuto in precedenza, sia stata rinviata la discussione dei disegni di legge n. 948 e congiunti in tema di scambio elettorale politico-mafioso.

Egli ritiene pertanto che quello debba essere il primo punto all'ordine del giorno, e non la presentazione del testo sulla tortura.

Il presidente PALMA fa presente che, secondo gli accordi stabiliti in Ufficio di Presidenza, la seduta notturna di ieri e le sedute già convocate per oggi e domani avrebbero dovuto essere dedicate alla discussione dei disegni di legge nn. 948 e congiunti, immediatamente dopo l'esaurimento, previsto nella giornata di lunedì, della discussione generale sull'Atto comunitario n. 1, sui disegni di legge in materia di tortura e sui disegni di legge in materia di pene detentive alternative al carcere, messa alla prova e processi agli irreperibili.

Del resto nella seduta pomeridiana, immediatamente dopo la presentazione del testo del senatore Buemi e la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, si passerà alla discussione dei disegni di legge in sede deliberante.

Il senatore LUMIA (*PD*) si associa alle preoccupazioni del senatore GIARRUSSO (*M5S*) circa i rischi di un rinvio della discussione di un disegno di legge di assoluta urgenza come quello sullo scambio elettorale politico-mafioso.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*), pur condividendo l'importanza di una nuova disciplina sullo scambio elettorale politico-mafioso, osserva che le condotte che si intendono meglio disciplinare sono comunque già perseguite come concorso esterno, sicché non si comprende la volontà di accelerare un esame che deve essere invece ben ponderato.

Il senatore FALANGA (*PdL*) esprime perplessità sul fatto che il Gruppo del Partito Democratico rivendichi la necessità di accelerare la discussione, quasi adombrando un'accusa al centro destra di volerla ritardare, laddove esso stesso, modificando la posizione in un primo momento assunta in discussione generale, ha rifiutato di approvare senza modifiche un testo che la Camera dei deputati aveva licenziato all'unanimità e ha chiesto un termine per la riapertura degli emendamenti.

Il presidente PALMA fa presente al senatore GIARRUSSO (*M5S*) e al senatore LUMIA (*PD*) che la Commissione è già convocata per la discussione dei disegni di legge nn 948 e congiunti non solo nella seduta pomeridiana di oggi ma anche in quella di domani.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 37 (pom.) del 07/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013
37ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 5 agosto.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra una proposta di testo unificato

che tiene conto delle opinioni emerse nel corso del dibattito.

Pur ribadendo la sua personale convinzione che la tortura andrebbe configurata come reato proprio, come del resto si evince con chiarezza dall'oggetto delle convenzioni internazionali, egli ha preso atto del fatto che la maggioranza della Commissione ritiene che vada configurata invece come reato comune.

Nella formulazione della fattispecie incriminatrice, egli ha ritenuto di sopprimere l'elencazione delle finalità che dovrebbero integrare il dolo specifico della tortura; si tratta infatti di definizioni che pur derivando anch'esse dalle convenzioni internazionali, meglio si adatterebbero al reato proprio, non comprendendosi perché nel reato commesso dal cittadino comune l'esistenza di una specifica finalità dovrebbe portare a qualificare diversamente una condotta che si definisce come l'inflizione di acute sofferenze fisiche o morali ad una persona privata della libertà personale o comunque non in grado di ricevere aiuto.

In considerazione del fatto che la motivazione principale per definire la tortura come reato comune è stata quella di colpire in maniera specifica taluni comportamenti della criminalità organizzata, egli ha proposto un'aggravante consistente nell'inflizione della tortura da parte di persona aderente ad un'associazione per delinquere, allo scopo di perseguire le finalità dell'associazione stessa.

Rispetto a quanto previsto nei testi dei disegni di legge che optano per la tortura quale reato comune, il testo proposto configura la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni dell'autore come un'aggravante ad effetto speciale, che aumenta la pena della metà.

Il testo da lui proposto prevede anche l'istituzione del reato di istigazione alla tortura, nel quale si prevede una sanzione da uno a tre anni di reclusione - ovvero da due a otto se l'istigatore è un pubblico ufficiale - per colui che istiga taluno a commettere tortura, sempre che ovviamente l'istigazione non sia accolta o sia accolta ma il fatto non si sia compiuto.

L'oratore conclude osservando che la formulazione delle disposizioni in materia di aggravamento della fattispecie a seguito di evento lesivo o mortale, di utilizzazione processuale esclusivamente come prova del reato di tortura di dichiarazioni ottenute mediante la tortura stessa, di divieto di respingimento, espulsione o estradizione di straniero che rischia di essere torturato nel Paese di provenienza e di inapplicabilità dell'immunità diplomatica ai reati di tortura - per altro comune a tutti i disegni di legge - seguono quelle del disegno di legge n. 362 del senatore Casson.

Allo stesso disegno di legge si ispira la disposizioni in materia di fondo di risarcimento delle vittime di tortura, anche se questa norma richiederebbe un'ulteriore riflessione, in particolare sull'opportunità di limitare tale risarcimento alle sole vittime di torture commesse o ordinate da pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni.

Su proposta del presidente PALMA, la Commissione adotta il testo base proposto dal Relatore.

Il presidente PALMA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 2 settembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto scorso.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che la condotta oggetto del disegno di legge è già oggi punita non, come affermato oggi dal collega D'Ascola, a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, ma in base all'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale. Tale disposizione fu introdotta nel nostro ordinamento nel 1992, nell'ambito di una serie di iniziative di contrasto alla criminalità organizzata che furono assunte dopo i mortali attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Egli ricorda che l'originaria formulazione della modifica al codice penale che doveva poi diventare l'articolo 416-*ter* prevedeva quale elemento costitutivo l'ottenimento della promessa di voti contro l'erogazione di denaro o di altra utilità. In sede di discussione parlamentare, come è noto, il riferimento alle altre utilità fu soppresso e ciò, secondo il generale riconoscimento, ha determinato la sostanziale inapplicabilità della norma, che ha reso necessario l'intervento diretto a modificare la fattispecie delittuosa.

Purtroppo, la Camera dei deputati, mentre da un lato ha inserito la nozione di altra utilità, dall'altro ha reso più difficile l'individuazione della fattispecie sostituendo la nozione di "promessa di voti" con quella di "procacciamento di voti", realizzato peraltro con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*.

La novella dell'articolo approvato dall'altro ramo del Parlamento appare dunque insoddisfacente e ciò sotto almeno due profili.

Il primo - sul quale egli ritiene, in base da quanto detto dal relatore Caliendo, che vi possa essere già adesso il consenso di tutta la Commissione - è l'erronea imputazione, prevista dal secondo comma del testo approvato dalla Camera dei deputati, del reato di scambio di voto politico-mafioso anche a chi procaccia i voti: in realtà chi compie questa attività, a norma del comma terzo dell'articolo 416-*bis*, deve essere considerato reo di associazione mafiosa. L'altra questione cruciale è quella dell'identificazione della condotta costitutiva del reato nell'ottenimento della promessa piuttosto che, come previsto dal testo approvato dalla Camera dei deputati, del procacciamento.

In proposito, egli osserva che il Relatore e altri colleghi hanno definito il riferimento alla promessa come una sorta di "spiritualizzazione" della condotta, priva di contenuto concreto.

In realtà, le norme del codice penale che fanno riferimento alla promessa quale condotta costitutiva di una fattispecie incriminatrice sono numerose: si pensi all'articolo 246, corruzione del cittadino da parte dello Stato, gli articoli 318 e 319, in materia di corruzione, agli articoli 377 e 377-*bis*, in materia di intralcio alla giustizia e induzione a rendere dichiarazioni mendaci, agli articoli 600 e 601, in materia di riduzione in schiavitù e tratta di persone, tutte fattispecie in cui la promessa di utilità di vario tipo è uno degli elementi costitutivi della fattispecie.

Egli ritiene pertanto che vi siano le basi per superare le contrapposizioni e giungere ad un testo condiviso.

Il presidente PALMA ritiene di non poter condividere quanto affermato dal senatore Lumia circa l'esistenza di contrapposizioni di natura politica all'interno della Commissione, laddove si consideri che nella precedente fase della discussione praticamente tutti gli intervenuti avevano formulato perplessità più o meno forti sul testo proveniente dalla Camera dei deputati, ma si erano dichiarati disposti a votarlo per consentirne una rapida entrata in vigore.

Egli osserva poi che la seduta prevista per domani non sarà probabilmente sufficiente per concludere la discussione generale, considerato il numero degli iscritti a parlare.

Ritiene quindi che le strade possibili siano o quella di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a riunirsi anche nel periodo delle ferie estive, ovvero quella di proseguire la discussione generale domani e, sia che questa si concluda, sia che debba ulteriormente proseguire, rinviare il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori parlamentari.

Il senatore FALANGA (*PdL*) si dichiara disponibile a proseguire la discussione anche durante le ferie estive.

Il senatore BARANI (*GAL*) si dichiara invece decisamente contrario. Egli osserva infatti che se l'approvazione delle modifiche alla disciplina vigente in materia di scambio elettorale politico-mafioso appaiono così urgenti, la strada maestra è quella di approvare il testo votato all'unanimità alla Camera dei deputati. In caso contrario la discussione deve proseguire secondo i tempi ordinari.

Concorda il senatore CALIENDO (*PdL*), mentre i senatori GIARRUSSO (*M5S*) e LO GIUDICE (*PD*) ritengono auspicabile che almeno la discussione generale sia conclusa prima delle ferie.

Il presidente PALMA osserva che l'autorizzazione a riunirsi nel periodo di sospensione dei lavori del Senato, normalmente concessa esclusivamente per provvedimenti in scadenza, richiederebbe almeno una unanimità della Commissione che evidentemente non si registra.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN.
N. 10, 362, 388, 395, 849, 874

NT

La Commissione

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter nel codice penale e altre disposizioni in materia di

tortura

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613- bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e istigazione alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguente:

«Art. 613-*bis*. - *(Tortura)*. Chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Qualora il fatto sia commesso da persone appartenenti ad associazione per delinquere, al fine di perseguire finalità proprie dell'associazione stessa, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è aumentata della metà.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 613-*ter*. - *(Istigazione a commettere tortura*). Chiunque istiga taluno a commettere il reato di cui all'articolo precedente è punito, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da due a otto anni.».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2*-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-*bis* del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un'equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l'equa riparazione.
3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un'apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l'equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 38 (pom.) dell'08/08/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2013
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente in primo luogo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha stabilito che l'Assemblea del Senato riprenderà la sua attività il 4 settembre, essendo peraltro le Commissioni autorizzate a riunirsi già dal 2 settembre.

Poiché in quella data scadono i termini per la presentazione degli emendamenti relativamente a diversi disegni di legge, e in considerazione del fatto che diversi colleghi hanno chiesto di poter essere il 3 settembre in Sicilia per partecipare alle celebrazioni dell'anniversario dell'assassinio del generale Dalla Chiesa, la Commissione giustizia tornerà a riunirsi mercoledì 4 settembre alle 14 e giovedì 5 settembre alle 8,30; dopo tale ultima seduta si svolgerà un Ufficio di Presidenza per programmare l'attività della Commissione.

In linea di massima, la sua intenzione è di dedicare queste sedute all'illustrazione e ai pareri sugli emendamenti relativi ai disegni di legge nn. 110, in materia di pene alternative, 925 e congiunti, in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, e 362 e congiunti, in materia di tortura.

A partire poi da martedì 10, la Commissione si dedicherà alla discussione del disegno di legge n. 948 e congiunti, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, nonché all'esame del disegno di legge n. 19 e congiunti, in materia di corruzione. Alla ripresa la Commissione dovrà anche decidere se portare avanti per primo il gruppo di disegni di legge sui matrimoni egalitari ovvero di quelli in

materia di convivenza, o ancora se portarli avanti insieme.

Egli fa infine presente che è sua intenzione proporre alla presidente Finocchiaro di convocare per giovedì 5 settembre una brevissima seduta delle Commissioni riunite, affari costituzionali e giustizia, in modo da consentire ai senatori Casson e Zanettin di presentare una nuova proposta di testo unificato sui disegni di legge n. 116 e altri, in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei giudici.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) rappresenta l'urgenza di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge in materia di riorganizzazione della magistratura onoraria (atto Senato n. 548), al fine di tentare di evitare che anche quest'anno vi sia un'ennesima proroga dei magistrati onorari in carica.

Il senatore CASSON (*PD*) segnala la richiesta della sua parte politica, già da tempo avanzata in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di iscrivere all'ordine del giorno l'atto Senato n. 54, in materia di negazionismo.

Il PRESIDENTE, preso atto del consenso dei Capigruppo, accoglie le due richieste.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore SUSTA (*SCpI*), nel ribadire la sua convinzione che sarebbe stato preferibile, anche per dare un importante segnale politico, approvare il testo votato all'unanimità dalla Camera dei deputati, prende atto del fatto che è ormai in corso un complessivo riesame della norma.

Si dichiara non contrario all'ipotesi di ripristinare il riferimento alla "promessa" come elemento costitutivo del reato; certamente il riferimento al procacciamento introduce un elemento di maggior

concretezza nella descrizione della fattispecie, tuttavia - pur essendo egli contrario per principio a qualsiasi ipotesi di perseguimento delle intenzioni, in quanto contrario ai principi della civiltà giuridica liberale - non vi è dubbio che la configurazione della promessa come elemento costitutivo di una fattispecie incriminatrice ha una sua precisa definizione nella giurisprudenza.

Si sofferma poi sull'opinione da più parte espressa della necessità di eliminare dal primo comma l'espressione "consapevolmente". Pur riconoscendo le buone ragioni di chi la ritiene superflua, trattandosi di reato doloso, osserva però che essa introduce una sorta di rafforzamento nell'indagine sull'elemento psicologico che può costituire una deterrenza ad applicazioni estensive della nuova normativa.

La senatrice CAPACCHIONE (*PD*) ritiene opportuno riflettere sui reali meccanismi con cui si manifesta lo scambio elettorale politico-mafioso, meccanismi che rischiano di non essere colti a pieno dalle modifiche proposte dalla Camera dei deputati al 416-*ter*, così come questo articolo, nella sua attuale formulazione, non le coglie per quanto riguarda il corrispettivo offerto dal politico all'organizzazione criminale, che non è quasi mai una somma di denaro.

Per quanto riguarda in particolare il passaggio dalla tutela anticipata costituita dalla configurazione della "promessa", quale elemento costitutivo del reato, al procacciamento, ella sottolinea come in tal modo si perda l'occasione di utilizzare la fattispecie incriminatrice come strumento di destrutturazione del potere delle organizzazioni criminale e della loro presa sulla società.

Infatti la relazione tra mondo politico e organizzazioni criminali si realizza già nel momento in cui avviene lo scambio della promessa di un sostegno elettorale contro la disponibilità a procurare utilità all'organizzazione, come dimostra il fatto che molto spesso il mafioso o il camorrista promette il proprio sostegno a più di un candidato, riservandosi poi di adoperarsi per l'effettivo procacciamento dei voti a favore di quello che si dimostra più disponibile o potente.

Anche il fatto di rendere necessario per la punibilità dello scambio politico-mafioso che il procacciamento dei voti sia effettuato con le modalità di cui al comma terzo dell'articolo 416-*bis,* dimostra una scarsa comprensione della realtà del fenomeno di tipo mafioso.

Infatti, se il ricorso a determinate modalità per la raccolta del consenso elettorale è usato nel comma terzo dell'articolo 416-*bis* come elemento descrittivo del fenomeno associativo mafioso o camorrista, non appare invece opportuno richiamarlo nel 416-*ter*, dal momento che laddove una organizzazione criminale abbia assunto un consolidato carattere dominante sul territorio, essa diventa capace, in virtù del semplice *metus* che suscita nella collettività, di orientare il consenso elettorale senza ricorrere a violenze o intimidazioni.

L'oratrice ribadisce poi il carattere superfluo e rischioso dell'ulteriore sottolineatura dell'elemento psicologico, determinata dall'uso dell'espressione "consapevolmente", e ritiene del tutto errato il secondo comma del testo proposto dalla Camera dei deputati, che punisce a titolo di scambio elettorale politico-mafioso un comportamento che invece, a norma del terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale, appare pienamente descrittivo della partecipazione all'associazione di tipo mafioso.

Il presidente PALMA ritiene che la Commissione dovrebbe valutare con estrema prudenza l'introduzione di modifiche all'articolo 416-*ter* che non possono non avere notevoli effetti di sistema.

Egli ricorda che l'antecedente logico del reato di scambio elettorale politico-mafioso introdotto nel 1992, è certamente da rinvenire nell'articolo 96 del testo unico delle leggi elettorali che punisce il cosiddetto "voto di scambio". Questa fattispecie è costruita in maniera completamente diversa da quanto avviene nell'articolo 416-*ter,* dal momento che il reato previsto dal testo unico non consiste nell'accettazione di una promessa ovvero di un procacciamento di voti, ma nell'atto di chi, candidato o suo sostenitore, somministri offra o prometta denaro o altre utilità a qualcuno in cambio della sottoscrizione di una lista, del voto elettorale o dell'astensione.

Si tratta dunque di una fattispecie dove la promessa - in questo caso effettuata da chi chiede il voto e

non da chi si impegna a darlo - è il corrispettivo di un comportamento concreto.

L'anticipazione della tutela insita nella nozione di promessa così come configurata nell'articolo 416-*ter,* appare invece ispirata ad una concezione giuridica non liberale della funzione della norma penale.

Non a caso l'elencazione fatta ieri dal senatore Lumia dei casi in cui ricorre la nozione di promessa nel codice penale, o fa riferimento a fattispecie - quelle dei reati contro la personalità dello Stato - nelle quali ancora oggi si rinvengono i profili più direttamente influenzati dall'impostazione politico-culturale fascista del codice Rocco, ovvero si tratta di una promessa a fronte del compimento di una condotta antigiuridica immediatamente verificabile in concreto, come nel caso della corruzione.

Da questo punto di vista i disegni di legge che tendono a ripristinare ed anzi ad accentuare la tutela anticipata recano un grave rischio, se non di incostituzionalità, almeno di inapplicabilità; ciò vale in particolare per il disegno di legge presentato dai colleghi del Movimento 5 Stelle, che arriva al punto di eliminare qualsiasi riferimento ad un corrispettivo, ritenendo cioè che il reato sia integrato dal mero ottenimento di una promessa, cosa che presenta oltretutto evidenti problemi di prova sia per l'accusa che per la difesa.

L'oratore si sofferma quindi sul disegno di legge n. 957, di cui è primo firmatario il senatore Lumia, osservando come esso, nell'estendere l'oggetto del corrispettivo non solo alle "altre utilità" - ciò che peraltro sarebbe già superfluo alla luce della recente giurisprudenza della Cassazione - ma anche alla disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafioso o dei suoi associati, sta di fatto tipizzando il concorso esterno in associazione mafiosa, secondo la definizione che la Corte di cassazione ha sempre dato di tale reato.

Se si pensa a come sia tuttora aperto il dibattito sull'opportunità di tipizzare il concorso esterno, appare evidente quanto sia grave il rischio insito in una tipizzazione particolarmente restrittiva in quanto limita il reato ai casi in cui sia diretto al perseguimento di un mero vantaggio elettorale.

Se si considerano questi rischi, appare a suo parere del tutto evidente quanto fosse imprudente l'idea di sistemare la questione con una brevissima riapertura del termine degli emendamenti.

Il sentore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che il disegno di legge da lui presentato, lungi dall'introdurre una fattispecie di reato priva di contenuto, tiene conto invece delle reali dinamiche con cui le organizzazioni criminali infiltrano la vita democratica di gran parte del Mezzogiorno, realizzando accordi con la classe politica di contenuto indeterminato, ma che sono di per sé idonei a realizzare il completo condizionamento della vita politica e amministrativa locale e la dipendenza dagli interessi dell'associazione criminale della rappresentanza politica nazionale eletta in tali zone.

Il senatore CASSON (*PD*) ribadisce quanto da lui affermato nella precedente discussione circa la sua convinzione che, al di là dell'introduzione della nozione di altre utilità accanto al denaro quale corrispettivo dell'accordo politico-mafioso, il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti un arretramento rispetto al testo vigente, e soprattutto rispetto a quella che era l'originaria impostazione del disegno di legge presentato nel 1992 sull'onda emotiva dell'indignazione provocata dagli attentati di mafia.

Egli ribadisce che i punti deboli del testo della Camera dei deputati sono l'evidente errore rappresentato dal secondo comma del testo proposto, la sostituzione quale elemento costitutivo del reato della promessa di voti con il procacciamento di voti, il riferimento, sempre con effetti costitutivi della fattispecie, alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* con cui tale procacciamento deve essere effettuato e, infine, l'ambigua e superflua introduzione del termine "consapevolmente".

Il presidente PALMA fa presente che l'espressione "consapevolmente" non sarebbe superflua qualora fosse riferita al fatto che il candidato sia consapevole della circostanza che il procacciamento dei voti avviene con le modalità della violenza e della minaccia.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 41 (ant.) del 10/09/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013
41ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA fa presente che l'Ufficio di Presidenza, dopo aver concordato sulla programmazione dei lavori - nel senso di terminare quanto prima l'esame dei disegni di legge in materia di tortura e responsabilità disciplinare dei magistrati e almeno l'illustrazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge nn. 925 e congiunti in materia di pene detentive non carcerarie e messa alla prova, per poi riprendere l'esame dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, corruzione, matrimonio tra persone dello stesso sesso e disciplina delle coppie di fatto - ha altresì deliberato di svolgere una serie di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, prima fra tutte quella del dirigente del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partire da martedì prossimo.

IN SEDE REFERENTE

(10) ***MANCONI ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(362) ***CASSON ed altri. - Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale***
(388) ***BARANI. - Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura***
(395) ***DE PETRIS e DE CRISTOFARO. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(849) ***BUCCARELLA ed altri. - Introduzione del reato di tortura nel codice penale***
(874) ***TORRISI. - Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 settembre scorso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia la sua intenzione di rinunciare all'incarico di relatore.

La sua decisione è determinata da due ordini di motivi: in primo luogo egli ritiene che lo svolgimento della funzione di relatore per un provvedimento così delicato e complesso come quello sulla tortura sia incompatibile con i ritmi a lui imposti, anche in quanto unico rappresentante del suo Gruppo sia in Commissione che nella Giunta per le elezioni, dal serratissimo calendario previsto per la corrente settimana per tale ultimo organo.

Anche e soprattutto nel merito però egli non può nascondere le crescenti perplessità in ordine al testo che si delinea sulla base degli emendamenti presentati.

In realtà la proposta di testo unificato da lui presentata corrispondeva già ad un estremo sforzo di mediazione da lui compiuto rispetto ai sostenitori della configurazione della tortura come reato comune, soluzione a suo avviso che si allontana da una limpida applicazione delle convenzioni internazionali.

Il senatore LUMIA (*PD*) invita il senatore Buemi a desistere dalla sua decisione, ritenendo che esistano invece le condizioni per un accordo che consenta l'approvazione di un testo al contempo coerente sia con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale sia con la sistematica del codice penale.

Il senatore BARANI (*GAL*) ritiene che le parole del collega Buemi abbiano messo in luce una situazione di straordinaria gravità, dal momento che il collega ha sostanzialmente affermato che, per effetto della programmazione dei lavori della Giunta per le elezioni, gli viene impedito di svolgere la sua attività istituzionale; pertanto egli invita il presidente Palma a segnalare al Presidente del Senato e all'Assemblea questa gravissima anomalia, che si traduce in una vera e propria violazione delle prerogative costituzionali dei rappresentanti del popolo.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene di doversi dissociare dalle considerazioni testè espresse dal senatore Barani: premesso che anche quella della Giunta per le elezioni è un'attività istituzionale, egli stesso e tanti altri componenti della Giunta continuano a partecipare normalmente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni di merito.

Si associa poi alle considerazioni del senatore Lumia e invita il senatore Buemi a desistere dalla sua intenzione di rimettere il mandato.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) conferma la propria decisione.

Egli precisa di non aver inteso accusare nessuno di impedirgli di svolgere il suo lavoro, ed anzi è stato egli stesso a proporre che la Giunta si convocasse in seduta notturna. Ciò non toglie che egli ritiene oggettivamente incompatibile lo svolgimento della funzione di relatore su questo delicato argomento con i lavori della Giunta previsti per questa settimana. Resta il fatto in ogni caso che egli non ritiene di poter concordare con la soluzione giuridica alla disciplina della tortura che sembra si stia delineando in Commissione; in proposito egli ribadisce che le soluzioni che vengono proposte non sono conformi alla Convenzione internazionale e, non volendo trovarsi nella situazione di altri che, poco dopo aver votato una legge, ne contestano la costituzionalità e la conformità alle norme europee, preferisce non assumersi rispetto al nuovo testo le responsabilità che sono necessariamente connesse al ruolo di relatore.

Il presidente PALMA, preso atto della decisione del senatore Buemi, conferisce l'incarico di relatore alla Commissione al senatore D'Ascola.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(112) ***PALMA. - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

Il presidente PALMA fa presente che, come già preannunciato in altra sede, il senatore Barani ha riformulato (come da allegato alla seduta) la maggior parte dei suoi emendamenti all'articolo 1 trasformandoli in emendamenti diretti ad inserire articoli aggiuntivi.

Il relatore CASSON (*PD*) esprime viva perplessità sull'ammissibilità di tali emendamenti, evidentemente diretti ad aggirare la preclusione che deriverebbe dall'approvazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 1, in quanto presentati successivamente alla scadenza del termine, e addirittura dopo la pubblicazione degli altri emendamenti.

Il presidente PALMA fa presente che si tratta in sostanza di una riformulazione, e che nulla osta quindi all'ammissibilità di tali proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente PALMA comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, mercoledì 11 settembre 2013, sarà posticipata alle ore 15.

Il presidente PALMA avverte altresì che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì 12 settembre 2013 alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 12,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 112

Art. 1

1.0.1

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera aa) è sostituita dalla seguente: "aa) Diffondere ai media notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero costituire e utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati, anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria".

1.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono aggiunge, infine le seguenti parole: "anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria".

1.0.3

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;

b) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;
c) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività;
d) rilasciare dichiarazioni che possano, anche solo incidentalmente, intaccare l'immagine di terzietà, indipendenza e imparzialità propria delle funzioni giurisdizionali;
e) qualsiasi altro comportamento che possa ledere l'immagine della magistratura in relazione ai principi di cui alla lettera b)".

1.0.4

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituiscono, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;
b) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;
c) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività".

1.0.5

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.6

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.7

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.

(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) l'appartenenza a movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.8

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) ricoprire incarichi in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà".

1.0.9

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato, anche se temporaneamente in aspettativa o fuori ruolo, per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.10

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.11

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis.
(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni). 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:
a) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività che possano essere d'intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento".

1.0.12

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, aggiungere il seguente: 3.0-bis. *(Ulteriori illeciti disciplinari fuori dall'esercizio delle funzioni)*. 1. Costituisce, altresì, illeciti disciplinari fuori dell'esercizio delle funzioni:

a) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività".

1.0.13

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il n. 4) è abrogato".

1.0.14

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"1-*bis*

All'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il n. 4) è modificato dal seguente: ' 4. Il non uniformarsi ai criteri di equilibrio e misura in caso di dichiarazioni, interviste o scritti destinati alla diffusione attraverso i media'.

1.3.2.1.11. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 52 (pom.) del 15/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2013
52ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice FILIPPIN (*PD*), la quale fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla delega prevista dalla legge n. 125 del 10 dicembre 2012, che ha dato finalmente attuazione al dettato costituzionale in materia di parità tra i figli.

Lo schema è stato redatto da un'autorevole Commissione presieduta dal professor Bianca.

Dopo una breve illustrazione del testo, la Relatrice si sofferma sull'articolo 6, con il quale opportunamente si intende superare la nozione di potestà genitoriale, evidente residuo di una concezione sostanzialmente autoritaria delle relazioni tra i genitori ed i figli, in favore del concetto di responsabilità genitoriale.

A suo parere sarebbe opportuno però modificare questa formulazione con quella plurale "responsabilità genitoriali", nel senso di chiarire che, come una ormai consolidata giurisprudenza

insegna, la responsabilità dei genitori verso i figli non si limita a quella derivante dalla loro minore età, ma si può estendere anche ai figli maggiori ma non ancora autonomi o in stato di bisogno; peraltro questa nozione plurale intende sottolineare che le responsabilità sono di diverso genere e contenuto, per cui, ad esempio, ad un genitore indegno può essere sottratta la responsabilità nei confronti dei figli per quanto riguarda l'educazione, ferme restando le responsabilità alimentari.

Si apre la discussione.

Dopo un intervento del senatore LUMIA (*PD*), che esprime vivo apprezzamento per la relazione della senatrice Filippin e per il fatto che con l'emanazione del decreto legislativo si compirà un processo che finalmente vedrà la completa equiparazione, secondo il dettato costituzionale, tra i figli nati dentro e fuori dal matrimonio, il presidente CASSON, preso atto che non vi sono altri iscritti in discussione generale, rinvia ad una prossima seduta, l'illustrazione e la votazione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) illustra congiuntamente gli atti comunitari 534 e 535, soffermandosi in particolare sul primo, vale a dire l'istituzione della procura europea, e osserva che lo schema di regolamento in esame intende istituire un organo requirente europeo, per il perseguimento dei reati finanziari che ledono gli interessi dell'Unione.

Il nuovo organismo è composto da un procuratore europeo e da quattro sostituti, nonché da procuratori delegati, in numero di almeno uno per Stato membro, che sono poi coloro attraverso i quali materialmente il procuratore europeo o i sostituti compiono le indagini nel Paese interessato.

I procuratori delegati possono svolgere anche funzioni di pubblico ministero nazionale, e il comma 6 dell'articolo 6 prevede una procedura per la composizione dei conflitti.

Il procuratore europeo è nominato dal Consiglio all'interno di una rosa proposta dalla Commissione.

Quest'ultima agisce sulla base di un parere reso da un comitato da essa istituita e composto da sette personalità scelte fra ex membri della Corte di giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, delle procure nazionali ovvero da giuristi di notoria competenza, uno dei

quali proposto dal Parlamento europeo. Il presidente di Eurojust partecipa in qualità di osservatore.

Con la stessa procedura sono nominati i sostituti, mentre i procuratori delegati sono scelti dal procuratore europeo in base a elenchi di candidati proposti dagli stati interessati.

L'articolo 5 enuncia l'indipendenza del procuratore europeo. Andrebbero forse chiarite le modalità attraverso cui tale indipendenza si esercita, alla luce del fatto che il comma 3 dello stesso articolo prevede che il procuratore risponda al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, in particolare attraverso una relazione che, a norma dell'articolo 70, presenta attualmente a questi tre organi e ai Parlamenti nazionali, nonché ad una audizione che svolge una volta all'anno davanti al Parlamento europeo e al Consiglio, mentre può essere convocato dalla Commissione o dai Parlamenti nazionali.

Il Relatore, nel riservarsi di formulare una proposta articolata di parere, osserva come lo schema di regolamento rechi numerose disposizioni che, alla luce in particolare, della tradizione giuridica italiana, suscitano diversi dubbi.

Tra queste si possono segnalare l'articolo 13, in materia di competenza accessoria, che stabilisce la competenza della procura per reati diversi da quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quando siano, con espressione certo non chiara, "indissolubilmente collegati" a questi ultimi e quando i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione siano "prevalenti" senza chiarire se tale prevalenza consista in un criterio numerico, ovvero abbia natura teleologica o funzionale; si richiede altresì che i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e gli altri, si basino su "fatti identici", espressione che sembrerebbe alludere in qualche modo ad un concorso formale omogeneo o eterogeneo.

Qualora queste condizioni non siano soddisfatte la competenza accessoria si rovescia, e la procura nazionale è competente anche per il reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione.

Dopo aver illustrato i problemi di compatibilità con la legislazione nazionale recati dalla disciplina delle misure investigative di cui all'articolo 26, il Relatore si sofferma sui problemi creati dall'articolo 27 in materia di individuazione del foro nazionale del quale il procuratore europeo esercita l'azione penale.

Mentre i primi due criteri - quello del luogo dove è stato effettuato il reato ovvero la maggioranza dei reati e quello in cui l'imputato ha la residenza abituale appaiono conformi alla tradizione giuridica italiana, suscita notevoli perplessità il criterio di cui alla lettera c), che fa riferimento al luogo ove è ubicata la prova, espressione difficilmente comprensibile e che sembra alludere ad una prova che consista di necessità in un elemento materiale.

Dopo essersi soffermato sul particolare strumento, definito dal testo "compromesso", introdotto dall'articolo 29 per l'estinzione del procedimento e che si configura come una sorta di oblazione a seguito del cui pagamento il procuratore europeo archivia il caso senza controllo giurisdizionale, il Relatore illustra brevemente le innovazioni proposte per l'organizzazione di *Eurojust* in riferimento all'istituzione della procura europea, riservandosi di formulare una serie di osservazioni critiche, anche alla luce di quanto emergerà dalla discussione generale, sulle questioni testé illustrate nonché su numerosi altri elementi problematici che si riscontrano nel testo.

Si apre la discussione.

Il presidente CASSON, nell'esprimere un vivo apprezzamento per la relazione del senatore D'Ascola e nel rilevare con l'istituzione della procura europea costituisca un passo importantissimo per la creazione di un effettivo sistema di giustizia continentale, si sofferma su alcuni punti critici, in particolare sull'articolo 26 nella parte in cui, ai sensi del comma 5, limita le attività investigative soggette all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente dello Stato nazionale esclusivamente a quelle previste dalle lettere da k) a u), nulla disciplinando per quanto riguarda attività come le perquisizioni personali e ambientali e l'intercettazione di telefonate ed altri mezzi di comunicazione,

per le quali non sembra accettabile, come proposto dal testo, escludere l'obbligo di autorizzazione giurisdizionale.

Parimenti la formulazione del comma 1 dell'articolo 30 in materia di ammissibilità delle prove configura un sistema che non appare del tutto rassicurante per quanto riguarda il diritto di difesa.

La senatrice GINETTI (*PD*), nel ringraziare il senatore D'Ascola per la sua attenta relazione, si sofferma sulle circostanze storiche e politiche che hanno portato all'adozione dello schema di regolamento in titolo, ricordando in primo luogo come esso si fondi sull'articolo 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dall'approvazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che ne prevedeva l'istituzione.

Ella sottolinea quindi la necessità di uno sforzo comune per avviare, partendo proprio dall'istituzione di questo nuovo organismo, la realizzazione di uno spazio giurisdizionale europeo, un obiettivo certamente ambizioso in considerazione dell'importanza che l'esercizio della giurisdizione riveste per le identità stesse degli Stati nazionali, ma certamente non impossibile, laddove si tenga conto del fatto che i membri dell'Unione sono già riusciti a realizzare un'obiettiva unione monetaria che rappresenta certamente la cessione di una parte importantissima della sovranità nazionale.

Dopo un breve intervento del senatore AIROLA (*M5S*), che ritiene necessario soprattutto individuare strumenti di effettiva garanzia dell'indipendenza del nuovo organo giurisdizionale, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta pomeridiana dell'8 agosto.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) interviene formulando una serie di osservazioni critiche su taluni dei

disegni di legge in titolo, e rileva che tra i limiti costituzionali alla legge penale, accanto ad altri quali la tassatività e dimostrabilità in giudizio, vi è sicuramente quello di offensività, che costituisce certamente una limitazione alla costruzione di reati a struttura anticipata.

Esempio tipico ne è la previsione di cui all'articolo 115 del codice penale che esclude, salvo che la legge disponga altrimenti, che due o più persone possano essere punite per il solo fatto di accordarsi per commettere un reato.

In questo senso, la formulazione adottata dal testo approvato dalla Camera dei deputati, che richiede il verificarsi dell'evento del procacciamento dei voti da parte dell'organizzazione mafiosa, rappresenta a suo parere un comportamento minimo per la configurazione di un fatto criminoso.

E' stato rilevato nel corso della discussione generale come in molti reati, in particolare in quelli contro la personalità dello Stato, sia elemento costitutivo del reato l'accettazione di una promessa; questo è certamente vero, tuttavia ciò è possibile intanto in quanto, a fronte della promessa stessa, vi sia il compimento di un fatto di cui risulta evidente l'antigiuridicità, laddove in questo caso è evidente il rischio sotteso a diversi dei testi in discussione di fondare la struttura di un reato consumato su quella che può essere definita come una sorta di scambio di promesse.

Il carattere indeterminato della condotta, peraltro, non può non riflettersi anche sul regime della prova, dal momento che si potrebbe anche ipotizzare una prova fondata sulla testimonianza di un soggetto terzo - o magari sulla sua intercettazione telefonica - il quale asserisca che tale scambio di promesse è avvenuto.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene necessario acquisire consapevolezza della gravità del reato di cui si discute, lo scambio elettorale politico-mafioso, che ha potenzialmente la capacità di conculcare i diritti civili e politici di un'intera comunità, falsando la libertà dell'espressione del voto.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati rischia di determinare addirittura un peggioramento rispetto alla situazione in corso, sia in quanto fa venire meno l'antigiuridicità, peraltro prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter* del codice penale, della promessa di voti da parte dell'organizzazione criminale. L'altro aspetto quanto mai discutibile è la previsione per il soggetto mafioso di una pena inferiore a quella prevista dall'articolo 416-*bis* per il reato di associazione mafiosa, che prevede anche comportamenti diretti a turbare le elezioni, con il paradosso che il mafioso sarebbe passibile di una pena più mite laddove realizzasse un accordo criminale con il politico.

Egli pertanto raccomanda alla Commissione di riflettere sul disegno di legge presentato dai senatori del suo Gruppo, che si limita a superare l'attuale formulazione del sinallagma della promessa di voto, che giustamente non ha consentito in venti anni una efficace utilizzazione dell'articolo 416-*ter*, in quanto configurava la contropartita della promessa di voti come una dazione di denaro, laddove le organizzazione criminali, lungi dal vendere il loro voto - come fanno invece a volte i cittadini più disperati - tenta di comprare il politico, in modo da renderlo funzionale agli interessi dell'organizzazione.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alla ore 15,55.

1.3.2.1.12. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 55 (pom.) del 17/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013
55ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il prefetto Angelo Sinesio, commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie accompagnato dalla dottoressa Silvia Grassi, responsabile comunicazione esterna.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUL PROSEGUIMENTO DELLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE N. 948 E CONNESSI IN SEDE DELIBERANTE

Il senatore BARANI (*GAL*) manifesta in primo luogo la perplessità della sua parte politica per il comportamento tenuto in Commissione e in Assemblea dal Gruppo del Movimento 5 Stelle in riferimento alla trattazione del disegno di legge n. 54 in materia di reato di negazionismo. I senatori di quella parte politica infatti nella seduta pomeridiana di ieri in Commissione hanno attivato la procedura per il trasferimento all'Assemblea del disegno di legge che era stato riassegnato dal Presidente del Senato in sede deliberante, affermando che con tale richiesta non intendevano ostacolare l'approvazione del provvedimento, ma solamente affidarla alla sede solenne dell'Assemblea e che pertanto si sarebbero attivati per la sua calendarizzazione: questa mattina però, in sede di voto sul calendario dei lavori, hanno in grandissima maggioranza votato contro l'inserimento in calendario del disegno di legge, come egli ha potuto constatare in quanto senatore Segretario.

Come aveva già avuto modo di osservare ieri in Commissione, appare del tutto contraddittoria con questo atteggiamento la scelta di proseguire in sede deliberante la discussione congiunta dei disegni di legge n. 948 e connessi, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, materia che certamente non è di scarsa importanza e sulla quale, a differenza di quanto sembrava dovesse avvenire sul reato di negazionismo, non si registra un'ampia convergenza, ma anzi posizioni fortemente

articolate.

In particolare egli osserva che quel disegno di legge era stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati, e che la sua assegnazione in sede deliberante si fondava sul presupposto che la stessa unanimità potesse riscontrarsi in Senato, ma dal momento che così non è, appare evidente che per modificare un testo che ha avuto il consento totalitario dell'altro ramo del Parlamento sia necessario discuterlo e votarlo nell'Assemblea del Senato.

Pertanto egli vuol preannunciare al Presidente che presenterà quanto prima una richiesta firmata dal prescritto numero di senatori per il trasferimento di sede ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) esprime in primo luogo forti dubbi sulla circostanza, testé asserita dal senatore Barani, che la maggioranza della sua parte politica abbia votato questa mattina contro l'inserimento del disegno di legge n. 54 nel calendario dell'Assemblea.

Ritiene poi che i paragoni istituiti dal senatore Barani sulla discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 54 e dei disegni di legge n. 948 e congiunti appaia fuorviante, dal momento che ciò che ieri il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha contestato è stata la possibilità e la necessità di discutere e approvare una norma importante come l'istituzione del delitto di negazionismo in mezz'ora o poco più, laddove il disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso è oggetto di una discussione approfondita da parte della Commissione.

Il senatore CASSON (*PD*), nel dichiarare che la sua parte politica è favorevole al mantenimento nella sede deliberante del seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, osserva che, a suo parere, l'articolo 35 comma 2 del Regolamento non configura certamente la richiesta di trasferimento alla procedura ordinaria come una sorta di "richiesta aperta" cui possano successivamente aderire altri senatori fino al raggiungimento del numero prescritto. Pertanto, egli ritiene che la dichiarazione del senatore Barani non possa avere alcun rilievo sul piano procedurale, fermo restando che a termini di Regolamento la richiesta di trasferimento di sede può essere presentata in qualsiasi momento prima della votazione finale del disegno di legge.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) ricorda come già avesse avuto modo di osservare, a nome della sua parte politica, che, una volta preso atto della non volontà della Commissione di approvare il testo licenziato all'unanimità dalla Camera dei deputati, e che incontra l'apprezzamento della Lega Nord, sarebbe stato necessario il trasferimento alla procedura ordinaria, e pertanto ella aderirà ad un'eventuale richiesta di trasferimento di sede.

Il presidente PALMA (*PdL*) concorda con quanto osservato dal senatore Casson sul fatto che l'annuncio del senatore Barani non possa essere considerato come una sorta di richiesta aperta, e sul fatto che in ogni caso la richiesta debitamente sottoscritta ovvero espressa in Commissione dal prescritto numero dei senatori potrà essere presentata successivamente.

Con riferimento all'intervento del senatore Buccarella, egli fa presente che la motivazione pubblicamente espressa dal Capogruppo del Movimento 5 Stelle circa le ragioni che hanno portato a chiedere che l'Assemblea esaminasse e votasse il disegno di legge n. 54, non sembrano far riferimento ad un'insufficienza dei tempi per la sua discussione in Commissione, ma al fatto che una norma di così grande rilievo giuridico, politico e sociale non potesse essere approvata in Commissione e sottratta alla cognizione e al voto dell'Assemblea.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul sistema carcerario: audizione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente PALMA , il Commissario straordinario SINESIO osserva che il piano carceri si fonda su tre pilastri, che sono la realizzazione di un'edilizia carceraria di nuovo tipo, l'implementazione degli organici di polizia penitenziaria e l'adozione di misure deflattive, in vista di obiettivi quali la tutela della persona umana e il miglioramento delle condizioni di permanenza dei reclusi, il miglioramento delle condizioni di lavoro presso le strutture carcerarie, la valutazione del patrimonio carcerario e l'ammodernamento generale delle infrastrutture.

Il piano di intervento per la realizzazione di nuove strutture carcerarie e l'adeguamento e l'ammodernamento di quelle esistenti, approvato il 24 giugno 2010 dal Comitato di indirizzo e controllo, prevedeva la programmazione dell'impiego di risorse finanziarie per 6.753 milioni di euro al fine di realizzare nuovi carceri e nuovi padiglioni in strutture esistenti per un totale di 9.150 posti detentivi.

Tale piano è stato oggetto di successive integrazioni fino alla rimodulazione approvata il 31 gennaio 2012, a seguito della quale si è prevista la realizzazione di un numero di posti detentivi pari a 12.324 unità da realizzare entro l'anno 2016, delle quali 750 sono già state consegnate nel 2012 e 3.962 lo saranno alla fine del 2016.

Si sofferma poi sulle ragioni che hanno determinato l'adozione dello strumento del Commissario straordinario, osservando come anche quando tale organo sarà cessato, sarà opportuno l'individuazione di un solo centro di spesa.

La procedura tradizionalmente seguita, tipica del resto della realizzazione di strutture pubbliche, vedeva la compresenza di tre soggetti, il Ministero della giustizia, quello dell'economia e quello delle infrastrutture, con la conseguenza di rilevanti problemi organizzativi che si riflettevano sui tempi di realizzazione dei lavori e su quelli del completamento dei manufatti.

Ad esempio, una delle conseguenze più onerose in termini economici e di tempi di tale situazione si riscontrava nel fatto che molto spesso le richieste del Ministero della giustizia, che non aveva partecipato alla fase della progettazione, in ordine a talune dotazioni o caratteristiche dell'opera che si ritenevano essenziali, arrivavano quando questa era già quasi in fase di collaudo.

La realizzazione di un'unica stazione appaltante ha permesso una significativa razionalizzazione del sistema.

L'oratore si sofferma, a titolo di esempio, sulla vicenda del nuovo istituto penitenziario di Reggio Calabria-Arghillà.

Tale istituto, affidato nel 1992 al provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Sicilia e della Calabria e lasciato incompiuto dal 2002, è stato inserito nel 2012 nel piano carceri allo scopo di effettuare i lavori per la sua apertura.

Lo spettacolo che si è presentato in quella occasione al commissario straordinario è stato quello di una struttura gravemente danneggiata tanto nelle parti strutturali quanto negli impianti di servizio, a causa dello stato di abbandono che aveva determinato infiltrazioni e accumuli di acqua.

A fronte di una previsione del provveditorato delle opere pubbliche che aveva previsto per la rifunzionalizzazione una spesa di 21,5 milioni di euro, per una durata dei lavori di 730 giorni, l'ufficio del commissario, sulla base delle risorse di cassa disponibili di 10,7 milioni di euro ha rivisto la progettazione dell'intervento, in un'ottica di economia di spesa e riduzione dei tempi che ha consentito

la consegna di 312 posti - il doppio quindi di quanto previsto dal piano originario - il 23 luglio 2013, con un anticipo quindi di ben oltre un anno rispetto ai tempi originariamente stimati dai lavori pubblici.

A questo proposito, egli si sofferma sulla polemica giornalistica in ordine alla realizzazione della strada di accesso al carcere.

Egli premette che il commissario straordinario non ha competenza sulla realizzazione delle strade, ma ha realizzato in proposito un accordo con il comune di Reggio Calabria.

In ogni caso, egli sottolinea che, pur essendo indubbiamente necessario realizzare una più comoda e funzionale strada per il carcere, non è affatto vero che questo sia allo stato privo di accesso, come dimostra il fatto che nel corso dei lavori di riqualificazione è stato raggiunto senza troppi problemi anche da mezzi pesanti.

Il prefetto Sinesio si sofferma poi su alcune caratteristiche generali del modello di istituzione carceraria che si intende realizzare.

In primo luogo egli osserva che il nuovo modello di carcere, sotto il profilo della ricerca della sicurezza, dovrà perseguire nuovi modelli di sicurezza attiva e passiva, abbandonando il vecchio modello della sorveglianza "frontale" estremamente dispendioso sotto il profilo del personale; si pensi a tal proposito che il costo medio per detenuto è di 128 euro al giorno, dei quali solo il 10 per cento è rappresentato dalle spese vive di gestione della persona ristretta, mentre il 90 per cento è rappresentato da spese generali fisse, in grandissima parte determinate dal personale, col paradossale risultato che quando la popolazione carceraria aumenta si determina una riduzione del costo *pro capite,* solo apparentemente virtuosa.

Allo stesso tempo, il nuovo modello di carcere deve consentire spazi adeguati allo svolgimento delle attività di risocializzazione del condannato, e in particolare al lavoro.

In proposito, egli osserva che laddove i condannati sono ammessi alle attività di risocializzazione e al lavoro interno ed esterno la percentuale di recidiva e di reingresso al carcere si colloca tra l'11 e il 17 per cento, mentre, in caso di soggetti che trascorrono la loro detenzione nell'affollamento e nell'inazione, tale percentuale sale all'82 per cento circa.

Un'altra questione di rilevante importanza è quella della programmazione della distribuzione degli istituti penitenziari sul territorio.

Va infatti rilevato che uno dei problemi del sistema penitenziario italiano è la presenza di un notevole numero di istituti e dunque di detenuti in regioni, ad esempio la Sardegna, dalle quali viene una percentuale ridotta dei condannati, col risultato da un lato di determinare una situazione non sempre ben accolta dalle popolazioni locali e dall'altro di determinare forti costi per le traduzioni dei condannati e gravi disagi alle loro famiglie.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) rivolge al prefetto una serie di domande chiedendo in particolare se rispondono al vero le notizie intorno alla riapertura del carcere di Pianosa e come si collochi, alla luce di quell'obiettivo di redistribuzione degli istituti penitenziari di cui ha parlato il commissario straordinario il progetto di realizzazione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, in un'area cioè in cui la presenza di posti per detenuti è certamente superiore rispetto alla produzione locale di condannati e, di converso, la ventilata rinuncia alla realizzazione di un nuovo padiglione di 500 posti-letto nel carcere di Secondigliano a Napoli.

Il senatore FALANGA (*PdL*) nel ricordare di essere relatore, insieme alla senatrice Ginetti, sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto chiede, ai fini anche della valutazione degli effetti di questi provvedimenti clemenziali, di avere chiarimenti in ordine alle notizie giornalistiche sull'esistenza di quelli che sono stati definiti 33 "carceri fantasma" esistenti e non utilizzabili.

Osserva poi che il commissario straordinario ha parlato della realizzazione di circa 12.000 posti entro il 2016. A suo parere, a fronte degli attuali livelli di sovraffollamento delle carceri, tale obiettivo non

sembra particolarmente ambizioso.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede al commissario straordinario di conoscere quali siano al momento le principali criticità in ordine alla realizzazione del piano straordinario.

Dopo un intervento del senatore BARANI (*GAL*) il quale - nell'osservare che quanto riferito dal commissario straordinario circa le modalità e gli sprechi che hanno caratterizzato in passato la realizzazione dell'edilizia carceraria avrebbero dovuto essere oggetto di maggiore attenzione da parte della Corte dei conti e della magistratura penale - chiede di conoscere a chi debba essere attribuita la responsabilità di una progettazione che poi, quasi al momento della consegna degli immobili, si rivelava inidonea a garantire i risultati promessi, il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda come nel decennio antecedente al 2008 siano stati realizzati circa 2.250 nuovi posti letto mentre negli anni successivi la cifra è salita a 5.630 grazie in parte alle risorse del piano carceri e in parte a quelle recuperate dal fondo di cassa per le ammende.
Egli chiede quindi di conoscere quali siano allo stato le risorse sulle quali il commissario straordinario può contare per la realizzazione degli obiettivi prefissati.

La senatrice GINETTI (*PD*) ringrazia il commissario per gli importanti dati forniti alla Commissione osservando in primo luogo che l'obiettivo di realizzare 12.000 posti entro il 2016, lungi dal rappresentare come è stato detto un obiettivo poco ambizioso, sarebbe, se raggiunto, un risultato straordinario che consentirebbe, unitamente alle normative - sia in materia di modifica del sistema sanzionatorio sia in materia di depenalizzazione - deflattive della reclusione in carcere che la Commissione si appresta ad approvare, nonché degli interventi anch'essi necessari in materia di riduzione della custodia cautelare, un vero addio alla soluzione delle problematiche del sovraffollamento.
Ella ha ascoltato con estremo interesse anche quanto affermato dal commissario straordinario in ordine alla realizzazione di spazi idonei allo svolgimento di attività di risocializzazione, e osserva in questo senso che è improprio parlare, come pure è stato fatto, di "posti-letto", dal momento che il carcere idoneo a svolgere le sue funzioni non può essere visto come un mero luogo di custodia.

Il presidente BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che, considerato l'imminente inizio della seduta delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, sarebbe opportuno rinviare le risposte del commissario straordinario ad una nuova audizione.

Nel dichiarare la propria piena disponibilità a ritornare in audizione, il commissario straordinario SINESIO ritiene però di dover fin da ora rispondere alla domanda del senatore Falanga circa quelle che la stampa ha chiamato "carceri fantasma", precisando che in realtà tali istituti, che sono complessivamente quaranta, si annoveravano fra le ex carceri mandamentali che, dopo la loro soppressione, sono state tutte restituite ai rispettivi demani comunali; i comuni dove sono allocate le quaranta carceri in questione, non hanno però ancora provveduto al mutamento di destinazione.

Il presidente BUCCARELLA ringrazia il commissario straordinario Sinesio, ribadendo che l'Ufficio di Presidenza valuterà se procedere ad una nuova audizione e comunica che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell?indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.13. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore AIROLA (*M5S*) per ricordare come sia opportuno, anche alla luce di recenti tragici fatti di cronaca, procedere speditamente, non appena conclusa la sessione di bilancio, al seguito dell'esame dei disegni di legge volti alla introduzione di norme per contrastare i fenomeni di omofobia (Atti Senato nn. 1052, 391 e 404).

Il presidente PALMA fornisce assicurazioni sulla prossima ripresa dell'esame di tali iniziative legislative, compatibilmente con le prescrizioni regolamentari che disciplinano la sessione di bilancio, e preannuncia che, al termine della seduta, avrà luogo un Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione. Quindi, comunica che è pervenuta la richiesta affinché i disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957 - recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso - siano discussi ed approvati in Assemblea. Tale richiesta risulta appoggiata, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da un quinto dei componenti della Commissione e quindi al momento della ripresa l'esame proseguirà in sede referente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) evidenzia innanzitutto che la proposta in esame tiene conto, per quanto possibile, delle questioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nel corso delle precedenti sedute.

Si sofferma quindi sull'apprezzamento per la disciplina recata dall'articolo 7, comma 8, del disegno di legge di stabilità che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere; evidenzia la condivisa necessità della proroga del personale di magistratura onoraria, pur ritenendo necessaria e non procrastinabile una riforma organica della materia.

Per quanto riguarda gli interventi volti a garantire maggiori entrate e una riduzione della spesa nel settore dell'amministrazione della giustizia, nella proposta di rapporto sono riportate altresì le perplessità della Commissione su talune disposizioni del disegno di legge di stabilità che non sembrano richiamarsi ad un indirizzo unitario di politica giudiziaria e la cui adozione può essere compresa solo in ragione delle esigenze imposte dalla sfavorevole congiuntura economica. A questa tipologia di interventi, la relatrice riconduce: l'articolo 11, comma 6, che prevede la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in capo ai dipendenti delle stesse amministrazioni pubbliche; l'articolo 18, che nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario; il nuovo articolo 106-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia, che dispone la riduzione di un terzo per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio; ancora altre disposizioni introdotte nell'articolo 18, che determinano l'incremento dell'ammontare del diritto forfetario che sarebbe elevato da 8 a 27 euro, per ciascun atto introduttivo di giudizio.

La relatrice poi si sofferma sulle due condizioni contenute nella proposta di rapporto. Per quanto riguarda l'emergenza carceraria, si condiziona l'avviso favorevole della Commissione ad un aumento dello stanziamento a favore dell'amministrazione penitenziaria, per consentire un incremento della pianta organica di 500 unità di agenti della polizia penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a tal fine intervenendo sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità. A questo scopo si propone una rimodulazione della riserva di assunzione per il contingente delle altre forze di polizia e degli altri corpi.

In ordine alla difficile situazione dei precari impiegati presso gli uffici giudiziari, propone un'ulteriore condizione tale da richiedere un apposito intervento normativo volto al rinnovo dei progetti formativi presso i suddetti uffici. Alla scopo si individua la relativa copertura finanziaria, quantificabile in euro

7,5 milioni, attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale intervento può considerarsi tuttavia una misura "tampone" a fronte di una situazione difficile in cui si trovano numerosi lavoratori, per i quali si chiede al Governo un maggiore livello di tutela pur nella consapevolezza che non è possibile procedere alla stabilizzazione del personale precario.

Infine, la relatrice si sofferma su un'altra osservazione con la quale la Commissione, pur non essendo formalmente investita della competenza in materia di funzioni demandate al Garante del contribuente, richiamerebbe l'attenzione sul disposto dell'articolo 10, comma 16, del disegno di legge di stabilità. Queste disposizioni, prevedendo che le funzioni del Garante del contribuente siano trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, potrebbero compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante stesso.

Il presidente PALMA chiede ai senatori firmatari se intendano illustrare la proposta alternativa di rapporto che è stata presentata, pubblicata in allegato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) dà per illustrata la proposta di rapporto a sua prima firma, in quanto l'orientamento contrario al complesso delle disposizioni contenute nelle parti di competenza dei documenti di bilancio si evince dagli interventi che i componenti del suo Gruppo hanno svolto in discussione generale.

Il presidente PALMA avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/1120/1/2 che impegna il Governo a rendere esecutive le sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste e, contestualmente, esercitando il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 nei confronti dei responsabili delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/1120/2/2 è dichiarato decaduto.

I relatori esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/1/2, sul quale, invece, il sottosegretario Berretta esprime parere contrario. Il rappresentante del Governo rileva, infatti, che il riferimento normativo ivi contenuto è improprio in quanto il citato articolo 43 della legge n. 234 del 2012 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e non anche nei confronti di tutti i responsabili delle violazioni, come invece è riportato nell'ordine del giorno in esame.

Previa verifica del numero legale l'ordine del giorno G/1120/1/2, posto ai voti, non è approvato.

Ha quindi la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per dichiarazione di voto sulla proposta di rapporto illustrata dalla relatrice. Innanzitutto esprime perplessità per l'esito in sostanza favorevole del rapporto - ancorché rechi alcune condizioni - a fronte delle numerose criticità emerse nel dibattito. Nel merito, si dichiara d'accordo con l'apprezzamento per lo stanziamento di 10 milioni di euro, per rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale, osservando, tuttavia, che tale cifra appare irrisoria a fronte di un progetto generale di prevenzione e di lotta alla violenza che, in Italia, è ancora fermo ad uno stadio iniziale. Per quanto riguarda la condizione relativa all'assunzione di un

contingente di 500 unità di agenti della Polizia penitenziaria, egli ritiene che la previsione, pur evidenziando uno sforzo per migliorare la situazione delle carceri dal punto di vista del personale di custodia, tuttavia risulta inadeguata nella prospettiva di un imminente ampliamento della capienza dei posti per i detenuti nelle carceri. Al riguardo ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, prefetto Angelo Sinesio, nel corso di una audizione in Commissione, ha fatto riferimento ad un ampliamento di 3962 posti entro il 2013 e 2597 posti entro il 2014.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone in votazione lo schema di rapporto favorevole, con condizioni ed osservazioni, proposto dai relatori, che risulta approvato.

Conseguentemente, è preclusa la votazione dello schema alternativo di rapporto, presentato a prima firma dal senatore Buccarella; questi annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che essendosi concluso l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE n. 1121 - Tab. 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 2a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, esaminata in particolare la Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,

preso atto con favore della disciplina recata dall'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere e rilevato che le risorse a tal fine previste sono volte a garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica;
condivisa la necessità della proroga del personale di magistratura onoraria, al quale, in attesa di una complessiva riforma dell'ordine giudiziario, viene ribadito l'apprezzamento per le modalità e i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni svolte;

considerato:
che l'articolo 11, comma 6, della legge di stabilità dispone la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in capo ai dipendenti delle stesse amministrazioni pubbliche;
che l'articolo 18, nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario;
che, con il medesimo disegno di legge di stabilità, si introduce l'articolo 106-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia, disponendo che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all?ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all?investigatore privato autorizzato, siano ridotti di un terzo;
che l'articolo 18 determina l'incremento dell'ammontare del diritto forfetario di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che verrebbe elevato da 8 a 27 euro per ciascun atto introduttivo di giudizio, escluse limitate eccezioni;

rilevato:
che lo stanziamento complessivo per il programma 6.1: amministrazione penitenziaria nel bilancio 2014 a legislazione vigente è pari a 2.800,9 milioni di euro e, quindi, in leggera diminuzione rispetto al bilancio 2013; gran parte dello stanziamento a disposizione dell?amministrazione penitenziaria è destinato ai redditi da lavoro dipendente (2.192, 8 milioni);
che la grave situazione di sovraffollamento delle carceri, più volte richiamata anche dal Presidente della Repubblica, al contrario, impone un incremento del personale della polizia penitenziaria e, dunque, un aumento dello stanziamento per il programma 6.1: amministrazione penitenziaria, pari a circa 23.375, 775 milioni di euro, necessario per l'assunzione di un contingente pari a circa 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria; e ciò specialmente nella prospettiva che venga predisposto l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari per l'ammontare di circa 12.000 unità;
e che tale intervento potrà essere disposto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a tal fine intervenendo sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità, in modo tale

da estendere la riserva di assunzione ivi prevista anche in favore del corpo di polizia penitenziaria per il numero sopra indicato di 500 unità;

delibera di riferire favorevolmente con le seguenti condizioni:

si provveda, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del disegno di legge di stabilità, a consentire l'assunzione di un contingente pari a 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria rimodulando il numero di assunzioni del contingente appartenente alle altre forze di polizia e agli altri corpi cui si fa riferimento nel citato comma 11, nei termini che seguono:
Polizia di Stato da 1000 a 800 unità;
Arma dei Carabinieri da 1000 a 800 unità;
Guardia di Finanza da 600 a 500 unità.

Si disponga un apposito intervento normativo volto al rinnovo dei progetti formativi presso gli uffici giudiziari individuando la relativa copertura finanziaria quantificabile in euro 7,5 milioni, attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie al rinnovo dei predetti progetti formativi mediante il rinvio al 2015 della finalizzazione dell'importo destinato all'incentivazione del personale appartenente agli uffici giudiziari.
La Commissione inoltre, pur non essendo formalmente investita della competenza di esame dell'articolo 10, comma 16, del disegno di legge di stabilità, che prevede che le funzioni del Garante del contribuente siano trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, segnala i rischi sottesi all'entrata in vigore di tale disposizione, che potrebbe compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante del contribuente. In particolare, tale trasferimento di funzioni determina un'indebita sovrapposizione tra l'esercizio di competenze sino ad oggi ritenute tra loro incompatibili; inoltre va tenuto nella debita considerazione che ragioni di contenimento della spesa pubblica hanno già di recente indotto alla modifica della disciplina di funzionamento del Garante del contribuente, trasformatosi da organo collegiale in ufficio monocratico.

La Commissione infine, con riferimento alle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) della parte motiva, manifesta perplessità sulla natura di disposizioni che non sembrano richiamarsi ad un indirizzo unitario di politica nel settore dell'amministrazione della giustizia e che possono trovare accoglimento solo in ragione delle esigenze imposte dalla sfavorevole congiuntura economica cui sono chiamati a far fronte i provvedimenti in titolo.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 2a Commissione permanente,
esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2014-2016 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio;

premesso che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con disegno di legge di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni;

considerato che,

in tale quadro si evidenzia lo scarso rilievo assegnato alla materia giustizia nei documenti di bilancio e si conferma, pertanto, la consolidata tendenza a non investire - ed anzi a disinvestire - nella efficienza del sistema giudiziario e nell'accelerazione dei processi, nella rapidità dell'accertamento dei reati e, conseguentemente, nella certezza della pena quale contributo per il progresso socio-economico del paese ;

a ben vedere, anzi, nella legge di stabilità viene in considerazione soprattutto quale fonte di entrata supplementare. Ad esempio, nell'articolo 18, - rubricato "altre disposizioni in materia di entrata" - vanno segnalati gli effetti derivanti dai rincari alle imposte di bollo correnti (forma di tassazione indiretta che va a colpire il contributo unificato in appello dovuto per ogni atto impugnato e le istanze alla PA finalizzate ad ottenere un provvedimento amministrativo) che dal 2014 in poi renderanno generalmente più oneroso il ricorso alla giustizia civile, disincentivando anzitutto le liti per controversie di valore minore. In particolare, si interviene sul Testo Unico delle spese di Giustizia (TUSG) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per aumentare l'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e, con disposizione che genera particolare perplessità, per ridurre gli importi delle prestazioni svolte nell'ambito del gratuito patrocinio (commi 21 e 22 dell'articolo 18) gravando in ques'ultimo caso su compensi già ridotti ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

i commi da 6 a 11 del citato articolo 18 fissano forfetariamente l'imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e provvedimenti rilasciati in via telematica, cui la relazione tecnica connette effetti di "trascurabile entità". In particolare, alla tariffa, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate modificazioni in base alle quali le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell?Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l?emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono soggette al pagamento di euro 16,00. Per le istanze trasmesse per via telematica, l?imposta è dovuta nella misura forfetaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all?invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell?Agenzia delle entrate d?intesa con il Capo del dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell?imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l?utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate ;

in materia di contributo unificato nei processi tributari, nei ricorsi proposti avverso più atti impugnati, con l'articolo 18 comma 13 viene determinato il contributo "per ciascun atto impugnato anche in appello". Pertanto, il valore della lite, determinato, per ciascun atto anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,

dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Per dare impulso al processo telepatico, il medesimo comma, alle lettere b) e c) stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. Tale disposizione si applica anche al processo tributario telepatico. In base al successivo comma 14, le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall?articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità il Ministro dell?economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l?Agenzia per l?Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l?interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l?intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell?economia e delle finanze stipula le convenzioni necessarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilanci dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall?allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati;

ai sensi dell'articolo 9 comma 16, il Ministero della giustizia è autorizzato nell?anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari peraltro già vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore legge di stabilità. A tal fine, è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l?anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l?anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall?anno 2016. Non pare invece corretta la copertura individuata, ottenuta riducendo i compensi spettanti al difensore, all?ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all?investigatore privato nel gratuito patrocinio nonchè più che triplicando il bollo per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali. In base al successivo comma 17, "al fine di non ostacolare l?attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie", i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un?ulteriore conferma a norma dell?articolo 42-quinquies, primo comma, dell?ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 30 giugno 2014 e per i quali non è consentita un?ulteriore conferma a norma dell?articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell?esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Si è ancora in attesa di una riforma che porti a regime il sistema della magistratura onoraria;

con riferimento alle sessione di esame per avvocati (sia per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che l'accesso al patrocinio in Cassazione) notai e magistrati si determina invece un contributo obbligatorio a carico del candidato indicato in misura forfetaria da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell?economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l?indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo introdotto è dovuto per le sessioni d?esame tenute successivamente all?entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento. In pratica per quanto riguarda l'esame di avvocato di si introduce un contributo di 50 euro che si aggiunge alla tassa vigente (12,91 euro) e alla marca da bollo. Considerato che le domande sono mediamente 37 mila, di circa 1,8 milioni. Per i cassazionisti (sono pochissimi coloro che scelgono l'esame per svolgere il patrocinio in Cassazione) il contributo è fissato a 75 euro e poiché dovranno pagarlo circa 100 persone, il gettito annuo atteso è di appena 7.500 euro. Rispetto alle circa 5500 domande di ammissione al concorso notarile, il contributo di 50 euro dovrebbe generare un introito di 550 mila euro. In tal caso il contributo si aggiunge ai quasi 70 euro che a vario titolo di devono già oggi versare.

I 25 mila aspiranti magistrati, invece, grazie al contributo di 50 euro, verseranno all'entrata del Ministero della Giustizia circa 1 milione e 250 mila euro. Nel complesso dal contributo sono attesi 3.657.500, che dovrebbero coprire in gran parte (ma neppure totalmente) i costi delle operazioni concorsuali. Pur tenendo conto del fatto che per altre categorie professionali si è in presenza di contributi maggiori, è evidente che il gettito sarà fornito prevalentemente da giovani candidati, ad eccezione del contributo gravante sugli avvocati che intendono diventare patrocinatori in Cassazione ;

viene aumentato da 8 a 27 euro il contributo forfetario di iscrizione a ruolo (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) per finanziare, in parte, l'assunzione nel 2013 di nuovi magistrati (vincitori del concorso indetto nel 2011). Tale disposizione riguarderà circa 2 milioni e 300 mila procedimenti civili, con un maggior gettito atteso di circa 43,7 milioni di euro a decorrere dal 2014. Viene inoltre disposta - ai commi 21 e 22 dell'articolo 18 - una riduzione dei compensi a difensori e consulenti nel gratuito patrocinio per contribuire alla assunzione di nuovi dipendenti, ricavando a tal fine poco più di 10 milioni di euro sotto forma di un risparmio annuo di spesa che però rischia di penalizzare inutilmente il sistema generale con il quale lo Stato assicura il sostegno in giudizio per persone non abbienti o di categorie particolarmente deboli (ammissione in deroga). Tali disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, cosa particolarmente discutibile che rende il prelievo retroattivo, anche alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge;

il comma 6 dell'articolo 11 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell?Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti nella misura massima del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma (quantificate in circa 10 milioni annui) sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell?entrata del bilancio dello Stato ma non è specificata una destinazione puntuale. La disposizione non si applica, peraltro, agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio sanitario nazionale e può generare problemi di disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi degli avvocati nel settore privato, per i quali non viene disposta una analoga trattenuta. Ne' si opera alcun coordinamento con la riduzione degli onorari prevista dall'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali degli avvocati dipendenti pubblici, cui l'ulteriore riduzione verrebbe conseguentemente a sommarsi;

sono state stralciate, in quanto non considerate conformi al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 10, con le quali si eliminava la disposizione che prevede l'autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Analogamente, è risultato stralciato il comma 7 dell'articolo 11 con cui si modificava l'articolo 21 del decreto del regio decreto n. 1611 del 1933 sulla ripartizione delle somme derivanti da sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni tra avvocati e procuratori dello Stato ;

una valutazione positiva può comunque essere espressa per l'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, sebbene il dibattito parlamentare sulle disposizioni per contrastare il "femminicidio" abbia evidenziato la necessità di ben più ampi interventi nelle strutture di prevenzione e prevenzione ;

valutato che

l'articolo 11, comma 10, non fa riferimento alla possibilità di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria, nè risolve il problema degli operatori che prestano servizio nell'ambito del sistema giudiziario, in condizione di precarietà, laddove il costo del rinnovo dei percorsi formativi supererebbe di poco i 7,5 milioni euro, quota che a partire dall'anno 2014 verrà destinata all'incentivazione del personale amministrativo che abbia raggiunto gli obiettivi di risultato;

nel complesso, con riferimento alla legge di stabilità, l'efficienza del sistema giudiziario non risulta perseguita con misure strutturali coerenti ed organiche. La situazione appare tanto più grave in quanto, dall'esame della Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia allegato al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato, nella missione giustizia si registra un decremento di 151 milioni nel 2014. In particolare, nell'ambito del Programma Amministrazione Penitenziaria si evidenzia per l'anno finanziario 2014 una variazione negativa di 207 milioni di euro su una previsione assestata di spesa di circa 3 miliardi di euro. Per la giustizia civile e penale si ha un lieve incremento (63 milioni per il 2014 su una spesa assestata 2013 di quasi 4,46 miliardi) mentre per la giustizia minorile si ha una riduzione di circa 7,9 milioni rispetto ad una previsione assestata di spesa di circa 155 milioni di euro. Un decremento di circa 693 mila euro va registrato per i servizi istituzionali e generali (indirizzo politico), nell'ambito di una spesa di oltre 28 milioni annui. Circa 1,3 milioni di euro vengono sottratti ai fondi da ripartire (il cui ammontare supera i 38 milioni). Considerando i macroaggregati, gli investimenti vengono ridotti di 80 milioni, mentre le spese correnti segnano una riduzione di circa 75 milioni a fronte di un totale di circa 7,5 miliardi nel 2014;

considerato che l'articolo 11, comma 10, della legge di stabilità non fa riferimento alla possibilità di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria, suscita forte perplessità la variazione proposta in bilancio per il 2014 di circa 207 milioni in meno sull'amministrazione penitenziaria. Il taglio insiste soprattutto (circa 86 milioni in meno) sul dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) e sulle competenze fisse e accessori dei componenti del copro di polizia penitenziaria (quasi 88 milioni in meno). Riduzioni per il lavoro straordinario del personale (-18 milioni) per i contributi (-21 milioni) e per le indennità di servizio notturno e festivo (-15 milioni) accompagnano l'abbattimento - seppur di importo inferiore - di altre indennità dovute al personale (spese di cura, trasporto) o per acquisto mezzi o di manutenzione ordinaria degli immobili (-4 milioni). Per le unità previsionali di base concernenti le spese di assistenza e rieducazione dei detenuti nonché per il vitto dei detenuti, la riduzione per il 2014 ammonta a circa 28 milioni e mezzo di euro rispettivamente (le previsioni assestate per i relativi capitoli di spesa superano di poco i 130 milioni annui). Sono ridotte di 13 milioni (su circa 84 di assestamento 2013) le mercedi per i detenuti lavoranti. Riduzioni rilevanti negli investimenti si registrano, infine, per quanto concerne l'acquisto o l'ampliamento di immobili (67 milioni) l'edilizia carceraria (67 milioni);

per quanto concerne la giustizia civile e penale, si evidenzia la variazione per le spese di intercettazione (-28 milioni) per il personale (mentre cresce la spesa per i magistrati) . Aumentano di 30 milioni (sui 70 circa del 2013) i contributi 2014 ai comuni per le spese relative ad uffici giudiziari (si ricorda a tale proposito la controversa operazione di revisione della geografia giudiziaria che è attualmente in corso) mentre si contraggono le spese per la manutenzione degli immobili dell'amministrazione giudiziaria. Per quanto riguarda la giustizia minorile, la contrazione interessa soprattutto gli oneri per il personale. Sempre con riferimento a tale argomento, la legge di stabilità non affronta adeguatamente, all'articolo 11, il problema degli operatori che da tempo prestano servizio nell'ambito del sistema giudiziario in condizione di precarietà;

la legge di stabilità e quella di bilancio non consentono, in conclusione, di intravedere alcuna netta inversione di tendenza, neppure per quanto concerne le dotazioni informatiche e strutturali, tenuto conto del fatto che buona parte delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappresentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, non sono soggetti a riduzioni. Laddove si concretizzassero, pertanto, i tagli sopra evidenziati andrebbero ad incidere negativamente sul "servizio giustizia", che viene ancora mantenuto ad un livello del tutto insoddisfacente per gli operatori, i cittadini e per le stesse persone detenute, al di là del moltiplicarsi di piani e programmi che non sembrano ancora conseguire gli effettivi risultati da tutti auspicati. Si registrano, al contrario, il progressivo incremento degli istituti di filtro per interporre appello e l'aumento di dei contributi connessi al compimento degli atti di giudizio, ed in particolare del contributo unico, quale fonte di entrata e dissuasore della domanda di giustizia;
formula rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/2
BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO
La 2a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 7, comma 10 del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato, e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in quanto "spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali" (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;
ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

G/1120/2/2
DI BIAGIO
La 2a Commissione permanente,
premesso che:

il provvedimento in esame reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;

in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;
è opportuno ricordare che la legge 62 del 2011 - recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" - ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";
la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenza cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano" e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;
il Ministero della giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge 62 del 2011, recante "Requisiti delle case famiglia protette", che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pure nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;
desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni senza nuovi oneri per la finanza pubblica, una circostanza che solleva il fondato dubbio che l'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;
a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, da destinare a tale costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge 62 del 2011 citata in premessa, definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, nel programma "Amministrazione Penitenziaria" della missione "Giustizia", da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.

1.3.2.1.14. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA, al fine un'ordinata programmazione dei lavori della Commissione, chiede ai Presidenti dei Gruppi e a tutti i presenti di comunicare, entro la fine della settimana corrente, i nominativi di coloro i quali intendono prendere parte alla discussione sui disegni di legge nn. 948 e connessi (scambio elettorale politico-mafioso); 19 (corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio); 15 e connessi (matrimonio tra persone dello stesso sesso); 197 e connessi (disciplina delle coppie di fatto), 1052 e connessi (contrasto all'omofobia e alla transfobia).

Rende quindi noto che, sulla base delle richieste di intervento pervenute, sarà organizzato il seguito della discussione su ciascuno dei disegni di legge citati, per poi passare alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative ad essi riferiti.

Interviene la senatrice CIRINNA' (*PD*) che, con riguardo ai disegni di legge n. 197 e connessi, segnala l'opportunità che si proceda alla congiunzione dei disegni di legge nn. 14 e 909.

Il senatore BARANI (*GAL*) prospetta l'opportunità di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge in materia di omofobia e di esercizio abusivo delle professioni.

Il presidente PALMA fornisce assicurazioni sul fatto che l'esame dei disegni di legge citati potrà riprendere dopo la chiusura della sessione di bilancio. Riepiloga brevemente lo stato dei lavori della Commissione sui disegni di legge sull'esercizio abusivo delle professioni (A.S. 730 e connessi) e su quello recante disposizioni in materia di magistratura onoraria (A.S. 548).

Comunica infine che alla Commissione è stato appena assegnato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (Atto del Governo n. 36). Preavvisa pertanto che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato per consentire la relazione introduttiva, che si riserva di svolgere personalmente, auspicando il contributo di tutti i Gruppi per la formulazione di un parere da rendere entro il termine previsto.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, si è svolta in data 17 settembre 2013 l'audizione del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tamburrino, al quale erano stati rivolti numerosi quesiti dai componenti della Commissione e che, tuttavia, non risulta abbiano ancora ricevuto risposta. Chiede quindi al Presidente di valutare come procedere per il seguito dell'indagine conoscitiva e, in particolare, di individuare le modalità più opportune perché prosegua una proficua interlocuzione con il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presidente PALMA rinvia la programmazione delle ulteriori audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario alle determinazioni che saranno assunte in un prossimo Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (n. 30)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore BARANI (*GAL*) illustra il provvedimento in titolo, che introduce modificazioni al procedimento previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni presso i quali gli uffici medesimi hanno sede. La disciplina di riferimento è attualmente prevista dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, il quale ultimo prevede un meccanismo di rimborso delle spese basato sull'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al settanta per cento del contributo erogato nell'anno precedente. Si provvede quindi ad un successivo saldo a consuntivo, entro il 30 settembre di ciascun anno solare. Lo schema di decreto reca modifiche a tale meccanismo modificando gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, contiene una disposizione di coordinamento sulla determinazione del contributo. Si precisa che la determinazione del contributo deve essere effettuata comunque con riferimento al *budget* forfettario annuo di cui all'articolo 2-*bis*. Inoltre, viene riscritto l'articolo 2, prevedendo che i contributi siano erogati entro i limiti massimi previsti da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sono ammesse deroghe se non a fronte di esigenze eccezionali. Per altro verso, viene confermata la normativa vigente, che prevede il pagamento del contributo in due rate, una di anticipo ed una a saldo

entro il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, l'anticipo è stato ridotto dal settanta per cento al cinquanta per cento dell'importo percepito dal Comune nell'anno precedente, nella prospettiva di migliorare e rendere più efficiente la gestione della spesa. Inoltre, l'articolo 2-*bis,* introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, anch'esso da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario, sulla base di costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. L'articolo 2 dello schema di decreto contiene, infine, la sola clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente PALMA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FALANGA (*PdL*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la determinazione del contributo ai Comuni, sulla base di un *budget* forfettario riferito alla gestione dell'anno precedente. In particolare, sottolinea che possono verificarsi casi di uffici - come quello del nuovo Tribunale di Napoli Nord - dove non possono rinvenirsi precedenti gestioni, in quanto appena istituiti.

Con riferimento alle perplessità espresse dal senatore Falanga, il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva che, in ogni caso, il contributo ai Comuni è assegnato tempestivamente con l'erogazione dell'anticipo annuale.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) rileva che, se da un lato la riduzione dell'anticipo ai Comuni dal settanta al cinquanta per cento dell'importo percepito nell'anno precedente è volto a favorire una più corretta amministrazione delle spese, dall'altro tale riduzione comporta un aggravamento notevole di esborsi per gli enti locali, i quali, anche se a gestione virtuosa, rimangono costretti dalla difficile congiuntura economica. Da questo punto di vista, segnala l'opportunità di raccomandare una maggiore regolarità nei pagamenti da parte dello Stato centrale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce che nel parere sia previsto un riferimento esplicito al principio di trasparenza nella gestione delle risorse spettanti ai singoli Comuni.

Il relatore BARANI (*GAL*) replica che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 sono volte a garantire la regolarità dei flussi finanziari sulla base di *budget* riferiti alle gestioni pregresse, con un adeguato controllo delle spese rimborsate ai Comuni.

Il presidente PALMA chiede al relatore di depositare, prima della prossima seduta, una proposta di parere per consentire ai componenti della Commissione di contribuire alla formulazione di un testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

(n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) preannuncia una proposta di parere favorevole con condizioni o osservazioni che si riserva di depositare nella mattinata di domani.

La relatrice ne anticipa il contenuto. In primo luogo si potrebbe valutare l'inserimento del concetto di "cura", come già suggerito dal regolamento CE 2201/2003 a proposito di responsabilità genitoriale, nel nuovo testo dell'articolo 147 del codice civile. Al riguardo potrebbe trarsi spunto dall'attuale formulazione dall'articolo 357 dello stesso codice, che disciplina il ruolo del tutore al quale è demandata la cura della persona del minore. Avanza anche l'ipotesi che nell'articolo 165 del codice civile come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, l'espressione "responsabilità genitoriale" sia sostituita dalle parole "responsabilità genitoriali". Naturalmente, nel caso la proposta di parere faccia cenno a tale novità si renderebbe opportuno provvedere al coordinamento di ulteriori disposizioni. Infine, segnala l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 317 del codice civile in modo tale che le responsabilità genitoriali non vengano meno neanche in seguito alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva che, ad una prima lettura di alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo non si ravvisa totale corrispondenza con i limiti imposti dai criteri direttivi, dai principi e dall'oggetto determinato dalla legge di delegazione. Venendo al merito, l'articolo 18, volto a modificare l'articolo 244 del codice civile, relativo ai termini dell'azione di disconoscimento della paternità, presenta al quarto comma un'apparente contraddizione con il secondo comma. Quest'ultimo prevede che l'azione di disconoscimento possa essere proposta nel termine di un anno dal giorno della nascita ovvero dal giorno in cui il marito ha avuto conoscenza della propria impossibilità a procreare al tempo del concepimento. Invece, il quarto comma stabilisce che l'azione non possa essere comunque proposta oltre i cinque anni dal giorno della nascita. Analogamente, rileva un'incongruenza nell'articolo 27, recante modifiche all'articolo 262 del codice civile. Infine, anche l'articolo 28, volto a modificare l'articolo 263 del codice civile, sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, presenta alcune illogicità, ancora una volta da riferirsi ai termini di prescrizione dell'azione.

Il presidente PALMA (*PdL*) prospetta l'opportunità che la relatrice, nel redigere la proposta di parere, effettui una scrupolosa verifica in ordine al puntuale rispetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega da parte delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame.

Svolge quindi alcune osservazioni relative agli elementi illustrati dalla relatrice in vista della redazione della proposta di parere. In particolare, rileva che l'inserimento del termine "cura" quale categoria giuridica cui ricondurre gli estremi della responsabilità genitoriale, potrebbe risolversi in un impegno alquanto generico. Inoltre, non comprende del tutto *la ratio* della prospettata sostituzione, nell'articolo 165 del codice civile, delle parole "responsabilità genitoriale", con le parole "responsabilità genitoriali". Infatti, il ricorso al plurale consentirebbe la scindibilità delle responsabilità tra i coniugi. Potrebbero in realtà verificarsi inadempienze di uno dei genitori a fronte delle quali non sarebbe agevole risalire alla effettiva responsabilità di ciascuno e alle conseguenze, patrimoniali e non, che ne deriverebbero. Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione, nell'articolo 317 del codice civile, del riferimento alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori, osserva che, sotto il profilo della tutela dei figli, appare più garantista la formulazione vigente.

Il senatore FALANGA (*PdL*) si dichiara concorde con i rilievi svolti dal senatore Caliendo, rilevando

altresì l'opportunità di risolvere i problemi di diritto intertemporale dovuti alla prossima entrata in vigore del decreto legislativo, con l'accurata redazione di disposizioni transitorie da proporre eventualmente nel testo del parere della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente PALMA prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in assenza del relatore e del rappresentante del Governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.15. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (pom.) del 06/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2013
61ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)
(Seguito e rinvio dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri senatori che intendano intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e chiede al relatore, senatore D'Ascola, se intende svolgere la propria replica.
Il RELATORE chiede di poter rinviare lo svolgimento della replica ad una prossima seduta in cui renderà disponibile una proposta di risoluzione sugli atti comunitari all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari (n. 30)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore BARANI (*GAL*), tenuto conto dei rilievi emersi dal dibattito svoltosi nella precedente seduta, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni. In particolare, ritiene utile segnalare al Governo l'opportunità che il testo della disposizione dello schema in esame, sulla riduzione - dal settanta al cinquanta per cento - dell'anticipo ai Comuni per il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari, sia integrato da norme volte a garantire un'effettiva regolarità nei rimborsi, non trascurando, inoltre, i costi da sostenere per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ancora in corso di definizione.

Propone, inoltre, di dare rilievo all'esigenza che il contributo statale alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni sia reso pubblico, annualmente e in termini analitici, per ciascun Comune e ufficio giudiziario, anche facendo ricorso ad un efficace regime di pubblicità sui siti istituzionali di riferimento, oltre che, se del caso, sulla Gazzetta Ufficiale.

Il presidente PALMA osserva che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di dati estranei a quelli contenuti negli atti normativi ed amministrativi adottati dai competenti organi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici, comporterebbe costi notevoli e presenterebbe profili di dubbia legittimità. Pertanto sarebbe opportuno espungere dal testo ogni riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

Dopo un breve intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) che ribadisce l'importanza della trasparenza in ordine all'ammontare e all'impiego dei rimborsi ai Comuni per le spese di gestione degli uffici giudiziari, la Commissione conviene sulla proposta del presidente Palma.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore nel testo (pubblicato in allegato) contenente la modifica convenuta. La proposta risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice FILIPPIN (*PD*), alla luce degli interventi svolti nella discussione sullo schema di decreto in esame, illustra alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazioni. Rileva che anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati sembra orientata ad esprimersi in senso favorevole sul provvedimento in titolo. Sottolinea quindi che i limiti posti dai principi e dai criteri previsti nell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, le appaiono pienamente rispettati. In particolare, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-*sexies* in un nuovo Capo II del Titolo IX del primo libro del codice civile, in materia di responsabilità genitoriale, pur se non esplicitamente prevista dalla legge di delegazione, si colloca nella prospettiva di una coerente e sistematica revisione del codice, improntata al rispetto dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio del potere legislativo delegato. Inoltre, ripropone il contenuto delle altre osservazioni già illustrate nel corso della seduta di ieri. Tuttavia, ritiene, ad una più attenta valutazione, che l'osservazione volta a modificare l'articolo 317 del codice civile, così da disporre che le responsabilità genitoriali non vengano meno neanche in seguito alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori, possa anche essere espunta dal testo del parere da porre in votazione.

Interviene quindi il senatore CALIENDO (*PdL*), che ribadisce i rilievi già avanzati nel corso dell'intervento svolto nella seduta di ieri, in ordine al termine di prescrizione dell'azione di disconoscimento della paternità di cui all'articolo 317 del codice civile.

Con riferimento all'ipotesi di modificare il comma quarto dell'articolo 317 del codice civile, come riformulato nello schema di decreto legislativo in esame, il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritiene che le osservazioni svolte dal senatore Caliendo non possano trovare condivisione, poiché l'evoluzione dei costumi e della società impone che le relazioni familiari siano regolate sui legami affettivi e non sui vincoli giuridici. Pertanto, a suo avviso, un'eventuale estensione del termine di prescrizione dell'azione di disconoscimento non può ritenersi meritevole di accoglimento in un'osservazione contenuta nel parere da rendere al Governo.

Interviene brevemente la RELATRICE per riepilogare il contenuto delle proposte di osservazione emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento a quanto da ultimo sostenuto dai senatori Lo Giudice e Caliendo.

Il presidente PALMA, dopo aver dato lettura del testo del parere proposto dalla relatrice (pubblicato in allegato), e accertato il numero legale lo pone in votazione: la Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari (n. 36)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Esame e rinvio)

Il presidente PALMA (*PdL*), relatore, rileva preliminarmente che esso è frutto dell'esercizio della potestà normativa delegata al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei due decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156.

Tali decreti legislativi disciplinano la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero. La loro entrata in vigore ha determinato la soppressione di alcuni uffici di giudici di pace nel contesto della complessiva revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Precisa quindi che i principi e i criteri direttivi cui deve improntarsi l'esercizio della delega correttiva sono i medesimi che presiedono all'intervento delegato principale. Inoltre, lo schema di decreto correttivo riguarda sia il decreto legislativo che ha provveduto ad una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici della magistratura requirente, sia l'ulteriore decreto delegato che ha invece provveduto alla revisione degli uffici dei giudici di pace. La relazione illustrativa dell'atto in esame fa riferimento all'esigenza di adeguarsi, per il tribunale di Urbino, alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale. E' noto che in forza del dispositivo di quella pronuncia, il tribunale di Urbino risulta già da ora ripristinato di diritto nella sua originaria consistenza e competenza territoriale.

Tornando alle caratteristiche generali dell'intervento normativo all'esame della Commissione, il testo si compone di due Capi: il primo corregge ed integra le norme organizzative dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero; il secondo reca disposizioni di correzione e integrazione incidenti sulle norme di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riferimento agli uffici del giudice di pace. Passa quindi ad una breve illustrazione dei dodici articoli di cui si compone lo schema di decreto.

Dell'articolo 1 sottolinea che esso provvede a sostituire la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché la tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012. Quest'ultima contiene l'elenco degli uffici giudiziari soppressi, mentre la prima tabella reca l'elenco dei singoli Comuni compresi nel circondario del tribunale di ciascun distretto di Corte d'appello. Entrambe le tabelle scontano gli effetti del dispositivo di accoglimento della citata sentenza n. 237 del 2013 e tengono conto della istituzione del tribunale di Napoli nord. Al riguardo, si è provveduto ad individuare esplicitamente nel comune di Aversa il capoluogo del predetto tribunale.

L'articolo 2 provvede all'individuazione dell'ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza, in coerenza con la costituzione del nuovo tribunale di Napoli nord.

L'articolo 3, nell'introdurre modifiche alla tabella N, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1051, n. 757, provvede alla definizione delle circoscrizioni territoriali delle Corti d'assise d'appello e delle Corti d'assise. Anche in questo caso, alla base dell'intervento normativo, vi è la nuova costituzione del tribunale di Napoli nord.

L'articolo 4 dispone che sino ai sei mesi successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, ai fini della costituzione delle Corti d'assise, si considerano idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 287 del 1951 alla quale si farà riferimento per quanto concerne le modalità di composizione delle liste degli stessi giudici popolari. Le nuove liste potranno essere formate ai fini della composizione delle Corti d'assise, sulla base del nuovo assetto

territoriale degli uffici giudiziari, solo trascorso un semestre indispensabile per garantire la funzionalità dei collegi giudicanti.

L'articolo 5 introduce una deroga alla legittimazione triennale che l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario richiede per i "tramutamenti" dei magistrati. Anche in questo caso la norma persegue l'obiettivo della piena copertura dell'organico dei magistrati del nuovo tribunale di Napoli nord.

L'articolo 6 provvede all'adeguamento alla nuova configurazione territoriale degli uffici giudiziari degli organici dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

L'articolo 7 stabilisce i limiti e i criteri di impiego degli immobili di titolarità comunale che possono essere utilizzati per gli uffici giudiziari.

Di particolare rilevanza è l'articolo 8 che introduce due nuovi commi all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012. La prima delle due disposizioni reca una norma interpretativa - al fine di individuare la competenza - in base alla quale il momento di pendenza per i procedimenti penali è fissato nell'acquisizione della notizia di reatoagli uffici del pubblico ministero. La formulazione dell'articolo 9 non può essere riferita alle sezioni distaccate proprio perché esse non costituiscono veri e propri uffici ma solo articolazioni dell'ufficio giudiziario costituito dal tribunale. In forza di questa opzione interpretativa - che lo schema di decreto traduce in norma - la soppressione della sezione distaccata non può che comportare, in via automatica, l'accentramento nella sede principale di tutti gli affari già trattati da quella sezione. E ciò in coerenza col principio per cui è la sede centrale l'unico ufficio competente, sia prima sia dopo la decorrenza di efficacia delle norme di cui al decreto legislativo.

Il comma 2-*ter* dispone che per quei procedimenti penali per i quali la notizia di reato, sebbene non ancora iscritta, è stata comunque trasmessa o acquisita dagli uffici del pubblico ministero alla data in cui si dispiegano gli effetti del decreto legislativo n. 155 del 2012, resta ferma la competenza dei tribunali di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere. Questa soluzione è da preferire per esigenze di certezza, speditezza e buon andamento dei lavori degli uffici. Infatti, seguendo il principio della formale iscrizione della notizia di reato si sarebbe dovuta radicare la competenza presso il nuovo tribunale di Napoli nord, ma è opportuno tenere conto dell'inevitabile e spesso consistente ritardo con il quale gli uffici riescono a provvedere all'adempimento dell'iscrizione delle notizie di reato. Se si fosse optato per il criterio opposto si sarebbe determinato un aggravio eccessivo in capo al tribunale appena costituito rispetto ai tempi necessari per la copertura integrale della pianta organica.

L'articolo 9 reca disposizioni relative alla gestione degli uffici giudiziari di Napoli nord. Si determina così un'estensione dei compiti dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari di Napoli anche con riguardo ai locali destinati ad ospitare gli uffici giudiziari presso lo stesso tribunale di nuova costituzione.

Gli articoli 10 e 11 integrano il Capo II dello schema di decreto, provvedono a modificare le tabelle A e B del decreto legislativo n. 156 del 2012 e sostituiscono la tabella A allegata alla legge n. 374 del 1991. I due articoli contribuiscono a conservare l'ufficio del giudice di pace di Aversa con conseguente, nuova denominazione in "giudice di pace di Napoli nord".

L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rilevato che non vi sono senatori che chiedono di prendere la parola in sede di discussione già nel corso della seduta odierna, il presidente PALMA prospetta al rappresentante del Governo l'esigenza che, al fine di svolgere un esame approfondito, siano acquisiti dalla Commissione i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati effettuati puntuali interventi sulla riorganizzazione dei distretti giudiziari. Infatti, al fine di rendere un parere che tenga conto dei limiti per l'esercizio della potestà legislativa delegata, volta alla correzione e integrazione della riforma dei distretti, appare opportuno avere un quadro il più possibile esaustivo degli interventi specifici che hanno riguardato i singoli uffici giudiziari.

Sull'ordine dei lavori segue un breve intervento del senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-*

MAIE), il quale prospetta l'ipotesi che la Commissione si soffermi anche sui confini che definiscono i singoli distretti giudiziari e non si limiti all'analisi degli interventi che riguardano uffici, risorse e personale.

Il presidente PALMA, relatore, ricorda che la Commissione si atterrà all'esame delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in titolo e potrà, se del caso, soffermarsi sulla prospettiva di adozione di eventuali, ulteriori provvedimenti correttivi e integrativi nell'ambito dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delegazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In seguito alla richiesta di chiarimenti sul seguito dell'esame dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso (A.S. 948 e connessi), già discussi in sede deliberante e rimessi all'approvazione dell'Assemblea, il presidente PALMA precisa che, una volta considerato il complesso delle richieste di iscrizione a parlare in discussione, che dovranno pervenire entro il termine della settimana corrente, la Commissione potrà valutare se riprendere l'esame in sede referente sin dall'avvio o se riterrà di dare per acquisiti gli atti e le fasi del procedimento che hanno già avuto luogo in sede deliberante.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 30

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che nell'ultimo triennio le assegnazioni da parte dello Stato ai Comuni finalizzate al rimborso per le spese di gestione degli uffici giudiziari e anticipate dai Comuni hanno fatto riscontrare una notevole diminuzione;
rilevato altresì che nei passati esercizi, il rimborso versato dallo Stato ai Comuni e? stato pari a circa l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute ed è stato sovente erogato con ritardi che hanno talvolta superato l'anno;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si rileva l'opportunità che la modifica della disposizione di cui all'articolo 2 che riduce ulteriormente l'ammontare degli anticipi sia seguita dall'adozione di ulteriori misure necessarie a garantire l'effettiva regolarità nei rimborsi che sino ad ora é mancata. Si rivolga particolare attenzione alle ulteriori spese sostenute da diversi Comuni in relazione alla complessiva riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie ancora in corso di perfezionamento.
2) si evidenzia altresì l'esigenza che il contributo alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni sia reso pubblico ogni anno, secondo modalità tali da garantirne la fruibilità e conoscibilità per ogni Comune e ufficio giudiziario, anche mediante la pubblicazione il più possibile analitica sui siti *internet* di rispettiva appartenenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione Giustizia del Senato, esaminato il provvedimento in titolo,

considerato

- che lo schema di decreto legislativo in esame intende dare attuazione alla delega legislativa contenuta nell?articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "*Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali*", la quale prevede che il Governo adotti uno o più decreti legislativi, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, per modificare le disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità, al fine di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione;
- che la legge di delegazione n. 219 del 2012 ha già provveduto ad apportare numerose modifiche al codice civile, al fine di stabilire l?unicità dello stato di figlio, prevedendo che il legame di parentela sussista sia nel caso che la filiazione sia avvenuta all?interno del matrimonio, sia nel caso che sia avvenuta al di fuori di esso, allo scopo di eliminare ogni discriminazione tra figli;
- che lo schema di decreto legislativo in esame provvede, di conseguenza, ad apportare alla normativa vigente le ulteriori modifiche necessarie per rendere effettiva l?eliminazione di ogni discriminazione tra figli, anche adottivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall?articolo 2 della legge 219 del 2012;
- che lo schema di decreto dispone, agli articoli 5 e 55, la trasposizione degli articoli da 155 a 155-*sexies* del Libro primo del codice civile in un nuovo Capo II del Titolo IX del Libro primo dello stesso codice, così rubricato «esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio»
- che i citati articoli da 155 a 155-*sexies,* come riformati dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, trovano, nella trasposizione nel nuovo Capo sulla responsabilità genitoriale, una parziale e formale riformulazione dovuta ad integrazioni prevalentemente provenienti dall'articolo 6 della legge n. 898 del 1970 sul divorzio;
- che non possono definirsi quali profili di novità eccedenti i limiti della delega, le disposizioni sostanzialmente riproduttive di norme della legge sul divorzio, espressive di principi e discipline già vigenti, la cui collocazione nel nuovo Titolo IX, è da intendersi in ossequio al principio della riconduzione di tutte le disposizioni sui figli a un regime unitario, che prescinda dalla loro nascita in costanza o meno di matrimonio,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. Si prospetta la seguente, eventuale, modificazione dell?articolo 147 del codice civile, come proposto dall'articolo 3 dello schema di decreto: "*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi la cura dei figli e l?obbligo di mantenerli, istruirli, educarli ed assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall?articolo 315-bis."* Nel caso di accoglimento dell'osservazione, analogo concetto di "cura" - o di diritto a ricevere la cura dai genitori - potrebbe essere inserito per esigenza di coordinamento, ovunque ne ricorra l'opportunità, nel testo attuale delle disposizioni codicistiche e in quelle riguardate dallo schema di decreto legislativo in titolo.

2. Si valuti l'ipotesi, nell'articolo 165 del codice civile, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo in titolo, di sostituire la parola "*responsabilità genitoriale*", con le parole "*responsabilità genitoriali*". Nel caso dell'accoglimento di tale osservazione si renderebbe opportuno provvedere all'adeguamento del testo delle disposizioni ad esso correlate.

3. Con riferimento all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo, volto a predisporre una nuova formulazione dell'articolo 244 del codice civile in materia di termini dell'azione di disconoscimento, si consideri l'opportunità di prevedere un'eventuale estensione del termine di cui al quarto comma del citato articolo 244, il quale nella disposizione contenuta nello schema di decreto, prevede che l'azione di disconoscimento non possa essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita.

4. Si presti particolare attenzione alle conseguenze applicative e alla coerenza sistematica del rinvio generale operato dall'articolo 5 del decreto legislativo il quale, nel sostituire l'articolo 55 del codice civile, dispone che in caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX del I libro dello stesso codice.

1.3.2.1.16. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 62 (pom.) del 19/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che alla fine della sessione di bilancio potranno essere iscritti all'ordine del giorno i disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa (n. 1119, approvato dalla Camera, e connessi disegni di legge nn. 734, 845, 1067) nonché i disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati (A.S. nn. 315, 374 e 1070).

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Inoltre, si proseguirà nell'esame, se del caso mediante la convocazione di apposite sedute notturne, dei disegni di legge sull'omofobia (nn.1052, 391, 404), sulle unioni civili (n.197 e connessi) sui matrimoni tra persone dello stesso sesso (n. 15 e connessi) e sul disegno di legge in materia di corruzione (n. 19).

Egli ricorda, inoltre, che dopo la conclusione dell'esame dei provvedimenti già avviato o programmato in sede consultiva, potrà proseguire la discussione, in sede referente, del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso (n. 948 e connessi) in riferimento al quale l'esame potrà riprendere, se dati per acquisiti, di comune accordo, gli atti e le fasi del procedimento che hanno già avuto luogo in sede deliberante. Altrimenti sarà aperta la discussione generale consentendo ai componenti della Commissione che abbiano fatto pervenire la loro iscrizione a parlare, di svolgere interventi possibilmente brevi, dato l'esame già svolto.

A tale riguardo intervengono i senatori CASSON (*PD*) e LUMIA (*PD*) i quali ritengono che la

discussione in sede referente debba essere limitata a coloro che non sono intervenuti in precedenza proprio in virtù della prassi di acquisizione degli atti, sulla quale sembra possibile un'ampia convergenza tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) osserva, a nome del suo Gruppo, che assume assoluta priorità la celere prosecuzione dell'esame del disegno di legge sulla corruzione. In proposito, auspica che gli altri Gruppi possano convenire su tale richiesta e orientarsi di conseguenza per consentire un'accelerazione dei tempi di esame del disegno di legge n. 19.

Il presidente PALMA prospetta l'opportunità che, nell'ambito della programmazione dei lavori della Commissione, si attribuisca priorità all'esame dei provvedimenti trasmessi dall'altro ramo del Parlamento: è questo il caso dei disegni di legge in materia di diffamazione a mezzo stampa. Auspica che tale rilievo sia preso nella debita considerazione dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Infine, in risposta al senatore Lumia, precisa che la prossima settimana potrà avere luogo una riunione dell'Ufficio di Presidenza, in esito alla quale sarà puntualmente definito il successivo calendario dei lavori della Commissione.

Ancora in riferimento all'esame dei disegni di legge n. 948, 200, 688, 887, 957, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, propone che prima di chiudere la discussione generale possano ancora prendere la parola coloro che ne abbiano fatto richiesta solo se non siano mai intervenuti in precedenza. Tuttavia, mancando alla seduta odierna alcuni dei senatori iscritti, prospetta l'opportunità di un rinvio ad un'altra seduta.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che il rinvio non può avvenire *sine die* e che se nella prossima seduta utile saranno esaurite le richieste di intervento, si potrà chiudere la discussione generale e procedere con la fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, propone che la discussione generale si chiuda nella seduta odierna, senza ulteriori rinvii.

Con il senatore CASSON concordano i senatori LUMIA (*PD*), CALIENDO (*PdL*), BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e ALBERTINI (*SCpI*) .

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) dichiara di condividere quanto affermato dal senatore CAPPELLETTI (*M5S*) e osserva che i tempi del dibattito si sono già ampiamente protratti in diverse sedi. Prospetta quindi la necessità di concludere l'esame del provvedimento in tempi brevi.

Dopo una breve precisazione del senatore CASSON (*PD*), il presidente PALMA avverte che nella prossima seduta utile proseguirà la discussione generale, che potrà concludersi, se necessario, in una successiva seduta notturna che sarà appositamente convocata.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DI PROPOSTE DI REGOLAMENTO EUROPEO

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta del 6 novembre si è conclusa la discussione generale congiunta sugli atti comunitari (n. COM (2013) 534 definitivo) e (n. COM (2013) 535 definitivo), concernenti rispettivamente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la procura europea

e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust). Avverte, quindi, che conclusa quella fase procedurale, l'esame proseguirà disgiuntamente per ciascuna delle due proposte di Regolamento.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (n. COM (2013) 534 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII,* n. 30)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra i profili di maggiore interesse che, emersi dalla discussione generale, potrebbero integrare la proposta di risoluzione. In particolare, segnala, con riferimento all'articolo 8, sulla "nomina e revoca del Procuratore europeo", che non sono definiti i criteri di nomina, evidenziando, il rischio che lo stesso Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera eccessivamente discrezionale. Inoltre, a proposito della possibilità di revoca, poiché il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che il Procuratore sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave", il relatore osserva che tale espressione risulta impropria, dal momento che la disposizione dovrebbe semmai indicare un "fatto commesso con colpa grave".

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 13, comma 1, relativo alla "competenza accessoria", in cui si afferma il principio secondo il quale "i reati indissolubilmente collegati" con le fattispecie di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sarebbero attribuiti alla competenza della Procura europea. Da questo punto di vista, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intende riferirsi. Inoltre, il testo appare ancora più oscuro quando specifica che i reati di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto è arduo intendere a cosa si alluda per "fatti identici". Nel solco della critica appena delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" contenuta nel comma 3 del medesimo articolo che, nella intenzione degli estensori del Regolamento, comprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure.

Con riferimento all'articolo 14, il relatore evidenzia alcuni problemi di carattere formale con riflessi di natura sostanziale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 o commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino", "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in questione sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque consumati da un cittadino europeo, con

il che la disposizione sembrerebbe introdurre, accanto al criterio del territorio, quello dell'autore. Inoltre, l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe evocare una responsabilità in concorso con altri, con la conseguenza che il contributo all'azione criminosa determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13.

Il relatore segnala poi le sue perplessità sulla disciplina contenuta nell'articolo 26, che suddivide le misure investigative in due categorie: quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre, soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta la conseguenza che diverse misure investigative potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, a prescindere dalla riserva di giurisdizione prevista dal singolo ordinamento costituzionale.

In ordine all'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, il relatore rileva che la disposizione indica i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi, senza però che tra essi sussista alcun ordine di preminenza, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo segnala anche, quale elemento di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova".

Con riguardo all'articolo 28 il relatore evidenzia ulteriori profili critici.

Svolge osservazioni anche sull'articolo 29, che disciplina l'istituto del cosiddetto compromesso: questo presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina italiana. Infine, con riferimento all'articolo 30, in quanto all'ammissibilità delle prove, il relatore segnala i rischi di antinomiacon l'articolo 111 della Costituzione. Infatti, la disposizione stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che suscita maggiori perplessità è la tassativa ammissione delle prove raccolte, senza convalida o oneri di sottoposizione al giudice di analoga natura, ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo (e quindi al giudizio ordinario) avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponga diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, il Relatore ricorda che l'articolo 111 della Costituzione prevede soltanto tre casi di eccezione al principio costituzionale, che impone la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso volto a salvare l'accesso ai cosiddetti riti alternativi, i casi di irripetibilità della prova e la natura o provenienza illecita di quest'ultima. Sotto questo profilo l'articolo 30 del Regolamento si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Secondo il relatore tale conflitto potrebbe essere evitato se si ritiene che la disposizione è da considerare limitata a una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarderebbe lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo. In tale prospettiva ermeneutica, il relatore si sofferma anche sull'ultima parte del comma 3 del'articolo 32.

Il presidente PALMA (*PdL*) osserva che la disposizione concernente le procedure per l'esecuzione delle misure investigative di cui all'articolo 26 appare in contrasto con diritti proclamati inviolabili dagli articoli 14 e 15 della Costituzione. Si tratta del cosiddetto "nucleo duro" della Costituzione, ossia quello che non può essere verificato nell'impatto con il diritto dell'Unione Europea né può essere, secondo opinione autorevole e prevalente, oggetto di revisione costituzionale. Analogamente, egli ravvisa un notevole contrasto con i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione nella disposizione recata dall'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove. Inoltre, sottolinea il rischio di un'eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale competente da parte del Procuratore europeo (articolo 27), che può contraddire il principio del "giudice naturale precostituito

per legge", di cui al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione.

Il senatore LUMIA (*PD*) premette che la base giuridica dell'istituto della Procura europea è nell'articolo 86 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e si richiama poi al principio dell'integrazione tra il sistema delle fonti europee e in particolare, al riconoscimento del valore costituzionale dei Trattati. Quindi si dichiara concorde con le osservazioni del relatore, auspicando tuttavia che la Commissione approvi una risoluzione che, in una convinzione europeista, non trascuri i principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale che presidiano le stesse libertà costituzionali e le garanzie processuali delle parti.

Il senatore CASSON (*PD*), si sofferma sui rilievi del presidente Palma. In particolare, per quel che riguarda le disposizioni sulle misure investigative, osserva che i vincoli costituzionali e quelli enucleati dalla giurisprudenza costituzionale non possono essere violati. Precisa anche che in ordine all'articolo 26, paragrafo 4, della proposta di Regolamento, riguardante le misure investigative sottoposte all'autorizzazione del giudice, nell'ordinamento italiano la citata autorizzazione può essere concessa soltanto dal magistrato giudicante e non anche dal pubblico ministero. Inoltre, in ordine al rischio di incorrere in una violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, esso può essere scongiurato proprio sulla base di una proposta di definizione dei criteri per individuare la giurisdizione, che la Commissione potrebbe prospettare nella propria risoluzione. Per quanto riguarda, infine, l'articolo 30, sull'ammissibilità delle prove, osserva che nell'ordinamento italiano è già prevista la possibilità di acquisizione di prove formate all'estero, ad esempio nell'ambito di una procedura di rogatoria internazionale: il tal modo si è ammessa di fatto una deroga al principio della formazione della prova nel contradditorio tra le parti e secondo le regole tassative imposte dal codice di procedura penale in ossequio al principio previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che il *deficit* di legittimazione democratica che grava sulle istituzioni europee accresce il rilievo delle antinomie evidenziate nel dibattito. Tali antinomie rilevano una discrasia tra istituti, tra i quali la Procura europea, che presuppongono l'unificazione di diverse tradizioni giuridiche e di più scelte ordinamentali. In questo quadro, egli evidenzia l'opportunità di segnalare puntuali proposte di modifica al testo del Regolamento, sottolineando il particolare rililevo quando sono in questione l'effettività dei principi costituzionali fondamentali e il rispetto dei diritti inviolabili disciplinati dagli articoli 14, 15 e 111 della Costituzione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver chiesto chiarimenti al relatore circa il funzionamento effettivo degli istituti che delineano il potere di investigazione e di formulazione delle imputazioni in capo alla Procura europea, richiama l'attenzione sull'impatto che le fonti del diritto europeo può sortire sulle garanzie dei diritti costituzionali. Prospetta quindi l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame per poter pervenire a una formulazione più attenta di una proposta di risoluzione, i cui termini di favore nei riguardi del testo sottoposto all'attenzione della Commissione potrebbero risolversi in rilevanti rischi per la garanzia e l'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini italiani.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) si associa nel prospettare l'ipotesi di un rinvio del seguito dell'esame, per via dei rilevanti problemi di compatibilità tra il testo della proposta di regolamento e le garanzie costituzionali dei diritti di libertà.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che il dibattito in corso potrà risolversi in un parere motivato da rendere alle istituzioni comunitarie a vario titolo coinvolte nel procedimento di stesura del testo

definitivo del Regolamento che istituisce la Procura europea e ritiene fondamentale acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di favorirne il ruolo nell'eventuale ridefinizione e negoziazione della proposta di Regolamento. Su di essa risulta, inoltre, che sono stati avanzati rilievi per il mancato rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità da parte di altri parlamenti degli Stati membri dell'Unione.

Il sottosegretario BERRETTA auspica una risoluzione che tenga conto dei puntuali rilievi emersi nel dibattito. Questi potranno formare circostanziate osservazioni in cui potranno essere prospettate, in termini anche molto incisivi, le criticità relative alle possibili antinomie con le garanzie costituzionali per l'esercizio dei diritti di libertà.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ritiene che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TUEF) rappresenta anche un patrimonio di integrazione e aggiornamento dei valori e dei principi contenuti nelle Costituzioni dei Paesi membri. Pertanto, ravvisa l'opportunità che la proposta di risoluzione richiami l'esigenza di garantire effettività ai diritti di libertà nonché alle garanzie costituzionali e non si limiti a evidenziare i profili di potenziale conflitto tra la dimensione nazionale dei diritti e il quadro sovranazionale che vi si sovrappone per rafforzarne tutela e valore.

Il relatore sottopone quindi alla Commissione una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato) che, alla luce del dibattito svolto e con riferimento agli articoli 26, 27, 28, 29 e 30 del testo del Regolamento, raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni, al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (n. COM (2013) 535 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell' atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII,* n. 31)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che tiene conto degli elementi emersi nel corso della discussione generale e formula puntuali indicazioni volte a coordinare le osservazioni sulla proposta di Regolamento n. 534 con quelle da prospettare sulla proposta di Regolamento n. 535 che istituisce l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*).

Dopo che il Rappresentante del Governo ha espresso il proprio avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, interviene il senatore LUMIA (*PD*) per una breve dichiarazione di voto favorevole al

testo predisposto dal relatore, di cui dichiara di condividere i termini delle raccomandazioni volte a suggerire puntuali modifiche al testo in esame.

Il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di risoluzione, che risulta approvata.

SULL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 36 IN MATERIA DI UFFICI GIUDIZIARI

Il presidente PALMA, relatore, chiede ai Gruppi parlamentari di far pervenire entro lunedì 25 novembre informali indicazioni sulle proposte di osservazioni e condizioni che potranno trovare spazio di esame nel testo del parere che sarà sua cura redigere e sottoporre all'esame della Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), CALIENDO (*PdL*) e LUMIA (*PD*), il presidente PALMA chiarisce che il metodo proposto per pervenire alla redazione di un parere volto a contribuire concretamente alla riorganizzazione degli uffici giudiziari tenendo conto anche dei decreti ministeriali acquisiti dalla Commissione, appare il più idoneo data l'estrema complessità della materia.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente PALMA comunica che la seduta, già convocata per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente PALMA avverte che è convocata una riunione della Sottocommissione per i pareri per domani, mercoledì 20 novembre 2013, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2013) 534 definitivo
(*Doc*. XVIII, n. 30)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 534 definitivo), recante la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea, preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea di seguito allegate,

osserva quanto segue:

1. l?articolo 8, intitolato "*nomina e revoca del Procuratore europeo*", suscita perplessità nella parte in cui non stabilisce alcun criterio attraverso il quale poter predeterminare i soggetti legittimati a comporre la rosa dei candidati che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio. Data l?importanza delle funzioni attribuite e la necessità che il futuro Procuratore europeo manifesti spiccate note di professionalità e competenza di tipo investigativo, sembrerebbe opportuno che il Regolamento fissi taluni parametri, non soltanto funzionali a garantire la necessaria professionalità del Procuratore europeo, ma anche utili per limitare le domande, rendendo più agevole la procedura di selezione. La mancanza dei parametri sopra citati non può poi ritenersi colmata dalla previsione di un parere richiesto dalla Commissione ad un Comitato da essa stessa istituito e composto da sette personalità scelte tra *ex* membri della Corte di Giustizia, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali, membri delle Procure nazionali e/o giuristi di notoria competenza, uno dei quali proposto dal Parlamento europeo, nonché dal Presidente di Eurojust in qualità di osservatore. Infatti, per un verso il Comitato si limita a formulare un parere che, nel silenzio della norma, sul punto non sembrerebbe nemmeno vincolante (non si capisce neppure se lo si debba considerare obbligatorio); per un altro verso la disposizione in oggetto si limita a segnalare gli ambiti all?interno dei quali devono essere ricercate le personalità che comporranno il Comitato, ma non i criteri che devono guidare la scelta. Si evidenzia dunque il rischio che il Procuratore europeo possa essere selezionato in maniera discrezionale e di fatto sottratta ad ogni serio controllo;

2. inoltre, ancora con riferimento all'istituto del Procuratore europeo, il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che sia revocato allorquando abbia commesso una "colpa grave". Tale espressione risulta impropria e imprecisa, dal momento che la commissione dovrebbe semmai riguardare un "fatto" commesso con colpa grave. L'imprecisione del linguaggio, la sua genericità e soprattutto il suo uso improprio e non corrispondente alla tradizione giuridica, costituiscono, per come meglio si vedrà in seguito, uno dei difetti più frequenti del testo in esame. Si osserva che questi rilievi non rivestono una

portata esclusivamente formale, dal momento che si rifletteranno, nel caso di adozione del Regolamento, sulla sua stessa applicazione, generando prevedibili contrasti e incertezze interpretative. Osservazioni analoghe possono altresì riferirsi all'articolo 11, comma 3, così come all'articolo 13, comma 1, là dove si utilizza il verbo "svolgere" con riferimento all'oggetto costituito dall'azione penale;

3. quanto poi all'articolo 13, comma 1, intitolato "competenza accessoria", si afferma il principio secondo il quale i reati indissolubilmente collegati con quelli di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, sono di competenza della Procura europea. Ora, a parte talune evidenti obiezioni di natura formale, l'espressione "indissolubilmente collegati" non consente di comprendere l'estensione della categoria dei reati ai quali il Regolamento intenda riferirsi. Tra l'altro, a questo presupposto sembra se ne debba aggiungere uno ulteriore costituito dalla necessità che la competenza della Procura europea risulti conforme all'interesse della "buona amministrazione della giustizia". Conclusione, questa, resa palese dall'uso della congiunzione "e" che accomunerebbe i due presupposti condizionanti la competenza del Procuratore europeo. Pertanto, accanto all'indeterminato parametro del collegamento indissolubile, si attuerebbe quello ben più indecifrabile di una competenza accessoria che implicherebbe l'interesse della buona amministrazione della giustizia. Ognuno comprende come, sul delicatissimo nodo della competenza accessoria e, quindi, dei conflitti positivi o negativi tra la Procura europea e le diverse Procure nazionali, i quali implicherebbero disposizioni chiare e meccanismi in grado di ridurre quanto più è possibile i prevedibili futuri contrasti, il Regolamento pecchi per eccessiva indeterminatezza. Ma non basta, l'oscurità del testo e la sua imprecisione crescono allorquando si specifica che tutto ciò debba avvenire a condizione che i primi reati, ossia quelli di cui all'articolo 12, siano "prevalenti" e gli altri reati, ossia quelli attivanti la competenza accessoria, si basino su "fatti identici". Con riferimento a tale disposizione, risulta difficile comprendere quale sia l'unità di misura alla luce della quale stimare la prevalenza o meno dell'una categoria di reati sull'altra, ma soprattutto cosa si debba intendere per "fatti identici". In particolare, se il concetto di "fatto" sia riferibile a ciò che è stato accertato, ovvero rispetto a quali altri fatti si debba stimare il presupposto della identità, apparendo improbabile che le fattispecie legali astratte, ma anche quelle concrete dei reati cosiddetti accessori possano risultare identiche tra loro, nonché identiche rispetto a quelle dei reati di cui all'articolo 12. Nel solco della critica sopra delineata si pone anche l'espressione "disaccordo" (comma 3) che, nella intenzione degli autori del Regolamento, ricomprenderebbe i conflitti positivi e negativi tra Procure;

4. anche l'articolo 14 si caratterizza per problemi di natura formale. In particolare, nel delineare la competenza della Procura europea si fa riferimento ai reati di cui agli articoli 12 e 13 che siano commessi in tutto o in parte "sul territorio di uno o più Stati membri", oppure "da un loro cittadino" (non essendo peraltro chiaro se si debba intendere da un cittadino di uno o più Stati membri), "da un membro del personale dell'Unione o da un membro delle istituzioni". La disposizione in argomento che denota un qualche deficit di chiarezza, sembra porre sullo stesso piano i reati di cui agli articoli 12 e 13 - se commessi sul territorio dell'Unione - e quelli comunque commessi da un cittadino di questa (con la quale disposizione sembrerebbe introdursi accanto al criterio del territorio, quello dell'autore). A parte l'uso dell'avversativa "oppure" all'interno della lettera a), che desta evidenti perplessità, vi è da osservare che l'espressione "reati commessi in tutto o in parte", che compare anche nel nostro codice penale all'articolo 6, è compatibile soltanto con i criteri determinativi della competenza per territorio - quindi con la lettera a) - non anche con quelli di natura soggettiva contenuti nella lettera b). Laddove l'uso dei due punti, a seguito dei quali sono dettate entrambe le lettere a) e b), rende l'espressione in oggetto riferibile ad entrambi i criteri determinativi della competenza e del suo esercizio. Vi è pure da osservare che l'espressione "in tutto o in parte commessi" potrebbe risultare evocativa della materia del concorso di più persone nel reato, con la conseguenza che il contributo concorsuale dei soggetti indicati alla lettera b), determinerebbe l'esercizio della competenza del Procuratore europeo, sia pure

limitatamente ai reati di cui agli articoli 12 e 13. Tuttavia, questa conclusione resterebbe esclusa per il caso dei reati di cui all'articolo 12, ossia quelli che ledono gli interessi finanziari della Unione europea, per i quali la competenza è certamente ascritta in capo alla Procura europea la quale, di conseguenza, sarebbe anche competente per gli "altri"reati di cui all'articolo 13, sempre che ne ricorrano le condizioni. Insomma, l'oscurità di un linguaggio tra l'altro improprio e l'ampiezza dei dubbi che ne derivano giustificano le perplessità espresse dalla Commissione sul punto.

Con riferimento ai seguenti rilievi, la Commissione raccomanda l'opportunità di apportare modifiche e riformulazioni al testo al fine di garantirne la compatibilità con il dettato costituzionale e, in particolare, con gli articoli 14, 15, 25 e 111 della Costituzione;

5. perplessità rilevanti investono la delicata disciplina contenuta nell'articolo 26. Per come è noto, le misure investigative ivi elencate si dividono in due categorie. Quelle che possono essere disposte direttamente dalla Procura europea e le altre - ricomprese dalla lettera k) alla lettera u) - che sono soggette ad autorizzazione giudiziaria solo se in tal senso dispone il diritto dello Stato membro in cui devono essere eseguite. Ciò comporta l'ovvia conseguenza che le diverse misure investigative, ossia quelle che vanno dalla lettera a) alla lettera j), potrebbero essere disposte ovunque, senza alcuna autorizzazione dell'autorità giudiziaria nazionale, addirittura anche a prescindere dal fatto che le discipline di legge nazionali, o - nel caso italiano - direttamente gli articoli 14 e 15 della Carta costituzionale, impongano una espressa riserva di giurisdizione. Al riguardo vi è da rilevare che le misure investigative che la Procura europea potrebbe adottare senza controllo giurisdizionale, in taluni casi impongono in Italia l'intervento dell'autorità giudiziaria e talvolta concernono diritti dei cittadini proclamati inviolabili dalla Costituzione. È il caso, giusto per l'esempio più macroscopico, delle intercettazioni delle telecomunicazioni di cui l'indagato è destinatario o mittente, comprese le *e-mail* (lettere e ed f), ma lo stesso rilievo vale altresì per le lettere g), h), i) e j);

6. l'articolo 27, quanto alla individuazione dell'autorità giurisdizionale nazionale, enuclea i criteri ai quali il Procuratore europeo deve attenersi senza però che tra di essi sussista alcun ordine gerarchico, né tanto meno un meccanismo giudiziale che consenta il controllo della scelta del Foro. A tale riguardo si segnala, quale elemento di assoluta originalità, tra l'altro di difficile interpretazione quanto agli esiti che potranno determinarsi nella concreta individuazione della giurisdizione, il riferimento al luogo in cui è ubicata la prova" (comma 4, lettera c). In proposito, si raccomanda di voler almeno inserire nell'elenco di cui al citato comma 4 un'espressa indicazione degli ordini di priorità finalizzati alla determinazione dell'organo giurisdizionale competente;

7. anche riguardo all'articolo 28 si avanzano taluni profili di criticità. A parte il riferimento nella lettera d) del comma 1 (archiviazione obbligatoria) alla scadenza del termine nazionale per l'esercizio dell'azione penale, che evocherebbe una sorta di prescrizione processuale (si pensi all'istituto del processo cosiddetto breve) non prevista in Italia, nel comma 2 (prescrizione facoltativa) alla lettera a) si fa riferimento alla sconosciuta categoria del "reato minore", peraltro ai sensi della emananda direttiva "2013/xx/UE";

8. all'articolo 29 è regolato l'istituto del cosiddetto compromesso che presenta taluni aspetti simili a quelli dell'oblazione delineata dalla disciplina codicistica italiana. Anche in tale disposizione si introduce il bene costituito dalla "buona amministrazione della giustizia" come ragione giustificatrice della prosecuzione del procedimento. Tuttavia, malgrado il richiamo alla necessità di proseguire il procedimento, la disposizione prevede che la Procura europea possa, previo risarcimento del danno, proporre all'indagato una "sanzione pecuniaria forfettaria" (sono sconosciuti i criteri alla luce dei quali si dovrà fissare la concreta entità della sanzione), il pagamento della quale comporterebbe "l'archiviazione definitiva del caso". Si evidenzia poi la ulteriore anomalia di una richiesta che non parte dall'indagato, bensì dalla Procura. Infine, il comma 4 si segnala anche per un'altra violazione del

principio della riserva di giurisdizione che sul punto, al contrario, si imporrebbe, data la dilatata discrezionalità ("può") attribuita sul punto alla Procura europea;

9. infine, l'articolo 30 del Regolamento costituisce una delle norme che presentano maggiori dubbi e presenta rischi di potenziale antinomiacon l'articolo 111 della nostra Costituzione. La disposizione in oggetto è intitolata "ammissibilità delle prove" e stabilisce che l'organo giurisdizionale di merito debba ammettere le prove presentate dalla Procura europea, tranne che queste pregiudichino l'imparzialità del giudice o i diritti della difesa, sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. Sul punto la disposizione stabilisce che il giudice ammette le prove al processo (l'uso dell'indicativo alla terza persona singolare è chiaramente evocativo di una condizione di obbligo al quale si può derogare soltanto nei casi espressamente previsti), "senza necessità di convalida o altra operazione giuridica analoga". Ma soprattutto ciò può avvenire "anche se il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede l'organo giurisdizionale prevede norme diverse per la raccolta e la presentazione delle prove". A parte la difficoltà di identificare mezzi di prova che possano pregiudicare l'imparzialità del giudice, ciò che preoccupa maggiormente è la tassativa ammissione delle prove raccolte, non soltanto senza convalida o altre operazioni giuridiche analoghe (categorie, anche queste, emblematiche della confusione espositiva), ma soprattutto l'affermazione secondo la quale l'acquisizione al processo e quindi al giudizio ordinario avverrebbe anche se la legislazione nazionale disponesse diversamente con riferimento alla raccolta e alla presentazione delle prove stesse. Sul punto, è appena il caso di notare come l'articolo 111 della nostra Costituzione preveda soltanto tre casi di eccezione al principio, altrettanto costituzionale, della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti: il consenso (per salvare i cosiddetti riti alternativi), la irripetibilità della prova e la natura illecita di quest'ultima. Non vi è dubbio, pertanto, che l'articolo 30 del Regolamento nella sua letteralità si pone in conflitto con l'articolo 111 della Costituzione. Tale conflitto potrebbe essere al limite scongiurato se si ritenesse che la disposizione in oggetto debba considerarsi limitata ad una sorta di udienza preliminare, all'interno della quale tutte le prove raccolte dalla Procura europea nel corso delle indagini sono utilizzabili, mentre la griglia selettiva delle prove trasferibili al giudizio riguarda lo sviluppo del procedimento e la sua eventuale trasformazione in processo (eventuale, data la possibilità di riti alternativi). In tal senso sembrerebbe forse militare - ma il condizionale e d'obbligo - l'ultima parte del comma 3 del successivo articolo 32 ("una volta che l'organo giurisdizionale nazionale competente ha preso atto dell'imputazione, i diritti processuali dell'imputato si basano sui regimi nazionali applicabili").
Non appare del tutto chiaro poi il senso del comma 2 del medesimo articolo 30, secondo il quale l'ammissione delle prove provenienti dalla Procura europea al processo (ritorna anche qui una espressione che per il nostro diritto processuale penale è prevalentemente indicativa del giudizio e non della indagine) non pregiudicherebbe la competenza degli organi giurisdizionali a "valutarle liberamente". Disposizione, questa, inutile, salvo avere incongruamente pensato all'esistenza di un obbligo del giudice di valutare non liberamente simili elementi di prova.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2013) 535 definitivo (*Doc*. XVIII, n. 31)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM(2013) 535 definitivo), recante la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea, di seguito allegate,

rilevato che

all'interno del pacchetto di misure legislative varate dalla Commissione europea il 17 luglio 2013 si inserisce anche la proposta finalizzata a riformare, da un punto di vista tecnico e amministrativo, la struttura dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust);

ritenuto che sin dall'istituzione di Eurojust con decisione 2002/187/GAI del Consiglio, datata 28 febbraio 2002 al dichiarato scopo di rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata nella Unione europea, l'Agenzia ha agevolato il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale nei casi che coinvolgono più Stati membri. Eurojust, inoltre, ha contribuito a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati e a superare le diversità esistenti tra le molteplici realtà giuridiche dell'Unione, malgrado il persistente ostacolo costituito dalla frequente assenza della cosiddetta doppia incriminazione di uno stesso fatto all'interno di più ordinamenti giuridici nazionali;

considerato che già nel 2008 era stata varata una riforma della decisione Eurojust (il cui termine di recepimento è scaduto inutilmente il 4 giugno 2011), volta a rafforzare i poteri dell'organo in questione soprattutto a fronte della crescita esponenziale della criminalità transfrontaliera. Reati particolarmente gravi e allarmanti, come quelli connessi al terrorismo, alla criminalità organizzata o alla tratta di essere umani, solo per citare qualche esempio, hanno però reso ora necessario l'aggiornamento dei più tradizionali mezzi di contrasto dell'Unione, ma anche la creazione di nuovi strumenti investigativi dotati di una maggiore efficacia operativa.
In questo senso deve essere letto l'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale affida espressamente ad Eurojust il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni. La medesima disposizione prevede inoltre che la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Eurojust siano determinati mediante regolamenti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria e che questi stessi regolamenti stabiliscano anche le modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust;

considerato che nel prefigurato contesto si inserisce la proposta in esame, la quale fa salvi gli elementi che si sono dimostrati efficaci per la gestione e il funzionamento di Eurojust (del quale il "nuovo" Eurojust costituisce, a norma dell'articolo 1, comma 2, il "successore legale"), ma ne modernizza il funzionamento e la struttura in linea con il Trattato di Lisbona e i criteri della dichiarazione comune. Al riguardo si sottolinea la portata dell'articolo 2 della proposta, a mente del quale "Eurojust sostiene e potenzia il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro le forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri o che richiedono un'azione penale su basi comuni (...)";

osservato che il successivo articolo 3 prevede poi che Eurojust sia competente per le forme di criminalità indicate nell'elenco accluso all'allegato 1 alla proposta in esame, ma con esclusione di quelle già affidate alla competenza della istituenda Procura europea (comma 1),

esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle seguenti osservazioni:

1) poichè la competenza di Eurojust si estende anche ai reati connessi a quelli sopra indicati - laddove per "reati connessi" devono intendersi, a norma del comma 2 dell'articolo 3, quelli commessi "per procurarsi i mezzi per perpetrare gli atti di cui all'allegato 1" (lettera a), "per agevolare o compiere gli

atti di cui all'allegato 1" (lettera b), ovvero "per assicurare l'impunità degli atti" di cui al medesimo allegato (lettera c) - la norma denota un palese deficit di precisione. Tra l'altro tale difetto di precisione appare con particolare riferimento al punto cruciale costituito dalla esatta delimitazione della competenza funzionale di Eurojust, dal momento che il testo non si riferisce ai "reati" ma solo agli "atti" di cui all'allegato 1, così impiegando un termine improprio e sprovvisto di una reale efficacia selettiva, anche perché incapace di segnalare la effettiva soglia di inizio dell'attività punibile.
2) Quanto al riformato assetto di Eurojust, poiché la proposta in esame è adottata contestualmente alla proposta di regolamento che istituisce la Procura europea, è stabilito che quest'ultima debba essere istituita "a partire da Eurojust", a norma dell'articolo 86 TFUE, e che Eurojust possa fornirle sostegno. Pertanto si auspica venga interpretato nel senso dianzi indicato l'articolo 41 della proposta, intitolato "relazioni con la Procura europea", il quale disciplina i rapporti tra i due organismi, tra l'altro prevedendo riunioni periodiche per discutere le questioni di interesse comune (comma 1), "richieste di sostegno" (comma 2), sistemi di coordinamento (comma 3) e scambi di informazioni, anche personali (comma 4).

1.3.2.1.17. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 63 (pom.) del 26/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2013
63ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'esame dell' Atto del Governo n. 36, concernente lo schema di decreto legislativo correttivo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, in materia di uffici giudiziari, il presidente PALMA comunica di aver predisposto la bozza di una proposta di parere, che recepisce le osservazioni fatte pervenire dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Auspica, quindi, che nella prossima seduta utile, si possa porre in votazione la proposta di parere, che egli avrà cura di integrare con le ulteriori osservazioni che i senatori intenderanno proporre. Preannuncia che nel parere potrà essere formulata l'indicazione per cui, nel rispetto di principi e criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, ogni modifica o correzione al citato decreto legislativo n. 155 deve essere apportata in forza di decreti legislativi correttivi e non mediante l'emanazione di decreti ministeriali, come pure, invece, si è verificato recentemente.

Il PRESIDENTE ricorda inoltre che la Commissione dovrà porre particolare attenzione, ai fini dell'espressione del parere, al delicato problema delle sezioni distaccate, che si ritiene debbano essere mantenute in funzione in base a puntuali ed omogenei parametri, relativi - tra l'altro - alla commisurazione del contenzioso pendente. In conclusione, anche tenuto conto dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea sui documenti di bilancio, propone di rinviare il seguito dell'esame ad una prossima seduta, che potrà avere luogo nella giornata di martedì 3 dicembre.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE, infine, preannuncia che, a partire dalla prossima settimana, potranno essere convocate apposite sedute, anche notturne, per consentire lo svolgimento della discussione generale sui disegni di legge in materia di omofobia (nn.1052, 391, 404), di unioni civili (n. 197 e connessi), di matrimoni tra persone dello stesso sesso (n. 15 e connessi) e sul disegno di legge in materia di corruzione (n. 19).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Esame congiunto e rinvio)

<

Il presidente PALMA, ricorda che, in seguito alla rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, già discussi in sede deliberante, in Commissione si era raggiunto un consenso di massima per acquisire gli atti del procedimento svolto in quella sede, salvo eventuali altri interventi in discussione generale.

Constata, quindi, l'assenza dei senatori iscritti a parlare, peraltro avvertiti che nella seduta odierna si sarebbe conclusa la discussione: come già convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dichiara chiusa tale fase di esame.

Propone quindi di fissare per giovedì 12 dicembre, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti, da riferire al disegno di legge n. 948, già approvato dalla Camera dei deputati e che s'intende adottato come testo base.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.18. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 73 (pom.) del 18/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2013
73ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nel testo della direttiva n. 2011/93/UE sembra mancare una disposizione corrispondente alla norma prevista dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, con la quale si intende introdurre un aggravante che determina un incremento di pena in caso di occultamento di dati sulla pedopornografia, mediante utilizzo di appositi strumenti informatici. Si sofferma, inoltre, sulla difficoltà di rinvenire nella direttiva una disposizione corrispondente all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto legislativo. Quest'ultima norma introduce ulteriori aumenti di pena qualora taluni reati siano commessi mediante strumenti che impediscano l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. Auspica,quindi, che di tali rilievi

possano farsi interpreti i relatori nel predisporre la proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*) rileva che uno dei punti di maggior rilievo, dal punto di vista della tecnica di redazione delle norme, attiene al concetto di subalternità, riferito alla vittima del reato di tratta. Il termine è forse riconducibile a quanto chiarì la Corte costituzionale in una sentenza del 1985. Il giudice delle leggi si soffermò sulle incerte sfumature di significato riconducibili alla posizione di soggezione in cui si veniva a trovare la parte offesa nel reato di plagio. In via generale, la posizione di vulnerabilità può derivare dalle condizioni di età, di maturità psichica, o dalla presenza di rapporti talmente intensi da determinare soggezione nella vittima di talune condotte criminose. In questo caso, il concetto di subalternità dovrebbe misurarsi con la tradizione giuridica italiana che, da questo punto di vista, risulta piuttosto lontana da quella cui sembra far riferimento la direttiva n. 2011/36/UE per delineare la situazione che qualifica la condotta della tratta.

In definitiva egli ritiene che su questo specifico profilo debba soffermarsi il parere da rendere al Governo. Quanto alle restanti norme recate dallo schema di decreto legislativo, si richiama all'illustrazione già svolta dall'altra relatrice, senatrice Capacchione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si unisce alla considerazioni svolte dal senatore Caliendo nel corso della seduta precedente, circa la necessità di definire i limiti che incontra l'esercizio della potestà legislativa delegata da parte del Governo. Infatti, il testo dello schema di decreto legislativo modifica ampiamente non poche norme incriminatrici recate dal codice penale e, talvolta, estende il novero delle condotte sanzionabili facendo ricorso a una terminologia non del tutto conforme a quella tradizionalmente impiegata dal diritto penale interno.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede ai relatori di valutare con attenzione la definizione del concetto di vulnerabilità prevista dal secondo comma dell'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE, che lo schema di decreto legislativo intende recepire integralmente nell'ordinamento italiano. La disposizione citata sembra riferirsi a una posizione di intrinseca soggezione in cui il soggetto passivo del reato non dispone di altra scelta effettiva e accettabile, se non quella di cedere all'abuso. Inoltre, precisa che, con riferimento all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, non sembra rinvenirsi, nel testo della direttiva, una specifica disposizione che imponga di predisporre un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale da porre in correlazione con il procedimento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Osserva, tuttavia, che la portata delle norme previste dall'articolo 8 è forse riconducibile, tra le finalità di protezione delle vittime della tratta. Si

sofferma, quindi, sull'articolo 2, comma 1, lettera *a),* dello stesso schema di decreto, che prevede tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima di tratta, il prelievo di organi e, soprattutto, il generico compimento di attività illecite. Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva non sembra far riferimento a quest'ultima formula di cui, peraltro, egli segnala l'eccessiva vaghezza.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*), nel ringraziare il Presidente per il supplemento di riflessione cui è stato richiamato, fa notare che la definizione di "vulnerabilità" in cui versa la vittima del reato di tratta, sembra paragonabile ai concetti di coercizione e coazione, noti al lessico del diritto penale e civile italiano. Appare dunque confermata l'opportunità di conferire un significato proprio e non equivoco ai termini impiegati per il recepimento della direttiva e, se del caso, proporne la sostituzione con altra formula conforme al lessico del codice penale.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara concorde con quanto rilevato dal senatore Falanga e da altri senatori intervenuti nel corso della seduta di ieri. Inoltre, i rilievi terminologici su cui si sono soffermati il presidente Palma e il relatore D'Ascola confermano la necessità di un fermo controllo affinchè il testo dello schema di decreto legislativo non valichi i limiti imposti dalla legge di delegazione. Del resto, il ricorso disinvolto all'istituto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ha sovente determinato notevoli problemi sistematici, sia con riguardo alle disposizioni del codice penale, sia con riferimento alla disciplina processual-penalistica.

La senatrice GINETTI (*PD*) rileva che l'esigenza di recepire la direttiva trova il suo fondamento nel cosiddetto "terzo pilastro", che instaura e rafforza l'area di collaborazione tra gli Stati membri dell'Unione europea e implica una convergenza delle normative nazionali nel settore della giustizia e degli affari interni. D'altra parte, l'oggetto, la materia, i principi e i criteri direttivi che vincolano l'attività normativa del Governo sono chiaramente indicati nella legge di delegazione, che specifica anche gli obiettivi e le finalità della direttiva. Nel recepire definizioni e singole disposizioni, il legislatore nazionale dispone comunque di margini di discrezionalità sui quali la Commissione potrà esprimere i propri rilievi.

Dopo una precisazione del senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il presidente PALMA riassume i termini del dibattito svolto sul concetto di vulnerabilità riferito alla vittima del reato di tratta. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede ai relatori di predisporre una proposta di parere: questa potrà essere posta in votazione, solo quando sarà sciolta la riserva, apposta dalla Presidenza del Senato, in mancanza del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati

(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***

(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) rileva che la tutela penale contro la diffamazione integra uno dei limiti principali all'esercizio del diritto di cronaca e della libertà di stampa. Se è vero che la posizione dell'Italia nella graduatoria internazionale relativa allo stato della libertà di espressione non induce all'ottimismo, è necessario riconoscere che una ridefinizione di sanzioni e fattispecie incriminatici delle condotte diffamatorie appare ormai indifferibile. Richiamandosi a recenti casi di cronaca che sembrano imporre la sostituzione delle sanzioni detentive con quelle pecuniarie per la repressione e la prevenzione dei reati di opinione, precisa che l'orientamento seguito dal proprio Gruppo implica che la pena detentiva per la condanna conseguente alla responsabilità dai reati di diffamazione sia esclusa dall'ordinamento italiano. Sul profilo critico della rettifica ritiene indispensabile tenere presente la posizione di tutti i soggetti coinvolti: l'editore, l'autore del singolo articolo, il titolista e il direttore di testata. Si tratta di definire con esattezza prerogative e responsabilità, anche nell'ambito del procedimento di rettifica. Infatti, occorre chiarire chi sia chiamato a rispondere della notizia rivelatasi falsa ma non rettificata, qualora ad opporsi alla richiesta sia stato proprio l'editore. Ancora sul tema della rettifica, ritiene suscettibile di modifica la disposizione, recata dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 1119, che non ammette il commento o la replica alla rettifica. In linea generale, si dovrà aver cura di limitare i casi di responsabilità oggettiva o per *culpa in vigilando*. Simili problemi, a suo giudizio, si pongono per la posizione dei cosiddetti titolisti, ovvero per coloro che definiscono il titolo degli articoli di stampa pur non essendone gli autori. Il solo titolo dell'articolo, infatti, assai spesso si rivela di elevato potenziale diffamatorio. Ulteriori motivi che devono indurre a un'attenta opera di modifica del testo del disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati, riguardano le norme sulla lite temeraria. Vi è da optare per l'inserimento di una disciplina molto dissuasiva, volta ad evitare la presentazione di querele temerarie, oppure affidarsi alla disciplina generale del processo civile in tema di azioni temerarie. Infine, si sofferma sul tema della tutela penale per gli atti diffamatori propalati in rete. L'articolo 1 del disegno di legge n. 1119 estende la disciplina generale alle testate giornalistiche che operano in rete, purché siano registrate. Mette in evidenza che l'onere di registrazione garantisce la presenza di un editore e, di fatto, postula la presenza di un'organizzazione editoriale minima, garantendo così la possibilità di ricondurre gli articoli diffamatori a persone determinate. Rilevate dunque tali criticità, annuncia che ad esse si potrà far fronte mediante la presentazione di apposite proposte emendative.

Il senatore CASSON (*PD*) premette che un corretto equilibrio tra l'esercizio del diritto di cronaca e la tutela dell'onore dei consociati, implicherebbe un'opera generale di depenalizzazione degli atti diffamatori. Questo indirizzo, alla base del disegno di legge n. 734 a sua prima firma, si esplicherebbe nella sostituzione della sanzione penale con la forza dissuasiva e inibitoria della tutela civile e della responsabilità disciplinare. Con particolare riferimento al testo del disegno di legge n. 1119, anch'egli ritiene un errore prevedere la pubblicazione della rettifica senza diritto di commento o replica. Più in generale, occorre predisporre adeguate forme di tutela non solo alla singola persona del giornalista, ma anche alla verità del fatto, inteso in senso oggettivo e verificabile. In coerenza con questo assunto di fondo, ritiene che le responsabilità per la mancata rettifica richiesta da chi si ritiene diffamato, possano

essere addebitate solo a quanti siano a conoscenza della richiesta. Di qui, l'opportunità di prevedere appositi obblighi di informazione che consentano a tutti i soggetti, coinvolti a vario titolo nella pubblicazione delle rettifiche, di poter conoscere pienamente le pretese e le doglianze dei potenziali diffamati. Circa il tema generale delle sanzioni, l'ammontare delle pretese risarcitorie deve essere ragionevolmente regolato, non solo con un limite fisso, ma con tecniche di quantificazione che tengano conto della dimensione e delle vendite della testata giornalistica sulla quale è stato pubblicato l'articolo diffamatorio. Del pari, ritiene rilevante la condizione economica e patrimoniale della persona offesa. Passa quindi a svolgere considerazioni critiche sull'inserimento nel disegno di legge di un riferimento alle notizie "consapevolmente false". Tale avverbio, infatti, appare incongruo, poiché rischia di preludere allo svolgimento di un'indagine sulle intenzioni del soggetto che ha commesso la diffamazione, il che implica non pochi inconvenienti sia dal punto di vista sostanziale sia da quello processuale. Sotto il profilo delle sanzioni penali accessorie, ritiene di preminente importanza la tutela disciplinare demandata ai consigli dell'ordine professionale. L'introduzione, dunque, di specifiche pene accessorie, che si cumulano alle sanzioni disciplinari e incidono sull'esercizio della professione, appare ridondante e rischia di sortire effetti irrazionali e non voluti. D'altra parte, è ineludibile la questione delle cosiddette querele intimidatorie, la dannosità delle quali pare suggerire l'opportunità di una disciplina specifica per le condotte diffamatorie non limitandosi a fare affidamento sulla disciplina processualistica generale, che prevede istituti di dissuasione verso la lite temeraria non sempre efficaci. Anche in quest'ambito, infine, ritiene che si debba legare la quantificazione delle spese derivanti dall'accertamento delle lite temeraria a criteri di computo percentuali e non a rigide quantificazioni che prevedano solo un minimo e un massimo. Conclude precisando che, in base ai singoli elementi critici appena esposti, egli presenterà puntuali proposte emendative.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si unisce alle opinioni già espresse sull'inopportunità di prevedere la pena detentiva per i reati di opinione. Per quanto concerne la diffamazione a mezzo stampa, anch'egli ritiene che si debba costruire una rete di responsabilità che coinvolga editore, direttore, giornalista e titolista, facendo corrispondere la posizione di ciascuno all'attività e alle prerogative cui assolve. Tale obiettivo corrisponde all'esigenza di evitare la responsabilità oggettiva, le ambiguità nella responsabilità penale e nella ripartizione degli oneri di tutela in forma specifica in favore del diffamato. A suo giudizio, da tale impostazione discende il valore determinante della garanzia di un effettivo e rapido diritto di rettifica. In proposito, il disegno di legge n. 1119 può essere migliorato, per singoli aspetti, al fine di offrire celerità di rettifica e, soprattutto, equivalenza tra gli spazi informativi ove è stata consumata la diffamazione e in cui deve trovare ristoro il diffamato. Si dichiara poi consapevole del rischio di una diffusa impunità per le attività diffamatorie in rete, per le quali l'esigenza di predisporre una disciplina specifica implica conseguenze di assoluto rilievo ma anche soluzioni normative non agevoli. Dopo alcuni cenni sull'esigenza di una proporzione effettiva tra il risarcimento e l'indennizzo derivanti da condotte diffamatorie e il danno arrecato dalle condotte illecite, osserva che meritano particolare attenzione le peculiari azioni di reiterata diffamazione a bassa intensità, che pure si risolvono in una insidiosa e dannosa menomazione del diritto alla reputazione e dell'onore dei singoli.

Il presidente PALMA annuncia che in una prossima seduta potrà concludersi la discussione generale. Nella medesima seduta i relatori Caliendo e Filippin potranno valutare se proporre alla Commissione la congiunzione del disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bortone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il presidente PALMA, premesso che sono pervenuti nel termine di giovedì 12 dicembre ventitré proposte emendative, propone che nella seduta odierna ne abbia luogo l'illustrazione e che si proceda con le votazioni in una prossima seduta utile.

Conviene la Commissione.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) illustra l'emendamento 1.1, che intende precisare meglio l'elemento soggettivo e di dolo di chi procura per sè i voti o ne ottiene la promessa, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità. La condotta, in base alla proposta emendativa, dovrà accompagnarsi alla piena consapevolezza che i soggetti con i quali l'autore del reato si accorda fanno parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. In coerenza con questa proposta, nel primo comma dell'articolo 416-*ter*, nel testo che risulterebbe dall'approvazione della proposta emendativa a sua firma, è esplicitamente punita la condotta di chi si renda disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Infine, si sofferma sulla clausola di salvaguardia prevista nel secondo periodo dell'emendamento. Sottolinea che incriminando la condotta di chi si intromette procurando i voti, si consente di far ricadere nella fattispecie un nutrito numero di attività che, altrimenti, rischierebbero di rimanere in una zona d'ombra fuori dal contributo concorsuale ai sensi dell'articolo 110 del codice penale e al di là della condotta incriminabile di chi direttamente procura i voti.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.2, che intende corrispondere a molte delle problematiche applicative poste dall'articolo 416-*ter* nel testo vigente. La fattispecie prevista nell'emendamento punisce l'accordo con cui due persone, in occasione di consultazioni elettorali, ottengono o si adoperano per far ottenere, per sè o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Ribadisce che l'intenzione è quella di sanzionare lo scambio elettorale politico mafioso comunque esso abbia luogo o si perfezioni.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che l'emendamento 1.8, di identico contenuto all'emendamento 1.3, a firma del senatore Cappelletti, si propone di estendere la punibilità dello scambio elettorale politico mafioso a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, anche quando ciò accada in cambio di un'utilità diversa dall'erogazione di denaro.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra gli emendamenti 1.8, 1.19 e 1.7, che offrono tre diverse alternative per riformulare la fattispecie incriminatrice della condotta di scambio elettorale politico mafioso. Le diverse opzioni normative previste dai tre emendamenti potranno essere valutate dalla Commissione, giacchè ciascuna di esse consente di definire meglio l'attività criminosa e di stabilire con chiarezza i contorni della punibilità.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), illustra l'emendamento 1.3 e auspica che al riguardo possa registrarsi la convergenza del senatore Caliendo, il quale aveva mostrato di condividerne la finalità, quando esso era stato presentato nel corso della discussione già svolta in sede deliberante.

Il senatore ALBERTINI (*PI*) illustra gli emendamenti 1.11 e 1.20: il primo prevede esplicitamente la consapevolezza della qualità di partecipanti alle associazioni di tipo mafioso, di coloro dai quali il soggetto attivo accetta i voti procacciati; il secondo, invece, introduce come elemento di scambio del procacciamento di voti la disponibilità a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose.

Non essendosi altri senatori che intendono intervenire, il presidente PALMA dichiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il presidente PALMA annuncia che, in seguito alle modifiche apportate al calendario dei lavori da parte della Conferenza dei Capigruppo, la seduta della Commissione già prevista per le ore 14 di domani non avrà luogo. La Commissione è nuovamente convocata venerdì 20 dicembre, alle ore 11.30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, per il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1119 e congiunti (diffamazione) e nn. 315 e congiunti (responsabilità civile dei magistrati), per il seguito dell'esame degli atti del Governo nn. 46 (sfruttamento sessuale minori) e 51 (tratta esseri umani), nonchè per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948 e congiunti (scambio elettorale politico-mafioso). La seduta proseguirà, alle ore 14,30, con l'audizione del Ministro della giustizia.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 948

Art. 1

1.1

D'ASCOLA, TORRISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter.* 1. Chiunque, accordandosi con altri che sa essere associati, procura per se i voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, o ne ottiene la promessa in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione, è punito con la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, diminuita di un terzo.

2. Fuori dei casi di concorso, alla stessa pena soggiace chi si intromette procurando i voti di cui al primo comma ovvero ottenendone la promessa, in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di ogni altra utilità, ovvero si rende disponibile a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*."».

1.2

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*"».

1.3

CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità"».

1.8

CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità ».

1.4

CARDIELLO, FALANGA, PAGNONCELLI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

CARDIELLO, FALANGA, PICCINELLI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* Chiunque accetti il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso). - 1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.9

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis», con le seguenti:* «Chiunque ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis*».

Conseguentemente, nel medesimo capoverso "art. 416-ter", sopprimere il secondo comma.

1.10

SUSTA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente il procacciamento di voti*» con le seguenti:* «Consapevolmente ottiene, o si adopera per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti e ne accetta il procacciamento».

1.11

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo, localmente denominate, con la consapevolezza della loro qualità soggettiva».

1.12

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore».

1.13

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti, con accertata consapevolezza».

1.14

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti, con dimostrata consapevolezza».

1.15

RUVOLO

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «Accetta consapevolmente*» con le seguenti:* «Accetti, con manifesta consapevolezza».

1.16

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sopprimere la parola:* «consapevolmente».

1.17

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, dopo la parola:* «consapevolmente», *inserire le seguenti:* «, per se o per altri,».

1.18

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sostituire le parole:* «il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis», con le seguenti:* «la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis».*

Conseguentemente, nel secondo comma del medesimo capoverso "art. 416-ter*",sostituire la parola:* «procaccia», con la seguente: «promette».

1.19

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:*
«a) *dopo le parole:* «il procacciamento*» inserire le seguenti:* «o la promessa*»;*
b) *sostituire le parole:* «reclusione da quattro a dieci anni*»con le seguenti:* «con la stessa pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis*'*».*

1.20

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, dopo le parole:* «altra utilità'*» inserire le seguenti:* «e comunque in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi delle associazioni mafiose di cui all'articolo 416-*bis».*

1.21

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma, dopo le parole:* «o di altra utilità», *aggiungere le seguenti:* «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.22

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma sostituire le parole:* «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «è punito con la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis».*

1.23

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA

Al comma 1, capoverso "art. 416-ter", *nel primo comma sostituire le parole:* «da quattro a dieci anni», *con le seguenti:* «da sette a dodici anni».

1.3.2.1.19. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 74 (ant.) del 20/12/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2013
74ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Intervengono il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Berretta.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1119, 734, 845, 1067, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) osserva che la linea di confine per effettuare un corretto bilanciamento tra l'esercizio della libertà di espressione e la tutela dell'onore e della reputazione non può essere mantenuta salda soltanto attraverso la sanzione penale, ma mediante un effettivo rispetto dei limiti imposti dalla deontologia professionale dell'attività giornalistica e, non ultimo, dalla vocazione alla verità storica. In proposito, si può ritenere che l'esame del disegno di legge n. 1119 si risolve in un'attenta disanima dei problemi sociali che coinvolgono l'attività giornalistica. Si sofferma, quindi, sulla profonda mutazione del linguaggio impiegato nella cronaca giornalistica, sulla tendenza inarrestabile a valicare i limiti della continenza nella parola scritta e, infine, sull'evoluzione dei toni nel confronto dialettico e politico, che ormai appaiono diffusamente nella coscienza collettiva. Ritiene si debba discernere tra il diritto pieno e assoluto alla manifestazione del pensiero con la satira, le forme di pensiero artistiche e letterarie, e, invece, la necessità di ricavare limiti puntuali per l'attività di cronaca politica e di critica sociale. Conclude con un accenno ai limiti massimi delle sanzioni pecuniarie, auspicando che si valuti l'ipotesi di un irrigidimento del quadro sanzionatorio previsto per i reati a mezzo stampa.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale e invita la relatrice Filippin a illustrare il disegno di legge n. 903, a firma del senatore Torrisi.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 903, a prima firma del senatore Torrisi, che reca norme in materia di reati commessi con il mezzo di scritti *on -line*. La senatrice, anche a nome dell'altro relatore, senatore Caliendo, propone che l'esame del disegno di legge possa essere svolto, per le prossime fasi di trattazione, congiuntamente ai disegni di legge n. 1119, 734, 845 e 1067. In tal caso, si intende che la discussione generale, già congiunta, abbia compreso anche i motivi del disegno di legge n. 903. Quest'ultimo, infatti potrà costituire una sorta di completamento normativo degli altri, giacchè si propone di estendere parzialmente alla disciplina della stampa in rete alcuni degli istituti che presidiano la tutela della reputazione dei singoli consociati contro gli atti diffamatori.
Propone altresì di individuare come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene su entrambe le proposte.

Il presidente PALMA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per martedì 14 gennaio, alle ore 12.

Non avanzandosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***
(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***
(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva che in nessun Paese occidentale di tradizione giuridica, simile a quella italiana sono previsti istituti di responsabilità diretta degli appartenenti all'ordine giudiziario. Ritiene che tale tratto, che accomuna l'impianto di fondo della disciplina dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in Europa, dipende dall'ovvio rilievo che la chiamata in causa diretta del magistrato avrebbe effetti dirompenti sull'attività giurisdizionale. Ciò premesso, ritiene si debbano valutare senza pregiudizi le carenzee i limiti di rendimento che hanno evidenziato, in 25 anni di applicazione, taluni istituti previsti dalla cosiddetta legge Vassalli. Peraltro, l'attenzione della Commissione si dovrebbe concentrare sull'istituto del filtro all'attivazione della responsabilità civile, prevista dalla legge del 1988, sulla rivalsa dello Stato nei confronti del singolo magistrato e, infine, sulla percentuale di risarcimento cui quest'ultimo può essere condannato. In fase emendativa, si potranno tenere nel debito conto i profili di responsabilità che gravano sull'Italia per violazione della disciplina dell'Unione europea. Come già rilevato da altri senatori, dalle istituzioni comunitarie non giunge un invito a introdurre la chiamata diretta in giudizio, ma a considerare le modalità di attribuzione della responsabilità, anche per violazione del diritto europeo. Il tema va affrontato con particolare attenzione per le magistrature superiori e comunque dovrà considerare le differenti modalità con le quali il singolo plesso giurisdizionale esercita le funzioni. Conclude osservando che l'eventuale approvazione di una nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati non deve essere improntata a intenti punitivi nei riguardi dei singoli, sia che essi esercitino funzioni giudicanti ovvero requirenti, ma dovrà perseguire il buon andamento del sistema di giustizia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) premette che ogni disegno di legge incidente sulla responsabilità civile dei magistrati non dovrà limitarne l'autonomia e l'indipendenza nell'esercizio delle funzioni. Tuttavia, questa premessa non consente di ammettere forme di estesa impunità per le condotte e i casi di cattivo esercizio delle funzioni che si risolvono in un danno ingiusto. Il rispetto di queste due esigenze implica, a suo giudizio, un'attenta rimeditazione dei singoli istituti previsti nella legge n. 117 del 1988, alla quale sono rivolte le critiche dagli operatori del sistema giustizia e dalle istituzioni comunitarie.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) rileva che l'udienza "filtro" prevista dalla legge n. 117 del 1988 ha sempre lasciato motivi di profonda insoddisfazione, tanto che può dirsi, oggi, che essa merita di essere eliminata e che il giudizio di responsabilità debba tenersi secondo le regole ordinarie. Si dichiara contrario, poi, a una disciplina che attivi la responsabilità in via diretta, giacchè essa si risolve in una vera e propria rivendicazione nei confronti del singolo magistrato, in conseguenza dell'esercizio di decisioni o atti giurisdizionali sfavorevoli a una parte del processo. Ai fini della redazione di una disciplina migliorativa degli istituti della responsabilità dei magistrati, occorre distinguere tra la colpa che nasce da un'errata valutazione degli elementi di prova e quella che discende dagli errori interpretativi. Sotto il primo profilo, vi sarebbe utile ricorrere al concetto di "travisamento del fatto"; una formula, questa, già conosciuta dalla giurisprudenza degli anni '30 del secolo scorso e che ha trovato nuova fortuna di recente, come vizio deducibile nel giudizio di Cassazione. Più complesso è il tema della responsabilità sull'errore di interpretazione in cui incorre il magistrato che si discosta dall'orientamento giurisprudenziale dominante, senza tuttavia darne conto nella motivazione del suo provvedimento. Conclude rilevando che non vi sono eccessive difficoltà nel definire e tipizzare le fattispecie di responsabilità caratterizzate dall'elemento soggettivo del dolo giacchè esse implicano la consumazione di specifici reati previsti dal codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si dichiara concorde sul rilievo che una responsabilità diretta dei magistrati non è compatibile con l'impianto generale dell'ordinamento. Non a caso la legge n. 177 del 1988 era improntata all'attivazione della responsabilità in via sussidiaria, mediante la rivalsa. In proposito, rileva che l'unico modo per rendere effettiva la tutela in favore di chi ha subito un danno dall'esercizio, con dolo o colpa grave, delle funzioni giurisdizionali, postula la soppressione dell'udienza filtro alle azioni risarcitorie e, del pari, la previsione di un processo che vede il privato in causa contro lo Stato e insieme contro il giudice.

Il senatore ALBERTINI (*PI*), in un breve intervento integrativo, precisa alcuni dei rilievi già svolti, con particolare riferimento all'esigenza di rafforzare l'effettività della responsabilità disciplinare dei magistrati e di abolire il filtro alle domande risarcitorie che ha di fatto vanificato l'efficacia della legge n. 117 del 1988.

Il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BARANI (*GAL*), d'intesa con l'altro relatore Buemi, propone di adottare come testo base, il disegno di legge n. 1070.

Conviene la Commissione.

Il presidente PALMA propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per le ore 19 del 23 gennaio.

Non avanzandosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il presidente PALMA, constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, chiede ai relatori Rosaria Capacchione e D'Ascola, se intendano illustrare la proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

La relatrice CAPACCHIONE (*PD*), anche a nome dell'altro relatore, D'Ascola, sottopone all'attenzione della Commissione una proposta di parere, favorevole con osservazioni, allegata al resoconto, che recepisce le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente PALMA rende noto che non è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e non sono state ancora rese le osservazioni della 1a Commissione permanente, che dispone ancora del termine per pronunciarsi. Per tali ragioni annuncia che la proposta di parere potrà essere sottoposta al voto della Commissione in una prossima seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (n. 46)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il relatore D'ASCOLA (*NCD*), d'intesa con l'altra relatrice, Capacchione, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che recepisce i rilievi avanzati da più parti nel corso delle sedute precedenti, con particolare riguardo ad alcune discrasie tra il testo della direttiva n. 2011/93/UE e talune delle norme inserite nello schema di decreto legislativo.

Non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, il presidente PALMA, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di

legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri; Vendola ed altri; Francesco Sanna ed altri; Micillo ed altri

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 dicembre.

Il sottosegretario BERRETTA interviene sul complesso degli emendamenti, auspicando che prima di procedere alle votazioni si possa tenere conto di alcune esigenze prioritarie sottese alla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale. In primo luogo, è considerato ormai patrimonio acquisito l'esigenza di anticipare la soglia della punibilità al momento della promessa di denaro o altra utilità, senza che vi sia bisogno del perfezionamento di un patto di scambio politico-mafioso. Inoltre, sembra condivisibile l'inserimento, accanto all'ipotesi di dazione di una somma di denaro, anche del riferimento ad "altra utilità". Infine, occorre stabilire una sanzione penale anche nei riguardi del procacciatore, così come disposto nel secondo periodo dell'articolo 416-*ter,* come riformulato dal disegno di legge n. 948, già approvato dalla Camera dei deputati. Più complesso appare il tema relativo all'elemento psicologico del reato, rispetto al quale è oggetto di problematicità, anche in dottrina, l'ipotesi di prevedere la necessaria conoscenza dell'appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, da parte del soggetto che procaccia i voti.

Il presidente PALMA invita i relatori e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.6, 1.7, 1.9, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.21, 1.22 e 1.23, precisando che altrimenti il proprio parere sarà contrario. Dichiara, quindi, il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.5, a firma del senatore Falanga, a condizione che sia riformulato, introducendo, oltre al solo procacciamento, anche la promessa di voti e inserendo, quale corrispettivo dello scambio, la disponibilità a soddisfare le esigenze delle associazioni di cui all'articolo 416-*bis*.

Infine, con riferimento ai restanti emendamenti 1.4, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.20, dichiara di apprezzarne il contenuto, chiedendone però il ritiro nel caso in cui il senatore Falanga accolga la riformulazione dell'emendamento 1.5.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica il ritiro di tutte le proposte emendative, ad eccezione dell'emendamento 1.7, del quale chiede una riformulazione, volta a correggere il riferimento alla promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, giacchè non del tutto corrispondente alla portata della fattispecie incriminatrice.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) dispone quindi una breve sospensione per consentire ai presentatori degli emendamenti che lo vorranno di riformularne il testo.

La seduta sospesa alle ore 12, 50, riprende alle ore 13.

Il senatore LUMIA (*PD*) presenta l'emendamento 1.7 (testo 2) che accoglie la riformulazione richiesta dal relatore Buemi.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) sottopone alla Commissione l'emendamento 1.5 (testo 2), che recepisce le indicazioni del relatore Caliendo.

Sono ritirati, quindi, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.11, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Gli emendamenti 1.10, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) e i senatori CAPPELLETTI (*M5S*), GIARRUSSO (*M5S*), AIROLA (*M5S*), DE PIN (*Misto-GAPp*) e ALBERTINI (*PI*) dichiarano di aggiungere, con l'assenso del senatore Lumia, la rispettiva firma all'emendamento 1.7 (testo 2).

Si procede quindi alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.5 (testo 2), che non è approvato. In esito a distinte votazioni, sono quindi respinti anche gli emendamenti 1.4 e 1.6.

Sull'emendamento 1.7 (testo 2) interviene il senatore CASSON (*PD*), che rileva come l'ultimo periodo determini rischi di duplicazione, nel prevedere l'incriminazione della condotta di chi prometta di procurare i voti. Tuttavia, annuncia il proprio voto favorevole, anche nell'auspicio che siano apportate eventuali modifiche migliorative nel corso dell'esame d'Assemblea.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto contrario, rilevando come la formulazione proposta dall'emendamento 1.7 (testo 2) rischi di introdurre un eccesso di discrezionalità in capo al giudice.

Il relatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) manifesta il proprio orientamento contrario sull'emendamento 1.7 (testo 2).

L'emendamento 1.7 (testo2) che sostituisce l'articolo unico del disegno di legge, è quindi messo in votazione e approvato.

Si procede quindi alla votazione del mandato per riferire in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il testo, così come risultante dall'emendamento 1.7 (testo 2), costituisce un regresso negli strumenti normativi di cui dispone lo Stato nella lotta contro le associazioni criminali di stampo mafioso. Pertanto, annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BARANI (*GAL*) concorda con l'orientamento del senatore Caliendo e ritiene che l'emendamento 1.7 (testo 2) sortisca effetti negativi sull'efficacia dissuasiva e sulla portata

incriminatrice dell'articolo 416-*ter* del codice penale. Per tale ragione annuncia il proprio voto contrario.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Il testo reca contenuti migliorativi rispetto alla proposta proveniente dalla Camera dei deputati e introduce puntuali e utili modifiche al vigente articolo 416-*ter* del Codice penale. Il rilievo della sola promessa che diviene di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa, l'esplicita menzione di "altra utilità" come oggetto dello scambio politico - mafioso, appaiono altrettanti elementi qualificanti della nuova formulazione. Questa costituirà un utile strumento sanzionatorio contro le condotte criminali delle associazioni mafiose e le attività illecite di procacciamento di voti in cui sono coinvolte.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo. La nuova disciplina incriminatrice dello scambio politico - mafioso anticipa la soglia della punibilità e reprime condotte illecite che, sino ad ora, erano con difficoltà riconducibili al concorso esterno nell'associazione mafiosa. Per tali ragioni, la nuova disposizione approvata dalla Commissione rappresenta una fattispecie penale di grande efficacia per il contrasto alle mafie.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Buemi, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 948, come risultante dalle modifiche accolte nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva che i dati trasmessi dal sottosegretario Ferri, circa i reati connessi con i fenomeni di omofobia e transfobia, non consentono ancora di comprendere in modo chiaro e definito i legami tra i fatti criminosi e le discriminazioni per le quali sembra diffondersi un allarme sociale non sempre giustificato. Auspica, quindi, che si possano ottenere ulteriori rilievi statistici concernenti la consumazione di reati commessi per discriminazioni sessuali, nonché i dati concernenti i suicidi motivati dalle medesime ragioni di discriminazione.

Il senatore CASSON (*PD*) auspica che, alla ripresa dei lavori, dopo la pausa di fine anno, la Commissione possa proseguire l'esame del disegno di legge n. 398, concernente il regime dei beni pubblici, del quale era già stato avviato l'esame.

Il presidente PALMA assicura che darà seguito alle richieste avanzate da entrambi i senatori intervenuti. In particolare, precisa che inoltrerà, ai responsabili dei Dicasteri competenti, una nuova richiesta di integrazione dei dati in materia di omofobia e transfobia.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della giustizia sugli indirizzi del Governo relativi alle iniziative legislative in materia di amnistia e indulto, ad altre misure volte a fronteggiare l'emergenza carceraria, nonchè in materia di magistratura onoraria

Il PRESIDENTE rivolge un saluto al ministro Anna Maria Cancellieri e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI si sofferma innanzitutto sull'orientamento del Governo in merito al disegno di legge n. 925 e ai disegni di legge connessi, in stato di relazione per l'Assemblea e ai potenziali effetti di una legge di amnistia, disgiunta o associata a misure di indulto. Dopo aver chiarito che il disegno di legge in materia di pene detentive non carcerarie e di messa alla prova costituisce parte integrante di una più ampia strategia volta a ridurre l'impatto del sistema penale sull'ordinamento penitenziario, considera condivisibile ogni iniziativa che si proponga di ridurre il ricorso alla pena detentiva in carcere al minimo effettivamente indispensabile. Auspica, quindi, un celere esame del disegno di legge citato, specialmente perché esso è stato ulteriormente arricchito, grazie all'apporto di disegni di legge concorrenti, da disposizioni volte a una generale riforma del sistema sanzionatorio e a forme di depenalizzazione dei reati minori.

Illustra, quindi, il potenziale impatto di un provvedimento di amnistia e di indulto, prendendo a riferimento le indicazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato trasmesso al riguardo alle Camere. Muovendo dalla stima, che conta, tra i processi penali pendenti in Italia, nella misura di un milione circa quelli non destinati all'archiviazione in fase di indagini preliminari, si può valutare che un provvedimento di amnistia per tutti i reati punibili con pena edittale massima fino a tre anni determinerebbe un abbattimento delle pendenze effettive tra il 25 e il 30 per cento. Soffermatasi nel dettaglio su questi dati, aggiunge che, con una riduzione di presenze in carcere di circa 20 mila persone, il sistema penitenziario tornerebbe in equilibrio rispetto alla capienza regolamentare. Passa

quindi a delineare le iniziative che, più in generale, il Governo ha intrapreso in relazione alla questione del sovraffollamento carcerario. Ricorda che il Consiglio dei Ministri ha adottato di recente un nuovo intervento normativo che si sostanzia in una serie di misure volte a rafforzare il sistema alternativo alla detenzione. Nel decreto-legge si ha cura di rinnovare l'affidamento terapeutico per il recupero socio-sanitario dei tossicodipendenti e degli alcooldipendenti. Si amplia poi l'ambito generale di accesso all'affidamento in prova e si concede un aumento di trenta giorni al periodo semestrale di liberazione anticipata.

Dopo aver fatto riferimento ad altre misure contenute nel medesimo decreto-legge, accenna agli ulteriori interventi volti a introdurre misure di riduzione del carico giudiziario, capaci di eliminare gli accertamenti che, per la modesta rilevanza degli interessi concretamente in questione, non meritano di accedere a un vaglio processuale. Si valorizzerà, dunque, l'obiettivo di sfruttare quanto più possibile la fase dell'udienza preliminare, che dovrebbe costituire il filtro del futuro ed eventuale dibattimento. Si sofferma, quindi, su ulteriori elementi qualificanti la riforma del processo penale citando, tra gli altri: il rafforzamento delle garanzie degli imputati in custodia cautelare e la previsione di una disciplina della prova dichiarativa, già assunta in dibattimento, nel caso in cui esso debba essere rinnovato per mutamento di giudice.

Accenna, quindi, al tema della giustizia civile, affrontato di recente in Consiglio dei Ministri, A riguardo il Governo si prefigge di migliorare la funzionalità della sequenza processuale, rendendola più veloce e agile. In proposito, illustra i contenuti di un disegno di legge che incide sul processo di cognizione e su quello di esecuzione, proponendosi l'obiettivo di rendere più agevole la tutela del credito. Quindi conferma l'esigenza di integrare, attraverso specifiche misure normative, le risorse da destinare all'incremento del personale della polizia penitenziaria e degli uffici giudiziari, che vivono in condizioni di grande disagio ma costituiscono lo strumento irrinunciabile per rendere effettive le riforme che saranno adottate. Si richiama infine ad una piena collaborazione tra Parlamento e Governo, nel comune obiettivo di garantire un'azione riformatrice che garantisca i diritti e i risultati attesi per il funzionamento della giustizia.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), con riferimento alle soluzioni prospettate per far fronte al sovraffollamento carcerario, si dichiara scettica sulle possibilità che tali iniziative abbiano effetti duraturi e risolutivi sulla consistenza della popolazione dei detenuti. Ritiene, comunque, che non si debba compromettere l'attività di repressione e di dissuasione di fronte al proliferare delle azioni e degli episodi di criminalità. Al fine di rispondere alle esigenze poste dalla ormai nota "sentenza Torreggiani", ritiene irrinunciabile l'attuazione del piano per l'edilizia carceraria. Manifesta, infine, le proprie perplessità sui vari istituti processuali civili e penali illustrati dal Ministro. In particolare, ritiene irrinunciabile una piena salvaguardia del principio costituzionale dell'onere di motivazione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali, rispetto al quale ogni contrazione può risolversi in una limitazione dei diritti.

Il senatore LUMIA (*PD*) svolge alcuni quesiti circa l'opportunità di predisporre interventi volti a definire meglio la responsabilità e i criteri di giudizio cui deve attenersi la magistratura di sorveglianza, anche in ragione di alcuni recenti fatti di cronaca e comunque senza trascurare la funzione rieducativi della pena. Si sofferma, quindi, sul parere espresso di recente dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo volto a ridefinire la geografia degli uffici giudiziari, auspicando che quel parere, risultato di un accordo unanime, sia tenuto nel debito conto dal Governo.

Quindi, svolge ulteriori rilievi sulla necessità che i provvedimenti normativi illustrati dal Ministro possano assicurare un simultaneo incremento della sicurezza e delle garanzie sostanziali e processuali.

Svolge alcune considerazioni, infine, circa i dati relativi agli effetti della legge di indulto approvata nel 2006 e auspica che il Governo sostenga pienamente la celere approvazione dei disegni di legge nn. 925 e connessi, in materia di pene non detentive, messa alla prova e disciplina per i non reperibili.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma sui profili giuridici connessi all'impiego del cosiddetto "braccialetto elettronico", che può essere uno strumento di controllo potenzialmente utile a un piano di progressiva diminuzione della popolazione carceraria. Rileva che, ancora oggi, permangono dubbi sulla necessaria acquisizione del consenso dell'interessato all'applicazione di tale dispositivo di controllo; propone, quindi, che qualora il consenso sia ritenuto onere imprescindibile perché costituzionalmente fondato, in caso di rifiuto, possano essere irrogate misure sanzionatorie senza accesso ai benefici.

Svolge, quindi, alcune considerazioni sull'opportunità di predisporre soluzioni normative celeri ed efficaci in favore del personale della magistratura onoraria e per tutti gli operatori che prestano la propria attività nel comparto della giustizia. Sottolinea, da ultimo, l'onere di offrire priorità alla soddisfazione delle aspettative dei lavoratori precari del settore.

La senatrice CIRINNA' (*PD*) richiama l'attenzione del Ministro sul tema delle detenuti madri e sulla necessità di offrire loro tutela, garantendo così i diritti dei bambini e degli adolescenti che vivono la condizione di un genitore che non può disporre della libertà personale. Ascoltando, di recente, il provveditore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per il Lazio, dichiara di aver maturato ancora le proprie preoccupazioni in proposito e chiede, dunque, che il Governo provveda al finanziamento delle case famiglia e degli istituti a custodia attenuata per le detenute madri. Conclude, rilevando l'opportunità che tutti gli istituti penitenziari e i luoghi di restrizione della libertà assumano dimensioni e capienza ridotte. Al contrario, si rischia di favorire il proliferare di autentiche istituzioni totali che annientano la personalità di chi vi è ristretto.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce l'opportunità che, anche al fine di garantire la dignità delle condizioni dei detenuti, si proceda all'aumento di organico della polizia penitenziaria. Un intento, questo, che era stato alla base della proposizione di un emendamento al disegno di legge di stabilità per il 2014, nel corso dell'esame in prima lettura al Senato. Si richiama, quindi, alla necessità che il Governo tenga nel debito conto il parere della Commissione sul decreto legislativo volto a ridefinire la geografia degli uffici giudiziari. Conclude rilevando che Governo e Parlamento devono garantire interventi effettivi e rapidi nel settore della giustizia. Si tratta di un impegno ineludibile, confermato dal fatto che i più volte citati disegni di legge nn. 925 e connessi, che auspica siano posti al più presto all'esame dell'Assemblea del Senato, contengono disposizioni la cui elaborazione risale finanche al 2010.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) muove dal rilievo che la legge di indulto approvata dalle Camere nel corso del 2006 ha sortito esiti fallimentari. Nel corso di due anni i dati della popolazione carceraria sono tornati agli stessi livelli allarmanti alla base dell'adozione del provvedimento di clemenza. Più in generale, il ricorso alle leggi di amnistia o di indulto impone di assicurare comunque la certezza della pena e la generale consapevolezza dell'effettività dei regimi sanzionatori previsti dall'ordinamento. Per questo, il suo Gruppo considera prioritario ricorrere ad altre iniziative, come una disciplina per l'esecuzione delle pene all'esterno, norme che garantiscano la ragionevole durata dei processi penali, nonché la stipulazione e la ratifica di accordi internazionali, al fine di consentire celeri espulsioni di cittadini stranieri che possano scontare la pena negli istituti carcerari dei paesi di origine.

Dopo aver ribadito l'importanza di ampliare la capienza degli istituti penitenziari, auspica che il Governo possa far fronte anche ai numerosi atti di sindacato ispettivo, depositati in Senato e ancora in attesa di trovare svolgimento sia in Aula sia in Commissione. Infatti, solo attraverso una piena conoscenza dei dati reali e delle condizioni di vita nell'universo penitenziario il Parlamento potrà predisporre le opportune misure legislative.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) si sofferma sugli istituti del processo civile e del processo penale cui il Ministro ha accennato nel proprio intervento. In particolare, chiede la ragione dell'insistenza sull'introduzione di norme volte a contrarre l'apparato motivazionale delle pronunce giurisdizionali, al fine di ottenere effetti deflattivi. Dichiarandosi scettico sulla razionalità e sugli effetti positivi di misure simili, si dice perplesso anche sull'ipotesi di introdurre la responsabilità solidale per lite temeraria che legherebbe la posizione della parte sostanziale e dell'avvocato che la rappresenta in giudizio. Afferma anche di non condividere l'ipotesi di introdurre il giudice monocratico di appello in luogo dei collegi giudicanti.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) si sofferma sul tema dei detenuti tossicodipendenti, rilevando che la popolazione carceraria dedita all'uso di stupefacenti è, in realtà, diminuita dopo l'entrata in vigore della riforma di cui egli è stato coautore ed estensore insieme all'allora vice presidente del Consiglio Fini. Ritiene, comunque, che al di là di ogni equivoco, alimentato da campagne d'informazione spesso ingannevoli, non vi siano molti detenuti in esecuzione pena che abbiano subito restrizioni della libertà personale per il solo possesso di sostanze stupefacenti. E' tuttavia imprescindibile garantire l'avvio dei progetti di recupero subito dopo la convalida dell'arresto o del fermo, per i reati connessi all'impiego e alla vendita di stupefacenti. Soltanto attraverso i fondi che possono alimentare tali progetti di recupero dei tossicodipendenti che incorrono in misure provvisorie privative della libertà personale si potrà garantirne pieno successo e, al contempo, alleviare di conseguenza il sovraffollamento carcerario.

Il senatore BARANI (*GAL*) ricorda che la frequenza dei provvedimenti di clemenza prima della riforma dell'articolo 79 della Costituzione corrispondeva a una sostanziale condivisione della necessità di reiterati atti di amnistia in favore della popolazione carceraria.

In generale, ritiene che l'emergenza carceraria, così come la drammatica condizione dei processi civili e penali che li rendono interminabili, debbono essere oggetto di un ripensamento che muova anche dalla revisione dei principi costituzionali in materia. In particolare, rileva che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, radicato in Costituzione, costituisca un'eccezione rispetto a tutti gli altri paesi di tradizione giuridica simile. Infine, ribadisce l'esigenza imprescindibile di riconsiderare lo *status* dei magistrati e le condizioni di esercizio delle funzioni giurisdizionali. Le prerogative di cui godono i magistrati, infatti, gli appaiono ormai sempre più come insostenibili privilegi che consentono loro di allontanare ogni forma di responsabilità.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) accoglie con favore la preannunciata istituzione del Garante dei detenuti e dichiara il suo ottimismo sulla efficacia che potrebbe sortire una celere approvazione dei disegni di legge sulla messa alla prova e sulle misure volte all'esecuzione della pena all'esterno degli istituti carcerari. L'ambizioso obiettivo di consentire la fuoriuscita di 20 mila detenuti dalle carceri italiane entro la prossima primavera potrà essere perseguito soltanto con l'adozione di misure strutturali e dagli effetti permanenti. Questo quadro potrà propiziare anche l'approvazione di provvedimenti di clemenza.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) si dichiara contrario alle misure volte a incidere in vario modo sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, così come conferma il proprio dissenso da ogni ulteriore aumento del contributo unico sugli atti processuali, i cui effetti deflattivi sono sempre stati scarsi. Ribadisce anche l'esigenza che il Governo presti piena attenzione al contenuto del parere espresso dalla Commissione, in materia di geografia degli uffici giudiziari.

Il presidente PALMA, nel ringraziare il Ministro, ritiene di potersi limitare ad alcune richieste di dati utili all'attività della Commissione. Auspica che il Governo possa far conoscere i dati analitici circa gli effetti dei provvedimenti di recente entrata in vigore, volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. In

particolare, chiede di sapere se gli effetti conseguenti al primo periodo di applicazione si siano poi stabilizzati o, viceversa, siano stati rapidamente assorbiti dai nuovi ingressi di detenuti. Infine, ritenendo che non si debba mai cedere alla tentazione di legiferare alla luce di pur clamorosi episodi di cronaca, rileva che i fatti di questi ultimi giorni - che hanno visto due persone sottrarsi all'esecuzione della pena, una volta usciti temporaneamente dal carcere - devono indurre a una valutazione attenta sull'istituto dei permessi premio, anche in favore dei recidivi.

Il ministro Anna Maria CANCELLIERI ringrazia il Presidente e i componenti della Commissione per i loro interventi ricchi di occasioni di riflessione e si riserva di rispondere in forma scritta a tutte le richieste di dati e di informazioni.

Il presidente PALMA dichiara conclusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA comunica che la Commissione è convocata per lunedì 23 dicembre, alle ore 10, per l'esame dei documenti di bilancio, al fine di rendere il prescritto rapporto alla 5a Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 46

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
considerato in particolare l'articolo 15 della direttiva n. 2011/93/UE che regola, tra l'altro, le misure necessarie per assicurare gli efficaci strumenti investigativi alle autorità competenti degli stati membri;
considerato altresì l'elenco delle singole circostanze aggravanti previste dall'articolo 9 del testo della medesima direttiva;
tenuto conto dei considerati numeri 12, 18, 19 e 21, della stessa direttiva in recepimento, secondo cui occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento sessuale

favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
preso atto in particolare che l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, introduce una circostanza aggravante per la condotta di occultamento di dati sulla pedopornografia, mediante utilizzo di appositi strumenti informatici;
richiamata l'esigenza di un puntuale rispetto dei principi di frammentarietà ed eccezionalità nel ricorso alle sanzioni penali, desumibile dall'articolo 25 della Costituzione e ritenendo che tali principi debbano tradursi in un limitato ricorso all'irrigidimento delle risposte sanzionatorie;
acquisite le osservazioni svolte dalla 1a Commissione permanente e volte a valutare, nel rispetto delle esigenze di tassatività delle fattispecie penali incriminatrici, se nella direttiva possa rinvenirsi una base normativa idonea a giustificare l'introduzione di tutte le circostanze aggravanti previste nel testo del decreto legislativo in titolo;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo se mantenere nel testo del decreto legislativo la previsione della circostanza aggravante e del conseguente aumento di pena, previsti dall'articolo 1, comma 1, con cui si introduce nell'articolo 600-*quater*, l'incremento di pena "nel caso in cui il contenuto pedopornografico di informazioni o dati sia stato occultato mediante l'utilizzo di appositi strumenti tecnologici o programmi informatici";
analoghe perplessità si esprimono sul mantenimento, nel successivo comma 5 dello stesso articolo 1 della norma che prevede ulteriori aumenti di pena, qualora taluni reati "siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche".

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che all'articolo 600 del Codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische, al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nel testo della direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità delle protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 948

Art. 1

1.5

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5 (testo 2)

FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della sua qualità soggettiva, il procacciamento o la promessa di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis,* in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.7

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

1.7 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI, RANUCCI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, AIROLA, DE PIN, ALBERTINI, D'ASCOLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

1.3.2.1.20. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 77 (pom.) del 14/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PALMA dà conto della lettera da lui inviata al presidente del Senato con la quale ha inteso replicare a un intervento dell'onorevole Ferraresi, appartenente al Gruppo del Movimento 5 Stelle, svolto alla Camera dei deputati. In quell'intervento, il deputato ha formulato quello che egli considera un attacco alla propria persona, quale Presidente della Commissione giustizia del Senato.

L'onorevole Ferraresi, al di là del mancato rispetto dei toni suggeriti dall'elementare cortesia istituzionale ha invitato la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidente della Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento, onorevole Ferranti, "a suonare il campanello al presidente Palma", lamentando: che delle cinque proposte trasmesse al Senato dalla Camera dei deputati, nessuna risultava essere stata approvata; che, al momento, la Commissione giustizia del Senato non ha inoltrato alla Camera né il disegno di legge sulla tortura né quello sulla modifica della legge anticorruzione; che nessuna attenzione sarebbe sino a ora stata rivolta ai disegni di legge di iniziativa parlamentare.

L'accusa formulata alla Commissione giustizia del Senato di non aver trasmesso alcun disegno di legge alla Camera dei deputati costituisce, oltre che un errore, un'ingenerosa doglianza dettata da un travisamento delle modalità di funzionamento del sistema parlamentare e del procedimento legislativo.

Il presidente Palma ricorda, dunque, che la Commissione giustizia del Senato si è costituita in data 7 maggio 2013 e che i lavori della Commissione sono stati sospesi dal 9 agosto al 3 settembre 2013, per la chiusura estiva, e dal 24 dicembre 2013 al 7 gennaio 2014, per la pausa natalizia; sono inoltre stati

necessariamente limitati, dal 6 al 27 novembre e dal 21 al 23 dicembre, per la sessione di bilancio.

Rileva, quindi, che dalla Camera dei deputati sono stati trasmessi e assegnati alla Commissione giustizia del Senato, i seguenti disegni di legge: n. 925 (pene non detentive e messa alla prova), trasmesso il 5 luglio 2013, assegnato l'8 luglio 2013 e concluso dalla Commissione con il mandato al relatore il 9 ottobre 2013; n. 948 (scambio elettorale politico-mafioso), trasmesso il 17 luglio 2013, assegnato alla Commissione in sede deliberante il 18 luglio 2013, ripreso in sede referente il 29 ottobre 2013 con riassunzione degli atti (attesa la revoca della sede deliberante, giusta richiesta ai sensi dell'articolo 72 della Costituzione e dell'articolo 35 del Regolamento del Senato) e concluso con mandato al relatore il 20 dicembre 2013; n. 1052 (contrasto all'omofobia e alla transfobia), trasmesso il 20 settembre, assegnato il 25 settembre, attualmente in fase di votazione degli emendamenti; n. 1119 (diffamazione) trasmesso il 18 ottobre 2013, assegnato alla Commissione il 30 ottobre 2013 e attualmente in attesa della scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, fissato alle ore 14 del 16 gennaio.

Atteso il sistema di bicameralismo paritario fondato sull'articolo 70 della Costituzione, i senatori della Repubblica, nei limiti previsti dal Regolamento, dispongono del pieno diritto di partecipare alla discussione generale, alla presentazione degli emendamenti e alla loro illustrazione e votazione.

Quanto alle ulteriori doglianze espresse dal deputato Ferraresi, il presidente Palma intende precisare che: il disegno di legge n. 362, presentato il 2 aprile 2013, assegnato alla Commissione il 17 maggio 2013, è stato concluso dalla Commissione, conferendo mandato al relatore il 22 ottobre 2013. Inoltre, il disegno di legge n. 19, presentato il 15 marzo 2013 e assegnato alla Commissione l'8 maggio 2013, si trova attualmente nella fase finale della discussione generale.

Per quanto riguarda, poi, i disegni di legge di iniziativa parlamentare assegnati alla Commissione giustizia del Senato, il Presidente sottolinea che sono stati approvati dalla Commissione, conferendo mandato al relatore, i seguenti disegni di legge: n. 54 (reato di negazionismo); n. 112 (responsabilità disciplinare dei magistrati); n. 116 (ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati e magistrati cessati da cariche politiche), assegnato in congiunta con la Commissione affari costituzionali e al quale sono stati congiunti i disegni di legge nn. 273, 296, 394 e 546; n. 134 (proroga della riforma della geografia giudiziaria), al quale è stato congiunto il disegno di legge n. 642;. 580 (demolizione di opere abusive); nn.110, 111, 113 e 666, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 925 (pene alternative non carcerarie e messa alla prova); nn. 10, 388, 395, 849 e 874, tutti congiunti al citato disegno di legge n. 362 (reato di tortura); nn. 200, 688, 887 e 957, tutti connessi al citato disegno legge n. 948 (modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale - scambio elettorale politico mafioso), anch'esso di iniziativa parlamentare.

La Commissione giustizia del Senato, infine, ha trattato e definito, nel pieno rispetto dell'articolo 78 del Regolamento del Senato, due decreti-legge, e segnatamente il decreto-legge n. 78 del 2013 (Atto Senato n. 896), recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena e il decreto-legge n. 93 del 2013 (Atto Senato n. 1079), in tema di contrasto della violenza di genere. Al riguardo, il Presidente ricorda che il decreto-legge n. 93 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2013, a soli cinque giorni dalla scadenza del termine per la conversione e con l'effetto di rendere praticamente impossibile l'esame del Senato della Repubblica, tanto che fu calendarizzato per l'Aula del Senato il successivo 10 ottobre.

Il presidente Palma conclude precisando di aver ritenuto opportuno inviare al Presidente del Senato una missiva nei termini appena esposti, con l'intento di ristabilire la piena verità dei fatti a difesa dell'istituzione del Senato della Repubblica.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che il suo Gruppo ha sempre ritenuto che lo svolgimento dell'esame sul disegno di legge in titolo costituisca priorità assoluta. Il testo del provvedimento prevede un'articolata serie di misure volte a prevenire e reprimere i dilaganti fenomeni di corruzione. La corruzione, del resto, non è solo una fattispecie incriminatrice delineata dal codice penale al fine di difendere la pubblica amministrazione e l'attività provvedimentale demandata agli uffici pubblici. In realtà, è stato definito come un delitto a vittima diffusa, che incide anche sulla cultura dei dipendenti pubblici e dei consociati che entrano in relazione con i dipendenti pubblici. Inoltre, la corruzione è, al contempo, causa e conseguenza del diffondersi del clientelismo nonché della commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte degli imprenditori; e rende privo di effettività il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, facilitando anche l'infiltrazione e il propagarsi delle attività criminose di stampo mafioso. Alla luce di tale analisi, le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 19 appaiono urgenti, condivisibili e quanto mai necessarie. Si tratta della ridefinizione della fattispecie di concussione per induzione, e di una garanzia di non punibilità per il privato vittima delle illecite richieste rivoltagli per rimuovere indebiti ostacoli all'esercizio di diritti soggettivi o per la cura di interessi legittimi. Più in generale, il provvedimento costituisce un notevole incentivo all'emersione delle molte corruttele sommerse e invisibili che sortiscono rilevanti effetti negativi sull'attività imprenditoriale e la vita quotidiana delle persone. In questa prospettiva, condivide anche i contenuti della nuova fattispecie incriminatrice prevista per le false comunicazioni sociali in bilancio e, soprattutto, la riformulazione del riciclaggio nonché l'introduzione del delitto di autoriciclaggio, entrambi inseriti in un capo autonomo del codice penale. Per tali ragioni, auspica a nome del suo Gruppo una celere definizione del provvedimento.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) rileva preliminarmente che i dati concernenti la corruzione e la concussione in Italia si prestano a varie letture e non possono essere interpretati seguendo l'adagio dei molti luoghi comuni che vorrebbero rintracciare nell'indole del popolo italiano una sorta di endemica propensione alla corruttela e al clientelismo. In fondo, che il problema sia da esaminare senza preconcetti, lo dimostra lo stesso ambiguo concetto di "corruzione percepita", che figura in molti dei documenti internazionali frutto di presunti rilievi statistici, di studi sociologici e di analisi di tipo criminologico. Se solo si fosse stati consapevoli, nel recente passato, della complessità di cogliere la portata del tema della corruzione, si sarebbe probabilmente evitato di introdurre norme penali dettate dall'emotività del momento, quando non da autentiche mode lanciate da più o meno felici studi e approfondimenti. È questo il caso, ad esempio, del reato di traffico di influenze illecite, sulla cui impalpabile definizione normativa sembra ormai concordare la dottrina penalistica oltre che la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Più in generale, egli richiama l'attenzione sull'esigenza di mantenersi prudenti nell'attività normativa volta a prevenire la corruzione, anche per evitare errori in cui pure si è incorsi in passato, quando talvolta si è giunti a introdurre inediti e illogici capovolgimenti dell'onere della prova in capo ai funzionari pubblici, chiamati a dimostrare la propria estraneità a presunte attività di corruttela non meglio determinate. Si sofferma, infine, sulla discutibile iniziativa di

introdurre il reato di autoriciclaggio. Pur cogliendosi l'intenzione di voler dissuadere da condotte di corruzione e concussione, la fattispecie incriminatrice dell'autoriciclaggio rischia di essere l'ennesimo caso di norma penale evanescente, che si presta a interpretazioni difformi e a eccessi sanzionatori che non possono essere accolti con leggerezza. Si tratta, in sostanza, di introdurre un meccanismo sanzionatorio che tende a moltiplicare la pena inflitta, senza garantire il pieno rispetto dell'articolo 25 della Costituzione e la giusta proporzione nel rapporto di presupposizione tra reati. In definitiva, al fine di prevedere ulteriori incongruenze nel complessivo sistema di repressione degli illeciti, auspica che si pervenga a un supplemento di istruttoria e di riflessione, prima di procedere oltre nell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(82) ***PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi***

(811) ***BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio***

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra i disegni di legge n. 82 e n. 811, entrambi volti a disciplinare lo scioglimento del matrimonio e i suoi effetti, incidendo sulla legge n. 898 del 1970 che, come noto, istituì il divorzio. Il primo dei due disegni di legge è volto a ridurre da tre anni a un anno il necessario decorso del termine dall'inizio della separazione, fino all'effettivo scioglimento del vincolo matrimoniale, evidentemente muovendo dal presupposto che esso non è in alcun modo utile quale incentivo per la prosecuzione di esperienze di coppia ormai logorate. Alcune delle istanze in favore del riconoscimento giuridico delle coppie di fatto sono peraltro legate a queste situazioni necessitate; si deve dunque porre rimedio alla rigidità delle norme attualmente vigenti. Coerentemente, l'articolo 2 del disegno di legge tende a eliminare l'anomala conseguenza per cui la comunione tra i coniugi viene a sciogliersi soltanto nel momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione. A tal fine, si valorizza il momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati.

Il disegno di legge n. 811 intende perfezionare il percorso già avviato con la legge n. 74 del 1987, che abbreviò il tempo intercorrente tra la separazione dei coniugi e il divorzio. A tal fine si determina una complessiva semplificazione della disciplina recata dalla legge n. 898 del 1970, prevedendo, tra l'altro, che la domanda congiunta dei coniugi sia proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Una volta verificato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, il Tribunale decide con sentenza. Il testo ha anche cura di tutelare le condizioni della prole cosicché, qualora gli interessi dei figli siano in contrasto con quelli dei coniugi, si applica la procedura attualmente in vigore, prevista dall'articolo 8 della legge n. 898 del 1970. Illustra quindi l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede l'abrogazione del tentativo obbligatorio di conciliazione dei coniugi. L'articolo 3, infine, stabilisce le modalità e le condizioni per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio e l'ordine, all'ufficiale dello stato civile, di procedere all'annotazione della sentenza. Dal momento di tale annotazione decorre la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) auspica che, quanto prima, il Governo possa far conoscere, se

ne dispone, i dati concernenti la richiesta avanzata da coppie italiane, che intendono sciogliere il vincolo matrimoniale, volta a ottenere la residenza all'estero, per poter abbreviare i termini per il divorzio e quindi stabilire nuovamente il luogo di residenza in territorio nazionale. In seguito al conseguimento del divorzio in altro Stato talvolta le coppie interessate richiedono la delibazione della pronuncia, così che gli effetti del divorzio medesimo decorrono anche ai fini dell'ordinamento italiano.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene superfluo soffermarsi sull'incidenza di tali fenomeni, rispetto ai quali, peraltro, si deve tener conto delle norme del diritto internazionale privato. Queste disposizioni precludono, salvo violazioni di legge, di riconoscere effetti giuridici a sentenze o pronunce giurisdizionali di divorzio emanate in Paesi diversi e in base a disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano. Più in generale, auspica che si possa procedere all'esame dei disegni di legge in titolo attraverso il pieno confronto tra le parti politiche, ma senza inutili dilazioni. A tal proposito, auspica che un disegno di legge da lui presentato in giornata odierna possa essere assegnato quanto prima alla Commissione, per essere in seguito esaminato congiuntamente con i provvedimenti in titolo.

Anche il senatore LUMIA (*PD*) annuncia la prossima presentazione di un disegno di legge volto a regolare la procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale e auspica che anch'esso possa essere celermente posto all'esame della Commissione, congiuntamente con i disegni di legge n. 82 e n. 811.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ***ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia***

(595) ***CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali***

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 194, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 595 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno 2013.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) illustra il disegno di legge n. 595, volto a introdurre disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzioni di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello, nonché di uffici specializzati della procura della Repubblica presso i tribunali medesimi. Il provvedimento ha nell'articolo 2 una delle norme di maggior rilievo, giacché dispone che le competenze proprie del pubblico ministero nella materia di competenza delle sezioni specializzate siano esercitate da magistrati assegnati in via esclusiva alle sezioni costituite presso la procura della Repubblica. Fissata poi la regola che le sezioni specializzate sono composte esclusivamente da giudici togati in composizione collegiale, la disciplina è coerentemente integrata con l'istituzione di apposite sezioni

giurisdizionali per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello. L'articolo 4 elenca le materie di competenza delle sezioni. L'articolo 9 definisce il ruolo del giudice tutelare, che svolge le proprie funzioni nell'ambito delle sezioni specializzate per le famiglie e i minori ed è designato tra i magistrati assegnati alla sezione. La relatrice mette in evidenza, quindi, la portata dell'articolo 10, che prevede il ricorso, da parte delle sezioni specializzate, alla collaborazione degli uffici di servizio sociale, di specialisti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati. Infine, illustra gli articoli 13 e 14 i quali, rinviando ad appositi decreti del Ministro della giustizia, determinano gli organici delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, nonché i criteri ai fini della copertura del necessario organico di appartenenti all'ordine giudiziario. L'articolo 17, a completamento del disegno normativo proposto, determina la soppressione del tribunale dei minorenni e dispone l'inizio dell'attività delle sezioni specializzate, una volta decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

La relatrice propone che la Commissione prosegua l'esame del disegno di legge congiuntamente a quello del disegno di legge n. 194.

Conviene la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che l'istituzione del tribunale della famiglia ha le radici in un'antica e suggestiva proposta avanzata sul finire degli anni '60 sulla base di esperienze avviate presso il distretto di corte d'appello di Milano. Solo parzialmente coincidente con la creazione di sezioni specializzate a competenza esclusiva, è stato poi il proliferare di sezioni civili, presso i tribunali, che sono chiamate a esercitare le funzioni giurisdizionali sulla famiglia e i diritti disciplinati dal primo libro del codice civile. L'evoluzione, nel senso di una specializzazione di fatto e di un sempre più chiaro riparto per competenza, ha segnato un trentennio di storia degli uffici giudiziari. Al contempo, il legislatore ha intrapreso spesso la via dell'istituzione di sezioni a competenza funzionale specializzata, individuata per legge; tuttavia, l'esame di tali disegni di legge non è mai sfociato nella definitiva approvazione di provvedimenti normativi. In tal senso, un disegno di legge a firma della senatrice Alberti Casellati segnò il passo - nel corso della scorsa legislatura - a causa degli oneri a carico del bilancio dello Stato che sarebbero conseguiti all'istituzione dei tribunali e delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori. Al fine di agevolare l'esame dei provvedimenti in titolo e per pervenire a una soluzione efficace all'insegna di una politica giudiziaria realistica, ritiene che si debba provare a tenere da parte i profili di competenza processual-penalistica. Questi, in definitiva, complicano non poco la trattazione della materia. Sul piano della competenza in materia di rapporti civilistici riconducibili alla famiglia e alla tutela dei minori, la fissazione e lo svolgimento dell'udienza presidenziale in termini certi e brevi costituisce il fulcro perchè si garantisca un'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti. Ritiene che il modo più efficace per garantire termini di svolgimento di tale udienza sia quello di separare il più possibile i magistrati chiamati a celebrare l'udienza presidenziale e quelli competenti all'istruttoria procedimentale. Più in generale, osserva che le disposizioni di legge su cui convergere per l'istituzione di organi giurisdizionali competenti in materia di famiglia e minori, debbono tendere alla specializzazione dei magistrati preposti all'esercizio di tali funzioni e all'elasticità e velocità di impiego degli istituti di rito che rivestono la peculiare natura dei procedimenti di volontaria giurisdizione.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene utile riferirsi ad altri casi di sezioni specializzate istituite per l'esame di controversie di particolare natura quali, ad esempio, le sezioni specializzate per il diritto agrario. Peraltro, il Tribunale dei minorenni si è visto ridurre la competenza a giudicare, cosicchè si può dire che l'attività giurisdizionale a esso riservata sembra ormai assumere natura

residuale e volumi di controversie non ingenti. Prospetta quindi l'esigenza metodologica che l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello non generi conflitti tra i magistrati che, naturalmente e comprensibilmente, tenderanno a dividersi tra coloro che sostengono le ragioni della permanenza in funzione dell'istituto del Tribunale dei minorenni e quanti, invece, ne auspicano il superamento e la soppressione.

Con riferimento a quanto rilevato dal senatore Caliendo circa la natura e il rilievo dell'udienza presidenziale, è condivisibile considerarla il fulcro del procedimento in materia di famiglia, tanto più che i provvedimenti, eventualmente adottati in quella sede, finiscono sovente per divenire definitivi e non essere sovvertiti, se non in caso di sopravvenienze o del mutamento delle condizioni patrimoniali o personali delle parti. Concorda altresì sulla necessità di valorizzare il principio di concentrazione dei mezzi di tutela in un rito particolarmente adatto alla tutela dei diritti inerenti alla vita familiare e dei minori, il cui aspetto complementare è rappresentato dalla specializzazione dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) chiede di sapere, al fine di non proseguire oltre in una discussione generale dai contenuti vaghi e indeterminati, se il Governo propende per l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d'appello in materia di persone e di famiglia, oppure se ritiene opportuno mantenere in funzione i Tribunali dei minorenni, con le attuali competenze in materia civile e penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(20) ***MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
(21) ***COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1081) ***BARANI. - Concessione di amnistia e indulto***
(1115) ***BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto***
- e della petizione n. 550 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1a seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, sostiene che l'approvazione di provvedimenti di clemenza non costituisce la soluzione più efficace per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che grava sugli istituti di pena italiani. In effetti, tale fenomeno non è da ricondurre a condizioni eccezionali, ma è da ritenere, al contrario, un elemento strutturale dovuto all'incoerente sviluppo della politica criminale e penitenziaria degli ultimi decenni. A conferma di questa conclusione, possono essere citati i dati recenti che mostrano come più di 220 milioni di euro di fondi FAS, potenzialmente da impiegare per l'edilizia carceraria e per la generale attività di "umanizzazione" delle condizioni di esecuzione della pena, non risultano utilizzati e sono stati a tutti gli effetti dispersi. Del resto, il programma di edilizia carceraria, sin dal biennio 2008-2009, ha mancato della necessaria esecuzione. In proposito, il programma proposto dalla sua parte politica, assai diverso da quello prospettato dal Governo, consentirebbe di ottenere oltre 69 mila posti disponibili per scontare la pena detentiva. Tale obiettivo è poi complementare al ricorso ai cosiddetti

istituti di vigilanza dinamica. Si deve tener conto anche che il costo per la detenzione di un singolo individuo corrisponde a circa 120 euro giornalieri, dal che si evince che si potrebbe utilmente destinare tale cifra affinché l'esecuzione della pena abbia luogo secondo altre modalità o, se del caso, in istituti penitenziari di altri Paesi. In tale prospettiva, chiede quale esito abbiano avuto i ripetuti inviti affinché il Governo proceda alla stipulazione di appositi accordi internazionali, volti all'esecuzione della pena nel Paese di cittadinanza del detenuto. Non si ha notizia, in effetti, di collaborazioni giudiziarie con Paesi quali la Romania, il Marocco e la Tunisia, ai quali risultano appartenere numerosi rei in esecuzione pena negli istituti carcerari italiani. Del resto, non può essere trascurato che le condanne e le misure detentive provvisorie spesso trovano origine dalla consumazione di reati riconducibili al commercio degli stupefacenti. Pertanto, un'attenta e accurata politica di depenalizzazione potrebbe generare effetti strutturali anche sul numero dei detenuti che affollano le carceri italiane. Rileva, quindi, che il messaggio del Presidente della Repubblica, trasmesso alle Camere il 7 ottobre 2013, non può essere letto in termini riduttivi, poiché prospetta un piano articolatodi misure volte a ridurre il sovraccarico degli istituti di pena, al fine precipuo di garantire i diritti fondamentali dei detenuti. Del messaggio presidenziale, dunque, non si dovrebbe trarre l'esclusivo richiamo alla necessità di approvare un provvedimento di clemenza, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, dal momento che il Capo dello Stato suggerisce l'adozione di puntuali soluzioni che meritano di essere prese in attenta considerazione anche per gli effetti complessivi sull'universo detentivo. L'attenuazione degli effetti della recidiva, un'opera attenta di depenalizzazione dagli effetti incisivi e orientata secondo la Costituzione, un piano efficace per l'edilizia carceraria, sono solo alcune delle soluzioni da percorrere contestualmente, in modo da svolgere un'azione integrata che consenta anche di corrispondere allo stato di permanente e grave violazione della disciplina europea. Si deve aver riguardo, tra l'altro, alle motivazioni e al contenuto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani. Infine, ribadisce che provvedimenti di amnistia e di indulto rischiano di minare alla base i valori della certezza del diritto penale e dell'esecuzione della pena.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) osserva che i provvedimenti di amnistia e di indulto non possono ritenersi nè prioritari nè davvero efficaci per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario che determina, attualmente, una lesione permanente dei diritti fondamentali dei detenuti. Non può trascurarsi, infatti, che misure di amnistia e di indulto tendono a determinare sperequazioni tra le generazioni di detenuti, costituendo soltanto un occasionale beneficio a favore dei rei che si trovano in esecuzione di pena in un dato momento storico, senza però determinare effetti positivi sulla coerenza complessiva delle pretese punitive dell'ordinamento e degli effetti dissuasivi delle norme penali. D'altra parte, non è trascurabile che vi è un termine, il maggio del 2014, in cui l'Italia è chiamata a porre efficace rimedio alla situazione di patente violazione dei diritti dei detenuti e delle condizioni di umanità per l'espiazione della pena. Il Parlamento deve farsi carico di questo problema, al fine di evitare che all'inizio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, una macchia tanto grande gravi sull'immagine internazionale del Paese. Per affrontare il tema decisivo dei diritti fondamentali dei detenuti, egli ritiene si debba prendere in attenta considerazione i contenuti del messaggio trasmesso alle Camere dal Capo dello Stato il 7 ottobre 2013. Al riguardo, l'invito a misure volte a fronteggiare in modo strutturale il sovraffollamento carcerario implica la necessità di concentrarsi sull'applicazione dell'esecuzione penale esterna e, più in generale, su misure flessibili per garantire l'uscita dei detenuti dalle carceri quando la detenzione non è strettamente necessaria. Queste ultime sono da affiancare a provvedimenti complementari volti a realizzare un'opera di depenalizzazione che scongiuri accessi indiscriminati al carcere, attualmente non compatibili con il pieno rispetto dell'articolo 27 della Costituzione. In questo quadro, ritiene debbano essere accolte con favore le misure contenute nel recente decreto-legge all'esame della Camera dei deputati, così come si dovrà affrontare con coraggio l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 925, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di sospensione del procedimento con messa alla prova. Conclude rilevando che un provvedimento di clemenza potrà essere valutato solo a conclusione del percorso complessivo volto a rimediare in modo strutturale alle attuali condizioni degli istituti di pena.

Più in generale, ritiene si debba ripristinare la sensibilità complessiva al principio di residualità della sanzione detentiva e rilanciare una cultura del diritto penale quale soluzione estrema per la regolazione della convivenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.21. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 88 (pom.) dell'11/02/2014

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2014
88ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra, i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1288) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva che il decreto-legge in conversione al fine di ovviare al problema del sovraffollamento carcerario introduce disposizioni in materia di modalità di controllo degli arresti domiciliari e sulla disciplina dei reati concernenti le sostanze stupefacenti, nel quadro delle misure alternative alla detenzione e delle misure sostitutive all'espulsione del condannato cittadino extracomunitario.
Inoltre, il provvedimento introduce un complesso di disposizioni volte all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai diciotto mesi. Il testo del decreto ha riguardo altresì alla liberazione anticipata, all'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale avanti alla magistratura di sorveglianza e prevede l'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale.
Passando alla disamina delle modifiche al codice di procedura penale introdotte dall'articolo 1, si

sofferma su quella all'articolo 275-*bis,* in materia di modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui ha disponibilità la polizia giudiziaria. Nel testo previgente dell'articolo 275-*bis*, l'applicazione di quelle procedure di controllo aveva luogo se il giudice lo avesse ritenuto necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ora, l'applicazione della norma viene ampliata, poiché si introduce il principio presuntivo per cui il controllo mediante il supporto elettronico ha sempre luogo "salvo che il giudice lo ritenga non necessario".

Sul punto, il Relatore precisa che l'efficacia della disposizione prevista in materia di dispositivi elettronici di controllo è differita al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 678, in materia di procedimento di sorveglianza, viene introdotto un comma 1-*bis* che prevede l'applicazione del procedimento previsto dall'articolo 667, comma 4. In sostanza, il magistrato di sorveglianza nelle materie riguardanti la rateizzazione e la conversione delle pene pecuniarie, la remissione del debito e l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, nonché le richieste di riabilitazione e di valutazione dell'esito dell'affidamento in prova, è chiamato a procedere in ogni caso, senza formalità, con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro tale ordinanza si procede mediante opposizione.

La procedura ordinaria prevista in generale per il procedimento di sorveglianza rimane invece nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere. In sostanza, si tratta dell'introduzione di un doppio canale procedimentale per la sorveglianza.

Segnala inoltre che nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'articolo 1 non ha subito modificazioni. L'articolo 2 del decreto-legge reca modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

All'articolo 73, la sostituzione del comma 5 introduce il delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. E' da notare che mentre il testo previgente disponeva una circostanza attenuante determinata dalla lieve entità della produzione del traffico e della detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, il decreto introduce una nuova fattispecie incriminatrice che comprende le condotte di lieve entità in ragione dei mezzi, della modalità o della circostanza dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze. Va altresì notato che la modifica dell'articolo 73, comma 5, reca nuovi limiti di pena per i reati connessi alle sostanze stupefacenti. Sempre con riferimento al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, segnala l'abrogazione dell'articolo 94, comma 5, che disponeva il limite per l'affidamento in prova al servizio sociale, cui si poteva accedere soltanto per due volte. La *ratio* di tale norma come è evidente, è l'intento di abolire un limite che avrebbe potuto trasformarsi, in taluni casi, in un irrigidimento assoluto nell'esecuzione della pena detentiva, per i tossicodipendenti che fossero stati affidati in prova al servizio sociale per attività terapeutica, senza conseguire risultati definitivi sul piano del recupero della condizione psico-fisica di dipendenza.

Da ultimo, il Relatore rileva che la Camera dei deputati ha introdotto due modifiche di coordinamento riferite l'una proprio all'articolo 380, comma 2, lettera *h)* del codice di procedura penale, in materia di esclusione dell'arresto obbligatorio per i reati connessi agli stupefacenti, di lieve entità; l'altra, a coordinare l'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. Pertanto, nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari non si tiene conto della minore età per gli stessi delitti di lieve entità di cui all'articolo 73, comma 5, del medesimo testo unico.

L'articolo 3 reca le modifiche all'ordinamento penitenziario e, in particolare, all'istituto del diritto di reclamo nonché alla procedura giurisdizionale di garanzia. L'intera disciplina è volta a perseguire due obiettivi fondamentali: in primo luogo, si intende garantire un'effettiva garanzia dei diritti del detenuto a ottenere tutela, con celerità e certezza, avverso le modalità di espiazione della pena detentiva; inoltre, si intende sgravare le forme dei ricorsi avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza. L'impianto dei mezzi di gravame è stato modificato nel corso dell'esame

presso la Camera dei deputati: i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia, nonché ai presidenti della Giunta regionale, al magistrato di sorveglianza e ai garanti dei detenuti e, infine, al Capo dello Stato. Contro la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale, mentre la decisione del tribunale di sorveglianza è ricorribile in cassazione, per violazione di legge. La nuova disciplina reca anche le disposizioni in materia di ordini di ottemperanza, di dichiarazione di nullità degli atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito.

Tra le disposizioni di dettaglio che regolano la nuova disciplina del diritto di reclamo, il Relatore ricorda la nuova norma aggiunta nell'articolo 47, comma 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Si tratta di una modifica concernente le deroghe temporanee alle prescrizioni, autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna. Inoltre, con l'articolo 58-*quinquies*, è prevista la possibilità di disporre la detenzione domiciliare insieme alla prescrizione di procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. L'impiego del cosiddetto braccialetto elettronico viene esteso a tutti i casi in cui si dispone la detenzione domiciliare, potendosi provvedere anche nel corso dell'esecuzione della misura e quindi non solo al momento della irrogazione della misura restrittiva della libertà personale. Anche in questo caso, l'efficacia della disposizione relativa alle particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare è differita al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è inteso introdurre una disposizione che consente, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che le funzioni di dirigente di funzione penale esterna possano essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

Il Relatore passa quindi ad illustrare l'articolo 4, che introduce nuove norme sulla liberazione anticipata speciale: essa si sostanzia in una detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata maggiorata a 75 giorni per ciascun semestre di pena scontata. Tale disciplina premiale esclude comunque i condannati per taluni dei delitti previsti dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo osserva che tale disciplina configura una discutibile forma di "indulto permanente".

Sottolinea, inoltre, che la liberazione anticipata speciale estesa a 75 giorni per semestre non trova applicazione ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, nè ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. L'ulteriore misura volta a ridurre il sovraffollamento carcerario è quella dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a 18 mesi. Il decreto-legge si limita a eliminare la natura provvisoria dell'esecuzione presso il domicilio, sopprimendo il riferimento temporale alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e, comunque, al termine fisso del 31 dicembre 2013. Pertanto, la norma, originariamente di natura eccezionale e provvisoria, diviene efficace a regime.

L'articolo 6 interviene sul decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico in materia di immigrazione.

Le modifiche concernenti l'articolo 16 del testo unico sono volte ad ampliare la facoltà di disporre l'espulsione a titolo sostitutivo o alternativo alla detenzione. Così, il testo originario del decreto-legge, estende il limite alle condanne per i delitti, concernenti l'immigrazione, per i quali è stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. La Camera dei deputati ha apportato una modifica volta a indicare puntualmente i delitti, previsti dallo stesso testo unico in materia di immigrazione, per i quali non può essere disposta l'espulsione a titolo sostitutivo della pena detentiva: si tratta dei soli delitti di cui all'articolo 12 commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

E' altresì disposta l'espulsione quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono. Si tratta, dunque, di un'espulsione parzialmente sostitutiva di un residuo di pena.

Vengono introdotte, infine, procedure che dovrebbero consentire una identificazione più agevole e celere degli estremi nominativi e della nazionalità del detenuto straniero.

L'articolo 7 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Il garante è organo collegiale composto da due membri, oltre che dal presidente. I requisiti di accesso alla carica - che dura cinque anni - tendono a qualificare i componenti del collegio per indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. La procedura di nomina prevede una delibera del Consiglio dei ministri, l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè il decreto di nomina da parte del Capo dello Stato. Di particolare rilievo è la scelta che il garante si avvalga di strutture e risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, la cui organizzazione è riservata a un successivo regolamento ministeriale. L'articolo 7, comma 5, disciplina le funzioni e gli adempimenti di vigilanza, di visita e di ispezione, di accesso agli atti, di raccomandazione alle amministrazioni interessate, di trasmissione di una relazione annuale ai Presidenti delle Camere e ai Ministeri competenti, nonchè di collaborazione con i garanti territoriali.

L'articolo 8 reca una proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscere ai datori di lavoro in favore dell'impiego di detenuti e internati. Tali misure sono volte a favorire l'attività esterna dei lavoratori detenuti o internati attraverso l'ampliamento delle agevolazioni e degli sgravi fiscali in favore delle imprese che li assumano.

Il Relatore riferisce, ancora, sugli articoli 9 e 10, che recano rispettivamente la copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Conclude esprimendo un giudizio critico sull'atteggiamento del Ministro della giustizia, il quale, se da un lato richiede alla Commissione di operare in un clima di collaborazione, dall'altro, però, mostra scarsa disponibilità ad accogliere le richieste dei suoi componenti. In proposito cita la persistente inottemperanza alle questioni sollevate in ordine alla revisione della geografia giudiziaria.

Il presidente PALMA propone di destinare i lavori della seduta notturna di oggi alla discussione generale del provvedimento e di fissare per domani, 12 febbraio 2014, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (n. 51)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA informa la Commissione che è pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato Regioni e che per tale ragione si può procedere alla votazione della proposta di parere formulata dai relatori (pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 20 dicembre 2013).

Non essendovi richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva la proposta di parere dei relatori.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (n. COM (2013) 821 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 46)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda alla Commissione che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione.

Tenuto conto che non vi sono richieste di intervento, il Presidente propone di procederne alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, lo schema di risoluzione proposto dal relatore è posto ai voti e approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (n. COM (2013) 822 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 47)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio, la relatrice Cirinnà ha illustrato

uno schema di risoluzione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, approva lo schema di risoluzione proposto dal relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (n. COM (2013) 824 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc*. XVIII, n. 48)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio.

Il presidente PALMA ricorda che nel corso della seduta del 5 febbraio il relatore Albertini ha presentato uno schema di risoluzione che, previa verifica del prescritto numero legale, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(315) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(374) ***BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati***

(1070) ***BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati***

- e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 dicembre 2013.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1070 e pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 febbraio 2014.

Il senatore LUMIA (*PD*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti a sua firma, osserva che tali proposte modificano la disciplina dettata dalla legge del 1988 e salvaguardano la responsabilità

indiretta, ma rimuovono taluni ostacoli che hanno impedito la effettiva applicazione della normativa. Conclude rilevando l'ampia convergenza emersa nel corso del dibattito circa l'esigenza di intervenire su alcuni profili problematici della disciplina.

Il senatore BARANI (*GAL*) illustra l'emendamento 2.0.2: esso prevede che l'esecutività delle sentenze di condanna, nei casi in cui siano stati sollevate questioni inerenti all'applicazione delle norme della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, sia automaticamente sospesa nell'ipotesi di ricorso individuale proposto innanzi la corte di Strasburgo.

Il senatore CASSON (*PD*) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo del Partito democratico.

La Commissione conviene quindi di fissare per lunedì 17 febbraio alle ore 18 un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

(19) ***GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio***
(657) ***LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio***
(711) ***DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio***
(846) ***AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio***
(847) ***CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio***
(851) ***GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente CASSON (*PD*) ricorda che sui disegni di legge in titolo è ancora in corso la discussione generale congiunta.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rinuncia al proprio intervento in discussione generale al fine di assicurare una più rapida conclusione dell'*iter*.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 82 E CONNESSI IN MATERIA DI DIVORZIO BREVE

La relatrice FILIPPIN (*PD*) chiede chiarimenti alla Presidenza sullo stato delle procedure di intesa di cui agli articoli 51, comma 3, del Regolamento del Senato e 78, del Regolamento della Camera dei deputati, avviate con riguardo all'esame dei disegni di legge nn. 82 e 811, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il presidente PALMA, nel ricordare il tenore della missiva inviata in proposito al Presidente del Senato, informa che non è ancora pervenuta risposta.

IN SEDE REFERENTE

(1119) ***Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante***, approvato dalla Camera dei deputati
(734) ***CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione***
(845) ***CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(903) ***TORRISI. - Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line***
(1067) ***Erika STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il presidente PALMA avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge 1119 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente).

Il senatore CASSON (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.2 con il quale si conferisce delega al Governo ad adottare un decreto legislativo per l'abrogazione del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Si tratta di un intervento auspicato anche in sede internazionale ed europea in quanto le sanzioni previste appaiono fortemente lesive della libertà di espressione. Ricorda inoltre che il diffuso sentimento "giustizialista" ha impedito, nel corso della passata legislatura, l'approvazione di provvedimenti volti a garantire una maggiore proporzionalità delle sanzioni, in un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e quelle di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del

pensiero. Al fine di assicurare una tutela adeguata alle vittime dei reati, alla depenalizzazione deve comunque accompagnarsi il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni e una puntuale disciplina della rettifica.

Quanto agli emendamenti 1.10 e 1.11, essi intervengono sulla disciplina della rettifica al fine di evitare che, in tale sede, possano essere riportate notizie palesemente false e al fine di garantire una corrispondenza quantitativa con la notizia ritenuta lesiva. Illustra poi l'emendamento 1.0.1, che prevede la possibilità per la parte lesa di avvalersi della procedura d'urgenza prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.27, che esclude, nel caso di recidiva, l'applicazione specifica della pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi e l'applicazione delle pene accessorie previste dal sistema generale del codice penale. Infine, l'emendamento 2.3, riafferma un orientamento ormai consolidato e chiarisce che nel reato previsto dall'articolo 57 del codice penale il direttore del giornale risponde. a titolo di colpa, dell'omesso controllo sul contenuto della pubblicazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) svolge alcune considerazioni critiche sulla formulazione dell'articolo 1 che altera la legge sulla stampa e ne estende l'ambito oggettivo di applicazione anche alle testate giornalistiche *on line* registrate. Illustra quindi l'emendamento 1.16, che impone al giudice di comunicare il provvedimento anche al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa nel caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Si sofferma poi sull'emendamento 1.32, che esclude la punibilità anche per il giornalista che abbia richiesto la pubblicazione della smentita o della rettifica nei termini indicati dalla parte offesa. Conclude illustrando l'emendamento 2.0.1, che interviene sulla questione assai critica, oggetto peraltro di iniziative legislative a livello comunitario, del cosiddetto diritto all'oblio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.1, che riformula l'articolo 1 del disegno di legge con un più ampio ambito di applicazione soggettivo, con l'inclusione delle condotte perpetrate da fotografi e titolisti, e quello oggettivo, considerando anche le testate giornalistiche *on line*.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.6 e 1.9, sulla rettifica. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.13 che estende da 2 a 7 giorni il termine entro il quale, nel caso di testate giornalistiche *on line,* deve essere pubblicata la rettifica, si sofferma sull'emendamento 1.28, relativo alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione giornalistica. Ritira quindi l'emendamento 4.0.1, riservandosi di presentare una riformulazione per l'Assemblea e dà conto infine dell'emendamento 1.33, che esclude la rivalsa dell'editore sul collaboratore non assunto.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.14: esso prevede che, nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito *internet*, la rettifica deve essere pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.30: esso prevede che la sanzione comminata all'autore del reato sia ridotta della metà nel caso di rifiuto di pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche da parte del direttore o del vice direttore responsabile.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SULLE COMUNICAZIONI INVIATE DAL PRESIDENTE PALMA AL PRESIDENTE DEL SENATO, AI CAPIGRUPPO E AD ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE IN RELAZIONE A DICHIARAZIONI DEL SENATORE GIARRUSSO

Il senatore BARANI (*GAL*) chiede chiarimenti in ordine alla lettera inviata in via telematica, lo scorso 4 febbraio, al Presidente del Senato, ai Capigruppo e ad alcuni membri della Commissione dal presidente Palma. In tale missiva si riferisce che il senatore Giarrusso, sia in sede parlamentare che extra-parlamentare, avrebbe espresso un giudizio fortemente critico sull'andamento dei lavori di esame dei disegni di legge di riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in ragione della sussistenza di rapporti collusivi con la criminalità organizzata di stampo mafioso. Conclude chiedendo le ragioni per le quali, nonostante la posizione espressa dal Gruppo Grandi Autonomie e Libertà in sede di voto finale sui provvedimenti in titolo, la lettera non sia stata inoltrata anche al presidente Ferrara.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nell' esprimere viva riprovazione per il contenuto delle dichiarazioni del senatore Giarrusso, ribadisce l'assoluta infondatezza di tali accuse che risultano lesive del rispetto che merita ogni parlamentare nell'esercizio del proprio mandato.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) ritiene inaccettabili le accuse di collusione con la criminalità organizzata formulate con riguardo al legittimo esercizio delle prerogative parlamentari. Si tratta a ben vedere del tentativo di svilire e condannare le opinioni divergenti. Fa presente, inoltre, che recentemente analoghe accuse sono state rivolte anche dall'onorevole Farina, in relazione alla posizione di contrarietà assunta da alcuni deputati verso le iniziative legislative volte alla legalizzazione delle droghe leggere. In proposito, osserva che tale contrarietà è stata ed è condivisa anche da autorevoli magistrati, quali Paolo Borsellino e l'attuale procuratore nazionale antimafia, evidentemente insospettabili di attitudini collusive con la criminalità organizzata. Si domanda infine quale titolo abbia il senatore Giarrusso per poter ergersi a giudice dei voti e delle opinioni degli altri senatori.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che le dichiarazioni del senatore Giarrusso siano il segnale di un orientamento, purtroppo storicamente radicato in alcune realtà di partito, secondo il quale deve essere condannata ogni opinione non in linea con le direttive dettate dal vertice di quel partito medesimo. Conclude auspicando che siano intraprese, nelle varie sedi, le più appropriate misure per condannare siffatte condotte.

Il senatore D'ASCOLA (*NCD*) ritiene che le dichiarazioni formulate dal senatore Giarrusso risultino fortemente lesive della libertà di opinione e di espressione che spetta a ciascun parlamentare. Infatti, accusando di atteggiamenti collusivi i senatori che hanno manifestato posizioni divergenti rispetto alle sue, in ordine alle modifiche al reato di cui all'articolo 416-*ter,* il senatore Giarrusso lede il diritto di ciascun parlamentare di sostenere liberamente opinioni o orientamenti in sede di politica legislativa.

Il presidente PALMA ricorda al senatore Giarrusso che, in seguito a quanto sta per dichiarare, lo stesso senatore Giarrusso potrà servirsi dell'istituto di cui all'articolo 88 del Regolamento del Senato, che prevede la possibilità per ogni senatore di richiedere un "Giurì d'onore" nel caso in cui si senta gravemente offeso nel corso di una discussione. Ciò premesso egli sostiene che il senatore Giarrusso

ha dichiarato il falso quando ha affermato che egli stesso e altri senatori avrebbero avanzato critiche al testo approvato dalla Commissione sulla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, solo perchè a ciò indotti da asseriti datori di lavoro, e cioè persone palesemente o indirettamente indicati come appartenenti alla criminalità organizzata. Il presidente Palma aggiunge che il senatore Giarrusso ha detto altresì il falso quando ha affermato che egli stesso avrebbe rinviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter* a venerdì 22 dicembre (in verità al 20 dicembre), al solo fine di far mancare il numero legale. Sul punto, il presidente Palma si richiama al testo della relazione allegata alla citata missiva del 4 febbraio. Dichiara inoltre che il senatore Giarrusso ha anche dichiarato il falso quando ha affermato che, il giorno della votazione degli emendamenti, egli stesso si sarebbe incontrato con l'onorevole Cesaro, in quanto quest'ultimo era interessato al voto sulla modifica della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale. Il presidente Palma si duole del fatto che il senatore Giarrusso ha dimenticato che, all'epoca dei fatti, egli era coordinatore regionale della Campania per il suo partito e l'onorevole Cesaro era a sua volta coordinatore provinciale di Napoli.

Il presidente Palma rivolge nuovamente al senatore Giarrusso l'invito a chiedere la nomina di un Giurì d'onore qualora ritenga non veritiere le smentite appena rese avanti la Commissione, riservandosi di adire a sua volta le ordinarie vie legali per difendere la propria reputazione.

Invita quindi i senatori che intendono intervenire sulla questione di prendere la parola in una prossima seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO D'INIZIO DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il presidente PALMA, tenuto conto del numero degli iscritti a parlare in discussione generale sul disegno di legge n. 1288, avverte la Commissione che sarà anticipato l'orario di inizio della seduta, già convocata per le ore 21, alle ore 19,30 e comunque non appena conclusi i lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N . 51

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo se mantenere nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, la previsione che

all'articolo 600 del codice penale sia aggiunto al primo comma, tra le costrizioni cui può essere soggetta la vittima del reato di tratta, "il compimento di attività illecite";
con particolare riferimento all'articolo 6, relativo al diritto di indennizzo delle vittime di tratta, sia attribuita la potestà, in capo al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia, di adottare un decreto di natura non regolamentare, con cui determinare le modalità di assegnazione dei proventi delle confische al fondo per le misure antitratta;
con riferimento all'articolo 8 del testo sottoposto all'esame della Commissione, sia valutata attentamente la disposizione, recante modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che, per i cittadini extracomunitari nonché per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che si trovino in situazioni di pericolo, comunque vittime di tratta, sia applicato un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Infatti, ancorché tale programma sia volto ad unificare i progetti già previsti al fine di migliorare la protezione delle vittime, si rileva che, nella direttiva n. 2011/36/UE, il testo dell'articolo 8 citato può trovare fondamento solo nelle finalità delle protezione delle vittime della tratta e non in una puntuale disposizione direttamente applicativa.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 821 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 46)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (Com(2013)821 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
preso atto dei rilievi formulati dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea;
rilevato che la proposta di direttiva in titolo fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni- presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga;

considerato che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009, nella quale il Consiglio, con riferimento al settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona;

considerato che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere;
considerato che la proposta di direttiva in titolo si pone in continuità con la direttiva 2010/64/UE del 2010 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; la direttiva 2012/13/UE del 2012 sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; la direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari;

considerato che le norme minime stabilite dalla proposta di direttiva non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno il precipuo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale;
considerato che il capo 3 della proposta riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento;
esprime parere favorevole raccomandando di tener conto, in sede di redazione definitiva e di interpretazione delle norme, delle esigenze attuative determinate dall'articolo 8, paragrafo 3, della proposta in titolo.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM(2013) 822 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 47)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario n. COM (2013) 822 definitivo, recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a stabilire norme minime comuni a tutta l'Unione europea con riferimento ai diritti dei minori indagati o imputati in procedimenti penali e dei minori oggetto di procedimenti ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI, concernente i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo;

rilevata la preminenza della garanzia in base alla quale l'equità del procedimento e il diritto a un equo processo esigono che la persona sia in grado di comprendere le fasi e i punti essenziali del procedimento e possa parteciparvi, esercitare i propri diritti e beneficiare della protezione della vita privata;

tenuta presente la necessità di incrementare l'effettività dei diritti fondamentali, già garantiti dagli articoli 31, secondo comma e 24 e 111, della Costituzione, che presiedono alle garanzie processuali in favore dei minori di età, con particolare riferimento al rito penale;

la Commissione giustizia del Senato si pronuncia in senso favorevole,

rilevando che, poichè l'articolo 9 della proposta direttiva dispone che si provveda affinchè gli interrogatori di minori indagati prima dell'imputazione, siano oggetto di registrazione audiovisiva, salvo il caso che tale misura risulti sproporzionata in relazione ai parametri previsti al comma 1 del medesimo articolo 9, si rende opportuno coordinare tale disposizione con l'articolo 141-bis, del codice di procedura penale che statuisce l'obbligatoria registrazione audio o video, dell'interrogatorio del minore privato della libertà personale, sempre che esso non abbia luogo in udienza;

osservando che l'articolo 13 della proposta di direttiva, prevedendo che gli Stati membri si attivino affinchè i procedimenti penali riguardanti i minori siano trattati con urgenza e con la dovuta diligenza, non va in alcun modo interpretata come un criterio anche in misura minima in contrasto con l'articolo 112 del codice penale, ma, all'opposto, si deve intendere quale sostanziale conferma della competenza esclusiva funzionale demandata al tribunale per i minorenni e al magistrato di sorveglianza per i minorenni, ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 22 settembre 1988;

precisando infine che la trasposizione dell'articolo 16 comma 2 della proposta di direttiva nell'ordinamento italiano implicherebbe piena determinazione del diritto del minore a partecipare di persona al giudizio. Infatti, la disciplina dell'articolo citato stabilisce che, nel caso in cui ciò non sia accaduto e siano stati dichiarati colpevoli, gli imputati di minore età hanno diritto ad accedere a un nuovo giudizio - al quale possono partecipare personalmente - e che comporta una nuova valutazione del merito della causa. La questione è dunque quella di garantire sempre conoscenza effettiva del processo all'imputato minore d'età, il che implica un'attenta riconsiderazione delle discipline

concernenti le notificazioni nel processo minorile, delle norme riguardanti il processo in contumacia e quello nei confronti degli imputati irreperibili.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. (COM(2013) 824 definitivo) SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc*. XVIII, n. 48)

La Commissione, esaminato l'atto comunitario (n. COM (2013) 824 definitivo) recante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo,
preso atto delle osservazioni formulate dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea,
rilevato che,
la proposta di direttiva in titolo fa parte di un recente pacchetto di proposte presentate dalla Commissione Europea per rafforzare i diritti processuali di indagati o imputati in procedimenti penali, in conformità a quanto stabilito dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 2009,
considerato che sono state già adottate la direttiva 2010/64/UE, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la direttiva 2012/13/UE relativa all'informazione nei procedimenti penali nonché la direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo,
ritenuto che la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, contestualmente esaminate dalla Commissione,
considerato che la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente,
osservato infine che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dall'articolo 47, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
esprime parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1.* Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1.3

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.4

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65 », *nel terzo comma sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:* «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».

1.5

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 1, capoverso «Art. 65», *nel terzo comma sopprimere il terzo periodo.*

1.6

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

1.7

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-*bis*», *sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

1.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sopprimere le seguenti: «e terzo»

b) sostituire le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».

Art. 2

2.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

2.2

STEFANI, BITONCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire centro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

2.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», *nel secondo comma sostituire le parole:* «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», *con le seguenti:* «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».

2.4

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, la lettera* a), *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* la inescusabilità dell'errore di diritto».

2.5

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* b), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.6

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2», *nel terzo comma, alla lettera* c), *la parola:* «incontrastabilmente» *è soppressa.*

2.7

STEFANI, BITONCI

Al comma 2, capoverso «Art. 2» *il comma 3-bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis.* Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera *a)* del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».

2.0.1

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.2

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis.*

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione ? se negativa ? della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato

disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

2.0.3

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

2.0.4

CARDIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

Art. 3

3.1

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

3.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera a) *premetterre la seguente:*

«*0a)* al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» *sono inserite le seguenti:* «e contro il magistrato».

3.3

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», *alle lettere* a) *e* b), *la parola:* «tre» *è sostituita dalla seguente:* «quattro».

Art. 4

4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

Sopprimere l'articolo.

4.2

STEFANI, BITONCI

Al comma 1, capoverso «Art. 6», *la parola:* «volontariamente» *è soppressa.*

Art. 5

5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

STEFANI, BITONCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nel comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

Conseguentemente al comma 3 le parole: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» *sono sostituite dalle seguenti:* «Ai soggetti estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

6.0.2

CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 887
XVII Legislatura

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

---

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 162 (pom.) 8 gennaio 2014	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 gennaio 2014 alle ore 17:00
N. 173 (pom.) 22 gennaio 2014	**Discussione generale** Discusso congiuntamente: S.948, S.200, S.688, S.887, S.957 *Repliche del relatore e del Governo* Il relatore di maggioranza integra la relazione scritta. Adottato come testo base il DDL **S. 948, testo della Commissione**.
N. 174 (ant.) 23 gennaio 2014	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* **Trattazione articoli** Esame art. *1 testo della Commissione (respinto emendamento al testo della Commissione)*.
N. 176 (ant.) 28 gennaio 2014	**Trattazione articoli** Esame art. *1 (respinti emendamenti al testo della Commissione; approvato ddl nel testo emendato, proposto dalla Commissione)*. **Voto finale** Esito: **approvato con modificazioni** (assorbito da S.948) Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 168, contrari 4, astenuti 66, votanti 238, presenti 240. Effettuato coordinamento.

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 162 (pom.) dell'08/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

162a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 164 del 14 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi, l'ordine del giorno di questa seduta è integrato con la deliberazione dell'Assemblea sul voto contrario espresso dalla 1a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza del decreto?legge n. 151 del 2013, recante disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 30 gennaio.

Oggi pomeriggio, fino alle ore 20,30, e nella seduta di domani, con inizio alle ore 9 e senza previsione di orario di chiusura, proseguirà - fino alla sua conclusione - l'esame del decreto-legge IMU e Banca d'Italia. Tra le ore 14 e le ore 15 della seduta di domani si svolgerà il sindacato ispettivo.

Il calendario della prossima settimana, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 14 gennaio, prevede la discussione dei disegni di legge in materia di pene detentive non carcerarie; il seguito del disegno di legge sulla demolizione di opere abusive; l'esame dei documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - già previsti per questa settimana - nonché le mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico.

Nella settimana dal 21 al 23 gennaio, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, saranno discussi il disegno di legge di modifica del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso, la mozione Lanzillotta sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 e il decreto-legge proroga termini.

La settimana successiva, a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 28 gennaio, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge proroga termini, saranno esaminati i decreti-legge sul finanziamento dei partiti e in materia di disposizioni finanziarie per enti locali, infrastrutture e calamità.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 30 gennaio, con ripresa diretta televisiva, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo risponderà a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Il calendario potrà essere integrato con l'esame della relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

La Conferenza dei Capigruppo ha, infine, convenuto che gli interventi di fine seduta potranno essere effettuati dopo gli orari di chiusura delle sedute stabiliti dal calendario e, comunque, salvo l'apprezzamento della Presidenza in ordine all'andamento dei lavori.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014:

- Relazione del Ministro della Giustizia sull'amministrazione della giustizia
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Bilancio interno e rendiconto del Senato
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni

- Interpellanze ed interrogazioni

- Disegno di legge n. 925 e connessi - Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

- Disegno di legge n. 580 - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

- Disegno di legge n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 30 gennaio 2014:

Mercoledì	8	gennaio	pom.	h. 16,30-20,30	- Seguito disegno di legge n. 1188 - Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia *(Scade il 29 gennaio 2014)* - Interpellanze e interrogazioni ***(giovedì 9, dalle ore 14 alle ore 15)***
Giovedì	9	"	ant.	h. 9	
Martedì	14	gennaio	ant.	h. 11-13,30	- Disegno di legge n. 925 e connessi - Pene detentive non carcerarie e messa alla prova *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Seguito disegno di legge n. 580 - Demolizione opere abusive - Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	15	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	16	gennaio	pom.	h. 16	Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 925 e connessi (Pene detentive non carcerarie e messa alla prova) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 10 gennaio.

Martedì	21	gennaio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 - Disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	23	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 948 e connessi (Scambio elettorale politico mafioso) e 1214 (Decreto-legge n. 150, proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 17 di lunedì 20 gennaio.

Martedì	28	gennaio	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*

"	"	"	pom.	h. 16-20	- Disegno di legge n. 1213 e connessi - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 26 febbraio)* - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	gennaio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti) e 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 24 gennaio.

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con la Relazione del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1188
(Decreto-legge n. 133, IMU e Banca d'Italia)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto) ***(*)***

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

(*) La ripartizione dei tempi per la discussione del decreto-legge potrà tener conto di eventuali cessioni concordate tra i Gruppi.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214
(Decreto-legge n. 150, Proroga termini)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'

LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge n. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, Finanziamento dei partiti)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)

(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'

Dissenzienti		5'

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, come ben sa, il Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle non ha votato il calendario dei lavori approvato a maggioranza dall'odierna Conferenza dei Capigruppo.
È infatti dal 5 novembre 2013 che abbiamo presentato una mozione di sfiducia individuale al ministro della giustizia Annamaria Cancellieri e siamo, dopo due mesi, a chiederne ancora la calendarizzazione. *(Applausi del senatore Puglia).*
Signor Presidente, nel caso in cui un Gruppo parlamentare di opposizione richieda la verifica del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, ovvero tra Camera e singoli Ministri, le Camere hanno l'obbligo costituzionale di risolverlo. Non accogliere una tale richiesta, formulata dal Movimento di cittadini che ha ottenuto il maggior numero di voti alle ultime elezioni politiche, significa porsi al di fuori del regime democratico e parlamentare.
Del resto le motivazioni sono di natura costituzionale, in forza del mancato rispetto della dignità e dell'onorabilità pubblica del Ministro della giustizia, cui si aggiungono indulti mascherati, utili solo ai mafiosi, stupratori, assassini, ad ogni modo delinquenti abituali, non so se vi ricorda qualcuno.
A questo voglia aggiungersi la difficile comprensione di quali siano i veri rapporti tra il nuovo segretario del Partito Democratico ed il partito stesso che egli dice di rappresentare.
Facciamo qualche piccola citazione: «Non è un problema di avviso di garanzia, che non è una sentenza di condanna, ma il Ministro ha perduto quel prestigio e quella autorevolezza che sono condizioni necessarie alla funzione di Ministro della giustizia». Citando ancora: «Il prefetto Cancellieri sa che ci sono dei momenti in cui si fa un servizio alle istituzioni se si fa un passo indietro, con le dimissioni prima che si arrivi al voto», l'abbiamo consigliato anche noi a qualcun'altro. Ha detto anche Renzi: «Spero che prevalga il buonsenso; oggi Cancellieri ha perduto quel prestigio e autorevolezza che le rimangono dal punto di vista personale, ma nella sua funzione non più». Infine, l'attuale segretario del Partito Democratico ha affermato: «Se fossi in Parlamento, chiederei al mio Gruppo di votare per le dimissioni». Era il 19 novembre 2013 e queste erano le dichiarazioni di Matteo Renzi, allora sindaco di Firenze e candidato alla segreteria del Partito Democratico, oggi segretario del partito che è azionista di maggioranza di questo patetico Esecutivo.
La dottoressa Cancellieri è ancora Ministro della giustizia della Repubblica italiana ed è attivissima nel proporre iniziative.
Partiamo dall'argomento emergenza carceraria. Al posto di venire a relazionarci sull'attuazione di un piano che avrebbe dovuto risolvere strutturalmente il problema e che finora, a fronte di investimenti multimilionari, non ha partorito neanche un nuovo posto in due anni, ci sottopone un decreto vergognoso. Qualcuno lo ha battezzato «decreto svuota-carceri»; sarebbe più corretto chiamarlo «indulto mascherato». Al posto di intervenire sulle fattispecie minori, statisticamente più frequenti e socialmente meno pericolose, si vuole far passare la liberazione anticipata speciale di mafiosi, violentatori e assassini come la soluzione giusta per risolvere i problemi penitenziari ed evitare ulteriori condanne da parte di Strasburgo. Nel frattempo vuole estendere l'utilizzo del braccialetto elettronico convenzionato con Telecom - dove casualmente lavora anche il figlio - grazie ad un contratto da lei rinnovato quando era Ministro dell'interno dello scorso Esecutivo; finora applicato a meno di venti reclusi in tutto, dal 2001 ad oggi, ha divorato oltre 120 milioni di euro dello Stato.
Il segretario del Partito Democratico Matteo Renzi non fa altro che passare da un *talk show* all'altro chiedendoci dialogo. Bene, cominci a farci vedere se riesce a dialogare ancora con il resto del suo partito, se è disposto ad essere coerente con quanto ha detto meno di due mesi fa. Solo per capire se il Partito Democratico all'interno delle istituzioni risponda a quanto chiede il segretario o a quanto chiede il *Premier*, visto che ormai non si sa più con chi dovremmo parlare in questa Repubblica: per parlare con il Capo dell'Esecutivo bisogna sentire il Presidente della Repubblica e non il Primo Ministro; e per sapere qual è la posizione del Partito Democratico con chi bisogna parlare? Con il Primo Ministro o con il segretario? O vogliamo continuare a giocare a ping pong?

Pertanto richiediamo formalmente e nuovamente di calendarizzare domani, giovedì 9 gennaio, la mozione di sfiducia individuale al ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri. Il Partito Democratico e le squadre renziane al suo interno non possono non accogliere questa richiesta per dimostrare nei fatti, e non soltanto con la propaganda, coerenza e dignità.

Molto presto dovremo affrontare provvedimenti di importanza fondamentale per l'Italia intera, come la legge elettorale e il finanziamento pubblico ai partiti. Noi vogliamo sapere con un voto, qui e adesso, se la coalizione che governa questo Paese è quella composta da Letta e Alfano seduti al banco del Governo o quella tra Renzi e Berlusconi seduti al tavolo di Arcore.

Il Movimento 5 Stelle ha sempre dimostrato la sua coerenza in questi mesi. Dimostrate agli italiani, con questo voto, voi chi siete. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inserimento all'ordine del giorno delle sedute di domani della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Cancellieri, avanzata dalla senatrice Taverna.

Non è approvata. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Deliberazione sul voto contrario espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(1215) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali*** **(ore 16,47)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul voto contrario della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 1215: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali».

Ha facoltà di parlare la presidente della 1a Commissione, senatrice Finocchiaro.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, dopo un'esposizione del senatore Giuseppe Esposito, relatore alla Commissione, che proponeva un parere favorevole, sono intervenuti nel dibattito la senatrice Bisinella e il senatore Campanella.

All'atto della votazione la proposta di parere favorevole raccoglieva nove voti positivi e nove voti contrari. Data la parità di voto tra favorevoli e contrari, la proposta di parere risultava non approvata, cosicché, in ragione della peculiare natura dei pareri della 1a Commissione sui presupposti costituzionali dei decreti-legge, che sono fondati su un criterio rigorosamente binario (i presupposti esistono o non esistono), l'esito dell'esame è stato quello di un parere negativo, che viene sottoposto all'Assemblea ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, in questo momento ci troviamo di fronte ad una

situazione che noi della Lega Nord definiamo - non possono esserci altri termini - vergognosa. Quello che è accaduto in Commissione affari costituzionali non può che essere definito come una beffa che si aggiunge ad un enorme danno. Noi ci troviamo di nuovo qui - peraltro, mi permetto di sottolineare, Presidente, con una decisione poco opportuna di voler calendarizzare tale questione - subito dopo il termine della seduta di Commissione - a discutere, nelle prerogative della Presidenza, dei presupposti di costituzionalità. Forse, però, ciò limita un po' troppo le prerogative di tutti i parlamentari che, magari, avrebbero voluto un po' più addentrarsi, se qualcuno ancora non lo avesse fatto, nel merito del provvedimento che stiamo valutando e che - ripeto - è vergognoso.

I presupposti di costituzionalità sono manifestamente assenti; non vi sono assolutamente i requisiti che devono sussistere perché sia ammissibile la decretazione d'urgenza, in base all'articolo 77 della Costituzione. L'utilizzo della decretazione d'urgenza - lo ricordo ai colleghi, e vorrei sentire anche cosa ne pensano gli altri - è sottoposto al rispetto rigoroso di precise condizioni. Parliamo di un decreto-legge reiterato: un decreto-legge che contiene previsioni e disposizioni di un decreto-legge non convertito, e anzi, occorre sottolineare, ritirato dal Governo, e questo fa un bella differenza sostanziale, perché non c'erano le condizioni dal punto di vista del merito e dei presupposti costituzionali e politici per portarlo avanti. Ci ritroviamo tali misure in un nuovo decreto-legge che, di nuovo, presenta gli stessi vizi. Vi dico solo che il titolo - che invito i colleghi a leggere bene - indica che le disposizioni riguardano la funzionalità degli enti locali e, quindi, vi sono di nuovo le norme del cosiddetto salva Roma (chiamiamolo con il suo nome). *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Questo provvedimento, che è di nuovo il decreto fatto solo ed esclusivamente per salvare Roma dalla bancarotta, presenta norme in materia di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche. Mancano quindi i requisiti di omogeneità, perché è di tutta evidenza che è un decreto-legge eterogeneo fin dal suo titolo. Mancano inoltre in molte disposizioni i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza che devono presiedere all'emanazione e, per di più - cosa veramente grave e vergognosa, sulla quale l'attenzione di tutti deve essere massima in quest'Aula se si crede e si vuole dare peso al ruolo che il Parlamento deve avere in questo Paese - tale provvedimento reca il contenuto di un decreto?legge non convertito e ritirato. La reiterazione viola palesemente la Costituzione ed è illegittima, come evidenziato più volte negli anni dalla Corte costituzionale. Ricordo le sentenze a partire dal 2006; ci sono pronunce esplicite del 2007 e del 2008 della Corte, che è intervenuta più volte proprio sulla sindacabilità dei presupposti di necessità e urgenza dei decreti?legge, affermando che laddove manchino i requisiti costituzionali, come in questo caso, il decreto?legge è censurabile, anche se viene convertito.

Ci chiediamo allora dove sia in questo momento la Corte costituzionale e come si pronuncerà se voi, con i vostri numeri, partiti di maggioranza che sostenete questo Governo, intenderete convertirlo. Noi ci metteremo di traverso. Le critiche in questo caso sono assolutamente fondate.

Ci rendiamo conto che la situazione del Comune di Roma è paradossale, che si protrae purtroppo da moltissimi anni ed è imputabile solamente ed esclusivamente alle irresponsabilità di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci che si sono succeduti negli anni *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, che hanno causato un debito pubblico, un buco del Comune di Roma che ancora una volta lo Stato - che ricordo siamo tutti, sono i cittadini che ci stanno ascoltando - è costretto a ripianare, intervenendo per l'ennesima volta mettendo toppe a falle che non possono che ingigantirsi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Morra)*.

Non nascondiamo il fatto che non sarà con questo ulteriore intervento dello Stato che verrà risolto il problema di Roma. Il prossimo anno ci troveremo per l'ennesima volta a dover di nuovo affrontare questo tema. Ricordo che il cumulo dei debiti di Roma, che è stato già ripianato in gran parte con fior fior di milioni che vengono versati dalle tasche di tutti i contribuenti e di tutti i cittadini onesti, ammonta a ben 12 miliardi di euro. Ricordo che i sindaci di tutti gli altri Comuni, con molto senso di responsabilità e facendo i salti mortali, tengono i conti in ordine e si preoccupano di come utilizzano le risorse pubbliche, si preoccupano di non sperperarle, e in loro soccorso non interviene quest'Aula, non interviene nessuno, non interviene questo Governo. Questa è una vergogna, perché è una mancanza di rispetto, un bruttissimo segnale che si lancia a tutti i cittadini e a tutti gli amministratori responsabili,

capaci ed onesti.

Ricordo, ritornando ai presupposti di costituzionalità, che questo decreto?legge viola in maniera palese i principi costituzionali e toglie valore a quello che dovrebbe essere il vaglio sul carattere di straordinarietà e sui requisiti di necessità ed urgenza. Innanzitutto attenua la valenza di sanzione della retroattività delle norme e della loro reiterazione. Esso crea inoltre incertezza giuridica e normativa, in quanto è impossibile prevedere la durata nel tempo di disposizioni di questo tipo, disposizioni che hanno carattere finanziario. Su questo la Corte è intervenuta più volte.

Chiediamoci anche cosa i cittadini possano comprendere dall'emanazione di atti normativi di questo tipo, che sono raggruppati sotto la formula «proroga di termini», ma che contengono norme che più eterogenee non potrebbero essere e che creano un quadro normativo assolutamente confusionario che rende incomprensibili le disposizioni, non solo per qualsiasi operatore, ma anche per tutti i cittadini, che devono poter capire cosa venga approvato in Parlamento. Non c'è assolutamente certezza giuridica e non c'è neanche il rispetto di quella che dovrebbe essere la volontà popolare, perché il Governo, con questo atto di imperio che fa, portando per l'ennesima volta in Aula un decreto-legge di questo tipo, palesemente incostituzionale, e quindi riprendendo il contenuto di un decreto non convertito, manifesta assoluto dispregio del ruolo e delle prerogative del Parlamento e dei cittadini tutti. È come se noi qui, in quest'Aula, certificassimo che, per un'emergenza di carattere prettamente politico, legittimiamo un Governo ad intervenire su qualsiasi argomento e su qualsiasi questione in futuro. Sappiamo a cosa è dovuta tale emergenza di natura politica, e lo voglio sottolineare: all'irresponsabilità di chi negli anni (per moltissimi anni) ha tenuto i conti del Comune di Roma. Questo è inaccettabile. Noi non consentiremo mai che su questi temi ci sia, come in questo momento, quasi un'assoluta volontà di soprassedere e di far finta di nulla, in modo che nulla esca da queste Aule. Noi su questo terremo sempre la barra dritta e ci metteremo di traverso sempre. Ricordo che stiamo, o state, per votare dei presupposti che sono assolutamente mancanti in questo decreto-legge, ponendovi di fronte a quelle che saranno senz'altro delle censure della Corte costituzionale.

Lo stesso presidente Napolitano - lo sottolineo - si è espresso dicendo che sostanzialmente è l'ultima volta che consente una cosa di questo tipo, mostrando l'imbarazzo vero e forte che aveva nel mettere la sua firma su questo decreto-legge. Questa è una situazione che non può essere tollerata e che noi evidenzieremo in ogni sede. Su questo ci metteremo sempre di traverso, non solo in questa fase che riguarda i presupposti di costituzionalità, ma anche nel merito, norma su norma. Vogliamo vedere in quest'Aula quali tra le forze politiche che sostengono il Governo avranno poi il coraggio di spiegarlo agli amministratori e ai sindaci dei loro territori e ai loro concittadini. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bernini).*

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non le nascondo - e parlo anche a nome del mio Gruppo - che avremmo preferito che questa votazione si svolgesse con altri tempi, perché riteniamo che su un tema grave, serio ed importante, quale quello della carenza dei presupposti di costituzionalità in capo ad un decreto-legge, debba consentirsi all'Aula di riservarsi un margine di più approfondita riflessione.

Ciò detto, signor Presidente, onorevoli colleghi, il contenuto del decreto, oltre alla forma, che esamineremo nello specifico per quanto attiene ai presupposti di costituzionalità, è la rappresentazione plastica del motivo per cui Forza Italia ha deciso di non sostenere più questo Governo. Il provvedimento in oggetto è un incompiuto nel suo significato politico, ma è soprattutto totalmente illegittimo nella sua formulazione costituzionale.

Diciamoci la verità, colleghi senatori: basta leggere il decreto, come ricordava giustamente la senatrice Bisinella, basta il suo titolo, oltre che il suo contenuto, per avere la sensazione dell'approssimazione e della confusione. Ci troviamo di fronte all'ennesimo abuso della decretazione d'urgenza, sia sopra il profilo della straordinaria necessità e urgenza, in totale contrasto con il secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, sia sotto il profilo dell'omogeneità dei contenuti della delibera legislativa, imposta anch'essa dall'articolo 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988.

Per non dire (e comunque ampiamente ne diremo) della reiterazione surrettizia e strisciante del decreto-legge salva-Roma che già, per la sua natura e matrice clientelare, era stato ritirato e successivamente reiterato da questo Governo. Ciò è semplicemente, colleghi, un abuso: un abuso politico e costituzionale.

È di palmare evidenza che, nonostante le dichiarazioni di intenti e gli impegni in senso contrario, questo Governo insiste, in perfetta continuità con il Governo precedente, nell'utilizzare la decretazione come canale preferenziale di attuazione del proprio indirizzo politico, in totale spregio delle prerogative del Parlamento. Non possiamo continuare a dimenticare, colleghi, che la Costituzione prescrive che tutte le norme dei decreti debbano essere egualmente caratterizzate - lo abbiamo detto e lo ribadiamo - da essenziali requisiti di necessità e urgenza.

È palese, quindi, come il Governo stia smontando pezzo per pezzo l'impalcatura costituzionale, facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività del Parlamento, comprimendo drasticamente il nostro esercizio della funzione legislativa e la nostra stessa funzione.

Queste non sono nostre affermazioni speciose. Le sentenze adottate dalla Corte Costituzionale, a partire dal 2008, tra l'altro innovando la giurisprudenza in tema di presupposti della decretazione d'urgenza, considerano la sola non omogeneità (per non dire della reiterazione) del contenuto del decreto-legge un indice della possibile insussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza. La Corte, con la sentenza n. 22 del 2012, che abbiamo più volte citato e commentato in quest'Aula, ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge se il suo contenuto non rispetta il vincolo dell'omogeneità.

Quanto alla reiterazione, come ha ricordato la collega che mi ha preceduto, a partire dagli anni Ottanta la Corte costituzionale ha, con una giurisprudenza invalsa, contrastato la pratica tipica di una vecchia politica (deprecabile vecchia politica da vecchia prima Repubblica) della reiterazione dei decreti-legge e ha, con una giurisprudenza assolutamente innovativa, dirottato i decreti-legge reiterati su altri strumenti, come il decreto-legislativo o il regolamento di delegificazione.

Ma tutto questo sfugge a questo Governo. Le materie di questo decreto non potranno mai, anche a fronte di artifici politici, considerarsi avvinte da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario e non oggetto di reiterazione, perché la mera immissione, colleghi, di disposizioni nel corpo di un decreto-legge non vale a trasmettere per ciò stesso il carattere dell'urgenza alle disposizioni stesse; non vale a stabilire e a fissare un vincolo funzionale.

Veniamo più specificamente al tema della reiterazione, tema politico oltre che tecnico. Dopo che alla fine dell'anno abbiamo subito la ferma bacchettata del Capo dello Stato e anche, devo dire, la crisi di autocoscienza del presidente del Consiglio Letta che ha biasimato il suo - peraltro, suo medesimo - percorso di formazione del decreto-legge, ora ci ritroviamo allo stesso punto di prima, anzi ci ritroviamo peggio di prima, perché subiamo una reiterazione assolutamente incostituzionale di quegli stessi contenuti che questo Governo aveva ritirato e che questo Presidente della Repubblica aveva sanzionato. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Marin)*.

Dov'è la Corte costituzionale? Dov'è? Ho sentito dire prima: dov'è la Corte costituzionale? Ma devo anche chiedermi, colleghi: dov'è il soggetto che presenta al Parlamento decreti-legge in odore di reiterazione? Dove sono le garanzie costituzionali messe nelle mani di un organigramma costituzionale garantito e previsto in tutte le sue caratteristiche dal nostro testo fondamentale, tante volte evocato e purtroppo - devo dirlo - tante volte disatteso? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Si tratta, colleghi, di una reiterazione dissimulata, quella che ci si costringe ad esaminare oggi: una reiterazione dissimulata che è in se stessa un assoluto illecito costituzionale. Qui viene il tema della reiterazione a valenza politica: dietro la confusione procedurale della reiterazione c'è una mostruosa confusione politica, di un Governo che non controlla più la sua maggioranza e di una maggioranza che si muove scompostamente in Parlamento, con buona pace della retorica sulla stabilità. Si può chiamare stabilità, colleghi, questa sequenza di pasticci? Nonostante i nostri tentativi di intervenire su questo

testo - purtroppo, la legge dei numeri è quella che prevale in democrazia - ancora una volta i pasticci del Governo sono e saranno scaricati sulla pelle del Paese, nella forma e nella sostanza. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Per tutti questi motivi, colleghi, e per molti altri, il nostro voto sarà conforme a quello già espresso in Commissione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni)*.

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che in questo momento siamo di fronte ad una prova sulla consapevolezza di sé e delle proprie responsabilità che ha quest'Assemblea del Parlamento. Mi ritroverò a dire cose che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già descritto e non mi sottrarrò agli aspetti banali, che però è necessario in questo momento ribadire.

Secondo la Costituzione, in Italia le leggi le fa il Parlamento: soltanto in casi straordinari di necessità ed urgenza è consentito al Governo di produrre atti che hanno forza di legge. Bene, siamo qui da nove mesi ormai e ho visto, tutti noi abbiamo visto, impiegare come strumento normale la decretazione d'urgenza. Questo è già un segnale forte di una malattia, di un sistema che non funziona secondo le regole che si è dato.

Ma oggi a questa situazione già malformata, a questa sorta di perversione pragmatica, si aggiunge dell'altro: il Governo reitera pezzi di decreti che erano decaduti, e li reitera, tra l'altro, con una sciatteria che è offensiva per quest'Assemblea, che dovrebbe rimandare al mittente un decreto fatto con la tecnica del copia e incolla.

In questo caso non sono d'accordo con la collega che mi ha preceduto: qui niente è stato posto in termini nascosti, non è stata utilizzata una modalità surrettizia, ma una modalità assolutamente patente e sfacciata. *(Applausi della senatrice Bignami)*. Sono state riproposte, con le stesse parole e le stesse virgole, norme che erano decadute con il precedente decreto-legge. Sappiamo che ciò non si può fare, anche in base a dichiarazioni e sentenze emesse dalla Corte costituzionale. Quello che però addolora in modo particolare, specialmente un cittadino che si accosta per la prima volta a queste Aule, è vedere come le cose vengano dette e contraddette al tempo stesso. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Non è passata forse neanche una settimana da quando la Presidenza della Repubblica ha richiamato le Assemblee del Parlamento al rispetto dell'omogeneità dei decreti?legge, chiedendo che non venissero apportate modifiche in sede emendativa che aggiungessero ulteriori eterogeneità o comunque elementi eterogenei. È però difficilissimo aggiungere elementi eterogenei a un decreto che parte già eterogeneo.

È del 27 dicembre 2013 la nota con cui il Presidente della Repubblica stigmatizzava la tendenza a produrre decreti eterogenei, ma lo stesso Presidente della Repubblica ha firmato il decreto in esame. A questo punto, come ci presentiamo ai cittadini? Come ci dovremmo presentare loro se, come temo, quest'Assemblea dovesse rigettare il parere contrario della 1ª Commissione e dichiarare sostanzialmente che il decreto?legge n. 151 possiede i crismi previsti dall'articolo 77 della Costituzione? Colleghi, vi chiedo dunque, accoratamente, di respingere, insieme a questo decreto, l'atteggiamento di mancanza di rispetto del Governo per il ruolo del Parlamento e per il proprio ruolo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, il dibattito che si sta realizzando in questi minuti e che già si è tenuto in Commissione affari costituzionali mi fa tornare alla mente il dibattito che avvenne in quest'Aula del Parlamento e alla Camera dei deputati nel 1996, quando intervenne la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale che statuì l'impossibilità della reiterazione dei decreti?legge non convertiti. Parlo di ciò per ricordare a me stesso (come si dice in questi casi), all'Assemblea e ai tanti parlamentari che erano presenti in quel momento l'intervento che tenne, nell'Aula di Montecitorio, un esperto parlamentare quale era già il senatore Giovanardi (che non vedo in questo momento in Aula), allora Capogruppo del CCD.

Il dibattito si realizzò nella contrapposizione tra coloro che dicevano che così si era sempre fatto e che la reiterazione non era una novità nella vita democratica del Parlamento e coloro che dicevano invece che la decisione della Corte costituzionale era più che necessaria, *in primis* perché la Costituzione è un corpo mobile, un divenire costante degli Stati e delle Nazioni, e in secondo luogo perché in quel momento, con una nuova legge elettorale, era mutato il rapporto tra Governo e Parlamento: quindi, con la reiterazione dei decreti-legge, il Parlamento sarebbe stato spossessato di una delle sue prerogative fondamentali, quale il controllo dell'operato del Governo.

Perché dico questo? Mi permetto di sollecitare al riguardo l'attenzione di senatori come Compagna e Sacconi o del presidente Schifani: il rischio che corriamo oggi, ammettendo un voto che non sia quello che noi ci apprestiamo ora a dare, contrario alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del decreto in esame, è di legittimare nuovamente la possibilità di reiterazione, che, in questo caso, è sottaciuta ma evidentemente sottostante alla sintesi propria del decreto.

Il pericolo è che il Parlamento venga trascinato in un amalgama eccessivo con il Governo. Nella costanza dei dibattiti del rinnovato PD, di Forza Italia, del Centrodestra, nonché di tutto il Paese e di tutto il Parlamento, il pericolo che si corre oggi è di trovarsi di nuovo con una autorizzazione al Governo, che probabilmente dalla maggioranza che si realizza in quest'Aula sarà data, a prodursi non già nelle modalità dei decreti di cui si è abusato negli anni Ottanta - per cui la reiterazione veniva fatta non soltanto in modo sottaciuto, con l'evidenza sostanziale, ma con l'evidenza formale tanto che il decreto recava la stessa titolazione del decreto precedente - ma in un'altra forma. In altre parole, con un sottaciuto ma più che evidente ritorno alla sostanza precedente, si rischia che il Governo venga autorizzato a spossessare il Parlamento di una necessità che nella vita democratica si impone, che è quella che determina nel Paese lo scollamento tra la vita reale e la vita politica.

Se il paragone mi è consentito, vorrei ricordare il presidente Ciampi, il quale al momento in cui scoppiò la crisi economica mondiale, disse che uno dei motivi della crisi era che l'economia finanziaria si era discostata dall'economia reale. Il paragone mi serve per parlare delle due realtà: quella che c'è nel Paese, ossia della sostanza sociale ed economica e delle attese della popolazione, e quella che invece si realizza nelle Aule parlamentari, a Palazzo Chigi, nei Palazzi del potere. Mi riferisco allo scostarsi della vita politica dalla vita reale: uno scostarsi che, in quanto sottaciuto, è ancora più pericoloso e pernicioso, perché determina quei gravi sconvolgimenti sociali che abbiamo già vissuto alla fine degli anni Settanta e all'inizio degli anni Novanta, che forse non riusciamo a riconoscere adesso ma che sono davvero gravi per il Paese.

Quindi, se con un sussulto di orgoglio rispetto a quella che deve essere la risposta al nostro mandato bocciassimo il decreto, non avverrebbe nulla nei confronti del Governo, che continuerebbe sicuramente ad operare, e al meglio delle sue possibilità. Difenderemmo però l'istituzione, che deve salvaguardare il realizzarsi di un rapporto leale tra Governo e Parlamento per la difesa della democrazia e degli istituti principali. Ricordo che il principe degli istituti è la nostra Costituzione rispetto alla sistematica con la quale debbono essere varate le leggi. Pertanto, il voto contrario potrà essere una salvezza per il Parlamento e per la democrazia nel Paese, e non certo un nocumento all'azione del Governo. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, ho la netta impressione che la discussione per quanto riguarda questo decreto sui presupposti di costituzionalità, che ormai in quest'Aula si riproduce ahimè con una certa frequenza - penso non solo al dibattito che abbiamo fatto il 28 dicembre, in seguito alla lettera del Presidente della Repubblica, ma anche alla discussione di questa mattina sulla pregiudiziale di costituzionalità sul decreto sull'IMU e la Banca d'Italia - stia assumendo dei caratteri che, credo, abbiano poco a che fare con il merito specifico dei presupposti di costituzionalità.

Gli interventi sia della Lega, che non mi meravigliano, che dei colleghi di Forza Italia, che ho ascoltato in quest'Aula mi pare si siano molto concentrati più che altro nel merito, sul contenuto di questo decreto. La questione principale su cui ci si è concentrati è quella che rimanda al titolo dato dai

giornali al provvedimento, definito salva Roma, e, in particolare, alla disposizione che riguarda Roma Capitale.

Ci sono una serie di rilievi che anche lei, Presidente, non può che riconoscere come fondati. D'altronde, questo decreto, che è il motivo per cui è nata tutta la discussione, dato che era stato ritirato dal Governo, ha imposto una riflessione generale sull'utilizzo della decretazione di urgenza e anche sull'istituto della reiterazione. In questo caso, Presidente, credo si stia facendo un'operazione che nulla ha a che fare con la questione dei presupposti di costituzionalità, anche perché il decreto n. 151 è stato diviso dal cosiddetto milleproroghe, per tentare di soddisfare almeno il criterio dell'omogeneità, e analoghe discussioni non le ho ascoltate, quanto meno da parte di alcuni, sul milleproroghe. Si utilizza invece l'articolo 4 di questo decreto, cioè le disposizioni a favore di Roma Capitale, per mettere in discussione la costituzionalità.

Per quanto ci riguarda, pur avendo sempre espresso molte perplessità in merito dell'utilizzo della reiterazione del decreto, come in questo caso, e avendo sollevato continuamente problemi sull'utilizzo spregiudicato da parte del Governo della decretazione di urgenza, non possiamo renderci complici di un attacco strumentale al Comune di Roma. In merito, vorrei dire una volta per tutte che si continua ad usare la questione del debito e del *deficit* accumulato dal Comune di Roma per corroborare *slogan* sulla capitale infetta e su Roma ladrona, che andavano di moda qualche tempo fa.

La questione del *deficit*, che si è aggravato - lo dico ai colleghi di Forza Italia - soprattutto negli ultimi cinque anni, viene da lontano: viene da come venivano individuati storicamente i fondi di trasferimento al Comune di Roma. Si tratta tra l'altro di un problema che si trascina - ahimè - dagli anni Sessanta e che si è ulteriormente aggravato. Speriamo che su questo potremo fare una discussione nel merito.

Ad ogni modo, noi non potremo esprimere un voto conforme alla mancanza dei presupposti di costituzionalità solo in funzione di un utilizzo strumentale di questi argomenti per tentare di fare un'operazione tutta politica contro Roma Capitale. Evidentemente qualcuno ancora non digerisce che ci sia un'attenzione che invece dovrebbe essere normale e dovuta, come accade in tutti i Paesi del mondo, tra i Governi centrali e le loro capitali.

Per questo motivo non potremo esprimere un voto conforme a quello della 1a Commissione, riconoscendo l'insussistenza dei presupposti di costituzionalità.

LO MORO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO *(PD)*. Signor Presidente, intanto condivido e faccio mio il ragionamento della collega De Petris, perché il discorso che si sta facendo, e che sta avendo una certa amplificazione anche perché siamo in Aula, non ha ragione di essere, e in parte è un discorso che non si è neanche sentito in Commissione.

Lo voglio dire con chiarezza, poi entrerò subito nel merito delle problematiche. Capisco che quando si va in pareggio, e quindi c'è una bocciatura (perché quando si va in pareggio, in Commissione c'è una bocciatura), ciascun Gruppo può dare una sua interpretazione dei fatti. Ma vorrei dire qualcosa in proposito, e mi darà ragione di questo il voto finale che esprimeremo in Aula: la discussione e gli argomenti offerti alla discussione in Commissione dalla Lega che hanno portato a questo risultato non hanno nessun fondamento. C'è stato sicuramente un disguido di cui ci dobbiamo assumere la responsabilità, ma vedremo tra poco che non ci sono ragioni politiche di nessun genere.

Per dare il mio contributo, anche come Gruppo politico, alla discussione che si sta facendo, voglio richiamare all'attenzione di tutti, non certo del presidente Grasso che è uno dei protagonisti di questa vicenda, il contenuto della nota del Presidente Napolitano (cui ha fatto seguito una nota del nostro Presidente ai Capigruppo), quando si è verificata la necessità, avvertita come tale dal Governo e dal Presidente della Repubblica, di ritirare il provvedimento che ha dato origine a due provvedimenti autonomi: il milleproroghe e il provvedimento in questo momento in discussione.

Vorrei precisare che non si è trattato di un provvedimento che non è stato convertito in legge perché le

forze politiche non avevano la forza o la volontà di convertirlo: non è così. Non si è arrivati alla sua conversione in legge perché era stato talmente appesantito dagli emendamenti, dai 10 articoli e 90 commi aggiuntivi, che abbiamo ricevuto una lettera del Presidente della Repubblica che ci richiamava ai nostri doveri e alle regole che dobbiamo rispettare.

Nella stessa lettera, che il presidente Grasso ha richiamato per attirare l'attenzione dei Capigruppo sulla necessità di rispettare le regole, il Presidente della Repubblica ci dice quali sono i presupposti per una reiterazione, ovviamente parziale, del provvedimento. Era infatti noto a tutti, e innanzitutto lo sapevano il Presidente della Repubblica e gli Uffici del Quirinale, che ci dovevano essere determinati presupposti per la reiterazione del provvedimento. Oggi, siamo di fronte a un provvedimento in cui tutto questo viene previsto. Del resto basta guardare il preambolo con cui il Governo ha presentato il decreto?legge per trovare traccia dell'*iter* travagliato che ha portato a tale provvedimento, e cioè ai motivi della mancata conversione del decreto-legge originario e dei motivi di necessità e di urgenza che sostengono questo nuovo provvedimento.

Si vuole dire che non è urgente intervenire per sostenere e per garantire un bilancio al Comune di Roma, alla città Capitale? Lo si dica nel merito, ma non lo si può dire in questa fase come se mancassero i presupposti della necessità e dell'urgenza. Si vuole dire che l'Expo 2015 non ci riguarda? Lo si dica nel merito, ma non si può dire che non ci sono i presupposti. E questo discorso vale per tutti gli argomenti.

Del resto, come giustamente diceva la senatrice De Petris, dove si getta la maschera, dove tutti noi verifichiamo che il discorso è del tutto fazioso e creato artificialmente a tavolino, è per il fatto che il decreto milleproroghe presenta le stesse caratteristiche di questo provvedimento, perché anche in quel caso, se non ci fossero stati nuovi ed attuali motivi di necessità ed urgenza, nemmeno quel decreto avrebbe potuto essere emanato.

Si è trattato di un incidente parlamentare, non è un incidente di tipo politico, e lo dimostreranno i numeri, perché non ci sarà neanche una defezione. Non creiamo ogni volta un motivo di tensione in quest'Aula e soprattutto (questo lo dico in particolare alla dolcissima collega Bisinella, che quando parla contro Roma mi pare che si vesta di altre caratteristiche) dobbiamo renderci tutti conto che il bilancio di Roma, essendo Roma Capitale d'Italia, ci riguarda tutti, e che il disavanzo del Comune di Roma, vista anche la durata della gestione, non è ovviamente imputabile all'uno o all'altro, ma oggi il tema è risolvere questo problema.

Per questo dico che dobbiamo convertire questo decreto e soprattutto superare l'*impasse* che abbiamo avuto per un semplice disguido. Lo dico perché con orgoglio verifico che ogni giorno tutto il Gruppo parlamentare del Partito Democratico è presente in Commissione e altre forze politiche che oggi si fanno forti sono presenti soltanto occasionalmente, diciamoci la verità.

Non si approfitti, oggi, del fatto che c'è stato un disguido, che c'è stata qualche assenza che magari per un attimo ha portato a questo pareggio. Vedremo tra poco che il pareggio non c'è, perché i Gruppi di maggioranza voteranno tutti insieme e senza nessuna defezione per garantire la conversione in legge di questo provvedimento, confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e tutti i presupposti previsti dalla legge. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sul voto contrario della 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, relativamente al decreto-legge n. 151.

I senatori che intendono conformarsi al voto della 1a Commissione, e quindi riconoscere la insussistenza dei presupposti e requisiti, dovranno votare sì.

I senatori che non intendono conformarsi al voto della 1a Commissione dovranno votare no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1188) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia*** *(Relazione orale)***(ore 17,34)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1188.

Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, ancora una volta abbiamo a che fare con un provvedimento che tratta di materie disomogenee: IMU da un lato, vendita del patrimonio immobiliare dall'altro e, ciliegina sulla torta, Banca d'Italia.

Prima mi amareggiavo, ora in verità mi viene da ridere. Rido poiché a volte ho sentito parlare proprio in quest'Aula e ho sentito pronunciare parole che facevano pensare ad un cambio di rotta. Ma parole, solo parole, sempre parole. Con le parole dite qualunque cosa e con i fatti distruggete ogni cosa.

La cosiddetta legge sul risparmio del 2005 indica esplicitamente che la Banca d'Italia è Istituto di diritto pubblico. Ciò nonostante, il capitale della Banca d'Italia è detenuto quasi interamente da soggetti privati. Ammonta solo al 7,84 per cento il numero di voti detenuti da soggetti pubblici (INPS ed INAIL). È quanto meno bizzarro che un Istituto di diritto pubblico abbia quote detenute da privati. Ma è stato osservato che è solo una questione di forma e non di sostanza, perché non vi è nessuna possibilità che i soggetti privati titolari di quote possano interferire nelle decisioni istituzionali relative alla vigilanza e alla politica monetaria... Nooo!

In realtà, è un problema di sostanza e di controllo di interessi fra pubblico e privato, è un conflitto anche di interessi, appunto, tra pubblico e privato, e può sorgere, e sorge. Vi spiego.

Al consiglio superiore della Banca d'Italia spetta la decisione di proporre la quota degli utili da accantonare a riserva e, quindi, la quota di utile da distribuire allo Stato. Al consiglio superiore spetta anche la proposta in merito al dividendo da destinare ai partecipanti al capitale. Il consiglio superiore è nominato dall'assemblea dei partecipanti, ossia da soggetti privati che sono titolari delle quote del capitale della Banca d'Italia. E allora?

E poi lasciatemi dire...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Mancano giusto tre righe. Mi lasci concludere e dire due parole ai nostri lavoratori della scuola.

Vergognatevi, voi del Partito Democratico! Dovete solo vergognarvi! Avete messo le mani direttamente nelle tasche...

PRESIDENTE. La richiamo, senatore Puglia, ad attenersi all'oggetto all'ordine del giorno.

PUGLIA *(M5S)*. Concludo, signor Presidente.

Direttamente nelle tasche dei lavoratori...

PRESIDENTE. La richiamo di nuovo all'oggetto della discussione, senatore Puglia.

PUGLIA *(M5S)*. Ora bisogna ripristinare immediatamente il diritto. Siete stati ancora una volta colti con le mani nella marmellata, eh? Il Movimento 5 Stelle... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è esaurito. *(Il senatore Puglia con un cenno chiede di poter continuare)*. Se lei, senatore Puglia, si attiene all'argomento le concedo ulteriori 30 secondi. Se

cambia argomento le tolgo la parola.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, va bene, signor Presidente, mi attengo all'argomento. Ci sono dei tabù che non si possono affrontare in questa Aula.

PRESIDENTE. Non sono tabù. Lei si deve attenere al Regolamento.

PUGLIA *(M5S)*. Va bene, Presidente.

In realtà, le *lobby* anche in questo caso si vogliono impossessare della nostra Banca nazionale, di cui sono già in possesso ampiamente.

La *lobby* alla quale il Movimento 5 Stelle risponde, signor Presidente, è una sola: quella dei cittadini onesti e perbene. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Mauro Maria. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi senatori, avevo preparato una scaletta per svolgere il mio intervento che però, alla luce di quello che ho sentito nel dibattito generale, ho ritenuto di dover modificare in modo significativo. Questo perché nel dibattito ho notato tratti di un pregiudizio, etimologicamente inteso, vale a dire una convinzione preventiva da cui alcuni colleghi partivano e del cui mutamento fattuale, emerso nell'analisi in Commissione del provvedimento, non si vuole o non si è voluto prendere atto. Ma andiamo con ordine.

La Commissione finanze e tesoro ha esaminato il testo del decreto-legge nella consapevolezza della rilevanza delle diverse materie da esso recate, vertenti su questioni di rilevante interesse generale (soppressione della seconda rata del versamento dell'IMU per il 2013), di significativo impatto sul comparto degli immobili pubblici (dismissioni immobiliari), nonché, da ultimo, di riforma della *governance* della Banca d'Italia (rivalutazione delle quote del capitale sociale).

Sottolineo, in premessa, che l'esame del provvedimento si è svolto in un clima di dialettica e contrapposizione tutto sommato corretto, se si eccettua la vicenda veramente antipatica dell'annuncio di un condono che non c'era e che non ci sarebbe mai stato, perché di condono non si trattava: per questa vicenda permettetemi di esprimere una pubblica parola di solidarietà ai relatori, senatori Olivero e Fornaro, per i gratuiti attacchi che hanno dovuto subire, anche se poi, alla fine, la cosa si è risolta come una tempesta in un bicchier d'acqua. Come dicevo, l'esame del provvedimento si è svolto in un clima tutto sommato corretto, ma non privo di asprezza, che non ha comunque affievolito l'approfondimento e la serietà dell'analisi.

La scelta dello strumento della decretazione d'urgenza è stata ampiamente criticata, ma debbo sottolineare che la programmazione intensa dei lavori non ha compresso i tempi di esame e non ha leso le prerogative di nessun Gruppo.

Colgo l'occasione, tuttavia, per auspicare che anche in futuro, in tema di decreti-legge, sia possibile organizzare i lavori in modo da garantire tale obiettivo, unitamente a quello non meno importante dell'omogeneità di materia, consci - e ci tengo a dirlo in quest'Aula perché rimanga agli atti - che comunque è anche necessaria una responsabilità del Parlamento per un intervento sui Regolamenti parlamentari. È evidente, infatti, che finché il Governo non avrà tempi certi per l'approvazione di propri provvedimenti, sarà facile l'uso e l'abuso dello strumento del decreto-legge in luogo del ricorso allo strumento più proprio del disegno di legge: un monito dunque per noi, che ci tengo a consegnare all'Aula.

A conforto di queste osservazioni, ricordo che la Commissione ha svolto, con un'apposita indagine conoscitiva a fini istruttori, una serie di audizioni ai massimi livelli per affrontare il tema della revisione del capitale della Banca d'Italia: hanno partecipato il Governatore della Banca d'Italia - con un'audizione durata più di due ore - i rappresentanti dell'ABI, dell'ANIA e lo stesso Ministro dell'economia, che ringrazio ancora per la sua disponibilità, con un'audizione di tre ore e un quarto. Anche l'audizione dell'ANCI ha consentito di mettere a fuoco le problematiche connesse alla scelta del Governo di eliminare la seconda rata dell'IMU, con adeguate coperture finanziarie.

In particolare è da queste che voglio partire per evidenziare che le maggiori criticità contenute nelle nuove disposizioni recate dal disegno di legge n. 133 riguardano, in primo luogo, la vanificazione della

leva fiscale attribuita ai Comuni, che si vedono addossare il mancato incasso di una molteplicità di micropagamenti a carico dei contribuenti, che rischia di tramutarsi, in assenza di un coordinamento con altre precedenti norme riguardanti versamenti minimi e le attività di recupero di somme di scarso importo, in una rilevante perdita di gettito.

Per questo motivo sarebbe stato opportuno proporre una norma speciale mirante a una sospensione dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 25 della legge finanziaria del 2003, che sancisce la non debenza del pagamento di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, se di importo fino a 12 euro. Tale misura è regolamentabile dai Comuni, ma è evidente che a fronte di una scadenza di pagamento così ravvicinata (nel decreto prevista per il 16 gennaio, posticipata al 24 dalla legge di stabilità) non e materialmente possibile intervenire efficacemente per via regolamentare.

Così come sarebbe stata opportuna la non applicazione del comma 10 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16, che impedisce di attivare accertamenti su forme di riscossione coattiva quando il credito da recuperare, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 euro. Ciò in particolare in riferimento alle quote di IMU a carico del contribuente, che, come sappiamo, è il 40 per cento della differenza tra aliquota di base ed aliquota eventualmente deliberata dai Comuni, poiché, data l'esiguità degli importi da corrispondere, il limite dell'accertamento comunale, ora fissato a 30 euro, potrebbe costituire una perdita di gettito per i Comuni.

Ci auguriamo, e siamo consci che sarà così, che si sia trattata dell'ultima pagina di un 2013 che possiamo definire *annus horribilis* per la finanza comunale. Il nuovo corso del Governo, libero da condizionamenti di natura demagogico-propagandistica, dovrà garantire una strategia lineare che permetta ai Comuni di muoversi nella chiarezza e nella certezza del diritto.

Sul punto relativo alla tassazione degli immobili non va taciuto inoltre che la revisione prevista a regime dal 2014 era stata suggerita anche dalla Commissione finanze e tesoro con il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare. Sempre in quel documento conclusivo si faceva riferimento anche alla delicata, importante e, purtroppo, ancora non risolta qui, questione per cui un'unica unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE sia da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso gratuito

Va poi ricordato che sul tema generale del catasto la Commissione si appresta a concludere l'*iter* del disegno di legge di delega fiscale.

Vorrei sottolineare che il contributo dei relatori, del sottosegretario Baretta e dello stesso ministro Saccomanni ha consentito di affrontare questioni aggiuntive con l'approvazione di emendamenti proposti anche da Gruppi di opposizione, a dimostrazione che la contrapposizione fine a sé stessa non dà mai buoni frutti.

In materia squisitamente fiscale, sento comunque l'esigenza di sottolineare il disagio per la definizione di norme tributarie che, ancora una volta, sacrificano sull'altare del gettito erariale i principi di correttezza e buona legislazione sanciti dallo Statuto del contribuente. Va da sé che la soppressione della seconda rata dell'IMU imponeva la copertura finanziaria, ma il prelievo operato sul sistema bancario e finanziario con le modalità e la tempistica del decreto induce ad una riflessione ormai non più rinviabile sul riequilibrio del rapporto tra fisco e contribuenti. Sono più che mai felice da questo punto di vista che la 6a Commissione abbia deciso di promuovere un'indagine conoscitiva sugli organismi di fiscalità e sul rapporto fisco-contribuente, che dovrà accompagnare la stesura dei decreti delegati a valle dell'approvazione della delega fiscale e che ci permetterà di acquisire gli elementi per mettere mano a un sistema farraginoso e molto spesso soprattutto iniquo.

Sul tema Banca d'Italia, l'ultimo dei tre capisaldi di questo decreto-legge, non ci sarebbe nulla da aggiungere dopo l'ottimo intervento del collega senatore Guerrieri Paleotti. La Commissione ha operato con la consapevolezza che l'Istituto di vigilanza, così come l'intero sistema bancario italiano, si trova di fronte alla prospettiva innovativa dell'Unione bancaria europea e che le modifiche su tale fronte rappresentano un *work in progress* in vista dell'obiettivo di garantire l'autonomia e

l'indipendenza della Banca d'Italia, di rafforzare il sistema bancario italiano e, di conseguenza, di tutelare il risparmio e l'economia reale. D'altro canto, si opera su scelte e condizioni di fatto che si sono realizzate a partire dal 1936, a dimostrazione del carattere strategico e non contingente della revisione.

L'impianto del decreto-legge è stato confermato, ma sul tema dell'apertura del capitale della Banca d'Italia a soggetti non residenti in Italia c'è stato un dibattito approfondito che ha realizzato un cambio di prospettiva importante, che spero l'Aula vorrà confermare.

La Commissione ha voluto, in altri termini, rafforzare gli obiettivi del Governo, ma ha valutato anche le preoccupazioni di quanti considerano l'autonomia, l'indipendenza - e, quindi, anche il prestigio e l'autorevolezza della Banca centrale - un valore e un «bene pubblico» da preservare e garantire, a partire dai soggetti che detengono quote del capitale sociale. Sulle singole modifiche accolte hanno già dato indicazione i relatori.

Permettetemi, quindi, concludendo, soltanto di evidenziare come, in altre parole, con il lavoro corale e dialettico svolto nella Commissione, con il contributo decisivo della maggioranza, si è data centralità alla funzione del Parlamento. Abbiamo coniugato la necessità di riforme con la volontà di non delegare le prerogative legislative all'Esecutivo, in un primo e significativo tentativo di invertire una consuetudine ormai ventennale per ridare al Parlamento e, in questo caso al Senato in particolare, quel ruolo di centro reale della democrazia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Fornaro.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi per questo dibattito, che credo si sia mantenuto sui livelli di una giusta dialettica. Ritengo però necessario rimarcare alcune questioni.

Per quanto riguarda il tema dell'IMU, come ha detto prima di me il presidente della 6a Commissione Mauro Maria Marino, chiudiamo un anno difficile per i Comuni, per i contribuenti e, evidentemente, un anno difficile anche per il ministro Saccomanni e per il Governo che aveva l'obiettivo di tenere il *deficit* sotto il 3 per cento e ha cercato in tutti i modi di mantenerlo.

Tuttavia, Ministro, con la stessa franchezza, la invitiamo a presidiare ed attivarsi affinché il 2014 segni un cambio netto, una discontinuità rispetto a questo 2013: i Comuni e i cittadini hanno bisogno di certezza sulle norme, hanno bisogno di certezza sulle date e - se mi è consentita una battuta - anche sui nomi delle tasse, perché più nomi inventiamo e più, alla fine, sembra che mettiamo tasse nuove, come invece non è.

Purtroppo la percezione nella società moderna e della comunicazione ha un suo valore e io e il collega Olivero, che abbiamo ascoltato tutto il dibattito, lo abbiamo vissuto anche quest'oggi in quest'Aula. C'è stata, infatti, una grande amplificazione rispetto al tema della mini IMU, dimenticando sostanzialmente che questo Governo nel 2013 ha cancellato l'IMU sull'abitazione principale per un valore di 4,5 miliardi di euro, mentre la mini IMU vale 0,4 miliardi di euro. Eppure oggi i commenti dei giornali e molti dei nostri interventi erano incentrati su 0,4 miliardi di euro e non sul riconoscimento di uno straordinario sforzo compiuto dal Governo.

Sul tema della Banca d'Italia, ho ascoltato molte cose e non entro in dialettica con molti colleghi, anche se ho sentito diverse esagerazioni. Vorrei guardarlo in positivo, riprendendo in particolare l'intervento del senatore Guerrieri Paleotti e gli aspetti da egli sottolineati: dal decreto e dal lavoro parlamentare, Banca d'Italia, che è un bene di questo Paese, esce rafforzata. Ne escono rafforzate la sua autonomia e la sua indipendenza per aver chiarito i diritti dei quotisti, circoscrivendoli al capitale e mettendoli al riparo da possibili contenziosi rispetto al passato. Alla fine del periodo transitorio - alla faccia delle *lobby* - non avremo più due soggetti che detengono più del 60 per cento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ma avremo una pluralità di soggetti con al massimo il 3 per cento.

Vorrei infine sottolineare che è stato definito per legge il tetto massimo del 6 per cento dei dividendi sul capitale, inserendo quindi anche su questo punto un elemento di chiarezza e di rafforzamento di

autonomia e indipendenza.

Ci sono certamente, signor Ministro, ancora alcune preoccupazioni, che ha esternato il collega Mucchetti, che sono in parte contenute nel parere della Banca centrale europea, sul ruolo della Banca d'Italia nel periodo transitorio. Confidiamo che la Banca d'Italia sia in grado di predisporre una procedura che sia trasparente e rispettosa del suo ruolo fondamentale, in proiezione attuale e in proiezione futura verso l'unione bancaria.

Infine vorrei ringraziare - e non è un ringraziamento di maniera - tutti i colleghi della Commissione, il presidente Marino, il consigliere Bruschi e tutti i funzionari, per il lavoro che è stato svolto in un tempo molto breve. E, non ultimo, vorrei ringraziare il Governo per la scelta che ha compiuto quest'oggi di non presentare l'emendamento sulla TASI in Aula. Sarebbe stato il sistema più veloce, ma non avrebbe consentito quel dialogo proficuo nel merito delle questioni che io credo sia invece possibile nel lavoro di Commissione. Questo positivo lavoro di Commissione credo sia stato dimostrato proprio durante l'esame di questo decreto e credo che, con questo spirito, si possa andare alla valutazione degli emendamenti, convinti che si possa fare - come ho detto nella mia relazione - un buon lavoro per Bankitalia, per l'Italia e per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Olivero)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SACCOMANNI, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei prima di tutto esprimere un ringraziamento per i commenti che sono stati fatti da tutti voi. Risponderò ad alcune questioni generali, secondo l'ordine dei temi toccati dal decreto. In linea di principio, non penso di entrare nel merito delle questioni relative alla costituzionalità del decreto e all'omogeneità delle norme che esso contiene.

Vorrei però sottolineare che, per quanto riguarda la questione dell'urgenza, evidentemente su ciascuno dei punti c'erano dei motivi di urgenza. Per l'IMU, bisognava chiarire in tempi rapidi la questione del pagamento della seconda rata. Per quanto riguarda la questione della valorizzazione degli immobili, ricordo che essa era assolutamente strumentale per facilitare la realizzazione della dismissione degli immobili prevista dal decreto-legge n. 120 (la cosiddetta manovrina sullo 0,1 per cento), che ha svolto un ruolo importante di rompighiaccio, dando un inizio al processo di dismissione degli immobili pubblici, sia pure per un importo limitato di mezzo miliardo. Sicuramente questo è l'inizio di un processo che abbiamo tutta l'intenzione di portare avanti.

Per quanto riguarda l'omogeneità, la senatrice Lanzillotta aveva sottolineato che in effetti c'era un certo filo rosso tra i vari elementi costitutivi del decreto; tale filo rosso è appunto la coerenza della manovra di politica economica che abbiamo portato avanti in questi mesi. Non credo che ci sia nessun problema di esistenza di legami istituzionali o di contropartite tra i vari aspetti del decreto.

Sull'IMU, primo punto del decreto, sono d'accordo con quanto è stato detto dal presidente Marino e dal relatore Fornaro. Si chiude una vicenda complicata, che certamente è stata di grande difficoltà, data la complessità stessa della materia. Però preme anche a me ricordare che nel 2013 vi è stato un forte sgravio fiscale sulla prima casa - come diceva appunto il senatore Fornaro - pari a quattro miliardi e mezzo. La mini IMU è stata una necessità dovuta a motivi equitativi e di perequazione, data proprio la natura dell'autonomia decisionale dei Comuni nella fissazione delle aliquote. Però - ripeto - questo rimane un elemento modesto rispetto al complesso di sgravio fiscale che è stato realizzato.

Sul problema delle coperture, sollevato da molti senatori, naturalmente io stesso non ho mai nascosto che sarebbe stato un processo difficile, data la necessità di mantenere i vincoli di bilancio, ma abbiamo cercato negli interventi di preservare le fasce più basse di reddito e di non tassare i redditi delle persone. Abbiamo naturalmente introdotto delle forme di imposizione che abbiamo cercato di rendere meno gravose per le fasce deboli e per le famiglie.

Su questi punti sono state sollevate diverse critiche per quanto riguarda la situazione per il 2014, in particolare da parte del senatore Arrigoni, della senatrice Lanzillotta, della senatrice De Petris, del senatore di Biagio, del senatore Centinaio e del senatore D'Alì. Terremo conto di tutte queste

osservazioni ed è stato già deciso di presentare, nel corso della discussione del decreto sugli enti locali, la posizione del Governo per quanto riguarda la tassazione sugli immobili nel 2014. Abbiamo l'obiettivo di rendere la tassazione sulla casa di natura realmente federale, evitando così il problema di quest'anno di dover intervenire su un'imposta che viene decisa e formulata al centro, ma che viene poi amministrata e gestita in periferia. Ci prendiamo certamente l'impegno di muovere in questa direzione.

Naturalmente, come ricordava il senatore Centinaio, c'è bisogno di accompagnare questo processo ad una riforma del catasto. Colgo l'occasione per ricordare che questo è uno degli elementi importanti del progetto di delega fiscale, il cui *iter* legislativo ci auguriamo, come Governo, che possa essere rapidamente completato, in modo da poter poi passare all'attuazione dei decreti delegati, che di per sé non rappresentano un'operazione semplice. Quindi, vorremmo poterci dedicare al più presto a tale questione.

Per quanto riguarda il tema della valorizzazione degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto e su cui è intervenuta anche la senatrice Lanzillotta, come dicevo prima si tratta di una norma che è in parte legata all'attuazione del decreto?legge n. 120 del 2013, e ha introdotto la possibilità di effettuare vendite con trattativa privata da parte di enti pubblici ma sotto un controllo pubblico, per evitare che possano esserci irregolarità di vario genere. Peraltro, il Ministero e il demanio non sono mai entrati nelle valutazioni specifiche della materia oggetto delle valutazioni dei singoli immobili che è stata completamente lasciata alla trattativa privata.

Il senatore D'Alì ricordava la necessità di procedere all'esame della materia della valorizzazione degli immobili con passo spedito. Abbiamo ultimato la creazione di questo nuovo intermediario, questo veicolo per la vendita e la valorizzazione degli immobili pubblici, e contiamo che nel 2014 questa attività possa iniziare pienamente.

Vengo infine alla parte riguardante la Banca d'Italia, che è stata toccata da moltissimi senatori. Anche a tal riguardo vorrei ringraziare tutti gli intervenuti per i loro commenti, perché tutti hanno testimoniato, seppur con diversi accenti e con diverse argomentazioni, come considerino la Banca d'Italia un bene pubblico di straordinaria importanza, cosa da cui deriva la necessità di rafforzarlo e proteggerlo. Avendo lavorato per più di 40 anni in Banca d'Italia questo mi ha fatto molto piacere.

Al tempo stesso, proprio per la stessa ragione, sono rimasto un po' sorpreso nel sentire molte critiche e preoccupazioni circa i rischi che potrebbero derivare da questo nuovo assetto, quali una perdita della nazionalità della Banca d'Italia, che potrebbe addirittura passare in mani straniere, o il rischio di una svendita o di una privatizzazione, intesa in senso evidentemente negativo, una perdita di sovranità monetaria. Su questi punti si sono espressi in modo eloquente i senatori Vacciano, Scilipoti, De Pin, Carraro e De Petris.

Scusate se ricordo ancora la mia storia personale, ma avendo vissuto molti decenni di turbolenze monetarie e anche di attacchi, in molti periodi, all'indipendenza e all'autonomia della Banca d'Italia, che sono stati ricordati dagli stessi senatori Carraro e Scilipoti, francamente figuriamoci se potevo accettare di lasciar correre alla Banca d'Italia rischi di questo genere. In realtà, nel proporre la riforma della Banca d'Italia, il Governo ha lavorato in stretta intesa con la Banca d'Italia e naturalmente anche con la Banca centrale europea, con la quale ci sono stati fitti scambi ancor prima dell'inizio della formale consultazione. Quindi, si è cercato di limitare al minimo i cambiamenti dell'assetto di governo della Banca d'Italia proprio perché era un assetto che era già stato vagliato attentamente e approvato nelle sue caratteristiche fondamentali al momento dell'ingresso dell'Italia nell'unione monetaria europea.

C'è stata un'analisi molto dettagliata della cosiddetta convergenza legale dell'assetto in particolare della Banca d'Italia ed è stato riconosciuto che l'assetto di istituto pubblico di Banca centrale della Repubblica italiana, seppur con un assetto proprietario di tipo privatistico basato sulla partecipazione di quotisti privati, era perfettamente coerente con l'assetto accettabile secondo i criteri del Trattato di Maastricht. Questo il senatore Guerrieri Paleotti lo ha chiaramente notato: non esiste un assetto *standard* delle Banche centrali nazionali nell'Unione europea: devono essere rispettati determinati criteri.

Quindi, non ci siano allontanati dalla struttura originaria della Banca d'Italia; abbiamo solo cercato di eliminare alcuni aspetti sgradevoli, soprattutto dal punto di vista della presentazione, per quanto riguarda la concentrazione delle quote su un numero limitato di azionisti o quotisti della Banca d'Italia. Abbiamo ritenuto che in questo modo non avremmo dovuto inventarci nuovi criteri per assicurare l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, che invece sarebbe stato necessario creare se ci fosse stata una scelta sulla linea indicata nella famosa legge del risparmio del 2005, che comportava la piena nazionalizzazione della Banca d'Italia. Al di là degli aspetti di natura finanziaria, che pure avrebbero dovuto essere presi in considerazione, c'era un problema fondamentale di inventare un nuovo sistema di *governance* per garantire, sotto una proprietà completamente statale, l'indipendenza della Banca centrale.

Abbiamo invece introdotto novità per risolvere i problemi: abbiamo messo un limite al possesso delle quote per evitare la concentrazione; abbiamo ampliato il novero di intermediari che possono partecipare al capitale; abbiamo rafforzato la *governance.* A tal proposito vorrei sottolineare due punti in particolare.

Riguardo ai rischi, per così dire, di influenze non gradite da parte di investitori non accettabili, la *governance* oggi prevede, anche per quanto riguarda i requisiti per la partecipazione al capitale, un ruolo rafforzato del consiglio superiore che deve vagliare se i criteri sono rispettati; allo stesso modo, viene rafforzato lo scrutinio delle caratteristiche personali di affidabilità, di onorabilità e di assenza di conflitti di interesse per quanto riguarda i partecipanti al consiglio superiore. Peraltro, viene confermato il totale divieto di ingerenza da parte dei membri del consiglio superiore e dell'assemblea dei partecipanti sulla linea politica della Banca centrale. Quindi, nel complesso, credo che la Banca esca rafforzata da questo esercizio, e non credo ci siano i rischi che sono stati paventati.

Vorrei adesso concludere con alcuni commenti su alcuni punti specifici, sollevati in particolare dai senatori Guerrieri Paleotti e Mucchetti.

Per quanto riguarda il problema dei dividendi, va evidentemente chiarito che le quote di capitale non sono delle obbligazioni e quindi non c'è un dividendo fisso del 6 per cento. È stato fissato un tetto massimo del 6 per cento, direi anche per una ragione di tutela. Voglio ricordare che la norma dice che il rendimento dev'essere in linea con il rendimento dei titoli di Stato a lungo termine: ebbene, c'è stato un momento, nella storia non lontana, in cui i titoli di Stato rendevano il 7 per cento, e dunque si è voluto comunque fissare un limite a livello del 6 per cento. Tale limite, peraltro, innova rispetto al passato, in cui non c'era potenzialmente un limite all'ammontare dei dividendi che potevano essere forniti agli azionisti: con questo nuovo sistema si è invece creato un meccanismo automatico di rafforzamento della base patrimoniale della Banca.

Un altro punto, sollevato in particolare dal senatore Mucchetti, riguarda il modo di determinazione dell'ammontare del capitale della Banca d'Italia. Credo che nella documentazione che è stata fornita alla Commissione, anche da parte del Governatore della Banca d'Italia, sia stato chiarito il metodo utilizzato, anche da un punto di vista tecnico di analisi finanziaria. Personalmente non credo di aver mai usato la parola «risarcimento» per determinare la quota del capitale, ma ho detto semplicemente che l'importo di 7,5 miliardi di euro era quello più vicino all'ammontare complessivo dei profitti che la Banca d'Italia avrebbe potuto pagare agli azionisti nel lungo periodo della sua storia: si tratta quindi di un parametro di riferimento.

Il senatore Mucchetti ha anche sollevato un certo numero di questioni sulla facoltà di riacquisto delle quote da parte della Banca d'Italia, ipotizzando che l'aumento di capitale non venga sottoscritto. Credo che questo rischio sia francamente del tutto ipotetico e che le quote, con la nuova normativa sui dividendi, siano uno strumento finanziario attrattivo. Ritengo dunque che il rischio di un riacquisto della Banca d'Italia, anche se, evidentemente, non è completamente inesistente, sia molto modesto: abbiamo infatti avuto in passato chiare indicazioni, da parte degli investitori istituzionali e delle fondazioni, che avrebbero molto gradito uno strumento di sicura solidità, che avesse un rendimento leggermente superiore a quello fornito dai titoli assolutamente privi di rischio, come i titoli tedeschi o americani.

Peraltro, sottolineo che la Banca d'Italia ha una facoltà di riacquistare le quote, ma non è obbligata. In realtà è possibile che, sia pure in un arco di tempo che ci auguriamo non sia troppo lungo, ci siano situazioni in cui i quotisti abbiano delle quote in eccesso, rispetto al limite che è stato fissato e che in Commissione è stato concordato di ridurre al 3 per cento. Ci sono norme nello statuto della Banca d'Italia che stabiliscono che le quote in eccesso del limite statutario non hanno diritto di voto e neanche diritto al dividendo che viene accumulato a riserva. Questo mi fa quindi pensare che, tutto sommato, è ipotetico il rischio che ci possano essere incertezze sul valore dei titoli o situazioni di liquidità rispetto all'esperienza che abbiamo avuto in passato.

In conclusione, mi auguro che il decreto?legge venga convertito. In Commissione abbiamo concordato - come è stato ricordato dai relatori e dal presidente Marino - una serie di emendamenti che ci sembrano chiarire alcuni punti, e di questo sono ancora grato ai suoi membri. Ripeto: sono convinto che si tratta di una normativa che rafforza la Banca d'Italia e indirettamente anche la base patrimoniale delle banche in un momento in cui ci stiamo avvicinando all'entrata in vigore di un meccanismo di vigilanza europea. Quindi, era importante fare chiarezza sull'attuale grado di patrimonializzazione sia della Banca centrale che delle banche e credo che ciò apra la strada ad un rafforzamento della capacità del nostro sistema bancario di ritornare ad erogare finanziamenti all'economia reale ed eventualmente utilizzare la liquidità, iniettata nel sistema in questo modo, per individuare schemi per l'assorbimento delle sofferenze bancarie, alleggerendo i bilanci del sistema bancario.

Su questi temi siamo stati in contatto con la Banca d'Italia. Un lavoro è in via di finalizzazione e speriamo che, in connessione con l'entrata in vigore della nuova normativa sul capitale della Banca d'Italia, ci possa essere anche una normativa di natura privata del sistema bancario che vada nella direzione di riaprire l'accesso al credito soprattutto per le piccole imprese e le famiglie.

Signor Presidente, vi ringrazio per l'attenzione prestata, e con quest'ultima considerazione concludo il mio intervento. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI e del senatore Naccarato)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BERGER, *segretario*. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno dì legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, già presentati presso la Commissione di merito, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte x1.0.1, x1.0.2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.58, 1.0.2, 1.8, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.34, 1.35, 1.40, 1.46, 1.47, 1.50, 1.51, 1.52, 1.54, 1.55, 1.56, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.28, 1.37, 1.38, 1.41, 1.45, 1.48, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 4.8, 4.9, 4.68, 4.82, 4.90, 4.129, 4.80, 4.0.2, 4.147, 4.160, 7.17, 7.18, 7.20, 7.21 e 7.0.1.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.0.3, 4.93, 4.95, 4.96, 4.106, 4.107, 4.132, 4.154, 4.172, 4.173, 4.162, 4.165, 5.29, 5.0.1, 6.69, 6.78, 6.89, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 6.112, 6.115, 6.118, 6.125, 6.0.1, 6.0.5 e 4.1000.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.200, 1.201 e 3.200.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G100 se riformulato sostituendo le parole «a valutare l'opportunità di» alle parole «a valutare la possibilità di».

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G101 se riformulato eliminando l'ultimo capoverso, poiché la data del termine per l'approvazione del bilancio è stata delegificata e quindi fa parte degli accordi presi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G102 se riformulato inserendo le parole «a valutare l'opportunità di» tra le parole «impegna il Governo» e «prevedere l'esenzione».

Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G103 per estraneità di materia.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bellot, accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G100?

BELLOT *(LN-Aut)*. Accettiamo la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Cantini, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G101?

CANTINI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Panizza, accoglie la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G102?

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Alberti Casellati, sull'ordine del giorno G103 il relatore ha rivolto un invito al ritiro. Cosa intende fare?

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, quest'ordine del giorno riguarda la cessione di immobili nelle separazioni e nei divorzi. Lei sa che prima del 1° gennaio queste potevano avvenire a tassa fissa.

Con l'ordine del giorno G103 si cerca di dare un'interpretazione...

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, l'ordine del giorno G103 è stato già illustrato nel corso della discussione. Vorremmo sapere se intende ritirarlo o meno.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Non lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G103.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G103, presentato dalla senatrice Alberti Casellati.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, intervengo per illustrare l'emendamento 1.201.

Il Movimento 5 Stelle, nel corso della discussione generale, a più riprese ha affermato la netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto-legge.

Appare opportuno, per quello che attiene alle esenzioni dal pagamento dell'IMU, includere tra le categorie esonerate dalla corresponsione coloro i quali sono proprietari di immobili inagibili o sottoposti ad interventi di riqualificazione o restauro conservativo, su cui quindi già grava un significativo peso economico dovuto alle spese per interventi edilizi.

Altresì, risulta opportuno, se non dovuto, esentare soprattutto soggetti che versano in condizioni di certificata non autosufficienza da almeno un anno, costretti in case di riposo o domiciliati presso congiunti e che non siano proprietari al 100 per cento di altri immobili in Italia o all'estero. Infatti, per queste categorie richiedere il pagamento di tale imposta risulterebbe iniquo. Nel primo caso, l'imposta andrebbe a gravare su chi, pur in tempi di crisi, decide di porre in essere interventi edilizi su immobili inagibili non utilizzabili per produrre reddito, scoraggiando quindi gli investimenti privati nella riqualificazione degli immobili stessi.

Nel secondo caso, si vuole tutelare una categoria debole, rappresentata da chi, proprietario di un immobile destinato a prima casa, è costretto per ragioni di salute tali da compromettere la sua autonomia a vivere presso strutture di assistenza o presso congiunti, non usufruendo di fatto della sua abitazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

BELLOT *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 1.41. Riteniamo, come già abbiamo detto in Commissione, che questo sia un emendamento di vitale importanza per i nostri Comuni, in particolare per i Comuni virtuosi. Abbiamo chiesto un aumento di 10 milioni per il Fondo di solidarietà, appunto per i Comuni virtuosi che non hanno aumentato l'IMU sulla prima casa.

In Commissione questo emendamento è stato accettato parzialmente o sono state proposte delle preclusioni; noi chiediamo invece di poterlo votare così come è stato presentato dal nostro Gruppo.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione del sottosegretario Baretta sull'emendamento 1.7, perché questo è un emendamento con il quale tentavamo di porre rimedio ad un'ingiustizia, che tra l'altro era stata già posta in evidenza alla Camera nell'ambito di un altro provvedimento relativo al pagamento dell'IMU, cui sono sottoposti gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili a causa di una catastrofe naturale.

Già alla Camera era stato accolto un ordine del giorno relativo a questa situazione ed in questo provvedimento avevamo sperato che finalmente il Governo ponesse rimedio a questa ingiustizia perché, come sappiamo, oltre a subire il danno di aver visto la propria casa sottoposta ad inagibilità e inabitabilità a causa di una catastrofe naturale, i proprietari di questi immobili, che nel frattempo magari si sono trasferiti in un'altra abitazione, pagherebbero su quella l'IMU come fosse una seconda casa.

C'è un ordine del giorno che è stato disatteso dal Governo e con questo emendamento chiediamo al Governo di porre rimedio a questa ingiustizia. Credo sia arrivato il momento di dare pace a questa situazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1 mi soffermerò esclusivamente sull'emendamento 1.27, su cui richiamo l'attenzione del Governo, dei colleghi relatori e di tutti i colleghi presenti in Aula, perché si tratta di un emendamento di alto valore emblematico, in quanto intende andare incontro alle esigenze di quella platea purtroppo estesa di soggetti anziani che si trovano permanentemente ricoverati presso residenze sanitarie assistite o socio-sanitarie assistenziali per motivi attinenti a patologie varie, in particolare forme di demenza senile. Ebbene, l'esonero dal pagamento dell'IMU per la casa che costoro hanno in proprietà, ancorché locata, è un modo per concorrere a sostenere gli oneri che questi poveri sventurati con redditi bassi devono

pagare per il resto della loro vita.

Mi sembra un atto di solidarietà che recupera, almeno in parte, il principio di coesione sociale e riappacifica generazioni scivolate in una forma drammatica di conflitto. Confido nell'attenzione del Governo e dei relatori. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 che mi accingo ad illustrare non ha una particolare rilevanza dal punto di vista delle entrata, ma è una questione di giustizia.

L'onere della tassazione deve essere posto a carico non del proprietario dell'immobile sequestrato, ma, invece, in capo al custode giudiziario che, attraverso i proventi della vendita dell'immobile, deve far fronte al pagamento.

È - ripeto - una misura di giustizia che, anche se in una sede di contenzioso tra le parti, comunque deve essere correttamente impostata dalla norma.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.30 con il quale chiediamo di riparare ad una dimenticanza occorsa nel primo decreto IMU di qualche anno fa allorché è stato stabilito di far pagare l'IMU a tutte le associazioni. Si chiede invece di introdurre un regolamento che possa esentare dal pagamento dell'IMU per i locali in cui si svolgono le attività sociali ed istituzionali delle associazioni e prevedere il pagamento dell'IMU per i locali dove si svolgono attività commerciali.

Abbiamo presentato lo stesso emendamento nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità in relazione al quale in questa Aula è stata svolta una discussione. In quell'occasione, con l'accoglimento di un ordine del giorno, fu preso l'impegno di rinviare la discussione e di affrontare il tema durante l'esame del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto IMU.

Ancora una volta rilevo che la discussione non è stata minimamente affrontata, mentre un ennesimo parere della Commissione bilancio ha dichiarato l'emendamento improcedibile.

Ad oggi, proprio perché la norma non è chiara, ci sono tantissime associazioni che non hanno ancora pagato. Quindi, non sono risorse mancanti. Per ora sono risorse relative alle associazioni rimaste ferme. Forse, regolamentare tutto questo aiuterebbe a trovare nuove risorse per lo Stato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Comunico che la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 e 1.0.13, per estraneità al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che concerne specificatamente l'abolizione della seconda rata dell'IMU.

Per le stesse ragioni la Presidenza dichiara altresì improponibile l'emendamento 1.0.11 (testo corretto), approvato dalla Commissione, tenuto conto dei limiti di ammissibilità per gli emendamenti riferiti ai decreti-legge, che con lettera del 28 dicembre scorso, indirizzata ai Presidenti di Commissione e al Governo, ho avuto modo di richiamare.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.201, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.40 e 1.52 è stato espresso il parere contrario dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.15 (testo corretto) della Commissione, chiedo che venga accantonato perché ci risulterebbe un parere contrario della Commissione bilancio in assenza di relazione tecnica, che dovrebbe arrivare.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.300 e 1.28 (testo 2), mentre il parere è contrario sugli emendamenti 1.21, 1.24, 1.25, 1.39 e 1.53.

Il parere sull'ordine del giorno G1.100 è favorevole, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Anche sull'ordine del giorno G1.150 esprimo parere favorevole, se riformulato, nel senso di inserire, alla terzultima riga, dopo la parola: «a», le altre: «valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Senatrice Bellot e senatore Broglia, accettate le rispettive riformulazioni?

BELLOT *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

BROGLIA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.9 e 1.0.7 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.0.4, 1.0.3, 1.0.6 e 1.0.5.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.201, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20 sono improcedibili.

L'emendamento 1.15 (testo corretto) è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.300.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, è sottintesa la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. Tuttavia, se lei preferisce chiediamo di volta in volta questa modalità di votazione.

PRESIDENTE. Non ce n'è bisogno. Accolgo la sua richiesta.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.300, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 1.21.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, aggiungo la firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.22 e 1.23 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.24.

MARINO Luigi *(PI)*. Signor Presidente, aggiungo la firma e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, siamo di fronte ad un tema scottante, quello dell'IMU, sul quale sappiamo quanto sia stato acceso, e quanto sia stato mantenuto spigoloso e duro, il dibattito in questi mesi.

Ci troviamo oggi in una situazione imbarazzante, in cui i nostri cittadini dovranno andare a pagare quello che era stato promesso loro che non avrebbero pagato. Il governo Letta non ha avuto il coraggio ed è arrivato a pervertire la logica. La pressione fiscale sulle famiglie sale al 44 per cento, per le aziende supera il 60 per cento, ma sul gioco d'azzardo le tasse sono al 10 per cento. Un'industria che inquina deve sottostare a controlli e verifiche; i concessionari del gioco d'azzardo invece hanno tenuto scollegate le *slot machine* per anni e i Monopoli hanno omesso i controlli. Un'industria che produce gas dannosi per il clima deve pagare delle compensazioni; alle *lobby* del gioco d'azzardo, che causa disastri alle famiglie, la sanzione è stata ridotta, e con il Governo Letta è scesa addirittura allo 0,6 per cento della somma iniziale, con un condono che doveva andare a vantaggio proprio delle *lobby* del gioco d'azzardo. Per contro, i sindaci virtuosi, che tutelavano i cittadini con regolamenti che arginavano la diffusione indiscriminata delle macchinette mangiasoldi, vengono puniti con tagli ai finanziamenti al Comune. Così i cittadini pagano due volte. Letta e Renzi avevano promesso di rimediare: potevano iniziare ripristinando la verità e rispondere al presidente Napolitano che, per aggiungere porcate nei decreti propri, è il Governo stesso a sollecitare i parlamentari. Potevano dimissionare il sottosegretario Giorgetti, visto che proprio lui aveva sollecitato l'emendamento contro i sindaci virtuosi. Non lo hanno fatto.

Oggi, sull'IMU, avevano l'ultima occasione. I sindaci dell'Emilia-Romagna chiedono che il Governo rispetti le promesse e cancelli la cosiddetta mini?Imu; chiedono che a pagare non siano i cittadini, ma che si applichi una tassa *una tantum* a chi in questi anni ha fatto soldi sulle loro tasche, sulle tasche delle famiglie e spesso anche sulla salute. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Un Governo, che ne ha combinate tante, che ha molto da farsi perdonare, che ancora non si è liberato del conflitto d'interessi con i signori del gioco d'azzardo, doveva accogliere con entusiasmo.

Invece, il ministro Delrio prima ha illuso e poi ha deluso. Meno balle: il problema è solo di volontà politica. Che fine ha fatto il miliardo e mezzo promesso dal presidente Letta e dal ministro Delrio? Adesso pare che lo debbano trovare i sindaci con l'aumento delle tasse locali. Sono parole del sindaco di Imola, del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, il suo intervento non è sull'emendamento 1.25, ma è generico. Le ricordo che c'è un tempo contingentato e che sta bruciando il tempo anche per i suoi colleghi che dovranno intervenire successivamente.

ENDRIZZI *(M5S)*. Grazie, Presidente.

Mi chiedo se sia lo stesso Partito Democratico del presidente Letta o del parasindaco Matteo Renzi, perché è ora di fare pulizia, e questa storia che si va casa per casa a chiedere i voti e si fanno promesse che poi a Roma vengono tradite deve finire.

I sindaci hanno detto chiaramente che se il gioco d'azzardo non sarà tassato chiederanno ai senatori dell'Emilia-Romagna di far cadere il decreto. Il Movimento 5 Stelle fa suo questo appello: questa vergogna non deve passare. Chiedo pertanto ai colleghi dell'Emilia-Romagna di rispettare questo appello e al Partito Democratico, o quel che si cela sotto il suo simbolo, di fare almeno il suo interesse elettorale, almeno oggi che coincide con il bene nazionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della

Costituzione, gli emendamenti 1.26 e 1.27 sono improcedibili, mentre l'emendamento 1.31 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.29 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.30.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, vorrei trasformare l'emendamento 1.30 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.30.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.30.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Accolgo l'ordine del giorno G1.30.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.30 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35 sono improcedibili. Gli emendamenti 1.36, 1.38 e 1.37 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.39, presentato dalla senatrice Bellot e dal senatore Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.40 e 1.52 sono improcedibili. Gli emendamenti 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50 e 1.51 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.53, presentato dai senatori Bitonci e Bellot.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.56, 1.57 e 1.58 sono improponibili.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2) e G1.150 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4, identico all'emendamento 1.0.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Di Biagio, identico all'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.6, identico all'emendamento 1.0.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.6, presentato dal senatore Di Biagio, identico all'emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Ceroni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.7 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.0.8, 1.0.10, 1.0.11 (testo corretto), 1.0.12 e 1.0.13 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 sono improcedibili. Gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati.

La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 2.0.3 per estraneità al contenuto dell'articolo 2 del decreto-legge, che concerne specificatamente disposizioni in materia di acconti di imposte.

Passiamo quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CAMPANELLA *(M5S)*. Colleghi, vorrei segnalarvi che all'articolo 3 sono previsti, tra gli immobili in vendita, anche immobili che sono stati confiscati a chi ha costruito abusivamente e non ha rimesso in pristino la situazione, nonché immobili che sono passati in proprietà degli enti locali in virtù di una confisca a mafiosi.

Mi piace sperare che questa sia stata una svista del Governo e invito tutti i colleghi a correggere questa norma, votando a favore dell'emendamento 3.200, perché essa potrebbe metterci nella condizione di restituire, tra l'altro sanati, immobili che sono stati confiscati perché costruiti in spregio alla normativa, o peggio di restituire immobili a mafiosi o prestanome dopo che erano stati loro confiscati.

NUGNES *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.202 torno anch'io sull'articolo 3 che prevede, appunto, la valorizzazione e la vendita degli immobili degli enti pubblici, e per questo fa riferimento alla legge n. 47 del 1985, precisamente all'articolo 40, comma 6.

Vorrei però far presente a quest'Aula che quel comma si riferisce specificamente a quelle procedure

relative ad atti giudiziari legati a fallimenti. Infatti, in quella specifica nota si dice che i titolari di un credito debbono poter dimostrare che quel credito sia precedente all'entrata in vigore della legge. Quindi, fare adesso riferimento nell'articolo 3 a quel comma senza riferirsi a specifici portatori di interessi è una violazione palese dell'articolo 3, perché reca un evidente vantaggio a coloro che acquisteranno immobili della pubblica amministrazione senza vantarne un credito, cioè senza averne un diritto acquisito da una procedura fallimentare. Questo permetterà loro, tra l'altro, di sanare l'abuso eventuale, non in 128 giorni come la legge n. 47 del 1985 prevede, ma in un anno.

Quindi, è davvero una regalia, l'ennesima. Tra l'altro, come diceva il collega, non c'è nessun limite, nessuna barriera che ci metta al sicuro dal fatto che questi stessi immobili non siano stati acquisiti, ad esempio, da una procedura di sequestro di beni mafiosi. Quindi, immobili sequestrati alla mafia potrebbero in questo modo anche tornare alla mafia.

Pertanto, presterei molta attenzione a questo articolo, che noi riteniamo debba essere soppresso, per intero o almeno nelle sue lettere *a)* e *b)*.

BIGNAMI *(M5S)*. Signor Presidente, in realtà non so se l'emendamento 3.0.1, di cui sono prima firmataria, sia improcedibile. Lei me lo ha già bocciato ed io vorrei chiederle il perché.

PRESIDENTE. Semmai è improponibile.

BIGNAMI *(M5S)*. Improponibile, fuori tema. Però nel decreto vediamo accostati temi quali la Banca d'Italia, l'IMU e la vendita di immobili. L'emendamento di cui sono prima firmataria parla di vendita di immobili. Non rientra nell'insieme?

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatrice, ma siccome io non l'ho ancora dichiarato improponibile, ho la curiosità di sapere come faceva a sapere che lo avrei dichiarato improponibile.

BIGNAMI *(M5S)*. Presidente, lo posso illustrare, così vediamo se può cambiare idea: mi farebbe un favore. In realtà, sarei anche disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. In realtà non l'ho ancora dichiarato improponibile, glielo ripeto; quindi, lo può illustrare come vuole.

BIGNAMI *(M5S)*. L'emendamento 3.0.1 pensa agli ultimi: tratta la vendita degli immobili privati e vuole invertire una rotta sbagliata che impone ai deboli di pagare gli errori dei forti. Vorrei velocemente illustrarlo perché non ho molto tempo. In pratica, se un notaio sbaglia durante la compravendita di un immobile privato, rilevando che esiste una fideiussione che in realtà non c'è, mi piacerebbe pagasse anche lui: mi sembra ragionevole. Non incide sui saldi di bilancio: riguarda la vendita di immobili, come l'articolo 3, quindi spero che lei lo accolga, Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Bignami, il titolo stesso dell'emendamento in questione parla di modifiche e integrazioni a favore di acquirenti di immobili privati: quindi, indipendentemente dal merito e dalla sua bontà, purtroppo è totalmente al di fuori della materia, quindi è improponibile. Lo potrà certamente riproporre in qualche altra occasione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Il parere è favorevole sull'emendamento 3.6 (testo 2) mentre invito i proponenti a ritirare il successivo 3.7 perché, a nostro giudizio, è assorbito da quello della Commissione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.8 al 3.23.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.200 vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

FORNARO, *relatore*. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti dal 3.24 al 3.64.

Per quanto concerne il 3.203, mi sembra tratti una delle questioni sollevate dal collega Campanella. Devo dire che nel lavoro di Commissione - chiedo conforto anche ai colleghi - la questione che lui ha posto, ovvero il rischio paventato non è emerso. Proporrei quindi di accantonare l'emendamento, chiedendo al Ministero di fare una verifica veloce se il rischio che il collega ha paventato si può concretizzare. Quindi, ne chiedo l'accantonamento in questa fase.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.203 è dunque accantonato.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87 e 3.91.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.1000 (testo corretto), 3.100, 3.74 (testo corretto) e 3.79.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.80. Invito altresì a ritirare gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90, perché le relative sollecitazioni sono state raccolte in un testo complessivo nell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Invito a ritirare anche l'emendamento 3.92, altrimenti il parere è contrario.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CAMPANELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, le sarei grato di illustrare le ragioni per cui l'emendamento 3.200 è stato dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 non è stato dichiarato improponibile: è stato dichiarato improponibile l'emendamento 3.0.1, riguardante il tema dei notai e delle fideiussioni.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, anche io avevo inteso che l'emendamento 3.200 fosse improponibile e per questo motivo non ho espresso il relativo parere. L'emendamento 3.200 ha la stessa logica dell'altro emendamento che aveva posto alla nostra attenzione il senatore Campanella e che abbiamo precedentemente accantonato, quindi segue la stessa strada. Per questo motivo chiedo l'accantonamento anche dell'emendamento 3.200: in precedenza non l'ho fatto perché avevo inteso che fosse improponibile.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 non è improponibile, ma improcedibile. Se vuole, senatore Campanella, si può anche votare.

CAMPANELLA *(M5S)*. Signor Presidente, posso chiedere il motivo dell'improcedibilità?

PRESIDENTE. L'emendamento è stato dichiarato improcedibile stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Dovremmo chiederne le ragioni al Presidente della Commissione bilancio.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 3.200 venga messo ai voti.

PRESIDENTE. Quando arriveremo a questo emendamento, che ricordo è improcedibile, mi rinnoverà la richiesta di metterlo ai voti.

FORNARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo a questo punto di accantonare l'emendamento 3.200.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.17.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.18.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.21.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.21, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.23.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.23, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.200 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.26.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.26, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Vorrei segnalare un'anomalia. Probabilmente c'è da chiamare un elettricista: c'è una ripetuta votazione per conto di qualcun altro. Chiedo di controllare.

PRESIDENTE. Mi può indicare il posto?

DONNO *(M5S)*. L'ultima fila, accanto al senatore Barani, al posto del senatore Compagna.

PRESIDENTE. Prego gli assistenti parlamentari di verificare.

DONNO *(M5S)*. Il senatore Compagna era da tutt'altra parte. C'è stato il collega che ha votato per lui. Vuole controllare, per cortesia?

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di andare a controllare.

DONNO *(M5S)*. Le ultime quattro votazioni sono state fatte dal senatore accanto al senatore Compagna.

PRESIDENTE. Comunque, il senatore Compagna era presente. Stia al suo posto, senatore Compagna.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.34.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.37.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.38.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.38, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.39.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.39, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.42.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.41.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.43.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.43, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.46.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.46, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.47.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.47, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.48.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.48, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.49.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.49, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.50.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.51.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.51, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.52.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.52, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.53.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.53, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.54.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.54, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.55.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.55, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.56.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.56, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.57.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.57, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.58.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.58, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.59.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.59, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.60.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.60, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.61.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.61, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.62.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.62, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63, identico all'emendamento 3.202.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.63, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori, identico all'emendamento 3.202, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.64, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.203 è stato accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.65.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.65, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.66.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.66, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.67, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.68.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.68, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1000 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.69.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.69, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.70.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.70, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.71.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.71, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.72.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.72, presentato dal senatore Milo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.73.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.73, presentato dalla senatrice D'Onghia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.74 (testo corretto).

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei intervenire su questo emendamento presentato dalla Commissione richiamando su di esso l'attenzione dei colleghi e, in particolare, del rappresentante del Governo.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è sostanzialmente finalizzato ad accelerare e semplificare l'attuazione dei piani di dismissione immobiliare di beni dello Stato, a cui, tra l'altro, è legata una parte significativa della manovra di finanza pubblica. Ricordo altresì che abbiamo approvato una manovrina per coprire, per una cifra di 500 milioni di euro, i saldi di bilancio, anche con una certa forzatura, visto che si tratta di entrate in conto capitale.

Raccomando al Governo di valutare questo emendamento presentato dalla Commissione, che rischia di vanificare totalmente i piani di dismissione e di rendere, quindi, irrealizzabili gli obiettivi di finanza pubblica. In esso si prevede che, per beni di pregio ambientale o culturale per i quali già - come è noto - esistono specifiche tutele ai fini della eventuale alienazione, Regioni, enti locali o qualsiasi associazione portatrice di interessi diffusi (quindi, anche il comitato di quartiere) possano segnalare che sarebbe opportuno non dismettere. A quel punto si apre una procedura di valutazione da parte dei Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente che segnalano all'Agenzia del demanio che, nelle more di questa valutazione, il bene viene escluso dai piani di dismissione immobiliare. Siccome ciò mette in moto una dinamica molto diffusa e una pressione sui soggetti preposti al piano di dismissione, credo sia una procedura destinata a bloccare qualsiasi dismissione di beni dello Stato, che nel 95 per cento dei casi, evidentemente, sono di interesse paesaggistico e storico-architettonico.

Segnalo, inoltre, che l'ultimo comma di tale emendamento prevede che, qualora questa valutazione abbia esito positivo, la gestione del bene (architettonico o paesaggistico) debba - diciamo: possa ma, ovviamente, l'indirizzo di politica legislativa è espresso, altrimenti prevedrebbe molte altre facoltà e non un'unica facoltà - spettare ad una fondazione di diritto pubblico costituita da Stato, Regioni ed enti locali, quindi con la costituzione di altrettanti organismi di diritto pubblico dotati di autonomia finanziaria, di bilancio e consiglio di amministrazione, uno per ogni bene paesistico o storico-architettonico.

Invito ad una riflessione e, quanto meno, alla possibilità di valutare l'accantonamento di questo emendamento che - mi permetto di sottolinearlo - può costituire un elemento di assoluto blocco di tutti i piani di dismissione immobiliare, che sono già resi difficili dagli enti locali, cui spetterebbe la valorizzazione dei beni da dismettere ai fini poi dell'alienazione e che, come'è noto, ritardano moltissimo la concessione di tali strumenti di valorizzazione.

Il nostro Gruppo quindi esprimerà un voto contrario, ma raccomando ai relatori una riflessione, perché il rischio di mettere in discussione il raggiungimento dei risultati di finanza pubblica mi pare molto elevato.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire su questo punto?

FORNARO, *relatore*. Signor Presidente, la senatrice Lanzillotta pone alcune questioni.

Nello specifico, nel comma 2-*quinquies* dell'emendamento 3.74 (testo corretto) non vi è alcun obbligo ma viene definita una facoltà. Infatti si legge: «può conferirne la gestione». Comunque, visto che abbiamo accantonato altri emendamenti, si può accantonare anche questo, per vedere se da questo punto di vista il testo è migliorabile. Mi sembra però che alcuni dei dubbi possano trovare una soluzione che consenta al Gruppo Scelta Civica per l'Italia di votarlo. Ne chiedo quindi l'accantonamento.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo è d'accordo con la proposta del relatore?

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Condivido l'esigenza di accantonare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.74 (testo corretto) è dunque accantonato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.75.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.75, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.76.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.76, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.77.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.77, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. L'emendamento 3.78 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.79.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.79, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.80, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

I presentatori insistono per la votazione?

MOLINARI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.80, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.81.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.81, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.82.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.82, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.83.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.83, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.84.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.84, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.85.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.85, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.86.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.86, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.87.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.87, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.88, 3.89 e 3.90 risultano assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 3.1000 (testo corretto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.91.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.91, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.92, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

Senatrice Lanzillotta, accoglie tale invito?

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.1 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro alcuni emendamenti che ci sembrano particolarmente significativi sulla questione della Banca d'Italia, partendo dall'emendamento 4.63... *(Brusìo. Richiami del Presidente)* ...con il quale noi, coerentemente con pareri di illustri economisti e con le indicazioni desumibili da articoli di giornali economici e finanziari, proponiamo una valutazione delle quote decisamente inferiore a quella decisa in base alla relazione della Banca d'Italia.

Secondo noi, infatti, come avevo già detto nella discussione generale, il metodo con il quale è stato scelto di calcolare queste quote è completamente inapplicabile alla nostra Banca centrale, e lo è per un motivo molto semplice: perché il *dividend discount model* prevede di fatto una proiezione degli utili futuri sulla quale si determina capitale, ma abbiamo detto che soci privati della nostra Banca nazionale in alcun modo possono vantare un diritto ai suoi utili, visto che gli utili della Banca d'Italia sono derivanti dalle sue attività pubbliche, non solo quella di signoraggio. Se la Banca d'Italia affitta un immobile, non è che quell'immobile le è pervenuto per miracolo, ma ciò è avvenuto perché lo ha acquistato tramite investimento di utili derivanti da un'attività pubblica, un'attività che le viene affidata in regime di monopolio dallo Stato, quindi dai cittadini italiani. Noi proponiamo quindi un valore medio del capitale che si aggira intorno a 1,5 miliardi di euro.

Passo quindi ad illustrare un emendamento che ritengo fondamentale, il 4.131, con il quale vogliamo

semplicemente lasciare aperta una porta, che questo Governo ha deciso di chiudere in maniera definitiva, perché le quote della Banca d'Italia possono essere acquistate anche - sottolineo «anche» - dallo Stato e dagli enti pubblici. Mi fa un po' sorridere quando il Ministro dell'economia ci dice che la proprietà completamente pubblica della Banca d'Italia avrebbe creato un problema enorme per determinare quali dovessero essere i paletti al fine di evitare che la politica si invischiasse nelle sue faccende.

I paletti posti a presidio dell'indipendenza dell'Istituto, a partire dall'articolo 1 del suo statuto, nel quale viene sancito che la Banca d'Italia non può sollecitare né ricevere pressioni da parte di soggetti pubblici o privati, basterebbero a fugare qualsiasi dubbio sul fatto che un soggetto pubblico, anche malintenzionato, possa interferire. Guardate, quando parlo di soggetto pubblico, mi sto riferendo a voi che siete in quest'Aula, e non agli alieni. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*. Il Governo vi sta dicendo (lo spiego meglio perché forse non è stato ben compreso) che si fida più delle banche private che di voi... *(Applausi dal Gruppo M5S)* ...e pensa che voi, colleghi, possiate decidere di infischiarvene dei trattati internazionali, dello statuto della Banca d'Italia, delle norme italiane e delle norme internazionali ed esercitare pressioni sul nostro Istituto per addomesticarlo alle necessità della politica. Io penso che questa sia una considerazione abbastanza grave.

Noi semplicemente lasciamo la porta aperta: con questo emendamento non pretendiamo che lo Stato prenda un impegno economico, per cui non diciamo che lo Stato deve ricomprare tutte le quote, né pensiamo che lo debba fare immediatamente. Lasciamo semplicemente una porta aperta, così se lo Stato e gli enti pubblici intenderanno acquistare quote del nostro istituto nazionale potranno farlo. È una facoltà. Non c'è alcun motivo per privarcene. Potremmo ampiamente pentircene in futuro, anche molto prossimo.

Vengo all'emendamento 4.133, che è già stato discusso in Commissione. Con un emendamento proprio della Commissione inseriremo un principio di italianità della Banca d'Italia, che però, se rimane strutturato nel modo in cui è stato previsto, a nostro parere è acqua fresca. Infatti, fotografa di fatto la situazione attuale, ma nel farlo sembra ignorare che quello che oggi è italiano un domani, per i meccanismi e le dinamiche che contraddistinguono il mercato della quote azionarie, degli assetti proprietari delle banche, potrebbe essere, non solo europeo, ma anche cinese, giapponese o americano, magari di un Paese che ha interessi contrari ai nostri.

Noi con l'emendamento 4.133 poniamo una condizione, con riferimento in particolare alle banche e alle assicurazioni: nel momento in cui la proprietà di uno dei soci dovesse passare sotto il controllo di un Paese extracomunitario, cesserebbe il diritto di voto delle azioni. Questo ci metterebbe semplicemente al riparo dal fatto che la nostra Banca nazionale potrebbe essere scalata - perdonatemi il termine - da un soggetto che è situato in un Paese extracomunitario, con interessi potenzialmente distanti dai nostri.

Tornando all'emendamento 4.63 e alla questione del capitale, esso risolve un altro problema che ha brevemente trattato anche il ministro Saccomanni relativamente alla quota di dividendo. Ribadisco che parlare di dividendo, quando parliamo di Banca d'Italia, è scorretto; è un *ticket* che noi stiamo pagando a quelli che non sono soci azionisti. Non è un azionariato, non è una società che produce bulloni: è la Banca d'Italia. Per quanto concerne questo *ticket* che noi paghiamo, abbiamo detto che non si può superare il 6 per cento: non capiamo perché, ma almeno noi vogliamo calcolarlo su un importo minore.

Viene da sorridere pensando a quello che ha detto il Ministro, ovvero che la media del rendimento dei titoli di Stato ha superato anche il 7 per cento, per cui era corretto pensare che dovesse essere il 6. Quando ho iniziato la mia attività lavorativa, staccavo cedole - questo è il termine che si usa in Banca d'Italia - al 12,5 per cento, e immagino che siamo stati fortunati a non trovarci a fare questo lavoro in quel periodo, perché adesso, altrimenti, la Banca d'Italia avrebbe un debito pesante nei confronti di creditori privati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, sembrerebbe che nessuno sia interessato alla materia che stiamo trattando; ricordo però che stiamo purtroppo svendendo il patrimonio dello Stato più importante che ci è rimasto.

Come abbiamo già detto sulla questione pregiudiziale, siamo politicamente contrari all'impianto di questo decreto?legge perché esso vuole smentire quello che con la legge n. 262 del 2005 si era cercato di rimettere a posto attraverso il tentativo di ripubblicizzare la Banca d'Italia.

Con l'emendamento 4.89 abbiamo cercato di indicare al Governo l'opportunità che resti almeno una porta aperta con la possibilità che in un futuro prossimo attraverso la partecipazione ad alcune di queste quote lo Stato o altri enti pubblici possano rientrare in possesso del patrimonio della Banca d'Italia. Spero che nella disattenzione totale di quest'Aula, così come è stato, a suo tempo, per l'approvazione della modifica all'articolo 81 della Costituzione, non si commetta un grave reato per cui i nostri figli in futuro ci odieranno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ricordo che l'orario di fine della seduta è stato differito alle 20,30. Invito pertanto i senatori che si sono allontanati a tornare.

MUSSINI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 4.0.1. È curioso: noi in questo momento stiamo parlando di un tema che in realtà è carissimo ed è cruciale per tutti gli italiani. Il risparmio - è stato ricordato in quest'Aula - costituisce un diritto costituzionale, interviene nel benessere del Paese e nella distribuzione della ricchezza e, tramite il sistema del credito, influisce pesantemente nell'accesso alle opportunità di mobilità sociale. Il sistema bancario è nato con questo obiettivo. Non devo ricordarvi io che, dalla creazione dei Monti di pietà in avanti, questo è stato l'obiettivo. Per di più, la Banca d'Italia è istituzionalmente volta a disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito.

Con questo emendamento noi miriamo a rendere più stringente il controllo dei partecipanti, e non solo di quelli diretti, che sono anche quelli più visibili; noi intendiamo che il controllo venga fatto in modo stringente anche sulle partecipazioni possedute tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona. In realtà, sappiamo benissimo che questo è il vero cancro del nostro sistema.

Da un lato, abbiamo la cattiva coscienza di tutti coloro che ben consapevolmente si rifiutano di sottoporsi ai controlli e trovano ogni scappatoia per sfuggirvi. Ma dall'altra parte - e ricordiamoci che la Banca d'Italia ha anche questo compito di vigilanza - c'è l'incapacità e spesso anche la non volontà di svolgere puntualmente e soprattutto liberamente il proprio dovere. Questo, va detto, sia da parte di Banca d'Italia che da parte di CONSOB.

Ancora una volta, a fare le spese delle iniziative illecite dei più furbi e dei più influenti sono proprio i risparmiatori, sono i giovani che vorrebbero avere un credito per costruirsi il futuro, credito che magari si meritano più degli altri, sono gli imprenditori che vogliono produrre e non speculare, che vogliono creare lavoro e non vogliono invece strozzare i lavoratori. Con questo decreto andiamo a ricapitalizzare una Banca - ripeto - che ha funzioni di vigilanza. Tutta la nostra attenzione in realtà converge su questo, che è in funzione dell'interesse degli istituti bancari che la controllano, e lo facciamo nel quadro del rapporto tra banche nazionali e sistema bancario europeo.

Quello che noi avremmo desiderato e che con questo emendamento voglio mettere in luce sarebbe stata piuttosto una riforma della disciplina delle Autorità di controllo. Avremmo voluto che il Parlamento si facesse carico di contribuire a sciogliere questo insopportabile nodo per la parte che gli spetta. Io stessa a giugno ho presentato un disegno di legge - lo voglio ricordare - per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza, già oggetto di indagini curiose, perché si sono protratte a lungo ed hanno prodotto dei risultati singolarmente non concordi.

Questo disegno di legge è stato assegnato alla 6a Commissione il 23 ottobre. Pertanto io invito qui oggi il Presidente di tale Commissione a dare ad esso un sollecito seguito, avendo colto nella relazione e nelle parole del relatore la consapevolezza di quanto sia delicato ed importante l'operato, in questa sede politica in particolare, per controllare e ancor di più per capire quale potrebbe essere in futuro la direzione che è più opportuno venga seguita nell'attività legislativa, nel rispetto delle azioni della magistratura per le situazioni che la vedono già coinvolta, ma con la consapevolezza che si tratta di una responsabilità che la politica si deve assumere. La politica non deve solo occuparsi della ricapitalizzazione, per andare a premiare alcuni importanti ed influenti soggetti. *(Applausi dal Gruppo*

M5S).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 4.50, 4.51, 4.52, 4.54, 4.55, 4.80, 4.149, 4.135 limitatamente al comma 4-*bis*, 4.182 e 4.0.2 per estraneità al contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge che concerne specificatamente disposizioni in materia di capitale della Banca d'Italia.

Dichiara altresì inammissibile, conformemente a quanto già stabilito in Commissione, la proposta di stralcio S4.2, in quanto riferita ad un articolo di un decreto-legge.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

FORNARO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1 e sugli emendamenti identici 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. Sugli emendamenti 4.8 e 4.9 la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.10 a 4.28 e sugli emendamenti da 4.29 a 4.49. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 4.53, 4.56, 4.58, 4.57 e da 4.59 a 4.65. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 4.1000 (testo corretto) e 4.66.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.67. Sull'emendamento 4.68 vi è il parere contrario della 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 4.69 a 4.79. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.81, 4.83, 4.84, 4.85 e 4.86.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.87.

Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 4.88, 4.89, 4.91 e 4.92, mentre sugli emendamenti 4.82 e 4.90 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99 e 4.100 invito i rispettivi proponenti a ritirarli, in quanto le sollecitazioni in essi contenute sono state tutte raccolte nell'emendamento della Commissione 4.1000 (testo corretto).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 4.101 al 4.105, mentre sugli emendamenti 4.106, 4.107, 4.108 e 4.109 vale quanto detto prima: essendone il contenuto compreso nell'emendamento 4.1000 (testo corretto) chiedo ai presentatori di ritirarli.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti dal 4.110 al 4.118, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 4.119 (testo corretto).

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.120 al 4.128, mentre sull'emendamento 4.129 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.130 e 4.131. Invito al ritiro dell'emendamento 4.132.

L'emendamento 4.133 forse merita una riflessione supplementare, ragion per cui propongo che venga accantonato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.134 e 4.136.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.137, 4.138, 4.139, 4.141, 4.142, 4.143 e 4.144, invito i rispettivi proponenti a ritirarli in quanto le sollecitazioni in essi contenute sono state tutte recepite nell'emendamento della Commissione 4.1000 (testo corretto).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.145 e contrario sull'emendamento 4.146.

Sull'emendamento 4.147 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.148 al 4.159, mentre sull'emendamento 4.160 c'è il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è contrario sugli emendamenti dal 4.161 al 4.173.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.174.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.175, 4.176, 4.177, 4.178, 4.180 e 4.181. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.179 (testo 2 corretto) presentato dalla Commissione.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 4.183 e 4.184. Invito al ritiro dell'ordine del giorno G4.100.

PRESIDENTE. Senatore Carraro, accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore?

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mantengo l'ordine del giorno G4.100.

FORNARO, *relatore*. Esprimo allora parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.100.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, quando è entrato in vigore l'euro, il ruolo della Banca d'Italia si è ridotto: essa non ha più fatto la politica monetaria del Paese, e le è rimasta la competenza in materia di vigilanza. In questi giorni è stato poi deciso che la competenza sulla vigilanza passerà, in parte, direttamente alla BCE, per quanto riguarda gli istituti principali: si parla di 14 o 15 istituti in Italia.

Vorrei ricordare dunque come si è evoluto l'azionariato della Banca d'Italia nel tempo. Proprietarie delle azioni erano le banche, che erano quasi tutte pubbliche - anzi lo erano tutte - poi negli anni Novanta sono diventate private, ma solo attraverso lo strumento delle fondazioni, essendo tutte banche italiane. Tali banche - ciò era ed è una anomalia - da una parte sono azioniste e dall'altra sono vigilate dalla stessa Banca d'Italia. Probabilmente - anzi certamente - il fatto che fossero vigilate faceva in modo che le banche si astenessero dall'ambito della gestione della Banca d'Italia. Ormai sappiamo che le azioni delle banche italiane sono passate di mano: in alcuni casi, come nel caso della Banca nazionale del lavoro, la maggioranza è diventata di un istituto francese. Ci sono però anche degli istituti extraeuropei che stanno entrando in maniera significativa nel capitale delle banche, e non sappiamo quale sarà lo sviluppo futuro. Sappiamo al contempo che l'attività prevalente della Banca d'Italia è lo svolgimento di funzioni tipicamente pubbliche.

Per tutte queste ragioni il Parlamento italiano, non nel secolo scorso ma nel 2005, ha stabilito che la Banca d'Italia sarebbe diventata pubblica: pubblica come lo sono la Banca centrale in Inghilterra, in Germania e in Francia, che non sono Paesi illiberali, anzi.

Ora, con il decreto?legge in esame, e soprattutto con gli articoli 4 e 6, si passa direttamente a stabilire che la Banca d'Italia diventa assolutamente privata e che anche i soggetti pubblici italiani e l'INPS dovranno ridursi. Pertanto, diventerà totalmente autoreferenziale. L'unica grande garanzia - ce lo ha detto lo stesso Ministro molto correttamente - del ruolo che avrà la Banca d'Italia nell'economia del nostro Paese deriva dai Trattati europei, che prevedono per la Banca centrale un ruolo chiaro e preciso.

Vi sembra giusto allora che votiamo in questa direzione un decreto?legge senza discutere e senza

pensare quale sia la soluzione ideale? È giusto apprendere dai giornali che molto probabilmente la Cassa depositi e prestiti non entrerà nella Banca d'Italia ma in Eataly? Farinetti è una persona molto capace, ma francamente penso che la Banca d'Italia sia più importante.

Forza Italia è assolutamente d'accordo sul fatto che il capitale sia aumentato. Siamo anche d'accordo - e un provvedimento esiste in questo senso - a che entro il 31 dicembre diventi operativa la modifica dello statuto della Banca d'Italia perché soprattutto Banca Intesa e Unicredit si patrimonializzino in modo più significativo. Ma, vivaddio, è giusto che il Parlamento abdichi dal suo ruolo e decida di dire ai tecnocrati di fare come vogliono? Volete farlo? Fatelo. Noi votiamo contro. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bonfrisco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. La proposta di stralcio 4.2 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3, identico agli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori, 4.5, presentato dal senatore Scilipoti, 4.6, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, e 4.7, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione. (*Il senatore Scilipoti fa segno di voler intervenire)*.

Senatore Scilipoti, per cosa chiede la parola?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intendo intervenire sull'emendamento 4.5 che ho presentato.

PRESIDENTE. Siamo in fase di votazione.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Ho chiesto di poter intervenire prima che si passasse alla votazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Annullo la votazione e le do la parola.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Mi spiace di rubare del tempo prezioso.

PRESIDENTE. La prego di entrare nel vivo dell'argomento. Si tratta della soppressione dell'articolo.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Presidente, la ringrazio del suo suggerimento, ma conosco perfettamente quello che ho presentato.

PRESIDENTE. La volevo solo aiutare.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio, ma lei già mi aiuta abbastanza.

PRESIDENTE. A quest'ora eviterei battute.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Detto questo, signor Presidente, ho proposto la soppressione dell'articolo 4 per una serie di motivi che ho illustrato questa mattina. Tra l'altro, con molto *savoir-faire*, il nostro collega di Forza Italia ha cercato di dirvi in tutti i modi che sarebbe opportuno sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 perché parlare della Banca d'Italia è molto serio. Dovremmo fare una riflessione contraria a quella che stiamo facendo. Dovremmo cioè discutere ampiamente di questo argomento e dovremmo restituire la Banca d'Italia agli italiani e non svenderla. Nel caso in cui dovessimo optare per la svendita definitiva della Banca d'Italia, dovremmo creare le condizioni per la creazione di un nuovo Istituto di credito nazionale. La perdita della sovranità monetaria, come sostenevamo stamattina, comporta infatti danni irreversibili al Paese.

Non è concepibile che si discuta senza battere ciglio di un provvedimento che presenta disposizioni di carattere ordinamentale riguardo alla Banca d'Italia. Non è concepibile che si possa non discutere delle sorti della Banca d'Italia quali si determineranno tra qualche anno. La Banca d'Italia potrebbe essere gestita da extracomunitari. *(Commenti del Gruppo PD)*. Permettetemi di fare questa riflessione. Carissimi colleghi, si tratterà proprio di extracomunitari, esterni alla Comunità europea, perché gli intermediari finanziari potrebbero cedere anche a Paesi al di fuori della Comunità europea le azioni della Banca d'Italia. Oggi, qui in Senato, si sancisce che c'è la disponibilità da parte di alcuni parlamentari a votare a favore della perdita della sovranità monetaria del Paese e della svendita della Banca d'Italia, con la sua cessione a coloro i quali hanno costruito dei sistemi che hanno creato solo ed esclusivamente danni al nostro Paese.

Allora, signor Presidente, oggi sarebbe importante fermarci per un attimo e fare una riflessione nell'interesse del Paese. La riflessione non dovrebbe essere quella di accelerare il tempo per votare, ma di sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 e metterli in discussione in un'altro provvedimento e altra seduta per poter approfondire l'argomento e conseguentemente discutere al meglio. Signor Presidente, hanno ragione i colleghi del Movimento 5 Stelle, hanno ragione i colleghi di Forza Italia, hanno ragione i colleghi che prendono una posizione applicando l'articolo 67 della Costituzione per votare in contrasto alle direttive di partito, perché oggi si dovrebbe votare a favore dell'Italia.

Oggi dovremmo decidere di privilegiare il partito dove militiamo, che ci dà indicazioni per votare contro il popolo italiano e contro il Paese, oppure di votare a favore del popolo italiano applicando l'articolo 67, in contrapposizione a quello che ci viene dettato dai nostri partiti di appartenenza. Oggi siamo chiamati a fare i parlamentari a 360 gradi privilegiando il Paese e il popolo italiano. Quando gli interessi del Paese contrastano con gli interessi di partito, ognuno di noi dovrebbe prendere una posizione netta e chiara a favore del Paese e non del partito. Oggi ognuno di noi ha una grande responsabilità, che non si ferma alla data odierna, ma ci graverà sulle spalle per gli anni a venire. Decideremo le sorti del nostro Paese.

Prego lei, signor Presidente, che è uomo saggio, brillante e che ha tanto *savoir faire*, di invitare con una sua riflessione i parlamentari a sopprimere gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S. Applausi ironici del Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris, identico agli emendamenti 4.4, presentato dal senatore Vacciano e da altri senatori, 4.5, presentato dal senatore Scilipoti, 4.6, presentato dal senatore Carraro e da altri senatori, e 4.7, presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.8 e 4.9 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

BLUNDO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, è possibile porre in votazione l'emendamento 4.9?

PRESIDENTE. Si, senatrice, con l'appoggio del prescritto numero di senatori. Comunque, è vero che sto procedendo velocemente, ma vi raccomando di essere tempestivi nelle vostre richieste.

BLUNDO *(M5S)*. Certo. Vorrei sapere se il mio Gruppo ha ancora del tempo a disposizione, perché vorrei intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Sì, senatrice. Le ricordo però che un suo collega ha consumato quasi tutto il tempo a

disposizione del suo Gruppo, quindi lei ora può intervenire per un minuto.

Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle non può accettare la trasformazione della nostra Banca centrale in una società ad azionariato privato diffuso, e ciò è stato detto anche da altri colleghi. Non possiamo consentire che - secondo quanto previsto nel provvedimento all'esame oggi - la stessa Banca possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello Stato, utili fino a 450 milioni di euro all'anno, cioè fino al 6 per cento del nuovo capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.

Il Movimento 5 Stelle e - aggiungo - ciascun cittadino responsabile, non può condividere il fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito da una legge inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani, siano in seguito vendute a soggetti extracomunitari.

PRESIDENTE. Concluda il suo intervento, senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Sulla base di questa necessaria premessa, signor Presidente, con l'emendamento 4.9 proponiamo che la Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue attività finanziarie, e che le singole quote nominative di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000 euro e appartengano solo ed esclusivamente ad amministrazioni pubbliche.

PRESIDENTE. Per la seconda volta la prego di concludere. Non mi costringa a toglierle la parola.

BLUNDO *(M5S)*. Il mio Gruppo aveva a disposizione altri minuti.

L'emendamento stabilisce che ciascun partecipante non possa, direttamente o indirettamente, possedere una quota del capitale superiore al 5 per cento, e che per le quote in eccesso... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma il tempo a sua disposizione è terminato.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. A meno che non mi sia sbagliata, perché data l'ora tarda potrei anche essere stanca, mi pare che al Movimento 5 Stelle rimangano ancora quattro minuti di tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Senatrice, io non ho cronometrato, ma mi fido di quello che mi dicono gli Uffici.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Alla luce di quello che le sto dicendo e del fatto che lei ha permesso al nostro collega, senatore Scilipoti, di esprimersi per tutto il tempo di suo gradimento...

PRESIDENTE. Non è così. Il senatore Scilipoti aveva a disposizione il tempo che non era stato consumato da altri colleghi del suo Gruppo. Non accetto queste... *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

Il senatore aveva del tempo e gli è stato dato. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Lanzillotta e Liuzzi)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Anche noi avevamo ancora del tempo a disposizione.

PRESIDENTE. Secondo le informazioni di cui dispongo, il suo Gruppo non aveva più tempo a disposizione.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Secondo le mie, sì.

PRESIDENTE. Potrà controllare alla fine della seduta. Avete sforato di sei minuti, secondo i controlli che sono stati fatti.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.9, sul quale ricordo che la 5a Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata in precedenza dalla

senatrice Blundo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione. *(Il senatore Scilipoti fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Scilipoti, la votazione è stata aperta, quindi non può intervenire.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1188

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, su cosa vuole intervenire?

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo intervenire per dire che volevo sottoscrivere l'emendamento 4.9, ma lei si comporta in modo non corretto nei confronti dei parlamentari. *(Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Non accetto assolutamente da lei questa accusa. Lei può sottoscrivere l'emendamento quando vuole, non deve farlo prima della votazione. Lo può sottoscrivere anche ora. *(Commenti del senatore Scilipoti)*. Se non lo vuole più sottoscrivere non lo faccia.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Veramente l'emendamento si deve sottoscrivere prima. In ogni caso, poiché non voglio fare polemica e riconosco il suo ruolo a trecentosessanta gradi...

PRESIDENTE. No, lei ha detto che io non agisco in maniera corretta, e questo non glielo consento.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Non mi ha fatto finire di parlare. Detto questo, volevo sottoscrivere non soltanto l'emendamento 4.9, ma tutti gli emendamenti all'articolo 4 a prima firma del senatore Pepe. Volevo fare questa dichiarazione. *(Applausi ironici dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ma perché non l'ha fatta durante l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4? Mi dispiace, ma lei non è tempestivo negli interventi.

Senatore Pepe, acconsente a che il senatore Scilipoti sottoscriva tutti gli emendamenti da lei presentati all'articolo 4?

PEPE *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dal senatore Pepe e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 9 gennaio 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 9 gennaio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 20,32)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (1188)

ORDINI DEL GIORNO

G100

BELLOT, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo a valutare la possibilità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1º gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

G100 (testo 2)

BELLOT, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;

valutato che, in particolare, l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di rivedere il posticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevedendo a decorrere già dal 1º gennaio 2014 l'entrata in vigore della medesima disciplina contabile.

_____

(*) Accolto dal Governo

G101

CANTINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato r imposta municipale propria (IMU) volta sostituire la componete del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata lMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza, di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo:

a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti;

a prevedere con il primo provvedimento utile la proroga al 31 marzo 2014 del termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione per i Comuni data l'incertezza derivante dai continui mutamenti legislativi.

G101 (testo 2)

CANTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame,

del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito e disciplinato r imposta municipale propria (IMU) volta sostituire la componete del reddito IRPEF relativa agli immobili non locati e l'ICI, prevedendone l'applicazione nell'anno 2014;

con l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 l'applicazione dell'imposta è stata anticipata al 2012 modificandone la disciplina e prevedendone il pagamento nel caso di possesso di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha ulteriormente innovato all'articolo 1, comma 380 e da 382 a 384 la destinazione del gettito proveniente dall'IMU e ha conseguentemente ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale attribuendo ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo che sarebbe rimasto allo Stato;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, intervenendo nuovamente in materia ha previsto che per l'anno 2013 non fosse dovuta la prima rata dell'imposta municipale, su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, gli immobili per cui tale rata era stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. Creando una modifica sostanziale all'applicazione dell'imposta IMU così come era prevista per l'anno 2013 dalla legge di stabilità 2013 e stabilendo un rimborso verso i comuni per il mancato introito;

il decreto attualmente in conversione all'articolo 1, comma 1, prevede la soppressione della seconda rata lMU e al contempo all'articolo 1, comma 5, che nei comuni in cui l'aliquota IMU sia stata incrementata rispetto al valore base, i contribuenti siano tenuti a versare, entro il 16 gennaio 2014 il 40 per cento di differenza tra l'aliquota base e quella deliberata dal singolo comune;

considerato che:

nel corso delle audizioni del 12 dicembre presso la Commissione finanze e tesoro del Senato l'ANCI ha rivelato che la soluzione prevista nel decreto legge in conversione provoca un ulteriore elemento d'incertezza circa l'effettiva copertura del gettito perduto dai Comuni a seguito dell'eliminazione dell'IMU e pone i Comuni stessi di fronte ad articolati adempimenti, non commisurati agli importi dovuti da ciascun contribuente;

secondo studi dell'ANCI la soluzione adottata, per evitare l'integrale compensazione delle risorse a carico del bilancio statale prevista dal decreto in conversione, richiederebbe a quasi 10 milioni di contribuenti di versare importi esigui con pagamenti medi inferiori a 40 euro o addirittura ai 10 euro nei casi di abitazioni con bassa rendita catastale;

considerato inoltre che:

i Comuni a seguito di questi continui mutamenti normativi hanno avuto difficoltà, soprattutto in termini di carenza di liquidità e di impossibilità a pianificare correttamente i flussi di entrata e uscita;

dal quadro che emerge dal Rapporto 2013 sulla «finanza territoriale in Italia» il prelievo fiscale di regioni e enti locali, pur aumentato, non sembra compensare le mancate entrate derivanti dai tagli ai trasferimenti statali con una situazione che rischia di rendere ingestibili i bilanci dei Comuni;

secondo quanto affermato dal Presidente dell'ANCI vi è una estrema incertezza in cui versa la finanza locale, dovuta principalmente alla mancanza, di una disciplina stabile e certa delle principali fonti di entrata del comparto;

tutto questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nei bilanci comunali nel caso in cui le entrate non fosse in linea con le previsioni attese;

impegna il Governo a garantire che i prossimi provvedimenti in materia di fiscalità locale vengano concordati con le rappresentanze delle municipalità e gli enti territoriali sulle cui entrate andranno ad incidere i medesimi provvedimenti.

_____

(*) Accolto dal Governo

G102

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (Al, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-*bis*, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene

precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dallo gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dallo gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strae diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci sarmmo problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché sì tratta di espropri di pubblico interesse.

G102 (testo 2)

PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO, FAUSTO GUILHERME LONGO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) interviene modificando radicalmente l'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. L'articolo 1 della tariffa, parte prima, viene di fatto radicalmente innovato nel modo seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: aliquota 9 per cento», inoltre, «Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: aliquota 2 per cento»;

è evidente la radicale modifica rispetto al testo previgente in tema di agevolazione per l'acquisto della «prima casa». Infatti: nel testo soppresso era prevista l'esclusione dal beneficio per le case di abitazione di lusso «secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969»; ora, invece, sono escluse le case appartenenti alle categorie catastali sopra indicate (Al, A8 e A9). Vengono, quindi abrogate tutte le note all'articolo 1 della tariffa ad eccezione della nota II-*bis*, relativa alle agevolazioni per l'acquisto della «prima casa» con la sola modifica dell'aliquota 3 per

cento che, come visto, è ridotta al 2 per cento;

viene altresì introdotto il comma 2, ove si precisa che «nei casi di cui al comma 1 (trasferimento di immobili in genere) l'imposta non può essere inferiore a 1.000,00 euro». Inoltre viene precisato, con il comma 3, che tutti gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie;

considerato che:

l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013, attraverso una novella all'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dallo gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari, da un lato confermando l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti, posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari, dall'altro assoggettando i predetti atti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro (mentre nel testo previgente, che sarebbe stato applicato dallo gennaio 2014, era prevista l'esenzione totale). È inoltre elevato da 168 a 200 euro l'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in tutti quei casi in cui esso sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1º gennaio 2014;

tenuto conto che:

tutto ciò comporta, di fatto, che non si possono più fare espropri, perché per ogni partita tavolare coinvolta le spese ammontano minimo ad euro 1000 per imposta di registro più euro 200 per l'imposta ipotecaria (che come ricordato, dal 1º gennaio 2014 è aumentata da 168 a 200);

in caso di espropri di strae diventa impossibile, senza parlare di acquisizione di beni in consortalità dove possono esserci anche decine di comproprietari. Inoltre ci sarmmo problemi anche in caso di acquisti da parte dei Comuni: in caso di acquisti l'imposta a carico dello Stato, degli enti pubblici territoriali e loro Consorzi, delle Comunità montane era fissa (euro 168), ora è al 9 per cento. Già in precedenza, nel caso di espropri, l'imposta fissa di registro di euro 168 più l'imposta fissa ipotecaria di altri euro 168 era di per se gravosa, se si pensa al numero delle partite tavolari coinvolte,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'esenzione dell'imposta di registro e ipotecaria per gli espropri attivati dagli enti pubblici, quindi, per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi proprio perché sì tratta di espropri di pubblico interesse.

_____

(*) Accolto dal Governo

G103

ALBERTI CASELLATI

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 1188, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 26 (Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale) comma 1, novellando il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, da un lato conferma l'esenzione dall'imposto di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, assoggettati all'imposta di cui ai conuni 1 e 2 del citato articolo 10, dall'altro li assoggetta a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura

fissa di 50 euro;

il comma 3 novellato, nella formulazione previgente, che sarebbe stata applicata dal 1º gennaio 2014, prevedeva l'esenzione totale;

il comma 4 del predetto articolo 10, stabilisce che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.»;

così come è stata modificata, la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 10 sembrerebbe escludere il regime fiscale di esenzione dalle imposte di registro, catastali e ipotecarie di cui godono i trasferimenti immobiliari e la costituzione di diritti reali oggetto di accordo tra le parti nelle cause riguardanti il diritto di famiglia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire, con gli opportuni strumenti e in via interpretativa se:

1) il comma 4 si debba intendere nel senso che sono abrogati tutti i regimi di esenzione «diversi» da quelli di cui al comma 3 menzionato in premessa;

2) in particolare, se dal 1º gennaio 2014, sulla base delle norme sopracitate, vi saranno ancora le esenzioni fiscali che la legge attualmente riconosce ai trasferimenti immobiliari tra i coniugi o a favore della prole, in sede di separazione e divorzio.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE E ALLEGATO A (*)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

Articolo 1.

(Abolizione della seconda rata dell'IMU)

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per

l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

_____

(*) Per l'Allegato A di cui all'articolo 1, commi 4 e 8, si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1188, pagg. 31-169.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

CARRARO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Abolizione dell'IMU sull'abitazione principale o ad essa assimilata e sui terreni agricoli ad uso strumentale)

1. È abolita l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;

d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere *d)* ed *e)* del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro il 5 gennaio 2014, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono indicate le disposizioni con cui i Comuni possono richiedere ai proprietari delle unità immobiliari identificate ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 2010 n.78 il pagamento di un onere integrativo degli oneri previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sino alla concorrenza della somma pari alla differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per

ciascuna tipologia di immobile.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente agli immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

13. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 3 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017,

quantificata complessivamente in 4,125 miliardi di euro a decorrere l'anno 2014. La riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2,125 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione. I risparmi così quantificati vanno a copertura delle minori entrate derivanti dalla abolizione dell'IMU prevista dal comma 1 e destinati ai Comuni.".».

1.1

DE PETRIS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora

abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.";

d) il comma 9-*bis*, è sostituito dal seguente:

"9-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/1 del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati.";

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

1.2

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1, sostituire dalle parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» fino alla fine del comma con le seguenti: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativi agli immobili per i quali il valore dell'imposta su base annuale, al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non superi la somma di 400 euro, e per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, sostituire le parole: «500 milioni di euro» *con le seguenti:* «1.500 milioni di euro».

1.3

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.4

DE PETRIS

Improcedibile

Al comma 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b-bis) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b-ter) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b-quater) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del decreto ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale,

appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

b-quinquies) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario;

b-sexies) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9».

1.5

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Improcedibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) lettera *a),* sopprimere le seguenti parole: «, lettere *a)* e *b)»;*

2) sopprimere le lettere *d)* ed *e);*

b) sopprimere il comma 2;

c) sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «euro 2.164.048.210,99» *con le seguenti:* «euro 2.364.048.210,99», *nonché modificare proporzionalmente gli ulteriori importi del medesimo comma e quello dei commi 4, 6 e 8, nonché il limite massimo complessivo degli oneri per interessi di cui al comma 12.*

1.6

ALBERTI CASELLATI

Improcedibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere *d)* ed *e)* con le seguente:

«*d)* terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.»;

b) sopprimere il comma 2».

Conseguentemente, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

1.7

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) gli immobili dichiarati inegibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c),* della legge 24 febbraio del 1992, n. 225, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla, fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «9,5 punti percentuali».

1.201

FUCKSIA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-*bis)* gli immobili inagibili in quanto sottoposti allo stato attuale ad interventi di ristrutturazione, riqualificazione e restauro conservatorio.

e-*ter)* gli immobili appartenenti a soggetti che non risultino propietari al 100 per cento di altri siti

sul territorio italiano o estero con residenza o domicilio in case di riposo o di cura o di congiunti ed affini fino al 2º, a causa di certificata condizione di non autosufficienza da almeno 1 anno a decorrere dal 1º gennaio 2013.».

1.8

CERONI

Improcedibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio".».

1.9

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «10 punti percentuali».

1.10

VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica altresì con riferimento ai terreni agricoli e ai fabbricati rurali diversi rispettivamente da quelli di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 nonchè, con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «10 punti percentuali».

1.11

SANTANGELO, VACCIANO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «15 punti percentuali».

1.12

VACCIANO, SANTANGELO, LEZZI, MOLINARI, PEPE, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2013 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo

periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «9,5 punti percentuali»,

1.13

DE PETRIS

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ad immobili dichiarati inagibili a seguito di calamità naturali per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio del 1992, n. 225.

2-*ter*. Per gli immobili di cui al comma 2-*bis* non si applica la disposizione di cui al comma 5.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» *con le seguenti:* «a decorrere dal periodo», *e sostituire le parole:* «8,5 punti percentuali» *con le seguenti:* «8,9 punti percentuali nel 2013 e di 0,4 punti percentuali a decorrere dal 2014».

1.14

DE PETRIS, STEFANO

Improcedibile

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 5, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 58";

2-*ter*. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 2-quater.*

2-*quater*. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

1.15 (testo corretto)

La Commissione

Accantonato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 3 è attribuito alle regioni e province autonome medesime»;

b) sopprimere il comma 8.

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 1, *aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis,* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro di cui al comma 2 è attribuito alle regioni e province autonome medesime".

b) all'articolo 3, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esercitano le competenze in materia di finanza locale, il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 è attribuito alle regioni e province

autonome medesime"».

1.16

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, sostituire le parole: «euro 348.527.350,73» *con le seguenti:* «euro 698.527.350,73».

Al maggior onere dalla disposizione, si provvede come segue: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 10 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 350 milioni di euro per l'anno 2014».

1.17

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 2, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «128,5%» con le parole: «135%»;

al comma 2, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» *con le parole:* «10,5 punti percentuali»;

al comma 4, sostituire le parole: «10 Dicembre» con le parole: «31 Dicembre».

1.18

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 90 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo

comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.

1.19

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Improcedibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 440 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

1.20

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Al comma 5 le parole. «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.300

I Relatori

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 16 gennaio 2014» con le altre: «entro il 24 gennaio 2014».

1.21

DI BIAGIO, LUIGI MARINO (*)

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per tali importi non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell'articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 269, salvo diversa indicazione del comune sulla base di deliberazione della giunta comunale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.22

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 Gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute all'articolo 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.23

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai Comuni è attribuito dal Ministero dell'interno entro il 30 gennaio 2014 l'eventuale minor gettito derivante dal mancato incasso degli importi di al comma 5 rientranti nelle disposizioni contenute al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44.

Al maggior onere derivante dalla disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.24

DI BIAGIO, LUIGI MARINO (*)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con riferimento al comma 5, non si applica il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 febbraio 2012, n. 16 convertito con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.25

BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *i)*, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504, così come modificate dall'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni, si interpretano nel senso che l'esercizio a qualsiasi titolo di una attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle finalità istituzionali dei soggetti interessati e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta».

1.26

DI BIAGIO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, ZIN

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiunge il seguente:

9-*bis*. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è aggiunto il seguente, periodo:

«È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».

Conseguentemente è aggiunto il seguente comma:

9-*ter*. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-*bis* si procede mediante la seguente modificazione:

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

1.31

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito."

9-*ter*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.27

D'AMBROSIO LETTIERI

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 201, al settimo periodo dopo le parole: "a seguito di ricovero permanente," sopprimere le seguenti: "a condizione che la stessa non risulti locata"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le seguenti misure:

a) per 100 milioni mediante riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) una quota di 250 milioni del fondo per lo sviluppo e coesione è trasferita al fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 che è corrispondentemente ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.28 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Non sono applicate sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014».

1.29

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente comma:

«1-*bis*. L'imposta municipale propria è dovuta al comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non è dovuta per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.»

1.30

DE PETRIS, PETRAGLIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.30

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis.* Al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto legislativo 24.1.2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012 n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto" fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali»

«12-*ter.* Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a) le prestazioni di servizi dì cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, lettere *a)* e *b);*

c) le attività di cui all'articolo 148, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

d) le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L. 7.12.2000, n. 383; L. 11.8.1991 n. 266; L. 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L. 13.5.1999 n. 133.»

«12-*quater.* Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto legislativo n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

«12-*quinques.* Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200»

«12-*sexies.* All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 6.12.2011 n. 201, dopo le parole: «e per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 2 sostituire le parole: «per il periodo» con le seguenti: «a decorrere dal periodo». E sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «8,8 punti percentuali nel 2013 e di 0,3 punti percentuali a decorrere dal 2014».

G1.30 (già em. 1.30)

DE PETRIS, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CERVELLINI, URAS, BAROZZINO, STEFANO, DI GIORGI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1188,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.30.

_____

(*) Accolto dal Governo

1.32

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Improcedibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis,* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le Rimanenze» dell'Attivo Circolante. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 139 della legge 228 del 2012»

1.33

D'ALÌ

Improcedibile

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le «Rimanenze» dell'Attivo Circolante. «Agli oneri derivanti dal precedente periodo quantificati in 2 milioni di euro si provvede a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.34

DI BIAGIO

Improcedibile

«Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma:

«12-*bis.* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 9-*bis* dopo le parole: "non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: «, nonché le aree edificabili iscritte, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile, tra le "Rimanenze" dell'Attivo Circolante"».

1.35

BITONCI, BELLOT

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al comma 2, lettera *a)*, dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2014, n.124, dopo le parole: "non siano in ogni caso locati", aggiungere le parole: "nonché i fabbricati acquistati dall'impresa costruttrice sul quale lo stessa procede a interventi di recupero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *c), d)* ed *f)* del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e non siano in ogni caso locati"».

1.36

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 102/2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,"».

1.38

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti in dissesto».

1.37

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 marzo 2014».

1.39

BELLOT, BITONCI

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catasta le, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.40

BELLOT, BITONCI

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.41

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. È aumentata per un importo pari a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012.

12-*ter*. La integrazione di cui al comma 12-*bis* è destinata esclusivamente ai Comuni che nel corso dell'esercizio finanziario 2013, rispetto alle aliquote 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima abitazione, così come definita dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

"*a)* non hanno deliberato variazioni in aumento rispetto alle aliquote standard di base;

b) hanno deliberato variazioni in diminuzione".

12-*quater*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 gennaio 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, è determinato il riparto della integrazione del Fondo di cui al comma 12-*bis*.

12-*quinquies*. All'onere di cui al comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui

all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.42

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

12-*ter*. La somma complessiva dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 spettante ai Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 20-*bis*, della medesima Regione.

12-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

12-*quinquies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.43

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Al fine di assicurare una precisa e puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale 2013 di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di febbraio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con le principali rappresentanze dei Comuni, provvede alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria di ciascun Comune, considerando sia la quota trattenuta a ciascun Comune sul Fondo di Solidarietà Comunale, sia il gettito devoluto dal Comune stesso per i fabbricati di categoria D.

12-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 10 Marzo 2014 previa intesa con le autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 12-*bis*.

12-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 12-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

1.44

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni e in ogni caso entro la fine dell'esercizio finanziario dalla presentazione dello stato avanzamento lavori, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune. Il mancato rispetto da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al primo periodo rileva ai fini

della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

1.45

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuati gli enti che, per gli anni 2014-2016, sulla base dei parametri specificati nell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, risultano collocati nella classe più virtuosa. Gli enti collocati nella classe più virtuosa conseguono un saldo finanziario, di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro.

All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

1.46

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2014 non sono considerati nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, per un importo di 500 milioni, i pagamenti sostenuti dai comuni per interventi a tutela dell'ambiente e per la messa in sicurezza del territorio.

12-*ter*. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dalla Pubblica Amministrazione al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 500 milioni di euro l'anno 2014».

1.47

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

n-sexies) delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali».

1.48

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per. l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla

rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014.

1.49

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Al comma 26 dell'articolo 31, lettera *a)* della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il primo periodo è Inserito il seguente: «In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, all'ente locale inadempiente, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, che abbia tuttavia rispettato il patto di stabilità interno per il triennio 2010-2012, la riduzione di cui al periodo precedente non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.».

1.50

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da 1 a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

1.51

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole «del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno» e aggiungere dopo le parole «gli equilibri economico-finanziari degli enti e» le parole: «per lo verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno».

1.52

BITONCI, BELLOT

Improcedibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e fino al limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante pari riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.53

BITONCI, BELLOT

Respinto

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-*bis* All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-*bis*, sostituire le parole «80» con le parole «160».

Le maggiori entrate derivanti dalla presente disposizioni sono riservate ad integrazione delle

dotazioni del Fondo di solidarietà comunale di cui l'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228/2012.

1.54

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: «per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «a decorrere dall'anno 2012».

1.55

BITONCI, COMAROLI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole «e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014» con le parole «e il 10 per cento a decorrere dall'anno 2014».

1.56

BELLOT, BITONCI

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. L'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato:

dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte «e 2014».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

1.57

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter* , comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

12-*ter* Per le finalità di cui al precedente comma, all'articolo 20, comma 17-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: «1.400 milioni» sono sostituite con: «1.420 milioni».

1.58

BITONCI, BELLOT

Improponibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-*bis*. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

12-*ter*. Agli oneri di cui al comma 12-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, nella «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»,

12-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9,

comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.

G1.100

BELLOT, BITONCI

V. testo 2

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

G1.100 (testo 2)

BELLOT, BITONCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

valutato il provvedimento in esame, il quale reca misure finanziarie urgenti in materia di finanza locale, prevendendo che - per l'anno 2013 - non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per una serie di immobili (abitazioni principali e assimilati, casa coniugale assegnata al coniuge, immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate, terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, fabbricati rurali ad uso strumentale);

considerato che nell'attuale contesto di crisi economica, risulta necessario valutare, tra le esenzioni ed agevolazioni la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni, anche attraverso la deducibilità pari almeno al 50 per cento degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.

(*) Accolto dal Governo

G1.150

BROGLIA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e

produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il Governo, a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a corrispondere con apposito atto un rimborso di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

G1.150 (testo 2)

BROGLIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (A.S. 1188);

premesso che:

a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono diventati inagibili un numero consistente di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;

tale situazione ha comportato e tuttora comporta un mancato gettito per i comuni colpiti dal sisma, di dimensioni particolarmente significative, che rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte;

pur a fronte di evidenti difficoltà, i comuni colpiti dal sisma, tuttavia, hanno continuato e tuttora continuano ad erogare gli stessi servizi cittadini ed imprese rispetto agli anni precedenti.

tutto ciò premesso,

impegna il Governo, a fronte di una accertata mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2013 per i comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come identificati dall'allegato 1, articolo 3, comma 7 del decreto legge n. 74 del 2012, a valutare l'opportunità di corrispondere con apposito atto un rimborso di pari valore al fine di non creare le condizioni di un dissesto economico finanziario da parte dei comuni stessi.

_____

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, PALERMO

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato

o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

1.0.2

CERONI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. I comuni che hanno applicato per il 2013 una maggiorazione, rispetto al 2012, dell'aliquota dell'imposta municipale, ricevono dallo Stato, per il 2013, quanto loro dovuto per il 2012».

1.0.4

DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 13-*bis*, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

1.0.3

CERONI

Id. em. 1.0.4

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 13-*bis*, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo.».

1.0.6

DI BIAGIO

Respinto

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.5

CERONI

Id. em. 1.0.6

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

1.0.9

DI BIAGIO

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, si interpreta nel 3enso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi

compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

1.0.7

CERONI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.».

1.0.8

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso.».

1.0.10

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2014:

a) al comma 1:

i) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse;

ii) dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono abolite; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del

relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.11 (testo corretto)

La Commissione

Improponibile

Dopo l'**articolo 1,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche alle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia a decorre dal 1º gennaio 2014:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" sono soppresse;

2) dopo le parole: "in proporzione al prezzo" sono inserite le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

c) al comma 3, al primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento," sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'adozione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione"».

1.0.12

CERONI

Improponibile

Dopo l'**articolo 1**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012, n. 44, sono aggiunte alla fine le parole: ", nonché agli enti locali, alle regioni e alle relative società concessionarie abilitate alla rappresentanza dei predetti enti nel processo tributario"».

1.0.13

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI

Improponibile

Dopo l'**articolo,** aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva

2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia")

1. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 3-*bis* è soppresso».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di acconti di imposte)

1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

«20-*bis*. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:

«4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere *e)* e *f)* del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1º gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.».

EMENDAMENTI

2.1

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine, il Consiglio Superiore, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà la cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono possedute in eccesso rispetto al limite indicato al comma 5».

2.2

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «8,5 punti percentuali» con le seguenti: «12 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Una quota del capitale del 25 per cento sarà acquistato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. A tal fine verrà emanato un successivo decreto che, assicurando trasparenza e parità di trattamento, disciplinerà le modalità di cessione pro quota al Ministero delle partecipazioni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono eccedenti il limite del 5 per cento previsto dal comma 5».

2.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Improcedibile

Al comma 2, alla fine del primo periodo sostituire le parole:«8,5 punti percentuali» con le seguenti: «10 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

2.4

CARRARO

Improcedibile

Al comma 2, all'ultimo periodo, dopo le parole:«comma 3», inserire le seguenti: «e dell'articolo 111, comma 3».

Conseguentemente: agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 60 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis *del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente disposizione con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.*

2.5

La Commissione

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo **l'articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-*ter*, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti fuori dall'Unione Europea.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.2

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE

Ritirato

Dopo **l'articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-*ter*, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

2.0.3

ZELLER, BERGER, PALERMO, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

Improponibile

Dopo **l'articolo,** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-*bis*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e Province

autonome, entro 24 mesi dal termine previsto per l'applicazione delle disposizioni statali stesse da parte degli altri enti».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di immobili pubblici)

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole «i beni immobili ad uso non», è inserita la seguente: «prevalentemente»;

b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

EMENDAMENTI

3.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Disposizioni in materia di uso sociale degli immobili pubblici). - 1.* I comuni e l'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvedono al censimento degli immobili di proprietà pubblica e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati in utilizzati, alloro stato di manutenzione e allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.

2. I comuni, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano i programmi di recupero all'uso sociale del patrimonio pubblico in utilizzato e da dismettere.

3. Gli immobili in degrado da recuperare ad uso sociale sono assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanza e con successiva delibera degli enti territoriali».

3.3

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Valorizzazione degli immobili pubblici in disuso). - 1.* I comuni e le amministrazioni a vario titolo proprietarie di immobili non utilizza bili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili destinandoli, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi pubblici o sociali.

2. Le amministrazioni assicurano la pubblicazione e l'informazione ai cittadini sugli immobili da utilizzare.

3. Decorsi ventiquattro mesi dalla pubblicazione del piano, si procede alla valorizzazione degli immobili che permangano inutilizzabili sulla base della normativa vigente».

3.4

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.5

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«*1*. Al fine di ridurre gli oneri per le locazioni, l'Agenzia del Demanio censisce il patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato o da recuperare, al fine di destinarlo a sede di uffici, enti ed istituzioni che utilizzano immobili in locazione da soggetti privati.

2. Il censimento, da completare entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è pubblicato sul sito Internet del Governo, unitamente all'elenco degli immobili presi in locazione».

3.6 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Al comma 1 dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti: «, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e ridurre il consumo di suolo».

3.7

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «Ai fini» inserire le seguenti: «della riduzione del consumo di suolo, della fruibilità pubblica e».

3.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «valorizzazione» con la seguente: «conservazione».

3.9

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «valorizzazione», inserire le seguenti: mediante uso a fini sociali».

3.10

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «immobili pubblici» con le seguenti: «immobili pubblici non richiesti in uso da altri soggetti pubblici entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1 dopo la parola: «pubblici» inserire la seguente: «inutilizzabili».

3.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «in relazione» a: «finanza pubblica».

3.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «in relazione» fino a: «finanza pubblica» con le seguenti: «, previo parere vincolante, caso per caso, del Ministeri per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

3.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «in relazione» inserire le seguenti: «alla quale è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi, preliminare».

3.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di dismissione» con le seguenti: «riduzione delle spese».

3.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» con le seguenti: «alla riduzione del consumo di suolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica».

3.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad obiettivi finanza pubblica» inserire le seguenti: «nonché alla riduzione delle aree edificate,».

3.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «finanza pubblica» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti da regioni e comuni circa l'uso di immobili pubblici dismessi sul proprio territorio».

3.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano anche» inserire le seguenti: «limitatamente all'anno 2014».

3.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alle alienazioni», con le seguenti: «ad una quota, non superiore al 50 per cento delle alienazioni».

3.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «alienazioni» con la seguente: «vendite, con asta pubblica».

3.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili,» inserire le seguenti: «, non insistenti su aree vincolate,».

3.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alienazioni di immobili» inserire le seguenti: «, non sottoposti a vincolo,».

3.200

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, FUCKSIA (*)

Accantonato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto legislativo n. 159 del 2011».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «approvate dai comuni sul cui territorio ricade l'immobile».

3.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248» inserire le seguenti: «con esclusione delle vendite in blocco».

3.26

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «2 dicembre 2005, n. 248;» inserire le seguenti: «ove si proceda con bando pubblico di vendita,».

3.27

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per esse» fino alla fine del comma.

3.28

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per esse», con le seguenti: «previo parere favorevole del Ministero per i Beni e le attività culturali sulla alienazione del singolo cespite,».

3.29

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «per esse;» inserire le seguenti: «ove la legge regionale lo preveda espressamente».

3.30

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «relativa alle sole violazioni di tipo formale».

3.31

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «domanda di sanatoria» inserire le seguenti: «riferita a variazioni non sostanziali».

3.32

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «, previo controllo dell'autorità competente per l'attività urbanistica ed edilizia sullo stato di fatto e di diritto dell'immobile medesimo,».

3.33

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «può essere presentata» inserire le seguenti: «previa autorizzazione dell'Agenzia del Demanio e della competente sovrintendenza».

3.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «nel termine massimo di otto mesi».

3.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «centottanta giorni».

3.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «trasferimento dell'immobile» aggiungere le seguenti:«semprechè il trasferimento sia derivante da procedure esecutive».

3.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«fatte salve sanzioni per i responsabili delle irregolarità edilizie».

3.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«previa determinazione da parte dei comuni e delle regioni di un contributo aggiuntivo. Il sindaco esercita la vigilanza sulle procedure in questione per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate dal comune».

3.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«fermo restando che qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza di norme o il sindaco ordina l'immediata adozione di provvedimenti sanzionatori ed inibitori di qualunque attività sull'immobile medesimo».

3.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, previa verifica, da parte dei responsabili, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle dei titoli edilizi originari e alle relative modalità».

3.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«di cui deve essere data comunicazione alle amministrazioni competenti e agli enti locali sul territorio».

3.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«I responsabili delle irregolarità restano tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per opere abusiva mente realizzate, secondo quanto stabilito dalla legislazione vigente».

3.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Le informazioni sugli atti di cui al presente comma sono rese pubbliche mediante l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e il sito internet del comune».

3.201

ARRIGONI, BELLOT, BITONCI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 32 e 33 della medesima legge 28 febbraio 1985, n. 47».

3.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'atto deve indicare il responsabile dell'irregolarità edilizia e, nei centri storici, il parere vincolante dell'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali».

3.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della validità della cessione, con deliberazione consiliare il comune deve dichiarare la non esistenza di prevalenti interessi pubblici e che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali».

3.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il responsabile dell'irregolarità deve motivare le ragioni per le quali non si è proceduto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie, e l'acquirente deve impegnarsi alla rimozione dell'irregolarità medesime nel termine di novanta giorni dall'alienazione. L'accertamento dell'inottemperanza, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione gratuita nel possesso al patrimonio del comune e per la trascrizione nei registri immobiliari».

3.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Il segretario comunale redige e pubblica mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco degli immobili di cui al presente comma e lo trasmette all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro delle Infrastrutture e trasporti.

Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente articolo immobili per i quali si siano verificati mutamento della destinazione d'uso, aumento consistente della cubatura, modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione del manufatto, ovvero opere in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica».

3.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso ad irregolarità concernenti immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale nonché immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali. In tal caso le irregolarità sono considerate opere in totale difformità e quindi non sanabili».

3.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. La domanda di sanatoria può essere presentata soltanto se gli interventi irregolari consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo e quando l'opera è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'abuso, sia al momento della presentazione della domanda».

3.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Non possono presentare domanda soggetti condannati per reato non colposo o per violazioni della normativa urbanistico-edilizia. Non possono altresì presentare istanza società nelle quali sia presente un soggetto che abbia in corso accertamenti in procedimento per violazione delle norme urbanistico-edilizie».

3.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Coloro che abbiano già presentato istanze di sanatoria dal 1985 in poi non possono presentare domanda ai fini del presente articolo».

3.52

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni, le province, le regioni, le amministrazioni statali, e tutti i soggetti pubblici inviano al ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle proprietà immobiliari private con contratto di locazione passivo, con specificazione dei canoni e degli oneri sostenuti per la locazione».

3.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'acquisizione degli immobili pubblici ceduti ai sensi del presente articolo è inibita a soggetti esteri anonimi nonché a residenti o ad imprese domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati».

3.54

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'atto di trasferimento deve prevedere l'espressa indicazione del titolare effettivo dell'operazione».

3.55

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.56

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 1 dell'articolo 11 *quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 è sostituito dal seguente:

"1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili avviene con bando pubblico e il cui prezzo di vendita è determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, esclusa la vendita in blocco, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere e pubblicano l'elenco sul proprio sito *internet*. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. Si applica l'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento"».

3.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È fatto divieto della presentazione dell'istanza per immobili sottoposti a vincolo, salvo parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla richiesta, si perteziona il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio non estingue il reato per il responsabile dell'abuso ne sospende i procedimenti in corso».

3.58

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non possono conseguire sanatoria immobili in cui le irregolarità siano state eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;

c) dopo la data del 1º ottobre 1983».

3.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientate, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

Non sono suscettibili di sanatoria immobili in cui si registrino interventi avvenuti in contrasto con i seguenti vincoli:

a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;

b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;

c) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità, anche parziale, delle aree».

3.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Gli immobili di cui al comma 1, sono soggetti ad un contributo addizionale la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo vincolato destinato ai seguenti interventi: 30 per cento alla bonifica dei suoli e al mantenimento delle aree verdi; 30 per cento al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici scolastici e ospedalieri; 40 per cento ad interventi di riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di riduzione della pericolosità, sia mediante interventi di rilocazione di edifici pubblici posti in aree ad elevato rischio».

3.61

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di un contributo speciale aggiuntivo determinato con legge regionale. Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino gli estremi della concessione in sanatoria e dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il trasferimento deve comunque escludere qualunque lottizzazione a scopo edificatorio».

3.62

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente

«2. Il valore è stabilito dalla filiale dell'Agenzia del demanio competente per territorio con riguardo al valore di mercato aumentato dell'importo corrispondente alla somma necessaria per la sanatoria delle irregolarità e il ripristino dello *status quo ante*. Il venditore certifica le irregolarità e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei Conti l'epoca di realizzazione delle stesse».

3.63

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.202

NUGNES, CAMPANELLA, MORONESE

Id. em. 3.63

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.203

CAMPANELLA, NUGNES, MORONESE, FUCKSIA (*)

Accantonato

Al comma 2, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «immobili degli enti territoriali» inserire le seguenti: «ad esclusione degli immobili acquisiti al patrimonio dei comuni ai sensi dell'articolo 31 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto legislativo n. 159 del 2011».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «n. 133, gli immobili» inserire le seguenti: «per i quali risulti impossibile una utilizzazione pubblica o a fini sociali e».

3.66

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «intendono dismettere,» inserire il seguente periodo: «La delibera è sottoposta a consultazione pubblica ed efficace qualora, nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del comune, sia stata approvata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione medesima.».

3.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sulla delibera deve essere acquisito il parere vincolante delle amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali e ambientali e, ove esistenti, dei vincoli sulle aree su cui insistono gli immobili individuati.».

3.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante l'utilizzazione prioritaria degli immobili di proprietà pubblica. È vietata l'alienazione di immobili prima che sia concluso il censimento di cui al presente comma.».

3.1000 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 2, lettera b), aggiungere infine, i seguenti periodi:

«È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.».

3.69

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti assumono le necessarie iniziative volte ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio immobiliare.».

3.70

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In presenza di immobili aventi valore culturale o storico, non si può procedere ad alienazione. In tali casi la valorizzazione deve essere mirata soltanto a favorire un migliore fruizione del bene».

3.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione non concerne immobili in cui sono stati effettuati interventi in contrasto o in difformità con la normativa urbanistico-edilizia.».

3.72

MILO

Respinto

Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 4, dell'articolo 195, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"4. Gli introiti derivanti da alienazioni del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'articolo 193 sono destinati prioritariamente all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."».

3.73

D'ONGHIA

Respinto

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente:

«Tale decreto dirigenziale, corredato di dati analitici sugli immobili, è inviato con cadenza semestrale alle competenti Commissioni di Camera e Senato».

3.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

"Art. 33-*ter (Disposizioni sulla gestione dei fondi)* 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-*bis* , 8-*ter* e 8-*quater*, e quelli di cui all'articolo 33-*bis*, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società dì cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza"».

3.74 (testo corretto)

La Commissione

Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e turismo procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-*ter*. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'individuazione, nell'ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-*quater*. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicano al Ministro dell'economia e delle finanze e all'Agenzia del demanio l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l'Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione e all'annullamento di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-*ter* e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-*quinquies*. Nel caso di aree di rilevante interesse ambientale individuate ai sensi del comma 2-*ter*, nel cui territorio siano presenti esclusivamente beni immobili di proprietà dello Stato, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può conferirne la gestione ad una fondazione di diritto pubblico, partecipata dalla regione e dai comuni competenti, dotata di autonomia amministrativa e gestionale. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della regione e degli enti locali partecipanti, approva lo statuto della fondazione, che opera nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394».

3.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Prima di procedere alle alienazioni previste dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni pubblica il censimento degli immobili pubblici situati all'interno dei territori comunali, evidenziando anche i casi di immobili non utilizzati, dismessi o abbandonati, nonché il censimento di tutte le esposizioni verso le proprietà private per lo svolgimento delle attività istituzionali, assicurando forme di pubblicità sui siti internet del Ministero, delle regioni e dei comuni interessati».

3.76

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la vigilanza sulle operazioni di vendita e cartolarizzazione di cui al presente articolo al fine di verificare la corretta attuazione delle normative vigenti in materia, prevenire fenomeni di riciclaggio o autoriciclaggio dei capitali di provenienza illecita, garantire la prevenzione e il contrasto delle operazioni speculative».

3.77

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un piano mirante alla riutilizzazione a fine sociale degli immobili pubblici esistenti non utilizzati. L'adozione del piano è prioritaria rispetto al programma di dismissione di cui al presente articolo».

3.78

DI BIAGIO, LUIGI MARINO (*)

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere i1 seguente:

«2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti commissioni parlamentari lo schema del decreto dirigenziale di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai fini dell'espressione di un parere. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione non venga espresso il previsto parere, il citato decreto è in ogni caso adottato.»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.79

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014."».

3.80

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Ministro dell'Economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente articolo».

3.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda ovvero se la domanda presentata deve ritenersi infedele ovvero se non viene effettuata la oblazione dovuta, gli atti non possono essere rogati e, se rogati, sono nulli».

3.82

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-*bis*. L'esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugna bili

o nei cui confronti pende l'impugnazione, impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili».

3.83

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

«2-*bis*. Non sono comunque estinti o sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali e la loro esecuzione nonché quelli penali per le irregolarità degli immobili di cui al presente articolo».

3.84

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Restano prioritarie, rispetto alla cessione, le iniziative di manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti ai fini dell'uso sociale, per servizi pubblici e della fruizione pubblica degli stessi».

3.85

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti locali assicurano comunque la riduzione di superficie oggetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola».

3.86

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Il ricorso a trattativa privata, ai sensi dei commi precedenti è subordinato all'esperimento, senza esito, di almeno due gare pubbliche per l'aggiudicazione dei beni immobili. In ogni caso il Ministro dell'Economia e delle finanze pubblica sul sito Internet la lista degli immobili e dei rispettivi acquirenti».

3.87

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Le acquisizioni degli immobili di cui al presente articolo non possono essere effettuate da soggetti pubblici o privati aventi sede in paradisi fiscali o che abbiano usufruito, negli ultimi venti anni, di procedure di scudo fiscale per il rientro di capitali illecitamente esportati o detenuti all'estero».

3.88

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È fatto divieto di operare transazioni finanziarie ed immobiliari con soggetti la cui struttura societaria non consente l'identificazione delle persone o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo».

3.89

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente articolo è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento».

3.90

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Assorbito dall'approvazione dell'em. 3.1000 (testo corretto)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati o abbiano procedimenti in corso per reati fiscali o tributari».

3.91

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le procedure di dismissione devono prevedere la più ampia trasparenza sulla struttura finanziaria delle operazioni di compravendita degli immobili pubblici di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla pubblicazione degli atti, informazioni, documenti utili alla conoscenza dei passaggi di titolarità del patrimonio pubblico e alla valutazione degli effetti sulla finanza pubblica delle operazioni di cartolarizzazione dì immobili pubblici».

3.92

LANZILLOTTA

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della dismissione degli immobili dello Stato, gli enti locali sono tenuti a deliberare in ordine ai cambi di destinazione finalizzati alla valorizzazione degli immobili stessi entro 60 giorni dalla richiesta. Alla adozione entro i suddetti termini delle relative delibere è subordinata l'erogazione delle risorse a qualsiasi titolo dovute da parte dello Stato agli enti locali interessati».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

BIGNAMI, PEPE, MOLINARI

Improponibile

Dopo l'**articolo 3** inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 a favore di acquirenti di immobili privati)

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

"Art. 4-*bis*. - *(Disposizioni a favore di acquirenti di immobili privati)*. - 1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il Notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al

comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12.";

b) All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" sono aggiunte le seguenti: "o per il proprio coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "da residenza propria", sono aggiunte le seguenti: "o del propria coniuge";

e) all'articolo 17, comma 2 sostituire le parole: "quindici anni" con le seguenti: "trenta anni";

f) all'articolo 17 sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le somme versate sino all'entrata in vigore della presente legge a titolo di contributo obbligatorio e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile oggetto di fideiussione, saranno liquidate agli istanti che hanno presentato domanda nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122. Le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge di modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché quelle presentate nei tempi previsti dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, accederanno alle somme che a titolo di contributo obbligatorio, e imputate alla sezione autonoma del Fondo nel cui ambito territoriale è ubicato l'immobile, verranno corrisposte a far data dalla presente modificazione del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.".

2. L'articolo 12 comma 2, del decreto legislativo n.122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31/12/2011 né aperte sei mesi dopo la data successiva all'entrata in vigore delle presenti modifiche.

3. L'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 122 del 2005, deve essere interpretato nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera *b),* del medesimo articolo 13, non perde efficacia, e conseguentemente la tutela ivi prevista rimane in essere, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negozia li avvenuti in qualunque procedure esecutiva.

4. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire si intende riaperto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui al presente articolo».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA

Articolo 4.

(Capitale della Banca d'Italia)

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente a:

a) banche aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in Italia ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia, fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e fondi pensione di cui all'articolo 15-*ter* del citato decreto legislativo n. 252, del 2005, aventi soggettività giuridica.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

EMENDAMENTO E PROPOSTA DI STRALCIO

4.1

BONFRISCO, MILO, REPETTI

Respinto

Sopprimere il Titolo II.

S4.2

DE PETRIS

Inammissibile

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.3

DE PETRIS

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.4

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.5

SCILIPOTI

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.6

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Id. em. 4.3

Sopprimere l'articolo.

4.8

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4. - (*Capitale della Banca d'Italia*). - *1.* L'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - *1.* La Banca d'Italia, creata con legge 10 agosto 1893, n. 449, è un istituto di diritto pubblico, le cui funzioni sono disciplinate dalla legge.

2. Il capitale della Banca d'Italia è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono incedibili".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina le modalità di restituzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in ottemperanza al disposto dell'articolo 20 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dall'articolo 4 della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto, ai fini della determinazione dell'importo da corrispondere per le quote di partecipazione da restituire, si attiene ai seguenti princìpl e criteri direttivi:

a) si assume come importo base il valore nominale delle partecipazioni medesime;

b) all'importo base si applica la maggiorazione pari alla media degli utili netti assegnati ai partecipanti negli ultimi cinque anni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad imputare, con propri decreti, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del medesimo Ministero, le somme necessarie per la restituzione delle quote di partecipazione ai sensi del comma 1. Le predette somme, una volta iscritte nel bilancio dello Stato, sono indisponibili.

Art. 4-*bis*. - *(Amministrazione)*. - *1.* L'articolo 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. - *1.* Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di tredici consiglieri, dei quali dodici eletti dal Parlamento in seduta comune ed uno eletto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile. I membri del Consiglio superiore devono essere scelti secondo criteri di onorabilità, professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno venti anni in materia monetaria, finanziaria e creditizia, economica e giuridica.

2. L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Sono gradualmente proclamati eletti coloro che hanno riportato la maggioranza prevista per ciascuno scrutinio",

2. Il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella nuova composizione di cui all'articolo 22 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, assume le funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* è istituita una Commissione parlamentare con compiti ispettivi e di vigilanza sull'attività del Consiglio superiore della Banca d'Italia. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

4. Il governatore della Banca d'Italia è tenuto a riferire alla Commissione di cui dal comma 3 sull'attività del Consiglio almeno una volta ogni sei mesi.

Art. 4-*ter. - (Modifiche dello statuto). - 1.* Lo statuto della Banca d'Italia è modificato al fine di adeguarlo alle disposizioni contenute nella legge di conversione del presente decreto.

2. Le modifiche allo statuto della Banca d'Italia sono deliberate dal Consiglio superiore, nella sua nuova composizione, entro tre mesi dal suo insediamento e sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 4-*quater. - (Norme transitorie). - 1.* Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 4-*bis,* comma 1, la Banca d'Italia non può esercitare il diritto di voto né nelle assemblee degli azionisti né nelle assemblee degli obbligazionisti».

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 2, sopprimere le parole: «e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni».

4.9

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, BLUNDO, SCILIPOTI (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - *(Capitale della Banca d'Italia). - 1.* La Banca d'Italia istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (VE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di euro 20.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali) a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano.

4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5) può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.10

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il presente articolo è volto a conferire certezza al quadro normativa concernente i partecipanti al capitale della Banca d'Italia, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e indipendenza riconosciuti dai trattati europei, dallo Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e dall'ordinamento interno».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.11

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 1.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.12

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana e ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio superiore. È parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.13

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio de115 ottobre 2013 È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano Con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.14

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca dell'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno,

una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.15

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e secondario, assicurano alla Banca d'Italia ed ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio dei poteri attribuiti nonché per l'assolvimento dei compiti e dei doveri spettanti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.16

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la -banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.17

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Ita1ia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, ha sede legale in Roma ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio de115 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.18

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«l. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea ed è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.19

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana. Ha sede legale a Roma e può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. È parte è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.20

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.21

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d'Italia è istituto di diritto pubblico. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza. Quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del consiglio del 15 ottobre 2013. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.22

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma l, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «e di pubblico interesse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.23

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo le parole: «istituto di diritto pubblico» inserire le seguenti: «ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.24

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma l, sopprimere le parole: «è la banca centrale della Repubblica italiana».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.25

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma, può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali ed».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.26
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo le parole: «Repubblica italiana,» aggiungere le seguenti: «ha sede legale in Roma ed».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.27
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, sopprimere le parole: «è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.28
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di banche Centrali» inserire le seguenti: «ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.30
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Ritirato
Al comma 1 dopo le parole: «Banche Centrali» aggiungere le seguenti: «, agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale europea».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.29
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, dopo le parole: «Sistema Europeo di Banche Centrali» inserire le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.31
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, sopprimere le parole: «autorità nazionale».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.32
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, dopo le parole: «15 ottobre 2013.» aggiungere il seguente periodo: «La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo è soggetta al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.33
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:«La Banca d'Italia quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo ha il potere, conformemente al diritto nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria

consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. La Banco d'Italia informa la BCE delle misure adottate e con questa strettamente coordinate. La Banca d'Italia informa lo BCE in merito al risultato delle attività svolte».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.34

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi per dimensioni, importanza nell'economia europea e attività trasfrontaliere, notifica alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza; valuta aspetti specifici della procedure se richiesti dalla BCE; trasmette alla BCE progetti di decisioni rilevanti di vigilanza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.35

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.36

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La governance della Banca d'Italia si fonda sui principi di autonomia e di indipendenza affermati in sede comunitaria e nell'ordinamento nazionale e ribaditi dallo Statuto,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.37

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «La Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.38

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente. «Le disposizioni normative, di rango primario e secondario, devono attribuire alla Banca d'Italia e ai componenti dei suoi organi l'indipendenza richiesta dalla normativa comunitaria.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.40

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali.».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.39

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, e non possono sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.41

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza, naturale complemento dell'indipendenza dell'autorità di vigilanza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.42

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.43

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'esercizio dei suoi poteri e».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.44

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1, al secondo periodo, sopprimere le parale: «e nella gestione delle sue finanze».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.45

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.46

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.47

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo le parole: «È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze» aggiungere le seguenti: «ed opera nel rispetto del principio di trasparenza».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.48

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: «Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali. Trasmette al Parlamento e al Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.49

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:«L'indipendenza della Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza, da interferenze indirette dei partecipanti è garantita dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.50

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In veste di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.51

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nella qualifica di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di solidi dispositivi di governo societario, compresi i requisiti di professionalità e onorabilità per le persone responsabili dell'amministrazione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi di remunerazione e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui ratinginterni».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.53

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.52
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Improponibile
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, è responsabile e assolve i compiti in virtù del pertinente diritto dell'Unione Europea nei confronti degli enti creditizi a cui vengono imposti requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.54
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis.* Quale autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea effettua le valutazioni prudenziali comprese, se del caso in coordinamento con l'Autorità Bancaria Europea, le prove di *stress* e la loro eventuale pubblicazione per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri aggiuntivi, specifici requisiti di informativa e di liquidità, nonché altre misure, ove specificamente contemplati dal pertinente diritto dell'Unione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.55
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. Nelle sue funzioni di autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo, la Banca d'Italia, di concerto con la Banca Centrale Europea assolve i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e alle misure di intervento precoce qualora un ente creditizio o gruppo non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili, nonché, solo nei casi previsti espressamente dal pertinente diritto dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo *stress* finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.56
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. L'articolazione territoriale e la competenza di sedi e succursali sono stabilite con delibera del Consiglio Superiore».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.58
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Banca d'Italia ha sede legale in Roma. Può avere filiali, che si distinguono in sedi e succursali. Nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.57

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni e con particolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di trasparenza».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.59

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 2.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.60

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere le parole: «mediante utilizzo delle riserve statutarie».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.61

DE PETRIS

Al comma 2 sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.300.000.000» e le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.62

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «7.500.000.000» *con la seguente*: «1.313.000.000»;

b) sostituire la parola: «20.000» *con la seguente*: «114.000».

4.63

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 7.500.000.000» con le seguenti: «euro 1.500.000.000» ed infine, sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti: «euro 4.000».

4.64

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere le parole: «a seguito dell'aumento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.65

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 2, sopprimere la parola: «nominative».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.1000 (testo corretto)

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna»;

al comma 4, alinea, dopo la parola: «capitale» *inserire le seguenti:* «di cui al comma 2»;

al comma 4, sostituire le lettere a), b) e d) con le seguenti:

«a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252»;

al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» *con le parole:* «3 per cento».

4.66

I Relatori

Al comma 2, sostituire le parole: «di euro 20.000 ciascuna» con le seguenti: «di nuova emissione di euro 25.000 ciascuna».

4.67

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'autorizzazione all'aumento di capitale dì cui al comma 2 è concessa unicamente per conseguire i seguenti obiettivi:

a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;

b) rafforzamento della sua presenza internazionale;

c) altre finalità esclusivamente di pubblico interesse».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.68

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 3.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.69

DE PETRIS

Sostituire il comma 3 col seguente:

«3. Ai partecipanti non sono distribuiti dividendi annuali».

4.70

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.71

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sopprimere la parola: «esclusivamente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.72

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al» con le seguenti: «comunque inferiore al».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.73

DE PETRIS

Al comma 3 sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento» con le seguenti: «non superiore allo 0,5 per cento».

4.74

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le parole: «2 per cento».

4.75

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.76

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 3, sostituire le parole: «non superiore al 6 per cento del capitale» con le seguenti: «non superiore a una percentuale del capitale sociale pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui Titoli del Debito Pubblico con durata non superiore all'anno, emessi nell'anno solare precedente dallo Stato Italiano».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.77

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«con esclusione della spettanza di altre somme. Viene pertanto soppresso il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006».

4.78

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«I partecipanti non hanno, in alcun caso, diritti economici sulla parte delle riserve della banca riveniente dal signoraggio che deriva esclusivamente dalla funzione pubblica di emissione delle banconote».

4.79

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«I diritti economici dei partecipanti sono limitati al capitale e non riguardano nessun'altra componente del patrimonio della Banca, neanche le riserve statutarie».

4.80

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le riserve auree della Banca d'Italia sono patrimonio indisponibile del popolo italiano di cui la Banca ne è semplice custode.

3-*ter*. Con la Relazione trasmessa al Governo e al Parlamento ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, viene data l'esatta quantificazione e valutazione delle riserve auree custodite dalla Banca d'Italia».

4.81

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 4.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.82

PEPE, VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Le quote di partecipazione al capitale possono appartenere solamente ad Amministrazioni Pubbliche».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.83
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.84
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Nel rispetto della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.85
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, premettere le seguenti parole: «Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità d'indirizzo dell'Istituto di emissione,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.86
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, dopo le parole: «le quote di partecipazione al capitale» inserire le seguenti: «sono nominative e».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.87
I Relatori
Al comma 4, dopo la parola: «capitale» inserire le seguenti: «di cui al comma 2».
4.88
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, dopo le parole: «partecipazione al capitale possono» inserire le seguenti: «essere cedute solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio e».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.89
MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI, BLUNDO
Al comma 4, dopo le parole: «possono appartenere» inserire le seguenti: «oltre che allo Stato e agli enti pubblici,».
4.90
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE
Al comma 4, sostituire le parole: «solamente a» con le seguenti: «unicamente ad Amministrazioni Pubbliche».
Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c), d).
4.91
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.92

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) e d), con le seguenti:

«*a)* casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale;

c) Istituti di previdenza;

d) Istituti di assicurazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.93

GIANLUCA ROSSI, MUCCHETTI, MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI

Ritirato

Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«*a)* banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;

b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia».

4.94

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera a), con le seguenti:

«*a)* Casse di risparmio;

b) Istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.95

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.96

BELLOT, BITONCI

Al comma 4, alla lettera a), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.97

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le seguenti: «sede legale e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.98

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.99

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.100

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.101

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.102

DE PETRIS

Al comma 4 sopprimere le lettere b) e c) e sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione pubblici».

4.103

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.104

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b)* istituti di assicurazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.105

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «e di riassicurazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.106

BELLOT, BITONCI

All'articolo 4, al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole: «ovvero aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia».

4.107

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Al comma 4, alla lettera b), sopprimere le parole da: «ovvero aventi sede» fino alla fine della lettera.

4.108

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera b), dopo la parola: «ovvero» aggiungere le seguenti: «previo consenso dell'ISVAP».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.109

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «ovvero aventi», sopprimere le parole: «sede legale e».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.110

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, la lettera b), sopprimere le parole: «e amministrazione centrale».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.111
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «uno Stato membro dell'Unione» con le seguenti: «uno dei paesi aderenti all'Unione».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.112
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «diverso dall'Italia».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.113
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.114
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, sopprimere la lettera c).

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.115
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fondazioni» inserire la seguente: «bancarie».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.116
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «purchè i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione.».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.117
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, sopprimere la lettera d).

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.118
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 4, sostituire la lettera d), con la seguente:
«*d)* Istituti di previdenza;».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.119 (testo corretto)
I Relatori

Al comma 4, sostituire la lettera d) con lo seguente:

«*d)* enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

4.120

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «enti ed».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.121

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed istituti».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.122

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «previdenza ed».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.123

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «ed assicurazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.124

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «sede legale» aggiungere le seguenti: «e amministrazione centrale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.125

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, la lettera d), dopo le parole: «sede legale in Italia,» aggiungere le seguenti: «nonché, previo consenso della COVIP,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.126

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «fondi pensione» fino a: «5 dicembre 2005, n. 252 e,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.127

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «e fondi pensione» fino alla fine del periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.128

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «del citato decreto legislativo n. 252,» aggiungere le seguenti: «purché risultino autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento

dell'attività transfrontaliera ed abbiano soggettività giuridica» quindi, in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.129

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), in fine, sopprimere le parole: «aventi soggettività giuridica».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.130

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i rispettivi statuti non contrastino con una sana e prudente gestione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.131

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BLUNDO

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d*-bis) Stato ed Enti Pubblici».

4.132

REPETTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le banche e per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché per i fondi pensione di cui all'articolo 15-*ter* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di cui alla lettera *d)* del medesimo comma, l'importo complessivo delle quote di partecipazione al capitale non può superare il 30 per cento».

4.133

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BLUNDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale in Italia ovvero in uno stato membro dell'Unione Europea, anche a seguito di acquisizione del controllo da parte di un socio extracomunitario, si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto».

4.134

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La cessione di quote del capitale avviene solo previo consenso del Consiglio Superiore e su proposta del Direttorio, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituto e di una equilibrata distribuzione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.135

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4-*ter*. Se alle operazioni indicate ai commi 4 e 6 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

NB. La parte evidenziata in neretto è dichiarata improponibile

4.136

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguenti:

«4-*bis*. Se alle operazioni indicate ai commi 4, lettere *a)* e *b)* partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni dì reciprocità, la Banca d'Italia è tenuta a comunicare la domanda di autorizzazione preventiva delle acquisizioni al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.137

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Sopprimere il comma 5.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.138

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sopprimere le parole: «direttamente o indirettamente,»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.139

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, dopo le parole: «direttamente o indirettamente,» aggiungere le seguenti: «anche per il tramite di società controllate, dì società fiduciarie o per interposta persona,»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.140

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, MUCCHETTI

Ritirato

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «3 per cento».

4.141

BELLOT, BITONCI

Al comma 5, sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento»

4.142

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «5 per cento» con le parole: «3 per cento».

4.143

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sostituire le parole: «al 5 per cento» con le seguenti: «al 3 per cento»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.144

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, dopo le parole: «al 5 per cento» aggiungere le seguenti: «salvo che un limite più basso sia stabilito dallo statuto sociale, ma comunque non inferiore al 2 per cento.»

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.145

La Commissione

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente:«Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti».

4.146

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.147

DE PETRIS

Al comma 5 sostituire le parole: «Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia» con le seguenti: «Le quote possedute in eccesso sono trasferite a titolo gratuito all'INPS».

4.148

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può impugnare a norma dell'articolo 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.157

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini della determinazione del limite di possesso di quote del capitale stabilito dal comma 5, si applica la nozione di controllo; il quale sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

5-*ter*. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-*bis* del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del persegui mento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati In base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

4.149

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di Ristrutturazione di cui all'articolo 23-*octies*, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possedute non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

5-*ter*. Laddove il piano di ristrutturazione di cui al comma 5-*bis* non sia stato attuato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di vigilanza provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153, mediante sospensione temporanea degli organi di amministrazione e di controllo e nomina di un commissario».

4.150

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al parere delle competenti Commissioni parlamentari che valutano, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.151

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è, in ogni caso, sottoposta ad un diritto di prelazione nell'acquisto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.152

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Ministro dell'Economia e delle Finanze che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi di rischio che possano interferire con l'autonomia e 1'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.153

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La cessione delle quote di partecipazione può avvenire solo nei confronti di soggetti aventi i requisiti di cui al comma 4 ed è subordinata al consenso del Consiglio Superiore della Banca d'Italia che deve valutare, oltre all'esistenza dei requisiti, anche la presenza di elementi dì rischio che possano interferire con 1'autonomia e l'indipendenza dell'Istituto e con il perseguimento delle finalità

istituzionali».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, sopprimere la lettera d).

4.154

BITONCI, BELLOT

All'articolo 4, dopo il comma 5, inseire il seguente:

«5-*bis*. Per le banche e le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, la percentuale di cui al comma 5 è ridotta del 50 per cento».

4.155

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai fini dell'applicazione del comma 5, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

5-*ter*. Ai fini dell'applicazione del comma 5 si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano la soglia indicata al comma 5».

4.156

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non deve in alcun modo comportare trasferimento di risorse pubbliche dalla Banca d'Italia ai partecipanti di cui al comma 4».

4.158

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE

Sopprimere il comma 6.

4.159

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.160

DE PETRIS

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al capitale di Banca d'Italia, le banche proprietarie di quote superiori al limite di cui al comma 5 devono cedere gratuitamente le quote in eccedenza alla Banca d'Italia».

4.161

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, dopo le parole:«fissati al comma 5,» aggiungere le seguenti:«nonché al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.162

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere la parola:«temporaneamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.163

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6 sostituire la parola: «temporaneamente» con la seguente: «provvisoriamente».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.164

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, sopprimere le parole:«e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.165

GIANLUCA ROSSI, MUCCHETTI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ma non prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data di esecuzione dell'aumento di capitale. Il prezzo di acquisto delle quote di partecipazione è calcolato dal Consiglio Superiore e vincolato al parere favorevole del Collegio Sindacale, sulla base della media dei prezzi ai quali sono state negoziate le quote nei dodici mesi successivi all'aumento di capitale. Le quote di partecipazione in tal modo acquisite devono essere ricollocate sul mercato entro trentasei mesi. Le quote non ricollocate entro il termine di trentasei mesi sono riacquistate pro quota dai soggetti che le avevano vendute, allo stesso prezzo al quale erano state cedute, aumentato del tasso di inflazione calcolato dall'Istat. Le quote derivanti dal riacquisto, che risultino eccedere la soglia del 5 percento, danno diritto ai dividendi, ma non danno diritto al voto.».

4.166

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare trasparenza e parità di trattamento».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.167

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.168

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole:«dal Consiglio Superiore» aggiungere le seguenti: «sentito il Direttorio,».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.169

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con il parere favorevole del Collegio Sindacale».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.170

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole:«del Collegio Sindacale» con le seguenti:«del Direttorio».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.171

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.172
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4,» aggiungere le seguenti: «purchè aventi sede legale in Italia,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.173
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 4» aggiungere le seguenti: «lettere a)e b) purché aventi sede legale in Italia,».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.174
La Commissione
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:«con modalità tali da assicurare trasparenza e parità di trattamento» con le seguenti: «con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo».
4.175
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, dopo le parole: «assicurare trasparenza» aggiungere le seguenti: «ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.176
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al secondo periodo, sostituire le parole: «e parità di trattamento» con le seguenti: « ed indipendenza dell'autorità di vigilanza».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.177
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.178
PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)
Al comma 6, al terzo periodo, sopprimere la parola: «limitato».

_____
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.179 (testo 2 corretto)
La Commissione
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-*bis*. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.».
4.180

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto cessa di avere efficacia il comma 3 dell'articolo 40 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006 e cessa di essere riconosciuto ai partecipanti di cui al comma 4, alcuna pretesa sull'importo delle riserve statutarie».

4.181

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare, in alcun modo, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.182

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. La Banca d'Italia autorizza preventiva mente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 5 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

6-*ter*. l soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.

6-*quater*. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6-*ter*, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa».

4.183

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le misure di cui al presente articolo non devono comunque determinare una minore quota di utili devoluta allo Stato».

4.184

MOLINARI, PEPE, VACCIANO, BOTTICI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 6, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 5 e 6, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole».

G4.100

CARRARO, SCIASCIA, REPETTI, EVA LONGO

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»,

premesso che:

vi è la necessità di una revisione dell'istituto della Banca d'Italia,

le banche centrali di ciascun Stato non possono essere equiparate alle imprese private (banche)

che distribuiscono beni e servizi e forniscono alla clientela mezzi di pagamento e di intermediazione finanziaria;

gli articoli da 4 a 6 del provvedimento in esame recano disposizioni in materia di *governance* della Banca d'Italia, autorizzando la stessa a procedere ad un aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro mediante utilizzo di riserve statutarie, definendo nel contempo il valore nominale delle quote di partecipazione in euro 20.000 ciascuna;

dette disposizioni di natura prevalentemente ordinamentale vengono in maniera inopportuna proposte con lo strumento del decreto-legge e sono già operative in forza dello strumento legislativo della decretazione d'urgenza. Il decreto-legge ha di fatto già sottratto al Parlamento una approfondita valutazione delle norme introdotte;

è necessario avere informazioni dettagliate dell'assetto societario della Banca d'Italia in rapporto all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché sulle prospettive che il regime delle quote comporta per la *governance* dell'istituto e alla sua indipendenza, con particolare riferimento agli istituti non italiani partecipanti;

impegna il Governo a presentare entro trenta giorni un disegno di legge che affronti le tematiche sottese agli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, MARTELLI, MUSSINI, SCILIPOTI (*)

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di Banca d'Italia)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina, entro 30-giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 4.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie indicate all'articolo 4, comma 5. In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti te soglie previste dal comma 3, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.0.2

PEPE, MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, SCILIPOTI (*)

Improponibile

Dopo l'**articolo 4**, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per la vendita parziale delle riserve auree italiane)

1. Le riserve auree dell'Italia, compatibilmente con gli impegni assunti con accordi internazionali e con la Banca centrale europea (BCE) in materia di moneta unica europea, sono ridotte del 50 per cento del loro ammontare.

2, Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad emanare un decreto recante te procedure di immissione sul mercato dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma l, nel rispetto degli accordi internazionali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede alla vendita dell'ammontare delle riserve auree di cui al comma 1 entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

4. In caso di scadenza dei termini di cui al comma 2, entro il mese successivo il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede al completamento di quanto disposto dai commi 2 e 3.

5. I proventi derivanti dalla vendita di cui all'articolo 1, sono devoluti all'entrata del bilancio dello Stato per la riduzione del debito pubblico.

6. Con le minori quote di interessi passivi derivanti dalla riduzione del debito pubblico di cui al comma 1 sono costituiti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, i seguenti fondi:

a) un "Fondo affitti" finalizzato a sostenere i nuclei familiari residenti in immobili in affitto, i cui componenti non risultino ad alcun titolo proprietari di immobili di alcun tipo sul territorio nazionale e che abbiano un reddito pro capite annuo non superiore a 20.000 euro;

b) un "Fondo per l'edilizia residenziale pubblica", volto ad agevolare la costruzione di immobili di edilizia economica e popolare, per calmierare il mercato e consentire alle giovani coppie, con i requisiti di reddito di cui alla lettera *a)*, di risolvere l'emergenza abitativa.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla vendita di cui all'articolo 1, provvede, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, affermazione di apposito decreto volto a stabilire i criteri e le modalità di funzionamento dei Fondi di cui al comma 2».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di sedut a

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Blundo sull'emendamento 4.9 al decreto legge n. 133 (1188)

Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, nel corso della discussione generale il nostro Gruppo ha più volte ribadito la netta contrarietà a quanto deciso dal Governo in questo decreto legge sul futuro assetto della Banca d'Italia.

Il Movimento Cinque Stelle non può accettare la trasformazione della nostra Banca centrale in una società ad azionariato privato diffuso. Non possiamo consentire che - secondo quanto previsto nel provvedimento all'esame oggi - la stessa Banca d'Italia possa distribuire ai banchieri privati, sottraendoli alle casse dello Stato, utili fino a 450 milioni di euro all'anno, cioè fino al 6 per cento del nuovo capitale sociale, fissato a 7,5 miliardi di euro.

Il Movimento Cinque Stelle e ciascun cittadino responsabile non può condividere il fatto che le quote che dovevano passare allo Stato, come stabilito nella legge inattuata del 2005, attualmente possedute da gruppi italiani siano vendute un domani a soggetti extracomunitari.

Sulla base di questa necessaria premessa, con l'emendamento 4.9 proponiamo che la Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, rimanga indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, e che le singole quote nominative di partecipazione al nuovo capitale siano di 20.000 euro e appartengano solo ed esclusivamente ad amministrazioni pubbliche.

L'emendamento stabilisce che ciascun partecipante non possa direttamente ed indirettamente possedere

una quota del capitale superiore al 5 per cento e che per le quote in eccesso non venga riconosciuto alcun diritto di voto, prevedendo, inoltre, che i relativi dividendi siano eventualmente assegnati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.
Per i partecipanti alle quote del capitale chiediamo che siano distribuiti annualmente dividendi per un importo non superiore ad una percentuale del capitale sociale della Banca stessa e pari al tasso medio ponderato riconosciuto sui titoli del debito pubblico di durata non superiore ad un anno.
Sono sicuramente delle proposte finalizzate ad evitare che la nostra Banca centrale, già fortemente indebolita, possa ancor più indebolirsi all'interno di un sistema europeo che ha sottratto ai Paesi aderenti la sovranità monetaria, disconoscendo il fatto che la moneta all'atto della sua emissione è di proprietà dei cittadini e dovrebbe, pertanto, essere accreditata dalla Banca centrale allo Stato. Ebbene, sono proposte per evitare che la nostra Banca centrale sia ulteriormente indebolita nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, divenendo sempre di più assoggettata ai mutevoli assetti societari del settore bancario privato e recuperi invece quel ruolo fondamentale di indirizzo e controllo che le compete.
Vi invito, colleghi, nella fretta della votazione, a prestare attenzione a questo emendamento 4.9 il cui contenuto corrisponde a molte affermazioni fatte oggi da voi in quest'Aula.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1188:
sugli emendamenti 3.1 e 3.20, il senatore Marin avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 4.9, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bertorotta, Bottici, Bubbico, Calderoli, Ciampi, Cirinnà, Collina, De Pietro, De Poli, Fazzone, Galimberti, Guerra, Lai, Longo Fausto Guilherme, Malan, Messina, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Turano, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini e De Cristofaro, per attività della 3a Commissione permanente.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Crosio Jonny
Abolizione della tassa di concessione governativa sull'utilizzo dei terminali di comunicazione mobile (1028)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 08/01/2014);
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Sen. Fravezzi Vittorio
Modifiche all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto (975)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/01/2014);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
Sen. Pepe Bartolomeo ed altri
Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli (976)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 08/01/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Mandelli Andrea, Sen. Rizzotti Maria
Delega al Governo per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di medicinali per uso umano (969)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Filippi Marco, Sen. Mattesini Donella
Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (981)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Vaccari Stefano
Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (1026) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
Commissioni 2° e 3° riunite
Sen. Tonini Giorgio, Sen. Zanda Luigi
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 08/01/2014);
Commissioni 2° e 6° riunite
Sen. Chiti Vannino ed altri
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (956)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014);
Commissioni 8° e 13° riunite
Sen. Scilipoti Domenico ed altri
Norme per la consultazione e la partecipazione democratica in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche (980)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 08/01/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 10 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,

n. 247 - lo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 70).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 9 marzo 2014. La 5a Commissione potrà formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 17 febbraio 2014.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, e successive modificazioni - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2013 (n. 71).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 5a Commissione, che esprimerà il parere entro il termine del 28 gennaio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, con lettera in data 23 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (n. 72).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 8a e 10a, che esprimeranno il parere entro il termine del 28 gennaio 2014. Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 22 gennaio 2014.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2013, relativo a contributi in favore di associazioni combattentistiche (n. 73).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 gennaio 2014.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettere in data 17 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 nonché dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - la proposta di nomina del dottor Rino Tarelli a Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - Covip (n. 20), e della dottoressa Antonella Valeriani e del dottor Francesco Massicci a componenti della medesima Commissione (rispettivamente, n. 21 e n. 22).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 11a Commissione permanente, che esprimerà il parere, su ciascuna di esse, entro il termine del 28 gennaio 2014.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Pietro Carlo Padoan a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 23).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine 28 gennaio 2014.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 16 dicembre 2013, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 149 del 2001, recante modifica alla

disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, aggiornata al 31 dicembre 2010, con dati aggiuntivi riferiti agli anni 2011 e 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CV, n. 1).

Il Ministro dell'interno, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, le relazioni sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferite al secondo semestre 2012 (*Doc*. XCI, n. 2) e al primo semestre 2013 (*Doc*. XCI, n. 3).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente.

Il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, con lettera pervenuta in data 7 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, la prima relazione programmatica e di aggiornamento sull'attività svolta dal medesimo Commissario, aggiornata al 31 dicembre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc*. CCIX, n. 1).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 dicembre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2013/0403, del 28 novembre 2013 - avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - concernente la direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 62/1).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 dicembre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

sulla procedura d'infrazione n. 2013/0398, del 28 novembre 2013, concernente la direttiva 2010/64/UE del Parlamento e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Procedura d'infrazione n. 57/1);

sulla procedura d'infrazione n. 2013/0405, del 28 novembre 2013, concernente la direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (Procedura d'infrazione n. 64/1).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 14a Commissione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Anitori, Puppato e Scavonehanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00201 del senatore Buemi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00500 della senatrice Padua ed altri.

Le senatrici Nugnes e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01419 del senatore Puglia ed altri.

Interrogazioni

SERRA, GAETTI, AIROLA, CIOFFI, CAPPELLETTI, MOLINARI, CAMPANELLA, COTTI, MORRA, CATALFO, BERTOROTTA, BLUNDO, FUCKSIA, CRIMI, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, BOTTICI, TAVERNA, MONTEVECCHI, DONNO, LUCIDI - *Al Ministro dell'istruzione,*

dell'università e della ricerca -
(3-00608)
(*Già* 4-01404)
VALENTINI, AMATI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002 prevede per le chiamate di emergenza il numero unico 112 in ambito europeo;
il Ministero dell'interno solo nel 2010 ha dato le prime disposizioni per l'attuazione in Italia della normativa, mantenendo però inalterati gli innumerevoli altri numeri telefonici dedicati alle emergenze: 112, 113, 115, 117, 118, 1515, 1530;
considerato che:
in Danimarca, Finlandia, Portogallo, Svezia, nei Paesi Bassi e in Romania il 112 è il numero nazionale principale per le chiamate d'emergenza;
il 112 è inoltre in uso in alcuni Paesi non membri della UE (come la Svizzera e il Sudafrica);
il numero telefonico gratuito 112 è disponibile in tutto il mondo sulle reti di telefonia mobile, ma un turista o cittadino straniero che in Italia fa il 112 pensa che gli risponda una centrale unica del soccorso, mentre risponde l'Arma dei Carabinieri che espleta un servizio pubblico di sicurezza; o viceversa con i telefonini di nuova generazione se in Italia si compone il 115 risponde in automatico il 112, cioè sempre l'Arma dei Carabinieri;
il 18 marzo 2013 con il "Documento di lavoro" del Comitato per le comunicazioni (COCOM 13-04 REV1), la Commissione europea ha prodotto un testo rivolto a tutti i Paesi membri con il quale si analizza lo stato di attuazione del sistema, vengono promosse azioni di informazione e promozione del numero unico in tutti i Paesi dell'Unione europea, ma si evidenziano anche i ritardi del nostro Paese;
dal 3 dicembre 2013 è stata attivata dalla Regione Lombardia la centrale unica per le emergenze 112, un servizio che gestisce tutte le chiamate che arrivano alla miriade di numeri già citati,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per: eliminare la confusione, che ha riflessi anche a livello internazionale; accelerare l'attuazione della direttiva europea sul numero unico delle emergenze 112 e dei successivi documenti attuativi, una mancanza che ha determinato per l'Italia ripetuti pagamenti di pesanti sanzioni economiche; predisporre un piano atto a ridurre confusione e sprechi di risorse economiche, che spesso implicano una mancanza di coordinamento tra istituzioni, e sono ragione di ritardi nel servizio di soccorso; adottare il "modello Lombardia" in tutto il territorio nazionale.
(3-00609)
AMATI, VALENTINI - *Al Ministro della difesa* -
(3-00610)
(*Già* 4-01409)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE CRISTOFARO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
i Comuni concedono aree edificatorie individuate da appositi piani denominati PEEP (piani di edilizia economia e popolare) che assegnano a cooperative per la costruzione di alloggi prevalentemente in diritto di superficie con una concessione di 99 anni rinnovabile per altri 99;
questo diritto viene rilasciato previo pagamento di una concessione e per consuetudine i Comuni hanno trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà senza onere per l'occupante proprietario;
in molti Comuni si stanno avviando le procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ma tali procedure non stanno seguendo *iter* omogenei: per alcune amministrazioni la trasformazione avviene a titolo oneroso, oneri che si sommano alle spese di concessione già versati, come per il Comune di Volla (Napoli); altri invece applicano la trasformazione senza oneri, come avviene per il Comune di Salerno, sul cui legittimo operato si è pronunciato il comitato notarile della Campania, distretto di Salerno, che ha evidenziato come "la finalità principale dei piani di zona è di agire con efficace previsione nelle zone non ancora edificate, ma previste come zone di espansione, e

nel contempo favorire la costruzione di alloggi a costo contenuto rispetto ai normali prezzi di mercato per soddisfare le esigenze dei più deboli, e assicurare l'urbanizzazione di una determinata zona con i relativi opere e servizi";
nello specifico del Comune di Volla si assiste ad una curiosa coincidenza: il parco in cui risiedono il sindaco, due consiglieri, altri ex consiglieri, pur essendo una cooperativa in zona PEEP, insisterebbe in quel 30 per cento dei suoli che viene concesso in diritto di proprietà anziché in diritto di superficie, esentando gli amministratori dai provvedimenti emanati dall'amministrazione da loro presieduta,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano, attraverso l'emanazione di circolari ministeriali indirizzate agli enti locali, sospendere ogni trasformazione onerosa ed avviare procedure omogenee per una trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà senza aggravi economici nei confronti dei cittadini.
(4-01447)
Mario FERRARA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno adottato in data 26 giugno 2013 la direttiva 2013/36/UE, "sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento";
il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva non è ancora avvenuto, essendo appena iniziato il relativo *iter* del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre";
il disegno di legge, recante all'art. 3 principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE, è attualmente in fase di prima lettura, assegnato in sede referente alla XIV Commissione della Camera dei deputati, con i previsti pareri delle competenti Commissioni (AC 1836);
considerato che:
la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica in data 16 dicembre 2013, con scadenza al 23 gennaio 2014, un documento contenente "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" sostanzialmente volto, a giudizio dell'interrogante, a recepire la direttiva 2013/36/UE prima ancora che, come specificato in premessa, il Parlamento abbia legiferato sulla materia;
a parere dell'interrogante appare quantomeno irrituale che la bozza di disposizioni di vigilanza in questione contenga, come riportato testualmente dalla Banca d'Italia, il recepimento di "innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/CE", prima ancora del recepimento nell'ordinamento nazionale italiano della stessa direttiva;
come noto, è compito del legislatore italiano definire, con legge primaria, provvedimenti di recepimento delle direttive comunitarie;
ciononostante la Banca d'Italia ha posto in consultazione una bozza di documento che contiene, tra l'altro, pesanti modifiche del quadro normativo nazionale in tema di composizione numerica degli organi di governo delle banche con pesanti ripercussioni specie sulle società di credito cooperativo;
tali modifiche non sono peraltro assolutamente previste nella richiamata direttiva 2013/36/CE. Infatti, né i considerandi 53, 54, 55 e 56 fanno riferimento alla composizione numerica delle strutture di *governance* degli enti creditizi, né tantomeno gli articoli 88 e seguenti (in materia di "Dispositivi di governance") prendono in considerazione la necessità o, comunque, l'opportunità di prevedere un numero massimo dei membri degli organi di gestione;
a quanto risulta all'interrogante non è la prima volta che la Banca d'Italia "anticipa" il Parlamento, snaturando di fatto le proprie precipue competenze nel recepimento di direttive comunitarie;
il potere discrezionale dell'autorità amministrativa non può essere dilatato a dismisura, sostituendo ed espropriando il legislatore nelle sue prerogative istituzionali;
a giudizio dell'interrogante, quindi, l'Istituto di vigilanza non solo interviene su una materia di competenza parlamentare ma si sovrappone, anticipandolo, all'*iter* di recepimento appena iniziato presso la Camera,

si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della situazione narrata in premessa;
se e quali iniziative entro i limiti delle proprie competenze intenda assumere a tutela della funzione legislativa del Parlamento.
(4-01448)
VALENTINI, AMATI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
l'azione positiva che il Governo sta portando avanti, con il sostegno ed il contributo del Parlamento, a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rischia di essere indebolita dalla possibilità di atti discriminatori nei confronti delle donne che aspirano ad entrare nel Corpo tra il personale operativo;
in pochi mesi due casi di esclusione dall'assunzione, per mancanza di requisiti fisici (altezza), hanno visto vittime donne che in verità già da anni avevano servito i cittadini attraverso la loro opera di volontari dei Vigili del fuoco;
una norma regolamentare sbagliata ha determinato una stridente contraddizione, che la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo aveva posto all'attenzione del Governo in data 18 settembre 2013 con l'interrogazione 3-00373 che ha avuto risposta in Aula il 5 novembre, ma senza che si siano ancora trovate soluzioni adeguate;
il problema si è ripresentato con una donna torinese, che è stata esclusa dall'assunzione, sempre per motivi legati all'altezza, dopo oltre 20 anni di lodevole servizio come volontaria, con tanto di medaglie e riconoscimenti ufficiali;
considerato che il Parlamento, attraverso la 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato, già si è espresso durante la discussione del disegno di legge AS 733, approvando una disposizione che prevede appunto l'abolizione dei limiti di altezza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire per sanare, con un provvedimento di urgenza, un *vulnus* che può oscurare l'immagine positiva del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tanto più che un intervento in questo senso, in un momento così complesso per le donne, sarebbe un segnale di giustizia e un tangibile passo nella direzione di pari opportunità civili e di servizio alla comunità.
(4-01449)
MAZZONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
da anni si assiste impotenti all'impiego di cittadini extracomunitari (nord e centrafricani, balcanici, sub-continente asiatico e cinesi) immigrati clandestinamente nel territorio dello Stato, ridotti in condizioni di semischiavitù, nella raccolta dei prodotti ortofrutticoli del Meridione (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) e nei laboratori di produzione di vestiario, pelletteria, calzaturiero ed oggettistica, arredamento (Campania, Basilicata, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto);
interi comparti e filiere del settore agroalimentare e manifatturiero risultano controllate direttamente o indirettamente, attraverso il caporalato, dalla criminalità organizzata presente in quei territori o da nuove associazioni criminali che si avvalgono di prestanome e società "apri e chiudi" dalla brevissima durata, costituite al solo scopo di sfruttare il lavoro di clandestini compresi minori. Lo sfruttamento riguarda, sotto altri aspetti, le migliaia di giovani donne di origine extracomunitaria avviate alla prostituzione nel territorio nazionale;
tutto ciò avviene in un clima di totale omertà, intimidazione e soggezione delle vittime, costrette ad operare in totale dispregio delle disposizioni che regolano le assunzioni ed i rapporti di lavoro, delle norme fiscali e contributive, della sicurezza sui posti di lavoro, con gravissime distorsioni della concorrenza e mercati di riferimento ed in gravissimo pregiudizio del bracciantato agricolo e della mano d'opera impiegata nelle attività artigiane ed industriali;
i controlli e l'attività di prevenzione-repressione sistematica sinora svolti si sono dimostrati insufficienti a contenere l'espansione del fenomeno che si sta allargando a macchia di leopardo in tutta la penisola, con la forte attrazione di valore aggiunto acquistato dalle produzioni, per il fatto obiettivo della loro provenienza e del *made in Italy*;
il fenomeno si caratterizza per lo stato di costrizione e soggezione cui vengono sottoposti i clandestini

sin dal loro espatrio dal Paese d'origine, per lo più privi di documenti di riconoscimento e se li hanno, ne vengono privati ad opera delle stesse organizzazioni che si assumono l'onere dei viaggi. Di conseguenza, le vittime, giunte sul territorio nazionale, spesso tappa intermedia per altre destinazioni, sono costrette ad essere acquiescenti alle condizioni di vita miserrime presso i luoghi di sfruttamento (certificate da migliaia di accertamenti delle forze dell'ordine e rese note da innumerevoli *report* televisivi di grande ascolto) e ad accettare la mercede offerta *ad libitum* dalle organizzazioni criminali che ne assumono il controllo, seppure, per una stagione o per alcuni anni;

l'azione di contrasto messa in campo delle forze dell'ordine sembra trovare limitazioni nel quadro normativo esistente, che non consente di poter perseguire a fondo controllori e mandanti occulti dello sfruttamento economico di migranti, in quanto schermati dal caporalato, da prestanome e da imprese apri e chiudi, costituite *ad hoc*;

nel settore agroalimentare, il controllo della raccolta delle produzioni consente alla criminalità organizzata di estendere il controllo sulle fasi *ante* e *post*, ovvero sulla disponibilità dei terreni e sul trasporto su gomma dei prodotti fino ai mercati, quindi sulla prima parte della filiera, con gravissime interferenze sulla formazione dei prezzi al consumo;

nel settore manifatturiero, il controllo dei flussi clandestini consente alle organizzazioni di fornire le risorse umane alle decine di migliaia di imprese appositamente costituite da extracomunitari ed attrezzate per sfruttarle all'interno dei centri di produzione che fanno sempre capo ad un numero limitato di ignoti committenti intermediari, che finiscono per assumere *pro tempore* il dominio di un determinato segmento di mercato. Si tratta di realtà che non vanno confuse con le imprese utilizzatrici, in via incidentale, di mano d'opera irregolare o anche clandestina, costituite al di fuori di un vero e proprio *pactum sceleris*. I danni arrecati all'apparato produttivo nazionale sono gravissimi in ragione della concorrenza sleale per l'irrisorio costo del lavoro e per il mancato rispetto di qualsiasi regola interna;

la pericolosità per il sistema fiscale generale e locale e contributivo-valutario e per l'incolumità delle persone sui luoghi di lavoro è stata portata alla luce da molteplici indagini che hanno provato l'esistenza del riciclaggio operato attraverso operazioni di *money transfer* irregolari per importi dell'ordine di miliardi. Sul punto mancano gli strumenti giuridici di approfondimento investigativo per stabilire l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto dei flussi finanziari rispetto alle attività sottostanti di sfruttamento di clandestini. E non potranno sopperire a tali carenze gli adempimenti di chiusura dei rapporti di conto corrente, in assenza di adeguata verifica, previsti dal "decreto Monti" di cui al decreto legislativo n. 169 del 2012 con riferimento al "profilo di rischio di esposizione al riciclaggio" del cliente, poiché il successivo adempimento di trasferimento dei saldi su altro istituto di credito o l'emissione di assegni circolari intestati alle società od imprese assicura la tracciabilità ma non esclude la ripetibilità di operazioni a rischio;

considerato l'alto valore morale e sociale che la Costituzione riconosce al lavoro, posto a fondamento stesso della Repubblica, sorge, imperiosa, la necessità di reprimere con grande determinazione tutte le nuove forme di infiltrazioni della criminalità organizzata, di stampo mafioso o camorristico, sottese allo sfruttamento di migranti clandestini in attività economiche, vitali per l'economia stessa del Paese, affidandone la competenza alla Procura distrettuale antimafia, alla stregua di ciò che la stessa norma prevede per lo sfruttamento della prostituzione, compresa quella minorile, andando a colmare una lacuna dell'ordinamento determinatasi per la evoluzione stessa dei fenomeni delinquenziali;

visti il codice antimafia, approvato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e gli artt. 600 e seguenti del codice penale come modificati dal decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile promuovere azioni di competenza al fine di integrare l'art. 600 del codice penale, comma 2, con l'inserimento delle parole «o di clandestinità sul territorio dello Stato», dopo "o di una situazione di necessità," e prima di "o mediante la promessa o la dazione di somme".

(4-01450)

CARIDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
l'anno 2012 si è chiuso con circa 140 miliardi di euro di "sofferenze" del sistema bancario italiano ovvero crediti che la banca giudica inesigibili, che bloccano di fatto l'attività dell'impresa o del diverso soggetto giuridico per la correlata e obbligatoria segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia*;*
sempre nel 2012 si sono registrati circa 40 miliardi euro di "incagli", prossimi al passaggio alla categoria dei crediti problematici;
negli ultimi 5 anni si è assistito, a causa della crisi economica in atto, ad un raddoppiamento dell'intero ciclo di sofferenze e incagli bancari, evento mai accaduto prima;
da anni non vengono più definite, dai grossi e medi Istituti bancari nazionali, operazioni di cartolarizzazione, ovvero cessione di crediti in blocco, di fatto per mancanza di equilibrio tra domanda e offerta in quanto le sofferenze sono troppo poco coperte in bilancio rendendo nulle le possibilità di acquisto da parte di operatori, per lo più esteri, non disposti a pagare prezzi elevati e ingiustificati rispetto al reale valore;
considerato che:
con l'intento di liberare risorse utili ad investimenti redditizi e rispettare gli accordi di "Basilea3", le banche non potranno più effettuare operazioni contabili di mero deconsolidamento delle sofferenze senza un reale abbattimento dell'incidenza sui coefficienti patrimoniali; esse saranno infatti costrette a valorizzare i *non performing loan* al loro effettivo valore di realizzo;
tenendo conto delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione di rischi, le banche centrali avranno una maggiore discrezionalità nel valutare l'adeguatezza patrimoniale delle banche, potendo imporre una copertura superiore ai requisiti minimi;
il servizio di Vigilanza della Banca d'Italia ha avviato una nuova serie di ispezioni sulle maggiori banche italiane che riguarda, non solo i prestiti *in bonis*, ma l'intera esposizione creditizia;
nel 2014 la vigilanza sulle banche principali verrà trasferita alla Banca centrale europea (BCE), e per quella data la Banca d'Italia dovrà farsi trovare con i conti in ordine e per questo a fine luglio 2013 proprio l'istituto di via Nazionale aveva comunicato che per le prime 20 banche italiane c'era un fabbisogno di capitale di 7,5 miliardi e mezzo, da reperire entro fine anno, una cifra confermata dal Fondo monetario internazionale che, a seconda dei diversi scenari, ha calcolato un *gap* tra i 6 e i 14 miliardi di euro;
la valutazione della BCE punta ad ottenere da parte degli istituti bancari italiani coinvolti il rispetto di un rapporto dell'8 per cento tra il capitale di migliore qualità e le attività pesate per il rischio;
nel recente rapporto sulla stabilità finanziaria la Banca d'Italia ha detto che se calcolato su dati al 30 giugno 2013 il livello di patrimonializzazione dei 15 istituti nazionali coinvolti sarebbe risultato pari al 9,5 per cento e per "alcuni intermediari si registrerebbe un fabbisogno di capitale di 1,2 miliardi";
vi è notizia di mercato dell'analisi di un pacchetto crediti di circa 2 miliardi di euro valore nominale in titolarità del Monte dei Paschi di Siena da parte di investitori stranieri; a questo proposito, sembrerebbe che sia stata data un'esclusiva di contrattazione e la cosa appare alquanto strana atteso che proprio quell'istituto in una eventuale operazione di questo tipo dovrebbe cercare di massimizzare l'entrata con una gara "reale" tra più operatori,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in essere tutte le azioni possibili per evitare che il rischio di nuovi accantonamenti sui prestiti e sofferenze frenino gli impieghi e quindi lo sviluppo delle imprese del nostro Paese;
se preveda un eventuale intervento finanziario del Governo in favore del sistema bancario italiano;
se intenda assumere azioni, di natura fiscale e non, per favorire eventuali operazioni di cartolarizzazione delle sofferenze da parte degli istituti bancari italiani;
se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza per favorire in tempi brevi il chiarimento delle vicende esposte ed evitare il procrastinarsi della condizione di contrazione del credito e rischio di *default* di alcuni istituti italiani al fine di evitare costi sociali ed economici, in termini di mancato

sviluppo, non più sopportabili.
(4-01451)
MAZZONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha dichiarato, in un'intervista esclusiva all'agenzia americana "Associated Press" che gli investigatori hanno scoperto uno scarico di rifiuti tossici da parte della camorra nell'area di Prato;
il magistrato ha aggiunto che si sta anche indagando su un traffico di rifiuti verso i Paesi dell'Est, pur non rivelando le destinazioni, poiché l'attività investigativa è ancora in corso;
Roberti ha detto che il territorio dell'Italia meridionale sul quale la camorra riversa i rifiuti "è un po' saturo", con la conseguenza che la malavita organizzata sta cercando nuove aree;
a giudizio dell'interrogante si colloca qui la saldatura tra camorra e malavita cinese che ha reso Prato la scelta più logica da compiere, per i mafiosi italiani in cerca di nuove discariche;
l'attenzione rivolta alla "terra dei fuochi" da parte dell'opinione pubblica è un'altra delle condizioni che hanno spinto camorristi e malavitosi orientali a unirsi;
il procuratore nazionale antimafia, secondo quanto riportato dalla stampa, ha spiegato che la camorra intrattiene da lungo tempo ottime e vantaggiose relazioni con i mafiosi cinesi, in particolare con coloro che presiedono alla produzione illecita di abiti dalle *griffe* falsificate;
Roberti ha ricordato che i cinesi che operano attraverso fabbriche pressoché clandestine di capi d'abbigliamento, molte delle quali occupano immigrati privi di permesso di soggiorno, sono attivi ormai da decenni;
Roberti ha aggiunto che la camorra non ha bisogno di guardarsi intorno per stringere affari tra le fabbriche, impianti di trasformazione e ospedali del Nord Italia. Dopo due decenni di presenza nel *racket*, la camorra è infatti il punto di riferimento per chiunque voglia far scomparire rifiuti tossici, a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello di uno smaltimento legale;
già in passato, riferisce, sono state trovate tracce consistenti dei rapporti tra camorra e suoi contatti cinesi, per gestire insieme il lucroso *racket* illegale dei rifiuti;
considerato che, per quanto risulta all'interrogante:
successivamente si è appreso che l'intervista rilasciata si riferiva a un'indagine di qualche anno fa sul commercio di stracci non trattati ad opera di camorristi insediati a Montemurlo, e che il suo contenuto sarebbe stato falsato da un'errata interpretazione, da parte del giornalista dell'Associated Press;
in concreto, è stato scritto "*toxic waste dumping*" mentre si sarebbe dovuto scrivere "*textile waste dumping*" senza che l'opinione pubblica venisse messa così gravemente in allarme;
questa parziale smentita non ha sufficientemente rassicurato la popolazione sull'eventuale presenza di rifiuti tossici della camorra sul territorio pratese;
è dunque necessario un chiarimento immediato da parte sia del Governo che dello stesso procuratore;
vanno anche registrate con preoccupazione le dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone, il quale ha indicato precise località toscane e non solo in cui sarebbero stati collocati rifiuti speciali e veleni di vario tipo;
l'intervista di Roberti adombra collegamenti collaudati tra la camorra e la mafia cinese di Prato dando per scontata l'esistenza delle "triadi" sul territorio, e di conseguenza, anche all'interno della filiera del tessile- abbigliamento della *Chinatown* pratese, dato che un'organizzazione criminale opera sempre dove c'è il *business*, quindi nel controllo dell'economia e della finanza, del gioco d'azzardo, nello sfruttamento della prostituzione, della droga ed ovunque ci siano affari facili,
si chiede di sapere:
se risultino discariche di rifiuti tossici sul territorio pratese o in altre aree della Toscana;
se risultino collegamenti diretti tra la camorra e le triadi cinesi che operano a Prato.
(4-01452)
MORONESE, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO, CAMPANELLA - *Ai Ministri delle politiche agricole*

alimentari e forestali e della salute - Premesso che:
l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale va riconosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;
l'allarmismo mediatico sollevato di recente intorno all'annosa vicenda della cosiddetta terra dei fuochi, suscita, pertanto, una serie di preoccupazioni per i gravi danni d'immagine che esso provoca sul nostro ricco e pregiato *made in Italy* e, in particolare, su quello agroalimentare;
la terra dei fuochi individua un'area della Campania che comprende 57 comuni (di cui 33 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Caserta), con una popolazione residente di 2.405.754 abitanti, che rappresenta il 42 per cento dell'intera popolazione regionale, e una superficie territoriale pari a 1.071 chilometri quadrati, equivalente all'8 per cento di quella regionale (13.595 chilometri quadrati);
in poco più di un anno, la zona è stata interessata da 6.034 roghi di rifiuti vari (materiali plastici, pneumatici fuori uso, scarti di lavorazione del pellame, stracci) e dall'intensificarsi di forme di inquinamento ambientale dovute all'abusivo smaltimento e all'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non;
lo smaltimento illegale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali non solo aumenta esponenzialmente il rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ma lede in maniera ingiusta e sproporzionata anche l'immagine commerciale dell'intero settore agroalimentare regionale, ingenerando sfiducia e preoccupazioni, oltremodo amplificate sull'onda mediatica;
il problema dell'inquinamento deve e può essere risolto con azioni di presidio e di isolamento delle terre compromesse, evitando che l'immagine negativa riservata al quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli possa procurare ulteriori danni economici alle imprese agricole presenti nella regione;
altrettanto pregiudizievoli e preoccupanti per l'immagine e la ripresa economica del nostro Paese sono le recenti iniziative assunte da alcune imprese italiane dirette a screditare la produzione campana attraverso campagne pubblicitarie chiaramente denigratorie e svilenti ai danni di tutti quegli imprenditori agricoli che per generazioni hanno contribuito a rendere la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i limoni della costiera amalfitana o i vini prodotti in diverse province e comuni campani, vere e proprie opere d'arte esportate in tutto il mondo;
a giudizio degli interroganti occorre ristabilire la fiducia tra i consumatori, reprimendo quegli atteggiamenti discriminatori ed egoistici che rischiano di compromettere l'immagine di un Paese compatto e determinato a spegnere quei focolai di illegalità che contribuiscono a diffondere la criminalità organizzata, a gettare discredito sulla produzione italiana e a creare confusione e diffidenza nella collettività;
l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta più del 17 per cento del PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;
il *made in Italy* agroalimentare è la leva per una competitività ad alto valore aggiunto e per lo sviluppo sostenibile del Paese;
il settore agricolo, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per l'economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;
in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;
sulla base dei dati Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare), l'Italia risulta prima, nel mondo, in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);
dai dati elaborati da ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) nel rapporto "La

competitività dell'agroalimentare italiano" del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;
sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall'Istat (Istituto nazionale di statistica) e secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo, in diminuzione nell'ultimo decennio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;
l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine di diversi prodotti, che rischia di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicurano, tra l'altro, elevati *standard* di sicurezza e qualità, ed i prodotti di importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consumatore;
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più debole,
si chiede di sapere:
quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze, con specifico riferimento al settore del commercio, al fine di dare piena attuazione all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi palesemente inferiori ai costi di produzione medi sostenuti anche al fine di ripristinare la fiducia dei consumatori nei confronti della qualità e della sicurezza dei prodotti agroalimentari italiani;
quali iniziative intendano adottare, o abbiano già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.
(4-01453)

CORSINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
con determina dirigenziale n. 222/2012 del 20 luglio 2012 è stata indetta la procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale di professore universitario di prima e seconda fascia;
con determina dirigenziale n. 739 del 18 dicembre 2012 e determina dirigenziale integrativa del 4 febbraio 2013 è stata nominata la commissione giudicatrice del settore concorsuale 11/A4, Scienze del libro e del documento e Scienze storico-religiose composta dai seguenti membri: Edoardo Roberto Barbieri, docente di Storia del libro e dell'editoria e di Bibliografia e biblioteconomia all'università Cattolica di Brescia e Milano, Marilena Maniaci, docente di Storia del libro manoscritto all'università di Cassino, Luisa Miglio, docente di Paleografia all'università "La Sapienza" di Roma, Fabio Troncarelli, docente di Paleografia latina all'università della Tuscia e dal commissario di istituzione straniera Francisco Diez De Velasco, docente di Storia delle religioni all'università de La Laguna nelle isole Canarie;
il settore concorsuale 11/A4 accorpa discipline disparate che nulla hanno in comune tra loro (dalla Paleografia, alla Biblioteconomia, fino alla Storia del cristianesimo e delle chiese SSD M-STO/07);
in conseguenza di questi accorpamenti è accaduto quanto era prevedibile, cioè la nomina di una commissione i cui membri non avevano alcuna competenza nell'ambito delle scienze storico-religiose in riferimento alla cristianistica, incompetenza evidenziata sia dalle discipline insegnate sia dalle personali pubblicazioni, sia dal *curriculum* degli stessi commissari dove in un caso compaiono pubblicazioni che nulla hanno a che vedere con il settore concorsuale 11/A4 come libri di poesia, romanzi, saggi di critica letteraria e cinematografica;

nonostante questa incompetenza i commissari hanno proceduto nei lavori di giudizio sui candidati e sulle loro pubblicazioni come previsto nel decreto ministeriale n. 76 del 2012 utilizzando, tra l'altro, solo in alcuni casi un consulente esterno incaricato di stendere un parere *pro veritate* sulle pubblicazioni dei candidati di discipline storico-religiose;

nel verbale n. 1 del 7 marzo 2013 la commissione, dopo aver elencato i criteri ministeriali per la valutazione dei candidati (siglati a, b, c, eccetera), li ha integrati con criteri propri (siglati A, B, C, eccetera), a volte apertamente in contrasto con quelli ministeriali. Questi criteri sono stati prima enunciati in maniera perentoria e immediatamente dopo smentiti qualora la commissione avesse ritenuto di non doverli seguire. Per esempio, in un impeto di severità la commissione decide di "fissare, come prerequisito aggiuntivo per il conseguimento dell'abilitazione, la produzione nei 10 anni anteriori alla scadenza del bando, di almeno una monografia, edizione critica o edizione di fonti oppure di una raccolta consistente ed internamente coerente di saggi" (p. 8), incredibilmente smentendo se stessa nel paragrafo successivo, perché la commissione "si riserva comunque di prendere in considerazione (...) anche Candidati che non posseggano questo prerequisito". Si veda l'arbitrio espresso nella conclusione del verbale (primo paragrafo di pagina 9): "la Commissione ritiene che il Candidato, oltre a soddisfare il parametro A), debba possedere almeno tre degli elementi di valutazione (B-M) sopra elencati". Vengono quindi considerati solo i "criteri" elencati in lettera maiuscola, cioè quelli che ha definito la Commissione, e non quelli in minuscola, che sono quelli fissati dal decreto ministeriale per la valutazione. E dopo segue un paragrafo nel quale si dice che la commissione si riserva comunque la libertà di abilitare anche chi non soddisfi questi criteri;

la commissione nel verbale del 7 marzo, dopo avere elencato i criteri aggiuntivi, afferma che "il soddisfacimento dei suddetti requisiti indica che l'abilitazione è possibile, non che ne consegua automaticamente, essendo essa il prodotto del giudizio di merito formulato dalla commissione", mentre proprio i giudizi di merito sono carenti da ogni punto di vista di analisi dettagliata e completa dei titoli;

il giorno 28 novembre 2013 la commissione ha concluso i propri lavori i cui risultati sono stati resi pubblici nei giorni successivi;

da un'analisi approfondita dei risultati appaiono numerosissime e gravi incongruenze tali da pregiudicare fortemente la bontà della procedura, la qualità dei giudizi espressi, le stesse abilitazioni riconosciute e quelle negate;

i candidati i cui *curriculum* sembravano a parere della commissione riferibili a SSD M-STO/07 hanno ricevuto un trattamento palesemente differenziato: infatti, numerosi non sono stati sottoposti a parere *pro veritate* e sono stati abilitati direttamente dalla commissione (per esempio I fascia: Benedetti, Buffon; II fascia: Barcellona, Bartolomei Romagnoli, Curzel, Colombi, De Fraia, Gagliardi, Giovannucci, Longo, Lugaresi, Marchetti, Michetti R., Mongini, Nicolotti, Parriniello, Pennacchio, Rainini, Rossi, Sardella, Solfaroli Camillocci, Toti, Turbanti), mentre numerosi altri non sono stati sottoposti a parere *pro veritate* e non sono stati abilitati dalla commissione, la quale ha dunque smentito se stessa entrando nel merito delle valutazioni, altri ancora sono stati sottoposti a parere *pro veritate*, il quale ha costituito l'unico giudizio espresso dalla commissione la quale si è limitata soltanto a prenderne atto sia nei giudizi personali sia nel giudizio finale dove esso è stato semplicemente copiato, ma con qualche eccezione (in alcuni casi nonostante il parere *pro veritate* positivo la commissione ha negato l'abilitazione e in altri casi nonostante il parere negativo l'abilitazione è stata concessa);

si è verificato il caso di candidati in possesso di una sola mediana su 3 e senza monografie negli ultimi 10 anni che sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: D'Aiuto, Signorini, Zito) o comunque senza monografie negli ultimi 10 anni (I fascia: Lupi), in un caso con zero mediane su 3 si è concessa l'abilitazione (II fascia: Letizia);

si è verificato il caso di candidati che, pur in possesso di una sola mediana su 3 sono stati abilitati d'ufficio dalla commissione (per esempio I fascia: Ansani, Cusumano, Gattagrisi, Ruffini). Il caso della candidata Sabba è esemplare poiché tutta la produzione scientifica della candidata corrisponde

esattamente alle 12 pubblicazioni presentate, produzione scientifica che la commissione definisce "non abbondante", mentre tra i titoli aggiuntivi definiti come "non molti titoli valutabili" si ricorre ad una generica "esperienze di didattica universitaria", in realtà relativa ad alcuni giorni di docenza pari a non più di 5, che le vale comunque l'ottenimento dell'abilitazione di II fascia;

in altri casi sono state incredibilmente considerate oggetto di specifica valutazione, tra le 12 pubblicazioni previste per la II fascia, monografie pubblicate in anni precedenti il limite di anni 10 e inserite per la valutazione dai candidati (per esempio II fascia: Bartolomei Romagnoli con un libro del 1994, Michetti R. con un libro del 1999, Gorian con un libro del 2002, Rossi con un libro del 2001, Venuda con un libro del 1995);

candidati con 3 mediane su 3 e con tutti requisiti aggiuntivi necessari e con giudizi ampiamente positivi sulle pubblicazioni sono stati esclusi adducendo il motivo di essere "estraneo ai ruoli dell'Università" (I fascia: De Pasquale, Sanzi) o perché appartenenti al ruolo di ricercatore (I fascia: Roncaglia), o ancora Ibba con 2 mediane su 3 con giudizi positivi sulla produzione scientifica ma "estraneo ai ruoli dell'Università" e la cui produzione sull'ebraismo non appare, secondo i commissari, confacente alla classe di concorso. Si consideri ancora il caso di Parente, con 2 mediane su 3, ricercatore di Storia contemporanea con produzione scientifica quasi esclusivamente dedicata alla storia del cristianesimo contemporaneo che viene definita dalla commissione "meglio valutabile, per il suo taglio prevalentemente storico, nel settore di appartenenza" e le cui monografie di centinaia di pagine di documenti e fonti di archivio dedicate a fondatori di istituti religiosi (erroneamente chiamati "congregazioni monastiche", prova palese, questa, dell'incompetenza della commissione) sono definite "medaglioni biografici". Ci sono poi i casi dove pur in presenza di 3 mediane su 3 o 2 su 3 e in presenza di ben 3 o 4 requisiti aggiuntivi (dottorato di ricerca, direzione di collane editoriali, premi ottenuti, insegnamento di Storia del cristianesimo in istituzioni straniere) alcuni candidati non sono stati riconosciuti degni di ottenere nemmeno l'idoneità alla II fascia come per esempio Tanzarella per il quale, come in molti casi, non solo è stata omessa un'analisi dettagliata delle pubblicazioni presentate, ma la commissione ha definito a diffusione locale libri apparsi in una collana ben nota non solo in Italia, dove è regolarmente e capillarmente distribuita, ma nota anche all'estero e dotata di comitato scientifico e i cui volumi sono sottoposti a *double-blind peer review*;

lungo sarebbe l'elenco di coloro che sono stati esclusi ricorrendo ad ogni genere di motivazioni anche da parte dell'esperta Vismara esterna nei pareri *pro veritate*. Una fra tutte è la presunta non corrispondenza tra le pubblicazioni, il *curriculum* del candidato e il settore concorsuale 11/A4. Si veda in proposito l'inverosimile caso di Claudio Zamagni docente di Storia del cristianesimo all'università di Ginevra con 3 mediane su 3, abbondanza di titoli aggiuntivi e una quantità di pubblicazioni di riconosciuto valore scientifico che la consulente esterna Vismara però bolla come pubblicazioni che "presentano peraltro un carattere eminentemente filologico-letterario e, pur nell'apprezzamento per il lavoro svolto, non possono essere considerate pertinenti al settore concorsuale in oggetto". Altro caso significativo è quello di Zambon ricercatore di M/STO-07 con 2 mediane su 3 e studioso delle relazioni tra neoplatonismo e cristianesimo per il quale la consulente ha in serbo un giudizio inaccettabile per qualsiasi storico del cristianesimo antico: "Le ricerche del candidato, pur decisamente apprezzabili, non corrispondono (se non in piccola parte) né per argomenti né per metodi al settore concorsuale in oggetto". Settore concorsuale però, è il caso di ricordarlo, nel quale da 10 anni Zambon è ricercatore. Si consideri infine il caso di Ramelli con una produzione scientifica vastissima tra cui 31 libri, centinaia di articoli e la presenza di tutti i criteri aggiuntivi previsti dalla commissione per la quale si scrive questo giudizio finale: "La candidata Ilaria Ramelli presenta una produzione scientifica di proporzioni assolutamente imponenti; a livello internazionale le sue ricerche le hanno consentito di imporsi all'attenzione, con una notevolissima serie di attività (visiting professor eccetera). Bisogna però riconoscere che a volte la vastità della produzione va a discapito del rigore e dell'originalità. Si ritiene dunque che Ilaria Ramelli non possa conseguire l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di Professore universitario di I fascia per il settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico-religiose". Nessuna valutazione specifica dei titoli presentati e piena

contraddizione del giudizio con i criteri seguiti dalla commissione in altri casi;
i criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione appaiono addirittura aver preso il sopravvento nei giudizi finali sulle mediane facendoli diventare di fatto decisivi lasciando campo libero all'arbitrio da parte dei commissari che contraddittoriamente li applicano in alcuni casi e non li usano in altri;
tali criteri aggiuntivi sono stati in alcuni casi ritenuti indispensabili per ottenere l'abilitazione e in caso di mancanza degli stessi l'abilitazione non è stata concessa, in altri casi la commissione ha palesemente sbagliato non conteggiandoli a taluni candidati e quindi non abilitandoli, in altri casi la commissione ha concesso l'abilitazione anche in palese assenza del possesso di questi elementi aggiuntivi (II fascia: Curzel, Moro Cristina, Sabba) o della loro mancata dichiarazione (II fascia: Caldelli, Paiano);
il criterio della presunta mancata internazionalizzazione è stato usato per negare l'abilitazione a molti candidati meritevoli, mentre per altri che sono stati abilitati le relazioni dei commissari tacciono totalmente o ritengono internazionalizzazione la generica partecipazione ad alcuni convegni tenuti all'estero o ritengono l'assenza di internazionalizzazione irrilevante ai fini dell'abilitazione concessa (II fascia Gorian, Moro Cristina, Sciarra);
indicativo di quanto siano contraddittori i giudizi della commissione è quanto espresso nei confronti del candito Magionami (II fascia) che presenta a giudizio solo 11 testi sui 12 previsti, avendo un *curriculum* totale di solo 15 pubblicazioni e raggiungendo solo una mediana su 3, ma risultando comunque abilitato; dello stesso tenore è quanto scrivono sulla candidata Marchetti (II fascia) le cui pubblicazioni vengono descritte dalla stessa commissione come discontinue in un ventennio e non sempre pertinenti al settore concorsuale di appartenenza fino all'osservazione di avere dichiarato come monografia una pubblicazione in cui l'apporto della candidata era ridotto "a poche pagine (11-27)", osservazioni queste che le valgono comunque l'abilitazione; simile situazione è quella della candidata Pennacchio la cui produzione scientifica viene definita dalla commissione rarefatta, discontinua e poco varia, che presenta solo 11 pubblicazioni sulle 12 previste e che raggiungendo solo una mediana su 3 ottiene comunque l'abilitazione; non pochi candidati hanno poi gonfiato l'elenco delle pubblicazioni con recensioni o schede e la commissione sembra averne tenuto conto come elementi particolarmente qualificanti il *curriculum* come nel caso di Rainini nel quale le 41 pubblicazioni, tolte le recensioni, si riducono ad appena 25; degna di rilievo è l'abilitazione ottenuta (II fascia) dalla candidata Sciarra con una mediana su 3, appena 15 pubblicazioni in totale tra le quali anche recensioni e schede di catalogo e un articolo a due mani, nessuna internazionalizzazione, ma decisivo appare il titolo di essere cultrice della materia presso l'università di Cassino, dipartimento di Filologia e storia, con il professore ordinario Marilena Maniaci dal 1° ottobre 2010, la quale Maniaci risulta membro della stessa commissione di abilitazione che la valuta con lusinghieri giudizi;
a fronte di abilitazioni ottenute con poche pubblicazioni e con *curriculum* ridotti corrispondono esclusioni non motivate nei giudizi come quelle di studiosi di provata esperienza e con *curriculum* solidi e di riconosciuta competenza e lunga attività didattica anche in istituzioni straniere come Carfora, Malpensa, Mandreoli, Parente, Ramelli, Shurgaia, Tanzarella, Zamagni Claudio, Zambon e altri ancora cui l'abilitazione è stata negata, o giovani studiosi di valore come Canella o Palmieri non certo inferiori ai tanti abilitati con *curriculum* poveri e forzati;
la commissione il giorno 7 marzo 2013 (verbale n. 1) nella riunione preliminare di insediamento verbalizza che "La Commissione all'unanimità delibera di utilizzare la classificazione di merito delle pubblicazioni di cui all'allegato D del DM 76/2012 come riferimento di ordine generale, non ritenendo opportuno né necessario, ai fini dell'attribuzione dei giudizi individuali e collegiali, esplicitare la classificazione relativa alle singole pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato";
il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) polemizza sulla indicazione pervenuta dal Ministero (nota direttoriale n. 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse "una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato", indicazione che la commissione rifiuta dal momento che afferma di ritenere che essa sia "concettualmente estranea agli obiettivi dell'abilitazione nazionale"; incredibilmente solo nella riunione del 13 novembre 2013 (verbale n. 10), durata dalle ore 10,30 alle ore 15,30, a lavori quasi

conclusi la commissione prende atto di quanto vanamente il Ministero aveva comunicato il 27 maggio 2013 e ribadito nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche. La commissione, quindi, preso atto di quanto il Ministero chiedeva riformula i 111 giudizi di abilitazione a professore di I fascia, pur mantenendo in essere contemporaneamente i giudizi a suo tempo formulati, e compie questo lavoro di analisi dei titoli scientifici di ciascun candidato in appena 5 ore pari a 2 minuti e 42 secondi a giudizio;

nonostante questi interventi correttivi i giudizi dei singoli commissari si segnalano per estrema concisione (2 o 3 righe per complessivi 200-300 caratteri, spazi compresi) e genericità, per ripetitività di modelli-tipo (un'interessante prova si può rinvenire nei giudizi del commissario-poeta Troncarelli dove si evince un unico calco dal quale derivano centinaia di giudizi in cui muta soltanto qualche aggettivo) e per la totale assenza di motivazioni e soprattutto per l'assenza di valutazioni sulle singole pubblicazioni, mentre i giudizi finali appaiono rabberciati, ispirati ad alcuni modelli-tipo e complessivamente non motivati e non supportati da un'analisi puntale delle pubblicazioni presentate dai candidati; infatti negli stessi giudizi le singole pubblicazioni presentate sono solo sporadicamente citate, quasi sempre in modo solamente e banalmente ripetitivo dei semplici titoli, mentre sulla quasi totalità delle pubblicazioni la commissione non scrive nulla e quindi non si esprime lasciando intendere che delle pubblicazioni la commissione ha letto al massimo titolo e luogo di pubblicazione ignorando quindi il reale contenuto degli scritti presentati dai candidati. Gli stessi altri titoli previsti nei criteri aggiuntivi sono spesso dimenticati nei giudizi finali, tanto dimenticati che candidati che li possiedono non li vedono né citati né riconosciuti dalla commissione;

gli stessi pareri *pro veritate* preparati dalla professoressa Paola Vismara dell'università di Milano sono dei testi brevissimi con una media di 10 righe per poco meno di 700-800 caratteri, spazi compresi. Considerando che tutti i pareri comprendono la forma finale rituale "Si ritiene che il candidato sia degno" oppure "Si ritiene che il candidato non possa conseguire" il parere *pro veritate* è costituito concretamente da circa 500 caratteri spazi compresi (ma anche da 284 caratteri, spazi compresi). Con una quantità di caratteri tanto esigua l'autrice dei pareri non analizza certo la produzione scientifica dei candidati né descrive dettagliatamente di quali elementi aggiuntivi previsti dalla commissione i candidati siano in possesso, ma si limita a valutazioni molto generiche e assertive senza in alcun modo fornire elementi concreti e prove che possano motivare il giudizio successivamente espresso;

la commissione nei giudizi bolla talune collane editoriali e case editrici definendole a diffusione locale mostrando di ignorare il panorama editoriale e scientifico di SSD M-STO/07, arrogandosi il compito di stabilire classifiche tra case editrici, ignorando che talune case editrici definite locali hanno invece regolare distribuzione sul territorio nazionale, recensioni sulle principali riviste specialistiche, presenza nelle biblioteche anche straniere. Fatto questo che sarebbe stato facilmente evitabile se i commissari avessero avuto conoscenza del settore di cristianistica;

appare evidente quanto siano non credibili i tempi utilizzati dalla commissione per analizzare i *curricula* o stendere i giudizi su 111 candidati di I fascia e su 323 candidati di II fascia. Infatti il giorno 8 aprile 2013 la commissione (verbale n. 3), oltre a vari altri adempimenti, "procede ad un'attenta valutazione dei *curricula* dei candidati" di I fascia in un tempo compreso al massimo nelle 3 ore che dura la seduta (dalle ore 10,30 alle ore 13,30). Anche volendo attribuire tutto il tempo disponibile (nel verbale la commissione procede anche per ogni candidato "alla verifica degli indicatori calcolati dal CINECA") per 111 candidati di I fascia l'attenta valutazione dei *curricula* e la verifica degli indicatori è avvenuta in 180 minuti cioè circa un minuto e mezzo a candidato, dato, questo, inverosimile;

il giorno 29 aprile 2013 la commissione (verbale n. 4) dalle ore 10,30 alle ore 13,30 procede "alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (…) e procede alla stesura dei giudizi collegiali" esamina anche 18 pareri *pro veritate*. Tutto questo è compiuto in 180 minuti, cioè per ogni giudizio collegiale la commissione dichiara di avere impiegato un minuto e mezzo, poiché nel verbale successivo i giudizi vengono caricati sulla piattaforma senza che si dia notizia di altro tempo dedicato alla stesura dei giudizi

collegiali;
il giorno 30 maggio 2013 la commissione (verbale n. 6) dalle ore 10 alle ore 13,30, oltre ad altri adempimenti, "procede quindi ad un esame preliminare dei *curricula* dei candidati, con l'intento di qualificane la congruenza degli interessi scientifici in relazione ai settori disciplinari compresi nel settore concorsuale 11/A4 e di individuare i candidati per i quali risulta opportuna l'acquisizione di un parere pro-veritate (…) passa poi all'individuazione dei candidati che si collocano chiaramente al di sotto della soglia minima dei criteri e dei parametri definiti dalla commissione e che risultano all'unanimità non valutabili positivamente ai fini del giudizio di abilitazione", e la commissione compie tutto questo lavoro sui *curricula* di 323 candidati in 210 minuti pari a 39 secondi a candidato;
il giorno 3 ottobre 2013 la commissione (verbale n. 8) dalle ore 10,30 alle ore 15,45 "procede quindi alla lettura e al confronto dei giudizi individuali redatti per l'abilitazione a professore universitario di II fascia. Dopo ampia e approfondita disamina, la commissione constata la sostanziale convergenza delle valutazioni individuali". Il giorno 17 ottobre la commissione (verbale n. 9) dalle ore 10,30 alle ore 14 "procede alla lettura e al confronto dei restanti giudizi individuali redatti per i candidati all'abilitazione a professore universitario di II fascia e prosegue alla stesura dei giudizi collegiali". Il 25 novembre la commissione (verbale n. 11) dalle ore 10,30 alle 15,30 dopo aver proceduto "ad un'ultima verifica formale delle valutazioni collegiali formulate per i candidati all'abilitazione a professore universitario di I fascia (…) prosegue quindi alla verifica delle valutazioni individuali e collegiali formulate per i candidati all'abilitazione di professore universitario di II fascia"; considerato che in questi 3 verbali si attesta che la commissione ha fatto una verifica formale dei 111 giudizi di professore di I fascia e che per ognuno dei 323 candidati di II fascia sono stati letti 5 giudizi individuali, uno per ogni commissario, in più è stato scritto un giudizio collegiale per ogni candidato, si è trattato quindi di leggere 111 giudizi collegiali, discutere in modo "ampio e approfondito", come dichiara la commissione, 1615 giudizi individuali e scrivere 323 giudizi collettivi utilizzando complessivamente poco meno di 14 ore pari a circa 27 secondi per ogni giudizio da leggere o da scrivere,
si chiede di sapere
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato e procedere all'annullamento dei risultati del settore concorsuale 11/A4 per le ragioni sopra addotte;
se intenda aprire un'inchiesta sul censurabile comportamento dei commissari riguardo ai verbali e a loro contenuto, al rifiuto da parte dei commissari di leggere e giudicare le pubblicazioni, alla stesura di giudizi non motivati e arbitrari e a verbali che non possono corrispondere nei tempi dichiarati alla realtà che viene descritta;
se intenda tutelare lo stesso Ministero dalle dichiarazioni dei commissari rispetto ai tempi di compilazione dei giudizi e se nella loro formulazione e nell'andamento dei lavori della commissione non si evidenzino fatti suscettibili di rilevanza anche penale;
se intenda verificare le incongruenze nei giudizi espressi dalla commissione che ha abilitato candidati privi di mediane o privi di titoli aggiuntivi, anche in relazione alla presunta internazionalizzazione, e ha negato l'abilitazione a candidati in possesso di detti titoli;
quali iniziative intenda assumere nei confronti di una commissione che abilita alcuni candidati di SSD M-STO/07 senza sottoporli a parere *pro veritate*, che nega l'abilitazione ad altri sempre senza sottoporli a parere e che infine decide per altri candidati di ricorrere al parere *pro veritate*;
se ritenga che un parere *pro veritate* di 250 caratteri, spazi compresi, risponda ai criteri previsti dal Ministero (nota direttoriale 12477 del 27 maggio 2013) che indicava alle commissioni come occorresse "una valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche presentate da ciascun candidato" e da quanto ribadito dal Ministero nella nota del 9 luglio 2013 circa l'obbligo di inserire nei giudizi collegiali la sintetica descrizione del contributo individuale del candidato alle attività di ricerca svolte e la valutazione analitica di titoli e pubblicazioni scientifiche;
se intenda verificare l'adeguata conoscenza della lingua italiana da parte del commissario spagnolo Francisco Diez De Velasco per accertare se egli fosse in grado di leggere testi scientifici in lingua italiana e relativi a discipline del tutto estranee alla sua attività accademica dal momento che mostra di

non essere in grado di formulare giudizi in lingua italiana;
se ritenga che docenti di Paleografia o Biblioteconomia detengano la competenza per giudicare la produzione scientifica di storici del cristianesimo e quali iniziative intenda assumere in modo urgente perché improvvidi accorpamenti di discipline vengano cancellati;
se abbia osservazioni da sollevare quanto alla circostanza che la commissione, accogliendo senza alcun commento il parere *pro veritate* di poche generiche righe del consulente esterno nei giudizi individuali e ricopiandolo nel giudizio finale, ha di fatto sancito che una parte dei candidati sia stata abilitata o non abilitata da un giudice monocratico in luogo di una commissione formata da 5 membri.
(4-01454)
LAI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
(4-01455)
(*Già* 3-00457)
CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
le vicende della compagnia aerea Alitalia hanno occupato negli ultimi mesi le prime pagine di tutti i quotidiani nazionali e non solo, paventando possibili vendite, cessioni, aumenti di capitale, licenziamenti;
i termini per aderire all'aumento di capitale di Alitalia da 300 milioni di euro, per la parte riservata ai soci, sono scaduti il 27 novembre 2013 e l'operazione dell'ex compagnia di bandiera, a fronte delle sottoscrizioni ricevute da soci e dei versamenti effettuati da Intesa Sanpaolo e da Unicredit a valere sulla garanzia di sottoscrizione da loro prestata, si è chiusa con un incasso di 173 milioni di euro;
la compagnia aerea francese Air France, attuale primo socio con una quota del 25 per cento del capitale di Alitalia, non ha seguito l'aumento di capitale, mentre Poste italiane si è impegnata per 75 milioni;
il nuovo piano industriale, a quasi un mese di distanza dalla presentazione delle linee programmatiche in consiglio di amministrazione, sembra prevedere circa 1.900 esuberi, di cui 280 piloti e 350 assistenti di volo. Il resto dovrebbe riguardare il mancato rinnovo dei contratti a termine ed esuberi tra il personale di terra. È probabile che si cercherà di far fronte agli esuberi con un ricorso massiccio ai contratti di solidarietà, magari estendendo l'accordo già raggiunto nel mese di giugno 2013 per 2.200 dipendenti del personale di terra;
sembrano inoltre essere previsti risparmi per 350 milioni di euro, di cui 130 milioni sul costo del lavoro, e gli altri 220 milioni attraverso una rimodulazione di tutte le voci di spesa. Nel complesso, si punterebbe ad una riduzione complessiva dei costi del 20-25 per cento. I sacrifici richiesti ai dipendenti, dirigenti compresi, dovrebbero riguardare anche gli stipendi, con un taglio delle retribuzioni superiori a 40.000 euro;
la società Alitalia è indagata per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Civitavecchia, in riferimento alla decisione con la quale Alitalia, a fine 2012, mandò in cassa integrazione 250 dipendenti motivando tale iniziativa con un eccesso di personale rispetto al reale fabbisogno della compagnia aerea,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso informare il Parlamento sull'evoluzione della complicata vicenda che sta vivendo Alitalia e sul nuovo piano industriale della compagnia aerea, soprattutto in considerazione delle ricadute occupazionali che potrebbero scaturire dalle decisioni aziendali.
(4-01456)
MORONESE, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CATALFO, DONNO, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA, VACCIANO, CAMPANELLA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute* - Premesso che:
l'allarmismo mediatico sollevato di recente intorno all'annosa vicenda della cosiddetta terra dei fuochi suscita una serie di preoccupazioni per i gravi danni d'immagine che essa provoca sul nostro ricco e pregiato *made in Italy* e, in particolare, su quello agroalimentare, universalmente riconosciuto come

straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per lo sviluppo del Paese;
la terra dei fuochi individua un'area della Campania che comprende 57 comuni (di cui 33 in provincia di Napoli e 24 in provincia di Caserta), con una popolazione residente di 2.405.754 abitanti, che rappresenta il 42 per cento dell'intera popolazione regionale, e una superficie territoriale pari a 1.071 chilometri quadrati, equivalente all'8 per cento di quella regionale (13.595 chilometri quadrati);
in poco più di un anno, la zona è stata interessata da 6.034 roghi di rifiuti vari (materiali plastici, pneumatici fuori uso, scarti di lavorazione del pellame, stracci) e dall'intensificarsi di forme di inquinamento ambientale dovute all'abusivo smaltimento e all'abbandono incontrollato di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali, pericolosi e non;
lo sversamento illegale dei rifiuti da parte delle organizzazioni criminali non solo aumenta esponenzialmente il rischio di danni alla salute e alla sicurezza delle persone, ma lede in maniera ingiusta e sproporzionata anche l'immagine commerciale dell'intero settore agroalimentare regionale, ingenerando sfiducia e preoccupazioni, oltremodo amplificate sull'onda mediatica;
a giudizio degli interroganti il problema dell'inquinamento deve e può essere risolto con azioni di presidio e di isolamento delle terre compromesse, evitando che l'immagine negativa riservata al quadrilatero compreso tra il litorale domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli possa procurare ulteriori danni economici alle imprese agricole presenti nella regione;
il fenomeno dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque che interessa le zone comprese nella terra dei fuochi dovrà essere affrontato con azioni strategiche miranti, oltre che a sanare le situazioni di emergenza ambientale in agricoltura, anche a superare le criticità che hanno fatto crollare il mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari, nel tentativo di recuperare il danno di immagine e di reputazione che l'intero settore ha accusato a livello campano;
l'agroalimentare *made in Italy* registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, anche grazie e soprattutto, alla produzione della Campania, e rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo;
l'agricoltura italiana, con circa 820.000 aziende, rappresenta circa il 15 per cento del totale delle imprese attive italiane;
l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale non è legato solo alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;
nonostante le difficoltà in cui versa l'intera economia italiana ed il deciso rallentamento del PIL nazionale registrato nel corso degli ultimi anni, secondo i dati Istat relativi ai primi 7 mesi dell'anno, nel 2013 l'Italia ha fatto segnare il *record* nel valore delle esportazioni agroalimentari, arrivato a 34 miliardi di euro;
la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari, la contraffazione e la pirateria garantisce la solidità delle imprese agricole italiane e tutela l'immagine ed il valore del *made in Italy*;
altrettanto pregiudizievoli e preoccupanti per l'immagine e la ripresa economica del nostro Paese sono le recenti iniziative assunte da alcune imprese italiane dirette a screditare la produzione campana attraverso campagne pubblicitarie chiaramente denigratorie e svilenti ai danni di tutti quegli imprenditori agricoli che per generazioni hanno contribuito a rendere la mozzarella di bufala campana, il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, i limoni della costiera amalfitana o i vini prodotti in diverse province e comuni campani, vere e proprie opere d'arte esportate in tutto il mondo;
occorre, a parere degli interroganti, ristabilire la fiducia tra i consumatori, reprimendo quegli atteggiamenti discriminatori ed egoistici che rischiano di compromettere l'immagine di un Paese compatto e determinato a spegnere quei focolai di illegalità che contribuiscono a diffondere la criminalità organizzata, a gettare discredito sulla produzione italiana e a creare confusione e diffidenza nella collettività;
il mercato interno deve prevenire e contrastare l'usurpazione e la denigrazione del *made in Italy*, ponendosi come garante della qualità, della salubrità, delle caratteristiche e dell'origine dei prodotti

alimentari italiani, in quanto elementi funzionali a garantire la salute ed il benessere dei consumatori ed il loro diritto ad un'alimentazione sana, corretta e fondata su scelte di acquisto e di consumo consapevoli;

l'omissione delle informazioni sull'origine di un prodotto agroalimentare ed una pubblicità che suggerisca un legame inesistente tra un prodotto ed un territorio aumentano in modo significativo il rischio di confusione;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute; alla sicurezza ed alla qualità dei prodotti; ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera; all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo; alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;

la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiana introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;

la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;

l'articolo 26, comma 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, impone come obbligatoria l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza per una serie di prodotti, fissando alla Commissione il termine del 13 dicembre 2013 per adottare le disposizioni di attuazione dell'obbligo,

si chiede di sapere:

quali azioni i Ministri in indirizzo intendano promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio con l'estero al fine di prevenire le pratiche fraudolente o ingannevoli, ai danni del *made in Italy* o, comunque, ogni altro tipo di operazione o attività commerciali in grado di indurre in errore i consumatori e, ancora, la più ampia trasparenza delle informazioni relative ai prodotti alimentari ed ai relativi processi produttivi e l'effettiva rintracciabilità degli alimenti nazionali;

quali misure intendano adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine imposto dal regolamento citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza o di porre rapidamente rimedio al suo mancato adempimento;

se in caso di scadenza del suddetto termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non si intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione;

se non intendano, nelle more dell'approvazione, a livello comunitario, dei suddetti provvedimenti di attuazione, adottare disposizioni di indirizzo e coordinamento, al fine di recepire il principio fissato dalla regolamentazione europea ed avviare opportune campagne di informazione per gli organi di controllo e per i consumatori, con i quali deve essere al più presto ripristinato un dialogo di fiducia rispetto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari locali;

se non ritengano necessario assicurare l'adozione di un sistema analogo a quello previsto dall'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine dei prodotti, nonché assicurare l'accesso ai relativi documenti da parte dei consumatori, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;

quali determinazioni intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, intorizzare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*, tenuto anche conto della necessità di

ripristinare un dialogo di fiducia con i consumatori rispetto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti agroalimentari.

(4-01457)

MARCUCCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

l'articolo 18 del decreto legislativo n. 28 del 2004 riconosce il settore della promozione cinematografica e, nella fattispecie, le associazioni nazionali e i circoli di cultura cinematografica, così definiti: le associazioni nazionali di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, costituite con atto pubblico, diffusa e operative in 5 regioni, con attività perdurante da almeno 3 anni, alle quali aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati, e i circoli di cultura cinematografica come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;

il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce anche la contribuzione pubblica alle associazioni nazionali di cultura cinematografica commisurata alla struttura organizzativa delle singole associazioni, nonché all'attività svolta nel corso dell'anno precedente;

il successivo articolo 19 stabilisce che le modalità tecniche di gestione delle risorse destinate alla promozione siano demandate ad un decreto ministeriale deliberato dal direttore generale per il cinema, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche e che con delibera del medesimo direttore generale, sentita la Commissione per la cinematografia, siano definite le erogazioni per una serie di attività riconducibili alla promozione cinematografica;

il decreto ministeriale 28 ottobre 2004, successivamente modificato dal decreto ministeriale 3 ottobre 2005 dà seguito a quanto previsto agli artt. 18 e 19 disponendo i criteri di ammissibilità alle sovvenzioni per l'intero settore della promozione cinematografica;

esso dispone i criteri di valutazione della Commissione per la cinematografia sulle istanze di sovvenzione che comprendono: la rilevanza dell'iniziativa nella sua globalità; riconoscimento e sostegno anche finanziario da soggetti privati, enti locali, Stati esteri, organismi europei e/o internazionali; consistenza della struttura organizzativa in relazione all'iniziativa proposta; tradizione culturale e cinematografica dell'iniziativa; tradizione culturale e cinematografica dell'ente promotore; capacità di promuovere la cultura e/o il prodotto cinematografico in aree scarsamente servite;

i criteri di assegnazione del contributo, in relazione alle associazioni nazionali di cultura cinematografica, stabiliscono che il 50 per cento viene assegnato in relazione alla struttura dell'ente (organizzazione dell'ente e numero dei circoli cinematografici aderenti e attivi classificati a seconda del numero di abitanti della regione su cui insistono) e il 50 per cento sulla base dell'attività svolta precedentemente tenendo conto anche della programmazione dei circoli aderenti e dell'attività preventivata dall'associazione;

il successivo decreto ministeriale 15 aprile 2008 individuava, attraverso un programma triennale, gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche e stabiliva la razionalizzazione degli interventi di sostegno e l'individuazione di azioni prioritarie a livello regionale, anche mediante un'attività istruttoria congiunta con le Regioni, e la riduzione degli interventi a favori di *festival*, rassegne e manifestazioni analoghe a prevalente carattere locale e turistico con scarsa incidenza sull'effettiva promozione della cultura cinematografica, con conseguente rafforzamento delle iniziative di interesse più rilevante;

le associazioni nazionali di cultura cinematografica riconosciute e finanziate sono 9, tutte con una storia più che quarantennale alle spalle; esse coordinano, finanziano e offrono servizi agli oltre mille circoli di cinema sparsi sul tutto il territorio italiano che a loro volta svolgono un'opera di diffusione capillare della cultura cinematografica (attraverso proiezioni, dibattiti, formazione nelle scuole per docenti e alunni, promozione di riviste specializzate, eccetera) anche là dove è scarsa la presenza di esercizi cinematografici, e favoriscono la conoscenza di quei prodotti ormai usciti dai circuiti commerciali o che nei circuiti commerciali non sempre trovano spazio;

a fronte del riconoscimento del cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di

formazione culturale e di comunicazione sociale e dell'identificazione della promozione delle iniziative per lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei *film* nazionali in Italia ed all'estero come mezzo per il raggiungimento degli scopi della Repubblica (*ex* articolo 1 del decreto legislativo n. 28 del 2004), i finanziamenti per la promozione continuano a diminuire da diversi anni;

va sottolineato che, peraltro, la diminuzione dei finanziamenti al settore della promozione cinematografica in Italia e all'estero è percentualmente assai più pesante del decremento della quota del Fondo unico per lo spettacolo per il cinema;

inoltre, il totale dei finanziamenti annuali per la promozione ha subito, tra il 2010 e il 2013 un decremento totale del 18,19 per cento, mentre i finanziamenti totali per le 9 associazioni riconosciute hanno sofferto di una diminuzione del 40 per cento, passando, in valori assoluti, dal milione di euro del 2010 ai 600.000 euro del 2013 e riducendo, così, la quota percentuale loro assegnata all'interno della totalità dei finanziamenti alla promozione cinematografica;

se poi il finanziamento per la promozione all'estero rimane sostanzialmente stabile, cresce la quota percentuale dedicata alle iniziative nazionali tra le quali spiccano alcuni *festival* e giornate di studio di tradizione consolidata e/o di indubbio interesse e validità ma anche una pletora di micro interventi da 5-10.000 euro destinati a iniziative per lo più locali e spesso estranee ad ogni programmazione e strategia di promozione,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di una tale disparità di trattamento a scapito delle 9 associazioni nazionali di cultura cinematografica, che ha ripercussioni molto gravi sull'operato degli oltre mille circoli di cinema;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover operare un riallineamento dei finanziamenti che riporti l'intero settore della promozione ai livelli percentuali di finanziamento precedenti al 2010;

se non ritenga necessario ed opportuno consolidare il ruolo delle associazioni, sia attraverso l'incremento in valori percentuali e reali del finanziamento che attraverso il rafforzamento la definizione degli obiettivi della promozione cinematografica e la determinazione di criteri e strategie nazionali anche in collaborazione con le stesse associazioni.

(4-01458)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente(Difesa):

3-00610, delle senatrici Amati e Valentini, sulla presunta rilevanza disciplinare e penale della condotta di un ufficiale medico in missione in Kosovo;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00608, della senatrice Serra ed altri, sulla prassi invalsa presso alcune scuole di richiedere contributi economici alle famiglie degli studenti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 160a seduta pubblica del 7 gennaio 2014, alle pagine 3 e 7, aggiungere al titolo del disegno di legge n. 1053, dopo le parole: "Discussione e approvazione" le altre: ", con modificazioni,".

1.4.2.2. Seduta n. 173 (pom.) del 22/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

173a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
(Pomeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 174 del 23 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,

comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Sui lavori del Senato

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, vorrei portare all'attenzione dell'Aula un fatto che è accaduto questa mattina al termine dei lavori.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ciampolillo, lei per cosa chiede la parola?

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Per raccontare quello che è successo.

PRESIDENTE. Lei non ha facoltà di intervenire. C'è un ordine del giorno che dobbiamo seguire. Chieda comunque alla Presidenza di poter intervenire ed eventualmente interverrà a fine seduta. Non è previsto un intervento ad inizio seduta; quello che è accaduto ce lo dirà dopo.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Poiché dobbiamo procedere ad una votazione, in attesa del decorso del termine di venti minuti, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, anticipando la discussione del documento Doc. IV-*ter*, n. 1.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*ter*, n. 1) ***Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti*** **(ore 16,39)**

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale (n. 10612/11 RG PM - 6177/12 RG GIP) pendente presso il Tribunale di Bari nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)». *(Brusio)*.

Si può avere un po' di silenzio, per favore?

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, rientrino nell'ambito applicativo dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Caliendo, se intende intervenire.

CALIENDO, *relatore*. Signor Presidente, nella relazione scritta sono riportati tutti i passaggi che consentono a ciascun senatore di poter valutare compiutamente la questione. Essa nasce da una richiesta del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari, in data 18 dicembre 2012, per un procedimento penale a carico del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Finita la legislatura, riassegnata la questione dal Presidente del Senato alla Giunta, essa è stata ridiscussa nelle sedute del 26 giugno e 11 luglio 2013.

Con il procedimento penale in questione ci si occupa essenzialmente di un'intervista rilasciata il 9

agosto 2009 dal senatore Tedesco al quotidiano «Senzacolonne».

Il senatore Tedesco ha fatto pervenire una memoria con la quale fa riferimento ad un'ampia polemica di contenuto politico che prende le mosse dal lontano 2007 e che aveva ad oggetto il conflitto d'interessi. Nella memoria afferma che la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, in data 5 dicembre 2007, ha segnalato all'attenzione del Comando generale della Guardia di finanza l'esigenza di compiere accertamenti volti a chiarire la vicenda «riguardante una presunta posizione di conflitto di interessi dell'Assessore alle politiche della salute della Regione Puglia».

Il Presidente della Commissione d'inchiesta, proprio in quei giorni e in particolare il 31 luglio 2009, ha evidenziato la decisione di un ampliamento dell'oggetto dell'inchiesta, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la Regione Puglia».

Per completezza di informazione si fa presente che dai riscontri effettuati sugli atti di sindacato ispettivo dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è emerso che il senatore Tedesco ha sottoscritto, insieme ad altri senatori, la risoluzione 6-00019 del 29 luglio 2009, vertente su varie tematiche relative ai problemi del Mezzogiorno, ivi compresa la salute.

In particolare, va evidenziato che il senatore Tedesco, con l'intervista in questione, specificamente diceva: «Mi pare che Giuseppe Caforio, stimato senatore dell'Italia dei Valori, abbia più volte sostenuto battaglie per la sua categoria. E quindi per la difesa di interessi del tutto personali. E c'è dall'altro. Mi riferisco a Caforio... Ne parlerò con i magistrati. Andrò a riferire tutto quello che so. C'è anche dell'altro oltre al conflitto d'interessi».

Nella relazione scritta è riportata la giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nelle passate legislature e in particolare nella XVI legislatura. La Giunta, in quella seduta e in tutti gli atti che sono stati portati all'esame dell'Aula, ha sempre sostenuto che vi fosse la necessità di un'interpretazione evolutiva. Ma i fatti, così come descritti, possono essere compiutamente letti e configurati come ipotesi dell'articolo 68 «anche tenendo conto» - come è scritto nella relazione -, «della giurisprudenza della Corte costituzionale», non solo per l'attinenza del merito della questione, ma anche ed essenzialmente sotto il profilo temporale, tenuto conto che la Corte costituzionale ha richiamato più volte la concomitanza temporale rispetto a quello che è avvenuto.

Allora, considerando anche questa giurisprudenza della Corte costituzionale, si deve tener conto che l'intervista è del 9 agosto e che la data della predetta seduta a cui ho fatto riferimento è del 31 luglio. Per tale ragione, sia sotto il profilo della giurisprudenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (che non è necessario in questa fase affrontare *funditus* ai fini di una eventuale, successiva valutazione di altri provvedimenti), sia sotto il profilo della giurisprudenza della Corte costituzionale ricorre l'ipotesi di insindacabilità.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, colleghi, la Giunta aveva iniziato l'esame della richiesta del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari relativamente al procedimento penale a carico del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, già nella scorsa legislatura, purtuttavia senza giungere alla sua conclusione. La Giunta ha poi ripreso l'esame della questione nella seduta del 26 giugno 2013, dopo che il signor Alberto Tedesco aveva depositato una memoria, e ha definito la propria proposta per l'Aula, nel senso dell'insindacabilità.

Il procedimento penale in questione trae origine da una querela del senatore Caforio per alcune dichiarazioni del senatore Tedesco riportate in un'intervista pubblicata il 9 agosto del 2009 sul quotidiano «Senzacolonne». Il senatore Tedesco è stato dunque indagato per diffamazione col mezzo della stampa per alcune affermazioni contenute nella citata intervista.

Senza riportare nuovamente tali affermazioni, occorre dunque accertare se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento, eccezione che anche la difesa del senatore Tedesco ha sollevato nel corso del procedimento e per la quale il giudice per le indagini preliminari di Bari ha disposto conseguentemente l'invio degli atti al Senato.

Per quanto riguarda le dichiarazioni *extra moenia* rese da un parlamentare, come nel caso in esame, occorre valutare gli orientamenti sia della giurisprudenza costituzionale che di quella «parlamentare» onde effettuare una corretta valutazione della vicenda.

La giurisprudenza della Corte costituzionale individua parametri di stretta connessione funzionale delle dichiarazioni *extra moenia* con gli atti espletati in sede parlamentare, sebbene la Giunta in molte decisioni abbia auspicato una estensione dei confini del nesso funzionale per il riconoscimento della prerogativa dell'insindacabilità. Anche a voler seguire dunque l'indirizzo interpretativo più restrittivo della Corte costituzionale, nel caso in esame occorre verificare se per le dichiarazioni *extra moenia* del senatore Tedesco sia riscontrabile una corrispondenza con opinioni già espresse o con atti legati alla propria attività parlamentare. Nella sopra citata memoria il senatore ha dato atto di tale nesso funzionale in termini non generici, bensì specifici.

L'intervista resa dal signor Tedesco risale al 9 agosto 2009, ossia pochi giorni dopo la seduta del 31 luglio in cui il Presidente della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale evidenziava che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi aveva deciso di ampliare l'oggetto dell'inchiesta a tutti i fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, «fermo restando che i primi approfondimenti istruttori riguarderanno, come si era convenuto, la Regione Puglia» e precisava testualmente che «si provvederà inoltre all'acquisizione della documentazione raccolta in materia nel corso della passata legislatura». Orbene, l'acquisizione di tale documentazione non poteva non riferirsi anche alle risultanze dell'attività di verifica della Guardia di finanza espletata nei confronti del signor Tedesco. L'attività parlamentare riguardava quindi proprio il signor Tedesco e aveva come destinatario proprio l'operato di costui nella veste di assessore alla sanità.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, si ritiene che le dichiarazioni *extra moenia* rese dal signor Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, rientrino nell'ambito applicativo dell'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione. In tal senso sarà l'espressione del nostro voto.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, deve ricordare che, quando ho presieduto la Giunta per le autorizzazioni a Montecitorio, tutti i Gruppi parlamentari sottoscrissero un documento, inviato poi alla Presidenza di quel ramo del Parlamento, in cui si indicava una serie di criteri generali all'interno dei quali inquadrare la *vexata quaestio* di come e quando un parlamentare - deputato o senatore - possa parlare godendo dell'insindacabilità delle opinioni che esprime e quando, invece, si tratta di affermazioni di cui egli deve rispondere come ogni altro cittadino davanti ai tribunali e ai giudici.

Visto che la prassi parlamentare era andata oltre nella difesa dei parlamentari, fu determinato, innanzitutto, che tutte le volte in cui un parlamentare fuori dalle Aule parlamentari, o al di fuori di quanto scritto in interrogazioni o in interpellanze, fa riferimento a sue vicende personali, riguardanti affari o lavoro e che non hanno comunque nulla a che fare con l'attività parlamentare, egli, come ogni altro cittadino, può essere trascinato in giudizio e di rispondere delle sue affermazioni.

Nel contempo, si era invece stabilita l'insindacabilità quando la materia sulla quale si interviene è la stessa materia politica e sindacale che fa riferimento all'attività politica del parlamentare, quella cioè per la quale siamo stati eletti e siamo qui e per la quale, rispetto ai cittadini, abbiamo una prerogativa di libertà di parola e di opinione, potendo anche denunciare, sindacare ed esporci nella difesa di alcune cause o anche nella dialettica con altri colleghi. Diventa un po' surreale andare a stabilire se la cosa è stata detta dal parlamentare in Aula o se invece è stata scritta in centinaia di interrogazioni o se è stata

detta, piuttosto, in una tribuna politica, a «Porta a Porta», in un comizio o all'interno di un congresso, nel momento in cui la materia di cui si tratta è di tipo politico, è polemica di tipo politico.

Tutto questo è vero ancor di più, se si tiene conto di quanto affermato dalla stessa Corte costituzionale, secondo la quale si possono comunque riportare e ripetere fuori le cose già dette in Parlamento. È quanto avvenuto nel caso specifico, in cui la persona ha parlato in un'intervista di questioni che riguardavano il suo ruolo di assessore, il Parlamento, polemiche con altri parlamentari, la materia esaminata da una Commissione parlamentare di inchiesta, facendo quindi riferimento ad una polemica che stava tutta dentro a questioni di dialettica politica parlamentare, sulle quali nessun cittadino può intervenire o essere chiamato a rispondere. In effetti i cittadini non hanno istituzionalmente come loro obiettivo, come incarico e come dovere quello di interessarsi a parlare dialetticamente, anche contro poteri forti, scontrandosi magari con quelli che tante volte possono disporre di tempo, di soldi o avvocati per mettere in difficoltà un parlamentare. Non c'è bisogno, infatti, che un parlamentare abbia ragione o torto: se si scontra con un potere forte, basta che questo potere decida di perseguirlo con azioni giudiziarie ed un parlamentare è già paralizzato solo per le spese che deve sostenere per difendersi.

Allora, l'unica difesa che un parlamentare ha, quando fa politica, quando sostiene tesi che riguardano la sua attività politica e i contenuti delle sue battaglie, è proprio l'insindacabilità delle sue opinioni e delle sue espressioni.

Mi sembra, anche alla luce della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di cui stiamo discutendo, che il caso di cui stiamo parlando si inquadri in questa fattispecie, per cui sono favorevole a quanto sostenuto dal relatore e alle conclusioni della Giunta nel senso di considerare insindacabili le espressioni usate a suo tempo dal collega Tedesco. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle si associa alle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti.

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, anche il Gruppo del Partito Democratico, recependo per una questione di economia dei tempi il contenuto della relazione depositata agli atti e degli interventi già svolti dai colleghi ed associandosi ovviamente alle conclusioni formulate dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, voterà a favore dell'accoglimento delle stesse.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, ovviamente anche il nostro Gruppo si associa alle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, anche perché, se un parlamentare viene privato anche dalla possibilità di intervenire nel dibattito politico e su argomenti di interesse locale, con riflessi di politica anche nazionale, se noi non abbiamo questa possibilità, ne va della democrazia: è un bavaglio.

Quando il legislatore ha pensato all'articolo 68 (che - ohimè! - negli anni Novanta è stato modificato in senso negativo), gli allora Padri costituenti avevano in mente che i poteri fossero ben distinti e che nessun potere potesse prevalere sull'altro, come sta facendo ultimamente il giudiziario sul legislativo e sull'esecutivo; ed essi avevano anche previsto che i parlamentari di origini umili, in un tempo in cui non esistevano i grandi *mass media* e le tecnologie odierne, i quali dovevano ovviamente intervenire nei comizi per portare il messaggio alle popolazioni interessate, avessero la libertà di esprimere la propria opinione. Questa era la democrazia, perché uscivamo da un ventennio nel quale non era stato possibile farlo e, anzi, le opposizioni erano state represse. Quindi, il costituente ha cercato di mettere in moto tutti gli equilibri per dare la possibilità al parlamentare, con l'articolo 68, di esprimere le sue

valutazioni, soprattutto su argomenti di ordine politico, e di impedire che questi venisse ricattato da imprenditori o da personaggi di malaffare che, denunciandolo, avrebbero potuto obbligarlo ovviamente a non esprimere il suo mandato.

I Padri costituenti, tra l'altro, non hanno voluto prevedere un vincolo di mandato proprio per lasciare libero il parlamentare di potersi esprimere nel voto e - ohimè - avevano ammesso anche il voto segreto per dare ancor più libertà al parlamentare di poter intervenire secondo il suo pensiero e i suoi intendimenti.

Ho voluto, così, anch'io portare un contributo a questa discussione.

Saluto ad una delegazione dell'Associazione interparlamentare di amicizia Italia-Brasile

PRESIDENTE. Prima di procedere con i nostri lavori, saluto i componenti di una delegazione dell'Associazione interparlamentare di amicizia Italia-Brasile, che si trovano a Roma per un convegno ospitato in Senato, ai quali auguriamo buon lavoro. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del documento IV-*ter*, n. 1 (ore 17)

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Rilevo che la proposta è stata approvata all'unanimità.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo segnalare che il senatore Molinari stava andando a prendere la tessera.

PRESIDENTE. Diamo atto del voto del senatore Molinari nel Resoconto. Penso che il senatore Molinari volesse esprimere un voto favorevole. *(Il senatore Molinari fa cenni di assenso)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(580) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi*** **(ore 17,02)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Disposizioni in materia di criteri di*

priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 580.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti ed hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto finale.

Passiamo quindi alla votazione finale che era stata rinviata al pomeriggio.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Falanga, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore D'Anna).*

Discussione del documento:

(Doc. IV-ter, n. 2) ***Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti*** **(ore 17,03)**

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile (n. 2539/09 RG) pendente presso il Tribunale Ordinario di Cassino nei confronti del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Cucca, se intende intervenire.

CUCCA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 6 giugno 2013 il Tribunale di Cassino ha trasmesso al Senato la copia degli atti di un procedimento civile instaurato nel 2009 a carico del signor Giuseppe Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, affinché venisse accertato se il fatto oggetto del procedimento civile medesimo integrasse o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 20 giugno 2013.

Si è reso necessario procedere ad attività istruttoria in quanto va evidenziato che, nell'ambito del citato

procedimento, l'allora *ex* senatore e, oggi, nuovamente senatore della Repubblica, Ulisse Di Giacomo, ha convenuto in giudizio l'*ex* senatore Giuseppe Ciarrapico - indicato quale corresponsabile in qualità di editore di fatto - promuovendo un'azione risarcitoria per i danni conseguenti al contenuto di alcuni articoli pubblicati sul quotidiano «Nuovo Molise Oggi ». L'attività istruttoria, quindi, si era, di fatto, concretata nell'acquisizione di questi giornali, che non erano stati allegati alla domanda. Il 5 settembre il Presidente del Senato ha inoltrato copia di questi articoli e si è preceduto alla disamina della vicenda.

Gli articoli in questione parlano dell'operato dell'allora *ex* senatore Ulisse Di Giacomo sia in ambito regionale, in qualità di assessore alla sanità, sia in ambito nazionale, in qualità di membro del Senato stesso. Nei confronti del Di Giacomo si utilizzavano asseritamente toni e termini che sarebbero stati denigratori, accusandolo di condotte non limpide e di incapacità a ricoprire ruoli politici.

La Giunta ha fissato un termine per la presentazione di eventuali memorie da parte del signor Ciarrapico, al quale è stato anche chiesto se volesse essere audito. Non è pervenuta alcuna richiesta di audizione alla Giunta, né sono state presentate memorie.

Dall'esame degli articoli in questione si è potuto desumere che nessuno degli stessi era stato firmato dal senatore Ciarrapico e in nessuno degli stessi era riportata un'intervista effettuata dallo stesso *ex* senatore. Anche dalla richiesta della deliberazione in materia di insindacabilità, avanzata dal tribunale di Cassino, era emerso che, in effetti, l'*ex* senatore era stato chiamato in giudizio in qualità di editore di fatto del giornale già citato.

Dagli elementi prospettati si evince che, nel caso di specie, ai fatti illeciti attribuiti all'onorevole Ciarrapico non può essere conferita la valenza di opinioni espresse, essendo l'attività editoriale di fatto, per sua natura, un comportamento materiale e, in quanto tale, non riconducibile nell'alveo del concetto di «opinione espressa», né, tanto meno, a un'attività divulgativa funzionale all'esercizio del mandato parlamentare.

Deve essere precisato anche - e questo è stato oggetto della discussione - che l'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la legge sulla stampa, prevede che: «Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore». È questo, appunto, il motivo per il quale era stato chiamato in causa, in quanto editore di fatto, il signor Ciarrapico.

Deve essere anche evidenziato, riguardo alla responsabilità dell'editore, che questa si connota come responsabilità oggettiva, che, evidentemente, in quanto tale, non è ascrivibile né a colpa né a dolo. Il fondamento stesso trae origine dall'assunzione del rischio di impresa, che il legislatore pone a carico di coloro i quali prendendo un utile da un'attività a loro in qualche modo riconducibile - in questo caso come editore di fatto - devono accollarsi anche i relativi rischi. La natura oggettiva della responsabilità dell'editore rende, quindi, incompatibile questa fattispecie con l'ambito applicativo della prerogativa dell'insindacabilità, che richiede invece, come sappiamo e come è già stato annunciato in precedenza, a proposito della vicenda di cui ci siamo testé occupati, un comportamento attivo che, nell'ipotesi in questione, trattandosi di responsabilità oggettiva, non è stato rinvenuto.

Diviene, quindi, anche superfluo verificare il nesso funzionale con l'esercizio dell'attività parlamentare, che non è comunque ravvisabile nel caso di specie, in quanto manca il presupposto ontologico, cioè l'espressione di opinioni o la divulgazione delle opinioni stesse. Solo in quel caso si sarebbe potuto parlare di valutazione funzionale dell'attività.

Richiamo brevemente - ma essendo presente nella relazione non mi pare il caso di dilungarmi su questo - la giurisprudenza costituzionale cui la Giunta si è evidentemente attenuta. La Giunta ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dal signor Ciarrapico, in qualità di editore di fatto, non siano sicuramente nemmeno astrattamente riconducibili all'espressione di opinioni.

Un'ultima notazione va fatta riguardo all'obbligo da parte del magistrato presso il quale è stata sollevata l'eccezione di insindacabilità, perché esso, qualora non intenda accoglierla, ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla Camera competente, affinché la Giunta se ne occupi, e tanto è accaduto.

In conclusione, quindi, da tutto quanto fin qui esposto, emerge l'insussistenza dell'insindacabilità per la

totale estraneità dei fatti illeciti, citati nella richiesta del tribunale di Cassino, rispetto alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Per tali motivi, la Giunta ha proposto all'unanimità all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni e non ricadono quindi nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, passiamo alla votazione.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, in breve, sulla base dello stesso ragionamento che ho espresso poc'anzi, mi sembra proprio che ci troviamo nel caso in cui la qualifica della persona che viene chiamata in causa - non tanto in quanto senatore, ma addirittura come proprietario di un giornale - sia totalmente estranea all'attività di senatore. Sono quindi perfettamente d'accordo con quanto all'unanimità la Giunta delle elezioni ha proposto, ossia di deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Ciarrapico non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamenti nell'esercizio delle sue funzioni.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento 5 Stelle esprimerà voto favorevole, condividendo l'analisi e le conclusioni approvate in Giunta unanimemente. Non esistono i requisiti ontologici neanche per l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, essendo di fatto il signor Ciarrapico editore, all'epoca degli eventi. Non rientriamo quindi in alcun modo nell'ambito del campo d'applicazione del suddetto articolo e non vi è da valutare alcun tipo di insindacabilità, in quanto si tratta di una responsabilità oggettiva.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Ciarrapico, senatore all'epoca dei fatti, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione dei disegni di legge:

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di*

legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(ore 17,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 948, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri, 200, 688, 887 e 957.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, avrei avuto intenzione di chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, ma, trattandosi di materia particolarmente delicata, che può anche riguardare l'attività di coloro che esercitano la politica, ritengo doveroso leggere la relazione scritta.

Onorevoli senatori, la proposta in esame ridefinisce la fattispecie incriminatrice dello scambio elettorale politico-mafioso, disciplinata dall'articolo 416-*ter* del codice penale.

Il testo che giunge all'esame dell'Assemblea è frutto di un ampio e articolato dibattito svolto in Commissione giustizia, in esito al quale si è pervenuti ad una formulazione parzialmente difforme rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il testo unificato approvato dall'altro ramo del Parlamento proponeva una nuova formulazione dell'articolo 416?*ter*, basata sul presupposto dell'accordo tra le due parti per il procacciamento di voti. La condotta era infatti così definita: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti». L'accettazione aveva per oggetto il procacciamento stesso mediante ricorso all'intimidazione, derivante dal vincolo associativo mafioso, secondo le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*. In tal modo il reato si perfezionava al momento dell'impegno reciproco e consapevole di due controparti dello stesso cambio elettorale politico-mafioso.

Inoltre, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il primo comma del nuovo articolo 416?*ter* non si limitava più a prevedere l'erogazione di denaro, ma individuava quale ulteriore contropartita anche altre forme di utilità. Quest'ultima modifica, come risulta dai lavori della Camera dei deputati, intendeva rispondere ad una esplicita richiesta di codificazione proveniente dalla società civile, mobilitatasi in favore di una più efficace formulazione dell'articolo 416-*ter*. L'intenzione era quella di punire l'atto volontario del politico corrotto che, in cambio di voti di provenienza mafiosa, asseconda le esigenze e gli interessi delle cosche, favorendo l'acquisizione di ingenti capitali e rafforzandone la capacità di controllo del territorio, così da facilitarne l'infiltrazione o il consolidamento nel tessuto sociale e nelle istituzioni.

Occorre, peraltro, precisare che la nozione di «altra utilità» non è estranea al nostro ordinamento ed anzi è stata in più occasioni impiegata dal legislatore. Rileva citare, a titolo di esempio, l'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, il quale, nel ridefinire il voto di scambio, fa espresso riferimento ad un'offerta di denaro, di valori o di qualsiasi altra utilità.

Del pari, gli articoli 317, 318 e 319 del codice penale, nella nuova formulazione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione, individuano quale oggetto materiale dei reati di concussione e corruzione, oltre al danaro, anche «altra utilità». Del resto, anche la suprema Corte di cassazione, da ultimo nelle sentenze nn. 46922 e 47405 del 2011, ha chiarito che oggetto dello scambio elettorale, secondo l'attuale lettera dell'articolo 416-*ter*,

è l'erogazione di denaro intesa non solo come moneta o banconota, ma anche ogni tipologia di bene immediatamente quantificabile in termini economici. Dal contenuto precettivo della norma sono al momento escluse altre utilità che, solo in via mediata, possono risultare oggetto di monetizzazione. Proprio al fine di colmare tale lacuna nella portata incriminatrice dell'articolo 416-*ter*, viene abbandonata la definizione del prezzo dello scambio nei soli termini monetari, e ciò in considerazione dell'estrema varietà delle prestazioni sinallagmatiche in cui può consistere lo scambio politico?mafioso, che hanno talvolta impedito fino ad oggi che il *pactum sceleris* tra politico e mafioso potesse essere efficacemente contrastato dall'ordinamento.

Sul versante della cornice edittale, il testo unificato approvato dalla Camera dei deputati prevedeva la pena della reclusione da quattro a dieci anni, riducendo la risposta sanzionatoria attualmente prevista mediante richiamo al primo comma dell'articolo 416-*bis*. L'intento era quello di consentire una maggiore proporzionalità dell'erogazione della pena tra lo scambio elettorale politico-mafioso e il più grave reato di appartenenza alle organizzazioni criminali. Inoltre, sempre nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, era stato inserito nella nuova formulazione dell'articolo 416-*ter* un secondo comma che prevedeva un'autonoma fattispecie di reato per il mafioso che procaccia i voti. Si determinava così l'apprezzabile effetto che entrambi i soggetti parte dell'accordo risultavano penalmente responsabili. In sostanza, questo secondo comma dell'articolo 416-*ter* approvato dalla Camera dei deputati puniva la tipica condotta dell'appartenente all'associazione mafiosa che si presta allo scambio elettorale con l'esclusiva finalità di ottenere un corrispettivo rappresentato da denaro o altra utilità.

La formulazione di questo secondo comma nel corpo dell'articolo 416-*ter* ha destato perplessità nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia del Senato. È noto che presso questo ramo del Parlamento sono venute meno le condizioni per la prosecuzione dell'esame del disegno di legge in sede deliberante, in seguito a una richiesta, avanzata da un quinto dei componenti della Commissione, che i disegni di legge volti a modificare l'articolo 416-*ter* fossero rimessi all'esame dell'Assemblea.

La formulazione predisposta dalla 2ª Commissione permanente del Senato si fonda su tre elementi qualificanti che, senza sovvertire l'impostazione seguita dalla Camera dei deputati, appaiono migliorativi per il rendimento della fattispecie incriminatrice e per garantirne l'efficacia dissuasiva e repressiva. La condotta viene qualificata con l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Oggetto dello scambio è l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Come si comprende, viene così soddisfatta l'esigenza di non limitare la capacità punitiva della norma alla dazione di quantitativi di denaro, ma si conferma che il reato è consumato anche quando oggetto del sinallagma è un'utilità di qualunque altro tipo. In aggiunta a ciò si è inserita anche, quale contropartita dello scambio elettorale politico-mafioso, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione medesima. Tale elemento qualificante del testo approvato dalla Commissione sembra da considerare come un apprezzabile punto di equilibrio.

Infine, la Commissione ha ritenuto di confermare la struttura bilaterale del reato, stabilendo che alla stessa pena soggiace anche chi promette di procurare voti con le modalità definite al primo comma. Rispetto alla formulazione proposta dalla Camera dei deputati, si è deciso di anticipare, anche in questo caso, la soglia della punibilità alla promessa, non limitandosi a incriminare solamente l'effettivo procacciamento dei voti.

Sul piano del sistema sanzionatorio, si è deciso di omologare la pena da irrogare a quella prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis*, cioè la reclusione da sette a dodici anni. *(Applausi del senatore Palma)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in materia di voto di scambio politico-mafioso proprio perché durante i lavori della Commissione giustizia c'è stata una situazione un po'

altalenante tra la conferma del testo vigente ed esistente, che risale al 1992, l'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati e la modifica di questo. Si è svolta una discussione molto ampia, approfondita, in qualche momento anche accalorata. È sicuramente un tema molto delicato, con il quale ci si scontra purtroppo in occasione di ogni campagna elettorale perché fa riferimento a interventi della criminalità organizzata sul mondo politico.

Come senatori del Partito Democratico avevamo valutato l'inadeguatezza della norma approvata e trasmessa dalla Camera dei deputati mentre ancora in discussione. Da quanto era stato osservato, c'era il rischio che la norma, nel testo arrivato in Senato, potesse rappresentare un arretramento rispetto alla legge vigente.

Come dicevo, in materia di voto di scambio politico-mafioso c'è una norma vigente chiarissima, risalente al 1992, che peraltro ha determinato difficoltà interpretative, in particolare nell'individuazione della fattispecie di reato e dei casi da punire. In qualche caso, nell'applicazione di questa norma, si è parlato addirittura della necessità di una *probatio diabolica* sia per i magistrati inquirenti, che per i magistrati giudicanti. Questo purtroppo è stato confermato dal numero limitatissimo delle indagini e dei processi pendenti e conclusi in questa materia.

Era quindi evidente che sulla normativa del voto di scambio politico-mafioso fosse necessario intervenire in maniera rapida e adeguata, perché certamente questo è quello che ci viene chiesto anche da coloro che, nei territori, affrontano la questione delle interferenze tra mondo politico e mondo criminale. Accennavo prima a una sorta di arretramento rispetto alla legge vigente del testo giunto in Senato e che è stato sistemato durante i lavori della Commissione giustizia del Senato. C'erano infatti alcune pecche, che avevamo individuato e che abbiamo corretto. La prima riguardava innanzitutto il profilo, per certi versi più semplice e forse più banale, relativo alla previsione della pena. Per questo tipo di reato, per il mafioso o per il camorrista che ponesse comportamenti di questo tipo, era addirittura prevista una pena inferiore a quella prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale. Si tratta certamente un dato negativo, perché a nostro modo di vedere, se c'è un'interferenza tra la criminalità e la politica, questo comportamento costituisce semmai un'aggravante e non certo una diminuente. Quindi, deve essere quanto meno riportata la soglia della pena al limite previsto per l'associazione di stampo mafioso.

Il secondo aspetto negativo che abbiamo segnalato è quello relativo all'esclusione o alla mancata previsione del comportamento configurato come promessa. Quando si parla di promessa di procacciamento di voti, non si tratta assolutamente di un allargamento inconsulto, assurdo o fatto per la prima volta rispetto a chissà quali spazi di punibilità penale, perché l'istituto della promessa, dal punto di vista giuridico, in quanto tale è già ampiamente previsto dal nostro ordinamento, non soltanto nel codice penale, ma all'interno della stessa disciplina in materia elettorale e quindi in materia specifica. Ricordo ad esempio la punibilità della promessa, anche in materia specifica, prevista dalle norme in materia di corruzione. Quindi nel testo proposto non ci sarebbe - e non c'è - alcuno sconvolgimento dell'ordinamento penale, tantomeno di quello generale, prevedendo la punibilità di un comportamento quale quello della promessa.

Il terzo aspetto che voglio ricordare, anche perché verrà riproposto all'Assemblea attraverso una serie di emendamenti, è quello relativo all'inserimento dell'avverbio «consapevolmente» nell'articolo 416-*ter* del codice penale. Di primo acchito, soprattutto se non si considera il significato di questo avverbio, dal punto giuridico e del codice penale, chiunque potrebbe pensare che l'utilizzo di un avverbio siffatto potrebbe andar bene, perché la persona deve essere consapevole di cosa succede. Voglio peraltro ricordare ciò che dice l'articolo 43 del codice penale. In questo caso si tratta di un delitto doloso e quindi, per definizione, istituzionalmente, dogmaticamente, di un delitto, di un reato, di un comportamento, di una condotta secondo l'intenzione, che è quindi consapevole. È dunque assolutamente inutile prevedere un avverbio di questo genere. Anche perché, aggiungo, o un avverbio di questo genere («consapevolmente») è inutile, e allora non si capisce perché venga inserito, oppure, se c'è qualche intenzione recondita, peraltro non comprensibile in maniera lineare, è quella di voler creare delle difficoltà agli interpreti, agli operatori e a coloro che portano avanti la lotta alla criminalità

organizzata. A questo punto, infatti, non si capisce quale utilità possa avere un avverbio di questo tipo, se si voglia far inserire questo reato in una fattispecie o sottospecie di dolo specifico, cui ricondurre eventualmente un comportamento consapevole. Questo però, ripeto, creerebbe certamente difficoltà interpretative ed operative, quindi proprio a questo proposito la Commissione giustizia è arrivata ad un testo che ha superato tale dilemma e che quindi ha proposto un testo che si fa carico di quello che è il punto di partenza e cioè la base punibile del 1992, con l'aggiunta della promessa, per venire incontro all'impostazione dogmatica e normativa in materia, con l'adeguamento della pena secondo l'indicazione dell'articolo 416-*bis* del codice penale e con l'aggiunta delle parole «di qualunque altra utilità».

Questi sono i dati fondamentali ed è evidente che questi comportamenti devono essere posti in essere, come viene detto nel testo proposto, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* e quindi con modalità di tipo mafioso. Non si tratta quindi di una persona normale e ordinaria, di un contatto ordinario, ma di modalità che hanno a che fare con le caratteristiche dell'articolo 416-*bis* e cioè dell'associazione di stampo mafioso. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ascola. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, mi permetto di fare il punto di quella che è stata la discussione, devo dire ampia, all'interno della Commissione giustizia. Noi abbiamo discusso di tutto, a cominciare dal fatto che il reato di cui all'articolo 416-*ter* nella prassi giurisprudenziale era stato sostituito dal concorso esterno in associazione mafiosa. Fa bene ovviamente il Parlamento ad intervenire, ma la consapevolezza dei membri - perlomeno di alcuni - della Commissione era di intervenire su una materia nella quale la giurisprudenza aveva risolto il problema costituito da un testo, quello attualmente vigente dell'articolo 416-*ter*, che aveva dimostrato la sua inconcludenza.

C'è da dire che si è discusso anche del problema direi più evidente, quello cioè di legare la punibilità ad una condotta anticipata, ossia alla promessa da parte del politico di questo scambio o di questo accordo, punito anche allorquando il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma sia stato soltanto promesso. Qui, malgrado la sofferenza di alcuni membri della Commissione per quella che è un'evidente anticipazione della tutela penale ad una fase ancora in forse sul versante della offensività, si è ritenuto di punire anche la promessa, giusto per significare l'importanza che deve necessariamente rivestire la competizione politica come momento rispetto al quale non deve intervenire alcun compromesso, men che meno un compromesso addirittura assunto mediante una promessa di reciproci vantaggi con organizzazioni criminali.

C'è da dire a vantaggio, o per meglio dire a difesa, dell'attuale testo che la promessa cui ci si riferisce non è una generica promessa, potremmo dire una promessa banale, per come nel testo sul quale si discuteva era previsto. Non si è, cioè, proposta per l'Assemblea una norma che punisca genericamente la promessa, ma una norma che punisce una promessa dotata di concretezza e di specificità, dal momento che essa deve riguardare il procacciamento di voti mediante l'uso delle modalità di azione proprie delle organizzazioni di stampo mafioso.

Quindi, la promessa deve avere le caratteristiche della serietà, per usare il linguaggio al riguardo utilizzato dalla Corte di cassazione, dovendo ovviamente essere arricchita dalla circostanza che i soggetti che stringono questo accordo devono convenire che quei voti non verranno soltanto richiesti, ma per di più verranno richiesti con modalità tipiche di quell'azione intimidatoria ordinariamente svolta dalle organizzazioni criminali, quindi mediante l'uso del potere di intimidazione ed un correlativo stato di assoggettamento e di omertà. Questa circostanza ha fatto venir meno le perplessità che, al contrario, circondavano il testo proposto, il quale si limitava a parlare di una promessa, peraltro con un gravissimo errore, che replicava l'attuale testo dell'articolo 416-*ter*, nella parte in cui il testo proposto alla Commissione faceva riferimento alle promesse di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, che notoriamente non reca alcun riferimento ad alcuna promessa, perché questo sostantivo è notoriamente estraneo al testo dell'articolo 416-*bis* in ogni sua parte, ma particolarmente nel suo terzo comma. Pertanto il Senato avrebbe rischiato di discutere di una questione che aveva determinato le critiche della magistratura di merito e della Corte di cassazione, le quali, con riferimento al testo

ancora vigente, avevano ovviamente notato una certa mancanza di cultura giuridica di coloro i quali lo avevano scritto, perché avevano richiamato un elemento storicamente assente nel testo dell'articolo 416-*bis*. C'è da osservare - lo dico per la seconda volta - che la proposta di questo testo aveva replicato un errore storico, stando alla giurisprudenza, alla dottrina, ma soprattutto all'evidenza del testo del 416-*bis*, che questo elemento della promessa certamente non richiama. C'è un problema, sul quale è intervenuto il senatore Casson nel suo intervento. Insomma la Commissione, ma anche chi vi parla, per la parte concernente un emendamento che avevo proposto nel corso dei lavori della Commissione, si è posta un problema che anche la Camera dei deputati si era posta, risolvendolo mediante l'inserimento dell'avverbio «consapevolmente».

Qual è il problema che in Commissione ci siamo posti? Insomma, l'accordo determina questo gravissimo reato a condizione che il politico il quale promette il vantaggio al suo interlocutore sia consapevole delle qualità soggettive del proprio interlocutore, perché, se il discorso ovviamente è fatto nei confronti di un soggetto del quale si ignorano le qualità e le caratteristiche soggettive, ovviamente il reato sarebbe del tutto insussistente. Insomma, un accordo fatto con un soggetto estraneo ad ogni circuito criminale potrà essere valutato dal punto di vista dell'etica politica, ma non certo dal punto di vista del codice penale.

Devo dire che la soluzione proposta dalla Camera dei deputati non aveva persuaso, perché l'avverbio «consapevolmente» non spiegava l'oggetto della consapevolezza. Sembrava sostanzialmente una sorta di replica inutile della natura dolosa del delitto, che è fissata nell'articolo 42 del codice penale: i delitti sono tutti dolosi, tranne quelli colposi, che però devono essere espressamente preveduti come tali. L'avverbio «consapevolmente» sembrava sostanzialmente un'inutile ripetizione della natura dolosa di un delitto. Ma il problema forse poteva essere risolto, e questo era il senso del mio emendamento, mediante l'indicazione di una consapevolezza concernente le condizioni o qualità soggettive dell'interlocutore del politico. Questo perché, onorevoli senatori, bisogna sapere - io l'ho anche scritto - che nel codice antimafia, quindi nel documento più importante di controllo della criminalità, vi è all'articolo 76 un comma 8 che punisce la propaganda politica tutte le volte in cui essa sia richiesta ad un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione. Quindi, si tratta di una materia estremamente affine, analoga, a quella della quale ci stiamo occupando.

A me era sembrato, tanto è vero che la mia proposta emendativa in grado di introdurre la consapevolezza delle condizioni o qualità dell'interlocutore del politico si poggiava proprio sul comma 8 dell'articolo 76, che le due norme andassero allineate, che dovessero risultare simmetriche: se per rispondere di propaganda politica vietata devo essere perfettamente consapevole di parlare con un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione, sembrava che analogamente si dovesse provvedere con riferimento all'articolo 416-*ter*. Vi sono emendamenti, in particolare uno proposto dal senatore Albertini, che si inscrivono in questa direzione, e se ne parlerà nel corso della discussione.

C'è stato poi come oggetto di discussione il problema delle pene. Anche per effetto di una mia iniziativa emendativa, si era detto di operare una scelta. Se riteniamo la condotta di cui all'articolo 416-*ter* talmente grave da meritare addirittura una pena superiore a quella prevista per il partecipe in 416-*bis*, allora dobbiamo avere la coerenza - poi magari ci attireremo le critiche di tutto il mondo - di prevedere una pena superiore. Ma se non facciamo questa scelta di politica legislativa, si pone il seguente interrogativo: si può punire con la stessa pena chi per una volta ha commesso un fatto certamente grave di accordo rispetto invece al partecipe, il quale quotidianamente partecipa dell'attività criminosa per tutti i giorni, non dico della sua vita, ma di un ampio intervallo temporale, contribuendo al potenziamento e al miglioramento delle capacità operative dell'associazione?

Termino il mio intervento con un'indicazione. Il testo che ci era stato proposto recava un riferimento in virtù del quale si rispondeva ai sensi dell'articolo 416-*ter* anche se il soggetto qualificato come politico si fosse impegnato e reso disponibile non soltanto a risolvere e comunque a contribuire alla soluzione dei problemi dell'associazione, bensì se questa disponibilità lui l'avesse manifestata anche con riferimento alle esigenze degli associati. A tale soluzione ci siamo opposti in maniera ferma all'interno della Commissione, tanto è vero che le ragioni dell'adesione conclusiva al testo poggiano anche su

questa scelta. Quindi questa espressione è scomparsa. Si tratterebbe di un gravissimo errore, ove mai si pensasse di poter punire anche nel caso di disponibilità a soddisfare non gli interessi dell'associazione ma quelli degli associati.

La giurisprudenza ha da sempre chiarito che si può rispondere di simili reati se si contribuisce agli interessi dell'associazione considerata nel suo complesso, perché è questo il momento in cui si determina un vantaggio per l'associazione, quello cioè nel quale la promessa avvantaggia gli interessi complessivi criminali, economici, di intrusione nella vita politica, negli appalti, negli affari dell'associazione, potendo essere l'interesse, l'esigenza dell'associato, considerato individualmente, un fatto del tutto privo di connessione con il prestigio, l'incremento di potenza dell'associazione. Potrebbe trattarsi di un fatto banale. L'esigenza di un associato è anche un'esigenza familiare, personale, priva di ogni connessione con l'unico piano di disvalore rispetto al quale si può seriamente - sottolineo, seriamente - ragionare, ossia l'incremento del potere intimidatorio, del potere realizzativo dei delitti da parte dell'associazione. Insomma, si possono prendere dieci anni di reclusione - qui non parliamo di pene banali, ma di pene estremamente elevate - se questa condotta ha creato quanto meno il pericolo, perché non dobbiamo dimenticare che puniamo anche soltanto la promessa, di un incremento di operatività dell'associazione.

Se facciamo entrare all'interno del reato la soddisfazione di interessi individuali degli associati, come tali scollegati dall'incremento dell'operatività e delle capacità di aggressione a beni giuridici fondamentali da parte dell'associazione, puniamo un fatto grave insieme ad un fatto banale addirittura con la stessa pena, con un procedimento costituzionalmente viziato sul versante di quella necessaria esigenza di proporzione, che implica che fatti puniti con la medesima pena denotino quanto meno la medesima gravità.

Per queste ragioni ho ritenuto necessario toccare alcuni temi, anticipando probabilmente - ma ho letto il testo e ne conosco i contenuti - quello che sarà il dibattito sugli emendamenti, soprattutto quelli più significativi, sui versanti da me segnalati. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII e dei senatori Albertini e Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, è con dispiacere che in un momento come questo prendo la parola in un'Aula francamente troppo distratta rispetto all'importanza del tema che stiamo trattando, perché questo è il tema fondamentale della vita di questo Paese, con il quale ci stiamo confrontando ormai da oltre centocinquant'anni. Non è un problema di ieri. È il problema della nostra democrazia. È il problema dei rapporti tra la mafia e la politica. Ormai è assodato, comprovato e risaputo che la caratteristica delle associazioni mafiose, di tutte le associazioni mafiose, per essere tali, è il supporto costante e continuo della politica, senza la quale non sarebbero sopravvissute per oltre un secolo e mezzo a cambiamenti di regime e di forme di governo, passando attraverso la monarchia e la repubblica. Si sarebbero estinte per via giudiziaria, come le normali bande criminali.

Ma questo non è avvenuto, colleghi, e non è avvenuto perché anche in quest'Aula nel corso di centocinquant'anni la mafia ha goduto dell'appoggio della politica. Noi oggi con questa norma cerchiamo di recidere una volta per tutte questo rapporto scellerato.

Non è casuale aver legato la pena del politico che si mette a disposizione delle cosche mafiose a quella degli associati, perché il grado di pericolosità del comportamento dell'uomo politico è uguale, se non maggiore, a quello dei semplici associati di una cosca mafiosa. La mafia non sopravvivrebbe un anno alla nostra giustizia, senza l'appoggio della politica. Questo lo dobbiamo ricordare.

Non esiste nella storia della politica italiana un appoggio *una tantum* alla mafia. La mafia non lo consente. È per questo che il Movimento 5 Stelle ha ritenuto inadeguata la formulazione che veniva dalla Camera, perché non conteneva l'elemento fondamentale che noi abbiamo richiesto a gran voce, ossia colpire chi si mette a disposizione, e chi si mette a disposizione ha ridotto il nostro Paese a quello che oggi noi vediamo. Quello che era un problema originariamente delle Regioni meridionali è diventato poi un problema nazionale.

E allora, in un momento come questo, in cui mafiosi pericolosissimi pronunciano minacce gravissime nei confronti di servitori dello Stato, mi aspetto da voi, colleghi, un'attenzione, anche solo per rispetto e per onorare quanti hanno dato la vita per questo Paese e quanti ogni giorno la mettono a rischio là fuori, affrontando questi problemi e pericoli, per consentire a noi tutti di vivere più serenamente.

Oggi siamo chiamati qui a dare una risposta a tutto questo e lo possiamo fare con la nuova formulazione dell'articolo 416-*ter*.

Colleghi, il dibattito in Commissione giustizia è stato ampio, perché era incredibile il pensiero che venisse punita in maniera meno grave, con una riduzione della pena rispetto alla formulazione originaria, chi si accordava con il mafioso e addirittura lo stesso mafioso. È stato un segnale bruttissimo, che sicuramente fuori dalle Aule parlamentari è stato colto e che noi siamo riusciti a ribaltare.

Colleghi, ci apprestiamo dunque a votare oggi una norma che tanti - anche tanti eroi che non ci sono più - aspettavano e volevano da molto tempo: una norma che metterà la magistratura e le forze di polizia nelle condizioni di perseguire chi ha consentito decenni di impunità, svendendo tutto quello che si poteva alla mafia, compresa la salute dei cittadini, come abbiamo scoperto da poco con la terra dei fuochi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Hanno svenduto tutto quello che si poteva: non solo gli appalti e le edificazioni, persino la salute!

Per questo il Movimento 5 Stelle oggi è qui e voterà compatto a favore del provvedimento in esame, cosciente dell'importanza del momento e della gravità di fatti che si vanno a perseguire con la previsione di questo reato. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.

GINETTI *(PD)*. Signor Presidente, sono oltre trent'anni da quel maxiprocesso alla mafia che fece emergere le caratteristiche organizzative, di affiliazione, di gerarchia, le finalità e le modalità di cui si avvale la mafia per raggiungere i suoi scopi. Sono però anche oltre vent'anni, dall'introduzione nel 1992, che la fattispecie di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale attende di essere completata per perseguire compiutamente il reato di scambio elettorale politico-mafioso: uno scambio con cui l'organizzazione criminale accede al cuore della democrazia, si infiltra nelle istituzioni elettive, tanto locali quanto di livello nazionale, per condizionare le decisioni governative e di allocazione delle risorse e trarne vantaggio per l'intera organizzazione mafiosa.

Il vincolo nella formulazione dell'articolo 416-*ter*, che limitava al denaro il vantaggio richiesto in cambio del consenso elettorale, era stato denunciato dalla magistratura e da associazioni e da quanti hanno operato nell'antimafia. Estendere la punibilità anche allo scambio politico-mafioso, quando il vantaggio riguardi altre utilità, ovvero qualsiasi altro vantaggio indebito a favore dell'associazione mafiosa, era necessario.

La Commissione giustizia, pertanto, ha ritenuto opportunamente di modificare in tale direzione la norma, andando anche a rivedere la proposta pervenuta dalla Camera dei deputati, che rischiava di introdurre ulteriori vincoli nell'applicazione e punibilità concreta della fattispecie incriminatrice per i termini utilizzati nel definire la fattispecie di reato. In particolare, la terminologia usata - «accettare consapevolmente il procacciamento di voti» - lasciava presupporre un accordo e un risultato, dei voti ricevuti, difficile da provare nel concreto e introduceva, volendo usare gli stessi termini del senatore Casson, «un *surplus* di dolo che il giudice dovrebbe valutare».

Dubbi, inoltre, abbiamo evidenziato sulla proposta di riduzione della pena rispetto al primo comma dell'articolo 416-*bis*, da noi riproposta da 7 a 12 anni. E sebbene il termine promessa sia propria dei reati di pericolo astratto, per cui è il legislatore ad attribuire la responsabilità invertendo l'onere della prova a carico dell'imputato, si ricorda che il termine promessa si riscontra in molte altre fattispecie del codice penale, quali, ad esempio, l'articolo 318, l'articolo 600, secondo comma, l'articolo 601, primo comma.

Non c'è pertanto, colleghi, alcuna volontà politica di arretramento nel contrasto alla criminalità organizzata mafiosa, anzi una volontà di rafforzare gli strumenti normativi di incriminazione di quei

comportamenti che colpiscono l'espressione della sovranità, libera e consapevole del voto, nella scelta dei propri rappresentanti politici. Scambio elettorale politico-mafioso che mina dall'interno l'impianto istituzionale, di governo, e mina la coesione e l'equità sociale.

La democrazia viene corrotta nel suo nascere, delegittimata, subordinata, e consente una interdipendenza funzionale tra Governo e criminalità per l'allocazione di risorse pubbliche ed altre utilità che falsano le normali regole della concorrenza, producono danni economici, mancati investimenti, condizionamenti che frenano, di fatto, lo sviluppo economico e sociale del Paese, innescando un circolo vizioso, pericoloso, di disagio sociale, corruzione e corruttibilità. Nel vortice di disuguaglianza, si insinua infatti la mancanza dì fiducia nelle istituzioni; si delegittima la democrazia.

Siamo convinti che l'efficacia di tale intervento normativo dovrà essere accompagnato e rafforzato dalla rivisitazione del reato di falso in bilancio, di riciclaggio e autoriciclaggio. Ma è la politica, prima ancora che l'innovazione giuridica, a doversi porre come attore principale di lotta alla mafia dal suo interno.

Nel 1993, vent'anni fa, la Commissione parlamentare antimafia approvava una relazione su mafia e politica che, evidenziando una correlazione tra responsabilità penale e responsabilità politica, esortava i partiti ad autoregolamentarsi. Nasceva la seconda Repubblica, ma da allora è aumentato il numero di consigli comunali sciolti per mafia. A dicembre del 2012 erano 211, al Sud ma anche al Nord.

In un contesto di rapporti globali, e di una società sempre più liquida, si è marcato un profondo mutamento nell'allocazione del potere, in un capitalismo finanziario che rende sempre più difficile distinguere capitali legali da quelli illegali.

Le signorie territoriali sembra possano svolgere ancora un ruolo fondamentale tra traffici transnazionali, affari e potere politico locale come quello di livello nazionale. Che la mafia sia un fenomeno locale non significa che sia marginale, né un'emergenza da combattere soltanto nei momenti di recrudescenza, di violenza (la mafia che spara), né semplicemente una forza anti-Stato, un contropotere. La mafia ha bisogno di una pluralità di fattori convergenti: l'uso della violenza, della forza intimidatrice, dell'omertà e del consenso sociale. Il fine resta l'accumulazione della ricchezza e il controllo dei luoghi di decisione.

Oggi, sempre più spesso, l'infiltrazione assume, tuttavia, strade legittime per fini illegali, ed è per questo meno riconoscibile. Mafia che coinvolge le diverse articolazioni, dagli strati sociali più svantaggiati, a quelli economico-imprenditoriali, dei professionisti, degli eletti nelle istituzioni. Pertanto, la lotta alla mafia è ricostruzione etica della politica ed esercizio maturo e consapevole della democrazia, perché la disponibilità del contesto, e del sistema politico istituzionale, costituisce il prerequisito perché la mafia produca la politica e viceversa.

Sono d'accordo con chi sostiene che non è nel vuoto che lascia lo Stato che si sviluppa il fenomeno, ma è nello Stato. Cosi come non è in assenza di mercato, ma è nel mercato, che la mafia s'insinua e produce profitto.

"Malandrineria", così viene definita nei primi documenti di un prefetto siciliano ai tempi garibaldini e dell'Unità del Regno. Da lì la mafia si legalizza al potere politico locale e tramite questo a quello nazionale, in un rapporto di scambio, di interazione. Una coabitazione, dunque, tra Stato e mafia, tra responsabilità penale e politica, relazioni infiltrate tra due sovranità parallele.

Concludendo, in attesa che i partiti adottino codici etici, s'impone l'obbligo di disciplinare in maniera stringente lo scambio politico?mafioso, la corruzione, preservando l'integrità morale etica di un corpo politico da presenze e infiltrazioni che non solo minacciano l'integrità delle istituzioni e il loro regolare funzionamento, ma minacciano la democrazia, ancor prima che la legalità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, il mio intervento, dopo l'esposizione esaustiva del collega Giarrusso, si limiterà solamente a ricordare, all'Aula e a chi ci ascolta, il ruolo - che a noi piace rivendicare - che il Movimento 5 Stelle ha avuto in Commissione giustizia quando, esaminando in sede deliberante il disegno di legge proveniente dalla Camera, con tutte le criticità di cui si è detto, è

stato oggetto di proposte di revisione, in tempi non sospetti, solamente dal sottoscritto e dai colleghi commissari della 2a Commissione appartenenti al Movimento 5 Stelle.

Mi riferisco, in particolare, alla consapevolezza della necessità di dover emendare quel testo che ci proveniva dalla Camera. All'epoca era ottobre, se ben ricordo, fissato il termine per la presentazione di emendamenti, il Movimento 5 Stelle li presentò tempestivamente. Ci si perdoni questa piccola dichiarazione - che può sembrare forse un po' presuntuosa - ma ci piace sottolineare e far conoscere, a chi sui giornali certe cose non le leggerà mai, il ruolo modestamente determinante che il Movimento 5 Stelle ha avuto nella formulazione, che è oggi condivisa con tutte le forze politiche, del testo oggi all'esame dell'Aula.

Dunque, allora, il Movimento 5 Stelle propose emendamenti che in buona misura sono entrati a far parte del testo che oggi siamo chiamati a votare, contenenti, soprattutto, quel passaggio, che per noi è stato determinante e che è migliorativo rispetto al testo pervenutoci dalla Camera, perché non ci si è limitati ad aggiungere l'altra utilità, oltre al denaro, come elemento soggettivo della fattispecie, ma la disponibilità del candidato politico nei confronti delle associazioni mafiose o di loro emissari o procacciatori di voti.

Ricordiamo che la sede deliberante fu revocata in seguito ad una richiesta, legittima dal punto di vista regolamentare, di cinque colleghi della Commissione giustizia appartenenti ad altri Gruppi. Lamentiamo tutti insieme che il cammino per la tempestività di questa norma si è rallentato inevitabilmente, ma, oggi, finalmente, è una giornata importante. Stiamo infatti per licenziare questo provvedimento, seppur con ritardo rispetto alle possibilità che abbiamo avuto in questi mesi, ma soprattutto guardando indietro negli anni. Ricordo che la norma vigente del 416?*ter* ha trovato un'applicazione scarsissima, pressoché nulla, proprio perché formulata in maniera tale da non lasciare la possibilità a livello probatorio di poter incidere in quel passaggio fondamentale, nell'anello forte della catena del malaffare, che vede il congiungimento degli interessi e della potenza malefica delle associazioni di tipo mafioso con parte della politica.

Con questo richiamo e questo senso di soddisfazione, ci piace ricordare migliaia di cittadini e associazioni che si sono interessate a tale questione (ricordo l'iniziativa del braccialetto bianco e dei cento giorni). Molti di noi, come anche altri parlamentari di altre forze politiche, indossano o hanno indossato il braccialetto bianco che ci impegnava, nel momento in cui ci siamo candidati, a realizzare la riforma di questo articolo nei primi cento giorni di legislatura. Sono trascorsi più di cento giorni; meglio tardi che mai e, soprattutto, lo abbiamo fatto meglio rispetto al testo proveniente dalla Camera. In alto i cuori e abbasso la mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN *(Misto-GAPp)*. Signor Presidente, il contrasto alla corruzione, al voto di scambio, al falso in bilancio, al riciclaggio sono diventate la priorità per un Paese minato dall'insorgere di condotte illegali che ledono non solo le basi del vivere civile, ma anche la fiducia dei mercati internazionali. Vogliamo attrarre investimenti dall'estero, ma in queste condizioni purtroppo non siamo credibili.

Da qui nasce l'assoluta necessità di intervenire, ma occorre farlo in modo giusto, partendo proprio da quest'Assemblea, che alcuni desiderano eliminare, non comprendendone l'importante funzione di controllo.

Nelle tornate elettorali nessuna forma di procacciamento deve essere ammessa se vogliamo mantenere l'espressione del voto come una libera scelta democratica e responsabile del cittadino chiamato alle urne. Il voto non dovrebbe mai essere sollecitato, in quanto frutto di sintesi della volontà e della consapevolezza della persona.

L'articolo 416-*ter* del codice penale, signor Presidente e onorevoli colleghi, non poteva essere approvato dall'Assemblea con un testo che prevedesse la consapevolezza di colui che accetta il procacciamento di voti con modalità mafiose, violente e anetiche: sarebbe stato impossibile per un pubblico ministero dimostrare in giudizio la consapevolezza del politico in malafede.

Per dottrina e giurisprudenza, la prescrizione in analisi rientra nella categoria dei reati plurioffensivi

poiché, nell'insieme dell'interesse dell'ordine pubblico, essa è deputata a presidiare non solo il principio di legalità, democraticità e rappresentatività delle istituzioni politiche, ma anche a contrastare il fenomeno mafioso, che è sempre alla ricerca di consenso dalle classi dirigenti, mirando, di fatto, alle fondamenta del nostro assetto costituzionale.

Naturalmente il mio appello all'Assemblea è di votare il testo che ha eliminato la specifica relativa alla consapevolezza di colui che accetta lo scambio, che nelle indagini e nel successivo processo penale sarebbe difficilissimo da dimostrare; ciò renderebbe il reato di scambio elettorale tra politico e mafioso un reato fantasma. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Albano)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falanga. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, è stato per me facile, ancor prima di ascoltare le osservazioni dei colleghi della sinistra già in sede di Commissione, prevedere il tenore e il contenuto degli emendamenti che sarebbero stati proposti al disegno di legge.

Ricordo che questo provvedimento venne in Commissione in sede deliberante, in quanto era stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati; quindi, opportunamente la Presidenza del Senato lo assegnò in sede deliberante. Successe, poi, qualcosa, dopo che il termine per la proposizione di emendamenti era già spirato, che indusse i colleghi della sinistra a chiedere la riapertura di detto termine. Evidentemente, quindi, si passò dalla sede deliberante alla sede referente perché quelle ragioni che avevano indotto la Presidenza del Senato ad assegnare questo provvedimento per l'esame in sede deliberante non vi erano più, in quanto il testo, approvato all'unanimità dalla Camera, veniva in qualche modo mutato.

Per la verità, sarei stato in grado di conoscere fin dal mese di luglio il tenore degli emendamenti che sarebbero stati presentati, e non certamente per doti di veggenza, ma perché essi erano stati pensati e praticamente dettati fuori da quest'Aula da soggetti non parlamentari. Mi riferisco, in particolare, alle pubbliche, perentorie e ampiamente messe in risalto dai *mass media* prese di posizione di un magistrato in servizio e, subito dopo, dello scrittore Roberto Saviano, il quale, come ha fatto per gran parte delle sue opere, si è immediatamente ispirato - trasformandole, per la verità, in elzeviri ben retribuiti - alle sue fonti giudiziarie.

In più occasioni, infatti, entrambi hanno formulato forti censure al testo del progetto di legge, così come approvato all'unanimità dalla Camera e ritornato da noi, come dicevo, in sede deliberante.

Purtroppo, però, sappiamo bene che ciò, proprio per quei veti deliberati all'esterno dei luoghi in cui si esercita istituzionalmente la funzione legislativa, non accadrà. In particolare, colleghi, gli strali del magistrato e dello scrittore si sono concentrati sull'espressione «procacciamento» e sull'avverbio «consapevolmente». La prima è stata giudicata troppo restrittiva rispetto alla precedente espressione, che si concretava in «ottenimento di promessa di voti», in quanto richiederebbe la prova, ritenuta diabolica, dell'effettivo sviamento del voto. L'esegesi proposta dagli illustri critici, a mio avviso, appare tuttavia quanto meno affrettata, anche e soprattutto sul piano lessicale, atteso che l'espressione «procacciare», secondo l'autorevole vocabolario Treccani, è il verbo transitivo composto, risultato dell'integrazione tra il procurare e il cacciare, cioè procurare cacciando. Il Treccani, infatti, cita anche qualche esempio, dei quali cito qualcuno: cercare o trovare il modo di provvedere qualcosa a sé o ad altri, come procacciare il pane alla famiglia; procacciare il proprio danno; procurarsi qualcosa di molto piacevole, o spiacevole (vi è anche un simpatico esempio del Boccaccio, che per l'austerità di quest'Aula eviterò di citare).

Risulta chiaro, dunque, colleghi, che, al contrario di quanto ipotizzato dai già ricordati glossatori televisivi, la parola «procacciare» è senz'altro idonea a comprendere nella condotta incriminata le attività di ricerca del voto, a prescindere dal loro effettivo risultato; anzi, a mio avviso, potrebbe di fatto risultare idonea a colpire anche condotte che, pur essendo finalizzate alla ricerca di voti, non si sono tradotte in effettiva promessa, risultando quindi più ampia di quella attualmente vigente.

Altra criticità è stata ravvisata, sempre dagli stessi glossatori televisivi, nella sottolineatura della necessità che il soggetto agente sia consapevole del fatto che il procacciamento di voti avvenga con

metodi mafiosi ovvero avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. In realtà, tale precisazione - che potrebbe apparire superflua sul piano del necessario elemento psicologico del reato, che resta ovviamente punito, a titolo di dolo, e quindi presuppone obbligatoriamente la coscienza e la volontà di tutti gli elementi costitutivi del reato - è invece quantomai opportuna, poiché focalizza l'attenzione sull'elemento peculiare e caratterizzante la fattispecie penale di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, che è appunto la collusione mafiosa.

Occorre considerare, infatti, che la cosiddetta corruzione elettorale, ovvero la compravendita di voti, è già prevista e punita come delitto dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e sanzionata con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 309 ad euro 2.065.

È di tutta evidenza, quindi, che il rigore notevolmente maggiore della norma di cui ci occupiamo oggi è determinato e giustificato proprio dal fatto che, a differenza di quanto avviene nella corruzione elettorale ordinaria, il soggetto agente non esita, allo scopo di realizzare lo sviamento della formazione del consenso politico, ad avvalersi dei metodi violenti e minacciosi tipici della criminalità organizzata. Tale connotazione ulteriore rappresenta un *quid pluris* in termini di disvalore e deve, pertanto, essere tipizzata nella costruzione della fattispecie che necessariamente deve ricadere nella sfera cognitiva e volitiva del soggetto agente.

La soluzione adottata dalla Camera dei deputati era indubbiamente, in questa prospettiva, la più opportuna ed utile. Ma i signori che hanno mosso le critiche che ho citato poc'anzi - ne ho nominato solo uno, Saviano, e ho omesso il nome dell'altro, che è un noto magistrato del nostro Paese, per una mia sensibilità da avvocato che ho nei confronti dell'ordine della magistratura italiana - hanno impedito a questo Parlamento di approvare una norma così come era stata immaginata, ideata e riflettuta dalla Camera dei deputati. Essi hanno voluto delle modifiche, a mio avviso inutili, che vanno peraltro a porre la fattispecie in una posizione così ambigua per la quale, oggi, un qualunque soggetto interprete della norma potrebbe individuare l'ipotesi di reato e condannare magari un politico per una fattispecie che di delitto ha poco o quasi niente.

Ho presentato alcuni emendamenti sui quali vorrei anche in questo momento confrontarmi con i colleghi della sinistra, per la mia cultura tipica dell'avvocato che si confronta sempre con la controparte. Vorrei discuterne con loro, in quanto essi vanno in qualche modo a riposizionare la fattispecie delittuosa in un ambito di tipizzazione chiara e concreta che possa porre, da una parte, il magistrato nella condizione di non doversi incanalare nelle interpretazioni più varie e, dall'altra, il cittadino che compie azioni che possono andare in quella direzione a conoscere esattamente qual è la fattispecie delittuosa per la quale eventualmente potrebbe essere indiziato, giudicato e quindi condannato. Ci sono anche emendamenti del presidente della Commissione Palma che vanno nella medesima direzione.

Date un segnale, colleghi senatori del Partito Democratico, che tanto tenete a questo provvedimento (ma, devo dire, al pari di quanto ci teniamo noi), date lo stesso segnale di disponibilità che avete dimostrato poc'anzi nell'approvazione dell'altro provvedimento. Io, autore della norma oggi approvata, sin dal primo momento ho dichiarato tutta la disponibilità a comprendere le ragioni dell'altra parte politica ed eventualmente a trovare una sorta di mediazione che potesse essere di soddisfazione per tutti gli interessi delle singole parti politiche.

A queste condizioni, e solo ad esse, se vi sarà un serio confronto e un'attenzione sugli emendamenti proposti da me soprattutto dal presidente Palma, posso sin da ora anticipare il mio consenso e il mio voto favorevole al provvedimento in esame. Diversamente, ci sarà un mio rifiuto totale a vedere approvata una norma che è vaga, generica e non tipizzata.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.

ALBANO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di intervenire nella discussione del disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter* perché, nel momento in cui ho deciso di partecipare alle elezioni per entrare a far parte di questo ramo del Parlamento, il primo atto a cui ho aderito è stata la campagna «Riparte il futuro», meglio nota come la campagna dei braccialetti bianchi, a cui hanno

aderito 380 parlamentari e oltre 260.000 cittadini.

È stato il mio primo atto e ancora oggi porto al polso il braccialetto bianco, perché ritengo prioritario punire la commistione tra politica e mafia, in quanto ritengo che questo sia il peggior male che affligga l'Italia o, meglio, che sia la madre di tutti i mali della nostra amata Italia.

Con la riformulazione di questo dispositivo si vuole colpire la genesi dell'intesa tra la politica e l'organizzazione criminale, anche di stampo mafioso. Si è voluto individuare e colpire quella terribile condotta con la quale il politico e il mafioso si incontrano, si riconoscono reciprocamente e manifestano la volontà di scambiarsi favori.

La condotta del primo, il politico (a questo punto corrotto) si traduce nell'avere la possibilità, meglio, la sicurezza di arrivare in Parlamento attivando la forza intimidatrice dell'associazione criminale per rastrellare i voti non in cambio di una corrispondente ed istantanea erogazione di denaro, ma di favori e vantaggi, diretti o indiretti, che si realizzeranno con interferenza negli atti pubblici per ottenere un appalto o la facilitazione a costruire edifici dove non dovrebbero sorgere, oppure dare un incarico pubblico ad una persona organica della medesima associazione criminale.

Già Giovanni Falcone aveva un'idea molto chiara di queste modalità. Sapeva bene che l'utilità ricavata dalla mafia nel rapporto con il politico corrotto si traduce in appalti dirottati, abusi sui permessi edilizi, posti di lavoro non dichiarati e tutelati, concessioni che interferiscono sistematicamente sull'attività amministrativa pubblica, che, in forza dello scambio politico mafioso, viene orientata a soddisfare gli interessi di pochi: gli amici degli amici, piuttosto che al perseguimento dell'interesse generale e pubblico.

Tutto questo ha delle incidenze negative così evidenti, che si manifestano a livello ambientale. È il caso del dissesto idrogeologico con l'usura del suolo, con frane, smottamenti e allagamenti dovuti all'abbandono del territorio e alla mancata cura dei versanti; della cementificazione selvaggia senza regole, con case non costruite secondo norme antisismiche e con materiali scadenti tanto da sbriciolarsi alla prima scossa sismica; delle infrastrutture statali poste su pendii talmente instabili da franare al passaggio dei treni; degli interi Paesi sviluppatisi in alvei di fiumi che con le piogge abbondanti vedono correre nelle loro strade metri cubi di acqua determinando perdite di vite umane, come sta accadendo in questi giorni nella mia Liguria.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, «Le mafie nel nostro Paese rappresentano più profondamente il rapporto irrisolto tra cittadini e Stato. Rappresentano il retaggio non vinto, non liquidato, né sul piano culturale, né sul piano organizzativo, di un modo di intendere il potere pubblico, premoderno, antidemocratico. Quel modo atavico, violento, brutale e semplice di intendere il potere per cui comanda il più forte (...). Quel modo fatto di branchi, bande, clan, tribù e clientele che nulla ha a che fare con l'interesse generale, con l'esigibilità dei diritti universali, con l'uguaglianza delle persone di fronte alla legge. Quel modo di intendere il potere che ha a che fare soltanto con due motori: l'avidità e la violenza organizzata. In questo Paese in cui sono decine i Comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, al nord» - ne sono testimone diretta - «come al sud, in cui amministratori onesti e coraggiosi come la Sindaca di Monasterace» - Maria Carmela Lanzetta - «sono costretti a gettare la spugna, in cui lo sviluppo economico e il lavoro per i giovani sono sequestrati e affogati dalla prepotenza delle consorterie, in cui la testimonianza di chi denuncia è ancora un'eresia e non una normalità civica». Queste sono le parole che l'onorevole Davide Mattiello ha pronunciato alla Camera dei deputati al momento della votazione di questo stesso provvedimento. Le ho volute riportare anche in questo ramo del Parlamento perché le ho trovate talmente tanto veritiere e rispecchiano così profondamente il mio pensiero che non ho voluto cambiare neanche una virgola.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio ricordo va a quel settembre del 1982 in cui è stato ucciso a Palermo il prefetto e generale dell'Arma dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, al 23 maggio 1992, la cosiddetta strage di Capaci, in cui fu assassinato il magistrato Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e alcuni uomini della scorta, al 19 luglio 1992 dove il magistrato Paolo Borsellino fu ucciso con alcuni uomini della sua scorta nella strage di via d'Amelio. Persone che hanno dato tutto allo Stato, compresa la loro vita e, finalmente, oggi abbiamo modo di ringraziarli nel mettere a frutto

tutto il loro lavoro approvando questo dispositivo; il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso troverà, finalmente, un saldo riferimento normativo e non soltanto la pura e preziosa elaborazione giurisprudenziale. Lo aspettiamo da troppo tempo ed è costato la vita a troppe brave persone: è un segnale forte che dobbiamo a noi stessi e a tutti gli italiani. E allora votiamo a favore di questa riformulazione dell'articolo 416-*ter*. Coraggio! *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, credo che oggi sia una giornata molto importante. Sappiamo tutti che la lotta alla mafia è una priorità assoluta per il nostro Paese. Sappiamo tutti che la mafia trova la sua forza nei rapporti oscuri, profondi, spesso inconfessabili con la politica: con una certa politica.

Intervenire dunque nel rapporto mafia?politica è assolutamente necessario e il provvedimento oggi in discussione va esattamente in questa direzione. Sono quindi ben lieto di esprimere tutto il mio compiacimento per il testo approvato a grande maggioranza in Commissione. Certo, rimangono comunque sul tavolo alcuni interrogativi.

Il Movimento 5 Stelle ha sollecitato innumerevoli volte - praticamente fin dalla riunione di insediamento della Commissione giustizia - la discussione di questo provvedimento. Ce ne dia atto il presidente Palma, che in questo momento non vedo presente in Aula. Quante volte abbiamo sollecitato questo provvedimento? Venti volte? Trenta volte? Ne discutiamo oggi in Assemblea e dall'inizio della legislatura è passato un anno. Forse, se anche gli altri Gruppi qui presenti avessero dimostrato per questa norma una sensibilità analoga a quella propria del Movimento 5 Stelle, questo disegno di legge, necessario e urgente, sarebbe stato approvato da tempo.

LO GIUDICE *(PD)*. Non è giusto: non si fa così!

CAPPELLETTI *(M5S)*. Il Movimento 5 Stelle rivendica il proprio ruolo fondamentale in Commissione, per aver sostenuto fin da subito la necessità di migliorare, nel senso di dare maggiore efficacia, il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati. Ricordo che nessun Gruppo, eccetto il Movimento 5 Stelle, presentò emendamenti, dimostrando in questo modo la precisa volontà di lasciare la norma così com'era pervenuta.

Nessuna modifica: prendere o lasciare, e poco importava che non fosse efficace. Così non è stato: ce n'è voluta, ma alla fine si è chiaramente diffusa in Commissione la consapevolezza che, così com'era pervenuta dalla Camera, la norma rischiava di essere di ben difficile applicazione e in alcuni aspetti risultava addirittura più restrittiva di quella vigente. In poche parole, avrebbe potuto rappresentare un doloroso passo indietro.

Abbiamo dunque acconsentito, come Movimento 5 Stelle, ad una riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti *(Commenti del senatore Lo Giudice)*. Ciò che dico è agli atti della Commissione giustizia del Senato. Ciò ha portato ad un'ampia convergenza politica, su un testo peraltro ampiamente condiviso.

Sappiamo tutti che la vera forza delle mafie è rappresentata dalla connivenza di chi non è mafioso. Votando questo provvedimento, diamo quindi un segnale forte di presenza dello Stato nella lotta alla mafia. Certo, non è sufficiente. Ho colto un commento che mi ha molto colpito da parte di un autorevole collega di un altro Gruppo: «Erano vent'anni che volevamo raggiungere questo risultato».

Ecco, forse oggi sono veramente mutate le condizioni. Forse oggi il tempo è maturo per riprendere in mano quei molti provvedimenti contro la mafia che sono da troppo tempo disattesi.

Oggi votiamo, mi auguro all'unanimità, un provvedimento che indica chiaramente come si pone lo Stato, questo Stato che qui noi tutti oggi rappresentiamo, rispetto ad una scelta di campo, per una lotta alla mafia senza esitazioni e senza tentennamenti.

Il mio auspicio, dunque, è che questa norma possa essere approvata all'unanimità rappresentando in questo modo il giusto e doveroso segnale a lungo richiesto da tanti dei nostri migliori magistrati, spesso lasciati troppo soli in prima linea nella lotta contro la mafia. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Albano).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho ascoltato attentamente gli interventi di chi mi ha preceduto e sinceramente non ho obiezioni da fare, ma credo che in questa sede fare delle celebrazioni e fare una gara a chi è più contrario alla mafia e alle associazioni criminali serva a ben poco. Devo però rilevare due aspetti della questione, che sono eminentemente politici, perché credo che la parte giuridica e tutte le perplessità che ne conseguono le abbia già esternate il senatore Falanga con dovizia di particolari.

Quando andiamo ad adottare determinate misure che riguardano non solo la lotta alla criminalità, ma anche gli strumenti attraverso i quali lo Stato conduce questa lotta, dobbiamo stare attenti a che il rimedio non sia peggiore del male. Poiché viviamo in un'epoca in cui c'è una sproporzione, per dirla così come va detta, tra il potere legislativo, la politica in senso lato, e la magistratura, che esercita il controllo in maniera, come dicevo ieri, irresponsabile (perché il dettato costituzionale non assegna a questo ordine dello Stato che si è fatto potere alcun vincolo di responsabilità) noi dobbiamo stare attenti a non buttar via il bambino con l'acqua sporca.

Dobbiamo avere strumenti per poter perseguire chi, nella lotta politica o nell'esercizio del proprio mandato politico ed istituzionale indulge o, peggio ancora, è connivente sotto varie forme con la criminalità organizzata, ma non vorrei che con questo ulteriore strumento, che presenta ambiguità semantiche, così come è stato poc'anzi ricordato da chi mi ha preceduto, concedessimo ulteriore arbitrio e ulteriore discrezionalità a quella parte della magistratura che ne fa uso, ne fa buon uso, e che quasi sempre è rivolta ad una determinata parte politica.

Diceva Leo Longanesi: «È difficile essere poeta bulgaro». Lo diceva perché nella Bulgaria sovietica la poesia non era esercizio molto praticato. C'era l'ortodossia marxista. E, per chi vive in Val d'Aosta, in Veneto, in Lombardia e nelle altre Regioni dove i fenomeni della criminalità organizzata non sono consustanziali al territorio, è molto facile venire a fare la celebrazione degli eroi che si sono immolati nella lotta alla mafia, i quali ? badate bene ? sono tutti meridionali. Chi invece vive in quei contesti trova innanzitutto nella propria coscienza il momento per fronteggiare queste forme di violenza e per contrapporvisi. Ma non è questo il problema. Se noi offriamo degli strumenti discrezionali nelle mani di chi li usa in maniera dissennata ed irresponsabile, noi ci facciamo in questo momento carnefici di molte persone che soggiaceranno innocenti all'uso di questa norma. E so di non essere simpatico nel dire queste cose, perché è molto semplice dire il contrario.

Allora voglio raccontare una storia, e la racconto al Presidente del Senato, che è stato uno dei più valenti magistrati. Ve la racconto perché, in effetti, questa norma è rimasta ambigua, dal momento che c'è stato un intervento esterno del magistrato Cantone. Costui è persona molto perbene e credo che si candiderà tra poco a Presidente della Giunta regionale alle prossime elezioni in Campania (tanto per andare a confermare quanto siano poi stretti certi legami: ma lasciamo perdere, questo è un inciso). È intervenuto Saviano ed è intervenuto Cantone, dicendo che questa norma, così com'è stata scritta dalla Camera, a loro non piaceva. Questa è un'ulteriore prova del potere degli organi giudiziari. D'altra parte, il Consiglio superiore della magistratura ed altri organi giurisdizionali intervengono molto spesso nel dare pareri relativi alla legislazione, ancorché questi non siano dovuti. E quindi noi ci troviamo a dover modificare questa norma perché c'è stato un intervento spurio, un intervento esterno.

Ma qual è la storia che le volevo raccontare, signor Presidente? È la storia di un consigliere regionale che si chiama Roberto Conte, il quale fu arrestato qualche anno fa perché il capoclan del rione Sanità, un certo Misso, interrogato disse di aver ricevuto 120 milioni di lire da Roberto Conte, avendo ottenuto il Conte un determinato numero di voti dalla criminalità organizzata. È il caso in ispecie che è stato trattato qua.

Roberto Conte aveva preso in quelle sezioni sei voti (uno, due, tre, quattro, cinque e sei) e si è accertato, nel corso del dibattimento, che nessuno dei familiari o dei parenti di questo camorrista si era recato al seggio; ma il tribunale del riesame disse - aulicamente, come ho sentito qua dentro - che non conta il numero, ma conta la promessa, conta il fatto che si è venuti a contatto con la criminalità organizzata.

Si svolge il processo e ci si accorge, nella sbobinatura, di un'incongruenza rispetto a quanto era stato depositato dai pubblici ministeri. Lì la prima domanda risultava essere stata: «Lei conosce Roberto Conte?». «Sì, lo conosco, mi ha dato 120 milioni di lire». Invece, la registrazione non era stata sbobinata bene. C'era un minuto e mezzo di registrazione non trascritta, dalla quale, in pieno processo, è emerso che la prima domanda fatta dai pubblici ministeri («Lei conosce Roberto Conte?») aveva ricevuto la risposta: «No, non lo conosco. Ditemi chi è e vi dico se so qualcosa». Sono atti processuali. Racconto questo perché in quel processo fu subito stralciata la posizione di Roberto Conte, che da tre anni, signor Presidente, fa continue istanze perché si fissi il suo processo. Quel processo sarà prescritto, perché, se fossero stati gli avvocati a fare quella cosa, sarebbero stati arrestati in Aula. La giustizia in Italia è anche questo; gli abusi che si perpetrano in Italia sono anche questo. E ci deve essere una parte che in quest'Aula vi dice queste cose, quando voi fate i dotti di Salamanca sugli avverbi.

Esiste la volontà comune a dare questa norma, a codificare il concorso esterno in associazione mafiosa, che è un reato vago e che consente ai pubblici ministeri di fare il comodo proprio, di incarcerare e di inquisire con notizie "*de relato de relato*"? La giustizia non si fa con le pezze a colori, caro senatore Lumia, con l'aggettivo qualificativo: si fa con una riforma globale, dove tu fai il giustizialista, io difendo i cittadini. *(Applausi dei senatori Barani e Razzi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Olivero. Ne ha facoltà.

OLIVERO *(PI)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il passo che il Senato si accinge a fare è importante e da lungo tempo atteso dai tanti che ogni giorno si battono, nel Nord come nel Sud del nostro Paese, per combattere le mafie e la loro ramificazione nella politica e nell'economia, combattere il voto di scambio e contrastare chi, svolgendo incarichi politici, si mette al servizio delle cosche è indispensabile premessa al riscatto della politica, e quindi dello Stato, in territori violentati ogni giorno dal malaffare e dalla criminalità.

L'unico modo per rompere relazioni inconfessabili tra politica e mafie è usare severità nei confronti di chi si impegna per la collettività in politica. L'onore di servire il Paese non può essere infangato dalla contiguità o dalla connivenza con l'antistato, con chi ogni giorno distrugge il tessuto sociale, le risorse, lo stesso futuro della comunità nazionale.

Colleghi, dobbiamo dare pertanto un segnale forte di trasparenza e di rigore. In politica non ci può più essere spazio per ambiguità o ammiccamenti verso le mafie, senza se e senza ma. E l'impegno deve essere ancora più forte oggi di fronte alla mafia dei colletti bianchi, a quella quotata in Borsa, colta ed educata dei salotti e ben radicata, al Nord come al Sud, e spesso persino cosmopolita.

Il testo che oggi licenziamo deve quindi contenere severità e determinazione, con un'unica attenzione che invito ad avere collegialmente: è necessario che le norme siano applicabili e non solo delle roboanti grida manzoniane, e contestualmente che non prestino il fianco ad applicazioni pretestuose fondate sul sospetto ed il fango.

Le mafie - lo sappiamo perché l'abbiamo visto, ahinoi, molte volte in questi anni, e lei, signor Presidente, lo sa certamente più di tutti noi - non amano il bianco e il nero: tutto cercano di rendere grigio, usando sospetti, falsi pentiti, amicizie e relazioni parentali.

Allora valutiamo attentamente l'emendamento presentato dal collega senatore Albertini, che può aiutare a non cadere in pericolose ambiguità. Ma se abbiamo a cuore lo Stato di diritto e la salvaguardia dell'onorabilità di chi si espone ai rischi connessi all'assunzione di responsabilità pubblica, soprattutto in alcuni contesti del nostro Paese, non possiamo avere tentennamenti e dobbiamo essere oggi estremamente determinati e convinti del passo che compiamo.

Oggi, colleghi, diamo una prima, tangibile risposta alle centinaia di migliaia di cittadini che, attraverso la campagna «Riparte il futuro», promossa da Libera, ci hanno chiesto di impegnarci per legalità e giustizia. Non siamo certo vicini al risultato, lo sappiamo, come sappiamo di dover fare ancora molto e di avere la responsabilità di rappresentare istituzioni nelle quali non sempre vi è stata la dovuta trasparenza e la necessaria attenzione ideale da parte di tutti i componenti, ma da oggi abbiamo un po'

più di fiducia nel cambiamento possibile. *(Applausi dai Gruppi PI e PD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anche noi di Sinistra Ecologia e Libertà consideriamo molto importante il voto che esprimerà il Senato su questo provvedimento, per il quale noi stessi ci siamo battuti. D'altronde, anche noi abbiamo presentato all'inizio della legislatura un disegno di legge in tal senso.

Ci preme dire che anche a nostro avviso la formulazione che è stata adottata in Senato è più idonea di quella che era stata immaginata alla Camera per contrastare un fenomeno che peraltro non è neanche più tipicamente meridionale, ma esteso su tutto il territorio nazionale, mi riferisco a quello della compravendita di pacchetti di voti da parte di organizzazioni mafiose. Finalmente viene punito lo scambio, non solo quando viene offerto denaro, ma anche quando il politico, il candidato, si mette a disposizione dell'associazione criminale, ad esempio promettendo utilità come possono essere gli appalti o altri favori.

Dicevo, il testo è migliore di quello approvato alla Camera perché evita ogni riferimento ad un concetto che rischiava di essere ambiguo, quello cioè del procacciamento dei voti quale oggetto del patto tra mafiosi e politici. Abbiamo lavorato per molti mesi a questo provvedimento e mi pare importante ricordare, lo hanno detto anche altri colleghi prima di me, che una volta tanto la politica è stata capace di raccogliere una sfida, che una volta tanto la politica è stata attenta rispetto a quello che si muoveva nella società civile. E la sfida straordinaria che ci ha lanciato nei mesi scorsi don Luigi Ciotti, sottoscritta da 300.000 italiani che volevano che finalmente fosse estesa la tipologia di questo reato ci pare di poter dire che una volta tanto è stata raccolta.

Vorremmo aggiungere una riflessione più politica, se posso dire così. Nel corso di tutti questi anni molto spesso nell'ambito della legislazione italiana in materia di lotta alla mafia, le varie leggi che sono state prodotte contro la criminalità, contro le mafie, sono state spesso una risposta che si rendeva necessaria o dinanzi ad una violenza subita, o ad un'umiliazione, o ad un furto di verità, o ad un'aggressione, o ad un attentato.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 18,49)**

(*Segue* DE CRISTOFARO). Invece, il fatto che una volta tanto la legge non sia una risposta ad un fatto specifico accaduto che ha provocato sconcerto nell'opinione pubblica, non sia cioè semplicemente una risposta ad un lutto, rappresenta la capacità della politica di raccogliere una sfida che è nata fuori di qui. E ciò a noi pare un fatto molto, molto significativo. Lo vogliamo intendere appunto, speriamo in maniera non ottimista, come il primo passo verso una legislazione che nel corso degli anni sempre più sarà capace di accogliere le movimentazioni positive che attraversano l'opinione pubblica del nostro Paese. Anche perché, signor Presidente e signori senatori, quando si consuma un reato di scambio elettorale tra la politica e la mafia non è semplicemente inquinato il voto, ma è inquinata la democrazia nel suo insieme, perché gli equilibri democratici vengono alterati.

Lo abbiamo letto mille volte nel corso delle cronache giudiziarie e politiche di questi anni, con riferimento ad amministratori locali, a consiglieri comunali, ad assessori e consiglieri regionali e anche a parlamentari nazionali. Quante volte si è verificato lo scambio del voto con l'assicurazione al *clan* di un favore, di una collusione, di un elemento di potere, o anche semplicemente di prestigio? E quanto ha influito tutto questo, onorevoli colleghi, sulla crescita del sentimento di distacco di parti enormi dell'opinione pubblica nei confronti della politica?

Penso che su questo dovremmo interrogarci molto, perché sono convinto che sia serissimo il prezzo che è stato pagato in termini di credibilità dalle istituzioni democratiche nel corso di questi anni, anche in relazione a questi elementi di subalternità rispetto al malaffare e alla mafia, piuttosto che al *clan*. Quando accade che uno che fa politica viene considerato dal *clan* uno che si tiene in pugno - così si dice - e la politica diventa allora un luogo di obbedienza in ragione di un certo favore, è evidente che si rompe il meccanismo democratico. Obbedire vuol dire infatti cose ben precise: vuol dire promettere corsie privilegiate, corsie preferenziali, corsie per gli appalti.

Era davvero dunque un po' ingenua la vecchia disposizione del codice penale - e per questo ritengo sia stato molto giusto un intervento normativo - nel momento in cui si riteneva di poter semplicemente monetizzare lo scambio tra la politica e le mafie. Era infatti veramente complesso sapere quanto potesse valere in termini di moneta corrente, per esempio, la partecipazione ad una multiservizi, piuttosto che la possibilità di disporre di una ASL che magari, per numero di utenti e per quantità di appalti, rappresenta uno strumento fortissimo di potere e di controllo del territorio.

È stato anche ricordato - e mi associo a questo ricordo - che la finalità principale della criminalità, delle mafie, della camorra, della 'ndrangheta, è proprio quella di permeare e di entrare da protagonista nella vita politica ed istituzionale, e lo scambio elettorale è il principale biglietto da visita. Ciò vale ancora di più - com'è stato ricordato anche dai colleghi che sono intervenuti prima di me - per le cosiddette mafie dei colletti bianchi. L'obbedienza è proprio il classico patto che conviene a tutti: conviene alla cosca che promette i voti; conviene al politico che si vende e che ottiene consenso, protezione e garanzia di carriera certa.

Non possiamo del resto dimenticare, signora Presidente, che abbiamo un contesto attorno a noi, con il quale ci siamo confrontati nel corso di tutti questi anni. Tuttavia, anche se nel corso degli anni passati, soprattutto quando c'è stato il momento di massimo attacco alle istituzioni e allo Stato, c'è stata comunque una capacità da parte delle istituzioni di rispondere a questo tipo di attacco, è pur vero che nel corso di questi ultimi anni molto spesso, purtroppo, si è abbassata la soglia di attenzione nei confronti dell'attacco portato allo Stato dalla criminalità.

Se così non fosse, non sarebbe successo che più di 200 Comuni venissero sciolti nel corso di questi anni per infiltrazione camorristica e mafiosa. È successo nel nostro Paese che un Comune addirittura capoluogo di Regione, Reggio Calabria, avesse al suo interno una situazione con alcune decine di dirigenti imparentati con esponenti delle cosche, oltre ad un gran numero di consiglieri comunali arrestati. Addirittura, nonostante fosse stato vietato dal questore di Reggio Calabria il funerale di un boss mafioso, si presentarono alcune migliaia di persone, con in testa al corteo funebre autorevolissimi esponenti politici di quel territorio.

Ma Reggio Calabria non è sola. Pensate a quello che accade nella terra in cui io vivo, in Campania, nella Provincia di Napoli. Pensate che, ad esempio, proprio in Provincia di Napoli, nel Comune di Quarto, anche questo sciolto ovviamente ed inevitabilmente per infiltrazioni mafiose - ci siamo stati pochi giorni fa con una delegazione della Commissione antimafia - è accaduto addirittura che alle elezioni comunali un candidato sia stato eletto, nonostante fosse stato arrestato 15 giorni prima e al tempo della elezione fosse in carcere, dove sta peraltro scontando oggi, fortunatamente, una condanna per fatti molto gravi.

Questo è il contesto, che non è diverso da quello che stiamo raccontando: è lo stesso contesto che vede più di 100 consiglieri regionali indagati in tutta Italia.

Insomma, dopo gli anni in cui la politica aveva cercato, a seguito della crisi di Tangentopoli, di rimettere in campo anche alcuni elementi di valore e simbolici, che pure potevano alludere ad un tentativo di uscire da una condizione drammatica che aveva segnato per molto tempo la storia d'Italia, siamo ripiombati dentro questo tipo di situazione.

Io penso che, per rispondere a tutto questo, ovviamente sia imprescindibile il coraggio civile di chi da anni si batte con coraggio appunto nella politica, nelle istituzioni, nella società civile e anche nell'imprenditoria. Ma non basta solamente il coraggio civile. Occorre anche il dovere della buona politica di essere in sintonia con tutto questo.

Io penso che indossare quel braccialetto, che molti parlamentari hanno indossato per molti mesi, sia stata davvero una scelta di campo perché, a volte, la lotta alla mafia passa anche per qualche gesto simbolico. E alcuni gesti simbolici, secondo noi, possono essere produttivi di grandi risultati. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e del senatore Lo Giudice)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire per fare una precisazione il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, penso che prima il senatore D'Anna sia stato un po'

frettoloso nell'andare a giudicare da che parte sta il bene e da che parte il male nella lotta alla mafia, anche perché, se è vero che si è estesa a tutto il Paese, è altrettanto vero che i sacrifici non hanno avuto confine.

Ne ricordo solo uno: quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Persona che il Nord generosamente ha prestato a tutto il Paese e che ha perso la vita proprio in terra di Sicilia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, oggi siamo qui a lavorare su un testo molto importante, che probabilmente non è sentito subito dalla pancia di tutti i cittadini. Stiamo però forse parlando proprio di norme che segnano un passaggio importante in questa lotta contro la criminalità organizzata, una lotta che, purtroppo, interessa l'Italia ancora nei nostri anni, nonostante tutti gli sforzi che sono stati compiuti.

Noi qui cogliamo l'occasione per ricordare il grande contributo, l'appoggio e l'attenzione data dalla Lega Nord nella lotta contro la mafia. E colgo l'occasione per ricordare che è stato proprio con un Ministro dell'interno della Lega Nord, Roberto Maroni, che si sono conseguiti dei risultati veramente eccezionali, con particolare riguardo proprio alla lotta alla criminalità organizzata, tanto da diventare oggetto di apprezzamento anche da parte di Paesi stranieri, che ne hanno fatto un elogio e che li hanno assunti a modello.

A parlare sono i dati, documentati nei *dossier* che venivano periodicamente pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: 8.466 mafiosi arrestati (di cui 32 latitanti di massima pericolosità) per un totale di 778 operazioni di polizia giudiziaria. Ma la lotta alla mafia non si è limitata all'arresto di suoi esponenti: il ministro Maroni ha voluto colpirla proprio al cuore, nei suoi interessi economici, nelle risorse che consentono alle organizzazioni di finanziarsi e di finanziare tutte le attività legate alla micro e macro criminalità.

Un duro colpo, che ha portato, nel settembre 2011, a 55.087 beni sequestrati (di cui 2.282 aziende), per un valore complessivo di 25,3 miliardi di euro. Si tratta di un patrimonio ingente. Sempre per volere del ministro Maroni, per quanto riguarda le somme di denaro sequestrate alla mafia e i proventi derivati dai beni sequestrati, questi sono stati immessi nel Fondo unico di garanzia (una novità introdotta dal Governo nel 2008) per essere impiegati in progetti nel settore della sicurezza e alla giustizia. Infatti, quelle somme furono divise al 50 per cento fra il Ministero dell'interno e quello della giustizia.

Questa era soltanto una premessa per sottolineare che anche noi, come Gruppo della Lega Nord, appoggeremo in pieno e convintamente questo disegno di legge, come presentato in data odierna e come uscito dall'esame della Commissione.

Per certi versi, già ci soddisfaceva la prima versione uscita dalla Camera, tanto che, anche in quella sede, avevamo espresso un voto favorevole. Un po' forse dispiace che, in quella sede, il testo fosse stato votato all'unanimità e che, invece, quando è passato all'esame del Senato, abbia subito delle modifiche (sono stati presentati infatti degli emendamenti) e di conseguenza si sia aperto un dibattito, prima in Commissione e poi in Aula. Tra l'altro, noi del Gruppo della Lega Nord abbiamo chiesto la revoca della sede deliberante per poter discutere di questo tema in Aula. Mi sembra che sia doveroso anche in questa sede ricordare i motivi che ci hanno spinto a tale passo. Sarebbe stato sicuramente molto positivo che in Commissione uscisse un testo identico a quello che era stato licenziato dalla Camera; vedendo però che erano state fatte considerazioni ed espresse perplessità sul testo, si è ritenuto giusto esaminarlo molto approfonditamente e arrivare proprio in Aula per poter confrontarci tutti su questo tema.

Riteniamo che il testo varato dalla Commissione sia assolutamente soddisfacente. Nessuna norma esce mai perfetta; d'altra parte, magari bastasse solo questo testo di legge per poter eliminare, disincentivare e risolvere il problema che purtroppo lega il mondo della criminalità organizzata e il mondo politico! È qualcosa che non deve esistere. Si spera che questo testo possa essere un altro passaggio importante

perché deve essere, e lo è, un passaggio importante per scindere e slegare completamente quelli che possono essere eventuali legami che inquinano l'attività del politico a qualsiasi livello.

Illustri colleghi che mi hanno preceduto hanno sicuramente esaminato la norma nei suoi profili più tecnici. Noi, come Gruppo Lega Nord, insistiamo e ribadiamo la nostra più totale disponibilità ad approvare testi di legge che possano essere, come la configurazione di questo reato, un altro baluardo contro la mafia. Se ne parla da anni; si sperava che potesse essere un ricordo nei libri di storia, ma il fatto che ne stiamo ancora parlando in questa sede e stiamo esaminando questi testi di così notevole importanza ci fa purtroppo pensare che il fenomeno persiste.

L'attività del politico è molto, ma molto delicata. È un'attività che sicuramente vede l'esponente farsi portatore di interessi della collettività che riguardano tutto il nostro vivere civile. Pertanto, la realtà della mafia e delle associazioni mafiose deve essere assolutamente allontanata e abbandonata e non deve avere riferimento alcuno rispetto all'attività del politico.

Anticipiamo in questa fase il nostro voto favorevole. Sono stati presentati degli emendamenti molto interessanti; il dibattito si è svolto e si sono comprese le posizioni. Noi auspicheremmo di poter varare un testo votato da tutti, perché tutti dobbiamo essere uniti contro questa realtà terribile che è la mafia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI *(NCD)*. Signora Presidente, sottosegretario Ferri, onorevoli colleghi, sull'importanza del disegno di legge che stiamo discutendo ogni sottolineatura potrebbe apparire retorica e quasi di *routine* istituzionale, ma ciò solo ad un uditore particolarmente distratto e disattento. In realtà, come sottolineato da diversi colleghi sia di maggioranza che di minoranza, l'argomento che trattiamo è delicato e complesso e, quindi, estremamente importante per il nostro Paese nella fase storica che attraversiamo, sia per l'aspetto economico che sociale e politico. Infatti, la nostra discussione non può affatto prescindere dalla consapevolezza del dilagante, quanto distruttivo, fenomeno della corruzione, che trova nel voto di scambio politico?mafioso la sua più perversa attuazione, la cui attualità può essere messa in discussione solo da chi è in malafede. Tanto che anche il comune cittadino sa che nel voto di scambio si materializza un'intenzione antidemocratica, con grave offesa morale e danno addirittura economico allo Stato e al tessuto sociale che, in sintesi, coincidono. È nel voto di scambio, infatti, che si consuma la maggiore offesa alla democrazia e a ciò che uno Stato e un popolo costituiscono insieme.

Pertanto siamo tutti concordi, credo, nel volere colpire più drasticamente, attraverso il disegno di legge in discussione, tale reato, così come i cittadini chiedono, a volte silenziosamente, ma molto spesso attraverso le numerose associazioni e comunità presenti nel vasto e complesso contesto sociale del territorio nazionale. E qui voglio menzionare l'impegno sociale svolto da «Libera» e col gruppo «Abele» di don Ciotti; un grazie va anche ai colleghi parlamentari che hanno aderito al movimento dei «Braccialetti bianchi», nonché ai componenti della Commissione giustizia che celermente ha licenziato il testo oggi in discussione.

Ma, discutendo questo tema, non possiamo non pensare e ricordare con gratitudine i nomi di Carlo Albero Dalla Chiesa, di Pio La Torre, di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, poiché, se oggi siamo qui a definire con maggiore efficacia il reato di scambio elettorale politico-mafioso, lo dobbiamo anche all'esempio di grande e forte lezione di servizio allo Stato e al loro estremo sacrificio; ma lo dobbiamo anche al potente fenomeno culturale che ha dato vita ad un fermento di associazioni e movimenti di cittadini, che hanno dato, anch'essi, spinta e sprone affinché si velocizzasse nel portare in Aula il provvedimento.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, ritengo sia edificante, quest'oggi, per tutti noi, essere attori che mettono in atto concretamente quelle che sono state a lungo le speranze, le sacrosante ragioni e le istanze di decine di milioni di cittadini onesti. Quindi, rendendoci conto di ciò, dobbiamo essere all'altezza di tali naturali e democratiche aspettative.

Quella del testo dell'articolo 416-*ter* del codice penale è una modifica di chiara valenza politica; essa

dà prova dell'impegno di questo Parlamento di una seria azione e di una coraggiosa, ma doverosa, assunzione di responsabilità verso i cittadini. Si tratta di una risposta a un *vulnus* per la lotta contro la corruzione in un sistema di potere che, in un Paese moderno e democratico, non può godere di alcun genere di indulgenza.

Nello specifico, per la giurisprudenza, la materia dell'articolo 416-*ter* del codice penale rientra nella categoria dei reati plurioffensivi, deputata al presidio del principio di legalità democratica e rappresentativa delle istituzioni politiche. Pertanto, la prescrizione in analisi mira a interrompere l'incidenza del fenomeno mafioso sulla ricerca del consenso, per evitare la compromissione delle stesse fondamenta su cui si erge l'assetto dello Stato, garantendo l'interesse dell'ordine pubblico, che avrebbe una maggiore tutela contro le infiltrazioni e i condizionamenti mafiosi, salvaguardando i cardini su cui si regge il nostro sistema repubblicano e garantendo maggiormente l'accesso alle cariche elettive in condizioni di autentica parità e con i cittadini veramente liberi di esprimere le proprie preferenze.

Ovviamente, l'attuale formulazione dell'articolo 416-*ter* non basta, poiché limita il reato a chi ottiene la promessa di voti in cambio di denaro, ovvero una formulazione che lascia ampi spazi di impunità. L'attuale definizione del prezzo dello scambio si riferisce solo a termini monetari, ad erogazione di denaro dunque.

È invece importantissima l'introduzione dell'espressione «altra utilità», così da introdurre un ulteriore elemento quale può essere il conferimento di un incarico, o qualsiasi tipo di appalto che, direttamente o indirettamente, porta del denaro o altri vantaggi. Quindi, data la varietà delle prestazioni che si possono avere con lo scambio politico-mafioso, per come è stata finora formulata la norma, essa non ha consentito che il patto politico-mafioso potesse essere contrastato efficacemente e *in toto* dal nostro ordinamento.

Diversamente, il nuovo testo ha come obiettivo di ben circoscrivere un reato prima troppo aleatorio, e quindi difficilmente punibile, spesso malgrado denunce e inchieste. Adesso non potrà esservi alcun alibi, alcuna via d'uscita. La riformulazione dell'articolo 416-*ter* proposta dalla Commissione reca aspetti migliorativi rispetto al testo approvato alla Camera dei deputati e introduce modifiche al vigente articolo 416-*ter* del codice penale. L'elemento della sola promessa diviene di per sé sufficiente a configurare la fattispecie di patto di scambio. Così, ogni aleatorietà di cui accennavo prima verrà fugata, poiché, ad integrazione dello stesso articolo 416-*ter*, il primo comma, superando il limite dell'erogazione in denaro, parla finalmente - come detto prima - di «altra utilità», ovvero di altri vantaggi o profitti. Si tratta - ritengo - di un passaggio cruciale, poiché mette fine ad ogni limite ed equivoco, aspetti che, negli anni, di fronte a comportamenti che rimanevano nel vago, rappresentavano certamente una difficoltà per la punibilità di questo tipo di reato.

Per quanto afferisce all'accettazione del voto di scambio, l'aspetto cruciale è che il reato si consumi nel momento in cui avviene la stessa accettazione: ciò significa che è importante il momento della consumazione del reato.

Per quanto riguarda la pena, invece, il disegno di legge ha avuto un'importante modifica in sede di Commissione giustizia del Senato: la pena carceraria per il reato di scambio di voto politico-mafioso è stata innalzata ad un intervallo che va da sette a dodici anni, rispetto a quello da quattro a dieci anni precedentemente proposto. Infatti, nel corso delle attività conoscitive in Commissione giustizia, si è evidenziato come il concorso esterno in associazione mafiosa, connotato dal mantenimento e dal rafforzamento dell'associazione mafiosa, sia punito con la pena da sette a dodici anni. Si è scelto quindi di modificare la pena prevista all'interno dell'articolo 416-*ter*, che contiene una fattispecie di reato indipendente dall'effettivo rafforzamento dell'associazione criminale. In parole povere, così si va a colpire un comportamento ben specifico.

Un'altra importante modifica apportata al testo dalla Commissione giustizia del Senato vede inoltre l'introduzione del principio di punibilità del politico che «si mette a disposizione» dell'organizzazione mafiosa.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, accolgo con soddisfazione - sicuramente condivisa - il giusto e

opportuno completamento della formulazione giuridica dell'articolo 416-*ter*, il quale fa finalmente chiarezza su un reato dalle mille facce, ma prima difficilmente rintracciabile e quindi perseguibile.

Inoltre - e non si tratta certo di un aspetto secondario - la modifica normativa tende a restituire grande dignità e autonomia all'esercizio del diritto di voto, garantito e tutelato dalla nostra Costituzione. Questa norma di ordine pubblico e democratico è anche una riforma che precede quella elettorale e costituzionale, ed è giusto che sia così: prima della legittimazione dell'Esecutivo e del Parlamento, viene la genuinità del voto dei cittadini, poiché solo suo tramite essi eleggono il Parlamento e danno l'indirizzo politico al Paese. «La sovranità appartiene al popolo» e il suo strumento, il voto, deve essere tutelato e garantito, ma principalmente esso dev'essere libero e pulito. E non può esserci voto autentico, libero e pulito se nella cabina elettorale entrano le diverse organizzazioni mafiose con le loro minacce, le loro coercizioni e le loro false e perverse promesse.

Concludo, signor Presidente, con il sentimento di una maggiore soddisfazione per questa fase politica, poiché stiamo agendo nella giusta direzione, dato che lo stesso esercizio del diritto di voto, libero e incondizionato, è stato fin qui troppo vilipeso e fortemente condizionato. Ciò desidero sottolineare che è avvenuto pricìncipalmente nelle Regioni del Mezzogiorno d'Italia, dove la politica ha avuto forti e devastanti connivenze con la criminalità organizzata, anche grazie al voto di scambio, dove la corruzione ha calpestato i diritti e la dignità delle persone, ostacolando un sano e autentico sviluppo economico, culturale e perfino politico della società.

Ma ciò vale anche per le altre Regioni italiane, anche quelle del Nord Italia, dove il fenomeno mafioso commisto alla politica è ormai un dato di fatto. Basti ricordare al riguardo diverse indagini condotte in Regioni e Comuni del Nord, da cui risulta che alcuni candidati si sono rivolti ai *clan* malavitosi per avere voti: e qui non si è trattato di casi isolati, ma di un vero sistema nazionale di corruzione ormai collaudato, certificato e controllato dalla criminalità organizzata.

Adesso vogliamo - perché gli Italiani lo vogliono - che finisca questo degrado politico e sociale e che si ritorni a respirare l'area di una nuova politica, più pulita e libera da ogni condizionamento criminale; una politica fatta anche da giovani, da donne, da gente veramente libera, insomma che contribuisca con migliori energie e più efficacemente al funzionamento del nostro Stato, per il bene e lo sviluppo dell'intero Paese. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, essendo già stato detto tutto su questa norma importantissima per la lotta alla corruzione e al voto di scambio mafioso, sia dai miei colleghi sia da quelli delle altre forze politiche, mi limiterò a muovere una riflessione sul processo che ha portato oggi qua una norma che condividiamo. Si è trattato di un processo che - come hanno ribadito prima i miei colleghi, senza però nulla voler togliere agli altri - ha visto il mio Gruppo, il Movimento 5 Stelle, impegnato e - se vogliamo - addirittura trainante, in una certa fase.

Il provvedimento è stato votato all'unanimità dalla Camera, ma non soddisfaceva la società civile e le associazioni, che hanno lanciato la campagna «Riparte il futuro»: mi riferisco all'associazione Libera di don Ciotti, al Gruppo Abele, a Cittadinanza per la Magistratura, al Comitato Addiopizzo, eccetera. C'è stata una pressione che noi del Movimento abbiamo raccolto, come pure altri colleghi: questa non vuol essere l'ennesima critica distruttiva che ci viene addebitata, ma una riflessione in merito al fatto che, quando esistono la volontà ed i principi condivisi e si vuole lavorare, si raggiungono dei risultati, che spero si concretizzeranno appunto nel voto favorevole a questo testo, che riteniamo basilare.

Sappiamo che la corruzione - è stato già ampiamente detto - è un male, e forse il male che più condiziona, appesta e distrugge il tessuto economico, sociale e politico di questo Paese; un fenomeno che ha permesso veramente uno scambio tra la politica, gli affari, la mafia e la criminalità organizzata e che va quindi stroncato, peraltro al Nord come al Sud, come ha ricordato prima il collega. Vengo dal Piemonte, dove Bardonecchia è stato forse il primo paese commissariato per infiltrazioni mafiose. Cito la Val di Susa, che attualmente presenta problemi sotto quel profilo con i lavori in corso in quella realtà. Si tratta, quindi, di una norma basilare veramente trasversale.

Ritengo che queste considerazioni portino anche ad un'altra riflessione, che forse è in un certo senso più tragica. Come classe politica dobbiamo riuscire in questo Parlamento, nelle Commissioni, a discutere veramente. Vi assicuro che per un cittadino come me, peraltro neofita dell'attività parlamentare, si è trattato di un momento di grande dimostrazione di lavoro, di contrasto ma anche di confronto, sicuramente, con colleghi che hanno una grandissima esperienza nel settore, più di me e di altri appartenenti al Movimento 5 Stelle (mi riferisco ai colleghi Casson e Lumia, ma anche ad altri). È davvero un grande risultato il fatto che, dopo questo percorso, si riesca ad avere un testo condiviso con le istanze dei cittadini italiani e le associazioni che ne sono portatrici. È esattamente la filiera che noi del Movimento 5 Stelle (ci chiamiamo «portavoce» apposta) rivendichiamo con forza e rilanciamo a tutti: un *feedback* che costantemente mantenga collegate queste Aule davvero importantissime con la società civile, con i cittadini. Se tutto questo ha generato - e spero lo porti a termine positivamente - un risultato del genere, allora possiamo farlo anche con il resto, con le altre tematiche, come il lavoro, con le urgenze importanti, mettendo da parte gli interessi eventuali che ogni fazione può avere al suo interno e spendendosi veramente in maniera sinergica per risolvere i problemi del Paese. Ritengo questo veramente un grande momento.

Alla luce del fatto che appuriamo la capacità della politica di raggiungere risultati del genere, vi chiedo di dire ai vostri giornali, ai vostri segretari di partito che il Movimento 5 Stelle non è congelato: è qui per lavorare ed è qui che si fanno le leggi, non in televisione, nelle redazioni dei giornali o nelle case private. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Le leggi si fanno qui in Parlamento e, come abbiamo portato a casa questo risultato, possiamo portarne molti altri.

Vi ringrazio, e spero veramente che si raggiunga il traguardo che ci siamo prefissati. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, anche se siamo in questo momento in pochi, nonostante l'importanza dell'argomento, credo vadano svolte alcune riflessioni.

La prima è che ci troviamo di fronte ad un fenomeno, quello della mafia e delle organizzazioni criminali, non più relegato in alcune Regioni del nostro Paese, ma ormai dilagato su tutto il territorio nazionale.

La seconda riflessione è che dobbiamo stare attenti, quando discutiamo di organizzazioni criminali e di mafia, nell'elaborare delle norme che non lascino dubbi interpretativi, perché altrimenti facciamo un regalo alla mafia. E vengo a svolgere alcune considerazioni.

Prendo spunto da quanto ha detto poco fa il senatore Airola. Se per ipotesi fossimo stati in questa sede a discutere del disegno di legge del Movimento 5 Stelle, probabilmente non avremmo avuto alcun emendamento, perché eravamo tutti d'accordo. La proposta richiamata dal senatore Giarrusso, però, non fa riferimento alla disponibilità nei confronti dell'associazione, perché quella - sono d'accordo - deve essere punita, ma ad essa non si fa riferimento nella proposta avanzata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, bensì in quella del senatore Fravezzi.

Bisogna stare attenti, però, l'ho già detto in Commissione e lo ripeto. Dobbiamo tenere conto di quello che stiamo facendo con consapevolezza. Inserire gli elementi che caratterizzano il concorso esterno secondo l'interpretazione della Corte di cassazione (in assenza di una norma) in questo provvedimento pone un problema. Il Parlamento interviene in una norma specifica utilizzando gli elementi che caratterizzano il concorso esterno, ma non disciplina il concorso esterno. Essendo stato magistrato per quarant'anni rilevo che ciò pone un problema di interpretazione: è ancora possibile, dopo questa norma, applicare il concorso esterno in materia di scambio politico-mafioso? Questo è un primo problema.

Secondo problema che va esaminato con attenzione. Ho ascoltato il senatore Casson che giustamente faceva riferimento alla parola «consapevolmente». Siamo tutti d'accordo che andava tolta, perché era equivoca, e tutto ciò che è equivoco va eliminato. Però occorre identificare correttamente qual è la modalità. Ritengo che una delle cose peggiori per un politico sia accettare promesse o scambi di voti

anche da persone normali, non appartenenti ad associazioni mafiose, per denaro o altra utilità. La Corte di cassazione già con la vecchia norma, con la norma ancora oggi in vigore, era giunta, nonostante si dicesse solo «denaro», a dare un'interpretazione estesa ad altre utilità quantificabili economicamente. Quindi, era già andata oltre ciò che la norma diceva.

Oggi noi anticipiamo la punibilità alla promessa. Non ho difficoltà a dire che questa può essere una cosa corretta. Però nel testo si legge: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*». Voi dovete tener conto che una norma ha un suo effetto se, nel momento in cui è applicata, consente l'interpretazione, la identificazione di quello che la norma stessa dice.

Mettiamo, per ipotesi, che ci sia tra un politico e una persona appartenente alla mafia, alla camorra o alla 'ndrangheta lo scambio di una promessa, ma che non vi siano attività successive. Sono d'accordo che ciò deve essere punito, ma non essendo state poste in essere le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, non si ha l'elemento che qualifica la promessa. Allora, bisogna identificare l'elemento soggettivo, che qui non c'è. Perché la promessa sia rilevante ai fini del testo approvato dalla Commissione, il pubblico ministero deve riuscire a provare l'intenzione di utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 416-*bis*,terzo comma. Se non si prova non c'è più reato.

A mio avviso invece va qualificato l'elemento soggettivo. È questa la ragione per cui ho presentato degli emendamenti che dovrebbero servire, come abbiamo fatto per questioni meno importanti. Sono stato relatore del provvedimento approvato oggi in Aula relativo agli immobili da abbattere: abbiamo trovato una soluzione intermedia che ha soddisfatto tutti. Allora, qual è la situazione che dobbiamo migliorare? Il «chiunque» non basta: il soggetto in questione deve avere la consapevolezza di trattare con una persona che abbia la qualità di associato alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta o a qualsivoglia associazione criminale. Quindi, a me interessa proprio questa prima parte degli emendamenti che ho proposto. Il relatore e il Governo facciano uno sforzo per individuare una identificazione: il soggetto deve avere la consapevolezza soggettiva di parlare con una persona appartenente alla mafia.

Come potete vedere, nell'emendamento 1.6 faccio riferimento all'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale: è la stessa cosa. In questo modo c'è una qualificazione, e ciò mi basta per arrivare a individuare un percorso di condanna.

Colleghi, se invece il testo restasse così com'è, vi rendete conto di quali sono gli strumenti che la mafia ha posto in essere nei confronti dei magistrati e di quali possono essere gli strumenti che la mafia ha posto in essere anche nei confronti di qualche politico? Ad esempio, se il testo restasse così, chi esclude la possibilità di avere falsi pentiti che possano accusare Tizio o Caio di aver accettato una promessa? Siccome non sono state messe in atto quelle attività a cui si fa riferimento nell'articolo 416-*bis*, terzo comma, manca qualsiasi possibilità di difesa, mancando qualsiasi possibilità di identificazione dei rapporti.

Ecco perché dovremmo migliorare questo testo: non vi dico di accettare gli emendamenti proposti, ma di prendere in considerazione la parte che identifica quel che la Camera dei deputati aveva voluto fare (badate: con un voto unanime). Sarebbe molto importante se noi riuscissimo a trovare una soluzione con un voto unanime. Nella lotta alla mafia valgono anche i simboli, come ricordava poco fa il senatore De Cristofaro: è vero.

Occorre dunque identificare bene l'elemento soggettivo. Ho visto che anche i colleghi Susta e Albertini hanno fatto uno sforzo per arrivare a risolvere questo problema. Quasi tutti gli emendamenti riguardano questo nodo, che va sciolto, signor relatore. L'elemento soggettivo va identificato, perché altrimenti c'è il rischio di creare una norma che, invece di combattere il fenomeno, determinerà anche una «non lotta» al fenomeno mafioso, camorristico o a determinati tipi di reato.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Caliendo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Si potrebbe addirittura determinare un'ondata di rigetto rispetto alla norma, se fosse possibile utilizzarla in modo improprio, per ottenere un risultato che la mafia vuole e

che noi intendiamo combattere. Quindi, sotto questo aspetto credo che vada fatto uno sforzo ulteriore nel corso dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capacchione. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, tutto è in vendita, anche la democrazia. E se c'è una gradualità nella sua progressiva compromissione, nella corrosione del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, nel tradimento dei valori repubblicani contenuti nella Costituzione, è una gradualità che inizia con l'accettazione di piccoli favori, preferiti ai diritti, che via via diventa reciproca convenienza alla corruzione e a una gestione particolare, privata, della cosa pubblica: gestione che in terre di mafia diventa essa stessa carattere distintivo della mafia.

È il voto lo strumento dello scambio: il voto amministrativo e il voto politico, passando per le elezioni di organismi di categoria e financo per le primarie. La libera espressione del proprio consenso barattata con la promessa di favori o di protezione, coartata attraverso la ricerca di procacciatori di voti capaci di imporre, in virtù del proprio potere, una preferenza piuttosto che un'altra, un candidato (o un partito) al posto dell'altro.

Se c'è una patologia che ha dissanguato la nostra democrazia è da ricercare appunto nei meccanismi del consenso: nelle Regioni meridionali, dove tradizionalmente sono insediate le organizzazioni mafiose, e poi via via - seguendo la linea della palma, salita ben più dei 500 metri all'anno ottimisticamente indicati da Leonardo Sciascia più di cinquant'anni fa e arrivata ormai alle Alpi - in quelle del Nord, che la vulgata voleva esenti da infiltrazioni della criminalità organizzata.

Le ultime inchieste giudiziarie che hanno riguardato la Lombardia, il Piemonte, la Liguria, hanno definitivamente spazzato ogni residua illusione sulla immunità di quelle Regioni nelle quali, anzi, più evidente si è rivelata la ricerca da parte del candidato di quel consenso acquistabile da soggetti collegati alla 'ndrangheta. Voti comprati con denaro contante ma più ancora con la promessa di futuri favori o di una più generica, e insidiosa, messa a disposizione della propria amicizia e disponibilità.

Nei confronti della mafia e della politica c'è bisogno, dunque, di una profonda bonifica sociale. E in questa direzione va la modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, che punisce il voto di scambio politico-mafioso. Articolo che nella formulazione in vigore è stato scarsamente applicato, vista la quasi impossibilità di dimostrare la compravendita del consenso attraverso la dazione di denaro, essendo piuttosto altre utilità - appalti, servizi, pubbliche forniture, assunzioni nelle partecipate - la moneta utilizzata dalla parte politica per ricompensare il procacciatore mafioso di consensi.

Nella formulazione licenziata dalla Camera, come abbiamo evidenziato in Commissione (e qui mi dispiace in qualche modo contraddire il collega Buccarella prima intervenuto: in quella sede c'è stata una sequela di interventi contrari, tutti, dal primo giorno in cui arrivò il provvedimento in Commissione in sede deliberante; a partire dal collega Lumia, via via tutti avevamo evidenziato delle gravissime lacune e delle grosse criticità nel testo che era stato licenziato, sia pure all'unanimità, dalla Camera), l'articolo continuava a essere destinato alla non applicazione. Questo era stato il nostro giudizio e questo è stato il motivo per cui, successivamente, siamo arrivati alla discussione di oggi. Tale formulazione aveva sì esteso l'oggetto dello scambio aggiungendo le parole «altra utilità», già indicate, per esempio, negli articoli 318 e 319 del codice penale che puniscono la corruzione; ma aveva introdotto altri riferimenti, come quello al procacciamento o alla consapevolezza della metodologia mafiosa utilizzata dal venditore di voti, che avrebbe obbligato il giudice a dimostrare l'effettività del procacciamento con l'uso delle armi o altri sistemi intimidatori, imponendo di fatto una *probatio* diabolica, anche perché la mafia oggi, di questi tempi, non minaccia più secondo i sistemi tradizionali, ma si inserisce, si presenta con la faccia del professionista, del colletto bianco, di chi ha la necessità solo di far sapere chi è, senza utilizzare altro strumento, quindi non ha nessuna necessità di intimidire secondo le regole tradizionali della minaccia mafiosa.

Ancora, quel provvedimento lasciava nel limbo dell'impunità quei comportamenti preparatori allo scambio e, ovviamente, l'accordo tra il politico e il mafioso, a prescindere dall'esito dello stesso. Accordo, vale la pena di ricordare, che rappresenta il vero *vulnus*, il momento della caduta verticale delle regole democratiche a vantaggio di quelle mafiose, e che presuppone la messa a disposizione del

soggetto mafioso di beni che appartengono alla collettività.

Inchieste sempre più numerose della magistratura dimostrano che il voto di scambio diventa sempre più decisivo nel determinare gli equilibri della politica italiana. Ha assunto, inoltre, modalità e proporzioni sistematiche grazie alla mediazione assicurata dalla criminalità organizzata. Oggi non è più solo il singolo uomo politico a promettere qualcosa in cambio di un voto al singolo elettore: interi blocchi di voti, in alcuni casi decine di migliaia, sono venduti al miglior offerente dai *clan* mafiosi.

Chi si occupa quotidianamente di indagini sulla criminalità organizzata stima che l'incidenza del voto di scambio di matrice mafiosa sia quantificabile in un 5 per cento delle preferenze nelle Regioni del Nord. Sa anche che il potere economico (ancor prima che militare) della criminalità organizzata sta proprio lì dove manca quello dello Stato, incapace di offrirsi come alternativa appetibile alla mafia ancor prima che di contrastarla efficacemente. Anche perché, come ha sostenuto Salvatore Lupo, c'è una richiesta di mafia in settori dell'imprenditoria e della politica, del sistema finanziario ed economico, che ancora pretende di essere soddisfatta.

Le inchieste degli ultimi anni sono un segnale inequivocabile della necessità immediata di agire per contrastare il voto di scambio. Il compiuto esercizio del diritto di voto è possibile solo se la competizione elettorale si svolge nel pieno della legalità, obiettivo che, nel contesto italiano, passa necessariamente dal deciso contrasto alla criminalità organizzata, che, con questo provvedimento, avrà incassato una significativa e durevole sconfitta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Candiani).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BUEMI, *relatore*. Signora Presidente, avrei preferito onestamente che il dibattito si svolgesse con maggiore attenzione da parte dei colleghi non addetti ai lavori, perché la discussione si è ridotta a coloro che fanno parte della Commissione giustizia e che quindi hanno già svolto...

MARTON *(M5S)*. Non solo.

D'ADDA *(PD)*. Non solo.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Non solo.

BUEMI, *relatore*. In piccola parte, c'è anche la presenza di altri senatori. Si tratta comunque di una discussione che abbiamo già fatto e che ha trovato certamente dei punti di sintesi, ma che avrebbe avuto bisogno anche del contributo e dell'arricchimento dell'Aula intera. Spero che nella discussione che avrà luogo nel corso dell'esame degli emendamenti questa consapevolezza e questo contributo emergano.

Abbiamo a che fare sicuramente con una norma innovativa e di grande utilità per l'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose. Si tratta però di una norma da utilizzare con rigore da parte della magistratura inquirente e anche da parte della magistratura giudicante, perché è una norma di una delicatezza alta. Essa quindi necessita - come dicevo prima - un approccio rigoroso, che noi cercheremo di definire all'interno della norma specifica.

Ma vogliamo anche, con altrettanta consapevolezza, mettere a disposizione uno strumento efficace per quel contrasto ad un fenomeno che, come giustamente diceva il collega Caliendo, non è soltanto più un fenomeno limitato a parti del territorio nazionale, ma coinvolge invece l'intero territorio nazionale.

Il dibattito è stato ampio e convergente per moltissimi aspetti, ma rimangono ancora alcuni nodi, che io spero potremo sciogliere con il dibattito sugli emendamenti, perché sarebbe un grande atto di valore politico se approvassimo questo strumento legislativo innovativo, delicato ed efficace con il consenso di tutti. Quindi mi attendo domani mattina, nel corso della discussione sugli emendamenti, un concorso unitario di disponibilità di tutti i colleghi, affinché si possa dare rapidamente uno strumento a coloro che svolgono sul territorio un'azione di grande efficacia per la lotta ad un fenomeno che ci turba, ci preoccupa e che non soltanto compromette, proprio per le sue implicazioni rispetto all'elemento che stiamo discutendo (quello dello scambio elettorale), l'economia e la libertà dei cittadini, ma incide fortemente anche nel processo democratico del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Candiani).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, ho seguito con grande interesse il dibattito e ringrazio davvero tutti coloro che sono intervenuti, perché hanno fornito tanti spunti. Devo dire - come ha sintetizzato meglio di me il relatore - che è emersa comunque una condivisione di un testo che è stato approvato all'unanimità in Commissione. Devo dire altresì, visto che ho avuto l'onore di seguire questo testo anche alla Camera dei deputati, che il Senato - e dobbiamo darne atto alla Commissione giustizia, a tutti i suoi componenti e al suo Presidente - ha fatto un passo avanti molto importante; e lo ha fatto non solo rispetto al testo attualmente in vigore: infatti già l'articolo 416-*ter* attuale, contemplato oggi dal codice penale, parla di «promessa», però come elemento costitutivo, quando richiama la condotta, si riferisce solo alla «promessa di voti» in cambio non di un'altra promessa, ma di «erogazione di denaro». Oggi il Senato fa un passo avanti importante nella lotta contro la mafia, andando in particolare a colpire uno dei reati davvero più importanti (perché in questo modo si garantisce anche l'assetto costituzionale, quindi il nostro legislatore), che è quello dello scambio elettorale politico-mafioso, perché oggi, con il testo che propone il Senato - lo voglio ribadire - si punisce l'accordo tra due promesse. Quindi il passo avanti rispetto al testo attuale è che la punibilità non è più data da un accordo tra promessa ed erogazione di denaro (nel testo vigente, dunque, per la consumazione del reato occorre l'erogazione del denaro): oggi si va a punire lo scambio tra due promesse, cioè tra la promessa di colui che offre i propri voti, quindi il mafioso che offre il pacchetto di voti, e la promessa dell'altro che fa l'accordo e promette (ecco l'altra novità rispetto al testo vigente, quello attualmente contemplato dal codice penale) non solo denaro, ma utilità.

Rispetto al testo della Camera, il passo avanti è ancora più grande. Già alla Camera si era intervenuti correttamente nel prevedere l'utilità, quindi senza limitarsi al denaro (prima ho richiamato l'articolo 416-*ter* del codice penale attualmente in vigore, che dice: «in cambio della erogazione di denaro»). Oltre il denaro, si introduceva un concetto importante, quello dell'utilità, che può essere di qualsiasi tipo. È un'utilità che, secondo me, l'interprete, il giudice dovrà andare a valutare, quindi un'utilità quantificabile anche in via mediata in termini economici. Comunque, il legislatore oggi propone un concetto di utilità ampio, da accostare al denaro, perché il denaro poteva sembrare limitativo. In questo caso si segue tutta l'evoluzione giurisprudenziale, quindi il legislatore segue il ragionamento del giudice, soprattutto di legittimità, il quale, quando si parlava di denaro, aveva esteso il concetto anche all'utilità; ma è giusto che oggi il legislatore, come ha fatto la Camera, e quindi anche il Senato, lo riproponga in maniera esplicita.

Inoltre, sia la Camera che il Senato (è stato già detto e sottolineato in diversi interventi) correggono un errore: certo, non era giuridico ma lessicale, e chiaramente veniva interpretato nel modo corretto dal magistrato; però la norma faceva riferimento alla promessa di voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*, ma in realtà il tale terzo comma non faceva riferimento alla promessa. Quindi è bene che nel testo attuale oggi si faccia riferimento - e questo l'aveva introdotto anche la Camera - alle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Dunque anche in questo punto il legislativo interviene correggendo un errore tecnico e fornendo una descrizione migliore rispetto a quella dell'altro testo.

Dagli ultimi interventi - ho ascoltato con particolare attenzione quelli della senatrice Capacchione e del senatore Caliendo - sono emersi inoltre diversi spunti. L'intervento del senatore Caliendo pone l'attenzione su alcuni punti. Abbiamo discusso tanto dell'elemento soggettivo; la Camera aveva introdotto l'avverbio «consapevolmente» proprio per rafforzarlo. Non dimentichiamoci però, lo ha ricordato anche oggi il senatore Casson, così come la senatrice Ginetti, che comunque l'articolo 43 del codice penale già c'è, e prevede anche il dolo, quindi la consapevolezza da parte dell'autore del reato, consapevolezza che è insita nell'elemento soggettivo. Tra l'altro, questo è un altro degli aspetti di differenza non marginale tra il testo approvato dalla Camera dei deputati e quello licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, come tra l'altro hanno già sottolineato i senatori Airola e Giarrusso che in quella sede hanno seguito questo procedimento.

L'altro punto di grande novità, che può essere da valorizzare dal punto di vista giuridico e del quale occorre spiegare all'Aula l'importanza e il significato è quello della condotta, che nel testo del Senato,

mi pare a seguito di emendamento, non si limita allo scambio tra due promesse (erogazione di denaro e voti), ma introduce un altro elemento, cioè la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione». Questo è il punto molto significativo, di cui davvero occorre sottolineare l'importanza.

Come in alcuni interventi è stato detto, oggi per la prima volta nella fattispecie del voto di scambio si tipizza il concorso esterno, di cui per tanti anni abbiamo parlato, sia in giurisprudenza che nella dottrina. In questo modo si propone di inserire per quanto riguarda il voto di scambio il concorso esterno. Una condotta, occorre dirlo per onestà, che era già punita con il concorso esterno. Infatti nel caso in cui in punto di fatto si verifica la disponibilità a soddisfare gli interessi, oggi i due reati possono concorrere, quindi l'articolo 416-*bis* oggi può essere contestato in concorso con il 416-*ter*. Questo, per far capire che è una condotta importante, che va punita, ma è già punita: solo che il legislatore fa la scelta di spostarla nell'articolo 416-*ter*. Anche questa è una delle peculiarità del testo.

Il Governo crede molto in questa norma. L'ha seguita con molta attenzione anche alla Camera, partecipando ai lavori, perché pensa che sia la migliore risposta possibile alla lotta alla mafia, soprattutto nel combattere un reato nei confronti del quale la società civile da tempo chiedeva - sono stati ricordati tutti coloro che lo hanno fatto - un intervento. Penso che oggi la politica dia una delle risposte migliori a chi da tempo lo chiedeva e mostri all'esterno una grande attenzione. Il Governo non solo esprime grande soddisfazione, ma garantisce grande collaborazione nel migliorare, laddove possibile, o nel rendere più efficace questa norma. *(Applausi del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla situazione determinatasi presso il Consiglio comunale di Cumiana (TO)

ZANONI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signora Presidente, senatrici e senatori, voglio fare qui una comunicazione che è in tema con gli interventi di questo pomeriggio, portando a conoscenza dell'Assemblea una situazione che potremmo trovare curiosa, se non fosse inconcepibile in un Paese civile.

Cumiana è un ridente Paese di 7.000 abitanti tra Torino e le montagne, diventato tristemente famoso per le vicende giudiziarie che hanno riguardato l'attuale amministrazione comunale. Da sette mesi l'amministrazione comunale è composta da soli cinque consiglieri più il sindaco, numero insufficiente a rendere validi i consigli comunali. Da allora la procedura delle surroghe ha subito interruzioni e ritardi incompatibili con il rispetto dell'attuale normativa, determinando il blocco completo dell'attività comunale.

Alcuni cittadini hanno fatto ricorso al TAR del Piemonte che, in data 11 dicembre 2013, ha dichiarato illegittima l'interruzione della procedura delle surroghe dei candidati delle liste di minoranza, messa in atto a seguito delle delibere consiliari. Ci sono voluti più di trenta giorni per veder convocato la scorsa settimana un consiglio nel quale eleggere i successivi candidati surrogati delle liste di minoranza, ai quali è stata inviata regolare lettera di nomina. In tale consiglio, però, l'attuale amministrazione comunale ha votato contro l'adozione delle surroghe, avendo intenzione di effettuare un ricorso al Consiglio di Stato.

La sentenza del TAR è immediatamente esecutiva. Pertanto, la decisione dell'attuale amministrazione è un atto che configura un abuso d'ufficio ed è totalmente privo di alcuna legittimità.

Alcuni cittadini a questo punto fanno un esposto per chiedere al Ministro un intervento del prefetto, invocando l'adozione di un provvedimento che ridia ai cumianesi la fiducia nelle istituzioni e assicuri l'applicazione delle leggi.

Vorremmo che quello di Cumiana non diventasse un caso studiato in qualche tesi di laurea per

dimostrare come, in assenza di regole certe, un'amministrazione, pur se delegittimata, possa continuare a governare un ente. Speriamo che il Ministro risponda al più presto e che questa incredibile situazione si risolva con il commissariamento del Comune, per poi ridare voce ai cittadini.

Sul 70° anniversario dello sbarco alleato sul litorale laziale

TURANO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURANO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, questa mattina, insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti John Phillips, al ministro per l'integrazione Cecile Kyenge, al sottosegretario di Stato alla difesa Roberta Pinotti, al senatore Giacobbe, ai sindaci di Nettuno ed Anzio e al presidente Zingaretti, ho partecipato ad Anzio e Nettuno alla cerimonia per i settant'anni dello sbarco alleato sul litorale laziale.

È una ricorrenza che voglio ricordare anche in quest'Aula, per l'importanza che ricopre sia per la storia italiana, sia per gli Stati Uniti d'America. Quei ragazzi, provenienti da ogni parte del mondo non erano invasori, ma liberatori, che hanno sacrificato il proprio sangue per aiutare il nostro Paese a scacciare gli orrori del fascismo e del nazismo.

Stamattina al cimitero americano ho provato un forte senso di emozione nel guardare le loro tombe e per questo oggi ho voluto prendere parola per onorare la loro memoria e per ricordare ad ognuno di noi che anche oggi tanti ragazzi partono per missioni di pace all'estero e che tutte le Forze di polizia italiane in servizio quotidianamente rischiano la vita per garantire la sicurezza al nostro Paese.

A loro deve andare il nostro pensiero e riconoscimento in questa giornata particolare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo dei caduti dello sbarco di Anzio.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricordo che, come già comunicato ai Gruppi, nella seduta antimeridiana di domani avrà luogo la commemorazione del senatore a vita Claudio Abbado.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 23 gennaio 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 23 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,57)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione dei manufatti abusivi (580) (V. nuovo titolo)

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizioni di manufatti abusivi (580) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente:

«Art. 44-*bis*. (L) - *(Criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione)*. - *1.* Il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica competente, ai sensi degli articoli 655 e seguenti del codice di procedura penale, ad eseguire le procedure di demolizione delle opere abusive disposte, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna di cui all'articolo 44, in caso di pluralità di procedure da attivare, osserva i seguenti criteri di priorità:

a) immobili che, per condizioni strutturali, caratteristiche o modalità costruttive ovvero per qualsiasi altro motivo, costituiscono un pericolo, già accertato, per la pubblica e privata incolumità, anche nel caso in cui l'immobile sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;

c) immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;

d) immobili di qualsiasi valore e dimensione, anche se abitati dai componenti della famiglia, nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da misure di prevenzione irrevocabili ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

e) immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico ovvero a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;

f) immobili di complessi o villaggi turistici o comunque oggetto di lottizzazione abusiva;

g) immobili non stabilmente abitati (seconde case, case di vacanza);

h) immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale;

i) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che dispongano di altra soluzione abitativa;

l) altri immobili non compresi nelle categorie sopraindicate, ad eccezione di quelli di cui alla lettera *m)*;

m) immobili abitati, la cui titolarità è riconducibile a soggetti appartenenti a nuclei familiari che non dispongano di altra soluzione abitativa, con contestuale comunicazione alle competenti amministrazioni comunali in caso di immobili in possesso di soggetti in stato di indigenza.

2. All'interno delle sopraindicate categorie di immobili, in caso di pluralità di procedure, la priorità è valutata tenendo conto della gravità della pena inflitta con la sentenza di condanna e della data di accertamento del reato».

(*) Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. seduta n. 172 .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 580:

sulla votazione finale, la senatrice Anitori avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Calderoli, Casaletto, Cattaneo, Ciampi, Colucci, De Monte, De Poli, Di Giorgi, Divina, Esposito Giuseppe, Fazzone, Fedeli, Guerra, Martini, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Stucchi, Valentini, Verducci e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Ghedini Rita, Guerrieri Paleotti e Lezzi, per partecipare a una Conferenza interparlamentare; Amoruso, Compagna e Fattorini, per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 22 gennaio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 14 gennaio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2005/681/GAI che istituisce l'accademia europea di polizia (CEPOL) (n. 17043/13) (*Doc*. XVIII, n. 43).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

Sono state presentate le seguenti proposte di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori: Bertorotta, Santangelo, Buccarella, Campanella, Catalfo, Crimi, Donno, Endrizzi, Fattori, Gaetti, Giarrusso, Lucidi, Mangili, Molinari, Moronese, Paglini, Puglia, Scibona, Serra. - "Modifica all'articolo 33 del Regolamento, in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni" (*Doc.* II, n. 23); Santangelo, Bertorotta, Crimi, Castaldi, Serra, Morra, Catalfo, Molinari, Scibona, Giarrusso, Mangili, Fucksia, Donno, Battista, Bottici, Martelli, Lezzi, Paglini, Petrocelli, Moronese, Gaetti, Endrizzi, Cotti. - "Modifica all'articolo 113 ed abrogazione dell'articolo 114 del Regolamento, concernente le modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento alla eliminazione della modalità di votazione per alzata di mano" (*Doc.* II, n. 24).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Panizza Franco
Modifiche al codice civile in materia di divieto di patti successori (1251)
(presentato in data 21/1/2014) ;
Senatori Fravezzi Vittorio, Panizza Franco
Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice (1252)
(presentato in data 21/1/2014) ;
Senatrice Rossi Mariarosaria
Disposizioni in materia di recupero del credito per conto di terzi (1253)
(presentato in data 22/1/2014) .

Disegni di legge, richieste di parere

La 9a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge Vaccari ed altri. - "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" (1026) già deferito, in sede referente, alla 12a Commissione permanente.

Indagini conoscitive, annunzio

La 5a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per l'acquisizione di elementi informativi sullo stato delle procedure di revisione della spesa pubblica.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 21 gennaio 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei

mercati del lavoro (COM (2014) 6 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 11ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 febbraio 2014.
Le Commissioni 1ª, 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 11ª Commissione entro il 20 febbraio 2014.
Mozioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00202 del senatore Pepe ed altri.
Interrogazioni
BENCINI, LUCIDI, CATALFO, PUGLIA - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'art. 4, comma 24, lettera *b)*, della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede che, al fine di sostenere la genitorialità e, conseguentemente, promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno della coppia, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, venga sperimentata nel triennio 2013-2015 "la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro";
l'iniziativa ha, dunque, previsto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 un contributo economico (cosiddetti *voucher* Fornero) a vantaggio delle lavoratrici madri, utilizzabile per pagare una *baby-sitter* o la retta per asili nido pubblici o per i servizi privati accreditati;
a tal fine l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità con quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2013, n. 37, attuativo della legge n. 92 del 2012, istituisce un apposito elenco, per ciascun anno di sperimentazione, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla misura sperimentale. Per la costituzione dell'elenco, l'istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di inserimento;
in Italia gli asili nido risultano circa 3.700 a cui vanno ad aggiungersi oltre 4.500 strutture private, di cui solo una parte accreditate. Per l'anno 2013 le strutture per l'infanzia presenti nell'elenco in questione, su tutto il territorio nazionale, risultano solo 1.994;
i dati, non certo positivi, sull'assegnazione dei *voucher* Fornero sono la diretta conseguenza di una *mala gestio*;
è compito istituzionale di un amministrazione comunale recepire correttamente la normative di riferimento, e conseguentemente, mettere in atto tutte le procedure previste onde pervenire all'obiettivo sperato;
considerato che:
la gestione sia del bando per l'istituzione dell'elenco delle strutture eroganti i servizi per l'infanzia sia del bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia è stata affidata all'INPS;
il brevissimo tempo concesso dall'INPS per aderire all'iniziativa, la scarsa informazione e pubblicità della medesima, nonché l'importante disattenzione da parte di numerose amministrazioni comunali ha fatto sì che l'elenco delle strutture eroganti i servizi per l'infanzia per l'anno 2013 contenga un numero di strutture pari a circa 1.994. Di conseguenza, la possibilità per migliaia di famiglie di beneficiare di tale contributo per l'anno 2013 è svanita;
di fatto, la cattiva gestione, oramai avvenuta, non ha consentito agli aventi diritto di poter accedere al bando per l'assegnazione del *voucher* per l'acquisto dei servizi per l'infanzia;
considerato inoltre che, parere degli interroganti:
è necessario che la spiacevole penalizzazione occorsa a numerosissime lavoratrici madri non venga a

ripetersi per il biennio 2014-2015;
è fondamentale, soprattutto in un momento di particolare difficoltà economica e di crisi del mercato del lavoro, avere la possibilità di accedere ai contributi di sostegno al reddito previsti dalla stessa legislazione nazionale,
si chiede di sapere:
quali siano, data la situazione di incertezza, a parere degli interroganti dovuta ad una negligenza diffusa su più livelli, le ragioni del mancato accreditamento di numerosissime strutture pubbliche di svariati Comuni nell'apposito elenco INPS;
se il Ministro in indirizzo ritenga necessario prevedere che, nei limiti delle risorse stanziate per la misura sperimentale per l'anno 2013 rimaste inutilizzate data la scarsa partecipazione all'iniziativa sui *voucher* Fornero, la quota di risorsa restante venga destinata per il medesimo fine sociale per il biennio 2014-2015, così da allargare la platea dei beneficiari.
(3-00663)
SPILABOTTE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
negli ultimi giorni si è parzialmente risolta la vicenda dei lavoratori socialmente utili del Lazio, stabilizzati in precedenza con convenzione regionale da parte della precedente amministrazione Polverini;
con un accordo sottoscritto tra la Regione Lazio e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato infatti scongiurato il licenziamento di circa 1.000 LSU impiegati nei vari Comuni del Lazio che a seguito alla deliberazione della Corte dei conti che aveva individuato numerose anomalie nelle convenzioni stipulate tra la Regione e gli enti territoriali durante la precedente amministrazione Polverini rischiavano di perdere il posto di lavoro;
con la riapertura del bacino regionale, entro il prossimo mese di febbraio gli LSU del Lazio (la maggior parte dei quali non retribuiti da mesi o retribuiti solo grazie alla anticipazioni da parte delle Comunità montane e dei Comuni) dovrebbero tornare a carico dell'INPS percependo in tal modo l'indennità prevista;
la soluzione adottata, pur garantendo a 900 famiglie di percepire nell'immediato un minimo di sostegno economico, non è e non può essere considerata risolutiva del problema degli LSU per cui si rende necessario e indispensabile un forte, deciso, immediato e realmente risolutivo intervento da parte dello Stato,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di favorire lo svuotamento definitivo del bacino degli LSU e consentire l'occupazione stabile di una categoria di lavoratori che da anni sopperisce alla cronica carenza di personale nelle amministrazioni pubbliche senza tuttavia godere dei diritti previdenziali che spettano a tutti i lavoratori.
(3-00664)
GIARRUSSO, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, AIROLA, CIOFFI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, BENCINI, MONTEVECCHI, MARTON, CRIMI, SANTANGELO, PETROCELLI, MUSSINI, MARTELLI, BLUNDO, PUGLIA, CASTALDI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, DONNO, SERRA, LUCIDI, MORRA, BIGNAMI, ORELLANA, BERTOROTTA, GAETTI, MOLINARI, TAVERNA, CATALFO, FATTORI, BOTTICI, PAGLINI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, COTTI, FUCKSIA, BATTISTA, VACCIANO, BULGARELLI, PEPE, BOCCHINO, DE PIETRO, GIROTTO, LEZZI - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:
da alcune fonti di stampa risulta che nel novembre 2013, all'interno del penitenziario milanese di Opera, il *boss* mafioso Riina, sottoposto al regime di detenzione speciale (cosiddetto carcere duro) abbia avuto colloqui ed incontri con altro *boss* della Sacra corona unita, Alberto Lorusso;
in tali colloqui emerge, tra l'altro, la netta volontà, da parte del Riina, di procedere all'eliminazione fisica del procuratore Nino Di Matteo;
al di là dell'evidente inopportunità di tali incontri, l'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, lettera *a)*, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'articolo 2, comma 25, dalla legge 15 luglio

2009, n. 94, prevede che "I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria". Sancisce, inoltre, alla lettera *f)*, che: "saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi";
inoltre, al comma 2-*quater*, lettera *a)*, prevede "l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna", con l'obiettivo di "prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano legittimi gli incontri di esponenti di primissimo rilievo della criminalità organizzata, all'interno di strutture penitenziarie preposte alla permanenza di soggetti sottoposti al regime detentivo speciale;
se, ad avviso dei Ministri in indirizzo, la situazione illustrata possa rischiare di compromettere le azioni di contrasto alla criminalità organizzata poste in essere dalla magistratura;
quali siano le informazioni in loro possesso con riferimento ai reali e concreti pericoli ai quali il dottor Di Matteo è attualmente esposto;
se non ritengano di dover predisporre tutte le misure necessarie alla massima protezione possibile nei confronti del dottor Nino Di Matteo, della sua scorta e di tutti i servitori dello Stato che dovessero trovarsi in analoghe situazioni di grave e imminente pericolo.
(3-00666)
MONTEVECCHI, MUSSINI, BIGNAMI, ENDRIZZI, SCIBONA, COTTI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
a Piacenza si è costituita una società di progetto, denominata Piacenza parcheggi SpA le cui quote societarie sono così composte: 85 per cento FINAL, 8 Edilstrade Building, 6 Consorzio cooperative costruzioni e 1 per cento APCOA;
in data 14 dicembre 2012 la società Piacenza parcheggi ha sottoscritto con il Comune di Piacenza un contratto di affidamento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione del parcheggio interrato in piazza Cittadella, riqualificazione della piazza soprastante, nonché della gestione delle aree di sosta a rotazione a pagamento, rimozione forzata e custodia dei veicoli a Piacenza;
Piazza Cittadella fa parte della Placentia romana fin dalla sua fondazione (218 a.C.). È una delle piazze storiche di Piacenza, insieme a piazza Cavalli, piazza Duomo e piazza S. Antonino. Su di essa si affaccia uno dei principali complessi monumentali della città: il palazzo Farnese e la parte superstite della cittadella Viscontea; lungo i margini della piazza, come risulta dalle mappe del museo archeologico di Parma e da numerose foto d'epoca e pubblicazioni, sono venuti alla luce nei decenni scorsi, a poche decine di metri di profondità dall'intervento in progetto, numerosi reperti di epoca romana: strutture murarie e pavimentazioni a mosaico, a quote variabili fra 2,5 e 4 metri;
il progetto preliminare del parcheggio sotterraneo approvato dalla Giunta comunale il 15 febbraio 2011, sulla base del quale è stata indetta la gara d'appalto, è completamente diverso da quello sottoposto al Consiglio comunale l'11 marzo 2008 in sede di approvazione del bilancio e del programma delle opere pubbliche 2008-2010. Il progetto preliminare del 2008 si estendeva sia sotto piazza Cittadella, oggi parzialmente occupata dall'autostazione, sia sotto la contigua piazza Casali, dove sorge il mercato rionale coperto e prevedeva 768 posti auto;
a seguito delle eccezioni e prescrizioni della Soprintendenza archeologica, a causa delle presenze di interesse storico-archeologico accertate o altamente probabili nel sottosuolo di piazza Casali (dov'era inizialmente previsto il parcheggio interrato così come dal piano regolatore generale), la Giunta comunale ha dapprima ridotto i posti auto da 768 a 500, aggiungendo, a compensazione dei mancati

introiti per gli operatori, la gestione dei parcheggi di superficie (tramite delibera dell'11 agosto 2010) e infine ha ristretto l'intervento alla sola piazza Cittadella abbassando il numero di posti auto da 500 a 250, di cui 50 privati (delibera del 15 febbraio 2011). La realizzazione del parcheggio avverrà senza alcuna variante al piano regolatore generale attualmente vigente (nel PRG il parcheggio era previsto solo nella zona di piazza Casali), variante impossibile da attuare essendo la zona inserita nel piano particolareggiato del centro storico cittadino;

l'art. 15 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 47/78 (legge di riferimento per quei Comuni che ancora non hanno approvato il PSC - piano strutturale comunale) stabilisce al comma 4 che sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a: la modifica delle previsioni del piano vigente, a condizione che dette varianti non ineriscano alla disciplina particolareggiata per la zona A, di cui all'art. 35, comma 5, della legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime di intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano incidenza sugli *standard* urbanistici di aree per servizi pubblici;

relativamente a questa discrepanza normativa il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Piacenza ha presentato un quesito formale alla segretaria generale, ottenendo risposta scritta;

il contratto stipulato prevede la realizzazione, nel sottosuolo di piazza Cittadella, di un parcheggio di 260 posti auto (210 pubblici e 50 privati) disposti su due piani, previa demolizione e trasferimento della stazione delle corriere esistente e uno scavo di almeno 8 metri di profondità in tutta l'area. La società realizzerà l'opera in *project financing* con un investimento di circa 9 milioni di euro, totalmente a proprio carico. La conclusione dei lavori del parcheggio sotterraneo dovrebbe avvenire entro la primavera del 2015;

il contratto stabilisce che la società gestirà per 27 anni sia i posti auto pubblici sotterranei realizzati, sia i parcheggi a pagamento nella zona a traffico limitato, sia la rimozione forzata e custodia dei veicoli. I 50 posti auto privati saranno ceduti in diritto di superficie per 90 anni;

qualora i tempi e i costi aumentino a causa di imprevisti, sostanzialmente di natura archeologica, il Comune stesso dovrà comunque garantire i ricavi previsti dal piano economico-finanziario, aumentando il numero dei posti auto a pagamento in città, adeguando le tariffe, allungando i tempi della concessione;

il Consiglio comunale e la cittadinanza sono venuti a conoscenza dei contenuti del progetto e della sua imminente attuazione solo dalla stampa allorché, nel febbraio 2013, sono stati annunciati lavori preliminari alla costruzione del parcheggio, consistenti nella posa di una nuova fognatura sostitutiva di un tratto del rivo sotterraneo S. Sisto, da demolire perché sottostante alla piazza Cittadella;

è sorto un comitato spontaneo che ha espresso, con argomenti urbanistici, economici, e di ordine storico, geologico e archeologico, forte contrarietà al progetto suggerendo alternative meno impattanti e meno costose, argomentazioni fatte proprie anche da "Italia nostra" regionale con propria nota ed indirizzate al Comune, alla Soprintendenza archeologica, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e alla Direzione regionale dei beni culturali;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza, in seguito a ritrovamenti in via Berté, presso il mercato coperto, ad una profondità di 2-2,50 metri, di numerose strutture murarie databili agli inizi del XIX secolo (ex macello di epoca napoleonica), ma insistenti su strutture preesistenti più antiche, per il tramite della Soprintendenza per i beni archeologici di Bologna ha in un primo momento espresso parere contrario alla prosecuzione della posa della fognatura (tramite nota del 9 settembre 2013) e in seguito, preso atto (8 ottobre 2013) delle controdeduzioni del Comune con il supporto della società "Archeosistemi" (la stessa che a Reggio Emilia ha condotto le indagini per il parcheggio interrato di piazza della Vittoria), ha autorizzato, tramite nota del 19 dicembre 2013, la prosecuzione e conclusione dei lavori previa demolizione dei lacerti murari emersi, nei limiti strettamente necessari per il passaggio del condotto fognario di materiale plastico (diametro di 80 centimetri). In entrambe le occasioni la Soprintendenza archeologica di Bologna, ufficio di Parma, ha preso atto delle decisioni della Soprintendenza consorella, competente in quanto i ritrovamenti risultano di età *post* classica, e le ha comunicate al Comune;

la Direzione regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con nota 4 novembre 2013, prot. 16364, dopo una disamina della documentazione degli atti relativi al progetto per la realizzazione del parcheggio pubblico interrato presso il Comune di Piacenza in piazza Cittadella, confermava un dato incontrovertibile, secondo il quale nella parte della piazza circostante l'autostazione la stratificazione insediativa, negli anni è stata ampiamente intaccata dagli interventi più recenti;

nel medesimo documento, la Direzione regionale del Ministero concludeva: "non si esclude, però, la probabile presenza di rinvenimenti, posti al di sotto di una profondità di 3 metri. Ad oggi non è stato presentato alcun progetto definitivo/esecutivo del parcheggio presso gli Uffici Competenti, insieme al progetto di scavo archeologico già segnalato come necessario". A seguito di tali considerazioni infatti, sentito il sopraintendente per i beni archeologici, la direzione regionale del Ministero riteneva di dover informare il Comune della necessità di stipulare un accordo di programma ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ai fini della corretta gestione dell'intervento, volta anche all'individuazione di strategie di fruizione e valorizzazione condivise in merito agli eventuali rinvenimenti archeologici;

considerato che:

il progetto preliminare dell'opera appaltata approvato dalla Giunta comunale il 15 febbraio 2011 è radicalmente diverso da quanto previsto dal bilancio e dal programma triennale delle opere pubbliche 2008-2010, perché prevede 1/3 dei posti auto e circa la metà della superficie di sedime originariamente indicata nel progetto approvato dal Consiglio comunale l'11 marzo 2008 e perciò è da considerare opera non conforme a quanto deliberato dal Consiglio;

le indagini effettuate nel sottosuolo di piazza Cittadella hanno interessato solo la metà circa dell'area oggetto del previsto intervento, perché l'altra metà è occupata dall'edificio dell'autostazione e pertanto questa, a tutt'oggi, non è stata oggetto di alcuna verifica archeologica preventiva;

i carotaggi eseguiti, inoltre, hanno un diametro di 10 centimetri ciascuno e sono stati effettuati secondo maglie quadrate di 10 metri di lato, lasciando inesplorate le aree dei quadrilateri interclusi, di 100 metri quadrati ciascuna;

lo scavo per la realizzazione del parcheggio dovrà spingersi almeno fino ad 8 metri di profondità e la costruzione dei diaframmi perimetrali di sicurezza avverrà con metodi altamente distruttivi e senza alcuna possibilità di controllo archeologico, con gravi disagi e probabili danni alle abitazioni e alle attività commerciali circostanti;

in adiacenza alla piazza Cittadella si aprono le finestre della scuola elementare e materna "Mazzini" ed il cortile della scuola stessa, nel quale sono stati rinvenuti, a una profondità di 3,50 metri circa, strutture murarie e mosaici romani; il cantiere comporterà grave disturbo alle attività scolastiche, inquinamento da polveri e acustico e verosimilmente intercetterà le vestigia della città romana;

il contratto d'appalto riversa sul Comune, e quindi sui cittadini, i costi dei rischi d'impresa dovuti a ritrovamenti archeologici (previsto pagamento della penale per la mancata realizzazione dell'opera anche per motivi di interesse pubblico) o all'allungamento dei tempi di realizzazione dell'opera oltre la primavera del 2015;

nell'area militare contigua a piazza Cittadella (ex laboratorio del genio pontieri), oggetto di trattative tra Comune e Ministero della difesa ai fini della stipula di un accordo di recupero e valorizzazione, esistono ampie aree cortilizie e capannoni inutilizzati destinabili al parcheggio di non meno di 250 auto, con costi, problematiche e tempi certamente molto minori di quelli ipotizzabili per il parcheggio sotterraneo;

quanto ai lavori della società IREN di piazza Cittadella e via Berté in Piacenza, relativi alla deviazione di un collettore fognario, a parere degli interroganti non è comprensibile per quale motivo la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Parma e Piacenza abbia contraddetto in data 19 dicembre 2013 il proprio parere negativo espresso il 9 settembre 2013, sempre per il tramite della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna, autorizzando la rimozione di strutture d'età *post* classica, individuate nel corso degli scavi, nonostante le precisazioni e le

segnalazioni individuate dalla Direzione regionale del Ministero con prot. 16364;
considerato inoltre che:
come già evidenziato nell'interrogazione 4-01300 del 5 dicembre 2013, relativamente alla realizzazione del parcheggio interrato di piazza della Vittoria a Reggio Emilia, ove peraltro era stato chiaramente ribadito il concetto secondo il quale i ritrovamenti archeologici non possono essere considerati una frammentaria ricostruzione del nostro passato e della nostra storia, gli interroganti evidenziano la necessità di rispettare i ritrovamenti, in considerazione dei principi generali di cui agli artt. 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché del rispetto dei principi costituzionali di tutela del patrimonio storico della nazione, di cui all'art. 9 della Costituzione italiana;
tutta la vicenda descritta era stata sottoposta al parere della Sovrintendenza per i beni archeologici di Bologna, citato poi successivamente nella delibera di Giunta n. 195 /2013 del 22 gennaio 2013 che autorizzava, appunto, l'inizio dei lavori;
non risultano agli interroganti altri successivi atti o pareri della competente Soprintendenza, che autorizzino l'inizio dei lavori di scavo del parcheggio interrato, prima del completamento delle attività prescritte e quindi della conclusione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 96 della legge n. 163 del 2006;
come descritto nell'interrogazione 4-01300, le indagini archeologiche realizzate nel corso del 2011 hanno portato in evidenza la presenza di reperti archeologici, e nello specifico di "tessere musive di calcare bianco di dimensioni circa 1x1x1cm" riconducibili ad un mosaico di epoca romana in buono stato di conservazione, di un suolo romano con una probabile struttura pavimentale frammentaria e di un suolo romano con laterizi frammentari, tutti ad una quota compresa tra i 4,13 e 5 metri;
all'interno della relazione archeologica, redatta dallo studio tecnico commissionato dalla società concessionaria, si rilevava una palese discordanza tra i livelli di rischio in essa riportati e il livello attribuito all'area interessata dal ritrovamento del mosaico tardo romano, in quanto non viene mai attribuita la classe più elevata, "certezza del ritrovamento", che appare invece scontata per il punto in cui è stato ritrovato il mosaico e per un relativo intorno cautelativo;
considerato infine che, a parere degli interroganti, appare evidente che i contenuti e le modalità di esecuzione del progetto approvato e di cui, pare, sia già iniziata l'esecuzione nel mese di novembre e comunque resi esecutivi nel corrente mese di gennaio, sono ostativi ad una completa ed esaustiva applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché al rispetto dei principi di tutela del patrimonio storico della nazione, di cui all'art. 9 della Costituzione italiana,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali azioni intenda intraprendere al fine di evitare l'ennesimo depauperamento del patrimonio artistico culturale del nostro Paese, attesa a parere degli interroganti la insufficiente cautela della autorizzazione pervenuta con decreto del 19 dicembre 2013, attraverso il nulla osta per la rimozioni parziale (come richiesto dall'IREN in nota n. 3534 del 1° agosto ed in nota n. 3617 del 6 agosto 2013) dei resti delle strutture murarie di età *post* classica (denominate UUSS 114, 115 e 105, nonché quelle denominate UUSS 104=101, 103, 126, 99, 119, 120, 121) che interferiscono con i lavori di realizzazione del collettore fognario in via Berté a Piacenza;
quali azioni di propria competenza abbia assunto o intenda assumere per garantire una completa ed immediata applicazione degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nonché il rispetto dell'art. 9 della Costituzione italiana ed al fine di salvaguardare i reperti archeologici certamente presenti al di sotto dell'area interessata dallo scavo per la realizzazione a Piacenza del parcheggio interrato in piazza Cittadella, nonché di evitare la distruzione e la perdita definitiva di un patrimonio storico cittadino e nazionale.
(3-00667)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LO GIUDICE, IDEM, ALBANO, ASTORRE, CIRINNA', D'ADDA, DIRINDIN, FEDELI, GIACOBBE, LUCHERINI, MANASSERO, MATTESINI, MIRABELLI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, SOLLO, SPILABOTTE, TOCCI, VACCARI, ZANONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:

il 7 febbraio 2014 inizieranno i giochi olimpici invernali a Sochi;

la Russia ha approvato nel gennaio 2013 una legge contro la propaganda omosessuale fortemente lesiva dei diritti umani fondamentali e delle libertà civili delle persone *gay*, lesbiche, bisessuali e *transgender* che ha suscitato sgomento nell'opinione pubblica internazionale ed è stata condannata pubblicamente dai *leader* politici internazionali;

recentemente è apparso sui *media* un appello rivolto al presidente Putin da parte di 27 premi Nobel che chiedono l'abrogazione della legge;

in Russia, la condizione delle persone LGBT è molto preoccupante, numerosi sono gli atti di violenza, bullismo e prevaricazione riportati dai *media*, senza che ci sia un intervento deciso di protezione da parte delle autorità competenti;

il presidente Barack Obama ha deciso che della delegazione ufficiale che rappresenterà gli Stati Uniti facciano parte due atlete dichiaratamente lesbiche. Per la cerimonia di apertura, il 7 febbraio, è stata scelta Billie Jean King, 70 anni, leggenda vivente del tennis con 39 titoli nel "Grande slam" e tra i primi protagonisti nel mondo dello sport a fare *outing*. Per quella di chiusura Caitlin Cahow, paladina dei diritti delle lesbiche nonché difensore della nazionale femminile di *hockey* su ghiaccio, vincitrice di ben 2 medaglie a 5 cerchi, l'argento a Vancouver 2010 e il bronzo a Torino 2006;

gli Usa hanno scelto di inviare a Sochi una delegazione senza esponenti di primo piano dell'amministrazione Obama, dopo che nelle ultime due Olimpiadi, a Londra e Vancouver, i capi delegazioni erano stati rispettivamente la *first lady* Michelle Obama e il vicepresidente Joe Biden;

molti capi di Stato e di Governo, fra cui Angela Merkel e David Cameron, hanno annunciato che non parteciperanno alla cerimonia di apertura in segno di protesta;

il Governo inglese ha deciso di inviare come un suo rappresentante a Sochi Maria Miller, il Ministro che ha recentemente fatto approvare la legge sui matrimoni tra coppie omosessuali;

considerato che:

Mario Pescante, già presidente del Coni e membro del Comitato olimpico internazionale (CIO), ha dichiarato alla stampa: "È assurdo che un Paese così (gli Usa, ndr) invii in Russia quattro lesbiche per dimostrare che in Russia i diritti dei gay sono calpestati. Lo facciano in altre occasioni. I politici approfittano dell'Olimpiade. Basta con queste strumentalizzazioni" accusando inoltre l'amministrazione Obama di "terrorismo politico";

a giudizio degli interroganti è assolutamente inopportuno che un membro italiano del CIO intervenga con dichiarazioni improvvide, gravi ed offensive su una questione che attiene alle buone relazioni fra l'Italia e gli altri Paesi della comunità internazionale e, in più in generale, alla politica estera del nostro Paese;

i giochi olimpici sono da sempre un'occasione di riflessione e di promozione dei diritti umani, della convivenza pacifica e del dialogo fra le nazioni;

l'Italia è sempre stata attenta alle questioni relative alla protezione dei diritti umani ed è firmataria della proposta di depenalizzazione internazionale dell'omosessualità, avanzata dai Paesi dell'Unione europea presso il Consiglio di sicurezza dell'Onu,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga o meno che le dichiarazioni di Mario Pescante siano in contrasto con la posizione assunta dall'Italia in relazione al rispetto dei diritti umani nel mondo e se non ritenga per questo di manifestare pubblicamente la distanza dalle posizioni di chi di fatto rappresenta l'Italia in un così importante organismo sportivo internazionale come il CIO;

se e in quali modi, anche in relazione alla mobilitazione internazionale e alle posizioni espresse da alcuni *leader* della comunità internazionale, il Governo italiano intenda esprimere il proprio dissenso e la propria preoccupazione per le pesanti violazioni dei diritti umani in Russia in occasione dello

svolgimento delle olimpiadi invernali di Sochi.
(3-00665)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
dal 1° gennaio 2014 sono scattati gli incrementi dei pedaggi delle tratte autostradali nazionali;
secondo quanto dichiarato dallo stesso Ministro in indirizzo ai *mass media*, si tratta di un incremento medio che sarebbe "contenuto" al 3,9 per cento sul territorio nazionale, contro una media di quanto richiesto dalle stesse società concessionarie pari al 4,8 per cento;
in realtà, gli aumenti tariffari hanno creato inaccettabili discriminazioni sul territorio nazionale comportando al Nord incrementi dei pedaggi anche del 11,5 per cento sulla A9 tra Milano e Como, del 7,17 per cento sulla A4 tra Venezia a Trieste e sulla A28 tra Portogruaro e Pordenone, del 6, 26 per cento sulla A15 della Cisa, del 6,26 per cento sul passante di Mestre, del 4,43 per cento sulla A31 tra Rovigo e Padova o sulla A27 tra Venezia e Longarone, contro incrementi dello 0 per cento sulle autostrade del Sud come quelle del Consorzio autostrade siciliane Messina-Catania, del Consorzio autostrade siciliane Messina-Palermo o delle Autostrade meridionali;
inoltre, per i pendolari del Nord, che si sentono vessati da rincari insopportabili dei pedaggi, risulta inaccettabile la totale assenza di pedaggi sulle autostrade e raccordi gestiti dall'ANAS SpA, come la A90 grande raccordo anulare di Roma, la A91 Roma-aeroporto Fiumicino, la A19 Palermo-Catania, la A18 diramazione di Catania, il RA 15 tangenziale ovest di Catania a la A3 Salerno-Reggio Calabria; i costi del mancato pedaggio su tali autostrade ricade sulla fiscalità generale e viene pagato soprattutto dai contribuenti del Nord che maggiormente concorrerebbero alla finanza statale;
l'aumento dei pedaggi, di molto superiore alla media nazionale, penalizza e discrimina i lavoratori pendolari e rischia di essere un fattore di freno per lo sviluppo del Paese, anche perché gli aumenti maggiori interessano autostrade dove si veicola ricchezza e produzione che maggiormente contribuiscono al PIL nazionale;
gli aumenti dei pedaggi autostradali si aggiungono ad altri aumenti fiscali disposti dal Governo e mettono in crisi le famiglie e le imprese, soprattutto quelle degli autotrasportatori;
infatti, agli aumenti dei pedaggi si sommano gli incrementi nei costi di produzione dei servizi, come gasolio e assicurazioni, e determinano un aumento generale del costo del trasporto delle merci in Italia che si presenta come quello più alto in Europa, superando abbondantemente la soglia di 1,5 euro per chilometro, mettendo in crisi la competitività del Paese;
lo stesso Ministro ha confermato in più sedi la propria intenzione di affrontare la questione nel senso di prevedere sconti *ad hoc* per i pendolari, comunque garantendo i capitali privati attualmente impegnati nei *project financing*,
si chiede di sapere se, nell'ambito delle iniziative che il Ministro in indirizzo intende assumere per rivedere gli incrementi dei pedaggi, possano trovare spazio una maggiore equità sui costi di percorrenza delle tratte autostradali tra il Nord e il Sud del Paese, e un maggiore riguardo per gli autotrasportatori, in grado di garantire la competitività del nostro sistema dei trasporti.
(4-01531)

DE POLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
l'art. 32 della Costituzione recita che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Quindi ogni cittadino dovrebbe essere tutelato e dovrebbe avere il diritto a ricevere le cure dovute nei modi e nei tempi necessari in prospettiva di una pronta guarigione;
è di questi giorni la notizia, riportata dal "Gazzettino", di una donna di Mareno di Piave (Treviso), che a causa della mancanza di postini si è vista recapitare la diagnosi di tumore dopo un mese. La donna quindi si troverà ad iniziare la chemioterapia in notevole ritardo, con l'eventuale conseguenza di un grave danno alla sua salute;
la signora per ottenere la lettera inviatale dall'ospedale di Castelfranco Veneto è dovuta ricorrere ai carabinieri. I militari sono quindi intervenuti all'ufficio postale di Mareno di Piave recuperando il 16

gennaio 2014, tra diversi metri cubi di posta inevasa, il documento spedito dai medici il 27 dicembre 2013,
si chiede di sapere quali provvedimenti di competenza il Ministro in indirizzo abbia intenzione di porre in essere per avviare un'indagine sul corretto funzionamento delle poste di Mareno di Piave alla luce della violazione dei diritti fondamentali dei cittadini.
(4-01532)
DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i buoni lavoro (o *voucher*) rappresentano un sistema di pagamento del lavoro occasionale accessorio, ovvero di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario;
questa tipologia di prestazione offre indubbi vantaggi sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore. Il lavoratore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici;
secondo la normativa prima in vigore i prestatori che potevano svolgere lavoro occasionale accessorio erano: pensionati, studenti, disoccupati. I lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto;
il sistema dei *voucher* ha trovato finora applicazione per prestazioni rese nei seguenti ambiti lavorativi: imprese nel settore agricolo, imprese familiari nei settori commercio, turismo e servizi, settore domestico ed altre tipologie di attività;
con la recente normativa (decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) si è creato un vuoto normativo generato dalla mancata proroga, ovvero stabilizzazione, della misura sperimentale per l'accesso al lavoro accessorio da parte di titolari di trattamenti di sostegno al reddito. Inoltre ancora non è stato emanato il decreto ministeriale di attuazione della legge che permetterebbe l'utilizzo in generale dei *voucher* per tutte le categorie di lavoratori previste;
il settore agricolo è un settore che ha utilizzato tantissimo lo strumento dei *voucher*. Solo in Veneto dal 2008 al 2013 sono stati staccati oltre 3 milioni di buoni lavoro, utilizzati durante la fase di raccolta ortaggi, di potatura degli alberi da frutto o per le cure negli allevamenti;
il venir meno del suddetto strumento sarebbe un duro colpo per il settore agricolo che anche per merito dei *voucher* vive un *trend* occupazionale positivo,
si chiede di sapere:
quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in merito alla regolamentazione dei buoni lavoro soprattutto per quanto riguarda il settore agricolo;
quali siano i tempi per l'emanazione del decreto attuativo della legge n. 99 del 2013.
(4-01533)
SIMEONI, VACCIANO, BIGNAMI, ORELLANA, BATTISTA, AIROLA, Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, BLUNDO, FUCKSIA, COTTI, CAPPELLETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il nostro Paese è stato ed è attualmente interessato da flussi migratori consistenti. Secondo i dati Istat (Istituto nazionale di statistica) del 2012, uno dei principali motivi di ingresso di stranieri sul nostro territorio è quello familiare (ricongiunzioni familiari o altro) mentre il secondo è per lavoro; è venuta così crescendo nel tempo la necessità di regolarizzare la posizione dei lavoratori stranieri irregolari in Italia;
l'ultima iniziativa del Governo per regolare i rapporti di lavoro degli immigrati risale al decreto legislativo n. 109 del 2012, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";

il decreto legislativo, cosiddetto dell'emersione da lavoro irregolare per cittadini stranieri, ha introdotto la possibilità di regolare la posizione dei datori di lavoro che, alla data del 9 maggio 2012, avessero impiegato irregolarmente cittadini extracomunitari, in qualità di *colf*, badanti o generalmente per lavoro subordinato; veniva quindi offerta una sorta di mini-condono a coloro che avevano impiegato immigrati in modo irregolare dando a questi ultimi la possibilità di regolarizzare la propria posizione con l'ottenimento del permesso di soggiorno;

lo stesso decreto fu inserito nel cosiddetto pacchetto "salva Italia" del Governo Monti, che ha comportato enormi sacrifici per tutte le categorie economiche e sociali di contribuenti mirando principalmente a far cassa per stabilizzare la situazione economica italiana;

rispetto alla precedente sanatoria, avvenuta tramite il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, emanato dal Governo Berlusconi, gli importi richiesti per regolarizzare un cittadino straniero venivano più che raddoppiati passando dal contributo anticipato di 500 a 1.000 euro. Inoltre il decreto legislativo n. 109 del 2012 ha introdotto la tassa sul permesso di soggiorno che varia dai 107,50 ai 127,50 euro, da corrispondere anticipatamente all'ottenimento del permesso stesso, ovvero contestualmente all'inoltro della domanda;

nella provincia di Latina, in seguito alla norma emanata nel 2012, sono state presentate 2.935 istanze, domande di permesso di soggiorno regolarmente accettate per via telematica dal Ministero dell'interno;

la procedura prevedeva che, una volta decorso il termine di presentazione delle domande (ore 24 del 15 ottobre 2012), il Ministero provvedesse ad inoltrarle, suddividendole, alle Prefetture competenti, su tutto il territorio nazionale, cosa che è avvenuta regolarmente ed entro brevissimo termine (fine ottobre 2012);

successivamente, le Prefetture, attraverso lo Sportello unico per l'immigrazione (SUI), hanno attivato i dovuti controlli, interessando rispettivamente Questura, Inps, Ispettorato del lavoro ed aziende sanitarie locali, per istruire e completare le istanze inoltrate e per poter di seguito convocare i richiedenti (lavoratore e datore di lavoro) per la sottoscrizione dei reciproci impegni pattuiti a seguito della richiesta di emersione (presa in carico dello straniero, sistemazione alloggiativa e termini contrattuali);

risulta agli interroganti che, in provincia di Latina, questa fase ha subìto un'interruzione, poiché alla data del 31 ottobre 2013 risultano inevase dal SUI circa 2.600 pratiche rispetto alle 2.935 presentate, in quanto il personale impiegato (2 persone) riesce a concluderne circa 10 a settimana;

già nel 2009 si evidenziarono difficoltà nella gestione dell'operato del SUI, ma ad oggi la situazione della provincia di Latina sembra particolarmente preoccupante, relazionata alla media nazionale, per il numero davvero esiguo di pratiche lavorate (poco più di 300) indipendentemente dall'esito avuto;

secondo i dati forniti dall'associazione nazionale "Oltre le frontiere" il SUI di Napoli ha attualmente lavorato 10.000 pratiche, circa 2.873 il SUI di Verona, 5.030 quello di Brescia, 2.062 il SUI di Mantova. Soltanto il dato del SUI di Sondrio sembra essere il più simile a quello di Latina per il risultato conseguito: 159 pratiche lavorate fino ad oggi;

è da sottolineare che il Ministero ha istituito i consigli territoriali per l'immigrazione con il fine di monitorare in sede locale la presenza degli stranieri sul territorio e le capacità di assorbire i flussi migratori;

l'ultimo rapporto sulle attività dei consigli territoriali risale al 2009, e tratta ed analizza anche l'operato dello Sportello unico per l'immigrazione. Tra le varie criticità che statisticamente emergono dal quadro dei dati, risalta quella legata al personale, infatti tra le prime voci di criticità nell'area del personale ci sono la precarietà della forza lavoro e sottodimensionamento dell'organico, senza contare gli impedimenti dovuti alla mancata connessione informatica con altri enti (quali i centri per l'impiego) e la ridondanza dei riscontri e delle comunicazioni con altri enti che allungano così i tempi di chiusura delle pratiche. Nonostante queste criticità, gli Esecutivi che si sono susseguiti non hanno mai risolto i problemi esistenti e già segnalati, ma hanno continuato a perseguire la strada dei "decreti flusso" e dell'emersione dell'irregolarità lavorativa degli stranieri, senza potenziare l'organico dei SUI;

a parere degli interroganti le conseguenze di questa situazione sulla popolazione sono gravissime:

coloro che permangono (per anni) nello *status* di irregolari, impossibilitati ad ottenere un permesso di soggiorno, si vedono negati l'accesso e la fruizione di tutti i servizi pubblici e privati;
in mancanza dell'ottenimento del visto di soggiorno i lavoratori non ancora regolarizzati vengono privati della possibilità di iscriversi al Comune di residenza, di iscriversi alla Asl per un'assistenza sanitaria per loro e per i propri figli, di rientrare nel proprio Paese per raggiungere i familiari, di iscrivere i figli a scuola, di prendere patente di guida o richiedere un prestito;
a giudizio degli interroganti queste condizioni divengono anche terreno fertile per la nascita di situazioni di attrito fra datore di lavoro e dipendente extracomunitario, in quanto il lavoratore può supporre che non ci sia da parte del datore la volontà di regolarizzare la situazione, e che quindi la pratica non si concluda per atteggiamento evasivo della controparte;
inoltre, queste dinamiche negative instillano nelle persone ansia, paura ed insicurezza, negando di fatto anche il diritto alla serenità quotidiana. A notizia degli interroganti di questa debolezza spesso approfittano persone che diffondono false notizie e rassicurazioni e promettono di risolvere, a caro prezzo, il problema dei migranti attraverso lettere di sollecito o altri espedienti;
risulta agli interroganti che un caso eclatante di tale deplorevole fenomeno, che ha messo a nudo e confermato tutto quanto sopra esposto, si è verificato nel 2013 coinvolgendo direttamente il personale del SUI di Latina. A seguito di un'indagine da parte della Direzione distrettuale antimafia, gli inquirenti hanno rilevato che nella provincia di Latina era in atto un vero e proprio commercio di permessi di regolarizzazione intrapreso da un avvocato del luogo con la complicità di un militare del corpo della Polizia di Stato e di un dipendente stesso della Prefettura di Latina che, in seguito alle indagini avviate dalla magistratura, è stato arrestato;
tale gravissimo accadimento ha ulteriormente indebolito un servizio già carente, contribuendo all'aumento esponenziale delle pratiche inevase di regolarizzazione degli immigrati in tutta la provincia,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere al fine di risolvere la grave situazione creatasi e per giungere al rispetto dei tempi stabiliti nel decreto legislativo n. 109 del 2012;
se, al fine di diminuire i tempi di attesa, ritenga necessario prospettare un incremento, anche temporaneo, del personale operante presso lo Sportello unico per l'immigrazione di Latina, anche avvalendosi di modalità di riassegnazione del personale stesso attraverso un programma di mobilità tra gli uffici della Prefettura o tra Prefetture;
se, per quanto di competenza, non ritenga di dover avviare un'ispezione presso la Prefettura di Latina ed il SUI, al fine di verificare le eventuali responsabilità per il disservizio reso e per individuare, e correggere, le motivazioni tecnico gestionali che l'hanno generato.
(4-01534)
Maurizio ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, BENCINI, BOTTICI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
"Hexavac" è un vaccino esavalente utilizzato per la prevenzione delle infezioni causate da difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite ed infezioni invasive causate da Haemophilus influenzae b, ed è stato prodotto e distribuito da Sanofi Pasteur MSD a partire dal 2000;
il 17 novembre 2005 la Commissione europea ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio su raccomandazione del comitato dell'Agenzia per i medicinali per uso umano (CHMP) a causa del sospetto di inefficacia nell'indurre protezione a breve e lungo termine nei confronti dell'epatite, mentre l'11 aprile 2012 Sanofi Pasteur MSD ha volontariamente ritirato l'autorizzazione all'immissione in commercio di Hexavac;
l'Agenzia europea dei medicinali (EMA) ha quindi impegnato la Sanofi Pasteur MSD a condurre un primo studio clinico per misurare il livello della risposta immunitaria al virus dell'epatite B nei bambini vaccinati nel corso del primo anno di vita. I risultati dello studio, condotto in 6 centri vaccinali italiani tra il 2008 e il 2009 e pubblicati sulla rivista "Vaccine", hanno rilevato come solo il

60,1 per cento dei bambini vaccinati presenta valori attestanti l'efficacia dell'immunizzazione;
risulta agli interroganti che la Sanofi Pasteur MSD sia stata la responsabile dello studio dalla fase di progettazione fino all'analisi e all'interpretazione dei dati e quindi con un evidente conflitto di interessi;
a seguito di questi risultati l'EMA ha chiesto alla Sanofi Pasteur MSD di eseguirne un secondo sui bambini vaccinati con Hexavac 10 anni prima per valutare se abbiano bisogno di una dose di richiamo o meno relativamente alla sola immunizzazione rispetto al virus dell'epatite B. Questo secondo studio è stato approvato sia dal comitato etico del centro coordinatore della ASL di Sassari il 21 maggio 2013 che dal comitato etico di pertinenza della ASL 5 Bassa friulana l'11 giugno 2013, nonché dall'Agenzia Italiana del farmaco il 5 luglio 2013;
le aziende sanitarie coinvolte nello studio sottolineano la libera partecipazione, dopo un'adeguata informazione, e la raccolta del consenso degli aderenti. È però parere degli interroganti che l'informazione fornita agli aderenti non sia affatto adeguata. Nella scheda tecnica del vaccino si riporta testualmente che "poiché i dati relativi alla sicurezza del vaccino anti-apatite B sono insufficienti quando vengono somministrate dosi addizionali in eccesso rispetto alle serie raccomandate, la rivaccinazione eseguita dopo il completamento della prima serie non è raccomandata di *routine*. La rivaccinazione deve essere presa in considerazione per i soggetti ad alto rischio, dopo aver valutato il beneficio della vaccinazione rispetto al potenziale rischio di aumento delle reazioni avverse locali o sistemiche." A questo proposito il secondo studio presenta una particolarità: non prevede due fasi, una prima fase di acquisizione dei dati sullo stato immunitario ed una seconda con l'eventuale risposta alla rivaccinazione dei soggetti non protetti;
il protocollo prevede infatti un prelievo di sangue per valutare lo stato immunitario e contemporaneamente la somministrazione della dose di richiamo. Un secondo prelievo è invece effettuato dopo 21-35 giorni per stabilire se la nuova immunizzazione ha avuto successo o meno. Per le famiglie che partecipano è prevista infine la consegna di un omaggio che comprende: un termometro digitale, un righello, una tessera identificativa ed un diario dove annotare la temperatura del bambino ed eventuali reazioni locali nei 14 giorni successivi all'iniezione;
il vaccino contiene idrossifosfato amorfo di alluminio solfato e, secondo quanto si apprende dalla scheda tecnica, può contenere tracce di formaldeide e potassio tiocianato, sostanze che possono essere utilizzate nel processo di produzione. Le possibili reazioni avverse comprendono dolore, rossore, gonfiore ma anche effetti collaterali di maggiore gravità quali dolore alle articolazioni, parestesie, neuriti e disordini del sistema nervoso centrale quali la sclerosi multipla;
appare agli interroganti quantomeno improbabile che genitori efficacemente informati accettino tali rischi senza la preventiva dimostrazione che lo stato immunitario del proprio figlio richiede effettivamente una dose di richiamo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente delle ragioni per le quali il secondo studio sulla durata dell'immunizzazione del vaccino al virus dell'epatite B non preveda una prima fase di acquisizione dei dati sullo stato immunitario dei soggetti vaccinati e, solo dopo, una seconda fase di somministrazione ai soli soggetti che ne hanno bisogno;
se non ritenga opportuno attivarsi con urgenza, per quanto di sua competenza, al fine di rendere la procedura di valutazione della copertura vaccinale il più trasparente possibile e libera da conflitti d'interesse;
se non ritenga opportuno promuovere una verifica volta ad accertare che i genitori aderenti al secondo studio siano effettivamente informati dei maggiori rischi che i loro figli corrono nell'assumere una nuova dose di vaccino senza averne preventivamente valutato lo stato immunitario.
(4-01535)

CASINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la zona della bassa modenese è stata fortemente colpita da un'inondazione;
nei giorni scorsi il fiume Secchia ha rotto un argine inondando i paesi di Bastiglia e di Bomporto e tutte le infrastrutture viarie della bassa modenese, causando l'evacuazione di alcune migliaia di

persone;
soltanto nel centro di accoglienza "Modena Est" hanno trovato riparo circa 1.000 persone;
non si hanno notizie ormai da giorni di un volontario impegnato nei soccorsi;
in queste ore il fiume Panaro è tracimato inondando l'arteria stradale di Campo San Felice;
molte aziende agricole, attività commerciali, industriali e di servizi hanno subito ingenti danni e sono tuttora inaccessibili;
le previsioni meteorologiche indicano un peggioramento a partire già dalle ore della notte del 22 gennaio 2014,
si chiede di sapere:
se il Governo dei ministri ritenga di intervenire tempestivamente proclamando lo stato di calamità naturale;
se ritenga di concedere immediatamente la sospensione dei versamenti e degli adempimenti fiscali e contributivi almeno fino a quando la situazione non si sia normalizzata,
se intenda valutare l'opportunità di attivarsi al fine di escludere dal patto di stabilità dei Comuni interessati le spese per il ripristino e per la messa in sicurezza delle zone colpite dall'inondazione.
(4-01536)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00664, della senatrice Spilabotte, sulla stabilizzazione dei lavoratori LSU di competenza della Regione Lazio;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00667, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla realizzazione di parcheggi interrati in aree di interesse storico a Piacenza e Reggio Emilia.

1.4.2.3. Seduta n. 174 (ant.) del 23/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

174a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 176 del 28 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,35)*.

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo che la prossima volta la senatrice Segretario legga il processo verbale in modo più lento, affinché si possa capire meglio.

PRESIDENTE. Forse se ci fosse un po' più di silenzio si potrebbe anche capire. Non è un problema di lentezza o di rapidità: si tratta piuttosto del fatto che l'Assemblea non è sorda e dovrebbe essere muta.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,41)*.

Sui lavori del Senato

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa intende intervenire, senatore Ciampolillo?

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo su una questione che ho già anticipato ai funzionari della Presidenza (mi avevano detto che glielo avrebbero riferito).

PRESIDENTE. Credo che le abbiano riferito che potrà intervenire a fine seduta.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, allora intervengo sull'ordine dei lavori, mi faccia questa cortesia.

PRESIDENTE. Colleghi, sapete che ci sono delle regole: cerchiamo di collaborare, nel rispetto delle regole.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Innanzitutto io non le ho chiesto di intervenire per fatto personale. A fine Aula ieri mattina...

PRESIDENTE. Sull'ordine dei lavori, senatore Ciampolillo. Si attenga alla richiesta.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Sì, signor Presidente, voglio intervenire, così come ha avuto la possibilità di farlo nella seduta n. 160 il senatore Lepri che, a inizio seduta, è intervenuto...

PRESIDENTE. Ieri sera lei, in base a quanto riferiscono gli uffici, ha rinunciato all'intervento di fine seduta che le era stato consentito.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, mi dica se c'è un Regolamento per il PD ed uno per noi. Infatti, se il senatore Lepri per fatto personale ha avuto la possibilità...

PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, deve sapere che per prassi ormai consolidata i Presidenti di Gruppo possono intervenire sempre e in qualsiasi momento. Per tutti gli altri senatori c'è la possibilità

di intervenire a fine seduta, cosa alla quale lei ha rinunciato ieri. La prego pertanto di farci proseguire nei lavori. Se vuole intervenire ne avrà la facoltà, a fine seduta. Anche se non è per fatto personale, lo capisco, per l'ordine dei lavori è necessario che io faccia proseguire la seduta secondo l'ordine del giorno stabilito. Ripeto, avrà tutto il tempo a fine seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)*

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(ore 9,46)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 948, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri, 200, 688, 887 e 957.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 948, nel testo proposto dalla Commissione,sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo ripresentato in Aula gli stessi emendamenti proposti in Commissione.

Sull'emendamento 1.4 c'è un errore di stampa. Al terzo rigo, il secondo «procacciatore» va sostituito con «il procacciamento».

Detto ciò, mi riporto a quanto dichiarato ieri sera nel mio intervento in discussione generale e faccio appello alla sua esperienza in materia di mafia per invitare l'Aula a fare una riflessione. La norma, così come scritta in Commissione, consente la configurazione del dolo eventuale. È questa la ragione per la quale abbiamo individuato alcuni emendamenti, i primi, relativi all'identificazione di colui che fa politica ed è indegno di farla nel momento in cui ha qualsiasi rapporto con esponenti di organizzazioni criminali o mafiose: ripeto, qualsiasi tipo di rapporto. Se così è, deve avere consapevolezza di parlare con un mafioso. Tutto il resto, ad esempio la promessa, va bene, e siamo perfettamente d'accordo.

Lei però mi insegna che anche la qualificazione della promessa - problema che si è posto anche il senatore Casson ieri in discussione generale - mediante le modalità di cui al terzo comma deve essere posta in atto. Infatti, se il tutto si riduce esclusivamente ad una promessa senza mettere in atto quelle modalità, lei mi insegna che falsi pentiti di mafia si possono organizzare per sfruttare quello strumento. In questo caso i falsi pentiti potrebbero disporre di una norma che può essere utilizzata strumentalmente dalla mafia.

Non chiedo dunque altro, l'ho fatto presente al relatore e al Governo, che la riformulazione nei termini seguenti della prima parte del testo approvato dalla Commissione, e quindi del mio emendamento: «Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva dell'interlocutore». Si può poi trovare altra formula, ma questo è il concetto,

ossia se si ha la consapevolezza della qualità soggettiva dell'interlocutore.

Fatta questa precisazione all'inizio del testo approvato dalla Commissione, è chiaro che tutto il resto viene correttamente identificato e non vi è più possibilità di avere dolo eventuale in una materia come questa. Allo stesso tempo, si esclude qualsiasi possibilità di utilizzo strumentale da parte della mafia. Basta leggere le ultime dichiarazioni di Riina di questi giorni per rendersi conto di come sia possibile una strumentalizzazione, anche delle norme.

ALBERTINI *(PI)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 che ho presentato ha attinenza con il connotato soggettivo del reato di cui stiamo parlando. Mi scuso con i colleghi della Commissione giustizia del Senato, perché, in un primo tempo, avevo accettato una sottoscrizione congiunta che non prevedeva l'inserimento chiaro di questa clausola.

Ribadisco i termini dell'emendamento, che propone l'introduzione, al primo comma, dopo le parole «Chiunque accetta», delle seguenti «con la piena consapevolezza» (di relazionarsi con il crimine organizzato).

Faccio questo riferimento proprio citando l'esimio e gradevole collega Casson, che ieri ha richiamato l'articolo 43 del codice penale, che - come ben sappiamo - descrive gli elementi soggettivi del reato. Desidero dunque rammentarlo, prima di arrivare rapidamente alle conclusioni: è considerato «doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto; è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente (...)».

Si è detto che quest'articolo del codice penale renderebbe inutile tale puntualizzazione, essendo la fattispecie che stiamo trattando sicuramente reato doloso.

Richiamo l'attenzione dei colleghi, e in particolare del relatore e del sottosegretario Ferri, che dovrà esprimere un'opinione su questi emendamenti, sulla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale, la quale implicherebbe una lunga dissertazione, che eviterò a lei, signor Presidente, ed ai colleghi, considerandovi già avvezzi alla materia.

Su un argomento così delicato, però - proprio per evitare la strumentalizzazione di un fatto gravissimo come il crimine organizzato e la sua connivenza con le istituzioni - è importante che quest'elemento sia adeguatamente individuato e perseguito nella sua nozione dolosa. La discrezionalità che potrebbe essere lasciata ad un'interpretazione assolutamente arbitraria della distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale dev'essere chiarita. Faccio un riferimento a breve termine, ossia alle elezioni europee, in cui c'è un voto di preferenza: se un candidato viene avvicinato da un laureato alla Bocconi, che non parla neanche con accento siciliano, napoletano o calabrese, ed invitato ad una manifestazione pubblica, quando si viene a sapere che costui dirige una società finanziaria che ricicla denaro, non è possibile che ciò - senza il connotato della consapevolezza - possa essere un elemento per incriminare il suddetto candidato, in quanto ha avuto rapporti inconsapevoli con il crimine organizzato e con esso ha formulato un dialogo legittimo in sé, ma con tali connotati.

Quindi, ribadisco le ragioni per cui ho ritenuto di inserire con estrema chiarezza e senza equivoci l'aspetto soggettivo della consapevolezza di avere a che fare con il crimine.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, io osservavo il suo volto mentre parlava il senatore Albertini, e capisco che in questa discussione tanti colleghi autorevoli, accademici, professionisti, magistrati, possano ogni tanto sorridere rispetto ad alcune valutazioni, però io credo che su una questione come questa noi dobbiamo essere molto attenti. Ho chiesto la parola perché ieri per un disguido non sono potuto intervenire - non ero nell'elenco, pur avendone fatto richiesta - ma poi farò la dichiarazione di voto.

Comunque, dico già che ritiro gli emendamenti 1.101 e 1.103 e mantengo l'emendamento 1.102. Certamente, e faccio riferimento al suo sorriso di prima, è un'antica discussione...

PRESIDENTE. Guardi, non si tratta di un sorriso: si tratta di un'attenzione compiaciuta su temi che mi

sono cari. Cerco di non esprimere, attraverso il mio atteggiamento, alcuna opinione.

SUSTA *(SCpI)*. Ma io l'ho colto in quel senso.

PRESIDENTE. Non c'è alcuna adesione, o altro. Non si può cogliere alcunché sotto questo profilo. Ci tenevo a che fosse chiaro: è un tema da me conosciuto, ma io ne sono assolutamente al di fuori.

SUSTA *(SCpI)*. Non c'è alcun equivoco. L'ho colto assolutamente in quel senso.

PRESIDENTE. D'accordo. Ma siccome ha insistito più volte sul mio sorriso, volevo precisare.

SUSTA *(SCpI)*. L'ho colto nel senso giusto e corretto, e non ci sono equivoci.

È oggetto di un'antica discussione se nel dolo rientri o meno la consapevolezza di realizzare un fatto giuridico. Tutti sappiamo che per la dottrina - mi rivolgo anche al senatore Casson - un conto è il dolo e un conto è la valutazione sul disvalore del fatto antigiuridico. Il problema sta nell'inquadrare in una cornice più vasta il principio dell'incensurabilità dell'*ignorantia iuris*.

Siamo assolutamente d'accordo a che venga punita la promessa e si superi l'onorevole compromesso che è stato raggiunto alla Camera, fatto politico che comunque non sottovaluterei, perché che su un problema come questo si riesca a votare all'unanimità in Parlamento è una ricchezza che non possiamo disperdere. Ma nel momento in cui noi reintroduciamo il concetto di promessa, che può essere fatta in molti modi e che lascia sempre ampi margini alla magistratura inquirente per avviare le indagini, e ancor più a quella giudicante nell'interpretazione nel corso del giudizio, occorre rafforzare l'elemento soggettivo, sia dal punto di vista del dolo che della consapevolezza del disvalore dell'antigiuridicità del fatto.

Con l'introduzione dell'avverbio «consapevolmente» si è inteso fare proprio questo, cioè non solo rafforzare, nel caso specifico, quanto previsto dall'articolo 43 del codice penale, ma anche il criterio della consapevolezza di violare la legge, perché una promessa può essere fatta in tanti modi, ma può acquisire un valore antigiuridico in virtù del suo disvalore intrinseco legato a chi la fa, quindi alla consapevolezza di chi lo fa, e all'interesse che va a raggiungere. D'altra parte non è che possiamo sempre, e concludo, farci una reciproca lezione a seconda delle situazioni. Ieri abbiamo scritto che abrogavamo un reato trasformandolo in illecito amministrativo, quando tutti sappiamo in dottrina che o lo si trasforma o lo si abroga.

Ma siccome la propaganda serve anche alla politica, abbiamo scritto «abrogare» per intendere «trasformare», che se anche lo avesse detto uno studente del primo anno che sostiene l'esame di istituzioni di diritto penale avrebbe comportato da parte di molti professori che sono in quest'Aula la restituzione del libretto e il ritorno all'appello successivo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questa è la situazione, e questa è la ragione per cui io ritiro gli emendamenti 1.101 e 1.103, che complicano rispetto al testo base della Commissione, ma mantengo l'emendamento 1.102. Ovviamente non viene meno il giudizio positivo sul disegno di legge nel suo complesso da parte del mio Gruppo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in realtà non intendo illustrare gli emendamenti, ma vorrei comunicare che, nell'eventualità in cui non dovesse essere approvato l'emendamento 1.105, ritirerei l'emendamento 1.107, che invece sarebbe mantenuto ove approvato l'emendamento stesso.

Chiederò poi la parola in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.105.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Terminata la fase di illustrazione, procediamo alla discussione nel complesso degli emendamenti.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione dell'Assemblea, e del Governo, nella persona del sottosegretario Ferri, e del Presidente. In quest'Aula ci sono grandissimi esperti e tecnici del diritto, ma ci sono anche esperti di campagne elettorali. È capitato a tutti noi di essere candidati in Comune o in Regione (a me è capitato con la preferenza unica quando diventai parlamentare per la prima volta), quindi credo di essere abbastanza esperto su cosa sia una campagna elettorale. Una campagna elettorale in Italia, in Germania, negli Stati Uniti si sostanzia in promesse a fronte di utilità.

Chiunque si presenti candidato ad un'elezione promette agli elettori, alle associazioni, alla Coldiretti, agli industriali, alla CGIL di tenere un certo comportamento o di far approvare determinate leggi (l'utilità per loro) e chiede in cambio a queste organizzazioni l'appoggio elettorale. È chiaro che la Coldiretti per anni ha goduto del fatto che in Parlamento vi fosse un Gruppo parlamentare che aveva a cuore i problemi dell'agricoltura e che stanziava fondi per il settore.

E fin qui siamo sul piano assolutamente del lecito. L'illecito si determina, invece, quando, come mi avete spiegato ieri, il personaggio a cui viene fatta questa promessa «in cambio di utilità» viene identificato con un personaggio collegato alla malavita, con un criminale. Questo criminale - mi è stato detto - usa metodi mafiosi per procacciare voti.

Ma seguendo questo ragionamento, può darsi il caso che, agli occhi del candidato, il presidente di un'associazione di farmacisti o di imprenditori a Milano sia solo il presidente di un'associazione di imprenditori e null'altro, con il quale fare uno scambio elettorale lecitissimo, mentre, magari, questo è invece uno che, per assicurare al candidato i voti che gli ha promesso, usa metodi intimidatori e mafiosi.

Il primo anello di collegamento è, dunque, chiarissimo: vi è un candidato che parla con un personaggio che, in realtà, è mafioso. Ma il secondo collegamento mi sfugge. Come è stato detto ieri, identifichiamo questo presidente di associazione come un mafioso perché utilizza i metodi che il codice penale individua come procacciamento di voti con la violenza, con l'intimidazione e con tutti i sistemi che la mafia usa; ma se nell'articolo 416-*ter* non si mette in evidenza che è necessario dimostrare, da parte di chi indagherà, che il candidato sapeva che quello non era il presidente di Confindustria o degli artigiani o del sindacato, ma era uno che per dare voti usava sistemi mafiosi, qualunque cosa si faccia in campagna elettorale, qualunque associazione, ente o personaggio con il quale lecitamente ci si metta in contatto per avere voti di preferenza o per essere votati, si rischia, se quello ha una seconda vita o altri collegamenti, di essere incriminati.

Allora, bisognerà pure che tecnicamente venga indicato nel testo che il candidato, quando c'è la promessa di utilità, in qualche modo sia consapevole che si stanno usando sistemi mafiosi o della criminalità organizzata per dargli dei voti. Ma se manca questo filo di collegamento tra la personalità con la quale si contratta e i metodi che userà, si apre la porta a qualsiasi arbitrio: basta che emerga che la persona che si è data da fare per me in campagna elettorale sia collegata con la malavita, ed io finisco sotto processo. Poi si potrà dire: ma nel processo potrà anche emergere che quando tu hai parlato con il presidente di quell'associazione non sapevi; certo, ma diventa una prova molto difficile, se non scriviamo nel testo che il candidato in qualche modo doveva essersi reso conto di avere a che fare con un malavitoso.

Se non facciamo questo, esponiamo tutta la politica e la democrazia a una situazione anche di «scandalo», per così dire, che non rafforza, ma indebolisce la lotta alla criminalità organizzata, perché paralizza l'azione politica non distinguendo l'esercizio libero della raccolta dei voti dai fatti criminosi. E quando succedono casi di persone ingiustamente accusate o procure che si muovono un po' troppo disinvoltamente, accade che la lotta alla criminalità invece di essere rafforzata viene indebolita.

L'appello che sottopongo alla riflessione dell'Aula è che prima di incappare per l'ennesima volta in infortuni che possono derivare da un testo normativo poco attento si faccia una riflessione.

A me ha colpito, da non tecnico, che l'unanimità alla Camera fosse stata trovata proprio sulla consapevolezza, e tutti avevano votato un testo che presuppone che puoi finire in carcere se prometti utilità in campagna elettorale e sei consapevole di quello che stai facendo. Alla Camera si era trovato questo compromesso, mentre in questo testo la consapevolezza è sparita. Se domani capitasse a me, a mio figlio o a un mio parente di fare una campagna elettorale, nel momento in cui si va a cercare voti e ad avere dei collegamenti, vorrei capire come si fa a discernere o a sapere se il personaggio con cui si è entrati in contatto userà, per trovare dei voti o per la promessa di voti, sistemi di tipo mafioso. Credo che su questo punto il senatore Albertini si sia spiegato bene. Ci sono poi altri emendamenti, e in ogni caso dobbiamo trovare un modo per precisare meglio quando scatta il reato.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere al senatore Susta se mi consente di sottoscrivere l'emendamento 1.101, che prevede l'aggiunta dell'avverbio «consapevolmente». A mio avviso, si tratta di un punto essenziale e centrale di questo provvedimento, come ho già sottolineato ieri nel mio intervento in sede di discussione generale. È vero che...

PRESIDENTE. Senatore Falanga, mi scusi se la interrompo, ma nel corso del suo intervento il senatore Susta ha ritirato gli emendamenti 1.101 e 1.103. Se l'emendamento 1.101 è stato ritirato, lei non può aggiungere la firma.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. È stato ritirato anche l'emendamento 1.102?

PRESIDENTE. No.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Allora chiedo di sottoscrivere tale emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Susta, acconsente alla sottoscrizione dell'emendamento 1.102 da parte del senatore Falanga?

SUSTA *(SCpI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Bene. Senatore Falanga, continui pure con il suo intervento.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Anche l'emendamento 1.102 affronta il problema della consapevolezza. Per quanto possa ritenersi che l'elemento della volontà sia già in sé nel dolo e che quindi, trattandosi di un delitto, si potrebbe ritenere superfluo, la sottolineatura è utile all'interprete per un accertamento del delitto che possa essere più rispondente ai fatti così come si verificano.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, i colleghi hanno posto una serie di questioni interessanti, però le loro preoccupazioni sono già fugate dal testo nel senso che sono state accolte. Ci sono emendamenti che ripropongono alcuni aspetti in maniera rafforzativa, ma non credo che il lavoro svolto in Commissione possa essere messo in discussione solo per delle preoccupazioni che, per la verità, sono, appunto, già state recepite. Invito pertanto i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, tranne l'emendamento 1.102, per il quale mi rimetto all'Aula. In caso di non ritiro, il parere è contrario.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti: come ho cercato di spiegare ieri in sede di replica, l'emendamento 1.105 del presidente Palma solleva un problema giuridico su cui in Commissione si è fatta una scelta e, appunto, ho solo cercato di spiegarlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 sostituisce il testo approvato in Commissione con quello approvato dalla Camera. Se avessimo mantenuto l'idea iniziale, che era quella di confermare il testo della Camera, tanto che - se ben ricordo - era sta concessa da lei, Presidente, secondo le modalità prevista dal Regolamento, anche la sede deliberante, questa legge sarebbe in vigore ormai da sei mesi. Si è voluto, invece, ritardare l'approvazione di questa legge per

peggiorarla in modo drastico e pericoloso per la giustizia e per la democrazia.

Io credo che sarebbe un atto estremamente positivo e responsabile, che tra l'altro eviterebbe l'ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, votare a favore dell'emendamento 1.4, che confermerebbe il testo della Camera dei deputati e,consentirebbe di avere una legge in vigore fin da subito. Attenzione: stiamo parlando del testo della Camera dei deputati, dove sappiamo bene quali numeri ci sono. Possibile che la Camera dei deputati abbia sbagliato tutto nel senso di non essere stata abbastanza estrema nell'aumentare l'arbitrio? Dovrei parlare di discrezionalità, ma essa diventa arbitrio se è affidata a chiunque possa avere tra i suoi proponimenti, per i vari motivi per cui può averli, il fatto di usare la discrezionalità dell'azione penale, che di fatto c'è, per colpire qualcuno piuttosto che qualcun altro.

Alla Camera, oltre all'erogazione di denaro, è stata introdotta - e ricordo che della proposta si è parlato molto in campagna elettorale - anche l'«altra utilità». La Camera ha fatto questo ed in Commissione al Senato si è voluto andare oltre, stabilendo che si tratti di «qualunque altra utilità».

Poniamo il caso allora che in occasione di elezioni comunali l'esponente di un partito o di un gruppo di persone assicuri il proprio sostegno al sindaco e dica che gli sembrerebbe giusto, in caso di vittoria, visto che il suo gruppo (il suo partito o la sua lista) è forte, che venisse riconosciuto alla sua parte politica un ruolo nella Giunta, per esempio quello di assessore. Ebbene, quella è un'«altra utilità», e sicuramente una «qualunque altra utilità». E per questo prevediamo sette o dodici anni di carcere, a discrezione del magistrato, quando abbiamo numerosi esempi riconosciuti dalla stessa magistratura di sentenze fatte malissimo (tant'è vero che ci sono tre gradi di giudizio, e ciò sarà bene per qualche motivo)? Anche se poi, nei successivi gradi di giudizio, la sentenza venisse modificata e fosse ripristinata la giustizia, nel frattempo sarebbe stato impresso il marchio di infamia per una condanna che è per un reato di carattere mafioso, per cui vi sarebbe il massimo dell'infamia per chiunque, e in particolare per una persona che si mette a servizio della cosa pubblica attraverso il suo impegno politico.

Chiedo davvero a tutti i colleghi di considerare favorevolmente l'emendamento 1.4 del senatore Caliendo che stiamo per votare, il quale ripristina il testo della Camera. Avremmo una legge che va in vigore immediatamente. Non è una posizione estrema, tant'è vero che l'ha votata la Camera qualche mese fa, ed eviteremmo una legge che darebbe tale spazio alla discrezionalità da introdurre in modo pesante e pericoloso l'arbitrio, che è esattamente l'opposto della giustizia e dello Stato di diritto, che è la cosa più preziosa che abbiamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, al quale mi appello, colleghi della Commissione, collega relatore in modo ancor più particolare, credo che tutti questi emendamenti debbano essere considerati con estrema attenzione, perché l'elemento soggettivo certamente può essere considerato implicito nel dolo, ma come non vedere una terribile propensione alla oggettivizzazione della dimensione penale?

Come non vedere nella giurisprudenza pericoli di decisioni che non corrispondono alla volontà del legislatore anche quale si starebbe manifestando con un provvedimento così discutibile?

Perché negare la sottolineatura della consapevolezza, della certezza delle caratteristiche della persona con la quale si stabilirebbe il patto di cui a questo provvedimento?

Insomma, perché no? Vi chiedo: perché no? Perché non cercare una soluzione condivisa su un aspetto che attiene alle garanzie fondamentali che concorrono a dare certezza al nostro diritto, ancor più in una materia così sensibile come questa?

Tutti vogliamo contrastare e isolare il fenomeno malavitoso e la criminalità organizzata in particolare, isolarla rispetto alla dimensione politica, ma come non volere insieme l'elemento della certezza e della consapevolezza?

Chiedo quindi al relatore e ai membri della Commissione se possono formulare una proposta che

riunisca il contenuto degli emendamenti proposti. In caso contrario il Gruppo del Nuovo Centrodestra voterà a favore di tutti questi emendamenti perché per tutti riconosce un elemento necessario tutt'altro che ultroneo. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII)*.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo, tuttavia, che può intervenire solo in dissenso - essendo per il suo Gruppo già intervenuto il senatore Malan - oppure può parlare successivamente, su un altro emendamento.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto in dissenso completo dal mio Gruppo, se l'orientamento del Gruppo è quello di votare a favore di questo disegno di legge.

Colleghi, io non sono certamente un magistrato o un avvocato: sono un medico, ma ho fatto varie campagne elettorali. Condivido quanto affermato prima dal senatore Sacconi, nel passaggio in cui ha detto che la politica - e non solo - deve dare segnali certi e chiari, lo capisco. Ma, colleghi, con questo testo noi faremo una campagna elettorale per metterci poi in mano ai magistrati, perché si introduce una discrezionalità enorme, data dall'articolo 416-*bis* del codice penale, che non assicura certezza.

In effetti, non è che, nel momento in cui si incontra un'associazione sul territorio (per esempio, in Campania, in Lombardia o in Veneto), quell'associazione si presenti come associazione mafiosa. Non è così. Sul territorio si incontrano le categorie, i gruppi di persone. Pensiamo alle persone che in un bar ci chiedono: «Onorevole, posso farmi una foto con lei?». *Selfie*! E si fanno la foto. E chi li conosce?

Avete visto la retata che c'è stata a Roma in negozi e ristoranti del centro, dietro i quali si dice - anche se le indagini devono essere ancora concluse - che c'era la criminalità organizzata. Vuol dire... Presidente, lei ride: io non riderei.

PRESIDENTE. Guardi che io non sto ridendo. *(Proteste del senatore Cardiello)*.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Lei sogghigna!

PRESIDENTE. No, io non rido. Lei però non sta parlando in dissenso dal suo Gruppo.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, sto intervenendo in dissenso. Io non lo voto questo testo.

PRESIDENTE. Il suo Gruppo ha dichiarato che vota...

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Coma vota il mio Gruppo? Si astiene? Che fa?

PRESIDENTE. Se lei non ha ascoltato la dichiarazione di voto del suo Gruppo mi dispiace.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Senta, Presidente, io voglio sottolineare...

PRESIDENTE. Lei non può intervenire su questo emendamento, perché il suo non è un intervento in dissenso ed il suo Gruppo si è già espresso. Può parlare su un altro emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Lo Giudice e Puppato)*.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Io non posso parlare e i magistrati potranno mandarci in galera fino a dodici anni? Io parlo!

Senta, Presidente, si sta eliminando il Senato, perché decidete fuori dal Parlamento...

PRESIDENTE. No, il problema è il rispetto delle regole del Senato, ed io sono qui per far rispettare le regole procedurali.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei mi sta interrompendo e non mi fa parlare!

PRESIDENTE. Sì, la sto interrompendo perché lei ha dichiarato di parlare in dissenso e non è quello che invece sta facendo.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Colleghi del mio Gruppo, voi come votate?

MALAN *(FI-PdL XVII)*. A favore dell'emendamento 1.4.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. D'accordo, visto che i colleghi votano a favore dell'emendamento, io voto contro.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Sto dicendo che questo è un testo pericoloso, che non va incontro ai

cittadini e alla loro, e nostra, voglia di legalità. È un testo ghigliottina. Le elezioni non serviranno più a niente! E volete anche le preferenze? E a chi le andrete a chiedere poi, le preferenze? A quale categoria? Uno si deve far dare dalla procura la certificazione della fedina penale di tutti quelli con cui si mette a parlare in campagna elettorale.

Io sono a favore di un intervento contro le associazioni mafiose e contro i rapporti tra politica e mafia, ci mancherebbe altro: ma non possiamo votare un testo per cui praticamente saranno i magistrati a farci la campagna elettorale. Io stessa, allora, ove mai dovessi rifare una campagna elettorale, la farò direttamente dagli uffici della procura del collegio in cui mi andrò a presentare. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.4, di cui sono tra l'altro firmatario, insieme ad altri colleghi.

Invito i colleghi ad un momento di riflessione, perché credo che non sia possibile esaurire il discorso dicendo che 504 colleghi alla Camera dei deputati, appartenenti a tutti i Gruppi, sono 504 criminali: non possiamo liquidare il discorso in questo modo. Ricordo che il testo è stato approvato all'unanimità.

Mi rivolgo al Governo: sull'avverbio «consapevolmente» il Governo aveva dato parere favorevole alla Camera dei deputati; poi - sicuramente - sono entrate in campo pressioni, forse anche da parte della criminalità organizzata, che hanno fatto cambiare il parere. Non si comprende, altrimenti, perché alla Camera si sia registrata l'unanimità e, una volta giunti al Senato, è stato considerato un delitto quanto fatto nell'altro ramo del Parlamento. Ci sono stati degli interventi esterni che hanno fatto sì che si portasse avanti un testo che non è condiviso unanimemente come quello della Camera dei deputati: è un testo di parte.

Il relatore - ora è scappato, ma è a lui che volevo rivolgermi - ha una cultura che, almeno da un punto di vista di partenza, è come la mia: garantista e riformista. Ora sta prendendo una brutta deriva. Ho visto che sull'emendamento 1.102 del senatore Susta si è rimesso all'Aula. Credo si sia in un momento di grande riflessione, anche da parte del relatore e del Governo, perché in quest'Aula ciò sta emergendo. Giustamente hanno cambiato idea il senatore Albertini ed il senatore Susta, che pure in Commissione avevano firmato l'emendamento, poi approvato a maggioranza con il Movimento 5 Stelle. Ma la persona intelligente è quella che poi riflette.

Amici e compagni, se un giorno venisse fuori - e quel giorno si sta avvicinando - che certi appalti, in certe Regioni, di certe cooperative rosse sono giudicati condizionati da criminalità organizzata, di voi non si salva più nessuno! Quindi, occhio a quello che fate adesso, perché si potrebbe ripercuotere veramente su di voi e sulle vostre famiglie, perché poi diamo in mano ai magistrati la licenza di uccidere. Sono veramente degli 007.

Quindi, invito il Governo e il relatore a ripensare a quello che è stato fatto alla Camera, perché quella unanimità poteva essere unanimità anche qui al Senato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare la mia firma dall'emendamento 1.4, perché intendo prendere le distanze culturali da una questione che ha trovato il suo impulso - e di questo mi dispiaccio per la sinistra - da sollecitazioni e suggerimenti provenienti da un glossatore televisivo che si chiama Roberto Saviano.

Signori della sinistra, alla Camera avete approvato un provvedimento che tecnicamente era corretto, tant'è che avete avuto il nostro sostegno. Siete arrivati al Senato e, dopo i suggerimenti che vi sono stati dati pubblicamente da chi, attraverso le sue dichiarazioni e le sue partecipazioni televisive, incamera denaro, vi siete lasciati condizionare. Mi dispiace, perché ritengo che molti di voi siano autorevolissimi esperti del diritto. Vi siete lasciati condizionare da un Roberto Saviano qualunque!

Senatrice Finocchiaro, non mi guardi così. Perché, se io guardo lei, mi avvilisco a pensare che voi

dovevate attendere un suggerimento da un signore che fa del diritto uno spaccio di convenienza. Perché questo si sta facendo: uno spaccio di convenienza!

Prendo atto con grande soddisfazione che, dopo l'intervento del senatore Sacconi, gli amici del Nuovo Centrodestra siano giunti alla medesima nostra conclusione. Ma io non partecipo: ritiro la mia firma da questo emendamento, perché non voglio affrontare tale questione, se essa me la pone sul tappeto un signore che si chiama Roberto Saviano. E voi lo sapete bene.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la Presidenza prende atto del ritiro della sua firma.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto per precisare i termini della questione, sia da un punto di vista storico, per capire come è emersa anche in Commissione giustizia e all'esterno, sia per contestare quei tentativi di terrorismo psicologico fatti questa mattina in Aula a proposito del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In prima battuta voglio ricordare come le critiche mosse al testo così come approvato alla Camera dei deputati risultano storicamente avanzate dai senatori del Partito Democratico in Commissione giustizia prima che uscisse qualsiasi polemica sui giornali. Il senatore Falanga lo sa bene, perché l'abbiamo detto anche in Commissione giustizia, chiarendo tale anticipazione rispetto ai giornali con le date dei lavori della Commissione stessa. Avevamo, quindi, rilevato alcune manchevolezze nel testo della Camera, segnalate subito con la volontà di intervenire in Commissione giustizia del Senato. Poi sono intervenuti i giornali, e successivamente è stata montata la polemica. Ci tenevo a partire da questo punto di vista.

Il secondo aspetto è quello che ho definito terrorismo psicologico, fretta di non si sa che cosa. Da molti mesi questo disegno di legge è all'esame del Senato a partire dalla Commissione giustizia, con tentativi in prima battuta di farlo passare in sede deliberante in Commissione, visto il consenso ampio di cui sembrava godere, per poi ritornare alla sede referente ed arrivare all'esame dell'Aula.

Ora, vorrei smentire quella forma di terrorismo psicologico avanzata soprattutto dai senatori Malan e Barani. Quando si dice, e si vuole far credere, che ogni politico può essere chiamato a rispondere della fattispecie penale in questione si dice il falso. Basta leggere il testo della norma che viene proposta per rendersi conto che il comportamento che viene sanzionato penalmente è completamente diverso. E mi spiego tecnicamente.

Dall'inizio dell'esame abbiamo affrontato e approfondito uno dei temi fondamentali, ossia quello relativo alle modalità attraverso le quali si può arrivare alla commissione del reato in questione. Dalla Camera ci veniva un suggerimento: si diceva «modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*», che adesso vi leggerò. Noi chiedevamo: è opportuno mantenerlo? È opportuno levarlo? Abbiamo voluto mantenere queste modalità, perché sono quelle dei criminali, e non della politica.

Vi leggo il terzo comma dell'articolo 416-*bis*, perché è fondamentale e da anni esiste e viene applicato, e su ciò amplissima è la giurisprudenza della Corte di cassazione, anche delle sezioni unite. Tale comma stabilisce che: «L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte» - qui comincia la parte importante sulle modalità - «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà». Queste sono le modalità richieste. Queste erano, sono e saranno - a nostro modo di vedere - modalità criminali, che non sono le modalità della politica pulita e trasparente. È con queste modalità che si commette il crimine.

Si citano, quindi, intimidazione, vincolo associativo, condizione di assoggettamento ed omertà «che ne deriva» per le finalità ivi indicate, cioè «per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto...». Se questo non è un comportamento criminale, non so che dire.

Io sono convinto che non ci possiamo specchiare in questa rappresentazione, come politica, così come

delineata nell'articolo 416-*bis*: ne siamo al di fuori. Si richiede questo, e noi vogliamo che la norma mantenga, perché ci sia il voto di scambio politico-mafioso, il riferimento a queste modalità criminali, che (lo sottolineo) non sono quelle ordinarie della politica trasparente e corretta.

In merito al secondo aspetto ricordato da alcuni senatori nelle loro dichiarazioni di voto, e dallo stesso senatore Sacconi, si tratta di un problema che verrà riproposto in altri emendamenti, ma che ritengo di dover segnalare fin da adesso. Mi riferisco all'aspetto della consapevolezza. Come abbiamo già detto in discussione generale e come riconoscevano il senatore Caliendo, *incidenter tantum* e, mi pareva, anche il senatore Sacconi, sarebbe di buonsenso pretendere la consapevolezza: ci mancherebbe altro! Bisogna che ci sia la consapevolezza. E cos'è questa consapevolezza? È l'elemento psicologico del reato, è il dolo, nelle esplicitazioni che adesso dirò.

Nell'articolo 43 del codice penale (codice Rocco-Mussolini, quindi non certo fatto dal Partito Democratico o da chissà quale comunista) si legge: «Elemento psicologico del reato - Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione». Basterebbe questo. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-GAPp)*. Mi fermerei qui, perché è chiarissimo. Qui è scritto tutto.

Oltre questo aspetto di carattere generale, vorrei però ricordare la norma che abbiamo appena citato, perché questo comportamento richiede, come dicevo poco fa, quella forza di intimidazione, quell'assoggettamento, quell'omertà per commettere delitti, per impedire od ostacolare il voto, per tutta quella serie di attività, che ho ricordato prima.

Credo allora, colleghi, che l'elemento che viene richiesto in aggiunta o è inutile o è pericoloso per l'interprete, perché pone ostacoli all'attività degli operatori: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Forze di polizia in genere e magistratura.

Credo quindi che dovremmo rigettare l'emendamento 1.4 e quelli che sono sulla stessa linea. *(Applausi dai Gruppi PD e Misto-GAPp e del senatore Buccarella)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle voterà contro gli emendamenti perché il testo licenziato dalla Commissione giustizia è frutto di un'elaborazione lunga, approfondita e condivisa nella quale - come ha detto bene il relatore Buemi - sono state affrontate e sviscerate tutte le problematiche. Riproporli in questa sede vuol dire soltanto cercare di minare un testo che ha una sua compiutezza e una sua efficacia.

Con l'occasione, per amore di verità, voglio ricordare - collega Falanga - che Saviano è intervenuto ben tre giorni dopo che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha bloccato l'unanimismo che aveva portato in Commissione giustizia ad esaminare il testo arrivato dalla Camera dei deputati in sede deliberante. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Lo avevamo bloccato perché il testo non ci convinceva su elementi fondamentali, che poi hanno trovato l'accordo e la concorrenza anche delle altre forze politiche che hanno approvato il testo congiunto.

Due sono gli elementi fondamentali che ci hanno fatto subito allarmare. Il primo: la diminuzione della pena (approvata diciannove anni fa) rispetto al reato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Era una cosa inesplicabile, data la gravità del reato che è uno dei reati più gravi che si possano commettere in questo Paese, a parte le stragi e gli omicidi, perché attenta alla libertà di tutti i cittadini e al libero esplicarsi della democrazia! Ci sembrava paradossale e assurdo prevedere una diminuzione della pena stabilita diciannove fa rispetto al reato.

Non solo. Vi era un errore grave, una beffa: la diminuzione della pena era prevista anche per il mafioso che concorreva nel reato con il politico. Sembrava, addirittura, un modo per invogliare il mafioso ad accordarsi con il politico per ricevere uno sconto della pena: una cosa che non stava veramente né in cielo, né in terra! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non si è dato retta quindi a Saviano, che è arrivato il mercoledì successivo. Il Gruppo Movimento 5

Stelle il lunedì di quella settimana ha posto tali questioni, e questo si può evincere con chiarezza dai Resoconti della Commissione.

Per questi motivi noi voteremo contro tutti gli emendamenti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei chiede di intervenire in dissenso dal Gruppo o per ritirare l'emendamento a sua prima firma? In realtà, lei è già intervenuto per illustrarlo, mentre per dichiarazione di voto è intervenuto il senatore Malan. Vorrei capire, quindi, la richiesta.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, le chiedo di intervenire essendo il presentatore dell'emendamento, affinché tutti possano riflettere.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Condivido le affermazioni del senatore Casson, il quale ha ripetuto quanto scritto nell'articolo 416-*bis*: si presuppone che l'associato debba svolgere quelle attività. Io sono perfettamente d'accordo, così come sono perfettamente d'accordo sulla identificazione del dolo. Se, però, non c'è la consapevolezza che quella persona è associata...

Signor Presidente, altri Presidenti del Senato sono intervenuti anche per dare indicazioni di tipo tecnico. Io la invito a prendere posizione, perché non si tratta di una questione politica. Noi vogliamo approvare questo provvedimento; invece, vi è un'arroganza da parte di qualcuno, che tenta esclusivamente di avere uno scontro politico che non esiste. Allora, non si vuole fare la lotta alla mafia, ma si vuole fare semplicemente un'operazione mistificatoria! Lei deve intervenire, dall'alto della sua autorevolezza, per chiarire che non c'è uno scontro politico, non c'è la volontà di non approvare questo provvedimento, ma si vuole soltanto evitare un utilizzo strumentale della norma. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, lei mi chiede un intervento che non rientra nella mia funzione di Presidente del Senato. Per prassi, non posso nemmeno esprimere il mio voto. *(Applausi dei senatori Bottici, D'Anna e Palma)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, questo è un provvedimento importante. Io sono laureato in economia e commercio; ho studiato un po' di legge, ma non sono esperto. Il provvedimento è stato approvato alla Camera, ma abbiamo ascoltato opinioni molto diverse da parte di persone che hanno autorevolezza sul piano giuridico. Tutto il problema è se il dolo e la consapevolezza siano la stessa cosa: a me non sembra che sia così.

Mi piacerebbe, alla luce di quanto accaduto, conoscere l'opinione del relatore, perché dovrebbe essere colui il quale interpreta una determinata situazione. Chiedo, dunque, l'opinione del relatore.

PRESIDENTE. Penso che, se il relatore avesse cambiato parere rispetto a quello espresso, avrebbe avvisato la Presidenza. In ogni caso, chiedo al senatore Buemi se, su invito, ha modificato il parere su tale emendamento.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, sono preoccupazioni che, dal mio punto di vista, non esistono. Mi sono rimesso all'Assemblea su un punto che attiene all'elemento psicologico, cioè quello della consapevolezza, evidenziato nell'emendamento 1.102, a firma del senatore Susta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per svolgere due considerazioni.

Innanzitutto, c'è chi si assume la responsabilità in quest'Aula di rompere il fronte antimafia e anticriminalità: invece di dare al Paese e alla criminalità il segnale di un Parlamento unito nella lotta contro la mafia, con questa operazione e questo atteggiamento, inevitabilmente il Parlamento si divide. Spiego su cosa si divide.

Ho ascoltato il senatore Casson, con il quale sono totalmente d'accordo rispetto al fatto che le modalità con le quali vengono procacciati i voti - quelle da lui lette - devono essere perseguite con la massima determinazione. Senatore Casson, qui manca sempre il collegamento, perché voi avete fatto riferimento - o comunque così è stato scritto nel provvedimento che ci viene chiesto di approvare - a chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità che lei ha descritto, ma non credo che il candidato vada a sottoscrivere un documento notarile con la criminalità organizzata in cui dice: «Caro mafioso, la promessa di voti la devi adempiere attraverso l'intimidazione o la minaccia». Non mi risulta che nessuno scriva una cosa così.

Se però, secondo quanto dice il senatore Casson, prevediamo che la promessa debba realizzarsi mediante tali modalità, ossia che, quando si riceve una promessa di voti, si debba conoscere o concordare che i voti dovranno venire secondo tali modalità, allora o vi è un contratto notarile oppure il magistrato - e ripropongo il problema di prima - al candidato che in buona fede concorda con una persona, che sia presidente delle Lega nazionale delle cooperative, presidente della Coldiretti, presidente delle associazioni industriali... *(Commenti del senatore Susta)*. Scusi, senatore Susta, cosa vuol dire? Stiamo parlando d'altro.

PRESIDENTE. Prego, senatore Giovanardi, il tempo passa: continui il suo intervento.

GIOVANARDI *(NCD)*. Presidente, vedo che il collega dà segni di... Siamo in Parlamento. *(Commenti del senatore Marton)*.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, la prego nuovamente di concludere il suo intervento.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, se noi non introduciamo l'elemento della consapevolezza, questo diventa un automatismo secondo il quale chi ha ricevuto tale tipo di promessa, una volta che dagli inquirenti viene accertato che dietro a quel signore ci sono stati quei metodi, se ha avuto la disavventura - come ha ben detto la senatrice Mussolini - di contattare quegli individui, soprattutto nelle zone più a rischio del Paese, come fa a cavarsela? Cosa dimostra, se non vi è l'elemento della consapevolezza, che può essere provato dal magistrato attraverso le intercettazioni, i documenti? Insomma, il magistrato dovrà dimostrare che in qualche modo vi è un collegamento fra l'attività criminosa di quest'associazione e la volontà del candidato.

Altrimenti, mettiamo i candidati nella condizione di non poter fare la compagna elettorale, in alcune zone del Paese, oppure di dipendere dalla discrezionalità dei magistrati, che possono intervenire su questo o su quell'altro, ma non sulla base delle indicazioni che emergono dalla legge. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Proteste dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, avevamo chiesto di intervenire prima noi, sull'ordine dei lavori, e l'avevo chiesto anch'io!

PRESIDENTE. Un attimo, avrete tutti la parola.

SUSTA *(SCpI)*. Ve la daranno, la parola, colleghi. *(Vivaci commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, si calmi: non c'è bisogno di esasperare la situazione, tutti avranno la

parola, quando spetta. *(Commenti della senatrice Montevecchi)*. Un attimo, senatrice Montevecchi, il senatore Susta ha chiesto la parola prima di lei.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, vorrei soltanto chiedere alla Presidenza se è possibile ripetere la votazione sull'emendamento 1.4, perché, mentre avviava la discussione noi stavamo decidendo cosa fare e stavo per dare delle indicazioni.

In ogni caso, dal momento che poi velocemente ho premuto il tasto verde, ma avrei voluto schiacciare quello rosso, vorrei chiedere, se possibile, la correzione del mio voto sull'emendamento 1.4, che intendeva essere contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Commenti dei senatori Airola e Palma)*. Senatore Airola, la prego di stare calmo.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, desidero farle presente in modo sereno ed educato che ieri, quando ha avuto luogo la discussione generale su questo provvedimento, l'Aula era semivuota. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Oggi mi pare allora irrispettoso, nei confronti dei colleghi che ieri erano qui, pronti ad intervenire in discussione generale, che lei lasci il tempo di intervenire, con surrettizie dichiarazioni di voto, a coloro che ieri erano assenti *(Applausi dal Gruppo M5S)*, ed esprimere così la loro opinione in una sede che non è più quella opportuna, perché la discussione generale si è chiusa.

PRESIDENTE. La prego di rileggersi il Regolamento, a proposito dei tempi d'intervento: faccia uno studio più approfondito sui tempi per le dichiarazioni di voto su ogni emendamento. *(Commenti del senatore Airola)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. No, signor Presidente, perché non ho sentito dichiarazioni di voto, ma disquisizioni.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa vuole intervenire, senatore Candiani?

CANDIANI *(LN-Aut)*. Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che sta concedendo agli interventi. Ieri ero presente e sono stato qui fino all'ultimo istante, quando è stata chiusa la seduta, mentre altri colleghi erano impegnati nelle Commissioni, e le garantisco che non mi dispiace sentire motivazioni a favore o contro gli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Questo è il seme della democrazia. Quindi, sentiamo tutti, ma dopo votiamo. *(Applausi ironici dei senatori Airola e Crimi)*.

AIROLA *(M5S)*. Queste parole ce le segniamo!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Così va.

PRESIDENTE. Così va, fino a quando qualcuno non lo cambierà.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, però chiedo di non approfittare del tempo che concedo.

BARANI *(GAL)*. Da Regolamento, conosco i tempi del mio Gruppo.

PRESIDENTE. D'accordo, però...

BARANI *(GAL)*. Sono qui per un'operazione verità, Presidente, perché il collega Casson non può dire all'Aula delle bugie. In Commissione, dove c'eravamo tutti, è stata chiusa la discussione generale e il Gruppo del Partito Democratico non ha presentato emendamenti (lo hanno fatto solo i colleghi del Movimento 5 Stelle), il che vuol dire che condivideva il testo approvato dalla Camera. Questo lo dobbiamo dire. Quindi, dopo più di una settimana che era il provvedimento stato licenziato dalla Camera e che il Presidente aveva concesso alla Commissione la sede deliberante, c'è stato un

ripensamento. Si tratta di un ripensamento obiettivo: solo gli animali non cambiano il proprio parere.

VOCE DAL GRUPPO M5S. Anche gli asini!

BARANI *(GAL)*. Sì, anche gli asini.

Io ho in mano anche il «Gronchi rosa», ossia una proposta di legge a firma del capogruppo Zanda e di tutti i senatori del Gruppo del Partito Democratico che riprende esattamente il testo della Camera! Quindi, o dite a quest'Aula che vi siete sbagliati e che avete presentato un disegno di legge che poi avete subito ritirato perché ve ne siete essere vergognati, oppure dite che qualcuno vi ha fatto delle pressioni, che io ritengo essere state non politiche, su un testo ampiamente condiviso dalla Camera e anche in Commissione, visto che gli emendamenti sono stati presentati solo dai colleghi Movimento 5 Stelle. Il testo è stato presentato dal capogruppo e poi ritirato dopo qualche giorno, ma la copia è rimasta, perché il «Gronchi rosa» (io sono un collezionista di francobolli, come il collega Giovanardi) ce l'abbiamo.

Collega Casson, la verità va detta: avete voluto spaccare il fronte unitario di lotta alla mafia. Noi la pensiamo diversamente. Noi vogliamo l'avverbio «consapevolmente», voi no, anche perché non abbiamo una magistratura obiettiva, ma una magistratura politicizzata che guarda solo in un settore e non in tutti i settori. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Però guardate che è una ruota che gira: poi vi può succedere anche a voi e al collega relatore del provvedimento sulla responsabilità civile dei magistrati...

PRESIDENTE. Senatore Barani, la invito a concludere. *(Applausi del senatore Puglia)*.

BARANI *(GAL)*. Noi voteremo quindi consapevolmente a favore di questo emendamento.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, nelle ultime tre dichiarazioni di voto ho sentito una sola volta, per puro pudore, dire come si sarebbe votato; nelle altre due si è trattato di un discorso che non ha fatto neanche capire cosa si sarebbe voluto votare. Visto che siamo in fase di dichiarazione di voto, chiedo ai colleghi la cortesia di dire cosa intendono votare, altrimenti diventa di nuovo una discussione generale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, parlo da osservatore, nel senso che non ho mai partecipato ad una riunione della Commissione giustizia. Mi sembra che il Senato oggi sia spaccato tra maggioranza, minoranza, opposizione e che si stia facendo un lavoro tipico proprio di Commissione.

Ricostruisco brevemente la storia di questo provvedimento. Lei concesse la deliberante alla Commissione giustizia su un testo approvato dalla Camera. Dopodiché, nel corso della discussione in quella sede, furono apportate delle modifiche. Siamo poi arrivati ad un testo che non è più stato votato in sede deliberante, ma che è tornato in Aula, dove oggi stiamo, tutto sommato, ripercorrendo la discussione che fu fatta in Commissione, con una spaccatura evidente anche nella maggioranza.

Leggendo gli emendamenti nel loro contenuto, al di là della forma, si capisce che il punto centrale riguarda le parole «consapevolezza» e «consapevolmente (che si tratti di sostantivo o di avverbio, di questo stiamo parlando).

Ora io le faccio una proposta, Presidente, anche per l'economia dei lavori di quest'Aula: non vale forse la pena tornare in Commissione per risolvere, in quella sede, contemperando le esigenze di tutte le forze politiche, un problema che ho l'impressione oggi sia di difficile soluzione? *(Proteste dal Gruppo PD. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Infatti, se il problema non fu risolto in quella sede, sarà sicuramente ancora più difficile da risolvere in questa sede. Mi rivolgo alle forze della maggioranza: mi sembra che sia un atto di valutazione dell'economia dei nostri lavori, visto che abbiamo anche altre cose da fare, oggi.

Signor Presidente, valuti la proposta. Mi rivolgo ai Gruppi: mi sembra una proposta di ragionevolezza,

con la quale forse potremmo arrivare a una definizione. Ho la sensazione - lo dico anche per questo - che anche all'interno del partito più grande della maggioranza qualche piccola incertezza sull'argomento ci possa e ci debba essere (mi pare che stiamo parlando di una cosa molto normale). Mi sembra che questa possa essere la soluzione migliore, che può venire incontro a quanto detto da alcune forze politiche della maggioranza e che potrebbe, probabilmente, risolvere meglio, nell'economia dei nostri lavori, questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FI?PdL XVII)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5. Voteremo contro, come Gruppo del Partito Democratico, per le motivazioni che sono già state espresse - checché ne dica il senatore Barani - anche durante le sedute di Commissione dell'8 agosto e del 22 luglio 2013, di cui ho qui i resoconti stenografici. Voglio ricordare quanto, proprio quell'8 agosto in un mio intervento dissi a questo proposto: «(...) il nostro pensiero, già espresso non durante questa fase di discussione generale, ma nei momenti iniziali e preliminari del dibattito su questa materia. Faccio questa precisazione per ricordare a tutti che si tratta di valutazioni effettuate prima che scoppiasse la polemica a livello pubblico sui giornali, proprio perché quelle considerazioni nascevano dalla consapevolezza dell'inadeguatezza della norma che stava per essere approvata (...) alla Camera dei deputati». È il Resoconto stenografico n. 10 - lo ricordo per il senatore Barani - dell'8 agosto 2013.

Cosa dicevamo, come risulta dal resoconto, il 22 luglio? Contestavamo esattamente i punti che hanno formato oggetto della modifica del testo arrivato dalla Camera (Resoconto stenografico n. 3, seduta n. 27 del 22 luglio 2013). Sono i punti confluiti nella norma che viene proposta al voto del Senato in questo momento.

Si ribadisce, quindi, che quando si considerano temi così delicati, l'ottica nostra, come Partito Democratico, è stata quella di pensare a un'efficiente lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Le modifiche che abbiamo portato in Commissione le confermiamo anche in quest'Aula, perché gli emendamenti proposti sarebbero un arretramento rispetto a quel testo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, non per dichiarazione di voto.

Credo, alla luce delle dichiarazioni del senatore Casson, che probabilmente sia opportuno ricordare all'Assemblea il percorso che questo provvedimento ha seguito in Commissione. Riferisco i fatti nei termini più neutrali possibili. Questo provvedimento, votato all'unanimità alla Camera, venne assegnato in sede deliberante alla Commissione giustizia. In quella sede, pur con delle critiche che da più parti venivano mosse al testo della Camera, la discussione generale fu nel senso di varare il testo della Camera. Tanto ciò è vero che io aprii la fase degli emendamenti e vennero presentati emendamenti - se non ricordo male - solo ed esclusivamente dal Movimento 5 Stelle. Il testo varato dalla Camera era identico ad altro testo presentato al Senato dal Gruppo del Partito Democratico. La fase emendativa si chiuse quindi senza emendamenti da parte delle forze politiche, con l'eccezione del Movimento 5 Stelle. Dopodiché, venne ritirato dal Partito Democratico il disegno di legge che aveva una formulazione identifica a quella varata dalla Camera e venne presentato altro testo a firma del senatore Lumia ed altri senatori. Si riaprì la discussione generale, su richiesta delle forze politiche, e successivamente, su richiesta di cinque senatori della Commissione giustizia, venne revocata la sede deliberante e si passò alla sede referente con riassunzione degli atti al fine di accelerare.

I punti in discussione oggi sono gli stessi che sono stati discussi in Commissione. Mi scuserà, senatore Giarrusso, se le ricordo che l'aver affrontato dei punti in Commissione non costituisce preclusione al riaffrontare gli stessi punti in Assemblea. Dopodiché, nella fase emendativa, i Gruppi presentarono i loro emendamenti, finché non ne venne presentato uno, da parte di più forze politiche partiti, con il quale si formulava la norma esattamente così come appare nel testo varato dalla Commissione. Tale

emendamento - e finisco il riepilogo che ritenevo utile portare alla conoscenza dell'Assemblea - non trovò l'unanimità in Commissione.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Mussolini, lei interviene in dichiarazione di voto?

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.5 e sul successivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ricordo che, secondo l'articolo 51 della Costituzione, parlano gli uomini e le donne.

Vorrei chiedere agli illustri senatori magistrati l'interpretazione autentica, con determinatezza, circa la differenza tra consapevolezza e dolo. È questo il punto, e la richiesta del presidente Romani è su questo. Noi siamo chiamati ad approvare una legge, siamo legislatori, e non ho sentito dagli illustri colleghi magistrati un chiarimento, un'interpretazione autentica, che serve quando viene emanata una legge. Su questo punto, la consapevolezza in che modo la vogliamo determinare?

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni dell'Istituto commerciale «Lorenzo Guetti» di Tione di Trento, che seguono i nostri lavori e questo interessante dibattito che si sta svolgendo. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887e 957 (ore 11)

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo soprattutto con riferimento alla necessità della piena consapevolezza del politico di accordarsi con un soggetto qualificabile come appartenente ad organizzazione mafiosa. Mi permetto di chiarire i termini della questione, per lo meno secondo la mia modestissima opinione. Non c'è dubbio che si può parlare di voto di scambio solo a condizione che il politico sia perfettamente consapevole di accordarsi con un mafioso; se qualcuno la pensasse diversamente, ciò equivarrebbe ad affermare che il Parlamento punisce per voto di scambio un politico che stringe un accordo con un soggetto che lui nemmeno sa essere mafioso. Noi dobbiamo allora iniziare dal punto di partenza certo: la qualifica di soggetto appartenente ad organizzazione criminale, di stampo mafioso per usare una terminologia equivalente, è un presupposto della norma della quale stiamo discutendo.

Ora, partendo da questo sicuro presupposto (perché altrimenti il 416-*ter* verrebbe applicato dove non lo si può certamente applicare, sarebbe un'ulteriore e drammatica limitazione della libertà dell'attività politica) c'è da dire che l'avverbio «consapevolmente», utilizzato nel testo della Camera, certamente voleva rendere l'idea di una piena consapevolezza del politico circa la qualifica soggettiva e personale del soggetto con il quale lui stringeva l'accordo.

A dir la verità, l'avverbio «consapevolmente» non chiariva l'oggetto della consapevolezza e, per questa ragione, poteva sembrare criticabile perché replicativo della natura inevitabilmente dolosa di un delitto che, come tale, è doloso per legge. Formule, al contrario, come quella utilizzato dal senatore Albertini e quella proposta dal senatore Caliendo, secondo la quale si dovrebbe dire «chiunque, certo delle qualità o delle condizioni personali di colui con il quale si accorda, accetta la promessa», chiariscono

in maniera assolutamente evidente ciò che è un presupposto della punibilità. Siccome il Parlamento non può pensare di punire - questo va detto senza alcuna remora - colui il quale politicamente stringe un accordo con un soggetto che lui può stimare essere un soggetto qualsivoglia, chiarire in maniera assolutamente evidente, perché non vi siano dubbi nel corso delle indagini preliminari, allorquando si emette un'ordinanza di custodia cautelare, che quello è un presupposto inevitabile della punibilità potrebbe essere ritenuto ultroneo con un atto di fede consistente nel dire che nessuno mai si sognerebbe di affermare il rischio di un'ordinanza di custodia cautelare se il politico non è stato davvero certo di avere stretto un accordo con un mafioso. Le disposizioni chiarificatrici nel campo dell'applicazione di una norma penale che sacrifica la libertà personale e, quindi, quelle parti di norma che possono sembrare ripetitive ma chiariscono ed evitano un'offesa alla libertà personale sono però auspicabili, signori senatori. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Albertini)*.

Possiamo quindi pensare a una disposizione siffatta serva serva a creare una garanzia per tutti e ad evitare errori applicativi della norma, soprattutto nella fase della custodia cautelare. Sono certo che, giunti dinanzi a un tribunale, nessun organo di giustizia condannerà uno che pensava di essersi accordato con un idraulico e non sapeva della qualità soggettiva del suo interlocutore, ma siccome il processo vive fasi nelle quali l'approfondimento della verifica probatoria non è scontato, come quella delle indagini preliminari, allora inserire un requisito, sia pure superfluo ma chiarificatore e a tutela della libertà personale e che garantirebbe l'unità politica del Parlamento, e una disposizione che non reca offesa alla Camera dei deputati, che quella intenzione aveva esplicitata in maniera chiara, sia pure con un avverbio che forse andava modificato, credo sia un auspicio che chiunque, a prescindere dalla posizione politica di appartenenza, dovrebbe fare proprio. *(Applausi dal Gruppo NCD e dei senatore Stefani e Albertini)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo per un breve richiamo all'ordine dei lavori: poc'anzi il senatore Romani, capogruppo del maggior Gruppo di opposizione, ha fatto una richiesta di sospensiva ai sensi del primo comma dell'articolo 93 del Regolamento. Ella sa benissimo, Presidente, che, di norma, la questione va posta prima che sia iniziata la discussione generale. Saprà pure benissimo che il Presidente ha tuttavia la facoltà di ammetterla anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

So quanto ella, signor Presidente, sia contrario alla prassi, però mi sembra che stamattina la prassi abbia già scalfito un po' il suo convincimento; ad esempio, ella ha detto che il Presidente per prassi non vota.

Sempre per prassi, quando questa richiesta è stata posta autorevolmente dal Presidente del Gruppo di maggioranza dell'opposizione, almeno avrebbe meritato la soddisfazione di un chiarimento del perché la Presidenza non la consideri tale da essere ammessa. È evidente, tra l'altro, il comportamento della Presidenza, perché a seguire rispetto alla richiesta del presidente Romani, ha invece dato la facoltà di parlare per dichiarazione di voto.

Signor Presidente, aggiungo allora la mia richiesta a quella del presidente Romani. Anche se il mio non è il Gruppo più grande dell'opposizione, essendo pur sempre in gran parte di opposizione rinnovo la richiesta: può il Presidente, vista la difficoltà con la quale l'Aula sta cercando di dirimere una vicenda importante e fondamentale del provvedimento, cercare di capire se la maggioranza, cioè il presidente Zanda ma anche il senatore Casson e altri, sia dell'opinione di rimandare, ammettendo la questione sospensiva, il provvedimento in Commissione?

Se questo la Presidenza non intende farlo, vuole dirci perché? *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, mi ripromettevo di far ultimare la discussione e chiedere al relatore, che è il *dominus* di quel che è stato licenziato dalla Commissione, quale sia il suo parere sulla richiesta di rinvio in Commissione.

Poi, deciderà inappellabilmente il Presidente, in base non all'articolo che ha citato lei ma all'articolo 100, comma 11 del Regolamento, perché siamo in una fase diversa.

FERRARA Mario *(GAL)*. No, signor Presidente, mi permetto di dissentire.

PRESIDENTE. Va bene, non ha importanza. Chiedo al relatore di esprimersi sulla richiesta di rinvio in Commissione del disegno di legge.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, credo ci siano le condizioni per andare avanti. D'altra parte, siamo in una fase emendativa, quindi eventuali problematiche possono essere accolte, se sostenute adeguatamente.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sulla richiesta del senatore Romani. Occorre ricordare che un suo collega componente della Commissione giustizia, dei cui lavori lo stesso senatore Romani ha dovuto dire di non conoscere l'andamento, era uno dei cinque membri della Commissione che hanno chiesto la revoca della sede deliberante. Appare quindi paradossale che oggi in Aula si chieda che il disegno di legge torni in Commissione, dopo che la stessa forza politica del senatore Romani - che purtroppo forse non mi sta ascoltando - ha chiesto la revoca della sede deliberante. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Il nostro parere sulla richiesta è quindi conforme a quello del relatore, ossia contro la regressione in sede di Commissione.

Allo stimatissimo collega intervenuto poc'anzi, senatore D'Ascola, forse occorre ricordare, rileggendo il testo licenziato dalla Camera, che in quella versione l'avverbio «consapevolmente» si riferiva all'accettazione, non già alle qualità soggettive dell'interlocutore. Era quindi un piano di intervento completamente diverso, criticabile, ma quel «consapevolmente» nulla aveva a che fare con quello di cui oggi il senatore Caliendo e gli altri stanno parlando, cioè la necessità che sia esplicitato l'elemento psicologico della consapevolezza che la persona che si ha di fronte sia un referente o un appartenente di un'associazione di tipo mafioso.

Inoltre, rivolgo una domanda a tutti i colleghi. Noi ci chiediamo perché ci sia tanta preoccupazione che questa norma possa essere applicata in maniera distorta, che possa intralciare le prossime campagne elettorali per il rinnovo di questa o di altra Assemblea. Perché non vi chiedete, colleghi del centrodestra, come mai ci sono altri parlamentari, come ad esempio quelli del Gruppo di cui faccio parte, che questa preoccupazione sembrano non averla affatto? Perché? Vorrei invitarvi ad un'analisi. Sarà forse per la nostra inesperienza politica e di campagna elettorale? Ma perché noi non temiamo di ritrovarci davanti a un magistrato pazzo che ci possa sottoporre ad indagine o che possa richiedere una misura cautelare nei nostri confronti? *(Commenti della senatrice Mussolini)*. «Male non fare e paura non avere», mi suggeriscono i colleghi a me vicini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Insomma, parliamoci chiaro: voi che avete esperienza - molti di voi anche ultradecennale - di campagne elettorali, sapete benissimo e siete perfettamente in grado di capire chi è la persona che è davanti a voi e che si presenta con il colletto bianco, assolutamente senza alcuna lupara o coppola in testa. Noi riteniamo che voi siate perfettamente in grado di saperla distinguere. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Sarebbe bello se mi ascoltaste, colleghi.

La norma punisce chi accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis*. *(Commenti del senatore Caliendo)*. E allora, senatore Caliendo, di che cosa dobbiamo avere paura? *(Commenti del senatore Caliendo)*. Senatore Caliendo, noi abbiamo avuto il piacere e la possibilità di discutere tante volte in Commissione, per cui la inviterei a meditare un attimo su quello che sto dicendo. *(Vivaci commenti del senatore Caliendo)*.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, per cortesia, consenta al senatore Buccarella di completare il suo intervento.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, francamente non volevo far innervosire nessuno.

In ogni caso, anche da profani, senza essere giuristi o operatori del diritto più o meno affinati,

vorremmo invitare nuovamente i colleghi ad analizzare la situazione. Mi chiedo se un domani, qualora dovessi affrontare un'altra campagna elettorale - cosa che è tutta da vedere - tenendo a mente questa norma, io debba preoccuparmi che un magistrato o qualcuno possa dire che io abbia accettato consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Penso che l'approccio alla campagna elettorale si possa realizzare nella perfetta serenità e nel rispetto della norma che stiamo esaminando.

Sono infatti richiamate chiaramente, come dicevo, le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*. Qui non si tratta dello scambio di voti già regolamentato e punito da altra fattispecie evidentemente, ma del rapporto perfettamente intuibile tra i poteri criminali delle associazioni mafiose e il candidato politico.

Invitiamo quindi i colleghi a condividere con noi serenamente l'approvazione di una norma di questo tipo che, nei limiti delle umane possibilità di commettere errori da parte di tutti - magistrati compresi, per carità! - non dovrebbe farvi così paura. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, in qualità di Presidente della Commissione giustizia, esclusivamente sul tema che stiamo trattando del rinvio in Commissione, come richiesto dal senatore Romani.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, siccome lei ha dato la parola al relatore, le ricordo che il relatore rappresenta la Commissione tanto quanto la rappresenta il Presidente. Vorrei quindi solo esprimere la mia valutazione, così come lei ha consentito di farle al relatore, e stia tranquillo che non entrerò in questioni politiche.

Vorrei dire all'Assemblea una cosa molto semplice. Un politico, dietro dazione di danaro, accetta voti o promessa di voti da un determinato soggetto; questa fattispecie al momento è punita dall'articolo 96 del Testo unico delle leggi elettorali e dall'articolo 416-*ter*. Il fatto è lo stesso: cosa cambia tra le due fattispecie? La consapevolezza delle modalità di procacciamento dei voti e della qualità soggettiva di chi quei voti procaccia. *(Applausi del senatore Caliendo)*.

Quello che allora vorrei chiedere all'Aula, perché stiamo parlando da diverso tempo, è: che cosa costa inserire in chiaro l'elemento di distinzione tra due fattispecie penali identiche sul piano oggettivo e che trovano la loro differenziazione sanzionatoria solo in ordine alla consapevolezza della natura e della qualificazione mafiosa del procacciatore e delle modalità di procacciamento di quei voti? *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Di Maggio, intende intervenire su questo tema o per dichiarazione di voto?

DI MAGGIO *(PI)*. Su questo tema, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, trovo la discussione di oggi estremamente interessante.

Facendo mie tutte le osservazioni del senatore Casson (secondo il quale ci troviamo di fronte ad una norma che, prevedendo il dolo, rende quasi superflua la consapevolezza), credo che il problema fondamentale oggi alla nostra attenzione - penso che un avverbio non abbia mai trovato tanta considerazione - ci debba porre una serie di riflessioni che vorrei portare all'attenzione dei colleghi, anche in risposta ad alcune delle osservazioni fatte dal senatore del Movimento 5 Stelle.

Montesquieu avvisava che la giurisdizione è il sistema per trovare le modalità con cui viene applicata la legge e, quindi, essendo un potere che può togliere la libertà ad una persona, viene ritenuto un potere terribile. Detto ciò, credo che mai come in questo momento noi ci stiamo appropriando del primato della politica e, quindi, del sistema di legiferare. Tenuto conto di questo, l'avverbio che noi intendiamo mettere in questo articolo porta sostanzialmente a che cosa? Forse a porre un limite alla discrezionalità del giudice, che fino ad oggi - devo dire - non è che abbia dato grandi prove nel tenere la giurisdizione all'interno dei limiti che la legge stabilisce.

Ciò detto, credo sia estremamente importante che non ci si divida in quest'Aula su un argomento così

centrale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Pertanto, credo fondamentale che si possa arrivare ad un voto unanime semplicemente per evitare che qualcuno si possa dare patenti di professionista dell'antimafia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, intende intervenire sul tema del rinvio in Commissione?

LUMIA *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei motivare il perché siamo contrari al ritorno in Commissione del provvedimento.

Ritengo sia stato utilissimo discutere qui, anche in Aula, sui temi che stiamo affrontando e - in particolare - sulla questione della consapevolezza. Quando si trova di fronte a questioni delicatissime, l'Aula deve avere l'opportunità ed il tempo, secondo Regolamento, di ritornare sulle questioni trattate in Commissione e deve avere la possibilità di discutere, approfondire e verificare se esistono le condizioni per condividere una scelta che, in questo caso, è delicatissima.

Ci troviamo di fronte, Presidente, ad una possibilità di dare una svolta positiva al nostro codice per aggredire una questione su cui vi è tanta attesa; tutti conosciamo quanto è decisivo colpire la mafia nel momento in cui si manifesta nel rapporto con la politica, e nel momento, altrettanto delicato e sorgivo della rappresentanza, delle consultazioni elettorali.

Signor Presidente, perché siamo contrari al ritorno in Commissione? Attenzione, dico qui, con molta onestà intellettuale, che non c'è divisione, a mio avviso, sulla questione della consapevolezza. Ripeto: non ci può essere divisione. Perché? Nel testo attualmente vigente dell'articolo 416-*ter* si stabilisce che la pena stabilita dall'articolo 416-*bis*, comma 1 (quindi si parla di 416-*bis* e di associazione mafiosa), si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal medesimo articolo 416-*bis*, al comma 3. Ricordo a tutti che è importante il richiamo al comma 3, dell'articolo 416-*bis*, cioè all'associazione di tipo mafioso, che sussiste quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti eccetera.

Allora, per esserci dolo, sappiamo tutti che deve esserci consapevolezza: non esiste dolo senza consapevolezza. La consapevolezza non è ultronea, non è indiretta, non è un aspetto che deve ricavare il PM quando deve emettere un provvedimento e il giudice quando deve valutare la sua proposta: è un elemento strutturale al dolo.

Benissimo: allora le modalità stabilite nell'articolo 416-*bis* devono prevedere che si è consapevoli innanzitutto dell'associazione che ha queste caratteristiche e, in più, «per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Quindi, questo è quanto è stato previsto ed è attualmente vigente. Che cosa ha fatto la Camera dei deputati? Mi rivolgo al Capogruppo senatore Romani: so che non ha seguito i lavori, ma coloro che l'hanno fatto lo sanno. Non è vero che la Camera ha previsto un elemento di consapevolezza in riferimento al soggetto all'associazione. *(Commenti del senatore Caliendo)*. Non è vero. La Camera che cosa dice? La Camera dice: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis* (...)». La Camera fa sempre riferimento all'articolo 416-*bis*, terzo comma, per cui, da questo punto di vista, non ha cambiato niente.

Noi, al Senato, abbiamo previsto che cosa in Commissione giustizia, che adesso riproponiamo in Aula? Proponiamo quanto segue: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* (...)». Ancora una volta bisogna necessariamente, strutturalmente, prevedere, perché è così e non può essere diversamente, che il soggetto che entra in relazione mediante le modalità di cui al terzo comma di quell'articolo deve essere consapevole

dell'associazione e delle modalità che abbiamo prima descritto. *(Commenti del senatore Malan)*.

La Camera, da questo punto di vista, non corrisponde alle richieste che molti di voi hanno in questa sede avanzato. *(Commenti del senatore Caliendo)*. Sono richieste che possono inserire nel codice un elemento diverso, e questo perché? È come dire, colleghi, che non redigeremmo mai una norma dove è scritto che la democrazia è democratica. Non redigeremmo mai una norma dove è scritto che la libertà è libera. Non redigeremmo mai una norma dove è scritto che l'uomo è umano. Se inseriamo, e non vogliamo essere ridicoli, qualcosa di diverso, è perché a qualcosa di diverso vogliamo dare un significato diverso. Allora, se inseriamo «consapevolmente», è perché vogliamo cambiare la natura del dolo, di cui all'articolo 43 del codice penale. *(Applausi dai Gruppi PDe M5S)*. Quindi, vogliamo dire una cosa diversa che sino adesso, per nessun reato, abbiamo mai previsto. Dovremmo quindi dire che, per questo tipo di reato, la natura del dolo cambia, e dovremmo avventurarci in un campo dove - sì - la discrezionalità del magistrato diventa centrale. Andremmo infatti a cambiare un principio generale dell'ordinamento, su cui anche difficilmente potremmo reggere a una prima valutazione della Corte costituzionale. In ogni caso, ci consegneremmo nelle mani dell'arbitrio di chi - magistrato - potrebbe interferire nella vita politica relativa a un momento elettorale.

Per questo partiamo con una buona intenzione, ma potrebbe tornarci indietro una questione che rischia paradossalmente di creare più danni e risultare un *boomerang* rispetto a chi ha espresso delle legittime preoccupazioni e sollevato questioni che, in quest'Aula, abbiamo ascoltato con interesse.

Ecco perché, signor Presidente, penso che questa discussione sia utile. Guai a fare spallucce e infastidirsi. Abbiamo le modalità regolamentari per approfondire e per decidere, come avviene in tutti i Parlamenti democratici. *(Applausi delle senatrici Albano e Ginetti)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo in merito alla questione del rinvio in Commissione, riallacciandomi, peraltro, anche al suo riferirsi al comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, cioè alle sue stesse competenze, secondo cui: «Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti (...)».

Mi appello davvero a lei, in base a questo comma che ella stessa ha citato, perché, conoscendo la sua sensibilità e l'impegno diretto a questo proposito, penso possa individuare i termini del problema quali si sono posti nella discussione sin qui svolta.

La ricerca da parte di tutti di isolare quanto più la criminalità organizzata rispetto alle sue ricorrenti tentazioni di infiltrare la dimensione pubblica e, in particolare, quella politico-rappresentativa, la necessità, per altro verso, di evitare che iniziative temerarie, quali talora si sono prodotte e quali venivano ricordate prima da molti colleghi che sono intervenuti, non devono in alcun modo viziare un confronto politico che vogliamo tutti quanti più sereno e, allo stesso tempo, quanto più lontano dal fenomeno criminoso.

Allora, perché non consentire la ricerca nella sede propria, anche in tempi brevi, anche in tempi brevissimi, di una soluzione condivisa che avrebbe quel significato politico che altri hanno sottolineato, cioè l'unità del Parlamento? Unità nei confronti non solo, ovviamente, del fenomeno mafioso, ma anche nei confronti di un'azione politica quanto più trasparente quale si può e si deve produrre anche in presenza del ritorno a quel voto di preferenza che noi auspichiamo, perché sappiamo quanto la società debba ricongiungersi alle istituzioni, o meglio, quanto le istituzioni si debbano ricongiungere alla società, anche attraverso la possibilità degli elettori di scegliere direttamente gli eletti e di non affidarli alla nomina di alcune *élite* politiche.

Per questa ragione, combinando anche il processo legislativo in corso per cambiare la legge elettorale con le esigenze che qui sono emerse, occorre tornare brevemente in Commissione, su sua iniziativa o su iniziativa condivisa dell'Aula. Ma io mi appello soprattutto alla sua iniziativa, alla sua alta funzione, alla sua sensibilità su questo problema, alla sua consapevolezza circa tutte le implicazioni delle

decisioni che stiamo qui per assumere. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Poiché non si riesce ad andare avanti, sospendo i lavori d'Aula e convoco immediatamente una riunione dei Capigruppo.

Riprenderemo quindi i nostri lavori dopo la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII).*

(La seduta, sospesa alle ore 11,30 è ripresa alle ore 12,25).

Commemorazione del senatore a vita Claudio Abbado

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Lo scorso 20 gennaio è scomparso a ottant'anni, dopo una sofferta malattia, Claudio Abbado, uno dei più grandi e innovativi direttori d'orchestra del Novecento, protagonista al massimo livello della musica, della cultura, della società civile.

La sua vita è nel segno dell'arte, intesa non come esercizio e manifestazione elitaria di innato talento, ma come ricerca instancabile del senso dell'esistenza e del senso dell'etica, come dono agli altri, come impegno civile.

«Claudio è con tutti noi. È partito per il viaggio misterioso. Stringiamoci alla sua vita fortunata», così i figli Daniele, Alessandra, Sebastian e Misha hanno dato l'annuncio della morte del padre. Anche la sua esistenza terrena è stato un viaggio, per decodificare il mistero e portare ovunque la sua magia.

Un viaggio iniziato da piccolo. Era nato a Milano nel 1933 in una famiglia dove la musica e la cultura erano di casa: suo padre, Michelangelo, era insegnante di violino al prestigioso Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano dove successivamente sarà vicedirettore; la madre, Maria Carmela Savagnone, era pianista e scrittrice per bambini. Decide di impugnare la bacchetta a sette anni, quando, come si è ricordato più volte in questi giorni, si arrampica fino al loggione per vedere i gesti del direttore d'orchestra Antonio Guarnieri: da lì in poi una vita di studio, di impegno per coronare il suo sogno, che lo porterà sul podio delle più prestigiose orchestre del mondo.

Divenne nel 1968, a soli 35 anni, direttore musicale del Teatro alla Scala. In un periodo di profondi cambiamenti culturali seppe interpretare mirabilmente lo spirito del tempo, con grande lungimiranza, rivoluzionando il repertorio scaligero; dirigendo spettacoli indimenticabili con le regie di Strehler e Ronconi; portando la musica nelle fabbriche e aprendo la Scala, con la complicità di Paolo Grassi, a studenti ed operai per condividere con quante più persone possibili il suo amore per la musica, che considerava un bene di tutti.

Da grande sognatore riuscì a unire l'Europa prima della caduta del Muro di Berlino, fondando nel 1978 l'Orchestra giovanile della Comunità europea, in cui riuscì a far suonare giovani musicisti delle due Germanie, sovietici, italiani, francesi e polacchi.

Il mondo della musica ne ha esaltato lo stile inconfondibile, severo e appassionato allo stesso tempo, ed il suo stile, scaturito dall'immediatezza dell'intuizione e del carattere, è diventato il "metodo Abbado". Era un perfezionista instancabile, che chiedeva ai suoi orchestrali di ripetere, ancora e ancora, per cercare e trovare non solo il come della musica, ma soprattutto il perché. La tecnica era in lui un tutt'uno con quella che oggi potremmo definire l'ontologia musicale.

Tutto ciò rivelava una spiritualità profonda, capace di guardare oltre, lontano, e che non si limita solo ad una professionalità per così dire esecutiva. Proprio in quell'andare lontano si riflette il percorso straordinario del suo viaggio: cercare attraverso la musica l'anima e l'armonia del mondo e, allo stesso tempo, infondere in quel mondo un'anima, un pensiero, una visione.

Claudio Abbado non considerava la musica come proprietà privata, ma come patrimonio di tutti, da consegnare a tutti, da conservare per tutti. La sua era una prospettiva totalizzante: la musica è stata

alimento e comprensione della sua esistenza, ma anche lo strumento di partecipazione alla vita collettiva del suo tempo.

«Sono sempre stato convinto che la musica contenga in sé una forza in grado di travalicare i confini. Non c'è solo un valore estetico nel fare musica: la musica è necessaria al vivere civile dell'uomo». Queste le sue parole quando, nel 2005, diresse l'Orchestra Mozart di Bologna, da lui fondata, per i detenuti del carcere e per gli assistiti della Caritas.

Ha portato i concerti nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali, alla ricerca degli emarginati, degli ultimi. Nel 2004 promuove nella città di Bologna la nascita dell'Orchestra Mozart; a Caracas e L'Avana, nel 2005, inizia a fare musica con l'Orchestra "Simon Bolivar", la cui attività si inserisce nell'iniziativa in cui sono coinvolti migliaia di giovani musicisti, tanti provenienti da contesti poverissimi e degradati, a cui viene data la possibilità di ricevere una educazione musicale e soprattutto una possibilità di riscatto e di speranza, così salvando migliaia e migliaia di giovani. Lo spirito del «Sistema», nato in Venezuela con Josè Antonio Abreu, è arrivato grazie a lui anche in Italia e proprio qui in Senato, per il concerto di Natale, abbiamo potuto ascoltare la bravura, l'entusiasmo, l'impegno e direi quasi la felicità dei suoi musicisti, del coro delle voci bianche, del coro delle mani bianche.

Nel dialogo con i giovani lascia la sua eredità più profonda. Cito le sue parole: «Ascoltarsi l'un l'altro è la chiave. In orchestra come nella vita». La sua musica, fondata nell'ascoltarsi gli uni con gli altri, ci indica la strada di una comunità civile dove il portarsi l'un con l'altro diventa un'esigenza e un'istanza etica irrinunciabile.

Nel ricordo che di lui ha scritto il maestro Antonio Pappano c'è la conferma del suo amore per i giovani e di quanto sapeva forgiarne la passione, l'arte, il carattere: «La luce di Claudio Abbado rimarrà. Io li vedo lavorare in orchestra, i musicisti che lui ha formato. Sono sparsi per il mondo. Se osservi bene, li puoi distinguere, portano in faccia e negli occhi il lascito del loro maestro. Sono fieri di essere cresciuti con lui, e questa fierezza, piena di impegno e di serietà, la trasferiscono al loro far musica».

La nomina a senatore a vita rappresenta il riconoscimento dei suoi altissimi meriti artistici, civili, culturali, umani e, ancor più, il segno di chi ha portato con grazia, con orgoglio l'Italia nella sua espressione migliore in Europa e nel mondo.

Ora l'arte di Claudio Abbado rimane un patrimonio di tutti e per tutti. Sono allora certo in questo spirito di esprimere il sentimento commosso di tutta l'Assemblea nel rivolgere ai familiari e a tutti coloro che lo hanno conosciuto il sentimento di affettuosa vicinanza e di commossa gratitudine del Senato della Repubblica, nel momento in cui rendiamo omaggio a un grandissimo uomo, a un immenso artista.

Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento e silenzio in suo onore. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Vivi, prolungati applausi).*

Ringraziamo per la loro presenza in tribuna i nipoti Tommaso e Francesca Abbado. *(Applausi).*

PIANO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANO *(Misto)*. Signor Presidente, la mia non può essere che la testimonianza di un amico.

Claudio ci ha lasciati lunedì mattina, tre giorni fa, e una settimana fa ancora si parlava del Senato, del suo progetto per il Senato.

È un'amicizia nella vita che cominciò all'inizio degli anni Sessanta a Milano. Eravamo dei giovani ribelli (io un po' più giovane), e da allora non ci siamo più persi.

Io andavo a casa sua, ero amico di suo fratello Gabriele, eravamo studenti di architettura, lui era musicista. Ci siamo ritrovati a Parigi quando abbiamo costruito l'IRCAM, il centro per la ricerca musicale, insieme a Pierre Boulez e a Luciano Berio. Lì incontrammo Gigi Nono, con il quale realizzammo il Prometeo a Venezia. È stata una sequenza, ne abbiamo fatte - come si suol dire - di tutti i colori.

Poi ci siamo ritrovati a Berlino, lui dirigeva i Berliner Philharmoniker, io avevo il cantiere di Potsdamer Platz. Lui attraversava la strada, Potsdamer Strasse, verso il cantiere e io l'attraversavo verso la Filarmonica, ed era una continua sintonia. Poi ci siamo ritrovati tante altre volte dopo Berlino: al Lingotto di Torino, a Roma, insieme a Luciano Berio. Abbiamo fatto una piccola cosa per L'Aquila, pochi anni fa, dove ci siamo ritrovati. Era un continuo ritrovarsi.

Vi è una sorta di complicità tra il musicista e l'architetto, tra chi compone lavorando con la materia più immateriale e più leggera che esista, cioè il suono, e chi invece costruisce. C'è complicità e c'è anche una sorta di affettuosa invidia dell'intellettuale, del poeta, del musicista verso il costruttore e viceversa; il costruttore che lavora con una materia così pesante, infatti, quasi invidia il materiale con cui lavora il musicista. Quando poi l'architetto ama la musica e il musicista ama l'architettura, allora è cosa fatta. Era un continuo sconfinare.

Non voglio annoiarvi con le questioni biografiche. Questa è la ragione per cui mi sento al tempo stesso triste e onorato di parlare per la prima volta in quest'Aula di un amico scomparso.

Vorrei, però, sottolineare una cosa importante. Gli anni Sessanta sono stati straordinari. Il Sessantotto di Parigi è avvenuto solo otto anni dopo, ma era completamente diverso. Infatti, negli anni Sessanta, a Milano, noi vivevamo una straordinaria stagione. Lui pensava alla musica, costruiva la musica, tutto diventava musica nella quotidianità: persino l'insalata del pranzo diventava musica, tutto diventava musica. Nel mio piccolo, tutto per me diventava architettura. Vi era una sorta di ostinazione assolutamente sublime, totale: l'energia andava tutto nel diventare musicisti. Tuttavia, vi era quella che allora si chiamava l'ansia del sociale: nulla di quella esperienza straordinaria, che era fare musica o fare architettura (nel mio piccolo), era separato dalla società, dalla militanza, dalla passione, dall'idea impossibile di cambiare il mondo con la musica. Questo è il fatto importante.

Per questa ragione, lui ha sempre lavorato, assieme alla musica, assieme a questa meravigliosa arte, così straordinaria e così poetica con la società: la musica come riscatto per i detenuti, la musica come modo per togliere i ragazzi dalla strada. Per questo, ha lavorato con Abreu e ogni tanto spariva ed andava in Venezuela.

Vi è sempre stata una straordinaria consonanza tra il suo impegno civico, civile, e la musica. Perché in quegli anni, siamo nati tutti così, si cresceva così, e lui è cresciuto straordinariamente in questo modo.

È in questo contesto che ha inventato una cosa bellissima: l'Orchestra Mozart. È un'invenzione straordinaria: è un'orchestra che si struttura ogni volta. Scherzando, gli dicevo sempre: per te la Mozart è come la tavolozza di un pittore, tu sei come Paul Klee. Sulla tavolozza lui aveva i colori, e, a seconda di come girava e di come doveva fare un certo concerto, prendeva dalla tavolozza. La Mozart è un'invenzione straordinari: bisogna salvarla.

Con la Mozart ha eseguito concerti, come quello che abbiamo fatto all'Aquila. Mi domandava sempre di aiutarlo in progetti folli. Quello fu folle, ma ci riuscimmo. Si trattava di un piccolo, piccolissimo, edificio in legno, dove fece una cosa straordinaria: chiamò dalla Mozart le persone giuste per eseguire quel concerto. Ogni volta ha sempre fatto così. Lo sottolineo perché l'Orchestra Mozart va salvata.

Adesso voglio chiudere, perché non voglio prendere tempo alle vostre testimonianze, più importanti.

Tutto questo confluisce in un momento particolare. Un giorno mi chiamò e mi disse: «Diventiamo senatori a vita.» Fu un colpo, perché nessuno di noi due - io faccio l'architetto, lui faceva il musicista - ci aveva mai pensato. Ci domandammo, e ce lo siamo domandati sino a pochi giorni fa, come renderci utili in qualità di senatori a vita. Ebbene, Claudio è sempre stato convinto di una cosa, che la bellezza, l'arte, la cultura - non quella paludata, quella con la c maiuscola, ma quella di tutti i giorni, fatta di curiosità, di esplorazione, di ricerca - rendono le persone migliori. Avete mai notato che questo accende negli occhi delle persone una luce particolare, la luce della curiosità?

È sempre stato convinto di una cosa importantissima, di cui anch'io sono convinto: la bellezza salverà il mondo, e lo salverà una persona alla volta. Sì, una persona alla volta, ma lo salverà. Questo è davvero importante, e per questo aveva un'idea fissa che voglio proporre a quest'Assemblea: insegnare la musica nelle scuole italiane. *(Generali applausi)*. Grazie, sono sicuro che questo applauso lo sta

ascoltando. *(Applausi)*.

Tutte le scuole d'Europa insegnano la musica. Mio figlio più piccolo, che ha 14 anni, va a scuola a Parigi, dove insegnano musica. Ma possibile che noi, in Italia, non insegniamo la musica? Non ci vuole niente, bisogna farlo, perché la bellezza è un giardino straordinario, ma va frequentato da piccoli. Bisogna insegnarglielo subito, finché sono piccoli, perché poi, quando si diventa grandi, insensibili alla bellezza, sembra qualcosa di estraneo, che non ci appartiene più, non ci interessa. Invece è proprio ciò che accende i desideri, che ci dà l'energia.

L'idea di insegnare la musica ai bambini è un'idea straordinaria, semplice. Vi chiedo quindi (io continuerò a farlo, questo lavoro, e continuerò a chiederlo) - anche perché lui, come me, ha sempre avuto una grande considerazione per il Senato: questa è la Camera alta, queste idee nascono e devono trovare forza in questo luogo - di ascoltare questo desiderio, perché ci vorrà un po' di tempo, ma ciò renderà il nostro Paese migliore. *(Generali applausi)*.

MONTI *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche a nome dei colleghi di Scelta Civica per l'Italia desidero associarmi all'omaggio commosso che il Senato rende oggi al maestro Claudio Abbado. Non ho avuto la stessa conoscenza personale, di colui che oggi ricordiamo, che ha avuto il senatore Piano o la qui presente onorevole Ilaria Borletti Buitoni, di cui mi permetto di citare un paio di frasi in un ricordo di Claudio Abbado che ha voluto rilasciare nei giorni scorsi: Ha lasciato una scuola, interiore oltre che tecnicamente impeccabile, che si percepisce quando si ascolta musicisti che vengono dalle orchestre, molte, che lui ha creato. Mancherà enormemente alla musica e alla cultura quell'inarrestabile bisogno di andare fino in fondo alla conoscenza dei compositori che eseguiva fino a non volerne trascurare nemmeno un aspetto, che lui sapeva tradurre in un'inaspettata e miracolosa coloritura per i suoi ascoltatori».

Ilaria Borletti ricorda la frase che ha sentito da Claudio Abbado quando gli telefonò, appena nominato senatore a vita: «Dobbiamo salvare la musica in Italia e ci dobbiamo vedere, adesso che sono in Parlamento, per fare proposte per la musica». «Ebbene, purtroppo» - conclude Ilaria Borletti - «era troppo tardi».

Io non credo sia troppo tardi, e la riflessione che vorrei brevissimamente svolgere, onorevole Presidente, riguarda il destino di Claudio Abbado - un destino venato di tristezza, cosa che però lo rende forse ancora più luminoso - nel suo rapporto con il Senato. Egli ci ha raggiunto qui tra gli ultimi ed è stato il primo a lasciarci: si può dire che il rapporto tra lui ed il Senato sia rimasto allo stato potenziale, ma io credo sia molto più di così. Su diversi temi che questo Senato dibatte nella sua intensa attività per lo sviluppo del nostro Paese, infatti, Claudio Abbado ci ha trasmesso per molti anni con grande modestia l'intensità della sua lezione, ma da altri podi e da altri ambiti.

Vorrei servirmi solo di due esempi: nel nostro Paese e in quest'Aula si dibatte spesso del rapporto profondo e fruttuoso, ma certamente a volte problematico, che esiste tra Italia e Germania. Allo stesso modo, spesso in quest'Aula e nel nostro Paese ci si chiede: «Abbiamo l'Europa dell'economia, della moneta e dei vincoli, ma dov'è quella della cultura, delle emozioni e dei giovani?». Ebbene, Claudio Abbado ci ha detto molto, sotto entrambi i profili.

Quando ha lasciato "La Scala" - purtroppo, dico da milanese - dopo un breve periodo a Vienna, è andato a Berlino a dirigere l'orchestra più prestigiosa del mondo. Una sfida straordinaria, quella di succedere al più grande direttore di tutti i tempi, von Karajan, e di confrontarsi con il suo mito, Furtwängler. I Berliner Philharmoniker lo vollero alla loro testa per ben 12 anni e, come enorme riconoscimento personale, la vedova di Furtwängler gli scrisse una lettera per invitarlo, come successore di suo marito, a prendere la sua casa, onde abitarvi. Ecco un italiano che ha conquistato la Germania con modestia e che ha dato grande luce al suo Paese, anche in quel contesto.

Ma dove sono in Europa le emozioni, la cultura e i giovani? C'è la straordinaria esperienza dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea, che - curiosità della storia - è stata istituita nel 1976 per

un'idea britannica - anche questo può capitare - e di cui Claudio Abbado è stato il primo direttore musicale per 18 anni, dal 1976 al 1994. Vi si appassionava - dato che era una delle più grandi orchestre che aveva creato, in genere rivolte proprio ai giovani - anche con riferimento al suo meccanismo di selezione. Ecco un altro aspetto molto legato ai temi che dibattiamo in quest'Aula: i membri di quest'Orchestra giovanile sono selezionati ogni anno su circa 4.000 candidati, di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che prendono parte ad audizioni attraverso tutta l'Unione europea. Quindi, si tratta di una prova molto, molto selettiva. Finalmente, uno entra a far parte di questa Orchestra giovanile dell'Unione europea. E cosa succede al membro giovane di questa Orchesta giovanile dell'Unione europea (ed era un aspetto al quale Claudio Abbado teneva moltissimo)? Ogni anno chi già faceva parte dell'orchestra doveva reggere a un processo competitivo con coloro che facevano domanda per entrare. Nessuna stabilizzazione. Nessuna permanenza *ope legis*.

Ecco come l'arte, la cultura e la musica possono indicare principi interessanti anche per le attività di chi regge, da politico, la comunità civile.

La figura di Claudio Abbado credo debba, al momento di questo ricordo, riempire tutti noi senatori di orgoglio per essere stati, sia pure purtroppo solo per pochi mesi, colleghi di una personalità, di un uomo che il Capo dello Stato ha voluto associare al Senato della Repubblica, colleghi di un grande nostro collega assente, costretto all'assenza, prima dalla malattia, ora, per sempre, dalla morte, ma che io credo per sempre illuminerà il lavoro di questa Aula, non per i suoi discorsi - neppure uno la sorte gli ha permesso di tenere qui - ma per il suo esempio. L'esempio di una vita. L'esempio della vita di una grande cittadino d'Italia, d'Europa e della cultura mondiale. Un esempio molto alto del quale si nutrirà anche in futuro la vita del Senato, che pure nel ricordo di Claudio Abbado continuerà ad essere, ne sono convinto, qualunque possa essere in futuro la specifica competenza del Senato nel disegno costituzionale, la Camera alta del Parlamento italiano. *(Applausi)*.

SCAVONE *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAVONE *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scomparsa di Claudio Abbado ci colpisce. Ci colpisce di un lutto pesante. Ci rattrista come Assemblea a cui ha dato onore, come ben ha ricordato il presidente Monti, già solo con la grande occasione che abbiamo avuto di condividere con lui questa responsabilità e l'opportunità di seguirne l'esempio di uomo, di uomo d'arte, di cultura, di pensiero. Un grande uomo di sensibilità filantropica. Ma l'aspetto che voglio ricordare è il contributo diretto che ha dato il suo pensiero nella visione della cultura, che è strumento di libertà e di difesa della democrazia.

Non aggiungo elementi della biografia, già abbondantemente offerti all'attenzione della nostra Aula. Sottolineo invece la capacità, il suo volto e la sua sensibilità. Chi conosceva bene Claudio Abbado sa che lui sottolineava il suo grande pregio di saper vedere la potenzialità delle persone che aveva accanto, dei ragazzi che sapeva miscelare insieme, dei talenti che ha tirato fuori dalle *favelas*, dai vari *barrios*, nella sua esperienza venezuelana e multiculturale. Un contributo ben più grande di quello che già da grande maestro ha dato alla musica contemporanea.

Per noi e meglio di noi voglio ricordare l'ultimo tributo in applausi - oltre trenta minuti: un tributo infinito - che il maestro Abbado, il senatore Abbado raccolse all'ultimo concerto di Vienna.

Ma con le sue parole vorrei sottolineare il pensiero di un uomo così importante nella storia contemporanea, a cui credo ciascuno di noi dovrebbe ispirarsi, così come ha ben sottolineato il presidente Monti, nell'esercizio della nostra responsabilità.

Ricordo - e l'ho ritrovata in un video - un'intervista che Abbado rilasciò a Fazio nel 2010, affidandoci un decalogo, che è la strada maestra verso cui sempre dovremmo muoverci. Il professor Abbado ha ricordato in quella occasione cos'è la cultura.

«La cultura arricchisce sempre (...).» - sono le sue parole - «La cultura permette di superare tutti i limiti (...). Chi ama la cultura desidera conoscere tutte le culture, quindi è contro il razzismo (...). La cultura è contro la volgarità (...). La cultura è lo strumento per giudicare anche chi ci governa (...). La cultura è libertà di espressione e di parola (...). La cultura salva (...)» - perché ci guarisce -. «Con la

cultura si sconfigge il disagio sociale delle persone: è il riscatto dalla povertà (...). La cultura è un bene comune primario come l'acqua (...). La cultura è come la vita, e la vita è bella». Questo è il decalogo che da quella intervista mi è sembrato possibile tirare fuori come insegnamento di un uomo, di un artista di grande sensibilità, che ci ricorda che l'unico strumento di libertà, di difesa della democrazia e di rispetto tra le persone resta la cultura. *(Applausi dai Gruppi GAL e M5S e del senatore Piano)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori senatori, famiglia Abbado, la storia artistica del maestro e senatore a vita è storia connotata da indissolubile connubio con un impegno sociale, civile e quindi politico appassionato. Basta ricordare i concerti nelle fabbriche a Milano negli anni Sessanta e Settanta, ai detenuti, alle classi sociali meno abbienti, all'indefettibile impegno a formare giovani, a responsabilizzarli, a incoraggiarli.

Vorrei sottoporre all'Assemblea una lettura altra, che parta dal simbolismo della sua dimensione artistica. In Abbado la musica non è solo espressione di sensibilità, non solo virtuosa rappresentazione di un sentire estetico: è manifestazione, epifania di interiorità; è vocabolario dell'anima in quanto sua estensione, che si apre, attraverso l'immanenza delle note, all'infinito dell'interiorità di ognuno, pertanto universale.

Il maestro Abbado, il senatore a vita Abbado è nel silenzio terreno, ma le sue note e la sua musica vivificano questo silenzio.

È stato detto: dirigere non è cosa da istrione. Al contrario, è fatica, ansia, angoscia, dubbio; direi anche, instancabile studio, instancabile applicazione. Nel simbolismo dell'orchestrazione, ovvero della direzione d'orchestra, fatta da un maestro quale Abbado era ed è, si palesa la ricerca, nel rigore del metodo, finalizzata a rappresentare l'armonia musicale. Vorrei dire, ancora meglio, la grandezza artistica di Abbado si sostanzia nella rappresentazione musicale di un'armonia che affascina e coinvolge, stupisce nonché interroga. Che cosa intendiamo per armonia musicale nel simbolismo dell'opera di Abbado? È questa armonia fondamento della felicità? O forse armonia è felicità? Oppure questa armonia è mero appagamento, culturale o psicologico ed emotivo? Quale allora il simbolismo dell'opera di Abbado come ricerca e rappresentazione dell'armonia musicale?

In Abbado, così come negli altri maestri del suo livello, si cerca di raggiungere l'armonia attraverso la regola aurea, che il maestro stessa ricordava, dell'ascolto reciproco. Mi permetto di andare ancora oltre nel sentire per dire che in Abbado non è ascolto reciproco, ma è sentire reciproco: ascolto è dimensione meccanicistica, dimensione corporea, ma sentire è dimensione psichica e spirituale.

Quale allora il simbolismo del sentire reciproco nell'opera di Abbado, che si traduce nella dimensione politica? Il simbolismo del sentire reciproco nel maestro è rappresentato proprio dalla sua concertazione. Il segreto del suo puntuale lavoro di concertazione si potrebbe così descrivere: con lo sguardo, con il sorriso o con un impercettibile cenno della mano, invitava i primi violini ad ascoltare i flauti, i violoncelli a seguire la linea dei clarinetti, i contrabbassi ad attendere il suono degli ottoni. E viceversa. Esattamente come si fa nella pratica nobile e antica del *musizieren*, del fare musica insieme.

È appunto questo il simbolismo che possiamo trarre dal sentire insieme del maestro Abbado, così virtuosamente rappresentato nelle sue opere che dobbiamo raccogliere il messaggio, il monito, direi infine la pedagogia volta alla costruzione democratica della società che si fondi appunto sul sentire comune e nel sentire reciproco. Questo è il grande messaggio e credo che questa sia la pedagogia che ci è stata trasmessa dall'opera artistica del maestro Claudio Abbado. *(Applausi)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghe, stimati familiari, nel ricordare oggi Claudio Abbado sarebbe riduttivo affermare che egli abbia dato un contributo alla musica. Perché per il Maestro l'assoluta fedeltà alla musica, come ha affermato Riccardo Muti, «ha segnato la storia della direzione d'orchestra e dell'interpretazione musicale nelle

istituzioni internazionali». La musica è stata la sua anima, la sua ragione di esistenza, la sua chiave di dialogo con il mondo, con i giovani, con le comunità culturali che egli ha conosciuto, incontrato e influenzato.

Nella cultura italiana ed europea la sua opera è stata costantemente ispirata da scelte musicali profonde, consapevole, come egli è sempre stato, che la ricerca di percorsi innovatori dovesse essere coniugata con la capacità di rappresentare e di comunicare scelte coraggiose e nel contempo culturalmente rigorose. Questa consapevolezza non lo ha mai abbandonato e fin dagli inizi, negli anni Cinquanta del secolo scorso, lo ha ispirato. Credo davvero che soltanto per personalità così eccelse si possa affermare, che la sua ricerca artistica fosse così intensa da interessare l'anima.

Per il maestro Abbado, come ha sostenuto Stéphane Lissner, il suo impegno sociale era motivato dalla convinzione che la musica fosse patrimonio «da consegnare a tutti», con rigore intellettuale, ma con la spiritualità di chi crede che l'interpretazione artistica non possa mai racchiudersi esclusivamente nella tecnica, seppure di altissimo livello, in strutture puramente formali ed estetiche, ma debba sempre individuare e diffondere la propria umanità. L'opera lirica è la sintesi più compiuta della sua opera interpretativa, perché per Abbado è stata rappresentazione e sogno, repertorio classico e letture inedite, espressione di un lavoro collegiale che egli ha diretto rendendone tutti partecipi, musicisti e popolo.

Il suo rapporto con la città di Bolzano è sempre stato importante e costante nel corso della sua vita. Nel 1986, Abbado ha fondato l'Orchestra giovanile europea «Gustav Mahler Jugendorchester»; inoltre, il maestro ha dato vita anche alla «Fondazione Gustav Mahler musica e gioventù», che è il risultato di una collaborazione intensa dell'Orchestra giovanile Gustav Mahler e della città di Bolzano, dove ogni estate si tengono corsi di alto perfezionamento per i giovani musicisti presso la neoformata accademia Gustav Mahler, influenzata anch'essa dal maestro.

Nel 2002 la città di Bolzano gli ha conferito la cittadinanza onoraria e nel 2008 è stata conferita al maestro la medaglia al valore civile dell'Alto Adige/Südtirol. Come cittadino europeo e fra i massimi esponenti della cultura e dell'arte in Italia e nella sua sempre più molteplice dimensione internazionale, perché intreccio di culture differenti, egli è stato nominato senatore a vita dal presidente Napolitano. Siamo convinti che egli abbia pensato al suo ruolo istituzionale come ad una scelta di servizio per il suo Paese, per le medesime ragioni che ne hanno contraddistinto la propria opera artistica: l'umiltà è sempre la premessa per la conoscenza e conoscere significa dover compiere delle scelte. Abbado ha fatto le sue scelte a favore della cultura, della musica e della comunità e soprattutto dei giovani. Così intendiamo ricordarlo per sempre e con tutta la simpatia, la stima e l'affetto. *(Applausi)*.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, Claudio Abbado, insieme a Toscanini: i migliori direttori d'orchestra e la storia della musica mondiale. Fu proprio Toscanini, dopo averlo visto esibire giovanissimo, a dirgli che avrebbe avuto successo. Una profezia.

Esprimiamo, a nome della Lega Nord, il cordoglio per la morte del maestro Claudio Abbado, scomparso pochi giorni fa a 80 anni nella sua casa di Bologna, dopo una lunga malattia. Era nato a Milano nel 1933, in una famiglia milanese di musicisti (lo erano i genitori e il fratello maggiore Marcello) e ha brillato fra le eccellenze della direzione internazionale, aggiudicandosi tre podi leggenda: quello della Scala di Milano (1968-1986), quello di Vienna (1986-1991) e quello di Berlino (1989-2002). È stato un infaticabile *talent scout* e forgiatore di orchestre, ha fondato la European Community Youth Orchestra, la Chamber of Europe, la Gustav Mahler dalla quale è nata la Mahler Chamber e la Mozart, chiusa proprio due settimane fa.

La scarsezza di finanziamenti e i problemi di salute di Abbado, marchio di garanzia di questa eccellenza italiana, hanno portato alla sospensione dell'attività di quest'ultima. Si era formato a Milano, ma fu a Vienna che si scoprì direttore. Qui entrò nella classe di Swarovsky, allievo di Richard Strauss, e prese a frequentare le prove del Wiener.

Debuttò nel 1958 a Trieste e alla Scala nel 1960: aveva 27 anni, e forse anche per questo è stato un

direttore pronto a scommettere sui giovani, etichettati come *baby* direttori, da una società gerontoiatra come l'Italia. Appena trentenne aveva già fatto il giro dei podi più importanti, compreso quello di Salisburgo, su invito di Herbert von Karajan. E qui ebbe la consacrazione ufficiale e definitiva.

Nel 1968 veniva nominato direttore musicale della Scala rimanendovi fino al 1986; se ne andava dopo aver fondato la Filarmonica, il complesso che riuscì a farlo tornare alla Scala nel 2012. Sempre nel 1986, Abbado assumeva la direzione della Staatsoper di Vienna e nel 1989 fu lui a succedere allo scomparso von Karajan alla guida dei Berliner Philharmoniker, l'orchestra più prestigiosa d'Europa. Con José Antonio Abreu ha promosso il sistema di scuole e orchestre venezuelane composte per lo più da ragazzi in condizioni d'indigenza, spesso provenienti dai *barrios*.

Da decenni questo sistema sta dimostrando che, semplicemente mettendo tra le mani dei bambini uno strumento e invitandoli a cantare e suonare insieme ai coetanei, si favorisce per loro un futuro lontano dalla povertà e dal crimine. Abbado era convinto che la musica fosse «una delle migliori terapie che esistano».

Claudio Abbado perseguiva i progetti con credo e generosità, come ha dimostrato devolvendo il suo stipendio da senatore a vita alla scuola di musica di Fiesole a sostegno di borse di studio, questo perché era convinto che solo «dando valore alla cultura, il nostro Paese possa guardare con maggior fiducia al futuro e che l'educazione musicale sia fondamentale strumento per lo sviluppo della persona e la qualità del vivere civile», affermazione che come Lega condividiamo totalmente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi il Senato della Repubblica, la Camera Alta della Repubblica, ricorda la luminosa figura del maestro Claudio Abbado, artista straordinario di cui abbiamo avuto l'onore ed il privilegio di poter essere colleghi da quando il Presidente della Repubblica lo ha nominato senatore a vita.

Purtroppo, a causa della malattia che lo aveva già colpito, abbiamo potuto godere molto poco della sua presenza in quest'Aula, ma sono certa che senza il rapido avanzare della malattia sarebbe stato un punto di riferimento imprescindibile per tutte le tematiche che riguardano la cultura e la formazione delle giovani generazioni.

Nella sua dichiarazione di accettazione della nomina quale senatore a vita si disse onorato, commosso e grato al presidente Napolitano per aver inserito fra coloro che hanno dato lustro alla Patria per altissimi meriti nel campo scientifico, artistico e sociale un rappresentante della cultura ed in particolare di quella musicale, rimarcandone così l'importanza ed il valore, accanto alla scienza, quale strumento di crescita e sviluppo per il Paese.

È difficile parlare del maestro Abbado senza rischiare di cadere in una retorica di maniera, ma è impossibile parlare di lui e della sua vita in termini che non siano quelli dell'eccezionalità e della straordinarietà.

La sua carriera è una progressione di successi senza paragoni e di incarichi tra i più prestigiosi: la direzione del Teatro alla Scala, della Filarmonica di Berlino (chiamato dagli stessi orchestrali a succedere a von Karajan), dell'Opera di Vienna, della London Symphony Orchestra. Già solo questo basta per definire la statura del maestro Abbado, un italiano che è stato a pieno titolo uno dei più grandi direttori d'orchestra della nostra epoca e che tutto il mondo ha pianto e celebrato.

Ma il maestro Abbado ci ha lasciato anche una grande lezione di passione civile, attraverso il suo impegno nei confronti delle orchestre giovanili che innumerevoli ha fondato e che ha personalmente seguito e formato nella convinzione che la cultura non sia un mero accessorio, ma la prima grande ricchezza di un Paese.

Durante il suo viaggio in Venezuela ebbe a dire «Il mio soggiorno in Venezuela, dove la musica ha una valenza sociale enorme e dove sono nate centinaia di orchestre giovanili, mi ha riconfermato che la musica salva davvero i ragazzi dalla criminalità, dalla prostituzione e dalla droga. Li ho visti,

facendo musica insieme, trovano se stessi».

Tra tutte, voglio qui ricordare l'Orchestra giovanile della Comunità europea. Consentitemi una breve digressione, perché in quest'Aula parliamo spesso e tanto di Europa, ma dell'Europa non si dovrebbe parlare, la si dovrebbe fare, ciascuno per il talento che ha. Così ha fatto il maestro Abbado: ha fondato un'orchestra di giovani che si avvicendavano, una volta completata la loro formazione, formando così un numero incredibile di musicisti di altissimo livello.

Pochi mesi dopo il tragico terremoto che nel 1980 colpì l'Irpinia, il maestro Abbado con l'Orchestra giovanile della Comunità europea tenne, ovviamente gratuitamente, un concerto nel disastrato Teatro di Avellino per far sentire la propria solidarietà a quelle popolazioni così duramente colpite e così fece anche per L'Aquila.

Il maestro Abbado non era soltanto un grande artista, prima di tutto era un grande uomo, animato da un'autentica passione civile.

Nell'autunno del 2004 nasce la storia d'amore tra il Maestro e la città di Bologna e all'ospedale S. Orsola c'è anche un albero in suo onore. Dopo un anno passato tra i teatri di Ferrara e Reggio Emilia, decide di fondare l'orchestra Mozart di Bologna. La città lo accoglie come una *star* internazionale della musica e gli attribuisce la cittadinanza onoraria. E con questo ultimo ricordo della città capoluogo della mia Regione e a nome del Gruppo Nuovo Centrodestra, termino ricordando che il nostro collega Abbado ci ha reso orgogliosi e grati.

E questa gratitudine, sono certa, sarà di consolazione per i suoi familiari, ai quali va il nostro pensiero in questo momento per loro così doloroso. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, in una lettera a Nina Ruffini, datata 14 aprile 1939, mentre l'Europa sta scivolando nel buio del conflitto ormai imminente, Piero Martinetti scriveva: «Le anime luminose sono infinitamente rare, ma esse hanno il dovere di riconoscersi, di aiutarsi, di ammaestrarsi e di consolarsi. Il mondo esiste in fondo per loro. Il resto è nulla che non conta». Mi piace pensare che queste righe racchiudano il senso del nostro essere qui oggi.

È sempre difficile racchiudere in poche parole la vita di un uomo: si può dire in realtà chi sia stato e come abbia vissuto, ma sono molte le strade per giungere alla verità della sua vita. Qui abbiamo, prima del senatore a vita di recente nomina, il direttore d'orchestra di genio, il musicista brillante, l'uomo conchiuso nella sua umanità, nella passione laica per le battaglie sull'uguaglianza, sui diritti umani, scevra di narcisismi e attraversata da una vena di personalissima spiritualità, nei concerti eseguiti nelle carceri e negli ospedali, che simbolicamente avvicinano Abbado a coloro che seppero condividere in prigionia il proprio sapere con i loro compagni. Un nome su tutti: lo storico belga Henri Pirenne, che fu tra le voci non violente più autorevoli contro l'occupazione tedesca del Belgio nel corso della prima guerra mondiale. *(Brusio)*. Capisco che sia arrivato tra noi un eminente collega, ma...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

Prego, senatrice, prosegua pure il suo intervento.

MONTEVECCHI *(M5S)*. E, ancora, l'attenzione e la disponibilità verso i giovani, l'occhio di bue del podio e la penombra discreta del privato. I gesti, le foto in cui ci si rivede giovani: un pianoforte, un armadio, un corridoio ove il tempo agisce da solvente, capace di racchiudere i sogni e gli imbarazzi della giovinezza, ma anche il disincanto della maturità, il sorriso sincero e coraggioso di quest'uomo. Il calcio come passione nascosta ed emozione rivissuta dell'infanzia. Tutti i particolari, insomma, tutte le inezie che in ogni vita si perdono.

Altri colleghi hanno già ricordato le sue imprese e le sue esperienze a Vienna, la sua amicizia con Zubin Metha e Daniel Barenboim e poi con il grande pianista Maurizio Pollini; il suo approdo a Berlino proprio nel fatidico 1989, l'anno della caduta del Muro; il ritorno a «La Scala» e i 90 alberi chiesti all'amministrazione meneghina come rimborso simbolico per due concerti. Infine, l'Orchestra Mozart di Bologna.

Figlio del Novecento, Abbado ne attraversò con passione i territori esposti ed impervi, senza sottrarsi a posizioni militanti o, talvolta, di acceso radicalismo.

Più che circoscrivere politicamente le sue posizioni, crediamo sia opportuno rammentare un'adesione generosa ad ogni circostanza in cui riusciva a percepire il fuoco della controversia, insieme naturalmente con l'impegno - che fu sempre costante - per la diffusione della musica, con particolare attenzione alla difficile semplicità del contemporaneo e, più in generale, della cultura intesa ad ampio raggio di giro di compasso.

Con Claudio Abbado scompare un direttore fra i più illustri e conosciuti che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica degli ultimi decenni.

A Ferrara, una volta, dirigendo la Chamber Orchestra of Europe, doveva eseguire un *bis* tratto da «Le nozze di Figaro»; l'orchestra, invece, scherzosamente attaccò con un brano tratto da «Il barbiere di Siviglia», che Abbado, senza scomporsi, diresse ridendo. Questo era Claudio Abbado, un testimone della cultura italiana nel mondo; qualcuno che è stato in grado di racchiudere con la propria attività, con la propria intelligenza e con un sorriso, il volto migliore dell'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, io credo che il modo migliore oggi per commemorare questa figura imponente del nostro patrimonio culturale sia - mi fa piacere sia presente il Ministro - quello di mobilitarsi per salvare l'Orchestra Mozart. Quindi, le chiedo di trasformare in fatti concreti le sue dichiarazioni di ieri e di fare il possibile per salvare un'orchestra che - ricordiamo - nel 2014 è candidata ai "Grammy Awards" come migliore *performance* orchestrale per l'incisione della seconda sinfonia di Schumann.

Chiedo anche un impegno serio e concreto - mi rivolgo di nuovo al Ministro e al sottosegretario Borletti Buitoni affinché riferiscano alla collega ministra Carrozza - per reperire le risorse affinché l'insegnamento della musica torni a far parte dell'offerta formativa nelle nostre scuole, poiché credo che questo sia un desiderio che alberga in tutti noi. Però, andiamo al di là della retorica e iniziamo finalmente a fare qualcosa per la cultura e per l'istruzione. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, pur riconoscendomi credente, ricorrerò ad una figura pagana per manifestare l'affetto e il cordoglio per la dipartita del maestro Abbado. Gli sterminati repertori, da Verdi a Nono, da Rossini a Stravinsky a Schoenberg, sono stati viatico per calpestare oggi i prati sterminati dell'aldilà.

«Per Abbado - afferma Stéphane Lissner, attuale Soprintendente del Teatro alla Scala - la musica era un territorio senza confini, dal Settecento all'oggi: nessuna frattura fra Romanticismo e Novecento, nessuna predilezione, ma sempre e solo un grande lavoro di approfondimento per trovare al cuore di ogni espressione musicale in ogni tempo».

Claudio Abbado, secondo il Capo dello Stato, ha contribuito con il suo eccezionale talento e la sua profonda sensibilità civile all'apertura di nuove strade per un più ricco sviluppo di rapporti tra cultura e società.

Alla stregua di questi illuminanti dichiarazioni, possiamo quindi affermare che restano di lui, non solo le tracce durature della sua altissima qualità di interprete, rigoroso e creativo, ma resta soprattutto l'eredità delle orchestre che egli ha saputo costruire, valorizzando intere schiere di giovani musicisti. Egli si è sempre contraddistinto per una spiccata capacità di innovazione ed uno spirito di profondo rinnovamento, che lo hanno portato a trasformare e ad ampliare la programmazione e le scelte artistiche dei teatri e delle orchestre da lui dirette. Emancipando la musica classica da tradizionali e consolidate logiche artistiche, spesso autoreferenziali, e da esercizi di pure stile, Abbado è riuscito a recuperare autori ed opere dimenticati, valorizzando i compositori contemporanei e a diffondere il singolare concetto di musica quale straordinario elemento taumaturgico di comunità in difficoltà sociale ed economica, fatta di emarginati e uomini e donne senza futuro.

Convinto che l'arte musicale debba essere fattore di coesione ed unione di persone e che la sua

condivisione, la più ampia possibile, sia l'unico mezzo per fare della musica uno strumento efficace di progresso della società, il maestro Abbado è stato instancabile portatore di un vento di profonda novità rivoluzionaria nel panorama musicale mondiale.

Genialità, solidarietà, umiltà, senso civico: tramite queste peculiarità caratteriali e culturali, Abbado è riuscito a rendere la musica classica più facilmente fruibile ed alla portata di tutti, e lo ha fatto ricorrendo alle sue spiccate capacità comunicative.

È stato senza ombra di dubbio persona libera, coerente con le proprie idee e convinzioni e indipendente da qualsiasi condizionamento artistico e politico: aspetti questi che, in qualche occasione, lo hanno esposto a critiche, segnatamente provenienti anche dall'area politico?culturale moderata, che infatti ha messo in evidenza l'improprio uso strumentale della sua opera e della sua figura di intellettuale da parte della sinistra senza tuttavia - l'area politica liberale a cui appartengo - metterne in discussione la personalità artistica, l'impegno sociale e di divulgatore, l'atto democratico e cristiano del porgere, del mettere a disposizione, del pane della musica diviso con tutti.

Muti, Pappano, Barenboim ed altri 97 grandi musicisti contemporanei, consultati da un'autorevole rivista specializzata internazionale, hanno giudicato Abbado il più grande direttore d'orchestra del mondo.

I conservatori e i licei musicali statali e parificati e le scuole medie ad indirizzo musicale renderebbero un grande servizio al Paese se, autonomamente, organizzassero e promuovessero concerti, saggi, momenti e spazi musicali di riflessione e di raccoglimento sulla straordinaria esperienza artistica, civile e umana del maestro Abbado.

L'afflato unanime degli italiani genererà dalle istituzioni scolastiche per riversarsi infine nelle famiglie, nella società civile, affinché il ricordo di un grande italiano pervada l'intera Nazione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e M5S e dei senatori Amati e Barani)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, chi ama la musica ha appreso della morte di Claudio Abbado con la stessa tristezza provata per la scomparsa di un amico carissimo o di un parente molto amato. Così profondo è lo straordinario rapporto affettivo che legava e lega tuttora Claudio Abbado non solo a chi ama la musica, ma a un mondo molto più vasto di quello dei concerti.

In fondo, è come se Abbado fosse vissuto accanto a ciascuno di noi, aiutandoci a capire quanto la musica ha contato nella nostra personale esistenza, quanto ci ha aiutato a crescere culturalmente, umanamente e persino moralmente.

Chiunque abbia ascoltato sino a commuoversi la musica di Abbado, ma anche osservato il comportamento civile e seguito la vita e il pensiero, sa che con lui se ne è andato non soltanto un immenso musicista, tra i massimi della grande tradizione italiana dei Toscanini e dei De Sabata, ma anche un grande uomo, un grande intellettuale umanistico, una persona cui la natura ha donato una sensibilità, una generosità e una febbre esistenziale rare.

Per sua stessa volontà, in Abbado l'arte, la vita e l'impegno sociale (come ci ha ricordato poco fa il senatore Renzo Piano) non hanno mai viaggiato su strade separate. Sono toccanti le testimonianze dei suoi musicisti: la sensazione medianica che raccontano di aver provato con la sua direzione, quasi che l'energia che riuscivano a liberare toccando i loro strumenti provenisse direttamente da lui, e soprattutto negli ultimi anni, quando riprese a dirigere, con una passione ed una tenerezza ancora più profonde, dopo aver vinto la sua prima battaglia contro la malattia.

Ascoltare Claudio Abbado in concerto è stata, per chi ha avuto la fortuna di poterlo fare, un'esperienza indimenticabile. Da molti anni, ogni volta che mi è stato possibile, l'ho ascoltato dirigere. A settembre del 2010, ero anch'io nel piccolissimo teatro della città di Jesi, quando ha diretto l'orchestra Mozart in un sublime «Stabat Mater» di Pergolesi e nella mia memoria, in quella sera, c'è molto del genio di Abbado.

Certamente il riconoscimento del valore della grande musica italiana del Settecento, che così tanto ha

ispirato la straordinaria creatività di Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn e Chopin, solo per nominare i più grandi. Ma quella sera a Jesi c'era anche l'attenzione di Abbado per la ricchezza culturale delle piccole città e dei piccoli teatri italiani, c'era il suo innamoramento per le orchestre giovanili e c'era la sua fatica per l'educazione musicale. C'era il suo tormento per la diffusione della cultura che lo spingeva a portare la sua musica non soltanto al pubblico della Scala e del Metropolitan, ma anche nella provincia italiana, nell'isola di Cuba, nelle cittadine del Sud America, persino nelle carceri.

È stata questa sensibilità acutissima a spingerlo a sostenere in Italia col suo carisma e col suo impegno i «cori delle mani bianche» di bambini sordomuti, capaci di far suonare le mani con il movimento dei loro guanti candidi.

Dalla sua inquieta e acuta natura nasce l'interesse per il Venezuela e per El Sistema, centinaia di orchestre giovanili nate con lo scopo di spingere i bambini verso la musica e tenerli lontani dalla criminalità, dalla prostituzione e dalla droga.

Claudio Abbado credeva nei giovani e credeva nella musica come valore primario di civiltà. L'aveva ben spiegato in occasione di un'altra straordinaria iniziativa: quella dei detenuti della sezione penale del carcere bolognese della Dozza, il Coro Papageno. In quell'occasione Abbado disse che «imparare a cantare insieme significa imparare ad ascoltarsi l'un l'altro». In queste parole di Abbado c'è un grande insegnamento per l'Italia del nostro tempo, per l'Italia della crisi e del disordine.

L'essere una comunità e il bisogno di relazioni positive tra gli uomini è quel che più servirebbe al nostro Paese per superare la stagnazione che lo attanaglia e gli impedisce di crescere. Parlando, del lavoro del Coro Papageno, Abbado ci ha ricordato che la voce di ciascuno di noi, anche quella di noi parlamentari, vale ben poco se non sappiamo o non vogliamo metterla in relazione con quella degli altri, se non sentiamo il dovere di ascoltarci reciprocamente anche quando suoniamo strumenti diversi.

Un amico di Abbado, José Antonio Abreu, ha detto che «la musica penetra più in profondità nell'animo dell'essere umano di qualsiasi altra forma d'arte».

La politica ha un grande bisogno di musica e di cultura. Ne ha bisogno sempre, in generale. Ma tanto più oggi, mentre i tempi stringono, i processi si accelerano, premono le emergenze ed urgono buone decisioni. Oggi debbono farsi sentire le competenze, le professionalità, le esperienze. È necessaria la riflessione sulle scelte, l'analisi delle situazioni, la comprensione delle tendenze.

Oggi le personalità in grado di mettere in campo queste qualità sono preziose e, purtroppo, non sono numerose. La figura dei senatori a vita è scritta nella nostra Costituzione anche con questi intenti: uomini e donne che hanno onorato il loro Paese nelle scienze, nelle arti, nel pensiero, nella vita intellettuale attiva. Personalità speciali che hanno accumulato conoscenza e saggezza da mettere al servizio del bene pubblico. Questa è la vera linfa delle istituzioni, che le fa vivere e non solo sopravvivere. Che le fa anche trasformare nel senso giusto.

L'improvvisazione, signor Presidente, è il rischio da battere in ogni processo di cambiamento, perché lo rende effimero e improduttivo.

Personalità, come quella di Claudio Abbado, grande artista della musica, posseggono la sensibilità necessaria per comprendere le ansie della società e cogliere i bisogni del tempo, per leggerli e interpretarli, per esprimerli in quelle sfumature che la politica, anche quella migliore, da sola non riesce ad afferrare.

Le istituzioni pubbliche hanno bisogno della cultura, di quella vera, per poter rappresentare la volontà popolare e non, come spesso accade, per fingere di farlo.

C'è grande qualità costituzionale e sensibilità culturale nella decisione del presidente Napolitano di nominare Claudio Abbado senatore a vita. Una nomina che ha fatto onore all'Italia, al Parlamento e al nostro Senato.

Io ho anche una speranza: che la nomina a senatore a vita abbia contribuito, almeno per un attimo, a far sentire a Claudio Abbado non solo la stima del Presidente della Repubblica, ma anche il grande affetto, la sincera ammirazione e la profonda riconoscenza che gli italiani provano per lui. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo onorevole Bray. Ne ha facoltà.

BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*. Signor Presidente, illustri senatori, carissimi familiari di Claudio Abbado, la morte di Claudio Abbado non ci ha portato via solo la sua straordinaria testimonianza artistica, ma una delle grandissime personalità del nostro Paese.

Quando il 30 agosto 2013 il presidente della Repubblica Napolitano lo ha nominato senatore a vita ha, con la sua scelta, applicato doppiamente l'articolo 59 della Costituzione, quello che prescrive che i senatori a vita debbono avere illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Già, perché Abbado ci ha illustrato, ci ha riempito di luce due volte: come grandissimo artista e come protagonista e testimone del campo sociale.

Molti, meglio di me, hanno ricordato in questi giorni i caratteri più significativi dell'impronta artistica e musicale del Maestro: studente, appassionato di musica sin dalla più tenera età, giovanissimo direttore d'orchestra, direttore musicale delle più celebri istituzioni musicali internazionali, sul podio delle più importanti orchestre al fianco dei migliori solisti, instancabile studioso, innovatore nel repertorio e negli allestimenti. I Berliner prima di tutto, la Mahler Chamber Orchestra, il Festival di Salisburgo, il Teatro alla Scala, l'Orchestra Mozart: queste sono solo alcune delle tappe fondamentali di un percorso unico della vita di uno dei più grandi direttori d'orchestra di sempre, il maestro Claudio Abbado, che dobbiamo ricordare e ricordiamo doverosamente oggi qui, in Senato.

Ma è la grandissima generosità e l'instancabile propositività del Maestro che più mi hanno emozionato e colpito da sempre: un impegno costante, lungo gli anni, nel dare impulso alla nascita di nuove formazioni, a sostenere e valorizzare nuovi talenti e, in particolare, i più giovani. Egli credeva nei giovani.

Egli viveva la musica; la sua curiosità e le sue passioni confluivano nella musica. Diceva sempre che per lui l'unico modo di fare musica era quello di fare musica stando insieme. Dobbiamo, deve il nostro Paese stare insieme e questo lo può fare proprio grazie alla cultura.

È con questo spirito e con questa ostinazione che ha potuto creare intere generazioni di musicisti.

Accanto a questo, un altro impegno, quasi una missione civile, era nella promozione della conoscenza della cultura musicale. Abbado non pensava che il futuro della musica fosse ambire al ruolo di innocuo passatempo o di privilegio per una stretta *élite* di fortunati. Al contrario, ha sempre pensato alla sua arte, a tutta l'arte, come a un mezzo di liberazione, di educazione, di dignità, a una via - come scrive - per il pieno sviluppo della persona umana.

In un'intervista del 2010 c'era tutto per intero il suo spirito: «La reazione che ho sempre avuto davanti a chi mi ha sempre detto che la cultura costa troppo è quella di farne di più. La risposta deve essere sempre positiva. Se qualcuno si qualifica dicendomi che la cultura non ha un valore è lui a squalificarsi. La cultura, l'arte, la bellezza sono i veri valori del nostro Paese; sono quelli per cui mi batterò sempre, per cui tutti i ragazzi potranno studiare la musica, per cui, grazie alla bellezza, questo sarà il Paese ricordato in tutto il mondo».

La musica ha segnato la sua vita, gli ha richiesto i più grandi sforzi, gli ha dato le più grandi felicità e le più grandi soddisfazioni. Ma l'arte, la musica erano anche altro per il Maestro (ancora lui), «uno strumento di sviluppo della persona umana, uno strumento per agire nella società, per difendere quell'idea di comunità e di valori che mi sono così cari».

Questa convinzione lo ha guidato in quella straordinaria esperienza che lui chiama di sistema, di sistema anche per il nostro Paese. È il progetto ideato da José Antonio Abreu, direttore d'orchestra e ministro per la cultura in Venezuela, che Claudio Abbado adotta perché capace di vedere la grandezza, quasi rivoluzionaria, scrive, immaginando di realizzarlo anche nel nostro Paese. Dice Abbado: «La musica, l'arte, l'educazione sono mezzi per cambiare il mondo, un'utopia forse ma sarà la costruzione di un luogo buono. È utopia che cambierà il nostro mondo, che darà a tutti la possibilità di riflettere sull'importanza di stare insieme».

E così il nostro presidente, Giorgio Napolitano, nominandolo senatore a vita, ne ha riconosciuto questa

grandezza e questi valori ricordando a tutti noi gli altissimi meriti di Claudio Abbado, meriti artistici, civili, umani, di amore per il nostro Paese. La sua vita, le sue esecuzioni, le orchestre che ha fondato e diretto, il suo impegno per la musica, per quell'ideale di comunità devono rimanere testimonianza viva per tutti noi.

Il Governo ed io personalmente ci impegneremo ad individuare quali saranno le migliori modalità per fare in modo che tali esperienze debbano continuare ad essere un'eccellenza del nostro Paese. *(Applausi).*

Sulla deposizione di un pentito al processo sulla trattativa Stato-mafia

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire perché le agenzie di stampa, pochi minuti fa, hanno dato notizia della testimonianza del mafioso La Barbera il quale, sentito in una deposizione al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia, ha confessato: «Per eliminare Pietro Grasso avevamo già l'esplosivo e i telecomandi. L'attentato doveva avvenire a Monreale, luogo in cui andava spesso per incontrare i suoceri».

Signor Presidente, voglio portarle qui la solidarietà mia e credo di tutta l'Aula. *(L'Assemblea si leva in piedi. Vivi applausi).*

CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!

PRESIDENTE. Niente cori, per favore.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, le esprimo la solidarietà sincera, affettuosa e unita a un impegno politico dei senatori del Partito Democratico. Il nostro rigore nell'esaminare le norme contro la criminalità organizzata e la mafia è un rigore che purtroppo trova in queste notizie la necessità di essere confermato e rafforzato.

Ancora la nostra solidarietà, signor Presidente. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi ringrazio per questo tributo di solidarietà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi associo alle parole del presidente Zanda. Sa quanto è difficile in questo Paese liberarsi dall'ipoteca e dall'impronta mafiosa di intere Regioni che, soprattutto nell'immaginario collettivo italiano, ma spesso europeo e mondiale, sono piene di fenomeni impossibili da ribaltare. Una confessione di questo tipo ci induce a stringerci intorno a lei e a rappresentarle fino in fondo la nostra solidarietà. Siamo convinti che questa guerra, che da sempre facciamo alla mafia, debba trovare una soluzione, e debba trovare tutti noi come istituzione, come componenti di questo Parlamento, e le istituzioni tutte, uniti per fare in modo che la mafia sia finalmente debellata.

Questo non solo per dare solidarietà a coloro che - come lei, in questo caso - sono oggetto di tali minacce mafiose, ma anche per dare finalmente al nostro Paese un'immagine completamente diversa da quella a cui purtroppo in tante occasioni e in tanti Paesi siamo legati.

A lei, quindi, va la nostra solidarietà, signor Presidente: le siamo vicini, e sappia che questo sentimento è largamente condiviso da parte di tutti i senatori del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi).*

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, al di fuori di ogni retorica, io credo che abbia fatto bene il presidente Zanda a segnalare - in questo momento, in quest'occasione e in questi giorni - il dato drammatico che continua ad essere non più cronaca, ma qualcosa di più e di peggio. Da parte del

nostro Gruppo e mia personale, ha non solo la nostra solidarietà, ma il sostegno, nella sua veste di Presidente del Senato, per continuare l'azione comune, che stiamo cercando di condurre e che porteremo avanti contro ogni tipo di mafia.

Non ho mai avuto occasione di ringraziarla prima d'ora - quindi lo faccio adesso - per quanto ha fatto quando ha esposto la sua persona, durante il suo incarico in magistratura, per condurre una lotta senza quartiere alla delinquenza organizzata. Grazie, signor Presidente. *(Applausi)*.

BIANCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCONI *(NCD)*. Signor Presidente, anche noi vogliamo testimoniarle la nostra vicinanza e la nostra gratitudine.

In queste giornate, purtroppo, abbiamo assistito a pentiti - che hanno rappresentato e rappresentano pagine buie della nostra storia - che hanno esternare ancora la volontà di abbattere l'assetto democratico della nostra Nazione.

Angelino Alfano, il Ministro dell'interno, con il codice antimafia non ha abbassato la guardia, nell'alveo di una storia importante della nostra Nazione, e lei, signor Presidente, è stato ed è una persona importante di questa storia. Credo che una bella pagina della storia della nostra Nazione, quindi anche del nostro Senato, sarebbe quella di rientrare in Aula la prossima settimana e trovare l'unanimità sulla modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale. Sarebbe un segnale importante da dare alle persone che hanno pensato e stanno pensando di minare l'unità della nostra Nazione. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, a nome di tutti i colleghi del mio Gruppo, le esprimo tutta la nostra solidarietà e - me lo lasci dire - anche l'orgoglio di averla scelta e di averla eletta come Presidente del Senato *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD, NCD, Aut (SVP, UV, UPT)-PSI-MAIE e Misto-GAPp),* sia perché conoscevamo - come tanti altri nel nostro Paese - il suo grande impegno e la dedizione alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata, sia alla luce delle notizie che sono arrivate oggi.

Sappiamo bene - e lei sa meglio di noi - che la mafia e la criminalità organizzata non si debellano con le parole retoriche e le belle parole, ma con l'impegno sia nello stare vicini a chi combatte in prima fila sui territori sia nel varare qui norme come quelle che abbiamo affrontato nel dibatto odierno, al fine di mandare il chiaro e preciso segnale che le istituzioni oggi sono determinate a sconfiggere questa piaga, che troppo affonda nel sistema italiano. Questo deve essere il grande cavallo di battaglia per un vero riscatto del nostro Paese.

Le rinnovo pertanto la nostra solidarietà, signor Presidente. *(Applausi)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, naturalmente da parte di tutto il Gruppo del Movimento 5 Stelle la nostra solidarietà a lei e, soprattutto, a tutti coloro che giornalmente combattono contro la mafia. Quindi un no fermo e deciso contro la mafia e piena solidarietà a lei, signor Presidente, ma contestualmente anche a chi in questi giorni sta vivendo una tensione enorme, a tutti i magistrati che si trovano in una linea di confine e di demarcazione molto, molto sottile.

Ma il no cui facevo riferimento deve essere espresso in maniera chiara da tutte le forze politiche da subito, dando continuità, ad esempio, ai lavori di oggi sul provvedimento di modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e della senatrice Antinori)*, il cui *iter* può concludersi immediatamente, magari registrando anche un'approvazione all'unanimità.

Nell'invitare ad unirsi al nostro no senza se e senza ma alla mafia chiedo dunque a quest'Aula di procedere ora alla votazione del provvedimento in questione. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

ROMANO *(PI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO *(PI)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Per l'Italia accolga la nostra e la mia solidarietà.

Quanto riportato dal senatore Zanda sta a testimoniare l'impegno che tutti quanti noi dobbiamo assumere in ragione non solo del nostro ruolo istituzionale, ma anche di quella testimonianza che ognuno deve dare nella sua dimensione del privato e del pubblico, al di là di quest'Aula.

Nel rivolgere a lei la nostra solidarietà, evidentemente la rivolgiamo anche, suo tramite, a tutti coloro che quotidianamente, nell'anonimato, svolgono quel lavoro di grande dedizione a difesa dello Stato, a difesa delle leggi dello Stato, a difesa di ogni cittadino.

Credo non sia nemmeno più un tema riguardante soltanto la mafia, ma tutte le varie forme di delinquenza che caratterizzano alcune zone del nostro territorio.

Credo altresì che si rinnovi da parte del nostro Gruppo quello che noi abbiamo sempre testimoniato, non solo nel votarla in maniera convinta ed entusiasta come Presidente di questo Senato, ma anche, in ragione di ciò che la sua storia sta a testimoniare, nel promuovere un impegno comune e comunitario di solidarietà e di testimonianza nella vita della quotidianità e dell'impegno istituzionale che noi abbiamo.

Accolga quindi questa nostra espressione di vicinanza e di solidarietà come di quelli che dicono di essere, non solo amici a livello istituzionale, ma anche amici a livello morale. *(Applausi)*.

*ICHINO *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, nell'associarmi, a nome del Gruppo di Scelta Civica, alle parole del presidente Zanda vorrei ricordare come oggi si discuta se sia valsa la pena, esattamente cento anni fa, di chiedere ai nostri nonni di rischiare la vita per la conquista di un lembo di territorio. Credo che fra cento anni nessuno discuterà, nessuno dubiterà del fatto che oggi valga la pena, che sia dovere di tutti, anche rischiare la vita per la difesa della Costituzione repubblicana, della libertà di tutti di esprimersi *(Applausi della senatrice Puppato)* e di svolgere la propria pubblica funzione, là dove di questo si tratta, nei confronti di qualsiasi intimidazione. La più grave è l'intimidazione che viene dalla criminalità organizzata di natura mafiosa, ma sappiamo quante altre minacce violente alla libertà di pensiero e alla libertà politica e civile si siano verificate nel nostro Paese.

Piena solidarietà a lei, dunque, e a tutti quelli che oggi si battono su questa trincea. *(Applausi)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, anche noi ci associamo, ovviamente a quanto ha detto il capogruppo Zanda. Penso che questo renda giustizia, mi permetta di dirlo, soprattutto di una spiacevole polemica cui abbiamo assistito appena lei venne eletto Presidente del Senato (noi l'abbiamo votata convintamente e siamo fieri che ci rappresenti): anche in quella occasione lei dimostrò grande civiltà di fronte ad una stucchevole e strumentale polemica che la riguardò.

Penso che il suo operato, nella quotidianità ? lei lo ha dimostrato in anni ? non possa che dare oggi l'ennesima riprova di cosa vuol dire essere servitori dello Stato, mettendo anche a repentaglio la propria vita, quella dei propri familiari e dei propri collaboratori.

Da parte del nostro Gruppo non possiamo che esprimerle vicinanza e solidarietà. Siamo fieri che lei ci rappresenti in questo percorso, all'interno di questa legislatura difficile e tortuosa; ma penso anche che in questa occasione la politica, per quanto sia in una fase di difficoltà, abbia saputo trovare le persone migliori per interpretare le istituzioni e rappresentarci. Penso che questa sia l'ennesima riprova. Buon lavoro e grazie. *(Applausi)*.

COMPAGNONE *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, anche noi siamo solidali con lei, e lo siamo doppiamente perché lei è siciliano, come lo siamo noi. Sappiamo quanto tributo la nostra terra ha pagato per la lotta alla mafia e alla criminalità. Fare i nomi di Dalla Chiesa e di Borsellino sembra superfluo. Quanti eroi, anche delle Forze dell'ordine, della magistratura, fra gli amministratori, fra la tanta gente che ci ha creduto e continua a crederci, quanto sangue è stato versato nella nostra terra per difendere la legalità!

Io sono convinto, però, che una terra che produce troppi eroi non sia una terra giusta. C'è qualcosa che non va. È importante che tutte le istituzioni e i cittadini facciano la propria parte. Le istituzioni che riescono a parlare, a collaborare, a intendersi fanno crescere il livello di cultura civile in una terra. Solo così si potrà sconfiggere la mafia e non avremo più bisogno di eroi; piangere gli eroi, poi, è una cosa triste, e alla fine serve a poco.

Servono gli esempi. Lei, come tanti altri siciliani di cui ci onoriamo di essere concittadini, è stato un grande esempio di servitore dello Stato. Per questo siamo onorati di averla come Presidente e credo che questo esempio possa servire quanto meno agli altri cittadini perché ognuno immagini di fare la propria parte e di non sentirsi escluso da questo processo, che ci deve vedere tutti insieme uniti perché finalmente si affermi la civiltà e il vivere civile nella nostra terra. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato per la giustizia, dottor Ferri. Ne ha facoltà.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anch'io a nome mio personale e del Governo desidero esprimerle vicinanza e solidarietà. Posso essere testimone del suo impegno e del suo esempio all'interno della magistratura, da ultimo nell'ultimo incarico ricoperto alla Procura nazionale antimafia, dove ha fatto molto. Lei ha cercato, nello svolgimento delle funzioni in magistratura, di non fare mai sconti a nessuno, con grande equilibrio e grande imparzialità.

Oggi, quindi, nell'esprimere solidarietà e vicinanza a lei e alla sua famiglia, colgo l'occasione per dire che dobbiamo stare vicini a lei e a tutti i magistrati impegnati in prima linea, nonché alle Forze dell'ordine *(Applausi)*: ai poliziotti, ai carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria, a quelli che fanno le tutele, che sacrificano anche la loro vita e la loro professione accanto a chi è impegnato in prima linea. Non dobbiamo dimenticarcene nemmeno quando legiferiamo e interveniamo.

Però devo dare atto che negli ultimi anni i Governi che ci sono stati hanno lavorato sul tema della mafia, hanno dato risposte e strumenti per la lotta alla mafia. Queste sono cose che possiamo trovare nei nostri codici e nelle nostre leggi, quindi lo Stato c'è oggi e c'è stato anche negli anni passati. Oggi possiamo migliorare. La discussione di oggi è stata molto interessante, e sono sicuro che lavorare insieme (ricordo le frasi da lei citate prima, presidente Grasso, nel commemorare Abbado: ascoltarsi reciprocamente) sia la strada giusta, sia nella musica che nella vita e nella società.

Quindi, ascoltandoci e senza pregiudizio, penso che ancora si possano fare norme, come quella dell'articolo 416-*ter*, che possono essere approvate da quest'Aula all'unanimità: sarà la miglior risposta e il miglior modo per essere vicini e solidali anche con lei, contro chi si permette di fare questi attacchi infami. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Devo ringraziare tutti per le parole che avete espresso nei miei confronti e voglio rassicurarvi, perché i valori e gli obiettivi di rispetto delle istituzioni, di solidarietà umana e civile, di legalità e giustizia che ho professato nella mia precedente professione continuano ad essere presenti nella mia attività, adesso mutata in politica. Quindi, continueremo insieme a dare gli strumenti per poter sconfiggere la criminalità mafiosa, tutte le criminalità, e tutte le forme di violenza che purtroppo albergano nel mondo.

Scusatemi, ma non posso più continuare a presiedere l'Assemblea per la commozione che mi prende. *(Applausi)*. Cedo pertanto la Presidenza alla vice presidente Lanzillotta. Grazie ancora. *(Vivi applausi. Molti senatori si levano in piedi)*.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 14,04)**

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori dopo i momenti molto intensi di questa mattina.

Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha approvato, a maggioranza, modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea.

L'esame del disegno di legge di modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso proseguirà, la prossima settimana, nella seduta unica di martedì 28 gennaio, che avrà inizio alle ore 12. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di consentire la conclusione dell'esame del provvedimento e la sua approvazione entro le ore 16.

Nel corso della stessa seduta, a partire dalle ore 16, saranno quindi esaminati il decreto?legge di proroga termini e la mozione Lanzillotta sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019.

La seduta del *question time* di giovedì 30 gennaio, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è anticipata alle ore 15.

Resta infine confermato quanto già previsto dal calendario della prossima settimana.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni Discussione e reiezione di proposta di modifica

Giovedì	23	gennaio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	28	gennaio	pom.	h. 12-20,30	- Seguito disegno di legge n. 948 e connessi - Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso *(Approvato dalla Camera dei deputati)* - Disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 150, proroga termini (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)* - Mozione n. 182, Lanzillotta, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 - Disegno di legge n. 1213 e connessi - Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 26 febbraio)* - Disegno di legge n. 1215 - Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità (*Voto finale entro il 2 febbraio) (Scade il 28 febbraio)*
Mercoledì	29	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	30	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	30	gennaio	pom.	h. 15	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'art. 151-*bis* del Regolamento al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1213 e connessi (Decreto-legge n. 149, finanziamento dei partiti) e 1215 (Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 24 gennaio.

Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione del disegno di legge n. 948 e connessi (Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

(2 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

PD	33'

FI-PdL XVII	22'
M5S	19'
NCD	15'
LN-Aut	11'
Misto	11'
PI	10'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
GAL	10'
SCpI	9'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1214
(Decreto-legge n. 150, Proroga termini)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione
dei disegni di legge n. 1213 e connessi
(Decreto-legge n. 149, Finanziamento dei partiti)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'

GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1215
(Decreto-legge n. 151, disposizioni finanziarie enti locali, infrastrutture, calamità)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	1 h.	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		54'
NCD		41'
LN-Aut		31'
Misto		30'
PI		29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

MOLINARI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MOLINARI *(M5S)*. Signora Presidente, credo che stiamo commettendo un errore, e l'ho sottolineato anche nella Conferenza dei Capigruppo, a cui ho partecipato in qualità di Vice Presidente del mio Gruppo. In quest'Aula si è svolto un dibattito che la maggiore parte di noi credo abbia svolto con onestà intellettuale e per sviluppare al meglio le problematiche intorno a questa riforma. Essa è attesa da tanto tempo, era stata approvata quest'estate all'unanimità dalla Camera, e qui doveva trovare compimento e deve trovare conclusione.
Credo che sia un errore averla rinviata, in un momento in cui dobbiamo mandare messaggi, oltre che al presidente Grasso, anche a chi sta lottando, come il giudice Di Matteo. *(Applausi)*. Anche perché (non voglio fare falsa retorica) la mafia non va in vacanza, e noi dobbiamo dare un segnale alla società italiana, che aspetta da quest'Aula una parola unica, che deve arrivare da tutti, sulla lotta alla mafia, dalla quale la modifica dell'articolo 416?*ter*, tra gli altri strumenti, aiuta a liberarci.
Chiediamo a questo punto che l'Aula voti la proposta di modifica del calendario - come l'avevamo avanzata nella Capigruppo - di continuare fino alla chiusura dei lavori senza orario, in modo tale che da quest'Aula esca oggi chiaramente un messaggio che dobbiamo mandare al popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il popolo chiede da noi un segnale chiaro: che finalmente diamo gli strumenti giusti per combattere la mafia.
CORO DI VOCI DAL GRUPPO M5S. Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire lo svolgimento dei lavori del Senato e di non fare i cori.
ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, condivido fortemente che la mafia deve essere tenuta fuori dallo Stato e cacciata dallo Stato, ove ci fosse. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Scusate, colleghi del

Movimento Cinque Stelle, un modo per combattere la mafia è anche quello di far funzionare le istituzioni. *(Applausi dai Gruppi PD*, *SCpI*, *FI-PdL XVII eM5S)*. Le istituzioni, lo abbiamo detto tutti, anche voi, commemorando poco fa il maestro Abbado, si rispettano anche ascoltandosi; irriderci l'un l'altro non ci aiuta in nessun modo ad arrivare a un risultato.

Presidente, voglio dire questo perché stiamo parlando di una questione molto seria: esiste un'esigenza di giustizia forte ed esiste una necessità di funzionamento del Parlamento. Durante la Conferenza dei Capigruppo, il Gruppo del Partito Democratico è stato molto chiaro: ha lasciato al Presidente del Senato l'onore e l'onere della proposta del calendario e ha dichiarato di voler approvare il provvedimento nei tempi più rapidi possibili, e abbiamo detto esplicitamente che, ove fosse stato possibile approvarlo nell'ora successiva, eravamo assolutamente pronti.

Abbiamo anche detto che, se questa pausa era per caso richiesta con l'idea che il Partito Democratico potesse cambiare posizione rispetto a quella espressa in Aula questa mattina, questo sarebbe stato tempo sprecato, perché noi manteniamo e manterremo la nostra posizione quando il provvedimento verrà votato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Detto questo, aspetto di ascoltare i colleghi degli altri Gruppi e, come dichiarato in Conferenza dei Capigruppo, seguiremo il calendario che l'Aula e la Presidenza del Senato decideranno, con le precisazioni che ho appena fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono d'accordo con il presidente Zanda quando dice che si combatte la mafia facendo funzionare le istituzioni. Si combatte la mafia anche non dicendo bugie palesi in quest'Aula e fuori. A me spiace dover leggere una dichiarazione del senatore Mirabelli che dice: «Il PD oggi era pronto a votare il disegno di legge sul voto di scambio approvato dalla Commissione ed è gravissimo che Forza Italia, con distinguo incomprensibili, abbia costretto il Senato a rimandare ancora la votazione su un provvedimento indispensabile per combattere la mafia e difendere la nostra democrazia». Senatore Mirabelli, non è così. La prego di ripensarci: lei ha assistito al dibattito in Aula; forse non è informato del dibattito avvenuto in Capigruppo. C'è stata una differenza, che vorrei riassumere nell'avverbio «consapevolmente», sul quale si è dibattuto. Non è stata solo Forza Italia a sostenere la tesi che forse varrebbe la pena di fare una riflessione, essendo il 416-*ter* un articolo importante proprio per combattere la mafia, guarda caso in prossimità di avvenimenti elettorali.

Molti Gruppi hanno chiesto un approfondimento su questo punto e, quindi, consapevolmente abbiamo chiesto che ci fosse la possibilità di rimandare a martedì, non riuscendo a trovare oggi un punto di intesa, facendo anche riferimento alla richiesta del Governo, che non è stato assente stamattina che ci ha chiesto, come già avvenuto alla Camera, un voto unanime.

Martedì significa tre giorni - mi rivolgo al presidente Zanda - e potremmo probabilmente arrivare ad un voto unanime su un provvedimento importante. Ritengo che questa pausa di riflessione, richiesta non solo da Forza Italia - lo ribadisco, senatore Mirabelli - possa servire per arrivare a questo importante risultato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signora Presidente, ho letto stamattina sul più importante quotidiano italiano, il «Corriere della Sera», l'articolo di fondo, a firma Panebianco, che afferma che in questo Paese «La rappresentanza degli interessi...».

PRESIDENTE. Scusi, senatore, stiamo comunque discutendo del calendario, quindi la pregherei di stare all'argomento. *(Commenti del Gruppo M5S)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Sì, sto esattamente all'argomento nel motivare il perché siamo favorevoli al rinvio dell'esame del disegno di legge a martedì.

In tale articolo si afferma: «La rappresentanza degli interessi, anche quella normale e lecita in altre democrazie, è oggi a serio rischio di criminalizzazione». Esso rileva come, con il problema del voto di

scambio, le preferenze rischino di diventare «indizi, se non prove, di un reato penale». L'articolo conclude suggerendo ai candidati «di presentarsi agli incontri con gli elettori accompagnati dai loro avvocati», perché le elezioni in questo clima si trasformeranno, secondo Panebianco, in una questione penale e non più di confronto.

Ebbene, questa mattina ho sentito magistrati...

PRESIDENTE. Mi scusi senatore, ma bisogna esprimersi sulla proposta di inserimento nel calendario, non sul merito del provvedimento: altrimenti avremmo proseguito la discussione del provvedimento!

GIOVANARDI *(NCD)*. Poiché il senatore Zanda ha motivato il perché il suo Gruppo fa un certo ragionamento, sto motivando brevemente perché il mio Gruppo, davanti a senatori magistrati che hanno decenni di esperienza come magistrati penali e che qui hanno dato interpretazioni diametralmente opposte sulla norma che andiamo ad introdurre e sugli emendamenti, è favorevole al rinvio dell'esame a martedì.

Poiché la materia è importantissima, anche noi vogliamo arrivare ad una convergenza unanime, perché riteniamo che una spaccatura del Senato, che oggi sarebbe inevitabile se sull'emendamento presentato ci fosse una differenziazione, sarebbe una vittoria per la mafia. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Riteniamo che andare a martedì offra uno spazio per arrivare ad una convergenza unitaria, e quindi siamo favorevoli al rinvio dell'esame.

E basta con questa Presidenza che non lascia parlare i parlamentari!

PRESIDENTE. Scusi, volevo semplicemente cercare di concentrare la discussione sul tema.

GIOVANARDI *(NCD)*. Questo è il tema, signora Presidente.

PRESIDENTE. Benissimo, abbiamo preso atto ed il suo intervento è stato svolto pienamente.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, con lo stesso invito a stare all'argomento.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, rivolgo lo stesso invito, altrimenti le riunioni dei Capigruppo svolgiamole direttamente in Aula, se dobbiamo reintervenire tutti! *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e M5S)*. A proposito di far funzionare le istituzioni.

Ognuno ha ricapitolato la propria posizione. Noi avevamo proposto di continuare; il Presidente ha fatto una sintesi. A questo punto, penso sia necessario votare rapidamente, e noi manterremo la nostra opzione per proseguire, visto che le manovre dilatorie continuano. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la proposta che è stata portata dalla Presidenza in Aula è quella approvata a maggioranza dai Capigruppo.

GIARRUSSO *(M5S)*. A maggioranza di che?

PRESIDENTE. Rispetto ad essa c'è adesso una proposta alternativa del Movimento 5 Stelle su cui l'Assemblea sarà chiamata a votare prima della messa in votazione della proposta formulata dai Capigruppo. Questa infatti è la procedura.

Metto pertanto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Molinari, volta a proseguire la seduta con la discussione del disegno di legge n. 948 e connessi già iscritti all'ordine del giorno.

Non è approvata. *(Applausi ironici della senatrice Bottici)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Discussione e approvazione di proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del seguito della discussione del disegno di legge n. 54

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è pervenuta la richiesta di

inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del Regolamento, il seguito della discussione del disegno di legge n. 54, recante: «Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale».

Ha chiesto di intervenire a sostegno di tale richiesta il senatore Malan.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, molto brevemente, si tratta di un disegno di legge firmato da senatori di tutti i Gruppi parlamentari - con prima firmataria la senatrice Amati, del Gruppo del Partito Democratico - e del quale è già stata avviata la discussione in Aula.

Inviterei i colleghi a dare il proprio assenso a questa proposta, particolarmente attuale in questi giorni, visto che il prossimo lunedì sarà il Giorno della Memoria.

Prevenendo un intervento che già immagino, preciso che il testo è sicuramente migliorabile, ma ciò è possibile soltanto esaminandolo. Credo quindi che potremo approvare in Aula gli emendamenti necessari a migliorare il testo e in ogni caso l'Aula deciderà.

Ripeto, è una proposta sostenuta da senatori di tutti i Gruppi e direi che sarebbe doveroso prenderla in considerazione quando tra qualche giorno, come dicevo, sarà il Giorno della Memoria. Di fronte a chi nega l'esistenza di un fatto gravissimo come l'Olocausto, davvero le nostre coscienze non possono rimanere indifferenti.

PRESIDENTE. L'Aula dovrà ora esprimersi su tale proposta.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare. *(Commenti dai Gruppi PD e M5S).*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Scusate, colleghi.

Signora Presidente, io sono contrario alla proposta su cui è intervenuto il senatore Malan, per il semplice motivo che il testo di legge al quale si fa riferimento, così come uscito dalla Commissione, non tratta assolutamente dell'Olocausto. È un testo secondo il quale gli 11.000 processi che sono in corso in sede europea, riguardanti 84 Nazioni in cui sono stati perpetrati crimini di guerra o violazioni, non potrebbero più essere oggetto di indagine storica. Su questo testo l'unanimità degli studiosi, dei ricercatori, degli storici dello stesso mondo ebraico ha espresso pubblicamente totale dissenso, perché andrebbe a criminalizzare la ricerca storica a 360 gradi.

L'emendamento da me presentato in Commissione per restringere all'Olocausto, e soltanto all'Olocausto, il negazionismo, è stato respinto.

Credo che, invece di venire in Aula nel giorno in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto a litigare su questo testo, sul quale ci sono ampi dissensi, sarebbe più logico - con l'impegno di venire in Aula per il Giorno dell'Olocausto - mandarlo in Commissione.

Ritengo infatti che, se vogliamo parlare di Olocausto, il testo va profondamente cambiato. Diversamente, il testo che sarà esaminato in Aula, e del cui titolo è stata data lettura, non c'entra niente con l'Olocausto. Si tratta semplicemente dell'idea che ogni crimine di guerra, una volta che è stato giudicato da un tribunale europeo, non possa più essere oggetto di indagine storica, perché chi dice qualcosa in contrasto con quella sentenza può venire criminalizzato, cosa che non sta né in cielo né in terra.

VOCI DAI BANCHI DEL PD. Basta!

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea del seguito della discussione del disegno di legge n. 54, avanzata dal senatore Malan e da altri senatori.

È approvata.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 14,22)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (948)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

EMENDAMENTI

1.4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA (*), PAGNONCELLI, BARANI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da coloro che partecipano ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva del procacciatore, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

(*) Firma ritirata in corso di seduta

1.5

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, Alberti Casellati, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, PICCINELLI, BARANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti il procacciamento di

voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.13

RUVOLO

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «accetta» con le seguenti: «accetti, con accertata consapevolezza».

1.14

RUVOLO

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «accetta» con le seguenti: «accetti, con dimostrata consapevolezza».

1.15

RUVOLO

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire le parole: «accetta» con le seguenti: «accetti, con manifesta consapevolezza».

1.100

ALBERTINI

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire le seguenti: «con la piena consapevolezza della appartenenza al crimine organizzato».

1.101

SUSTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire le seguenti: «consapevolmente o si adopera per far ottenere, per sé o per altri,».

1.102

SUSTA, FALANGA (*)

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire la seguente: «consapevolmente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.103

SUSTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire la seguente: «o si adopera per far ottenere, per sé o per altri,».

1.104

SUSTA

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «procurare voti» inserire la seguente: «, per sé o per altri,».

1.105

PALMA

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, sopprimere le parole: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione».

1.106

SUSTA

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «esigenze dell'associazione» inserire le seguenti: «o di suoi associati».

1.107

PALMA

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole: «la stessa pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis», con le seguenti: «la reclusione da quattro a dieci anni».

1.108

PALMA

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», secondo comma, prima delle parole: «la stessa pena», inserire le seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 416-bis,» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bitonci, Bubbico, Calderoli, Casaletto, Cattaneo, Ciampi, Colucci, Crosio, De Poli, Divina, Esposito Giuseppe, Gentile, Guerra, Lai, Martini, Minniti, Monti, Piano, Pinotti, Romani Maurizio, Sangalli, Santangelo, Sibilia, Stucchi, Vacciano, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcucci, per attività della 7a Commissione permanente; Fabbri, Gambaro e Mucchetti, per attività della 10a Commissione permanente; Amoruso, Compagna e Fattorini per attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Candiani Stefano ed altri

Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica (1193)

(assegnato in data 23/01/2014);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Buemi Enrico

Disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio dei soggetti sottoposti a procedimento penale (1039)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 23/01/2014);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Ricchiuti Lucrezia

Delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (1160)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 23/01/2014);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Bencini Alessandra ed altri

Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi (1135)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 23/01/2014).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 23 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 41-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il documento conclusivo della quarta Conferenza nazionale sulle politiche per la disabilità.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (*Doc*. LXXIX-*bis,* n. 1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Saggese ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01504 della senatrice Mattesini.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 16 al 22 gennaio 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28

ARACRI: sull'inserimento dell'acufene tra le malattie croniche e invalidanti (4-00992) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
BITONCI: sulla chiusura dell'ufficio Siae di Polverara (Padova) (4-00481) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)
DIRINDIN ed altri: sull'iscrizione dei minori stranieri irregolari nei registri dei pediatri di famiglia (4-00727) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
FAVERO, BORIOLI: sul finanziamento del trasporto pubblico locale in Piemonte, con particolare riguardo a Biella (4-00200) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)
MALAN: sulle modalità di partecipazione di Taiwan all'Expo 2015 di Milano (4-01417) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)
MATTEOLI: sull'inserimento dell'acufene tra le malattie croniche e invalidanti (4-00946) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
RIZZOTTI: sull'inserimento dell'acufene tra le malattie croniche e invalidanti (4-01072) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*)
SAGGESE: sulla normativa in tema di esperti nazionali distaccati presso le istituzioni europee (4-01371) (risp. MOAVERO MILANESI, *ministro per gli affari europei*)
SANTANGELO ed altri: sul rispetto della normativa europea relativa alla condizione dei suini negli allevamenti (4-00384) (risp. FADDA, *sottosegretario di Stato per la salute*) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 18 del 7 novembre 2013.)
Mozioni
BATTISTA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, AIROLA, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO - Il Senato,

premesso che:

il 5 giugno 2013 la sentenza n. 116 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il «contributo di perequazione» sulle pensioni più elevate previsto dal comma 22-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

secondo la Corte tale contributo costituisce un prelievo di natura tributaria e non può essere applicato esclusivamente ai pensionati senza violare gli articoli 3 e 53 della Costituzione, sull'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e sul carattere progressivo del sistema tributario. Eppure è proprio sul piano della difesa dei diritti soggettivi che la sentenza appare a giudizio dei proponenti contraddittoria e miope;

le cosiddette riforme Amato (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) e Dini (legge 8 agosto 1995, n. 335), che più di tutte hanno modificato il volto del nostro sistema pensionistico, hanno salvaguardato i lavoratori che avevano già maturato anni di contribuzione, non coinvolti o coinvolti solo in parte (coloro che al 1995 avevano maturato meno di 18 anni di anzianità) dai cambiamenti. Per i neoassunti dopo il 1995 è entrato in vigore il sistema contributivo, criterio di calcolo neutrale in termini finanziari, con i contributi accumulati nel tempo al tasso di crescita del Pil e trasformati in rendita tenendo conto della vita residua del percettore. Per tutti gli altri lavoratori i trattamenti hanno mantenuto *in toto* o in parte il generoso sistema retributivo, che restituisce in pensioni più del valore accumulato dei contributi;

se il problema principale ravvisato dalla Corte è nell'obiettivo di riassesto delle finanze pubbliche, di portata generale e non addossabile su una sola categoria di cittadini e redditi, non si può ignorare che l'intervento mirava a sanare uno squilibrio tutto interno al sistema pensionistico e poi trasferitosi, nel

tempo, sui saldi di finanza pubblica;
se, come si legge ancora nella sentenza, la Corte vuole scongiurare che i pensionati siano discriminati rispetto ai lavoratori nel dovere tributario, non si può non sottolineare come la generosità dei trattamenti pensionistici si traduca in maggiore sforzo che i lavoratori delle generazioni successive devono compiere per finanziare tale generosità e che dunque si stia già assistendo ad una discriminazione in una prospettiva intergenerazionale;
considerato che:
il tema delle cosiddette pensioni d'oro continua ad animare il dibattito politico;
accanto al merito di porre l'accento sulle storture ereditate dal vecchio sistema retributivo e da una transizione troppo lenta che ha salvato un numero eccessivo di persone dai costi di aggiustamento verso il nuovo sistema contributivo, la discussione mostra due principali limiti: quello di considerare il taglio delle pensioni d'oro come uno strumento per recuperare velocemente una quantità ingente di risorse: al contrario, varie simulazioni hanno dimostrato la sostanziale impossibilità di ottenere nell'immediato un gettito alto senza intaccare pensioni anche di importo non elevato o senza adottare aliquote di livello spropositato, e quello di concentrarsi sull'ammontare delle pensioni e non sul legame con i contributi versati durante la vita lavorativa;
la lenta transizione verso un sistema previdenziale in equilibrio, iniziata nel 1995, ha salvaguardato molti a scapito di due forme di equità: quella attuariale (per cui ciascuno dovrebbe ricevere un beneficio commisurato ai contributi che ha versato e a un rendimento sostenibile) e quella tra generazioni (per cui nessuna coorte dovrebbe far pagare i propri consumi correnti a quelle future);
prima della legge 8 agosto 1995, n. 335, era stata approvata una serie di interventi, motivati da ragioni di convenienza elettorale immediata, che avevano portato a concedere trattamenti molto generosi a categorie specifiche di pensionandi;
considerato altresì che:
se appare giusto chiedere di più a "chi ha di più", viste le distorsioni del nostro Stato sociale, appare altrettanto giusto chiedere di più a "chi ha avuto di più";
come sottolineato anche da autorevoli economisti, qualsiasi intervento sui trattamenti pensionistici di importo elevato dovrebbe rifarsi a due criteri: nello stabilire le soglie d'intervento non devono essere considerate esclusivamente le prestazioni individuali, quando in realtà due terzi dei pensionati riceve più di una prestazione. Una soglia elevata non necessariamente rende la misura più equa, perché ci possono essere persone che ricevono una pluralità di prestazioni tutte al di sotto della soglia, ma totalizzando un reddito pensionistico ben superiore; è inoltre necessario rendere trasparenti i rendimenti impliciti di ogni prestazione rispetto ai contributi versati;
un tale sistema garantirebbe comunque un flusso annuo di risorse fino alla completa transizione al sistema contributivo, senza colpire in maniera indistinta come invece avviene con gli strumenti utilizzati finora (deindicizzazione e contributi di solidarietà già bocciati dalla Corte costituzionale);
tale flusso annuo di risorse potrebbe essere utilizzato subito per aiutare i lavoratori flessibili nei periodi di disoccupazione o aggredire nuove aree di povertà in un Paese in cui l'economia ristagna da decenni;
valutato che le disposizioni istitutive di un "contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato" di cui all'articolo 1, commi 486-489, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), recentemente approvata dal Parlamento, appaiono una semplice riproposizione, con minimi correttivi, delle disposizioni già poste in essere con decreto-legge n. 98 del 2011 e censurate dalla Corte costituzionale,
impegna il Governo:
1) ad attivarsi per promuovere l'adozione degli strumenti normativi al fine di:
a) introdurre un contributo di equità (attuariale e intergenerazionale), sulla totalità delle prestazioni pensionistiche ricevute dallo stesso individuo, che riduca marginalmente l'ammontare delle quiescenze a chi riceve un ammontare totale di pensioni al di sopra di una certa soglia e ottiene tale reddito prevalentemente da una pensione il cui rendimento implicito (calcolato in base all'ammontare della pensione in rapporto ai contributi versati e alla speranza di vita al momento in cui si è iniziato a

percepirla) è molto elevato;
b) applicare tale contributo a tutte le prestazioni pensionistiche ricevute dallo stesso soggetto;
c) assicurare la piena trasparenza circa i rendimenti impliciti di ogni prestazione previdenziale rispetto ai contributi versati attraverso il rilascio, da parte del competente istituto previdenziale ai soggetti percettori, per ogni prestazione, di una statistica riguardante l'ammontare delle pensioni ricevute e future (sulla base di tavole di mortalità) in rapporto ai contributi versati e il percentile del rendimento implicito di ciascuna prestazione rispetto alle pensioni in essere;
2) a destinare le maggiori risorse derivanti da tali misure all'aumento delle pensioni minime nonché all'istituzione di strumenti di sostegno al reddito di portata generale, come il cosiddetto reddito di cittadinanza, considerando come base reddituale la soglia di povertà relativa.
(1-00205)

Interpellanze

VACCARI, MUSSINI, BULGARELLI, GIOVANARDI, BROGLIA, CALEO, ALBANO, FORNARO, FABBRI, MANASSERO, D'ADDA, DE BIASI, PEZZOPANE, SPOSETTI, SILVESTRO, ZANONI, VERDUCCI, Gianluca ROSSI, VATTUONE, IDEM, RANUCCI, RICCHIUTI, RUTA, SOLLO, SPILABOTTE, SANGALLI, PUGLISI, SAGGESE, SANTINI, ORRU', LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, CARDINALI, CUOMO, COLLINA, ANGIONI, MIRABELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
nei giorni scorsi diverse parti del Paese, ed in particolare Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, sono state investite da perduranti condizioni di maltempo, con precipitazioni significative e ripetute;
tra queste la provincia di Modena, che ha visto progressivamente ingrossarsi, fino alla soglia di preallarme, i due fiumi che la attraversano, Secchia e Panaro;
nella mattinata di domenica 19 gennaio 2014, nell'argine destro del fiume Secchia, in località San Matteo, è avvenuta una rottura, allargatasi poi fino ad un fronte di 80 metri, le cui cause dirette sono ancora da accertare;
alla rottura dell'argine è conseguito un violento e devastante sversamento d'acqua che ha investito dapprima le campagne circostanti, poi i centri limitrofi a valle del capoluogo, segnatamente di Bastiglia e Bomporto;
l'emergenza, che nelle ore seguenti ha coinvolto altri comuni della bassa pianura modenese, a nord del Comune capoluogo, è tuttora in corso e la Regione Emilia-Romagna sta predisponendo la relazione sui danni e i ripristini a sostegno della richiesta di stato di emergenza presentata al Governo per le zone colpite dall'alluvione;
non è ancora possibile definire un bilancio dei danni prodotti dalle inondazioni, stante la gestione dell'emergenza in corso, ma i danni riguardano il sistema infrastrutturale pubblico e di pubblico interesse, il patrimonio edilizio privato, le attività economiche del territorio (produttive, agricole, commerciali, di servizio);
una persona risulta ancora dispersa;
considerato che l'alluvione ha investito diversi centri già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012;
constatato che:
sono diverse migliaia le persone sfollate dalle proprie abitazioni e almeno 1.000 quelle ospitate direttamente da centri di accoglienza allestiti da Protezione civile e Comuni;
per molte famiglie persiste e persisterà nei prossimi giorni l'impossibilità materiale di raggiungere la propria abitazione;
analogamente sarà impossibile per diversi giorni raggiungere molti capannoni, centri agricoli, negozi o uffici a causa degli allagamenti o dei danni conseguenti;
rilevato inoltre che:
i cittadini e le imprese dei diversi settori produttivi coinvolte stavano faticosamente ma tenacemente rialzandosi non solo dalla crisi economica, ma dai danni e dagli effetti del sisma che li ha colpiti nel maggio 2012;
incombono, già a partire dai prossimi giorni, diverse scadenze fiscali, tra cui la "mini Imu", a cui

famiglie e imprese non potranno far fronte per impedimento materiale;
nell'attesa della stima dei danni alle strutture pubbliche e private, alle abitazioni e alle imprese, risulta ora dirimente sospendere ogni adempimento di ordine fiscale e burocratico, nonché i mutui, in scadenza,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di sospendere immediatamente, anche in raccordo con Regione, Provincia e Comuni, ogni adempimento fiscale, contributivo e assicurativo relativo a persone fisiche e giuridiche, nonché i mutui, per i centri interessati dall'alluvione, almeno fino a quando non sarà ripristinata una condizione di accettabile normalità per famiglie e imprese del territorio alluvionato.
(2-00115*p. a.*)
Interrogazioni
MIRABELLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
i rappresentanti delle chiese evangeliche impegnati nell'assistenza spirituale nel carcere di Monza hanno ripetutamente segnalato alle autorità amministrative, al garante per i diritti dei detenuti e allo stesso Ministero della giustizia i problemi e le difficoltà che i ministri di culto stanno riscontrando nell'esercizio dei propri compiti a seguito delle recenti disposizioni adottate dalla direzione carceraria;
in particolare, i rappresentanti delle chiese evangeliche lamentano la revoca dell'accesso ai reparti, la mancata informazione ai detenuti dell'opportunità offerta dalla presenza di un pastore nonché la mancanza di un luogo di culto come invece auspicato dalla Direzione regionale della Lombardia dello stesso Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria allo scopo di garantire al detenuto l'accesso all'assistenza spirituale;
anche la decisione adottata dalla stessa direzione del carcere di sovrapporre gli orari di visita agli spazi temporali concessi al pastore evangelico per incontrare i fedeli contribuisce a rendere ancora più difficile l'esercizio di tali compiti di assistenza spirituale all'interno della struttura carceraria;
considerato che:
il ruolo dell'assistenza religiosa in carcere è un diritto riconosciuto a tutti i detenuti qualunque sia la loro confessione;
i ministri di culto oltre all'assistenza religiosa svolgono all'interno delle carceri anche un'importantissima funzione di recupero sociale dei soggetti svantaggiati;
considerato, inoltre, che:
le disposizioni adottate dalla direzione carceraria di Monza, se confermate, si porrebbero in netto contrasto con quanto disposto dalla Costituzione, dalla normativa vigente e dai regolamenti in tema di diritti del cittadino e di libertà religiosa in quanto ledono del principio di eguaglianza e penalizzano una confessione rispetto alle altre;
i provvedimenti avrebbero già limitato in maniera consistente l'accesso dei fedeli all'assistenza dei pastori evangelici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario verificare in tempi brevi la sussistenza dei problemi segnalati nel carcere di Monza;
se non ritenga di dover intervenire con sollecitudine per ristabilire all'interno del carcere una situazione di rispetto della libertà di culto nonché il diritto al suo esercizio, richiamando la direzione ai propri doveri e garantendo a tutti i detenuti e ai ministri di culto il medesimo trattamento.
(3-00668)
GATTI, FEDELI, CHITI, MARTINI, FILIPPI, TOMASELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
una nota pubblicata dalla sede fiorentina della Banca d'Italia nel novembre 2013 (Banca d'Italia, "Economie regionali, L'economia della Toscana, aggiornamento congiunturale", n. 32, novembre 2013) evidenzia le difficoltà attraversate dall'economia regionale toscana: lo studio delinea nel primo semestre del 2013 una prosecuzione della fase recessiva avviatasi dalla metà del 2011, anche se gli indicatori disponibili mostrano un'attenuazione della dinamica negativa dal secondo trimestre, tanto da

far prevedere un andamento più favorevole nei messi successivi;
in particolare, nel settore industriale, l'attività si è contratta nei primi 6 mesi, soprattutto a causa della debolezza della domanda interna (fattore che ha determinato, assieme alle tensioni dal lato dell'offerta connesse con l'elevato rischio di credito, una diminuzione dei prestiti alle imprese), e il numero degli occupati ha continuato a scendere, nonostante l'elevato ricorso alle varie forme di ammortizzatori sociali;
a rappresentare con maggior pienezza lo stato di sofferenza dell'industria sono i dati (frutto di un'indagine Unioncamere-Confindustria Toscana e i cui contenuti sono riportati nella nota della Banca d'Italia), sulla flessione dell'attività di investimento, dal quale risulta che meno dei due terzi delle imprese ha rispettato i programmi di investimento e oltre un quarto li ha rivisti al ribasso, e sulla riduzione delle esportazioni dei mezzi di trasporto (con una flessione del 6,3 per cento);
più specificamente, una recente indagine condotta dall'Unione industriale pisana ha rilevato che nel terzo trimestre dell'anno il settore dei mezzi trasporto, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, ha registrato valori negativi per tutti gli indicatori: la produzione complessiva si è attestata ad un dato negativo del 7,1 per cento, gli ordinativi, derivanti in gran parte dalla domanda estera, segnano un calo netto dello 0,6 per cento e l'occupazione un calo del 2 per cento;
nelle scorse settimane il Ministro dello sviluppo economico, Flavio Zanonato, ha reso nota l'intenzione del Governo di adottare provvedimenti finalizzati all'incentivazione del settore industriale, al fine di agevolare la ripresa di tale nevralgico comparto del Paese;
tra gli ambiti di intervento annunciati dal Ministro non rientrano, però, quelli legati allo sviluppo e al potenziamento dell'industria dei motocicli, la quale riveste una notevole rilevanza per il nostro Paese, in particolare in Toscana, sede del gruppo Piaggio, il più grande costruttore europeo di veicoli motorizzati a due ruote, che a Pontedera (Pisa) impiega quasi 3.000 dipendenti, impiegati anche nella sempre più difficoltosa produzione di veicoli a 3 e 4 ruote;
lo stabilimento toscano, pur non sfuggendo alle conseguenze prodotte dalla sfavorevole congiuntura economica, è riuscito a sostenere l'urto di questo lungo periodo di crisi; tale tenuta è stata resa possibile dai valori positivi del mercato statunitense e dall'ampio ricorso alle varie forme di ammortizzatori sociali; tra questi, particolare importanza ha rivestito l'utilizzo dei contratti di solidarietà, prorogati anche per il 2014;
nonostante la capacità di sostenere l'impatto della recessione, il gruppo Piaggio ha, però, evitato di prendere impegni per il prossimo quadriennio, anche solo in relazione alle prospettive occupazionali; le esitazioni sugli investimenti derivano anche dalla preoccupazione causata dalla crisi della produzione di serie del marco Aprilia (precipitata dai 90.000 *scooter* venduti nel 2008 ai 30.000 del 2013) e dall'asserita incapacità di risollevare il mercato delle tre ruote;
il contesto descritto rileva la necessità di interventi in grado di valorizzare realtà produttive sane, come quella rappresentata dalla Piaggio, e di renderle pronte a sfruttare proficuamente le occasioni che la prospettata ripresa economica potrà fornire; la politica industriale del Governo deve necessariamente tener conto del mercato delle due ruote, al fine di preservare e sviluppare un settore fondamentale dell'apparato produttivo italiano,
si chiede di sapere quale sia la politica industriale volta allo sviluppo del motociclo in Italia e, più nello specifico, quali iniziative intenda adottare allo scopo di favorire la piena operatività e produttività di un settore che riveste una notevole importanza nel nostro Paese e, in particolare, in Toscana, sede del più grande costruttore europeo di veicoli motorizzati a due ruote.
(3-00669)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NENCINI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
nel decreto "valore cultura", decreto-legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, dopo che il Presidente del Consiglio dei ministri aveva annunciato ad agosto scorso:"Daremo lavoro a 500 giovani nella Cultura" come unica iniziativa occupazionale, all'art. 2 è

stato previsto per 500 giovani *under* 35 una sorta di periodo di formazione, della durata di un anno, per un corrispettivo totale di 5.000 euro lordi;
durante la manifestazione svoltasi il 10 gennaio 2014 a Roma, in piazza del Pantheon, promossa dalle associazioni professionali degli operatori culturali, dalle associazioni datoriali, sindacali e culturali del settore, sotto il nome "500 no", è stata richiesta la sospensione del bando di selezione ed espressa la protesta per l'incongruità con cui, anziché procedere ricorrendo anche alla più ampia platea degli operatori esperti *over* 35 che già collaborano col Ministero ad assunzioni di un numero (anche minore) di tecnici specializzati di ruolo, indispensabile per colmare le gravi lacune di personale e assicurare il funzionamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si è scelto di fornire a 500 'giovani' un tirocinio di dubbia utilità, non rientrante fra i compiti del Ministero e non inquadrato in una seria preventiva progettazione, creando da una parte false aspettative di inserimento e alimentando la prospettiva di un ulteriore ampliamento del precariato culturale ingrossato dal blocco delle assunzioni e dai tagli ai bilanci pubblici, e d'altra parte sfruttando in realtà il lavoro dei giovani con una retribuzione irrisoria (417 euro al mese);
proprio sulla questione dei ripetuti rinnovi senza sbocco dei contratti dei precari della pubblica amministrazione italiana, mai stabilizzati anche nei beni culturali, il 12 settembre 2013 c'è stato un richiamo della ottava sezione della Corte europea, attraverso la "ordinanza Papalia" (C-50/13), in cui viene intimato all'Italia di operare attraverso regole più univoche e conformi, prevedendo la stabilizzazione dei precari che effettivamente servono all'amministrazione;
nel decreto "valore cultura" si prevedeva che giovani del progetto si occupassero della schedatura e digitalizzazione del patrimonio. Ma il 6 dicembre 2013, il segretariato generale del Ministero ha emesso una circolare dove i 500 giovani vengono, invece, destinati ad attività inerenti a ben tre progetti marginali e non ben definiti, quali le "eccellenze del territorio", "il patrimonio culturale immateriale" e l'anniversario della Prima guerra mondiale, del tutto diversi dall'obiettivo fissato dalla legge, prioritariamente indicato nell'implementazione delle basi e reti di dati istituzionali del sistema bibliotecario nazionale, del sistema archivistico nazionale e del sistema generale del catalogo;
tenuto conto che:
i destinatari di tale "bando" hanno già una formazione alta, minimo una laurea, per cui l'offerta di ulteriore formazione diventa del tutto impropria rispetto ai bisogni reali e le competenze dello stesso Ministero. Solo dall'università, infatti, escono già circa 10.000 laureati nei beni culturali all'anno;
per accedere al progetto "500 giovani" è necessario partecipare a una selezione, quasi un concorso, che nel settore pubblico implicherebbe un'assunzione;
ai titolari vincitori si offrirebbe un contratto improprio, formalmente legato alla formazione, ma in realtà mirato ad un'attività lavorativa vera e propria: una forma di sfruttamento mascherato, in considerazione anche della indennità irrisoria a fronte di prestazioni specialistiche (417 euro al mese);
gli sbarramenti legati all'età nei concorsi pubblici sono stati dichiarati, in seguito all'emergere di un preciso orientamento comunitario in tal senso, pregiudizievoli e, quindi, incostituzionali (art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "Bassanini 2"). Tra l'altro, per il *target* di specie, il limite dei 35 anni rappresenta uno sbarramento troppo basso, in quanto risulterebbero più utili candidati laureati e specializzati, possibilmente forniti di titoli culturali e professionali specifici nelle discipline di afferenza, e pertanto anche *over* 35;
nel decreto "valore cultura", diversamente da quanto comunicato durante l'*iter* del provvedimento, si sono (art. 15) indicate coperture finanziarie per il progetto diverse dai Fondi europei per l'occupazione giovanile, che avrebbero giustificato il limite di età di 35 anni e pertanto viene a cadere ogni ragione di imporre e mantenere il predetto limite,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, alla luce di queste circostanze, esperienze e considerazioni, nonché dell'esigenza impellente di colmare le gravi e crescenti lacune dei ruoli del personale scientifico del Ministero, che rischiano a breve di pregiudicarne l'adeguato funzionamento, non ritenga più opportuno sospendere il bando di selezione per promuovere, per quanto di competenza, la modifica del

provvedimento, investendo i 2,5 milioni di finanziamento previsti per il progetto per assumere a tempo indeterminato funzionari tecnici e personale di supporto alla tutela nei diversi settori, misura che da lungo tempo si attende ed è stata più volte di recente annunciata, ma non attuata con questo decreto-legge specifico per i beni culturali, che ne avrebbe potuto essere lo strumento precipuo;
se, viceversa, con la disposizione dell'art. 2, non si voglia tacitamente far intendere che poi seguirà anche per questi "giovani" precari un percorso di stabilizzazione analogo a quello delle precedenti "falangi" di precari (tipo "giacimenti culturali" e "giubilari"), le quali però lo ricordano ancora come un lungo, sofferto e umiliante *iter*, che per anni ne ha segnato l'esistenza e che ha condizionato negativamente il buon andamento stesso delle attività istituzionali;
se, proprio nel momento in cui un successivo decreto del Governo (decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013) prevede una procedura generale di progressivo, parziale e lento riassorbimento di tutti i "precari" delle pubbliche amministrazioni, non appaia incoerente formarne ora un consistente gruppo aggiuntivo nel settore dei beni culturali, ai quali, in quanto ultimi arrivati, le speranze di stabilizzazione arriderebbero in misura infima;
se non risulti necessario e più opportuno ricorrere a potenziali candidati altamente formati e specializzati, ed eventualmente dotati di esperienze professionali e non tanto a semplici e inesperti tirocinanti laureati, per implementare con urgenza e in modo stabile le specifiche e complesse attività tecnico-scientifiche di tutela ora messe a grave rischio dalle gravi carenze di organico.
(4-01537)
ROMANO, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, COMPAGNONE, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DE POLI, DIRINDIN, FLORIS, FUCKSIA, GRANAIOLA, LANIECE, MATTESINI, MATURANI, PADUA, PETRAGLIA, Maurizio ROMANI, SILVESTRO, VOLPI, ZIN - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
un medico che desidera andare a lavorare in un Paese dell'Unione europea deve chiedere al Ministero della salute il rilascio o di un attestato di conformità dal quale risultino tutte le informazioni sul conseguimento del titolo professionale utili al Paese ospitante o di un attestato di conformità con il relativo "certificato di onorabilità professionale" (cosiddetto *good professional standing*);
la nuova pratica di rilascio del certificato di onorabilità professionale è affidata al Ministero (anziché agli ordini professionali), autorità competente sui Paesi della UE e su Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein, in base alla direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e al decreto legislativo n. 206 del 2007 di recepimento (mentre per i Paesi extra UE i produttori dei certificati restano gli ordini provinciali);
attualmente i tempi di rilascio del certificato di onorabilità professionale da parte del Ministero richiedono circa 60 giorni, a fronte delle 24-48 ore da parte degli ordini;
questo cambiamento causa disagi ai medici che intendono esercitare all'estero;
la Svizzera non autorizza più ad esercitare sul proprio suolo 89 nostri connazionali anche per le incertezze derivanti dal nuovo *iter*, che prevede, tra l'altro, l'autocertificazione del medico sull'assenza di pendenze disciplinari, venendo meno la verifica oggettiva, che invece con gli ordini era immediata,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la situazione di incertezza e di ritardi derivanti dal nuovo *iter* di rilascio dei certificati di onorabilità professionale, che impedisce ai medici di italiani di esercitare la professione all'estero, nei modi e nei tempi opportuni.
(4-01538)
PANIZZA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il trattamento IVA applicabile alle cessioni di veicoli usati è strettamente collegato alla modalità con la quale è stata operata la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto;
infatti, a seconda di quanto detratto a "monte", è possibile riscontrare "a valle" tre opzioni di trattamento IVA per la cessione esente IVA, imponibile in misura proporzionale imponibile in misura totale;
in base all'articolo 10, comma 1, n. 27-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633

del 1972, sono esenti IVA le cessioni di veicoli per i quali l'imposta, all'atto dell'acquisto, è risultata indetraibile nella misura del 100 per cento;
ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per le cessioni di veicoli per i quali la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto è stata "parziale" per effetto di quanto previsto della lettera *c)* dell'art. 19-*bis*.1 o di analoghe disposizioni (indetraibilità oggettiva), la base imponibile è determinata nella stessa misura della percentuale detratta;
inoltre va considerata la presenza del regime del margine, il quale, come previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995, è applicabile alle cessioni di veicoli usati acquistati: da soggetti privati, da soggetti passivi per i quali l'IVA a credito è risultata interamente indetraibile e da soggetti passivi che hanno applicato il regime del margine;
analogo trattamento è riservato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 388 del 2000 alle cessioni di veicoli acquistati con applicazione dell'IVA sul 10-15 per cento del corrispettivo di vendita;
l'Agenzia delle entrate nell'ambito della circolare 13 marzo 2009, n. 8/E, ha affrontato l'argomento relativo al regime IVA da riservare alle cessioni di veicoli per i quali, all'atto dell'acquisto, l'imposta è stata detratta nella misura del 40 per cento, con conseguente individuazione della base imponibile in misura corrispondente;
nella circolare si afferma che: "Per effetto del nuovo testo dell'articolo 19-bis1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 633 del 1972, devono intendersi superate le previsioni contenute nell'articolo 30, commi da 4 a 6, della legge n. 388 del 2000, che consentivano l'applicazione del regime speciale del margine anche alle cessioni dei veicoli usati in relazione al cui acquisto il cedente avesse ricevuto una fattura recante l'esposizione dell'IVA addebitata per rivalsa, calcolata su una base imponibile ridotta al 10 per cento (15 per cento in virtù della legge n. 266 del 2005)";
infatti, la possibilità di applicare il regime del margine "poteva ritenersi conforme alle disposizioni comunitarie proprio in considerazione del fatto che la percentuale di imposta ammessa in detrazione era di ammontare molto ridotto. In tale contesto normativo, infatti, poteva ritenersi sostanzialmente rispettata la condizione che presiede all'applicazione del regime del margine, per cui, in un certo stadio della commercializzazione del bene, l'imposta non è stata detratta neppure in parte";
dopo aver negato l'applicazione del regime del margine alle cessioni sopra esaminate, l'Agenzia delle entrate specifica che il nuovo criterio di determinazione della base imponibile di cui al citato articolo 13, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica "si applica in relazione a tutte le rivendite poste in essere da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell'imposta addebitata in fattura dal cedente";
da quanto sopra è possibile desumere che: la cessione di un veicolo usato, per il quale l'IVA è stata detratta nella misura del 40 per cento, va assoggettata ad IVA nella medesima percentuale del 40 per cento; la cessione di un veicolo usato per il quale in sede di acquisto l'IVA è stata detratta in misura integrale, ancorché applicata su una base imponibile commisurata al 40 per cento, va assoggettata ad IVA nella misura ordinaria;
tale ultima ipotesi si realizza nelle operazioni proprie dei commercianti d'auto. Per tali soggetti diviene importante, quindi, verificare la modalità di determinazione della base imponibile operata nella fattura di cessione del veicolo usato "ritirato". Per i veicoli "ritirati" per i quali il cedente ha applicato l'IVA sul 40 per cento, non sarà possibile applicare il regime del margine bensì le regole ordinarie;
considerato che:
normalmente il prezzo di vendita è comprensivo dell'IVA, all'atto della cessione si dovrà scorporare l'IVA dall'intero prezzo concordato;
quanto sopra si traduce in una maggiore IVA a debito da versare all'erario, con una conseguente duplicazione dell'imposta anche sulla quota di imponibile non assoggettata ad IVA dal precedente cedente e in una riduzione dei ricavo di vendita per il commerciante d'auto, con un'evidente minor economicità dell'operazione;
ciò potrebbe indurre i commercianti d'auto a riutilizzare la pratica della "procura a vendere", censurata in passato dall'amministrazione finanziaria e, in merito, si rammenta che la prassi di ricorrere alla

procura a vendere è stata sensibilmente ridotta proprio a seguito dell'introduzione del regime del margine,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di consentire l'applicazione del regime del margine anche per le cessioni di veicoli acquistati con applicazione dell'IVA sul 40 per cento.
(4-01539)
MOLINARI, CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, BIGNAMI, PETROCELLI, ORELLANA, SERRA, DONNO, PUGLIA, GIARRUSSO, PEPE, VACCIANO - *Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella città di Reggio Calabria, come si evince dalla stampa ("il Dispaccio Reggio Calabria" *on line* del 5 novembre 2013), veniva affidato provvisoriamente per un periodo di tempo pari a 180 giorni, alla società AVR SpA mediante ordinanza n. 86 del 31 ottobre 2013, emessa dalla commissione straordinaria del Comune di Reggio di Calabria;
gli atti relativi alla procedura d'appalto con successiva definitiva aggiudicazione del servizio di raccolta non risultano pubblicati, come previsto dalle leggi in vigore, sul sito istituzionale dell'ente comunale;
la normativa *ex* art. 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006 contempla le fasi della procedura di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in materia di aggiudicazione degli stessi, in particolare: il comma 2 dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, le amministrazioni aggiudicatrici devono decretare o determinare formalmente il contratto d'appalto, attraverso specifico provvedimento conforme al proprio ordinamento, nel quale indicare espressamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
i commi 3,4 e 5 dell'art. 11 dettano le regole di carattere generale attinenti alla fase precedente, corrente e seguente la procedura di affidamento di un appalto pubblico. In particolare, il comma 3 afferma che la selezione dei partecipanti alla procedura di affidamento deve avvenire mediante uno dei sistemi previsti dal codice; il comma 4 sancisce che la procedura di affidamento è finalizzata alla selezione della migliore offerta mediante uno dei criteri previsti dal codice e il comma 5 stabilisce che la stazione appaltante (verificata e approvata l'aggiudicazione) provvede all'aggiudicazione definitiva;
per gli enti locali il decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede all'art. 192 (rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure") che: "1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano";
si tratta, nel caso di specie, di un servizio superiore (visto l'importo, IVA compresa, di 9.496.636,07 euro), alla soglia di rilevanza comunitaria;
considerato che l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali deve avvenire mediante: gara ad evidenza pubblica in applicazione delle norme inerenti gli appalti o le concessioni di servizi di cui al decreto legislativo 163 del 2006; affidamento società a capitale misto pubblico e privato con procedura di gara per la scelta del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio (procedura cosiddeta a doppio oggetto); c) affidamento diretto a società cosiddette *in house*, o affidamento diretto, anche non *in house*, per il trasporto ferroviario regionale (regolamento (CE) n. 1370/2007);
considerato inoltre che, per quanto risulta agli interroganti:
la commissione straordinaria che governa il Comune di Reggio Calabria, sciolto per infiltrazioni mafiose con provvedimento del 10 ottobre 2012, motiva nell'ordinanza n. 86 del 31 ottobre 2013 come di seguito indicato;

il 12 giugno 2013, con la deliberazione n. 117, l'amministrazione comunale rescindeva ogni rapporto contrattuale con la Leonia SpA e, con la medesima deliberazione, la Commissione incaricava il competente dirigente dell'adozione di ogni opportuno atto di natura gestionale diretto all'affidamento del servizio integrato di raccolta differenziata e non, dei rifiuti;
il dirigente delle politiche ambientali, con la nota prot. 26081 del 28 giugno 2013, evidenziava circostanze ostative nell'individuazione di nuovo operatore mediante le procedure previste dal codice dei contratti in tempi compatibili con la superiore necessità di garantire l'igiene e la salute pubblica, rappresentando quale rimedio la possibilità d'intervento secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e dall'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Il medesimo dirigente, al fine di giustificare l'impossibilità di ricorrere ad una gara di evidenza pubblica adduceva "la mancata collaborazione della società controllata, infiltrata dalla criminalità organizzata";
al fine di giustificare l'affidamento diretto alla società AVR veniva richiamato il regolamento (CE) n. 1370/2007;
i commissari prefettizi hanno omesso la predisposizione, approvazione ed attuazione della relazione di cui all'art. 34, comma 14, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevista, peraltro, proprio a rispetto della disciplina europea, il cui regolamento (CE) n. 1370/2007 viene indicato tra i motivi dell'affidamento diretto, comunque necessaria al fine di dare contezza della modalità di gestione del servizio e del dettaglio dei suoi costi, sui quali dovranno articolarsi successivamente le tariffe da esigere dai cittadini;
gli interroganti rilevano, sotto il profilo formale, l'abnormità dell'ordinanza n. 86 del 2013 e, sotto quello contenutistico, lo stravolgimento della normativa ordinamentale degli enti pubblici territoriali, che sconfinano in un'interpretazione *praeter legem*, se non *contra legem*, all'unico apparente fine di introdurre deroghe altrimenti non ammissibili e non giustificabili alla normativa ordinariamente applicabile,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risultino quali siano le ragioni della mancata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell'ordinanza in questione;
se i Ministri ritengano appropriato il compendio che l'ordinanza realizza, liberamente e senza vincoli, che a parere degli interroganti sfocia nell'interpretazione "promiscua" di norme legislative di fonti ed ordinamenti diversi in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, normalmente previste in modo stringente e non passibili di deroghe e/o interpretazioni analogiche;
quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici soprattutto alla luce dell'urgenza di procedere per ragioni di igiene e sanità pubblica, atteso il non breve lasso di tempo intercorso tra la rescissione del contratto con la ditta Leonia SpA, infiltrata dalla mafia (giugno 2013) ed il nuovo affidamento (ottobre 2013);
quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di valutare le anomalie sollevate e garantire il rispetto di quanto previsto *ex* art. 192 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (che stabilisce che la competenza a determinare il sistema di gara ed i criteri prescelti per individuare la migliore offerta spettino al dirigente responsabile del procedimento di spesa) ovvero da altra normativa astrattamente applicabile richiamata dal codice dei contratti (come, ad esempio, quella relativa alla procedura *ex* art. 57, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che avrebbe comunque assicurato un minimo di concorrenza tra gli operatori economici che avrebbero dovuto essere invitati e selezionati dallo stesso dirigente competente per materia).
(4-01540)
FUCKSIA, SCIBONA, BATTISTA, COTTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che al capitolo 7, parte III (Trasporto Regionale), delle "Condizioni generali di trasporto dei passeggeri Trenitalia", visionabile sul sito istituzionale di Trenitalia, relativo a irregolarità e abusi, si legge: "Il pagamento delle somme dovute al personale in servizio a bordo treno è ammesso solo in contanti";
considerato che la possibilità di pagare a bordo con strumenti di pagamento elettronico è invece

garantita sui treni a percorrenza nazionale (Intercity e treni ad alta velocità), con evidente disparità rispetto agli utenti dei treni regionali. Questi ultimi, non potendo pagare la sanzione a bordo (costo dell'intera tratta più 50 euro) con *bancomat* o carta di credito, in assenza di contante dovranno necessariamente provvedere al saldo entro il terzo giorno successivo a quello in cui la contravvenzione è stata irrogata, pena l'aumento della sanzione stessa (costo dell'intera tratta più 100 euro se il pagamento avviene tra il terzo e il quindicesimo giorno; costo dell'intera tratta più 200 euro se il pagamento avviene oltre il quindicesimo giorno),
si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di impegnare Trenitalia a dotare il proprio personale di dispositivi che consentano ai viaggiatori il saldo delle contravvenzioni a bordo con strumenti di pagamento elettronico anche sui treni regionali.
(4-01541)

CENTINAIO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
numerosi uffici postali della provincia di Pavia, fra cui Voghera, Vigevano, Sannazzaro, Siziano, Broni, Casteggio e Mortara, lamentano da tempo mancanza di personale, al punto da essere stati costretti ad organizzare i turni lavorativi dei postini su 6 giorni anziché 5 e a tagliare le zone di recapito;
il volume di lavoro negli uffici postali, soprattutto per le commesse di Equitalia e l'accordo con Amazon, è decisamente aumentato ma non sono stati messi in atto provvedimenti adeguati da parte di Poste italiane per incrementare il numero di personale, modificare la durata dei contratti a tempo determinato o per differenziare l'attività;
il paradosso riscontrato, infatti, è che Poste italiane riesce a raggiungere in Lombardia percentuali altissime di pacchi consegnati per Amazon, ma non riesce a rispettare i tempi di consegna per la posta ordinaria: a Garlasco e Certosa si registrano 15-20 giorni di ritardo e questo disservizio, nel caso di fatture da pagare, comporta anche il pagamento di penali;
il contratto di programma tra lo Stato e Poste italiane SpA per l'espletamento del servizio postale universale prevede, quale dovere per la società, quello di conseguire determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti l'adeguata consegna della corrispondenza;
quanto accaduto negli ultimi tempi si discosta notevolmente da quanto si legge sul sito di Poste italiane, in cui la società si vanta di aver elevato in breve tempo e in maniera significativa gli *standard* di efficienza e di aver incontrato il crescente apprezzamento dei clienti, e si discosta altrettanto notevolmente dagli obiettivi di qualità espressi con chiarezza nel contratto di servizio stipulato con il Ministero;
il decreto legislativo n. 261 del 1999, adottato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che stabilisce regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, riconosce carattere di attività di preminente interesse generale alla fornitura dei servizi postali, nonché alla realizzazione ed all'esercizio della rete postale pubblica;
Poste italiane SpA è una società di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, e ha il compito di assicurare la fornitura, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni comprese nel servizio universale, pena una multa fino a 1.500.000 di euro, come previsto dall'articolo 13 dell'attuale contratto di programma,
si chiede di sapere:
quali azioni di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per far sì che gli utenti vedano garantito il loro diritto di usufruire di un servizio di preminente interesse generale, come quello postale, come stabilito dal decreto legislativo n. 261 del 1999;
quali interventi di competenza intenda attuare per far sì che Poste si occupi prioritariamente dell'espletamento del servizio pubblico e solo secondariamente degli altri servizi connessi.
(4-01542)

PUGLIA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE,

NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SERRA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
sono giunte agli interroganti numerose segnalazioni dell'uso del Banco alimentare come mezzo di scambio, nell'ottica del voto clientelare. In particolare, è il caso di associazioni ed enti dei partiti dove i membri del direttivo sono legati politicamente agli stessi e che in occasioni elettorali utilizzano quest'opportunità destinata agli indigenti, per finalità elettive;
la fondazione Banco alimentare è una *onlus* italiana che si occupa della raccolta di generi alimentari e del recupero delle eccedenze, della produzione agricola e industriale nonché della loro ridistribuzione a strutture caritative sparse sul territorio, che svolgono un'attività d'assistenza verso le persone indigenti. La fondazione è affiliata alla Federazione europea dei banchi alimentari (FEBA), e alla Compagnia delle opere, che è attualmente presieduta da Andrea Giussani. La sua sede è in Lombardia, a Milano, e sono 21 le organizzazioni Banco alimentare presenti a livello regionale;
dal gennaio 2009, in Campania, nasce la fondazione Banco delle opere di carità che si separa dalla Rete banco alimentare guidata dalla fondazione Banco alimentare *onlus* con sede a Milano (FBAO), la quale è anche proprietaria del *logo* e marchio Banco Alimentare. La fondazione Banco delle Opere di Carità si occupa di raccolta delle eccedenze alimentari, dei prodotti igienico-sanitari e dei farmaci da banco nonché la successiva ridistribuzione degli stessi a enti che, in Italia, si occupano di assistenza e di aiuto ai poveri e agli emarginati;
il Banco dispone della collaborazione di aziende del settore agro-alimentare, della grande e piccola distribuzione, delle aziende farmaceutiche e degli enti d'assistenza che distribuiscono ai propri assistiti pasti o generi alimentari, farmaci da banco e altro in via continua;
il Banco delle opere di carità recupera gratuitamente: prodotti che non possono essere commerciati per difetti estetici di *packaging*; produzioni in eccesso da consumare entro poco tempo; merce alimentare non avente successo nella catena di distribuzione; prodotti non venduti siti nei magazzini della grande distribuzione; prodotti igienico-sanitari; prodotti farmaceutici da banco:
tali prodotti vengono ridistribuiti alle comunità per minori e ragazze madri, comunità per anziani, centri d'accoglienza e mense, comunità per tossicodipendenti e Aids, comunità per persone portatrici di *handicap*e centri caritativi;
considerato che l'attività del Banco alimentare è fortemente sociale, economica ed anche ambientale;
l'importanza sociale del Banco alimentare si estrinseca con un beneficio alle persone nonché nell'attività di educazione sociale rivolta ai volontari che quotidianamente supportano il servizio,
si chiede di sapere:
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché non siano le associazioni legate direttamente o indirettamente ai partiti politici a gestire la distribuzione dei beni;
se non intendano attivarsi presso le amministrazioni comunali perché queste ultime si facciano carico della distribuzione dei beni e dell'individuazione delle famiglie;
se non ritengano necessario adoperarsi per giungere all'istituzione di un *data base*, selezionando le famiglie e le persone più indigenti in base al reddito accertato e alla territorialità di residenza: il *data base* dovrà essere unico nonché territoriale con certificato di residenza, al fine di evitare una doppia distribuzione alle stesse famiglie.
(4-01543)

NENCINI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
sono 10 i gestori di giochi d'azzardo condannati dalla Corte dei conti a una multa di 2,5 miliardi di euro per danni erariali derivati dal mancato collegamento degli apparecchi alla rete telematica di proprietà dello Stato, gestita da Sogei, e il mancato rispetto di alcuni livelli di servizio nella trasmissione di dati degli apparecchi di gioco tra il 2004 e il 2007;
il Governo ha indicato, tra le fonti di copertura per l'abolizione dell'Imu, una sanatoria per la maxi multa, per un totale di 618,5 milioni di euro. In fase di conversione del decreto, il Parlamento ha abbassato ulteriormente la quota a 495 milioni;

tenuto conto che alla data di scadenza utile per poter usufruire del condono prevista dal decreto, ossia il 4 novembre 2013, le società che hanno aderito sono solo 6. Le altre 4 (Gmatica, Codere, Hbg, Bplus) hanno deciso di non aderire e di attendere la sentenza in appello. Nelle casse dello Stato, quindi, sono entrati soltanto 233 milioni, con un danno erariale di 259 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce dei fatti, considerato che ci sono intere famiglie rovinate dalla ludopatia e onde fugare qualsiasi ombra su una possibile connivenza tra lo Stato e gli evasori, procedere al ritiro della concessione ai gestori d'azzardo fraudolenti che non hanno pagato la multa né hanno aderito alla "sanatoria".

(4-01544)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-00668, del senatore Mirabelli, sull'assistenza religiosa nel carcere di Monza;

10ª Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-00669, della senatrice Gatti ed altri, su iniziative in favore della Piaggio di Pontedera (Pisa).

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 173a seduta pubblica del 22 gennaio 2014, a pagina 72, prima dell'annuncio relativo ai congedi e missioni, inserire il seguente:

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 580:

sulla votazione finale, la senatrice Anitori avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

1.4.2.4. Seduta n. 176 (ant.) del 28/01/2014

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

176a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2014

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 177 del 29 gennaio 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,04)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI*, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 gennaio.*

Sul processo verbale

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Mi pare di capire che lei chiede il voto senza formulare osservazioni. È così, senatore Barani?

BARANI *(GAL)*. Sì, signor Presidente.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 12,07).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(948) ***Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)*

(200) ***DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(688) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(887) ***GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(957) ***LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso***

(ore 12,08)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 948

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 948, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri, 200, 688, 887 e 957.

Diamo il benvenuto al senatore Calderoli, che ha superato brillantemente la convalescenza ed è qui con noi. (*Applausi*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 948, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 23 gennaio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come già illustrato, questo emendamento era stato da me formulato nell'ottica di ottenere dal Governo e dal relatore una richiesta di riformulazione, nel senso che avevo focalizzato l'attenzione sulla questione della qualità soggettiva dell'interlocutore, poiché altrimenti, come lei mi insegna, dobbiamo considerare che, sulla base della giurisprudenza, anche della Corte di cassazione, alcune volte si è affermato che il semplice fatto di partecipare non è tale da poter configurare il reato di scambio elettorale politico-mafioso.

Per tale ragione chiedo che il relatore e il Governo si facciano carico di questo aspetto poiché il non precisarlo comporta una diminuzione nella lotta alla criminalità organizzata e nel voler colpire quei fenomeni di politica sbagliata che possono essere determinati dallo scambio politico-mafioso.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di intervenire sempre sul medesimo tema per sottolineare come il codice antimafia contenga una disposizione limitrofa all'articolo 416-*ter* nella parte in cui vieta l'utilizzazione in campagna elettorale di soggetti sottoposti a misura di prevenzione.

In questo caso il codice antimafia, quindi una disposizione che occupa una posizione che potremmo definire principale nel contrasto alla criminalità organizzata, allorquando si pone il problema della punibilità del politico il quale ha utilizzato un soggetto sottoposto a misura di prevenzione, richiede che il politico sia certo della definitiva sottoposizione a misura di prevenzione del soggetto che lui utilizza in un contesto di campagna elettorale.

Per questa ragione sottolineo la circostanza che l'emendamento proposto ha già una sua precisa consistenza normativa nel testo - potremmo dire di *élite* - finalizzato alla lotta alla criminalità organizzata. E questa certezza della consapevolezza realizza un giusto punto di bilanciamento tra le esigenze di punibilità di chi approfitta, e quindi è consapevole di un soggetto sottoposto a misura di prevenzione per compiere propaganda politica, e la giusta necessità di tutela di proteggere chi potrebbe essere all'oscuro della qualifica soggettiva della persona utilizzata.

Credo che tale esigenza non diminuisca il contrasto alla criminalità organizzata: prende atto di una categoria di soggetti che la stessa stampa e la pubblica opinione qualificano come soggetti insospettabili, quindi soggetti dei quali nessuno ha consapevolezza quanto alla loro militanza criminale, consente una giusta punibilità, ma sottrae, soprattutto per la fase delle indagini preliminari - quando cioè non si richiede un'adeguata soglia probatoria - di non sacrificare soggetti che possiamo a tutti gli effetti considerare degli innocenti.

Per questa ragione, credo si debba allineare il testo dell'articolo 416-*ter* del codice penale all'attuale disposizione in materia affine, essendo l'articolo 76, comma 8, del codice antimafia la norma che verrà applicata, tutte le volte in cui l'accordo tra un politico ed un mafioso non sarà retribuito con l'erogazione di somme di denaro, di altri vantaggi o di altre utilità. In ciò si dimostra la perfetta simmetria tra l'articolo 416-*ter*, testo che verrà varato, ed il suddetto comma 8 dell'articolo 76. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, essendo l'emendamento in discussione anche a mia firma, riprenderò quanto i senatori D'Ascola e Caliendo hanno poc'anzi detto, ma con una piccola integrazione, volta a ricordare che qui ci eravamo presi un impegno, quando lei ha voluto rinviare a questa mattina la votazione degli emendamenti.

In molti interventi venuti dall'Aula del Senato, anche per esprimere solidarietà nei confronti della sua persona, ci si era impegnati affinché il testo da licenziare su un argomento tanto importante fosse largamente condiviso. Questo era l'impegno che anche il relatore Buemi aveva assunto, come pure

alcuni capigruppo, tra i quali il senatore Zanda, capogruppo del PD, il cui intervento abbiamo ascoltato.

Mi sembra invece che questa mattina le posizioni siano sempre abbastanza rigide, e mi auguro che su un argomento di questo genere la condivisione sia concreta, perché nessuno vuol fare un regalo alla mafia, né tanto meno mettersi la medaglia di primo della classe; nessuno può permettersi però nemmeno di mettere a rischio la libertà di onesti cittadini che si presentano al corpo elettorale per essere i loro rappresentanti e di dare in mano a certi PM politicizzati quei famosi due zeri, che - tanto per rimembrare 007 - diano loro la licenza di uccidere politicamente chiunque vogliano.

Il senatore D'Ascola, con grande eleganza (lo ha fatto anche il senatore Caliendo) ha parlato del fatto di alzare l'asticella con un avverbio che - lo ricordo, perché *repetita iuvant*, come dicevano i latini - i colleghi della Camera avevano inserito e votato unanimemente (i 503 deputati presenti in Aula, di tutti i Gruppi esistenti alla Camera dei deputati, hanno votato, ripeto, all'unanimità). In quest'Aula abbiamo sentito qualcuno parlare di un doloroso passo indietro rispetto all'altro ramo del Parlamento: certo, si è trattato di un incomprensibile - o meglio, comprensibile - passo indietro ed è per questo che invito il relatore ed i capigruppo a valutare se su un avverbio si può trovare l'unanimità. Mi riferisco a quell'avverbio che è già stato unanimemente voluto dai nostri colleghi della Camera e che sappiamo invece essere non voluto, criticato da persone che vivono e convivono con la mafia e che vogliono dominare il Paese, cercando di sbattere in carcere i loro avversari ed i loro nemici.

Vi invito a riflettere su quello che stiamo facendo oggi perché si può ripercuotere ovviamente su tutti quanti noi. Ma è possibile che, se in campagna elettorale mi metto a corteggiare un'elettrice, debba io chiederle l'albero genealogico? Infatti, se magari vado a cena con questa elettrice ed essa ha un parente su cui vi sono sospetti di mafia, solamente per essere andato a cena, perché ho avuto il beneficio anche del dopocena, io dovrei andare in carcere. Ma scherziamo?

Guardate, colleghi, vi parla uno che di sanità se ne intende: qualsiasi farmaco non cura la malattia; qualsiasi legge non cura la mafia, perché gli effetti collaterali possono essere più dannosi dell'effetto che vogliamo raggiungere somministrando il farmaco. Questa norma avrà l'effetto collaterale di portare alla morte la democrazia; ci sono infatti i mafiosi e ci sono i pm collegati alla mafia, che sono mafiosi anche loro. Quindi dobbiamo dubitare, stare attenti a quello che facciamo e soprattutto dobbiamo creare una legge condivisa, perché la lotta alla mafia non è una lotta dei primi della classe, ma deve essere di tutto il Paese.

Termino, signor Presidente, dicendo che l'accordo elettorale raggiunto da due importanti *leader* del nostro Paese va in questo senso, perché sono proprio le preferenze che portano alla criticità e che danno la possibilità ai magistrati, ai pm d'assalto politicizzati e a molti di questi mafiosi di poter scegliere chi dovrà governare l'Italia, come hanno fatto da vent'anni a questa parte. Ci auguriamo che prima o poi la democrazia venga di nuovo instaurata in questo Paese e che le responsabilità dei giudici emergano tutte e che tutti paghino per gli errori commessi.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni della scuola secondaria di primo grado «Dino Compagni» di Firenze, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887e 957 (*ore 12,21*)

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle esprimeremo invece un voto non favorevole su questo emendamento. Vorrei spiegarne brevemente le ragioni, ricostruendo il percorso che ci ha portati in quest'Aula a valutare nel merito il provvedimento.

Qualcuno ha detto che non se n'è discusso abbastanza in Commissione. Non è vero. Il provvedimento è stato per oltre sei mesi all'ordine del giorno della Commissione giustizia. Si tratta di un provvedimento a lungo discusso, sia in sede deliberante che in sede referente. Per due volte sono stati aperti e riaperti in Commissione i termini per la presentazione degli emendamenti. Infine, se non fosse sufficiente, è stato votato a stragrande maggioranza dalla Commissione giustizia del Senato, con i voti favorevoli, oltre che del Movimento 5 Stelle, anche di SEL, del Gruppo Per le Autonomie, della Lega, del Partito Democratico e del Nuovo Centrodestra: praticamente è stato votato da tutto l'emiciclo, ad eccezione di tre membri della Commissione giustizia. Questo provvedimento è stato approvato in Commissione pressoché all'unanimità. Naturalmente ha incassato in Commissione i pareri favorevoli del relatore e del Governo.

Nonostante tutto questo, abbiamo assistito la settimana scorsa, in discussione generale, alla più incredibile ed assurda delle richieste, cioè quella di riportare questo provvedimento in Commissione. Si tratta di una richiesta formulata da chi non ha il senso della vergogna. Essa proviene infatti da quella stessa area politica che in Commissione ha sostenuto ed ottenuto esattamente il contrario, cioè che si facesse decadere la sede deliberante per consentire un più ampio ed aperto dibattito di questo provvedimento in Aula.

In Commissione si invoca la discussione in Aula, per poi in Aula invocare la discussione in Commissione: è una triste forma di ostruzionismo per perdere tempo, non c'è dubbio. Ma chiediamoci: perché fare ostruzionismo su un provvedimento che intende far luce sugli inconfessabili ed oscuri rapporti tra mafia e politica e che dovrebbe invece essere approvato immediatamente all'unanimità? Chi teme in quest'Aula che possa essere fatta luce sui rapporti tra mafia e politica?

Sappiamo che forte spunto per la trattazione di questo provvedimento è giunto anche dalla società civile e dalla campagna «Riparte il futuro», cui hanno aderito oltre 250.000 cittadini. L'appello di Riparte il futuro è stato sottoscritto addirittura da moltissimi parlamentari di questa Repubblica, alcuni dei quali fanno ora ostruzionismo su quello stesso provvedimento, dando così prova di una grande coerenza con se stessi!

Purtroppo, buona parte degli emendamenti proposti limita l'efficacia del provvedimento, lo svuota dei suoi contenuti, lo depotenzia, lo annulla, lo rende di difficile se non impossibile applicazione.

Nella guerra tra la mafia ed una certa politica collusa non possiamo permetterci esitazioni, tentennamenti, prese di posizione strumentali: o ci schieriamo con la mafia o con l'antimafia. Il segnale che il Parlamento deve inviare alla malavita organizzata ed ai politici collusi deve essere chiaro e senza mezze misure, di contrasto netto ad ogni ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, senza se e senza ma! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, per pochi minuti, essendo già intervenuto il suo collega.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, si tratta di un provvedimento chiesto a gran voce dai cittadini, quindi tornare indietro vuol dire non fare il bene comune, non fare il bene dei cittadini. Modificare il testo che ci è pervenuto dalla Camera o diluire il tempo di emissione di questo provvedimento da parte del Parlamento vuol dire semplicemente dare una mano alla mafia e, come abbiamo gridato a gran voce in quest'Aula nella seduta precedente, noi vogliamo assolutamente che la mafia esca da ogni istituzione: fuori la mafia dallo Stato! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei chiedere una votazione per parti separate, a meno che il relatore od il rappresentante del Governo non presentino una riformulazione

dell'emendamento. Chiedo che sia votata soltanto la prima parte dell'emendamento 1.5, fino alle parole «della qualità soggettiva», per poi proseguire secondo l'emendamento approvato in Commissione.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Caliendo, come possiamo votare per parti separate un periodo incompleto, dove manca la proposizione principale? Teoricamente non credo si possa fare; comunque sentiamo il parere dell'Assemblea. Comprendo il senso della sua richiesta però...

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di sostituire la parola «chiunque» del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Allora è una modifica dell'emendamento, piuttosto che una votazione per parti separate. Ci vuole ripetere la proposta di modifica dell'emendamento?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Propongo di sostituire la parola: «Chiunque» del testo approvato dalla Commissione, con le parole dell'emendamento 1.5 da «Chiunque accetti» fino a «qualità soggettiva», mantenendo poi il testo approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Continuo a non aver chiaro il testo riformulato dell'emendamento 1.5. Spero che gli uffici preposti lo abbiano chiaro; le chiedo di scriverlo e ripresentarlo. Così come lo dice, non è chiaro e penso che l'Aula debba comprendere bene l'emendamento che vota. Quindi o l'emendamento 1.5 si vota così come è, oppure ci dice quale altro emendamento vuole presentare e lo scrive.

Essendo trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, possiamo procedere con le votazioni. Senatore Caliendo, ritira l'emendamento 1.5, oppure lo votiamo?

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho riscritto l'emendamento 1.5 e ne do ora lettura. Sostituire le parole «Chiunque accetta» con le seguenti: «Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva» (poi il testo prosegue come già definito).

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, le chiedo di far pervenire alla Presidenza il testo dell'emendamento 1.5 come riformulato. Dobbiamo, comunque, votare prima l'emendamento 1.6 perché è interamente sostituivo dell'articolo, a meno che non modifichi anche questo. Ricordo che questi emendamenti sono tutti collegati.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 perché è un invito al Governo e al relatore a farsi carico di un'esigenza ben chiara, che è quella di avere una definizione precisa: lei mi è maestro circa il fatto che nella lotta alla mafia la non chiarezza delle norme non è produttiva di effetti positivi.

PRESIDENTE. Stiamo cercando di trovare chiarezza anche sui suoi emendamenti.

Se il testo è chiaro, prego il relatore di esprimere il parere sulla riformulazione dell'emendamento 1.5, altrimenti aspettiamo che sia redatto in maniera completa.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, per il momento il testo non è chiaro neanche a me.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, come lei mi aveva consigliato la scorsa settimana, proseguo lo studio del Regolamento del Senato. Mi sfugge però una cosa...

PRESIDENTE. Anch'io proseguo con lo studio.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Vorrei chiedere in base a quale articolo del Regolamento del Senato è possibile ritirare un emendamento in Aula e riformularlo. Le chiedo, per piacere, di indicarmi l'articolo del Regolamento che permette ad un senatore questa operazione.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, intanto che si finisce di comprendere come inserire l'emendamento nell'articolo, le dico che ritirare l'emendamento e proporne un altro equivale - cosa che è stata fatta - anche a modificarlo. Il problema è procedere al parere successivo del relatore e del Governo. Certamente sappiamo benissimo che la norma non è scritta nel Regolamento, ma è chiaro che ritirare l'emendamento e presentarne un altro diverso equivale comunque a una modifica.

Questa è la mia interpretazione. È un nuovo emendamento, sostanzialmente.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Quindi stiamo ufficialmente dicendo in quest'Aula che c'è una prassi che permette a qualunque forza politica di ritirare un emendamento e di riformularlo? Lo ripeto affinché sia chiaro a tutti noi.

PRESIDENTE. Se abbiamo dato questa interpretazione stia sicura che la daremo per tutti i casi simili.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Benissimo, abbiamo sancito la prassi.

GHEDINI Rita *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per capire se ho compreso bene. La proposta del senatore Caliendo, quindi, si interpreta come riformulazione dell'emendamento 1.6?

PRESIDENTE. No, nella specie il senatore Caliendo ha ritirato l'emendamento 1.6 e ha riformulato l'emendamento 1.5. Quindi, abbiamo una riformulazione, previo ritiro dell'emendamento 1.6. Stiamo cercando di comprendere come si inserisce l'emendamento nel testo sottoposto alla nostra approvazione.

GHEDINI Rita *(PD)*. Parliamo comunque di una riformulazione?

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento e lo distribuiamo. Un attimo di attenzione, senatore Caliendo, è un momento delicato.

«Sostituire le parole "Chiunque accetta" con le seguenti: "Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva"» (poi continua: «con la promessa di procurare voti»).

Quindi nell'articolo 416-*ter*, così come è stato licenziato dalla Commissione, al posto delle due parole iniziali «Chiunque accetta» ci sarebbe l'inserimento di questo nuovo testo: «Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva». Mi pare sia chiaro. *(Il senatore Palma fa cenno di voler intervenire)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ho chiesto di parlare, signor Presidente. È inutile che faccia finta di non vedermi!

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, a prescindere dalla prassi, che non mi pare di poter condividere, perché la modifica rappresenta sostanzialmente un nuovo emendamento, e non mi pare che in Assemblea un senatore, spirato il termine per presentare gli emendamenti, possa presentarne un altro, ma l'emendamento in discussione, da me firmato e modificato dal senatore Caliendo, nel momento in cui viene modificato, che fine fa? È stato ritirato? Vorrei capire. Come firmatario dell'emendamento originario potrei mantenerlo comunque.

PRESIDENTE. È chiaro che il senatore Caliendo ha ritirato un emendamento sottoscritto anche da altri. Pertanto, se gli altri firmatari insistono e mantengono l'emendamento si possono pronunciare in tal senso. I senatori Falanga, Cardiello, Sciascia, Alberti Casellati e Barani, quindi, dovranno dire se sono d'accordo con il senatore Caliendo nel ritiro o se mantengono l'emendamento che, a quel punto, sarà posto in votazione.

Il senatore Cardiello lo ritira. Basta uno.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Io non lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora, senatore Caliendo, procediamo intanto alla votazione dell'emendamento 1.5.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per una delucidazione. Lei adesso sta per mettere in votazione l'emendamento riformulato dal senatore Caliendo nella sua interezza o solo con riferimento alla frase iniziale «sostituire le parole: "Chiunque accetta"»? Ove lei dovesse mettere in

votazione solo la prima parte («Chiunque accetta»), un voto negativo su di essa comporterebbe la preclusione degli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.103.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.101 e 1.103 sono ritirati.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Mi permetto di ricordare che sull'emendamento 1.102 sia il relatore che il Governo si erano rimessi all'Aula. Quindi, detto questo, la pregherei di mettere in votazione l'emendamento nel suo complesso, per evitare l'effetto preclusivo rispetto agli emendamenti 1.101 e 1.102.

PRESIDENTE. L'effetto preclusivo c'è se viene approvato.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Se viene approvato, c'è la preclusione.

PRESIDENTE. Se non viene approvato, si possono votare gli altri.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. No, dipende da come lei lo mette in votazione. Se lei mette in votazione la prima parte («*Sostituire le parole*: "Chiunque accetta"») e questa viene respinta, tutti gli emendamenti che cominciano con «*Sostituire le parole*: "Chiunque accetta"» sarebbero preclusi... Presidente, è un problema suo: la Presidenza è sua.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.5 e sulla sua riformulazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per avere il chiarimento definitivo in merito alla riformulazione, o trasfigurazione, o transustanziazione dell'emendamento 1.6. Mi sembra di capire che, avendo il senatore Falanga mantenuto la firma sull'emendamento 1.6, questo continua a vivere e quindi sarà posto in votazione.

La riformulazione del senatore Caliendo sembrerebbe atteggiarsi di fatto a un nuovo emendamento, se bene abbiamo compreso. Vogliamo invitare la Presidenza a valutare l'opportunità di acconsentire a questa che, se dovesse diventare la prassi, la potremmo accettare. Ciò però significherà che ciascun senatore tra i proponenti sarà libero di introdurre nuovi emendamenti in Aula.

PRESIDENTE. È chiara una cosa: ogni senatore è libero di gestire il proprio emendamento e, di fatto, lo gestisce separatamente dagli altri firmatari. Questo sia chiaro. In secondo luogo, non si tratta in effetti di un nuovo emendamento che verrebbe ad inserirsi, con tutte le procedure che ne conseguono, compresa la possibilità di subemendare. Si tratta di una trasformazione che, siccome contrasta con altri emendamenti, prevede l'approvazione o il ritiro e, quindi, si pone in contrasto con altri emendamenti.

Quindi, questa è la posizione della Presidenza. In tal modo rispettiamo la volontà del senatore che vuole votare in un senso o nell'altro.

La proposta è quella e le conseguenze saranno quelle che derivano dalla proposta del senatore Caliendo.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, che numero assume l'emendamento riformulato dal senatore Caliendo?

PRESIDENTE. Intanto, votiamo l'emendamento 1.5 che è stato mantenuto da alcuni presentatori. Vorrei poi sapere se i presentatori dell'emendamento 1.6 lo mantengono o lo ritirano. Il senatore Cardiello si è già espresso a favore del ritiro, così come il senatore Caliendo.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il senatore Buccarella ha chiesto quale numero assume

l'emendamento 1.5 modificato dal senatore Caliendo nel caso in cui lo stesso emendamento venga mantenuto dagli altri presentatori.

Se le modifiche del senatore Caliendo sono comunque possibili a prescindere dalla mia intenzione di mantenere l'emendamento, bene; se però la mia intenzione di mantenere l'emendamento in qualche modo compromette la volontà del senatore Caliendo di modificarlo, ovviamente lo ritiro anch'io. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Mi pare evidente che, una volta votato l'emendamento 1.5 ed il senatore Caliendo mantiene la sua proposta di riformulazione, diventa un subemendamento. Sull'emendamento 1.6, anche se la gestione spetta al primo firmatario, forse qualcuno intende mantenerlo, in coerenza con il mantenimento dell'emendamento 1.5. Sentiamo anche la loro opinione.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. È stato un po' complicato per me capire la questione del subemendamento.

PRESIDENTE. Si figuri per me.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. A questo punto, però, avendola compresa, ritiro anch'io l'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Ritira anche l'emendamento 1.6?

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione, perché siamo in una fase difficile da dipanare.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sto cercando di capire, perché il Gruppo si chiedeva come si stesse procedendo.

PRESIDENTE. Come vede, ci sono cambiamenti in corsa: chi mantiene e chi ritira.

VOLPI *(LN-Aut)*. Quindi, i due emendamenti sono ritirati.

PRESIDENTE. Così ci dicono i senatori presentatori, che sono i *domini* degli emendamenti.

VOLPI *(LN-Aut)*. Anche altri senatori sono però altrettanto *domini*, e sono quelli che, in questo caso, potrebbero fare propri gli emendamenti ritirati dai colleghi.

Come si concilia il tutto con l'intervento del senatore Caliendo nel caso facessimo nostro l'emendamento ritirato dal collega? In effetti, il senatore Caliendo ha fatto una proposta, e mi permetto di farne una anch'io, così magari riusciamo a procedere, Presidente. Qualora la proposta di modifica fosse apprezzata dai relatori o dal Governo, penso che tale apprezzamento consentirebbe di riformulare l'emendamento originario sulla base di una proposta di modifica che potrebbe essere avanzata dal relatore. In tal modo si potrebbe evitare una situazione così confusa.

Lei che cosa mi consiglia di fare? Far mio l'emendamento del senatore che ha dichiarato che non intende più mantenerlo e consentire a qualcun altro di modificarlo, oppure in questo caso siamo in grado di richiedere del tempo per la presentazione di un eventuale subemendamento ad un emendamento che non esiste più?

Ho cercato di raccogliere le idee, ma sinceramente sono confuso.

PRESIDENTE. Secondo l'interpretazione della Presidenza, si tratta di una riformulazione di un emendamento già presentato, cosa che, essendo in contrasto con l'emendamento che si doveva votare, prevede il ritiro e dell'emendamento 1.5 e dell'emendamento 1.6.

Si tratta quindi di una riformulazione che non accende in maniera completa tutta la procedura. Così intende la Presidenza, l'Assemblea poi è padrona di intervenire sul punto e di dare la propria collaborazione. L'interpretazione, comunque, è che si tratta di una riformulazione che prevede, essendo in contrasto con gli emendamenti che sono nella disponibilità del senatore che li ha presentati, anche il ritiro.

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Signor Presidente, quanto è stato detto fino ad ora non è molto logico. Mi spiego: nel momento in cui un emendamento viene ritirato, è morto, e quindi non può più essere riformulato, in quanto non più esistente. Se però un emendamento viene ritirato e si accetta che venga riformulato, ed una terza persona adotta a sua volta quell'emendamento, improvvisamente abbiamo un nuovo emendamento presentato in Aula.

Così, quindi, si apre la possibilità di presentare un numero infinito di emendamenti: basta che ci si metta d'accordo, una persona lo ritira, un altro lo adotta, chi lo ha ritirato lo riformula e gli emendamenti diventano due, poi tre, quattro o cinque. Vorrei sapere se è questo che stiamo dicendo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

A proposito poi del subemendamento, stiamo dicendo che è possibile subemendare un emendamento presentato da chiunque che non sia Governo e relatore? Perché questo mi è sembrato di intendere: gradirei una chiarificazione. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Quella che sto mettendo ai voti è la riformulazione del senatore Caliendo che prevede il ritiro. Ribadisco che comunque da due emendamenti se ne fa uno, quindi non c'è una superfetazione di emendamenti, ma c'è una riformulazione che, essendo in contrasto con altri emendamenti già presentati, richiede coerentemente il ritiro. Se si votasse il testo riformulato, poi magari sarebbe preclusa anche la votazione successiva. Mi pare che sia questo lo spirito con cui affrontiamo questo passaggio, senza voler creare - sia chiaro - una prassi che sconvolga il regime della presentazione degli emendamenti in Aula.

Senatore Caliendo, la ringrazio per averci messi nella condizione di studiare bene il Regolamento e di cercare soluzioni.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è un problema del Regolamento. Io avevo chiesto inizialmente la votazione per parti separate, solo che bisogna scrivere prima, invece che «*Sostituire l'articolo*», «*Sostituire le parole*: "Chiunque accetti"». Questa è la riformulazione. È quindi necessario procedere ad una riformulazione, perché la votazione per parti separate, se fosse ammissibile senza quella dicitura, allora diventerebbe una cosa più normale, ma il Regolamento ci impone la riformulazione di un emendamento al fine di arrivare alla votazione per parti separate. Per questo ho rinunciato agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Possiamo quindi passare alla votazione dell'emendamento 1.5 (testo 2).

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, mi permetta solo per un attimo di premettere la difficoltà, spesso, di ottenere la parola in quest'Aula. Penso che almeno una persona potrebbe essere addetta a verificare le richieste di intervento (ma questa è una vecchia questione di quest'Aula, se me lo consente).

Ciò premesso, desidero, di fronte all'emendamento come riformulato, dichiarare il nostro voto favorevole, perché questo emendamento, come ha poc'anzi ricordato il senatore D'Ascola, ripropone il nodo di fronte al quale abbiamo interrotto i nostri lavori nella giornata di giovedì scorso, l'elemento, cioè, della consapevolezza da parte di colui che stipula un accordo con il malavitoso della condizione soggettiva di questi.

Questo elemento della consapevolezza era presente nel testo della Camera: quindi non stiamo discutendo di un tema che non sia stato già affrontato.

In Commissione si è ritenuto di superare l'avverbio «consapevolmente». Gli emendamenti, tra i quali quello che ci apprestiamo a votare, lo ripropongono in termini più chiari, nel senso che la consapevolezza si riferisce proprio alla condizione soggettiva dell'interlocutore.

Perché, mi chiedo, il Governo rifiuta questa precisazione, che da alcuni è stata ritenuta ultronea, ma da nessuno è stata contestata (al più è stata ritenuta ultronea)? Perché si insiste nel non voler riconosce l'utilità di una piena esplicitazione dell'elemento della consapevolezza da parte di colui che stipula questo patto scellerato?

Credo che abbiano senso le preoccupazioni più volte espresse dal collega D'Ascola e riferite ai pericoli che nelle fasi di indagine possono concretizzarsi in termini di restrizioni temerarie della libertà, o anche solo di distruzione dell'immagine di persona poi ritenuta inconsapevole ma che nel frattempo ha pagato prezzi irreversibili, come spesso è accaduto. Questo è elemento per noi dirimente rispetto alla possibilità di esprimere un voto finale sul provvedimento. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5 (testo 2), presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. L'emendamento 1.6 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, sostanzialmente identico all'emendamento 1.14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Ruvolo, sostanzialmente identico all'emendamento 1.14, presentato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Ruvolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Albertini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. L'emendamento 1.101 è stato ritirato.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.101 e ne chiedo la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Susta, successivamente ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Sacconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 1.102.

PRESIDENTE. Senatore Susta, è d'accordo?

SUSTA *(SCpI)*. Sì, signor Presidente.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, su questo emendamento, cui chiedo di aggiungere la firma, il relatore ed il rappresentante del Governo si sono rimessi all'Aula.

Si tratta dell'ultimo emendamento in cui è possibile avere sul provvedimento un voto condiviso da gran parte dell'Aula. Mi rivolgo soprattutto al relatore, che fino ad ora era, o è - non lo so - di cultura socialista e si sta adesso comportando come una *troika* massimalista e giustizialista che non si era mai vista in precedenza.

In tutti questi emendamenti abbiamo voluto specificare e rendere ben visibile a tutti l'espressione «chiunque» e non lasciarla generica. «Chiunque» era consapevole, «chiunque» aveva la contezza. Non abbiamo lasciato la parola «chiunque» ad interpretazione libera giustizialista dei PM. Abbiamo voluto dare a tale espressione uno spazio di ragionevole certezza che la persona sapesse, perché non si può condannare uno che non sa: si deve condannare uno che sa quello che fa.

Per questo motivo, chiedo all'Aula - veramente - un sussulto di garantismo su questo emendamento del collega Susta, che credo sia il minimo comun denominatore per dare ancora la possibilità a quest'Aula di non definirsi in termini di filo-mafiosi e filo-giustizialisti, di non mettere a repentaglio l'incolumità di chi partecipa ad un voto democratico e porta le sue idee in ogni luogo; che non deve avere la preoccupazione di sapere, a priori, che in una riunione con 1.000 persone ci potrebbe essere uno che è giudicato non idoneo e che può, quindi, compromettere l'integrità giuridica, economica, sociale e lavorativa di chi costituzionalmente si presenta alle elezioni. I Padri costituenti si rivolterebbero nella tomba.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, vorrei ricapitolare la situazione per i colleghi.

La Camera dei deputati, all'unanimità, ci ha mandato un testo dove era presente l'espressione «consapevolmente», ed il procuratore Caselli ha elogiato pubblicamente il testo, dicendo che quello della Camera è un grande passo avanti nella lotta alla mafia. Credo che il procuratore Caselli sia uno che se ne intende di lotta alla mafia.

Qui in Senato, invece, sparisce il termine «consapevolmente», e forse, a chi non sa di diritto ma guarda i lavori parlamentari, la prima cosa che viene in mente è che, se si toglie il termine «consapevolmente», evidentemente uno può essere incriminato anche se lo fa inconsapevolmente. Invece no: ci viene dottamente spiegato che, sulla base di tutta una serie di rinvii al codice a ad altri articoli, per chi ottiene la promessa di voto anche da una persona che mafiosa non è, ma che procaccerà i voti con modalità mafiose, scatta il meccanismo per cui la promessa è collegata alla modalità di procacciamento dei voti.

Quindi, intanto, magari ti arresto e ti metto in carcere, e poi verrai a spiegarmi i motivi per cui ti sei fidato di quella persona anche se era il presidente di un'associazione e se anche la promessa di voto in cambio di quello che la politica ritiene assolutamente legittimo e lecito, cioè di interventi a favore di una certa categoria, non è messa in discussione.

Ho qui letto, l'altra volta, un articolo di fondo della prima pagina del «Corriere della sera», firmato da Angelo Panebianco, che diceva quanto segue. Avvertenza per chiunque si presenterà alle elezioni (là dove a livello comunale, regionale e, forse, nazionale ci saranno la preferenze) con questa normativa: preparate le valigie per andare in carcere - candidati, preparate la valigia per andare in carcere - perché con la normativa che il Parlamento si appresta ad approvare e con altre norme di questo tipo qualsiasi candidato, anche il più onesto ed integerrimo del mondo, è a rischio di arresto. Queste sono le norme che il Parlamento sta sfornando. Ripeto: si tratta dell'articolo di fondo della prima pagina del «Corriere della Sera».

Allora metto insieme tutto: la Camera dei deputati, il giudice Caselli e il «Corriere della Sera», e cosa mi trovo qua? Che il fronte di lotta alla mafia viene drammaticamente diviso, spaccando il Senato a metà, con una parte - quelli come me - che ritiene che questa non sia lotta alla mafia, ma uno strumento che viene usato politicamente per combattere gli avversari (cosa che abbiamo visto capitare in Italia più volte con un drammatico processo alle intenzioni).

Ricordo che nel 1994 scrissi di mio pugno, con l'accordo di Martinazzoli e del Presidente della Commissione giustizia, un esposto alla procura di Roma in cui chiedevamo semplicemente di approfondire e capire come fosse possibile che Gava, Misasi e Andreotti fossero stati contemporaneamente accusati dai pentiti di essere al servizio di 'ndrangheta, camorra e mafia. Ripeto, l'esposto lo scrissi io insieme all'allora senatore D'Onofrio. Ebbene, sei mesi dopo, la DIA, in un rapporto al Parlamento, scrisse che la mafia si era talmente infiltrata in Parlamento da aver suggerito la presentazione di tale esposto. Io telefonai all'allora capo della Polizia Parisi chiedendo: «Mi scusi, io sono di Modena, l'esposto l'ho scritto io e l'ha visto anche Martinazzoli. Ma cosa state scrivendo?».

È evidente che se c'è la cultura del sospetto, e se si scrivono norme come queste, chiunque è a rischio di essere colpito. E questo serve alla lotta contro la mafia, la camorra e la criminalità organizzata? Poi, quando qualcuno, anche di voi, si troverà in difficoltà e verrà arrestato, avrà la consapevolezza di cosa succede con queste norme.

La consapevolezza vuol dire una cosa molto semplice, ossia che, con pene così gravi - parliamo di 10-12 anni di carcere si può colpire una persona che, nel momento in cui va a procacciarsi dei voti, in qualche modo abbia la consapevolezza di avere a che fare con la malavita organizzata, anche se indirettamente. Ma tolta la consapevolezza, c'è l'arbitrio nella possibilità di colpire qualcuno.

In questo caso, il relatore - e lo ringrazio - si è rimesso all'Assemblea, e credo che questa sia un'importante occasione per l'Assemblea per ricostruire un'unità, evitando una spaccatura fatta di sospetti reciproci che può far bene a tutto meno che alla lotta contro la criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, prendo spunto dall'ultimo intervento del senatore Giovanardi perché vorrei chiarire un punto. Il Governo si è rimesso all'Aula in modo conforme al relatore; come avete notato, il Governo è in linea con il relatore su questo provvedimento. Ma vorrei dare un chiarimento, per una questione di coerenza, e mi scuso con il Presidente Grasso e con i Capigruppo che avevano partecipato alla Conferenza dei Capigruppo della settimana scorsa, quando sono stati interrotti i lavori dell'Assemblea.

Intervengo per coerenza ed onestà intellettuale anche con il mio operato, visto che ero presente quando l'Assemblea della Camera dei deputati, levandosi in piedi, ha approvato all'unanimità la norma che conteneva l'avverbio «consapevolmente». E questo è un dato di fatto.

Io non ho molta esperienza, ma comunque non mi era mai capitato di vedere tutta un'Assemblea levarsi in piedi ad applaudire un provvedimento, ed ho vissuto tale evento anche dal punto di vista emotivo. Ripeto, l'Assemblea della Camera dei deputati si è levata in piedi e 502 deputati hanno applaudito. Per tale ragione ringrazio il presidente Romani per avere in Conferenza dei Capigruppo in maniera molto pacata cercato di far si che ci si venisse incontro per trovare una soluzione.

Vorrei far presente che il Governo da una parte vuole essere coerente e dall'altra invita tutte le forze politiche a trovare l'unanimità, alla luce del fatto che 502 deputati si sono alzati in piedi per applaudire. Dopo il voto e gli applausi di quei 502 deputati, l'onorevole Malpezzi è intervenuta. Vorrei rileggere le sue parole, e mi scuso perché l'ho già fatto in Conferenza dei Capigruppo. L'onorevole Malpezzi ha dichiarato: «Signor Presidente, intanto sono veramente contenta di poter fare questo intervento dopo questo bellissimo voto, perché credo che in quest'Aula sia doveroso ricordare proprio oggi - non è esattamente l'anniversario, però lo è stato la settimana scorsa, quindi sono questi i giorni - la figura umana dell'avvocato Giorgio Ambrosoli». E poi ha continuato a ricordare Giorgio Ambrosoli.

Abbiamo vissuto - almeno io, che ero lì ad assistere - un momento in cui un deputato, dopo che in 502 avevano applaudito, si è alzato in piedi ed ha ricordato Ambrosoli, parlando di «bellissimo voto»: invito allora tutti a trovare davvero l'unanimità. L'avverbio «consapevolmente» ad alcuni può sembrare superfluo: per parte mia, devo dire di essere d'accordo sia con il presidente Palma sia con il senatore Casson e mi sono rimesso all'Aula. Se si vuole rafforzare il concetto, l'avverbio è opportuno, ma trattandosi di un un elemento doloso, esso può apparire superfluo. Il presidente Palma ed il senatore Casson, nel parlare dell'elemento soggettivo, hanno sottolineato la differenza tra questo testo e il reato di corruzione elettorale, all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

Cito per me stesso la sentenza della Corte di cassazione del 24 aprile del 2012, la quale, nel distinguere l'attuale articolo 416-*ter* del codice penale dal testo di legge sulla corruzione elettorale, che già esiste, anche se forse è poco applicato, indica come elemento di distinzione il ricorso alla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo mafioso. Ciò vuol dire che l'elemento soggettivo non sta solo nel dolo, ma anche nelle modalità di cui all'articolo 416-*ter*.

Se quindi mi rivolgo al presidente degli industriali per chiedere i voti e non so che, in ipotesi, è mafioso, oppure che va a prendere i voti con le modalità di cui all'articolo 416-*ter*, a mio avviso, con l'attuale norma non può esserci l'elemento soggettivo, che ci sia l'avverbio «consapevolmente» o meno.

In coerenza con quanto era successo alla Camera, mi sono dunque rimesso all'Aula concordemente con il relatore e ritengo possa apparire superfluo il suddetto avverbio, come ho cercato di spiegare con le motivazioni precedentemente esposte. Questo, però, dev'essere lo spunto per trovare un accordo: ci sono anche altri emendamenti su cui, a mio avviso, si può cercare di raggiungere un accordo per tipizzare al meglio la norma e cercare di uscire da quest'Aula con l'unanimità. Mi auguro di poter rivivere l'emozione che ho vissuto alla Camera, quando ci siamo levati tutti in piedi ad applaudire questo provvedimento. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e PI)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, invito tutti a considerare quanto ha detto poc'anzi il Sottosegretario: alla Camera dei deputati su questo testo c'è stata l'unanimità, e vorrei invitare tutti, specialmente i senatori del PD, ad osservare che il testo attuale dell'articolo 416-*ter* del codice penale non differisce molto da quello che andiamo a votare, sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Ho tentato di farvi votare un emendamento che ricopiava quanto aveva detto il procuratore Caselli dopo l'approvazione del provvedimento alla Camera. Quando il presidente Grasso ha mandato il provvedimento in Commissione perché fosse esaminato ed approvato in sede deliberante, Caselli ha detto che l'avverbio «consapevolmente» era corretto, perché occorre intervenire su quelle fattispecie che la Corte di cassazione non punisce.

La Corte ha più volte richiamato che il soggetto che contratta con il politico deve avere la capacità di decisione nell'associazione. La formula votata oggi in Commissione è uguale, sotto questo aspetto, all'attuale testo: voglio colpire anche chi contratta con un partecipe, non solo con chi è il grande capo della mafia, quindi voglio colpire il fenomeno, perché dobbiamo dire che i politici devono stare alla larga da chiunque sia un partecipante alla mafia, fosse anche l'ultimo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

È questa la ragione dell'emendamento che avevo scritto, ricopiando quanto aveva detto Caselli. Vi invito dunque a riflettere, perché mentre tutta l'Aula della Camera ha votato questo provvedimento, voi, per la testardaggine di voler mantenere fermo un punto, evitate di avere l'unanimità anche al Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani)*.

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signor Presidente, è il caso forse di fare chiarezza una volta per tutte, visto che anche il Governo, dalle ultime dichiarazioni, sembra voler prendere una via possibilista rispetto a questo emendamento. Il confronto con quello che è successo alla Camera, con riferimento al termine «consapevolmente», è del tutto fuori luogo. Nel testo della Camera la consapevolezza si riferiva all'accettazione, non già alle qualità soggettive di chi contatta il politico. *(Applausi dal Gruppo M5S. Cenni del senatore Caliendo)*. Il senatore Caliendo dice di «no» con la mano, ma basta leggere il testo della Camera: «Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti (...)». Quindi l'unanimità, che ha giustamente emozionato il rappresentante del Governo, è comprensibilissima; ma si parlava di una consapevolezza che nulla aveva a che fare con la prova (il problema sta lì) della consapevolezza delle qualità soggettive del procacciatore.

Quindi, per cortesia, non mischiamo i profili, perché sono due cose diverse. Voi oggi volete introdurre un qualcosa, dietro un'apparente ragionevolezza. Senatore Caliendo, qua nessuno è il giustizialista che vuole mandare in carcere persone che non lo meritano. Però stiamo parlando di un fenomeno, quello dello scambio di voti, che, oltre ad essere già di per sé giustamente sanzionato dall'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è così lontano dal nostro approccio e dal nostro modo di intendere la politica e le elezioni che io non riesco neanche ad immaginare un candidato di un movimento o di un partito pulito, che non va in cerca di voti, che si confronti con persone che gli promettono uno, cento o cinquecento voti in cambio di qualcosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Quindi noi non comprendiamo perché ci si voglia attestare su questa posizione e si voglia introdurre l'avverbio «consapevolmente» (riferito alla conoscenza della qualità soggettiva), circostanza che - lo sappiamo e lo sapete benissimo - non farà altro che mettere l'accusa (le procure) in una situazione di estrema difficoltà nel riuscire a provare la sussistenza di un qualcosa che comunque ha a che fare con il foro interno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Provare la consapevolezza non è provare l'esistenza di un bonifico o di un vaglia: provare la consapevolezza (attiene all'elemento psicologico) è un qualcosa che metterà in estrema difficoltà le procure in tutti i casi in cui è necessaria maggiore chiarezza.

Ora, non voglio prendere la difesa delle procure (lo dico per smentire e prevenire i vostri eventuali attacchi di giustizialismo al Movimento 5 Stelle), ma qui si tratta di ragionevolezza. Sintetizzando, quello che è successo alla Camera non c'entra nulla con quello di cui stiamo parlando oggi: la

consapevolezza attiene a due cose diverse. Se aggiungiamo quel «consapevolmente», dietro l'apparente logicità della volontà, apriamo varchi pericolosissimi rispetto all'applicazione concreta della norma, motivo per il quale il Movimento 5 Stelle voterà contro questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni. Il senatore D'Ascola fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore D'Ascola, lei ha chiesto di intervenire, ma non posso darle la parola, perché in dichiarazione di voto è già intervenuto il senatore Giovanardi per il suo stesso Gruppo. *(Commenti dal Gruppo NCD)*.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, credo sia necessario fare una dichiarazione di voto per confrontare due aspetti che sono stati sollevati questa mattina, uno di tipo terroristico-psicologico da parte del senatore Giovanardi, l'altro concernente il riferimento all'intervento scritto su un giornale che ci sarebbe stato da parte del procuratore Caselli, secondo l'indicazione che è stata data questa mattina. Entrambi i punti vanno contestati, perché non corrispondono a verità.

Vi invito a rileggere l'articolo del 26 luglio del procuratore Caselli, nel quale questi dice cose molto diverse. Il procuratore Caselli, chiamato a difesa, da ultimo, anche dal senatore Caliendo, non esprime assolutamente tutto questo plauso. Egli fa un'analisi dettagliata del testo uscito dalla Camera e, su alcuni punti, formula delle critiche precise. Tra l'altro, egli ricorda che la pena era stata abbassata, sbagliando: quindi confidava in un aumento della pena, così come stiamo facendo al Senato. Sull'avverbio «consapevolmente» egli diceva letteralmente che è «ultroneo». Ed è esattamente quello che stiamo dicendo noi dall'inizio (e adesso spiegherò): è ultroneo e, aggiungerò, anche ridicolo, per un giurista, mettere un avverbio di questo tipo in una norma di questo tipo!

Ma passo anche all'aspetto del terrorismo psicologico, perché non è assolutamente possibile venire in quest'Aula parlamentare e dire che in questo modo tutti i politici potranno essere accusati di questo reato.

Se il senatore Giovanardi è abituato ad avere a che fare con persone che intimidiscono con il vincolo associativo o con la condizione di assoggettamento e di omertà, noi non lo siamo e ce ne stiamo ben lontani! *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice De Pin. Commenti del senatore Giovanardi).* Quindi, non facciamo terrorismo psicologico, ragioniamo sulle norme. E guardate che su questo avverbio «consapevolmente», per chi ha voglia di rileggersi i Resoconti della seduta precedente di quest'Aula, hanno concordato, quanto meno sul fatto che sia inutile e superfluo, non solo il Governo, come il sottosegretario Ferri ha già detto, ma anche il senatore D'Ascola, il senatore Palma stesso ed il senatore Caliendo.

Non serve a niente, è «ultroneo» come si è detto. Io dico qualche cosa di più, perché in questi giorni mi sono preso la briga di andarmi a rileggere addirittura i manuali di diritto penale che utilizzavamo all'università. Ora, signor Presidente, mi scuserà, e mi scuso con i colleghi se cito manuali del secondo anno di università, però li cito e non li leggo, perché basta leggere la nozione del dolo all'articolo 43 del codice penale per capire esattamente che cosa vuol dire che la consapevolezza è necessariamente parte del dolo. Addirittura l'Antolisei, il Bettiol, tutti ci dicono che l'elemento del dolo di per sé suppone la consapevolezza di agire in contrasto alla legge e così via.

Mi fermo perché non voglio offendere nessuno, proprio per dire che sono gli elementi basilari del diritto penale. E allora perché si insiste su questo «consapevolmente» inutile, frutto di un compromesso, per cercare di eliminare contrasti che ci potevano essere anche alla Camera dei deputati? Ho l'impressione che ci sia qualcos'altro, perché se dal dettato normativo dell'articolo 43 del codice penale e da tutta la giurisprudenza di legittimità si ritiene che componente essenziale del dolo nelle sue varie forme, anche solo generico o diretto, oltre alla volontarietà, è la consapevolezza, cerco di andare un passettino più in là, ed oltre che ultronea dico che questa indicazione complica gli accertamenti degli operatori della polizia, perché rischia di rendere la prova del reato una *probatio diabolica*, e questo noi dobbiamo evitare. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e della senatrice De Pin).*

È questo il motivo per cui noi ci opponiamo. Vogliamo mettere in una legge un avverbio ultroneo, anzi ridicolo, perché sarebbe come scrivere «chiunque ruba consapevolmente», «chiunque rapina consapevolmente»? Ci ridono dietro! Evitiamo questa situazione! *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*. Il dolo e la consapevolezza fanno riferimento alla norma che abbiamo ricordato e a quelle modalità criminose quali l'intimidazione, l'omertà e la forza del vincolo mafioso o camorrista, e così via. Questo vogliamo evitare. La norma è lineare: che esca così come l'abbiamo proposta! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, le segnalo che l'intervento del Sottosegretario poc'anzi ha inevitabilmente riaperto la discussione. Quindi, chiedo che il senatore D'Ascola possa intervenire.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Sacconi, il rappresentante del Governo non ha cambiato la sua posizione: ha detto che si rimette all'Assemblea. Non credo che l'intervento del Sottosegretario abbia cambiato la posizione del Governo.

SACCONI *(NCD)*. Mi perdoni, Presidente...

PRESIDENTE. Posso dare un minuto di intervento al senatore D'Ascola...

SACCONI *(NCD)*. Però vorrei ricordare in generale che gli interventi del rappresentante del Governo riaprono la discussione.

PRESIDENTE. Sì, ma ha illustrato qualcosa che doveva illustrare nella precedente seduta, così ha dichiarato in Conferenza dei Capigruppo! *(Proteste dei senatori Barani, Giovanardi e Malan. Cenni di dissenso del senatore Calderoli)*.

SACCONI *(NCD)*. Così è sempre stato, le ricordo.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di intervenire su questo punto in maniera sintetica. Però è questa la posizione della Presidenza.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo in maniera sintetica, ma comunque sufficiente a replicare alle cose che sono state dette dagli altri; sarebbe altrimenti inutile intervenire.

Credo che qui si stia concretizzando un paradosso: si dice che i politici devono stare lontani dalla mafia, e si dice una cosa sacrosanta; però ci si oppone ad un emendamento che vuole che il politico risponda solo a condizione che sia effettivamente consapevole. Vorrei capire come le due circostanze si possano effettivamente combinare tra di loro. *(Applausi dai Gruppi NCD e GAL)*.

Credo che l'emendamento 1.102 abbia invece una sua assoluta necessità e una sua attualità. La qualificazione come mafiosi è volta a destinarsi a quella cosiddetta area grigia, a quei soggetti cosiddetti insospettabili, dei quali tale qualificazione emerga *a posteriori*. Imporre che il politico sia consapevole e definire questa particolare componente soggettiva serve per l'appunto ad evitare che si possa *a posteriori* dire che taluno risponde per un fatto del quale, al momento in cui esso si è realizzato, non era consapevole.

Quanto all'avverbio «consapevolmente», a replica dell'intervento del senatore Buccarella, vorrei dire che è chiaro che «consapevolmente» non poteva riferirsi all'accettazione. Sarebbe evidentemente superflua una norma che imponga che taluno, il quale ha accettato, sia lui stesso consapevole della sua accettazione. Allora, soltanto in questo caso, la norma è del tutto superflua. Chi accetta è del tutto consapevole dell'avvenuta accettazione. La consapevolezza lì ha un oggetto ben diverso e definito, ossia l'oggetto di quella consapevolezza è la condizione e la qualità personale del soggetto con il quale il politico si accorda.

Quanto all'intervento del senatore Casson, ho espresso la mia perplessità sull'avverbio e la necessità di trasformarlo in una condizione di consapevolezza della qualità e delle condizioni personali del soggetto con il quale taluno si sia accordato, ma proprio l'osservazione del senatore Casson, secondo cui l'avverbio o la diversa disposizione non dovrebbero essere introdotte perché, altrimenti,

determinerebbero una *probatio diabolica* in capo al pubblico ministero, fa capire qual è la reale intenzione di coloro che si oppongono *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII):* non si vuole cioè che il pubblico ministero si impegni per perseguire coloro i quali sono consapevoli e si vuole che la fase delle indagini preliminari, al contrario, possa arricchirsi di soggetti i quali, inconsapevoli della qualifica e delle condizioni personali dei propri interlocutori, con costoro hanno avuto innocenti rapporti, cioè che la fase delle indagini, all'interno della quale la soglia probatoria è estremamente bassa, si arricchisca di protagonisti assolutamente involontari di vicende giudiziarie.

Dobbiamo allora dire che questo elemento lo reclamiamo perché destinatari della norma siano soltanto coloro i quali sono davvero consapevoli di interloquire con dei mafiosi. *(Applausi dal Gruppo NCD, FI-PdL XVII e GAL).*

PRESIDENTE. La sua posizione è chiarissima: concluda, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA *(NCD)*. Questa parola non indebolisce la lotta alla criminalità organizzata: serve ad evitare che soggetti innocenti possano essere coinvolti nelle indagini, essere arrestati o addirittura coinvolti in aggressioni mediatiche, che non determinerebbero alcun vantaggio nel contrasto alla criminalità organizzata.*(Applausi dal Gruppo NCD, FI-PdL XVII e GAL).*

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, io e il mio Gruppo non abbiamo intenzione di strumentalizzare nessuno. Quindi, i riferimenti anche a personalità esterne che hanno commentato quanto avvenuto alla Camera credo sia del tutto fuori luogo. Credo che sia altresì fuori luogo in un'Aula come questa, ancora una volta, dividerci tra coloro che sono contro la mafia e coloro che, stando alle parole del senatore Buccarella e - mi dispiace rilevare - anche ad alcuni toni del senatore Casson, vogliono «aprire i varchi»: un'espressione del tutto infelice usata dal senatore Casson, che ritengo totalmente inaccettabile.

Il senso con il quale personalmente ho presentato questo emendamento è quello di creare, anche in questa sede, le condizioni politiche che sono state create alla Camera. Probabilmente non avrebbe avuto senso riproporre questo emendamento dopo la prima stesura del testo in Commissione; ma siccome bisogna vedere le norme nel loro complesso e siccome questo avverbio oggi dovrebbe essere inserito dopo che è stato fatto riferimento alle «modalità di cui», dopo che è stata introdotta «qualunque altra utilità» e dopo che è stata rivista l'entità della pena, dobbiamo allora inquadrarlo dentro il nuovo articolo formulato dalla Commissione e non come semplice e mera riproposizione di quanto avvenuto alla Camera, anche se lo spirito è lo stesso.

Credo, quindi, che, anche qualora fosse davvero ultroneo, se fosse politicamente utile a raggiungere un voto compatto in quest'Aula, alla pari di quello della Camera, dopo aver corretto alcune impostazioni del testo della Camera che erano sbagliate o che, comunque, non portavano al condivisione totale, questo inserimento sarebbe un fatto politicamente positivo. Infatti, resta comunque valido il giudizio rispetto a una norma che rappresenta un enorme passo avanti.

Se non leggessimo questa norma in raccordo con l'articolo 76, comma 8, del codice antimafia commetteremmo un errore tecnico?giuridico, perché queste norme non possono essere utilizzate a pagine pari e dispari, a seconda di come fa comodo, fermo restando che i pubblici ministeri avranno più possibilità di intervenire per reprimere un fenomeno (concorso esterno in associazione mafiosa, il nuovo testo dell'articolo 416-*ter* e l'articolo 76 comma 8 del codice antimafia). Dobbiamo riallineare queste norme in avanti, potenziando gli strumenti.

Pertanto, fosse anche ultroneo, riscritto e introdotto in questo nuovo contesto quell'avverbio assume una valenza estremamente utile sia in mano alla magistratura inquirente che a quella giudicante.

Concludo ricordando al senatore Casson che oggi non dobbiamo preoccuparci di nulla rispetto a questa definizione: sappiamo, infatti, che un conto è offrire gli strumenti per avviare l'indagine e, una volta che c'è l'elemento oggettivo o una pluralità di indizi, questi sono più che sufficienti per promuoverla e per esercitare l'azione penale; ben diverso, invece, è il risultato in sede giudicante, in cui dovranno

essere valutati fino in fondo tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. Lì sarà un'altra partita.

È, quindi, inaccettabile che il nuovo testo, anche con l'aggiunta di un avverbio che aveva un significato ben diverso nel contesto della Camera rispetto a quello in cui va ad inserirsi dopo il lavoro della Commissione del Senato, venga giudicato da qualcuno come un varco per indebolire l'azione del PM! È i-nac-cet-ta-bi-le un giudizio di questo genere! *(Applausi dai Gruppi SCpI, FI-PdL XVII, NCD e GAL)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, noi del Gruppo Misto?Sinistra ecologia e libertà voteremo contro l'emendamento. Ci sembra che quanto sostenuto dal senatore Casson abbia chiarito perfettamente le ragioni per le quali questo termine sia del tutto superfluo rispetto a tutta la normativa penale. Comprendiamo la grande emozione provata alla Camera dinanzi a un voto unanime, però crediamo anche che il Senato possa continuare, almeno per ora, ad esercitare la propria funzione legislativa, soprattutto se migliora e rafforza testi importanti come questi. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e Misto-GAPp)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, per il suo Gruppo è intervenuto il senatore Caliendo, che ha già parlato.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, se mi dà la parola le spiego.

PRESIDENTE. Non possiamo continuare. Siamo passati alle dichiarazioni di voto.

ALBERTINI *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Albertini, il suo Gruppo non ha ancora fatto la dichiarazione di voto, mentre il senatore Caliendo l'ha già fatta per il Gruppo Forza Italia.

Ne ha pertanto facoltà. *(Proteste del senatore Bruno)*. Un attimo, dopo il senatore Albertini.

ALBERTINI *(PI)*. Signor Presidente, gli argomenti di carattere politico che sono stati efficacemente espressi dal collega Susta, e cioè il desiderio di essere anche in quest'Aula unanimi nell'approvare questo provvedimento, si associano agli argomenti di carattere giuridico particolarmente pregnanti che abbiamo ascoltato. In particolare, mi riferisco all'ultimo intervento del senatore D'Ascola.

Nel dichiarare a nome del mio Gruppo il voto favorevole all'emendamento proposto dal senatore Susta, vorrei riunire tali argomenti in un unico concetto: noi dobbiamo richiamarci a «*L'esprit des lois*» di Montesquieu, che ricordava prima il collega Di Maggio, ovvero dobbiamo ricordare il potere terribile che viene affidato a esseri umani come noi di privare della libertà altri essere umani. Dobbiamo avere la consapevolezza che questo avviene sottoposti alla legge, nel libero convincimento di una magistratura indipendente, ma con binari stabiliti dal legislatore.

L'avverbio derivato dalla parola «consapevolezza» non può essere cancellato da questo riferimento. L'unanimità che abbiamo raggiunto alla Camera deve essere ribadita anche in quest'Aula, perché si fonda su questi principi e ha questi caratteri. Non è un favore alla mafia pensare che solo l'accusato non consapevole di quello che avviene sia nella condizione di non rispondere delle sue responsabilità. Occorre che questo argomento sia valutato attentamente da quest'Aula, e concludo con ancora maggiore convinzione di come ho cominciato circa la necessità di votare favorevolmente su questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo PI e del senatore Sacconi)*.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, le chiedo una cortesia: quando le si chiede la parola e le si dice che il Regolamento prevede che laddove il Governo sia intervenuto si riapre la discussione, lei non può rispondere che il Governo ha ribadito lo stesso principio di prima. Mi creda: è completamente irrilevante quello che lei ha detto. Pertanto, io ho diritto a chiedere la parola e lei ha il dovere di darmela.

Sarò comunque molto breve, al di là delle dichiarazioni che ha fatto il collega del mio Gruppo che mi ha preceduto. Voglio rispondere al senatore Casson, che ho visto raccogliere un grande applauso quando ha portato l'esempio del furto e della rapina dicendo che è ultroneo aggiungere, per colui che va a fare un furto, la consapevolezza. Credo che sia molto puerile quello che ha detto il senatore Casson, perché quel soggetto sa di compiere un atto illecito penalmente rilevante: è *in re ipsa*.

Qui ci troviamo dinanzi a una situazione completamente diversa, caro senatore Casson. Parliamo di chi va a chiedere il voto, di chi contatta mille persone e nel contattare mille persone può contattare l'idraulico o il professionista, chiunque, e deve sapere, dove va a chiedere il voto, che quella persona ha legami con la mafia. Ecco l'esigenza del termine «consapevolmente», e non perché è un reato come il furto e la rapina. Non c'entra nulla, senatore Casson. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e PI)*. Quando so che commetto un atto illecito, non c'è bisogno della consapevolezza; è quando compio un atto lecito - quello di andare a chiedere il voto, cosa che chiunque di noi fa - che devo sapere chi è la persona che ho di fronte. Tenevo a sottolineare questo ai fini della valutazione della fondatezza dell'esigenza della parola «consapevolmente». *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVI e NCD)*.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, il suo Gruppo è già intervenuto.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la questione è stata estremamente approfondita, ma vorrei rilevare l'incoerenza del Governo anche rispetto al parere che ha espresso e con il quale si è rimesso all'Aula. Faccio infatti notare che per lo meno avrebbe dovuto confermare lo stesso parere che aveva reso alla Camera.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, avrebbe dovuto intervenire sull'ordine dei lavori.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Le chiedo, signor Presidente, se non ritiene che sia il caso di accantonare l'emendamento in esame, andare avanti nel nostro lavoro ed eventualmente su di esso operare successivamente una riflessione più approfondita.

PRESIDENTE. Non ritengo sia il caso.

Procediamo con la votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Susta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. L'emendamento 1.103 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

SUSTA *(SCpI)*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mancano solo tre votazioni alla fine dell'esame del provvedimento, e mi permetto di chiedere all'Aula un po' di cortese attenzione.

Il reato di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale è un reato istantaneo e punisce un rapporto occasionale destinato a non durare nel tempo tra il politico e un partecipe all'associazione... *(Il senatore Caliendo parla con altri senatori)*. Scusi senatore Caliendo, le dispiace? Siccome parlo a

braccio...

PRESIDENTE. Grazie per la collaborazione, senatore Palma. Per favore, senatore Caliendo, stiamo esaminando un aspetto importante che mi pare meriti attenzione. Vi chiedo un po' di concentrazione.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Grazie, Presidente.

L'articolo 416-*ter*, nella sua attuale formulazione e nella formulazione scaturita dall'esame presso la Camera e, parzialmente, nella formulazione licenziata dalla Commissione giustizia, configura un reato istantaneo: punisce un rapporto di tipo occasionale e sporadico, non destinato a durare nel tempo, tra il politico e il partecipe a un'associazione criminosa e si sostanzia nell'accettazione da parte del politico della promessa di voti in cambio di una somma di denaro ovvero di altra utilità.

Questo è lo schema all'interno del quale ci stiamo muovendo. Non a caso la Corte di cassazione, con sentenza assolutamente unanime, nel distinguere il reato di scambio elettorale politico-mafioso dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa, punta l'attenzione esclusivamente su questo: il reato di scambio elettorale politico-mafioso si differenzia dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa perché non porta un aiuto e un contributo fattivo alla vita dell'associazione.

Fatta questa premessa, nel testo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, oltre alla promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, leggiamo quanto segue: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione», che è esattamente l'inciso che ritengo debba essere soppresso con l'emendamento 1.105 da me presentato.

Dico questo per due ragioni. Facciamo innanzitutto l'ipotesi che la Camera sopprima questa parte del testo formulato dalla Commissione giustizia. Vi è punibilità di questo comportamento? Senz'altro sì. Secondo la costante giurisprudenza della Suprema corte, la condotta cosiddetta di concorso esterno nel delitto associativo di tipo mafioso può consistere in qualsiasi contributo. E qui arriviamo al punto specifico. Sempre secondo la giurisprudenza delle Suprema corte, tale contributo può ben connettersi ad un accordo mediante cui un esponente politico si impegni, in cambio della promessa di voti nell'ambito di elezioni amministrative, politiche o nazionali, a favorire l'organizzazione criminale nell'aggiudicazione degli appalti, nei rapporti con la pubblica amministrazione, nel fornire notizie riservate o altro.

Se quindi dovessimo espungere questo inciso dalla norma, non vi sarebbe la punibilità del comportamento ai sensi dell'articolo 416-*ter* (scambio elettorale-mafioso), ma vi sarebbe la punibilità del comportamento secondo l'elaborazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa, onde per cui togliere questo inciso nulla toglie al contrasto alla criminalità organizzata.

Perché ho presentato l'emendamento 1.105? Perché a mio avviso quell'inciso costituisce una retrocessione nel contrasto alla criminalità organizzata. Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione è il criterio fondamentale per l'individuazione del concorso esterno in associazione mafiosa: quindi, entro certi limiti, con la formulazione che è uscita dalla Commissione, abbiamo normato una fattispecie specifica di concorso esterno in associazione mafiosa, che è esattamente la seguente: «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione (...)». Non v'è dubbio che sotto questo profilo si è normato il concorso esterno in associazione mafiosa. Chiedo di eliminarlo, senza nulla togliere alla lotta alla criminalità, e parlo di una retrocessione nella lotta alla criminalità perché nel nostro ordinamento (articolo 25 della Costituzione e articolo 1 del codice penale), vige il cosiddetto principio di legalità o di tassatività delle imputazioni: si punisce ciò che è previsto, non si punisce ciò che previsto non è. E allora la mia preoccupazione è che finora, in assenza di una norma specifica che normasse una specifica situazione del concorso esterno, si dava corso all'elaborazione giurisprudenziale che inquadrava queste fattispecie esattamente nel concorso eterno, ma nel momento in cui andiamo a normare, sia pur specificatamente, il concorso esterno, si pone un vero e proprio problema di punibilità secondo il principio di legalità e di tassatività.

Ad esempio, chi in cambio di voti dà la disponibilità a soddisfare gli interessi dell'associazione è punito ai sensi dell'articolo 416-*ter*, ma siete tutti voi certi che chi in cambio di denaro dà la stessa disponibilità possa, attesi i principi costituzionali, continuare ad essere punito sulla base dell'elaborazione del concorso esterno, ovvero questa strada gli viene preclusa dal fatto che il legislatore ha ritenuto di normare una figura del concorso esterno, tralasciando ad esempio il denaro o qualsiasi altro favore?

Esiste un problema che può essere variamente interpretato dai giudici e siccome stiamo parlando di contrasto alla criminalità mafiosa o similare, e non abbiamo davvero bisogno di bandiere, e siccome siamo certi, sulla base dell'elaborazione giurisprudenziale, che l'eliminazione di questo inciso non fa venire meno la punibilità del comportamento, in quanto secondo giusta giurisprudenza costante della Corte di cassazione quel comportamento è punito ai sensi degli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale (cioè concorso esterno), non capisco davvero la ragione per la quale dobbiamo intestardirci a lasciare questo inciso, ben sapendo che può consentire un'interpretazione che, fondandosi, sul piano costituzionale, sull'articolo 25 della Costituzione e, sul piano ordinamentale, sull'articolo 1 del codice penale, potrebbe far sì che il giudice possa ritenere il fatto non previsto dalla legge come reato.

Questo è il senso dell'emendamento da me presentato che, come ben potete comprendere, non ha un significato politico, non ha un significato ostruzionistico, ma ha semplicemente un significato migliorativo.

Vorrei concludere con un esempio che è chiaramente paradossale, ma che ben si attaglia al principio di tassatività e di legalità previsto dalla nostra Costituzione e dal nostro ordinamento.

L'articolo 624 del codice penale nel disciplinare il reato di furto dice: «Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri». Il che significa che il furto di tutti gli oggetti che possono rientrare nella cosa mobile viene punito, ai sensi dell'articolo 624 e dell'articolo 625 (se aggravato) del codice penale, in quanto vi è una previsione specifica. Ma se, per ipotesi, nell'articolo 624 vi fosse stato scritto: «Chiunque, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessa degli autoveicoli altrui» siete sicuri, sulla base del principio di legalità ed essendo vietata l'estensione dell'interpretazione estensiva *in malam partem* (specialmente nel diritto penale proprio in ragione del principio di tassatività), che con una diversa formulazione del reato di furto si sarebbe potuto condannare per furto chi, magari, si impossessa di un bicchiere?

Siccome stiamo lavorando ad una norma che servirà a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, e per questo non servono bandiere ma l'efficienza normativa per consentire senza se e senza ma ai giudici di poter intervenire e sanzionare chi pone in essere dei comportamenti che illeciti sono e che illeciti devono essere considerati, chiedo all'Aula di votare s favore del mio emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e NCD)*.

GIOVANARDI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(NCD)*. Signor Presidente, credo che dobbiamo avere la consapevolezza di ciò che il Senato sta facendo.

Sono rimasto particolarmente colpito quando il senatore Casson ha liquidato come ridicole le argomentazioni di magistrati con venti o trent'anni di carriera, di illustri avvocati "principi del Foro", in maniera sprezzante.

Certo, capisco la cultura del senatore Casson. Storicamente queste vicende le abbiamo già vissute. Ricordate la storia dei catari? Quando i crociati entrarono a Béziers si chiesero: «Come facciamo a distinguere gli eretici» - cioè i mafiosi - «dai cattolici», cioè i buoni cittadini? La risposta fu: «Massacrateli tutti. Sarà poi Dio a distinguere gli uni dagli altri». La lotta alla mafia, dunque, facciamola all'ingrosso: massacriamoli tutti, sicuramente colpiremo anche i mafiosi.

Questa è una cultura che non mi appartiene, ma che storicamente ha causato danni gravissimi, e che è analoga a quella che sta emergendo oggi.

Ai colleghi del Partito Democratico che hanno stretto alleanza con il Gruppo Movimento 5 Stelle su

questo provvedimento chiedo: ma avete sentito le argomentazioni dei colleghi del Gruppo Movimento 5 Stelle? Avete sentito che hanno teorizzato che il fatto stesso che un rappresentante politico vada a chiedere voti o porti avanti tesi che corrispondono alle esigenze di una categoria, di un sindacato, di una classe sociale, di chi la pensa in una certa maniera dal punto di vista religioso è ritenuto voto di scambio? Ma ricordate la storia di questo Paese quando i socialisti e i cattolici all'inizio del secolo scorso venivano messi in galera dallo Stato liberale che teorizzava che un'associazione politico-sindacale con più di un componente che mirava ad avere condizionamenti sulle elezioni costava il carcere? Ricordate come il movimento socialista e cattolico abbiano combattuto contro questa visione dello Stato che considerava reato l'associazione per portare avanti degli interessi, magari, di classe?

Questa è stata la storia dell'Italia!

Oggi ci sentiamo dire, da chi viaggia su Internet, che il solo fatto di andare a chiedere voti o di portare avanti delle istanze che possono interessare i ceti più poveri della popolazione, o gli agricoltori, gli imprenditori, i lavoratori dipendenti, è voto di scambio!

Si ricominciano a fare i passaggi della cultura sulla quale nel fare ciò inconsapevolmente ci si appoggia. E insieme a chi votate queste norme? Che interpretazione essi danno di queste norme?

Io provengo dall'Emilia-Romagna, e vi informo che il vostro movimento politico (che non è radicato come il mio) ha costruito le sue fortune proprio sull'associazionismo, sul voto di scambio legittimo: quello su cui si basa la politica. Voglio garantire, voglio promuovere certi ceti sociali, voglio riscattarli e in cambio chiedo il voto di questi ceti. Allora? Vogliamo mettere le manette alla politica?

Dai discorsi del senatore Casson e dei senatori del Movimento 5 Stelle sembra proprio di sì. E mi meraviglia che il Gruppo del Partito Democratico, senza ascoltare il grido di allarme che viene da autorevoli magistrati, da autorevoli avvocati, dal Governo e dalla Camera dei deputati, molto disinvoltamente sta scrivendo questa bruttissima pagina del Senato. (*Il sottosegretario Ferri fa cenno di voler intervenire).*

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Palma, che noi ovviamente respingiamo e su cui dichiaro il voto contrario del mio Gruppo, è per noi particolarmente significativo, perché è proprio il Movimento 5 Stelle che ha chiesto a gran voce, fino ad ottenerlo, che venisse inserito nell'articolo 416-*ter*, nel voto di scambio mafia-politica, finalmente, dopo oltre vent'anni, l'elemento costitutivo fondamentale dell'accordo tra il politico e il mafioso, cioè la messa a disposizione.

Quello è, infatti, l'elemento fondamentale, quello che intendiamo colpire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*: quello che vent'anni fa, approvando una norma volutamente depotenziata, non si è voluto colpire; quello che, fino adesso, i magistrati con tanta fatica ed improvvisando norme che non sono presenti nel codice, cercano di colpire, perché, cari colleghi, lo vedono nelle aule giudiziarie. Vediamo nella storia del nostro Paese che cosa vuol dire, per un mafioso, avere nelle mani un politico: vuol dire la copertura e la latitanza, l'impunità, la certezza di non essere perseguiti. È questo il problema del nostro Paese.

Allora, onorevoli colleghi, non è di poco conto inserire o meno in questa norma questo comma. Questo è proprio il cuore del problema. Le argomentazioni che abbiamo sentito dal collega Palma, in altre aule sarebbero state indicate con dei termini che noi conosciamo, come «suggestive» ed «inconducenti»: suggestive perché hanno una parvenza di fondatezza; inconducenti perché non riguardano il concorso esterno, collega.

Qua non stiamo normando il concorso esterno, perché - sennò - sarebbero state vere le argomentazioni del collega Palma. Se avessimo normato così, in questa forma circoscritta, il concorso esterno, quelle argomentazioni sarebbero state vere, ma non è così. Noi stiamo punendo e sanzionando una particolare forma di comportamento degli uomini politici di questo Paese, che non comprano i voti con il denaro dai mafiosi, perché è offensivo per i mafiosi farsi dare denaro da un politico: è il politico che viene comprato dal mafioso, e non viceversa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*Questa è la realtà di questo Paese

e questa è quella che noi dobbiamo punire. Per questo, il nostro voto su questo emendamento sarà contrario.

FINOCCHIARO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo anche perché le argomentazioni che sono state svolte dal presidente Palma sono molto intelligenti, come sempre, e anche suggestive, ma probabilmente partiamo da punti di vista diversi.

Voglio illustrare il perché il nostro Gruppo voterà contro questo emendamento. Le argomentazioni usate dal presidente Palma non colgono due questioni. La prima questione è che, allo stato, non esiste nel nostro sistema penale una norma che punisca il concorso esterno e, come ha ricordato puntualmente il presidente Palma, essa è una costruzione giurisprudenziale affinata nel corso degli anni, diciamo così, ma comunque una costruzione giurisprudenziale.

La seconda questione è che, se anche esistesse la particolare forma di concorso esterno prevista nel testo, proprio in ragione di quell'inciso che il presidente Palma vuole eliminare ciò rappresenterebbe una fattispecie specifica rispetto alla norma generale. Perché specifica? Perché essa ha in sé quel rapporto sinallagmatico, cioè - per spiegarsi - quello scambio tra la promessa di voto e l'agire per perseguire interessi dell'associazione, che è specifico dello scambio politico-mafioso. A noi, quindi, pare esattamente opportuno, rovesciando l'argomentazione del presidente Palma, dire che noi introduciamo una prima definizione di una forma di concorso esterno in associazione mafiosa proprio con quell'inciso che il senatore Palma vorrebbe eliminare.

Sappiamo che introduciamo una specifica fattispecie, una specifica condotta riconducibile al concorso esterno proprio perché c'è questo rapporto di scambio tra politica e mafia. E lo facciamo consapevoli che, tra le diverse modalità di concorso esterno rispetto alle associazioni mafiose, quella che riguarda una cointeressenza tra politica e mafia rappresenta per tutta l'Assemblea, per tutto il Parlamento e per il Paese una delle modalità più gravi e pericolose, innanzitutto per la democrazia. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Susta. Il senatore Barani fa cenno di voler intervenire).*

PRESIDENTE. Senatore Barani, intende intervenire?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Il rappresentante del Governo ha chiesto di intervenire.

BARANI *(GAL)*. Se ha chiesto la parola il Governo, deve intervenire per primo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Il Regolamento dice che il Governo deve intervenire subito.

PRESIDENTE. Lo so bene, ma sto apprendendo soltanto adesso che il Governo intende intervenire. Grazie per la segnalazione.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, avevo chiesto la parola subito dopo l'intervento del senatore Giovanardi, ma forse non ci siamo capiti. Mi scuso. Vorrei intervenire perché si tratta di un emendamento importante sul quale - lo ripeto - le mie conclusioni non cambiano e il mio parere rimane conforme a quello del relatore.

Prendo però spunto dall'ultimo intervento della presidente Finocchiaro, che ringrazio, perché ritengo che questo sia davvero un punto tecnico-giuridico e non politico che ha indirizzato nei binari correttamente, dando atto - ed è questo il punto - che il presidente Palma ha sollevato un problema giuridico e tecnico non di poco conto, anzi. Vorrei dire ad alta voce, perché rimanga agli atti, che questo è un problema su cui la giurisprudenza ha parlato per anni, quindi è bene secondo me che ci sia una discussione sul punto.

Quello che ha detto la presidente Finocchiaro è corretto. Oggi la scelta, che è condivisibile, ma dobbiamo sottolinearla perché deve essere evidenziata ed è questo il messaggio, è di tipizzare il concorso esterno. Come voi mi insegnate (anzi, parlare di fronte a voi e al presidente Grasso mi crea imbarazzo), il concorso esterno nel reato associativo è un istituto che giustamente - e lo sottolineo - ha creato la giurisprudenza. Da anni si dice infatti che non c'è una norma, ma la giurisprudenza, nella

famosa sentenza Mannino, relatore il presidente Canzio, ha individuato i casi in cui si può parlare di concorso esterno ed ha indicato dei requisiti, ha riempito il contenitore del concorso esterno nel reato associativo.

Oggi, e sono d'accordo con il senatore Giarrusso, per la prima volta il legislatore afferma: tipizziamo il concorso esterno, ma in questo modo arretriamo, ossia chiediamo di indicare nel concorso esterno degli elementi minori rispetto a quelli che aveva creato la giurisprudenza con il reato associativo. Allora la scelta - e se sarà così, il Governo è d'accordo e l'ha già espresso con il relatore - è di tipizzare il concorso esterno nel reato del voto di scambio, rinunciando invece a riaprire una tematica generale sul concorso esterno nel reato associativo.

È evidente che questo tipo di condotta non è che ad oggi non venga punita: infatti nell'emendamento 1.108 del senatore Palma, su cui il Governo ha espresso parere contrario, si vuole escludere l'ipotesi di concorso che oggi esiste tra l'articolo 416-*ter* e l'articolo 416-*bis*. Sono condotte diverse, e oggi viene punita la condotta che si vuole introdurre nel 416-*bis* come concorso esterno nel reato associativo, e il voto di scambio con il 416-*ter*.

La scelta oggi è dunque quella di tipizzare il concorso esterno, di determinare elementi minori rispetto a quelli indicati dalla giurisprudenza e di farlo solo per il reato di cui all'articolo 416-*ter*. Ci tenevo a sottolinearlo, perché voglio spiegare il motivo del parere contrario del Governo, perché non si dica che con questa norma, seppure è vero che si vuole tipizzare, si vuole escludere l'ipotesi giurisprudenziale del concorso esterno: potrebbe infatti esservi anche il rischio nel piano giurisprudenziale che un domani si dica che il legislatore ha voluto tipizzare il concorso esterno nel reato associativo, quindi l'ha inserito in una norma quale l'articolo 416-*ter*, e invece come istituto non può dunque più essere creazione della giurisprudenza.

Tenevo pertanto a fare tale precisazione, perché, da una parte, si vuole tipizzare, ma almeno io, nel dare il parere, dall'altra non voglio che la giurisprudenza rinunci a tutta quell'evoluzione che ha creato sul concorso esterno finendo i paletti. Questo è, dunque, l'unico rischio esistente che desidero segnalare, per spiegare il mio orientamento alla luce dell'intervento del senatore Palma, che ha sollevato problemi giuridici di non poco rilievo e tecnicamente molto, molto delicati.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, desidero innanzitutto sottoscrivere l'emendamento 1.105 e fare un commento, che ovviamente non sarà tecnico, perché mi trovo di fronte a magistrati ed avvocati che, con il codice alla mano, riescono a trovare i cavilli, rappresentando il sentire della popolazione e del cittadino medio - poiché *in medio stat virtus* - che di tecnicismi non ne vogliono sapere.

Ho sentito dire da qualcuno in quest'Aula che i giudici si arrampicano sugli specchi, e il senatore Giarrusso ha detto che devono inventarsi le cose per colpire un cittadino. Colleghi, non si può essere condannati per quello che non è previsto dalla legge: ma quando mai è possibile - e mi rivolgo al signor Sottosegretario - dire che, pur tipizzando un reato, comunque per tutti gli altri c'è il libero arbitrio dei giudici, e chi se ne frega? Se viene tipizzato il reato di concorso esterno nella ben precisa catalogazione che viene fatta in questo modo, i giudici poi come possono avvalersi del libero arbitrio per decidere, arrampicandosi sugli specchi e fregandosene di quello che non è previsto?

Infine la questione politica che vorrei evidenziare oggi, colleghi - e mi appello ai colleghi di Scelta Civica, dell'ex UDC, del Nuovo Centrodestra e della Lega - è la grande rivincita dell'ex segretario Bersani, che finalmente ha visto la sua maggioranza, fatta da SEL, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, e quindi sta applaudendo alla televisione: «Avete visto che avevo ragione io?».

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, dobbiamo mettere un po' d'ordine nei lavori, perché il senatore D'Ascola chiede di intervenire, ma per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Giovanardi. Occorre quindi mettere delle limitazioni e, dato che conosciamo il contributo tecnico e giuridico che può dare il senatore D'Ascola alla discussione, ha facoltà di intervenire, ma lo invito a farlo in maniera sintetica.

(Commenti del senatore Giarrusso).

D'ASCOLA *(NCD)*. Signor Presidente, la questione posta dal senatore Palma è estremamente seria, al punto che nel corso dei lavori in Commissione mi sono permesso di depositare due documenti scritti, che, tra le tante altre questioni, contenevano anche un accenno a questa.

È chiaro che la giurisprudenza ha utilizzato, nel corso di questi anni, il concorso esterno in associazione mafiosa proprio per punire le condotte che oggi ricadrebbero all'interno del 416-*ter*, e lo ha fatto proprio constatando l'inadeguatezza dell'attuale testo del 416-*ter*. Quindi noi peccheremmo di superficialità se non ci ponessimo il problema dell'incastro tra il concorso esterno e il 416-*ter*.

C'è da dire, eccellenti senatori, che l'espressione utilizzata in Commissione giustizia è tratta pari pari dalla motivazione della sentenza Mannino a sezioni unite - chiunque può controllarlo - proprio nella parte più delicata, in cui discrimina la partecipazione dal concorso esterno. Quella sentenza della Cassazione - e la Cassazione non muterà opinione - è proprio resa nella parte in cui si dice che è concorrente esterno chi pone si pone a disposizione dell'associazione mafiosa. Quindi, noi dobbiamo renderci conto che questo intervento di novazione legislativa porterà dei problemi di conflitto con il concorso esterno. Ripeto che io queste cose le ho scritte, perché sarebbe sembrato ingiusto, o comunque mi sarebbe sembrata una sorta di inosservanza degli obblighi di lealtà, se queste cose non le avessi scritte.

C'è da dire che la senatrice Finocchiaro suggerisce una soluzione di natura tecnico?giuridica estremamente rispettabile, sulla quale però mi permetto di dissentire. La senatrice Finocchiaro sostiene che il conflitto non è ipotizzabile (quindi conflitto apparente ovvero rapporto di specialità segnato dall'articolo 15 del codice penale), perché questo è un testo speciale e quindi l'articolo 15, ossia la norma risolutiva del conflitto apparente tra norme coesistenti, dice che nei casi di concorso esterno contrassegnato sostanzialmente da uno scambio politico?mafioso sarà il 416-*ter* ad essere applicato e non il 416-*bis*.

Ma il principio di specialità - mi permetto di osservarlo alla senatrice Finocchiaro - può essere invocato a condizione che esistano due norme: una di ordine generale, l'altra di ordine speciale. Ora noi qui avremmo soltanto la norma speciale, ossia la norma che introduce un'ipotesi particolare di concorso esterno se realizzata in contesto di competizioni elettorali. Ma ci manca la norma generale. Per come la senatrice Finocchiaro stessa ha riferito, il concorso esterno è una creazione giurisprudenziale. Allora noi non possiamo parlare di un rapporto di specialità tra una norma generale che non esiste e una norma speciale che al contrario verrebbe introdotta. Insomma il senso di questo mio intervento...

PRESIDENTE. È chiarissimo. Concluda, prego, senatore D'Ascola.

D'ASCOLA *(NCD)*. ...è che dobbiamo prepararci ad un conflitto giurisprudenziale, che noi stiamo determinando. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Caliendo, la avverto che il presidente Palma è già intervenuto per il suo Gruppo.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente sulla questione di cui ha parlato la presidente Finocchiaro e che in parte è stata ripresa dal senatore D'Ascola. Sarò molto breve, perché mi ha anticipato il senatore D'Ascola.

Io sottoscriverei in pieno l'intervento della senatrice Finocchiaro, se per ipotesi ci fosse la norma generale. Il mio intervento è volto solo a dire che il Governo correttamente si è posto e ha richiamato l'attenzione di tutti su un problema: intervenendo in Parlamento sul concorso esterno in questa materia, senza aver disciplinato il concorso esterno come norma generale, si può correre il rischio che l'interpretazione giurisprudenziale sia bloccata in relazione a concorsi esterni in associazione mafiosa. Intervengo, signor Presidente, solo per dire che in quest'Aula oggi non si riesce a dialogare; probabilmente vi è un accordo politico, non ho capito perché e a cosa mira, dal momento che eravamo tutti d'accordo nell'individuare l'allargamento verso chi partecipa all'associazione mafiosa. Intervengo

quindi per dire all'interprete che un domani dovesse leggere i lavori parlamentari che è lontana da noi l'idea di disciplinare un concorso esterno e che questa sia norma generale, perché se questa fosse la norma generale e non la norma speciale staremmo escludendo il concorso esterno dall'associazione mafiosa. Siccome questo non lo voglio, mi auguro che qualcuno degli interpreti terrà conto di queste osservazioni, anche se lei sa meglio di me che la norma quando esce dal Parlamento è poi soggetta ad interpretazione e i lavori parlamentari non vincolano.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Palma e Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Presidente Palma la aspettiamo, è il suo emendamento, non possiamo non farla votare!

PALMA *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio della cortesia, signor Presidente.

PRESIDENTE. **Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

SUSTA *(SCpI)*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ritiro questo emendamento perché, avendo voi normato, respingendo l'emendamento1.105, come è stato detto, una specifica ipotesi di concorso esterno, non avrebbe senso alcuno prevedere per questa parte di concorso esterno una pena minore di quella prevista dall'articolo 416-*bis*.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.107 è quindi ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 1.108 si riferisce ad un altro aspetto, con riferimento alla parte di concorso esterno prevista nel primo comma del testo che fino adesso è passato qui e in Commissione. Sostanzialmente si stabilisce che il procacciatore di voti risponde delle stesse pene di cui al primo comma, e qui scattano diversi e non indifferenti problemi.

Se il procacciatore di voti è un componente dell'associazione mafiosa dobbiamo stabilire se il componente dell'associazione mafiosa viene punito ai sensi del 416-*bis* e anche ai sensi del 416-*ter* come se fosse un omicidio, una rapina, una cosa qualunque, e ciò, nonostante la chiara dizione del 416-*bis,* terzo comma, che per l'appunto prevede il procacciamento di voti.

Se ciò non dovesse essere, il primo punto che pongo è: ma se il soggetto che procaccia i voti invece di essere un partecipe all'associazione mafiosa (pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-*bis* e richiamata nel testo fino ad ora varato qui in Senato) dovesse essere per caso un organizzatore, promotore o capo di associazione mafiosa, incredibilmente, in ragione del 416-*ter* avrebbe una pena inferiore a quella prevista per la sua qualità di capo e di organizzatore dal 416-*bis,* secondo comma.

Se, per ipotesi, il procacciatore non dovesse essere parte dell'associazione mafiosa, come diceva prima il senatore Casson, questa norma sarebbe del tutto ultronea e, forse, anche ridicola, perché la punibilità del procacciatore non aderente all'associazione mafiosa conseguirebbe ex articolo 110 del codice penale, come concorso di persone nel reato. Il procacciatore concorre cioè con il reato commesso dal

politico.

Riformulo quindi il mio emendamento, nel senso che chiedo la soppressione del secondo comma.

PRESIDENTE. Il secondo comma dell'articolo 1 stabilisce che «La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma». Senatore Palma, chiede la soppressione di questo comma?

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente. Chiedo scusa ai colleghi se ci sarà un po' più di tecnicismo, ma è chiaro che la discussione su questo secondo comma, nonostante l'ilarità di taluno, non può essere liquidata con due battute in Aula. Decidere se l'articolo 416?*ter* è reato altro rispetto al partecipe o promotore dell'associazione, è un discorso estremamente complesso sul piano scientifico. Ritengo personalmente che sia più corretto lasciar stabilire all'interpretazione dei giudici se il partecipe o il promotore dell'associazione mafiosa, nel commettere il reato previsto dall'articolo 416-*ter* deve avere una doppia punibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 416-*bis*, per il ruolo che ricopre, e dell'articolo 416-*ter*, per il nuovo reato che va a commettere, o meno.

Sono invece assolutamente convinto che, ove mai il procacciatore non dovesse far parte dell'associazione mafiosa, la norma non avrebbe senso perché la punibilità gli deriverebbe dal primo comma, *ex* articolo 110 del codice penale. Per tali ragioni, chiedo la soppressione del secondo comma.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, il presidente Palma ha posto una questione che, come viene definita nel testo dell'emendamento 1.108, ci vede concordi; non ci vede invece concordi l'idea della riformulazione. In questo secondo comma si vuole punire il procacciatore dei voti.

PRESIDENTE. Chi promette di procurare.

LUMIA *(PD)*. Esatto. Chi promette di procurare è una figura diversa dal politico. In questo caso noi possiamo avere una figura che coincide con il membro dell'organizzazione mafiosa e, allora, il testo proposto dall'emendamento 1.108, così come formulato e che tutti abbiamo sotto gli occhi, ha un senso. Se, invece, non ha questa caratteristica, vale quello che già la norma prevede nel secondo comma. Abolire, invece, totalmente il secondo comma ci scopre, perché lascia impunito un soggetto che merita invece che la sua condotta sia penalmente colpita.

Pertanto, Presidente, per quanto ci riguarda, chiediamo al relatore e al Governo di accettare l'emendamento 1.108 così come inizialmente formulato; siamo contrari invece all'idea della riformulazione dell'emendamento che preveda un'altra condizione, quella della cancellazione totale del secondo comma del 416-*ter*, come approvato in Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Presidente Palma, torniamo al problema di prima. Sull'emendamento 1.108, il *dominus* è lei.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Ho ascoltato l'intervento del senatore Lumia, signor Presidente, e, devo dire la verità, credo che lui abbia ragione su un punto: la punibilità del promittente che non fa parte dell'associazione mafiosa in un reato sostanzialmente a concorso necessario si troverebbe scoperta. Nel richiamare quanto previsto per il reato di corruzione, ricordo che il relativo articolo - non ricordo il numero, dal momento che è tanto tempo che non frequento le aule di giustizia - mi pare dica: «la stessa pena si applica a».

Sono, allora, disponibile a una modifica del mio emendamento, però con un'ulteriore precisazione. Io ho scritto: «Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo comma». Riformulerei l'emendamento 1.108 nel seguente modo: «Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 416-*bis*», per esprimere in termini chiari che questo secondo comma si applica a un soggetto che non fa parte dell'associazione, lasciando quindi completamente libera l'interpretazione del giudice nello stabilire se il 416-*ter* sia un reato che si aggiunge al 416-*bis* ovvero debba essere ritenuto assorbito dalla dizione del 416-*bis*.

Nella riformulazione definitiva dell'emendamento, quindi, invece che l'espressione «Salvo quanto previsto», inserisco le parole «Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 416-

bis».

PRESIDENTE. L'emendamento 1.108 sarebbe così modificato: «Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 416*?bis*».

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.108 (testo 2) testé riformulato.

BUEMI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, con il senatore Lumia stavamo giustappunto meditando sulle proposte del presidente Palma. Devo dire che saremmo stati favorevoli all'impostazione iniziale di questo emendamento, perché ci sembrava che inquadrasse in maniera adeguata la situazione dell'intermediario *una tantum*, in determinate condizioni e situazioni, che ha il contatto ai fini di procurare voti, con le modalità che sappiamo, a quel mafioso. Quell'impostazione iniziale dell'emendamento 1.108 avrebbe trovato il nostro consenso.

Non avrebbe trovato il nostro consenso la prima riformulazione dell'emendamento, che peraltro era stato ritirato. Ora è stata fatta una seconda riproposizione dell'emendamento, su cui noi siamo contrari. Consideriamo, infatti, cosa succederebbe in questo caso: riguarderebbe il caso della persona dell'intermediario e per il mafioso verrebbero escluse le punibilità in relazione a questo tipo di reato, se si specifica nella norma «fuori dai casi».

Questa lettura ? ma stavamo meditando mentre veniva formulata la proposta ? non ci può trovare d'accordo, perché al contrario è certamente formulabile il concorso formale di reati, cioè la partecipazione o l'organizzazione di associazione mafiosa assieme al delitto di voto di scambio politico?mafioso. Sarebbe un concorso formale. Se ho capito male, in caso, chiederò di reintegrare il testo, ma se la lettura è questa, mi pare che dovremmo votare in senso contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108 (testo 2), presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA *(SCpI)*. Signor Presidente, ritengo che noi oggi comunque raggiungeremo un risultato importante. Abbiamo ereditato dalla Camera dei deputati un testo che aveva sicuramente delle lacune dal punto di vista tecnico, ma io ricordo come elemento importante di questa legislatura il clima che si creò immediatamente dopo quel voto, che è il clima che ha ricordato anche il rappresentante del Governo, il sottosegretario Ferri in Aula, che ha accompagnato i contatti tra i Capigruppo e la Presidenza del Senato per calendarizzare immediatamente, in sede deliberante in Commissione giustizia, quel disegno di legge.

Ciò è avvenuto in un momento particolare, all'indomani di mesi di tensione politica e dopo due mesi dalla formazione del nuovo Governo, in un clima di larghe intese in cui si cercava di dare corpo ad un bisogno che esisteva nel Paese, ma anche all'appello del Capo dello Stato. Era un clima utile all'esame

approfondito di un provvedimento importante, che si poneva finalmente lo scopo di risolvere questioni giurisprudenziali aperte, interpretazioni che non trovavano più una sintonia tra il comune sentire della gente, la lotta alla mafia e la stessa elaborazione dottrinale?giurisprudenziale.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 14,32)**

(*Segue* SUSTA). In Commissione giustizia, il disegno di legge, che veniva da quel voto importante e condizionante della Camera, è stato messo in discussione da molti, anche parzialmente dal sottoscritto. Il dibattito che si è sviluppato in Commissione è stato importante, approfondito e tecnicamente e sicuramente di qualità. L'eco di quel dibattito, in un clima politico però profondamente mutato, è quella che abbiamo trovato oggi e nei giorni scorsi intorno alle questioni finali che abbiamo dovuto trattare.

Tutto questo però non toglie l'importanza a quello che stiamo facendo. È per questo che Scelta Civica voterà a favore di questo testo. Voterà a favore perché, nonostante il testo che verrà posto in votazione dopo questo lungo dibattito e dopo il voto sugli emendamenti non sia il migliore in assoluto rispetto ai nostri *desiderata*, risolve molte delle questioni che il testo della Camera avrebbe lasciato aperte. Probabilmente ne lascerà aperte altre, ma abbiamo cercato di recuperare in parte con gli emendamenti, alcuni anche miei, ciò che la Commissione aveva archiviato un po' frettolosamente rispetto al lavoro della Camera.

Il voto contrario anche su quegli emendamenti non giustificherebbe però un voto contrario ad un provvedimento che comunque segna un'altra tappa fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, alla mafia, al condizionamento della mafia sulla politica, all'asservimento, in molti casi, della politica alla mafia. E da questo punto di vista credo che il beneficio di inventario nei confronti di tutto quello che abbiamo detto in questi giorni e in rapporto al testo che verrà votato depone sicuramente a favore dell'approvazione di questo provvedimento.

Mi sia però consentito di rilevare ciò che dal nostro punto di vista non va bene in quello che è avvenuto. È vero, c'è un clima politicamente diverso rispetto a quello dei mesi di luglio e agosto (in particolare di luglio). Alla Camera quel disegno di legge è stato oggetto di una discussione molto lunga, molto dibattuta. Non credo che questa cosiddetta Camera alta debba ritenersi così superiore al dibattito svolto in Commissione e in Aula alla Camera al punto di dire che noi siamo i professori che hanno il diritto di correggere un compito scritto male. L'esame di un compito come quello, svolto in quel momento su un reato come questo, su un tema come questo, non può portare una Camera a giudicare che il lavoro dell'altra non è stato all'altezza. C'era una volontà politica diversa. In quest'Aula noi oggi, in questi giorni, abbiamo usato gli aspetti tecnico?giuridici per mettere in discussione una questione politica.

Noi qui non abbiamo voluto fare lo sforzo che hanno invece voluto fare alla Camera per dimostrare al Paese l'unità d'intenti nella lotta alla criminalità organizzata. Qualcuno qua ha voluto rialzare le bandiere, e quando si vogliono rialzare le bandiere e si vuole semplicemente evidenziare i propri meriti e magari i demeriti altrui, invece di fare lo sforzo di trovare una mediazione alta che il testo della Commissione, con qualche piccola correzione che riprendeva il testo della Camera, avrebbe consentito, noi facciamo un'operazione politica a perdere.

Oggi noi approveremo questo provvedimento, ma lo faremo a maggioranza, e questo non è un aspetto secondario. La lezione che ci è venuta dalla Camera è stata un'altra: era la lezione di chi magari lasciava in dubbio alcuni aspetti - come ce ne sono tantissimi altri nella nostra legislazione - ma rivendicava il merito di raggiungere un consenso unitario intorno ad un passaggio fondamentale di chiarimento e di risposta ai dubbi giurisprudenziali che su una questione fondamentale come il concorso esterno in associazione mafiosa e il voto di scambio politico?mafioso la giurisprudenza ci ha consegnato, e ce li ha consegnati per colpa del legislatore di questi anni e non certamente per colpa della giurisprudenza stessa, della magistratura o della dottrina.

Questo è il *vulnus* del voto di oggi, che lascia indifferenti i più o che forse consentirà a qualcuno di procurarsi facilmente qualche titolo o di criticare più facilmente qualcun altro. Sicuramente però noi non abbiamo fatto lo sforzo per poter raggiungere un'unità d'intenti, come sarebbe stato utile.

E siccome è più importante ciò che resta scolpito nella pietra e nei codici piuttosto che i sentimenti che animano la politica in alcune fasi della storia che la politica è chiamata a vivere, credo sia utile votare questa norma così come è stata licenziata dalla Commissione e così come viene licenziata dall'Aula dopo il voto sugli emendamenti. Si tratta certamente di una norma utile che mettiamo in mano agli operatori del diritto per poter riaffermare il primato della politica e per poter dare alla criminalità organizzata un segnale vigoroso con il quale dimostrare che lo Stato non cede, che lo Stato mantiene la schiena dritta e che noi vogliamo a tutti i costi restituire veramente all'intero nostro Paese un sentimento di coesione intorno al principio di legalità che è fondamentale ed essenziale alla nostra convivenza civile. *(Applausi dai Gruppi SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Congratulazioni)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, quella che si sta scrivendo oggi è una delle pagine più brutte della storia della Repubblica, che fa ovviamente rivoltare nella tomba i nostri Padri costituenti.

Basta, colleghi, parlare di riforme, perché per la maggioranza dei colleghi è andata bene che c'è la doppia lettura, che quel testo acclamato in piedi alla Camera non sia diventato legge, è andata bene che c'è ancora il Senato, che ha potuto riparare ai danni che hanno fatto con il parere favorevole del Governo, con il parere favorevole del relatore, con tutti i Gruppi che si alzavano in piedi, quegli scellerati.

È andata bene che c'è questa Camera alta, composta da persone molto più competenti e capaci, che hanno messo un freno a quella deriva che veniva dalla Camera (quindi stiamo attenti ad eliminare il Senato).

Si sta scrivendo una brutta pagina, e l'unico a festeggiare oggi è l'onorevole Bersani, che ci sta guardando alla televisione e dice: avevo ragione io, dovevo essere Presidente del Consiglio con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, SEL e la ruota di scorta dei socialisti di Buemi.

Il senatore Buemi, tra l'altro, è relatore di questo provvedimento, e a lui ovviamente va tutta la mia disapprovazione, e a ciò mi limito, perché un socialista questa norma non la può votare mai e poi mai. Che non è socialista il PD lo sappiamo, non lo è mai stato e per non diventare socialisti ai tempi di Bettino Craxi stanno morendo cattocomunisti e democristiani, e questo a loro sta bene.

Dicevo questo perché è impossibile pensare che questa Camera oggi non ha approvato nemmeno gli emendamenti ispirati a grande senso di responsabilità che venivano dalla maggioranza, come l'emendamento del senatore Susta o l'emendamento del senatore Albertini: emendamenti quindi che non venivano dall'opposizione, ma dalla maggioranza.

Si è voluta rompere la maggioranza: questo è un Governo che non ha più motivo di esistere, perché non esiste più maggioranza, ma è fatto di maggioranze variabili. Ma vi rendete conto che oggi su un provvedimento così importante c'è una maggioranza variabile, con il Movimento 5 Stelle e SEL, con due parti dell'opposizione? Nuovo Centrodestra, Scelta Civica e UDC se ne rendono conto?

Senatore Buemi, lei che è relatore, si rende conto del fallimento di oggi, di quello che avete creato? Su questo provvedimento siete andati avanti a colpi di maggioranza. L'anno prossimo, speriamo anche prima, con un nuovo Governo, procediamo ancora a colpi di maggioranza? Facciamo come nel 2001, quando si è modificato il Titolo V della Parte II della Costituzione che ha portato la miseria che c'è adesso, con quattro voti di maggioranza? Facciamo questo? Complimenti. Perché siete sempre voi, cattocomunisti, a rovinare l'Italia?

MARINO Luigi *(PI)*. Ma cosa dici?

BARANI *(GAL)*. Il mio amico senatore Giovanardi, commentando gli interventi, diceva che in Emilia non c'è mafia: ma come non c'è mafia? Le cooperative rosse sono la prima mafia d'Italia, e credo che dovranno prendersi questa responsabilità, perché lì c'è veramente un'associazione criminale in cui tutti gli appalti vengono presi a favore di un partito, che è il Partito Democratico.

PRESIDENTE. Senatore Barani, se ha delle prove la prego di andare in procura a denunciare, ma si

comporti correttamente qui in Aula. La prego, senatore, la stiamo ascoltando. Ci sono le procure della Repubblica per le denunce. *(Applausi dei senatori Marino e Buemi e delle senatrici Mangili e Cirinnà)*.

BARANI *(GAL)*. I procuratori sono di quella parte politica, signora Presidente, come lei ben sa, perché conosce meglio di me questo affare criminale in cui tutti gli appalti vengono presi, in certe Regioni, solo da loro. È di tutta evidenza, basta guardarli, non si vorranno mica chiudere gli occhi, signora Presidente? È così, punto e basta. C'è stato un golpe mediatico-giudiziario, lo sappiamo. Noi socialisti lo denunciamo da vent'anni, quindi è di tutta evidenza questo. Poi arrivano le assoluzioni. Arrivano, dopo dieci, quindici, vent'anni. Scusi, non è questa la giustizia! Vedi, per esempio, il fatto che il 50 per cento dei detenuti sia in attesa di giudizio e che la metà di questi siano destinati ad essere riconosciuti innocenti non è accettabile!

Signora Presidente, 13.000 persone incarcerate sono giudicate innocenti, e lei viene a fare osservazioni a me? Si dovrebbe alzare e inveire contro...

PRESIDENTE. Ho fatto un'osservazione circa la sua denuncia relativa a un rapporto tra malaffare e un partito. In questo senso, le stavo dicendo di riflettere su quello che diceva in Aula, e che ci sono le procure per la denuncia.

Prego, continui il suo intervento e si attenga alla dichiarazione di voto su questo provvedimento.

BARANI *(GAL)*. «Abbiamo una banca», e adesso abbiamo anche la Banca d'Italia.

La cancellazione della parola «consapevolmente» inizialmente presente nel testo e poi tolta rappresenta certamente un primo e fondamentale punto di criticità. È ovvio infatti che la volontà, ergo la consapevolezza di delinquere rappresenta un elemento imprescindibile, specialmente allorché si prevedono pene tanto severe che si vanno ad applicare tanto a chi promette di procurare il beneficio, tanto a chi di questo beneficio godrebbe in ultima istanza.

Lo stesso concetto di «promessa» apre poi a molti dubbi. Se è vero che il reato si manifesta nel momento della sua concretizzazione, mi domando e domando a tutti i cittadini che ci ascoltano, onorevoli senatori come, per di più su una materia tanto delicata, possa bastare la vaga e vacua idea di una promessa, senza che essa sia meglio definita, per determinare una fattispecie di reato decisamente grave, viste anche le severe pene previste.

Il concetto stesso di «promessa» sembra più rivolto ad un processo alle intenzioni che a qualsivoglia forma dì concretezza. Si processano le intenzioni.

Qualora una promessa in tal senso non dovesse concretizzarsi o venga rivolta in modo aleatorio ad un interlocutore che non abbia la minima idea di cosa c'è dietro la garanzia datagli in termini di consenso elettorale, come si può pensare che questo possa bastare a ritenere che si è dinanzi ad un reato, per di più cosi odioso? E se un candidato venisse tratto in inganno da chi gli propone di sostenerlo, sulle modalità con le quali questo sostegno dovrebbe concretizzarsi? Ciò è tanto più vero in considerazione del fatto che oltre al passaggio di denaro che comproverebbe il reato, il provvedimento in esame parla anche di «altre utilità» generiche o della «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione».

Bocciando l'emendamento presentato dal senatore Palma non si è voluta accettare la soppressione della frase. Si è così miopi da non capire che in questo modo abbiamo normato il reato di associazione mafiosa.

Mi viene spontaneo dire, signora Presidente, che chi vota questo provvedimento è a favore della mafia.

Per fare un esempio banale, chiedo cosa accade se un candidato assume una persona cui affidare la propria campagna elettorale. È chiaro che il lavoro di quest'ultimo è finalizzato proprio ad intercettare consensi. Può il candidato sapere a chi e con quali impegni o modalità questi si rivolga? Di fatto però, avendolo assunto e quindi retribuendolo ricadrebbe, seppur inconsapevolmente, nella fattispecie in questione, sia laddove è richiamato espressamente il denaro, sia per quanto attiene il più vago concetto di «altra utilità», avendo comunque proceduto ad un'assunzione.

È questo il motivo per il quale ritenevo e ancora ritengo indispensabile la presenza nel testo della

parola «consapevolmente».

Mi auguro che la Camera dei deputati nella seconda lettura del provvedimento la reintroduca e che quell'applauso all'unanimità non sia solamente un applauso di circostanza.

La stessa quantificazione del numero di consensi promessi assume poi una sua valenza specifica dalla quale non si può prescindere. È chiaro che dinanzi alla promessa, dettata magari proprio dalla medesima appartenenza partitica, di un numero limitato di voti, si sarebbe indotti a ritenere che tutto si verifichi nel pieno rispetto della legge. Il candidato penserebbe ad un nucleo familiare con le sue stesse idee politiche. Ma se questa famiglia risulta poi essere mafiosa? Anche senza passaggio di denaro, come si accerterebbe l'eventuale altra utilità? O ancora, se si cerca di recuperare i voti di un'associazione, o comunque di un qualsiasi altro gruppo perché se ne condividono le finalità o gli interessi con la promessa di perorare la loro causa in quanto condivisa con convinzione dal candidato, è possibile pensare di incorrere in questa nuova fattispecie che si vuole introdurre perché - magari - qualcuno degli iscritti a tali gruppi potrebbe risultare vicino a gruppi malavitosi organizzati?

Concludo, signor Presidente, anche se avrei ancora tanto da dire. Questa è una pagina nera, ed i nostri Padri costituenti ovviamente non ne sarebbero fieri.

La fattispecie in esame, così com'è, non va bene, perché eccessivamente vaga e priva di una concreta qualificazione del fatto che si vuole opportunamente punire. Questa è una concezione che il mio Gruppo non solo non condivide, ma combatte con convinzione, certo che le mele marce vadano eliminate dai rami, senza per questo dover necessariamente abbattere l'albero cui sono appese.

Se Dio vuole, qui c'è ancora il bicameralismo e - quindi - la speranza è che la Camera dei deputati cambi il testo, così come è stato cambiato - ingiustamente - dal Senato. *(Applausi dal senatore Ferrara)*.

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signor Presidente, spenderò veramente poche parole, anche perché il dibattito è andato veramente oltre, e all'avverbio «consapevolmente» abbiamo dedicato veramente molto del nostro tempo.

La mia dichiarazione di voto per il Gruppo è sicuramente favorevole, e non potrebbe essere altrimenti. Ciononostante, credo sia doveroso fare alcune considerazioni brevissime. La prima è per rendere merito all'onestà intellettuale del sottosegretario Ferri, che ha testimoniato in Aula quali siano stati gli *iter* che hanno coinvolto sia la Commissione sia l'Aula.

La seconda considerazione è che il nostro voto su questo provvedimento è un voto responsabile e non potrebbe essere altrimenti ricordando, comunque che la nostra è una missione nella lotta alla mafia e non è una professione, come credo oggi si è voluto far credere all'interno di questa Camera alta. Dico ciò anche sottolineando proprio l'aspetto deteriore sui professionisti dell'antimafia. Domani avremo magari qualche titolo e qualche pagina in più, ma non è esattamente il lavoro del legislatore.

Vorrei sottolineare la cosa più importante e mi dispiace per l'assenza dall'Aula di gran parte dei senatori, ma soprattutto dei Capigruppo. Va segnalato che quello di cui abbiamo discusso si caratterizza anche per la grande valenza politica che ha avuto il dibattito in Aula. Vorrei ricordare al Capogruppo del Partito Democratico che il dibattito avuto in Aula vale sicuramente come precedente; è un precedente di cui noi terremo sicuramente conto come Gruppo di Popolari per l'Italia, perché qui - sostanzialmente - oggi abbiamo disatteso le richieste che provenivano dalla maggioranza. I relatori sanno perfettamente che in giurisprudenza questo fa precedente e vorrei che ne tenessero conto per il prosieguo della legislatura. *(Applausi dal Gruppo PI)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per esprimere poche considerazioni, avendo già dichiarato in sede di discussione generale le motivazioni per cui il mio Gruppo - in particolare, Sinistra Ecologia e Libertà - condivide invece lo spirito del testo che abbiamo approvato in

Senato e lo ritiene un miglioramento e non un peggioramento di quello approvato alla Camera.

Le ragioni le ho già ricordate. Noi pensiamo che sia stato positivo, nella riformulazione della Commissione giustizia, evitare ogni riferimento a un concetto a nostro avviso particolarmente ambiguo quale quello del procacciamento di voti. E pensiamo in ogni caso che quella di oggi sia, differentemente da quanto dichiarato da alcuni colleghi intervenuti prima di me, una giornata molto importante, almeno per due ragioni. Vorrei fare a tal proposito alcune considerazioni politiche, anche per tentare di inquadrare questo provvedimento in un contesto più generale.

La prima è la seguente: abbiamo avuto, come Paese e come Parlamento, nel corso degli anni passati, a seguito dell'attacco che la mafia aveva portato al cuore dello Stato e alle nostre istituzioni democratiche, una reazione molto forte da parte dello Stato e dell'opinione pubblica. Ho avuto l'impressione, e credo di poterlo dire anche sulla base di molti fatti accaduti, che tale tensione e il contrasto molto forte che c'è stato nel corso degli anni passati siano andati scemando nel tempo.

Nel corso degli ultimi anni sono successe cose che sono sotto gli occhi di tutti. L'abbassamento della tensione della politica e della capacità di contrastare la mafia, la criminalità, la camorra, i fenomeni di pervasività delle organizzazioni criminali nei confronti della politica, hanno determinato spesso uno stato di grande difficoltà delle nostre istituzioni. Pensate semplicemente a quanti consigli comunali sono stati sciolti nel corso degli ultimi anni in un silenzio e in un'assuefazione più o meno generali. Per cui succedeva, come succede ancora, che in molti territorio del nostro Paese accadevano fatti incredibili, assolutamente incompatibili con uno Stato di diritto, e accadevano per l'appunto in un clima di sostanziale incapacità di mettere in campo risposte concrete.

Io vengo da una terra, la Campania, in cui sono stati sciolti decine e decine di consigli comunali nel corso degli anni, e in cui sono successe - l'ho affermato anche in discussione generale - episodi davvero drammatici nella loro incredibilità. Un Comune che cito spesso a dimostrazione di ciò che sto dicendo, quello di Quarto, è stato sciolto perché - pensate - durante la campagna elettorale un candidato di un partito all'epoca di governo è stato eletto in consiglio comunale nonostante fosse stato arrestato venti giorni prima. Oggi quel politico sta scontando una condanna a sette anni di carcere per reati gravissimi.

È evidente che c'è stato un abbassamento di tensione e una difficoltà da parte della politica nel corso di questi anni nel riuscire a mettere in campo degli elementi forti di contrasto. Se una volta tanto la politica riesce ad essere in sintonia con l'opinione pubblica e con quanto è accaduto in questo Paese nel corso degli ultimi mesi a me sembra un fatto positivo. Ne abbiamo parlato oggi in discussione generale. Le vicende accadute anche questa mattina, la divisione che si è verificata su alcuni punti non vorrei ci facesse perdere di vista questo elemento.

Il provvedimento in votazione non è semplicemente una cosa positiva fatta dalla politica per il provvedimento in quanto tale, ma perché una volta tanto raccoglie la sfida che era stata lanciata da segmenti molto significativi di opinione pubblica: 300.000 persone hanno firmato una petizione e molti parlamentari eletti si sono messi un braccialetto al polso per dare un valore anche simbolico a quello che facevano per sostenere questo tipo di provvedimento. Ebbene, il fatto che oggi questo provvedimento sia approvato dal Senato a me pare, anche da questo punto di vista, un fatto importante.

Preferirei certamente - lo dico ai miei colleghi del centrodestra - che questo provvedimento venisse approvato in Aula all'unanimità, mentre il fatto che invece, molto probabilmente, da quello che stiamo capendo, si approverà a maggioranza non è, a mio avviso, una cosa positiva. E non farò parte di quelli che, con una propaganda facile che francamente non condivido, diranno che chi non approva questo provvedimento lo fa per fare favori alla mafia. Non penso questo.

Penso però un'altra cosa, che voglio dire criticamente ai colleghi del centrodestra, che, conoscendomi, sanno quanto sono attento al garantismo e ad evitare di mettere in campo principi di giustizialismo che rischiano di corrodere gli elementi di fondo della società di questo Paese. Vorrei chiedere loro con grande nettezza se non trovino un po' strano che questo loro garantismo si esprima a targhe alterne: ogni tanto sì e ogni tanto no. A me piacerebbe, colleghi del centrodestra, che tutto questo garantismo lo metteste in campo anche quando si parla di abrogare altre norme, per esempio la Bossi-Fini, la Fini-

Giovanardi o la ex Cirielli, ed anche quando si parla di detenuti meno eccellenti o di reati che non sono commessi da politici, ma da persone che non hanno nomi né possibilità particolari, come quella di costruire attorno a sé una forte difesa. Insomma, crederei a questa richiesta di garantismo se ve ne fosse sempre, mentre ritengo non accettabile che qualche volta ci si ripari in esso e qualche volta invece si dimentichi cos'è. A mio parere, tale elemento di discussione, che vorrei introdurre stamattina, è molto serio, anche perché è evidente che il provvedimento in esame segna una difficoltà della maggioranza parlamentare. Anche in questo caso, io, che sono all'opposizione del Governo Letta, ho detto dal primo giorno di ritenere spuria e poco politica la maggioranza che si è creata attorno alle larghe intese prima, alle piccole larghe intese oggi. Spero che questo sia un ammonimento anche per i miei colleghi del Partito Democratico e un argomento di riflessione per loro e per quei 101 che nove mesi fa, assieme all'incomunicabilità del Movimento 5 Stelle, hanno affossato nel segreto delle urne la possibilità di dar vita ad un altro tipo di Governo per questo Paese.

Quella che esce da questa mattinata è davvero una grande lezione per tutti, e vorrei che la interpretassimo in questo modo, parlando di quanto è successo e sta accadendo nella giornata di oggi, ma anche delle questioni più politiche che stanno dietro a queste vicende.

Per quanto ci riguarda, esprimeremo un voto positivo, perché i braccialetti ce li siamo messi al polso ed abbiamo appoggiato ed approvato la petizione che tanto successo ha avuto nelle piazze di questo Paese nel corso dei mesi passati. A volte anche i gesti simbolici sono molto utili ed importanti per mettere in campo un elemento di contrasto alle mafie, e pensiamo che con il provvedimento di oggi probabilmente il Parlamento riesca a fare quello che ha fatto poco nel corso degli ultimi anni, ossia rialzare la soglia d'attenzione. Per troppi anni abbiamo guardato in maniera distratta a quanto accadeva nelle fondamenta del nostro Paese e ci siamo illusi che il fenomeno mafioso e le organizzazioni criminali più significative di questo Paese fossero stati sconfitti.

Certo, hanno subito un colpo nel corso di questi anni, ma certamente non sono stati ancora sconfitti. Tutti i provvedimenti che invece facilitano la loro sconfitta e l'affermazione di una democrazia che in questo Paese è ancora troppo spesso incompiuta dal nostro punto di vista sono positivi e ci vedranno ovviamente sempre d'accordo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghi e colleghe, onorevole rappresentante del Governo, alla radice del cosiddetto voto di scambio vi è chiaramente un'azione corruttiva. Peraltro, incontriamo questa fattispecie già codificata come reato nel diritto romano, secondo quanto ci racconta Cicerone: l'*ambitus* era il reato di corruzione in sede elettorale, che colpiva comportamenti paragonabili al voto di scambio attuale e si collegava chiaramente all'ambizione del candidato che faceva di tutto per farsi eleggere. Proprio su questo tema Cicerone si fece promotore di una legge, la *lex Tullia*, che stabiliva in modo preciso la corretta modalità di svolgimento delle campagne elettorali.

Questo per dire come fosse praticato anche nell'antichità un malcostume che oggi, soprattutto nel nostro Paese, dove maggiore è la presenza della criminalità organizzata (ma non solo), ha assunto la forma di un fenomeno che, per qualità e quantità, ha raggiunto proporzioni intollerabili. Tant'è che ai candidati alle elezioni politiche del 2013 era stato chiesto da «Riparte il futuro» - una campagna, com'è stato già detto da altri, sollecitata dalla società civile, da molte organizzazioni ed associazioni e da singoli cittadini - l'impegno a potenziare le disposizioni normative in vigore, al fine di contrastare lo scambio elettorale tra politici e mafiosi. Un impegno che tanti di noi hanno sottoscritto e che, una volta eletti, è stato mantenuto - anche di questo va dato atto alla politica - attraverso la presentazione di diversi disegni di legge sulla materia, tra i quali anche uno del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE.

Abbiamo quindi subito dimostrato la nostra volontà non solo a cambiare una norma del codice penale incompleta e inadeguata, ma anche a mettere in atto uno strumento diretto a debellare un fenomeno che purtroppo è diventato un vero e proprio sistema per procurarsi voti a sostegno della propria candidatura; un sistema che trova terreno fertile nelle situazioni di disagio ambientale, di

disoccupazione, di povertà, di ritardo sociale e culturale, di generale disinteresse per la politica (ma non solo, anche perché oggi sono altre le forme). Tralascio ovviamente tutte le considerazioni di carattere etico, che non spettano a noi legislatori o comunque sul ruolo della politica e dei partiti in senso lato, perché chiaramente su questo punto, a mio parere, ci deve essere un atto di responsabilità da parte delle forze politiche nel selezionare il personale politico che si candida.

Per contrastare i legami politico-mafiosi l'articolo 416-*ter* del codice penale prevede l'applicazione della pena a chi ottiene la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro, vale a dire che il reato si concretizza solo in presenza di un patto mafioso che preveda lo scambio di denaro in cambio di voti, negando alla radice la punibilità di un semplice accordo elettorale non avente ad oggetto tale scambio e privo quindi di qualsiasi esecuzione concreta.

La realtà però è più complessa e l'offerta di denaro non è l'unica modalità - come abbiamo visto e come abbiamo detto nel corso della discussione generale - che il politico o chi in suo favore mette in atto nello scambio corruttivo. Favori, promesse di informazioni o di posti di lavoro, protezione dall'azione repressiva (ostacolando in diversi modi il lavoro delle Forze di polizia), informazioni sulle gare d'appalto o sui concorsi sono solo alcuni esempi di scambio elettorale, che però, non consistendo in scambio di denaro, non rientrano nella fattispecie di reato prevista che oggi andiamo effettivamente a modificare.

Bene, il nostro Gruppo ha apprezzato molto il lavoro che si è svolto nella Commissione sul testo trasmesso dalla Camera ed ha voluto anche la discussione che si è svolta oggi in Aula. Questo lavoro, infatti, poteva essere ed è stato effettivamente migliorato; alla fine abbiamo un testo migliore rispetto a quello a suo tempo depositato e trasmesso dalla Camera. Infatti le modifiche apportate - come ha illustrato molto bene il relatore Buemi - riscrivono totalmente l'articolo 416-*ter* del codice penale, allargando la fattispecie criminosa e colmando così diverse lacune o, meglio, le mancanze dell'articolo originario.

Con il nuovo testo sono state fatte rientrare tra le cause di punibilità non solo l'erogazione, ma anche la promessa di erogazione di denaro o di altre utilità; ma soprattutto - ed è di grande importanza innovativa - è stata introdotta nella norma, come previsione di reato, la pratica diffusissima dell'accettazione di voti in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione. Completa la norma inoltre un'altra innovazione importante, che prevede l'assoggettamento alla medesima pena, prevista da sette a dodici anni, non solo di chi accetta la promessa, ma anche di chi promette di procurare voti.

Concludendo, voglio citare una frase che si può trovare sul sito di «Riparte il futuro»: « Rompere il patto corrotto tra organizzazioni criminali e politica è il primo indispensabile passo da compiere per ricostruire il patto sociale».

Noi del Gruppo Per le Autonomie PSI-MAIE vogliamo concorrere alla ricostruzione di tale patto sociale, vogliamo contribuire fattivamente a far girare finalmente pagina al nostro Paese.

Vogliamo un Paese in cui la normalità è la legalità; un Paese in cui anche l'economia non risenta più dell'influenza della criminalità organizzata, che rappresenta un ostacolo per lo sviluppo di attività economiche sane e, inoltre, dissuade gli investitori stranieri. Dobbiamo ripartire da qui, dando una svolta forte e precisa anche ai nostri comportamenti ed in questo va, come ho detto, responsabilizzata anche la politica.

Per questi motivi votiamo con convinzione a favore del presente disegno di legge.

STEFANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, come si è potuto vedere all'esito di questa ampia discussione e anche con riguardo a tutti i singoli emendamenti, quando è ora di inquadrare un problema come quello dell'associazione mafiosa in un testo di legge si comprende quanto il tema sia delicato e difficile da affrontare.

Devo dire che ci ha sorpresi un po' l'*iter* che ha seguito il provvedimento in discussione e penso che

possa servirci ricordare quello che è stato il modo di procedere. Quando il testo è stato varato dalla Camera dei deputati all'unanimità si è pensato che esso fosse frutto di un'elaborazione e di un approfondimento: non si può pensare che uno dei rami del Parlamento possa ragionare in maniera meno valida dell'altro. Il testo uscito dalla Camera, come si è inneggiato, era sicuramente uno strumento utile e valido nella lotta contro la mafia. Quando è arrivato qui in Senato è stato assegnato alla Commissione giustizia in sede deliberante, quindi pareva che il provvedimento dovesse essere licenziato anche dal Senato nello stesso testo approvato dalla Camera. Sarebbe stata sicuramente la mossa migliore, un passaggio che avrebbe dato lustro a questo Parlamento, dal momento che quello di cui stiamo parlando è un reato di mafia che coinvolge soprattutto i rapporti tra la politica e le organizzazioni mafiose. Doveva essere approvato quel testo ed invece poi sono sorti dubbi, considerazioni e perplessità. Noi della Lega Nord ce ne siamo immediatamente avveduti e siamo stati uno dei Gruppi firmatari della richiesta di riportare l'esame e la discussione del testo in Aula. Ci pareva infatti opportuno, vedendo le perplessità sollevate da una parte di questo Senato, che fosse giusto approfondirle ed infatti si è visto qui la discussione fino a che punto è giunta.

Si è visto poi intervenire varie complicazioni e come il testo licenziato dalla Commissione giustizia abbia modificato l'impianto originario.

Adesso, all'esito di questa ampia discussione, noi, come Lega Nord, siamo qui a svolgere alcune considerazioni, giusto per dare un debito tributo a quello che secondo noi è stato un ottimo Ministro come il ministro Maroni. Ricordiamo la grande lotta condotta proprio dal ministro Maroni contro le organizzazioni mafiose ed i risultati che ha avuto, che hanno ricevuto il plauso, non solo in Italia ma anche all'estero.

Quello che vogliamo portare avanti noi della Lega Nord è ancora una pesante lotta contro questo fenomeno.

Come ha detto un collega che mi ha preceduto, si parla purtroppo non solo di un'associazione mafiosa, ma di un sistema e quello che preoccupa è proprio che si parli ancora di sistema.

Siamo in un mondo dove si susseguono tanti progressi della tecnologia, ci sono stati tanti diritti riconosciuti e sensibilità, e ci troviamo ancora oggi qui a discutere di come approntare un'efficace lotta contro la mafia.

Si vorrebbe fosse ormai un ricordo da tristi libri e invece ne stiamo parlando come di un qualcosa di attuale, di esistente e non solo come un'associazione che lavora di per sé, ma anche per quelli che possono essere, purtroppo, i collegamenti ed i rapporti di tale associazione con quella che dovrebbe essere una delle parti più pure, più corrette ed oneste del nostro vivere civile, ovvero i politici.

Purtroppo, da quello che si ascolta parlando con la gente, si sta creando un vero disamore verso la politica e verso i politici. Si è creato un clima di profonda sfiducia e noi, in questa legislatura, dobbiamo veramente darci da fare, quanto più è possibile, per tenere alta la dignità di quello che stiamo facendo. Quale maggiore dignità che agire in modo politico senza avere gli inquinamenti di associazioni a delinquere ed associazioni mafiose?

Dobbiamo proseguire e andare avanti per cercare di trovare gli strumenti più efficaci, anche quelli più duri. Oggi però ci troviamo con questo testo nel quale, come si vedrà dai voti che abbiamo espresso sugli emendamenti, ci sono passaggi che probabilmente si sarebbero dovuti risolvere in maniera diversa. Siamo ancora convinti che questo testo dovrebbe uscire migliorato da questo ramo del Parlamento. Abbiamo condiviso e votato alcuni emendamenti che sono stati proposti perché, tenendo conto delle considerazioni che sono state fatte, si poteva trovare un testo effettivamente, a nostro avviso, ancora più efficace, fornendo lo strumento alla magistratura per poter agire nei confronti di questi criminali, e poter avere un'interpretazione corretta che non lasci adito a lettere che magari possono essere fuorvianti. Per questa ragione pensavamo che questo testo dovesse uscire ben migliorato dagli emendamenti che sono stati proposti.

Fondamentalmente quello che però a noi del Gruppo della Lega Nord e Autonomie dispiace è che parlare di un reato di mafia, senza approvarlo all'unanimità, è grave. È grave che si crei una spaccatura

all'interno di quest'Aula nei confronti di quello che deve essere uno strumento utile ed efficace per riuscire a combattere le infiltrazioni mafiose nel potere politico. Doveva esserci l'unanimità.

Ho auspicato e abbiamo pensato che, esaminando gli emendamenti, si arrivasse ad un testo condiviso. Si è avuto anche il tempo e ci sono stati giorni che hanno sicuramente permesso a qualche Gruppo di fare considerazioni al suo interno per riuscire a comprendere se si poteva arrivare a un testo davvero condiviso. Invece, come si è potuto notare e cogliere, le posizioni restano purtroppo diverse.

Quando ci troviamo a dover valutare il testo, pur con le profonde perplessità su ciò che è uscito dalla Commissione, siamo ancora convinti che quel «consapevolmente» avrebbe costituito un elemento ulteriore e positivo di questo testo. Siamo convinti anche di alcune considerazioni di tecnicismo giuridico perché, in fondo, siamo dei legislatori e dobbiamo essere anche dei tecnici. Tuttavia, quando ci troviamo alla fine a votare questo testo, dove si parla di un aggravamento della pena per questo voto di scambio politico-mafioso, dove c'è comunque un profilo che sanziona chi promette di procurare voti con modalità mafiosa, non possiamo votare negativamente.

Ripeto che sarebbe stata auspicabile una soluzione diversa, ma, all'esito e fatte le dovute considerazioni, non possiamo non votare a favore, comunque, della definizione di un reato che prevede una pena aspra nei confronti di chi utilizza la mafia per fare politica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

D'ASCOLA *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA *(NCD)*. Signora Presidente, il voto del Nuovo Centrodestra sarà di astensione: è questa un'affermazione che duole alla nostra parte politica, che avrebbe certamente voluto una diversa soluzione delle tante questioni che sono state trattate all'interno di quest'Aula con riferimento all'articolo 416-*ter*. Devo osservare che noi abbiamo di buon grado accettato l'idea di un ampliamento della punibilità che, accanto all'effettivo procacciamento dei voti, includesse anche la generica promessa di un procacciamento di voti.

Devo anche ricordare che il testo che esce dal Senato non è il testo votato alla Camera e questa nostra astensione, quindi, è anche un atto di fedeltà, oltre che di condivisione, di quel testo che, contro la nostra volontà, si è inteso ribaltare all'interno del Senato, attraverso una modificazione sostanziale proprio nella parte in cui si è ritenuto di includere all'interno della punibilità anche il caso di chi non fosse consapevole della qualificazione soggettiva di colui con il quale il patto potrebbe essere stretto. Questo è il punto davvero fondamentale e focale della nostra astensione.

Se si vuole fare la lotta alla criminalità organizzata, a tutte le mafie comunque denominate, non si comprende quale ragione abbia potuto ostacolare l'esclusione dalla punibilità dei soggetti non consapevoli di interloquire con persone appartenenti alle organizzazioni criminali. Questo non è un punto secondario, come si è ritenuto di farlo passare, dal momento che è una scelta di civiltà separare i soggetti non consapevoli, coloro i quali, per le ragioni più varie, non conoscono la vera qualifica dei propri interlocutori, rispetto a coloro i quali di questa qualifica sono perfettamente consapevoli; sicché l'inclusione di quel requisito che si è, al contrario, ritenuto di escludere, non avrebbe segnato alcun danno per la lotta alla criminalità; semmai, avrebbe segnato un vantaggio nella misura in cui avrebbe impedito o reso molto più difficile che innocenti possano essere presi in un contesto di criminalizzazione e, soprattutto, di privazione della libertà.

Dobbiamo registrare con vera sofferenza che, a un centro punto, la ragione è venuta fuori: si è detto con assoluta chiarezza, che resterà documentata nella registrazione delle attività di questa Assemblea, che escludere la formula che ci eravamo permessi di segnalare ha il significato preciso di lasciare libere le mani al pubblico ministero perché le indagini possano essere indiscriminatamente rivolte sia nei confronti di coloro i quali sanno con chi stanno contrattando un certo accordo politico-elettorale sia, addirittura, nei confronti di soggetti che ignorano di interloquire con persone che possano appartenere a un simile contesto criminale.

Insomma, con la soluzione che qui si privilegia, che è contraria a quella votata all'unanimità alla

Camera, si vuole dichiaratamente fare terra bruciata, includere nel rischio dell'emissione di provvedimenti di custodia cautelare anche soggetti dichiaratamente estranei, perché poi, a un certo punto e dopo molti anni di carcerazione, si saprà se costoro sapevano oppure non sapevano.

Il punto fondamentale, insomma, è che questa astensione del Nuovo Centrodestra è nient'altro che l'espressione di una condivisione nei confronti di un testo che alla Camera dei deputati è stato votato da tutte le rappresentanze politiche che là dentro sono riconosciute. Non si dica, quindi, che il Nuovo Centrodestra vota in disaccordo con nessuno, dal momento che stiamo votando in assoluta conformità con quanto è stato votato alla Camera dei deputati.

Insomma, il testo da noi condiviso è lo stesso votato da chi oggi vota un testo completamente diverso, che ribalta il significato di una scelta intorno alla quale alla Camera dei deputati si era raggiunto lo straordinario risultato di una votazione unanime di ben 502 deputati presenti su 502 votanti. Noi, quindi, crediamo che questo nostro atteggiamento politico e il nostro astensionismo sia semmai di stimolo affinché la Camera dei deputati possa restaurare, in occasione del dibattito che all'interno di quell'Assemblea si svolgerà, il testo che era stato licenziato. *(Applausi dal Gruppo NCDe del senatore Liuzzi)*.

GIARRUSSO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che oggi sia una giornata importante per il nostro Parlamento e per questo Senato. È una giornata che i cittadini di questo Paese attendevano da tanti anni. Da oltre vent'anni, dal sacrificio dei tanti che sono caduti per questo Paese, si attendeva la possibilità di avere una norma che incidesse sull'elemento più importante e chiave che riguarda la lotta alla mafia, quello che proprio caratterizza le associazioni mafiose: il fatto di avere un rapporto costante e continuo con la politica.

Si tratta di un rapporto di sinergia in virtù del quale le mafie sostengono la politica e la politica sostiene le mafie. Non c'è alcun dubbio che ciò è avvenuto, e sono dei fatti storici ormai riconosciuti sia a livello giudiziario che a livello di ricostruzione storica, addirittura risalenti a oltre centocinquant'anni fa. La mafia si è sempre contraddistinta dagli altri fenomeni criminali per questa precisa caratteristica: ricercare e ottenere l'appoggio delle forze politiche, indifferentemente dal colore che le stesse avessero, con l'unico obiettivo di mantenere e controllare il potere.

Questa norma colpisce al cuore il momento fondante del patto tra la mafia e la politica: il momento dell'accordo elettorale, quello in cui le mafie e i politici ad esse collegati sono più deboli, il momento in cui i cittadini hanno in mano il destino sia della politica che della mafia. È questo il momento in cui le mafie si fanno più pericolose ed aggressive, violando uno degli elementi centrali della democrazia, la libertà del voto, comprandolo, coartandolo e orientando maggioranze, Governi e voti di queste Aule degli ultimi centocinquant'anni (non è una cosa di ora, colleghi). Quando in questa Aula, per opporsi a questa norma, dopo aver esaurito tutti i cavilli possibili e immaginabili, si fa riferimento alla perduta unanimità, io dico che è una cosa buona averla persa, perché in quella unanimità, se crediamo fermamente in quello che facciamo, dobbiamo sapere che purtroppo ci sono i voti di persone che in questo Parlamento non ci dovevano stare: altrimenti noi non saremmo qui a discutere di rapporto tra mafia e politica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Nell'indistinto, i politici mafiosi, collegati e fiancheggiatori della mafia, si sono sempre occultati per venire fuori nel momento opportuno.

Il lavoro fatto in Commissione e in questa Aula è di grande convergenza tra vari Gruppi su un testo difficile. La lotta alla mafia, onorevoli colleghi, è infatti una cosa difficile; non è una cosa facile: non sono le norme che sono approvate dal clamore e all'unanimità che possono sconfiggere la mafia; sono le norme difficili da applicare e difficili da approvare quelle che possono sconfiggere le mafie di questo Paese. Ma oggi qui, e in precedenza in Commissione, questo è stato fatto, con l'apporto di tanti, e di tante diverse sensibilità, che hanno riconosciuto le richieste provenienti dai cittadini per mezzo del Movimento 5 Stelle, in particolare - lo ricordo - quella di un aggravamento della pena, a correzione dell'ingiustificato sconto che era stato fatto alla Camera, e quella di una riformulazione del concetto di accordo fra politico e mafioso. Ebbene, il riconoscimento di questi aspetti è un passo importantissimo

e straordinario per la lotta alla mafia.

Per questo voteremo a favore del disegno di legge e saluteremo questo giorno come uno dei giorni importanti di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, probabilmente il senatore Giarrusso non sa che cosa ha fatto il Governo Berlusconi nella lotta alla mafia. Si vada a rileggere quello che ha dichiarato il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, oggi Presidente del Senato.

Io mi sono sempre mosso in questo Parlamento, anche nella passata legislatura - e ne è testimone il senatore Lumia - nell'ottica di ricercare l'unità. La lotta alla mafia, infatti, si basa su norme chiare. La chiarezza delle norme e delle fattispecie consente di raggiungere i risultati più grandi: non l'ho detto io, ma Rocco Chinnici. Questo mi ha portato a sottoscrivere, nel settembre dello scorso anno, l'appello di Farefuturo perché fosse modificata la normativa. L'attuale 416-*ter* non consente un'effettiva lotta alla mafia, e la norma che vi accingete a votare (perché noi ci asterremo) presenta gli stessi problemi di quella vigente.

Il senatore De Cristofaro confonde con il garantismo una posizione volta ad una specificazione della fattispecie e ad un allargamento dell'intervento penale. Non era garantismo, senatore De Cristofaro. L'emendamento 1.5 era chiaro: si riferiva a chiunque accettasse da chi partecipava ad associazioni di tipo mafioso, con la consapevolezza della qualità soggettiva, il procacciamento di voti; dopodiché seguiva il testo approvato dalla Commissione. Perché era necessaria ed è ancora necessaria questa specificazione? La giurisprudenza della Suprema corte, in relazione all'attuale testo dell'articolo 416-*ter*, ha più volte ribadito che non è sufficiente essere in rapporto con un associato. Pertanto, se per ipotesi il senatore Giarrusso fa un accordo con un associato, non è condannato, anche in base alla nuova norma, e questo perché quell'associato non ha influenza sull'associazione, come ha sentenziato anche a sezioni unite la Corte di cassazione. La specificazione dell'elemento soggettivo consentiva allora di allargare l'area della sanzione penale, oltre che di qualificare la fattispecie. È tutto qui.

Se qualcuno ci avesse dato una risposta chiara, indicativa di una diversa valutazione, l'avremmo preso in considerazione. Ci è stato risposto, probabilmente perché vi era un accordo politico sottostante non illustrabile o non decifrabile, che era ultroneo. Innanzitutto, ultroneo in italiano vuol dire spontaneo, e non ulteriore: solo i legulei usano il termine ultroneo per indicare qualcosa di superfluo. Ma comunque prescindo da questo. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

A parte questo, quindi, vorrei sapere: se anche una indicazione fosse superflua, ma consentisse di specificare ulteriormente e di evitare interpretazioni difformi da quella che è la volontà del legislatore, è necessario espungerla o inserirla? Il Governo da un lato ci dice che questo era addirittura voluto da tutta la Camera dei deputati con quell'intenzione, anche se l'avverbio poteva essere equivoco (e per questo lo avevo modificato e specificato), nello stesso tempo ci viene detto che, trattandosi di un elemento intrinseco al dolo, l'inserimento di quell'avverbio non sarebbe necessario. Ma il dolo non c'entra nulla! Il dolo inserisce all'attività che viene specificata successivamente, con le modalità di cui all'articolo 416-*bis*, terzo comma, e su quello siamo tutti d'accordo. Allora, la scelta di voler arrivare ad una soluzione che non è quella dell'unità-unanimità è semplicemente per riaffermare una norma equivoca, che mantiene la stessa equivocità di oggi.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 15,35)**

(*Segue* CALIENDO). Quel braccialetto bianco che abbiamo indossato entrambi, senatore De Cristofaro, non mi serve più. Faccio una battaglia perché si possa arrivare ad introdurre il riferimento all'utilità, che sia però di natura diversa, perché sull'opportunità di inserire il riferimento all'utilità economica, che fosse quantificabile economicamente, si era già espressa la Corte di cassazione con la sentenza del 2013. Allora l'altro aspetto era proprio quello di intervenire sulla fattispecie ben delimitata, tale da consentire, come noi vogliamo, che la politica sia scevra da qualsiasi condizionamento, e non solo dalla mafia e dalla criminalità organizzata. Ma io non accetto l'idea del

politico che in cambio di denaro possa chiedere il voto! Figuriamoci se questa stessa scelta il politico la fa nei confronti di chi fa parte della criminalità organizzata.

La mancanza di chiarezza nella norma, non spiegabile, ci porta a dire che ci dobbiamo astenere, perché è l'unico modo per dire all'interprete, un domani, che in Senato anche il voto di astensione voleva dire una sola cosa: un'effettiva lotta contro chi scambia la propria attività politica con la promessa e l'impegno del denaro o della disponibilità. È questa la logica che ci porta ad astenerci, e non c'è stato nessun verso di poter indurre il relatore e il Governo ad individuare una formulazione anche diversa da quella che avevamo suggerito una formulazione che consentiva di superare i dubbi interpretativi della giurisprudenza, dubbi che invece l'attuale formulazione conferma, perché ripete le stesse parole dell'attuale articolo 416-*ter*. Se un legislatore interviene per una modifica, affronta e risolve tutti gli aspetti di equivocità.

Per questa ragione, mi auguro che non solo l'interprete, ma la Camera possa tenere conto che la nostra astensione è frutto della volontà di collaborare e contribuire a rendere quella norma di maggiore efficacia e, non avendo avuto risposta, vuol dire che l'unica ragione che ha portato anche una parte del Parlamento a votare contro quell'emendamento, che era volto a specificare, è la volontà di mantenere un voto non unanime e una ripartizione effimera. Questo perché la lotta alla mafia non si fa con posizioni equivoche che non hanno la capacità di incidere effettivamente sul fenomeno criminale che noi dobbiamo colpire. Abbiamo la necessità di colpirlo. E badate, lo dice chi è riuscito ad ottenere all'unanimità non solo la riformulazione dell'articolo 41-*bis,* ma anche il sequestro dei beni mafiosi, anche nei confronti degli eredi di coloro che erano condannati per mafia e l'eliminazione del godimento del gratuito patrocinio per i mafiosi impiegando quelle somme per la difesa gratuita delle donne vittime di violenza sessuale. Una serie di indicazioni e di norme che ci danno la primogenitura nella lotta alla mafia, che va ancora perseguita, e con maggiore efficacia. Il nostro intento era di attribuire una maggiore efficacia a questa norma una volta entrata in vigore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Partito Democratico voterà a favore di questo testo.

È un testo approvato in Commissione giustizia; è un testo discusso in Commissione giustizia; è un testo che in Commissione giustizia al Senato ha trovato una larga, larghissima convergenza.

Questo testo in seno alla Commissione giustizia in Senato è stato condiviso dalla stragrande maggioranza dei Gruppi parlamentari andando molto al di là del rapporto maggioranza e opposizione. Mi auguro che nel voto finale in Aula si ottenga lo stesso risultato.

Signor Presidente, finalmente l'articolo 416-*ter,* che disciplina il reato che colpisce lo scambio politico-elettorale mafioso, diventa realtà. Era inserito nel nostro codice, c'era una previsione, ma non era assolutamente uno strumento per colpire la collusione elettorale politico-mafiosa.

Era su un binario morto. Stava lì. Per anni e anni si è chiesto di cambiarlo. Una richiesta che per decenni è stata nella società ma che non trovava spazio in Parlamento. Era nella vita di ogni giorno, nelle associazioni antimafia, in quel lavoro straordinario di realtà come Libera, come Fare futuro, come le associazioni *antiracket*, come il migliore mondo dell'impresa ci chiedevano finalmente di riformare. Era una richiesta che veniva dal mondo della cultura del diritto, degli operatori, dei magistrati impegnati giorno per giorno a rischio anche della loro vita. Era una richiesta diffusa e condivisa nella società, ma in Parlamento non trovava accoglienza.

Finalmente, adesso in Senato si raggiunge un grande obiettivo: si dà una risposta, la migliore possibile. Una risposta completa, una risposta in grado finalmente non solo di mettere il Parlamento e la politica in sintonia con la società, ma addirittura di offrire un Parlamento che guida la società, che la orienta, che la mette nelle condizioni, e insieme alla magistratura, di fare un ottimo lavoro, un rigoroso lavoro varando una norma finalmente chiara, leggibile e applicabile.

Signor Presidente, colleghi, le mafie sono la prima minaccia della nostra società. Una minaccia pervasiva.

Finalmente, il minimalismo e il negazionismo che hanno caratterizzato molti territori del Centro-Nord cominciano ad essere messi in crisi. Si aprono gli occhi, si comprende che questa è una minaccia devastante. Da più di centocinquant'anni le mafie mettono in discussione i più elementari diritti civili. Per molto tempo abbiamo dovuto confrontarci con quella falsa rappresentazione delle mafie, che addirittura non toccano i bambini.

Sappiamo - invece - che sempre i bambini sono stati minacciati e uccisi dalle mafie. Così è avvenuto al piccolo pastorello di Corleone, quando assistette all'omicidio di uno straordinario sindacalista, Placido Rizzotto. Luciano Liggio e dei medici presero quel bambino e lo uccisero nel piccolo ospedale di Corleone.

Così avvenne con il piccolo Giuseppe Di Matteo, il bambino che fu tenuto, per decine e decine di giorni, in una condizione che neanche possiamo definire subumana, ma che potremmo comprendere solo quando utilizziamo il linguaggio e la memoria per raccontare i campi di concentramento con la Shoah. Quel bambino, alla fine, fu sciolto nell'acido. Così è avvenuto pochi giorni fa con il piccolo Nico, il bambino di Corigliano, anch'esso ucciso dalla 'ndrangheta. La 'ndrangheta che sta nei grandi circuiti internazionali del riciclaggio e che fa affari d'oro colpisce un bambino quando è necessario.

Cari colleghi, nello stesso tempo le mafie devastano la nostra economia. In questo momento di crisi si inseriscono nel tessuto delle piccole e medie imprese, acquistano forza e potere e controllano pezzi dell'economia legale. Colleghi, così avviene con la politica e con le collusioni nelle istituzioni; controllano la parte più delicata e sorgiva della democrazia della rappresentanza: il momento elettorale. Ecco perché, così come la società civile da anni reagisce, si impegna e lavora nelle scuole, sui territori e così come il mondo dell'*antiracket* e di Confindutria più avanzato agisce e si impegna nell'interrompere il rapporto collusivo tra le mafie e l'economia, anche la politica deve fare la sua parte.

Oggi la politica fa la sua parte: in ritardo, ma la fa. La politica non poteva ancora voltare le spalle alla richiesta di dar vita ad un vero 416-*ter*, ad una vera lotta al momento della raccolta del voto nella democrazia dei nostri territori. Ecco perché questo è un grande momento: un vero momento in cui la politica svolge bene la sua funzione.

Signor Presidente, il testo che ci accingiamo ad approvare è ben fatto. Il Partito Democratico si è assunto la responsabilità, prima in Commissione e - adesso - in Aula, di avanzare una proposta e su questa ha chiesto che si realizzasse la più larga convergenza. Non abbiamo mai sbattuto la porta in faccia a nessuna osservazione; non abbiamo mai voltato le spalle a nessun apporto, anche critico, nei confronti della norma.

Signor Presidente, si è detto che da questo testo viene espunto il tema della consapevolezza. Non voglio dire che è una bugia, ma è un errore grave, perché tutti sappiamo che la consapevolezza è parte costitutiva del dolo. La consapevolezza è il pilastro fondamentale per poter individuare una condotta come reato e poterla colpire. Ecco perché, se questo è l'argomento, invito quei Gruppi che lo utilizzano a votare a favore di questo testo, perché così non è: la consapevolezza c'è e c'è come in tutti i reati. Immaginatevi, onorevoli colleghi, se, nel nostro ordinamento, solo per il reato di cui all'articolo 416-*ter* avessimo chiesto la presenza della consapevolezza più un'altra consapevolezza. Immaginate quale atteggiamento odioso avremmo avuto, quale atteggiamento di casta avremmo assunto. Non c'è reato gravissimo, anche quello di particolare allarme sociale, che non preveda una consapevolezza secondo le caratteristiche generali del dolo. Così avviene nel 416-*ter*.

Perché la politica deve chiedere qualcosa di diverso, di strano, di inedito, non previsto nel nostro ordinamento, al punto tale da definire una nuova fattispecie per poi lasciarla, questo sì, al libero arbitrio della giurisprudenza e dell'applicazione? Ecco perché penso, colleghi, che questo è un tema che non può giustificare un voto contrario. Non lo può giustificare perché abbiamo fatto un lavoro serio, rigoroso e, in Commissione giustizia, condiviso.

Alla Camera hanno fatto un'altra scelta: al rigore della tecnica si è preferito trovare una soluzione più accomodante. Ma attenzione, il lavoro fatto dal Senato aiuta anche la Camera e la mette in condizione di condividere con noi una scelta sistemica in grado realmente di poter dire al Paese: il Parlamento ha capito, il Parlamento fa una scelta, il Parlamento sceglie di colpire in modo sistematico il reato più grave e devastante, ossia il momento della collusione quando si è in una consultazione elettorale.

Signor Presidente, noi dobbiamo passare dall'antimafia del giorno dopo all'antimafia del giorno prima. In questi giorni Riina ha lanciato il suo appello; in questi giorni ritorna questo tema. Io penso che, con il lavoro che abbiamo compiuto e con quello che siamo in condizione di fare, si deve aprire un'altra fase: dobbiamo provare tutti insieme a fare, anche qui in modo condiviso, liberi dagli schemi di maggioranza e opposizione, un salto di qualità. È possibile farlo.

Pensate, colleghi, all'ipotesi di aprire una sessione tipica della lotta alle mafie, come si fa per la legge di stabilità, impegnando le due Camere e le Commissioni anche qui in Senato per poter esaminare tutti i testi presentati da tutti i Gruppi e fare in modo che il Paese possa conoscere una stagione progettuale e moderna di antimafia del giorno prima. E si possa dire alle mafie: è arrivato il vostro giorno, la vostra fine; vi attaccheremo su tutti i lati, sul versante culturale e sociale, su quello economico?finanziario, ma anche su quello delle collusioni politico?istituzionali.

Potremmo migliorare il codice antimafia ed inserire alcune norme che ancora mancano. Colleghi, ancora non abbiamo inserito nel nostro codice la punibilità dell'autoriciclaggio. Dovremmo aumentare la durata delle pene. Negli ultimi mesi in tutti i territori molti *boss* mafiosi per pene esigue sono di nuovo sul territorio, di nuovo a devastare diritti civili, economia e la stessa politica.

Signor Presidente, dovremmo applicare con più rigore il 41?*bis* e riaprire le carceri di Pianosa e Asinara; dovremmo migliorare le norme per lo scioglimento dei Comuni infiltrati dalla mafia. Insomma, dovremmo fare tante cose. Allora è bene che queste cose siano fatte in modo sistematico, avendo il tempo per farle, un tempo che sia limitato, impegnando la Commissione antimafia, le Commissioni giustizia di Camera e Senato e le Assemblee e chiedendo un confronto con il Governo che ha avanzato una proposta moderna sul tema della lotta alle mafie con quel comitato che ha lavorato a supporto delle scelte di questo Governo.

È una fase matura; siamo pronti ad accettare questa sfida, anzi la proponiamo. Riteniamo che abbiamo fatto un buon lavoro, un lavoro serio e condiviso che può trovare accoglienza unanime da parte del Parlamento. Noi ci crediamo, il Partito Democratico vuole questo risultato e voterà sì. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 948, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	238
Favorevoli	168
Contrari	4
Astenuti	66

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, SCpI, M5S e Misto-SEL e del senatore Falanga).*

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 200, 688, 887 e 957.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, avevo già preannunciato il mio intervento.

Ho ascoltato con una certa attenzione le dichiarazioni di voto...

PRESIDENTE. Ma il suo intervento dovrebbe aver luogo a fine seduta, senatore Palma.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non siamo a fine seduta, signor Presidente?

PRESIDENTE. Assolutamente no, la seduta sta continuando.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Attenderò dunque la fine della seduta. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È stato concordato così, e così deve andare.

Discussione del disegno di legge:

(1214) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*** *(Relazione orale)***(ore 15,55)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1214.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 15,56)**

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, onorevoli senatori, mi limiterò... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, facciamo riorganizzare l'Aula dopo la parte di seduta dedicata al provvedimento precedente: vi pregherei di fare silenzio o di uscire, in modo da consentire al senatore Pagliari di svolgere la relazione. Il Governo è presente, quindi, senatore Pagliari, cerchi di continuare.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, rassegnerò una relazione scritta che contiene la sintesi di tutte le misure incluse nel decreto milleproroghe, che - com'è noto - affronta sostanzialmente tutte le materie d'interesse statale.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PAGLIARI, *relatore*. Credo si debba aggiungere solo una considerazione, se vogliamo anche banale, ma che ritengo sia il caso di ripetere ogni volta: il decreto milleproroghe non è né la vittoria dello Stato di diritto, né la vittoria dello Stato, perché è il segno di inefficienze, se non del fallimento di un sistema.

Detto questo, passerei ad elencare gli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, con la precisazione... *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di fare silenzio, perché il relatore non riesce a sovrastare il brusio per svolgere la relazione. Chi deve parlare può accomodarsi fuori dall'Aula.

PAGLIARI, *relatore*. Signora Presidente, passerei ad elencare gli emendamenti approvati dalla Commissione affari costituzionali, con la precisazione che mancano ancora i pareri della Commissione

bilancio, almeno per taluni di essi, quindi ci potranno essere delle modificazioni rispetto a questa elencazione, legate agli eventuali pareri negativi della Commissione bilancio, in particolare ai pareri ostativi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione affari costituzionali ha approvato i seguenti emendamenti: 1.9 (testo 2), 1.13 (testo 2), 1.14 (testo 2). 1.400, 1.20, 1.21, 1.28 (testo 2), 1.500, 1.300, Coord.1, 2.4 (testo corretto), 2.5 (testo 2), 2.0.100, 3.8 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.3, 4.6 (testo 2), 4.34, 4.48 (testo 3), 4.49 (testo 3), 4.0.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 (testo corretto), 6.2, 6.14, 7.2, 7.8, 7.18 (testo 2), 7.19 (testo 2), 8.18, 8.19, 8.22 (testo 2), 8.23 (testo 2), 8.24 (testo 2), 8.25 (testo 2), 9.1 (testo 2), 9.24, 9.67 (testo 2), 8.0.1 (testo 2), 9.72, 9.77 (testo 2), 10.100, 10.20, 11.1 (testo 2) e 11.2 (testo 2).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.

GAETTI *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, cittadini tutti, il decreto milleproroghe interessa marginalmente il mondo agricolo, ma due proroghe risultano interessanti per i contenuti che sottendono.

La prima interessa l'articolo 4 del decreto n. 171 del 2008, che disciplina la produzione della mozzarella di bufala campana DOC. La disposizione prevede una netta separazione delle linee di produzione della mozzarella con quella di altri tipi di formaggio. Come sapete, la mozzarella può essere prodotta con latte di bufala e/o con latte vaccino. Naturalmente è molto più richiesta quella di bufala, ma c'è un problema: la bufala fa poco latte in confronto ad una vacca, circa la metà, quindi i costi di produzione di una mozzarella di bufala sono circa il doppio. Capite subito che il senso del dispositivo del 2008 è quello di impedire le frodi, frutto ovviamente di involontari errori: qualche manichetta dimenticata aperta, per cui il latte vaccino si mescola a quello bufalino (cose che possono succedere). Solo che gli allevatori campani sono onesti - e qui lo sottolineo: gli allevatori campani sono onesti - e chiedono a gran voce non solo l'applicazione di questo dispositivo, ma la completa tracciabilità del latte e quindi della mozzarella, per garantire agli acquirenti la qualità del prodotto, che si traduce nel riconoscimento del loro lavoro e che va a vantaggio di tutto il sistema Italia.

Sottolineo che la quota di esportazione della mozzarella verso l'Europa è in continuo aumento, anche per la stagnazione dei consumi italiani, e quindi potremmo chiedere all'Europa di fare altrettanta chiarezza e di tutelare i nostri prodotti. Invece, dal momento che i produttori adducono inesistenti difficoltà tecniche e burocratiche, facilmente superabili, viene prorogata di un anno l'attuazione di tale dispositivo. Ricordo che il decreto-legge è del 2008 e che, dopo cinque anni, non siete in grado di far rispettare un provvedimento. Quale credibilità avete, se non capite che il nostro futuro passa attraverso la serietà degli operatori, la qualità dei prodotti e la fiducia degli acquirenti? Sulla base di questa riflessione auspico che la proroga non venga concessa, come ho richiesto con un emendamento a mia prima firma.

La seconda proroga che vorrei trattare riguarda la disciplina della revisione obbligatoria delle macchine agricole, che viene prorogata al 1° gennaio 2015. Ad una rapida lettura sembra una distorsione, sembrerebbe che la norma non voglia tutelare la sicurezza degli operatori e di tutti noi, considerato che spesso sono automezzi che circolano sulle nostre strade. È vero esattamente l'opposto, e per farvi capire la vessazione a cui già sono sottoposti gli imprenditori agricoli vi faccio un breve riassunto dei controlli a cui sono assoggettati.

Dal 2009 le macchine agricole che vengono immesse sul mercato devono rispettare i requisiti previsti dalle direttive europee, la n. 37 del 2003 e la n. 42 del 2006, recepita con il decreto legislativo n. 17 del 2010.

Anche il testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81 del 2008) impone che tutte le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano rispondenti alle direttive comunitarie sopra citate e quindi alla direttiva di omologazione ed alla direttiva macchine.

Per le attrezzature precedenti il 2009, il testo unico prevede che debbano essere adeguate e rese conformi alle caratteristiche di cui all'allegato 5 del testo unico, le quali richiedono il rispetto di ben

quattro linee guida già emanate da ISPESL/INAIL che riguardano i telai, i sistemi di ritenzione del conducente, i trattori e il controllo periodico dello stato di manutenzione.

Ma non è finita qui: infatti già oggi le ASL provinciali controllano la sicurezza delle macchine agricole. Questa è altresì oggetto di studio nei corsi per ottenere l'attestato di responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, e ricordo che dal 1° gennaio di quest'anno tutte le imprese agricole hanno l'obbligo di munirsi ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi.

Come si vede, signora Presidente, di norme ce ne sono già abbastanza e basterebbe rispettare quelle che ci sono per garantire un alto livello di sicurezza.

Spero che questo anno di proroga consenta la messa in discussione di questo provvedimento e che esso venga abolito, onde evitare che la semplificazione non sia una parola vuota di cui ogni giorno ci riempiamo la bocca. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO *(M5S)*. Signora Presidente, tra i tanti punti di questo decreto-legge mi vorrei soffermare sull'articolo 1, comma 9, che interviene sulla spiacevole vicenda dei punti organico delle università ed ora spiegherò perché la definisco spiacevole.

Come tutti sappiamo, nel 2013 il Governo ha fissato un limite del *turnover* e quindi alle facoltà assunzionali delle università nella misura del 20 per cento a livello nazionale. Ciò significa che globalmente ogni cinque professori che si ritirano in pensione le università ne possono assumere solo uno.

Siamo già intervenuti varie volte in Parlamento per denunciare quanto questa norma sia assolutamente penalizzante, causi l'innalzamento dell'età media nelle università e soprattutto la fuga dei cervelli, impedendo di fatto ai giovani ricercatori di entrare nel sistema universitario.

Ebbene, qui siamo andati addirittura oltre, perché se è vero che il 20 per cento vale a livello nazionale, ci si pone il problema di come distribuire le facoltà assunzionali tra le singole università. Entra quindi in gioco il Ministero, che con il decreto ministeriale n. 713 del settembre dello scorso anno, applicando un decreto-legge previgente, ha stabilito quale sia la suddivisione dei punti organico e quindi di fatto dei posti di professore tra tutte le università, generando quello che tutti hanno definito un autentico «papocchio».

In sostanza, molte delle università considerate virtuose - e cioè che avevano parametri di indebitamento e di spesa del personale tali per cui esse erano considerate virtuose dal decreto legislativo n. 49 del 2012 - si sono viste inspiegabilmente ridurre la quota dei punti organico rispetto alla media nazionale. Pensate che ci sono alcune università che pur rispettando i parametri hanno ricevuto una quota di punti organico pari ad una percentuale del 3-5 per cento delle cessazioni dal servizio, per cui ogni 15-20 professori che vanno in pensione tali atenei ne possono assumere soltanto uno.

Questo è successo perché il diavolo si nasconde nei dettagli. Infatti purtroppo nel decreto legislativo n. 49 del 2012 c'è una parolina magica che dice che le università virtuose possono assumere fino ad una certa percentuale. Così il Ministero, nella persona del ministro Carrozza, che ha firmato quel decreto consapevole del fatto che avrebbe generato questa situazione scandalosa, non ha voluto affrontarla. La cosa diventa ancora più odiosa considerando che molte di queste università si trovano al Sud e hanno un regime di tassazione scolastica molto basso; è proprio per questo che sono considerate virtuose. Dato, infatti, che la spesa per il personale non è comprimibile, per cui se si abbassano le tasse universitarie, molto più facilmente esse sforano questo parametro. Quindi, il criterio meritocratico, che era alla base del citato decreto, è venuto ad essere completamente vanificato.

Ebbene, voglio sottolineare che il Movimento 5 Stelle ha raccolto per primo, in questo Parlamento, il grido di dolore che è venuto da queste università che, pur avendo una bassa tassazione scolastica, si sono viste ridotte le assegnazioni di personale. Abbiamo presentato un emendamento e un ordine del giorno a questo decreto cosiddetto mille proroghe che interviene sull'articolo 1, comma 9, proprio per sanare questa situazione allucinante che si è venuta a creare, che, di fatto, va ad incidere contro il

diritto allo studio degli studenti di molte università, molte delle quali situate nel Mezzogiorno d'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signora Presidente, comincio con il dire che il provvedimento al nostro esame è assolutamente una vergogna. Si prorogano infatti cose che non sono state fatte; le leggi sono state fatte, ma non è stato fatto il decreto attuativo, come spesso accade.

Proroghiamo delle cose che non hanno davvero senso alcuno. Ve ne leggo alcune che troviamo nel testo del decreto. L'articolo 1, comma 10, proroga il tetto massimo degli stipendi dei componenti dei consigli d'amministrazione. I compensi dei componenti dei consigli d'amministrazione e degli organi affini dal 2010 dovevano essere diminuiti del 10 per cento. Ovviamente proroghiamo di anno in anno perché non viene fatto il decreto attuativo, e quindi questa misura non si può applicare. Le persone che devono fare i decreti attuativi non hanno svolto il loro lavoro, ma sono tranquille e serene e non succede nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo poi l'articolo 2, comma 2, che reca la proroga di un commissario che entra in funzione nel 2003 per il terremoto verificatosi nel 1980. Ho evitato di indagare dal 1980 al 2003 quanti commissari ci sono stati e quanti soldi sono stati spesi. Ma questo commissario entra per risolvere i problemi e chiudere i lavori delle infrastrutture. È lì da 11 anni, non li ha ancora chiusi e noi ancora lo paghiamo per stare lì? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Come minimo dovremmo cambiarlo, ma andiamo a verificare cosa è successo in questi 11 anni. Anche perché sono altri 100.000 euro buttati lì.

Vi è inoltre la riorganizzazione delle prefetture che dal 2006 attendono di essere riorganizzate, perché - cito testualmente - «il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza del corrente esercizio finanziario». La situazione è questa dal 2006 e siamo al 2014. Anche in questo caso si proroga di un altro anno, in attesa che qualcuno si renda conto che è ora di riorganizzarle. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Abbiamo poi la proroga relativa ai taxi e ai noleggi. Anche qui ci sono degli interessi dietro perché si parla di cose sempre molto particolari. Sarebbe però ora che qualcuno le affrontasse e si assumesse la responsabilità di sistemare tutte le disposizioni che regolano l'esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. Tutti voi che siete a Roma sapete benissimo quanti taxi abusivi ci sono. Anche in questo caso, però, proroghiamo di anno in anno, e nessuno fa niente.

Infine, buttiamo, soldi di anno in anno per l'«Italia lavoro» che continuiamo di anno in anno a prorogare senza metterci mano. Altri 13 milioni di euro buttati. Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, il che non mi sembra il massimo, vista la situazione italiana.

Oltre allo spreco di soldi e alle persone che non fanno il proprio lavoro, troviamo anche problemi di sicurezza.

All'articolo 3, comma 2, proroghiamo l'uso di guardie giurate su navi, anche in assenza di corso di abilitazione, il che vuol dire che queste persone, senza essere preparate, andranno armate a difendere le nostre navi. Mi sembra follia, ma le vite a rischio non sono le vostre, quindi anche in questo caso proroghiamo pure. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Proroghiamo, poi, sempre a rischio della vita di chi li frequenta, i termini per gli impianti funiviari: invece che a due anni, la durata tecnica della vita di queste funivie la passiamo a quattro anni, perché così nessuno deve fare i controlli e siamo a posto; se poi succede qualcosa non è mai colpa di nessuno.

Vi è, poi, l'ultima proroga, sempre a rischio della vita, della legislazione in materia di antincendio, che ovviamente è stata fatta da voi e, anche se è incomprensibile, una volta che l'avete scritta, almeno attuatela; invece, tuttora viene prorogata e quando poi muoiono le persone negli incendi non ci venite a dire che non si poteva fare qualcosa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signora Presidente, colleghi, come ricorderete, il Consiglio dei ministri che ha approvato il milleproroghe in quell'occasione ha anche ritirato, durante l'*iter* in Parlamento, il decreto-

legge «salva Roma» per - cito testualmente dalla conferenza stampa - «l'eterogeneità delle norme». Quanto accaduto con quel decreto?legge dimostra, infatti, che nel nostro Paese è essenziale rimettere mano al sistema legislativo. In quell'occasione il Consiglio dei ministri aveva sottolineato come quella vicenda fosse stata un ulteriore stimolo per mettere mano al riordino del percorso legislativo, onde evitare le situazioni create in questo ingorgo - così allora si era espresso il Presidente del Consiglio dei ministri - di fine anno.

Per evitare questo ingorgo è in vigore, dal 1° gennaio, il decreto mille proroghe, che differisce circa sessanta termini in scadenza il 31 dicembre scorso, che vanno dagli sfratti per le categorie disagiate, al rifinanziamento della *social card*, alla possibilità per gli alluvionati della Sardegna di pagare i tributi sospesi senza applicazioni di sanzioni e interessi tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014.

Come dicevo, è stata prorogata fino al prossimo 30 giugno la sospensione per le categorie disagiate dei provvedimenti di rilascio degli immobili per finita locazione, per quei contribuenti con reddito annuo inferiore a 21.000 euro e residenti in Comuni capoluoghi di Provincia ad alta densità.

Tra le altre proroghe, slitta al 30 giugno 2014 il termine per affidare gli interventi sugli edifici scolastici, in particolare per l'affidamento degli interventi di bonifica delle scuole dove è stato trovato amianto.

Al 28 febbraio 2014 è la proroga dei termini per le procedure semplificate nella riorganizzazione dei Ministeri, a partire dalle direzioni generali e dai dipartimenti, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. Su questo ci siamo soffermati e ci soffermeremo nel corso dell'esame degli emendamenti.

Al 30 giugno 2014 è stato prolungato il rinvio del decreto per definire le modalità di reclutamento negli atenei e per definire gli indicatori da utilizzare per la contrazione di forme di indebitamento da parte delle università.

Al 31 dicembre 2014 è prorogata la validità delle graduatorie per le assunzioni nella pubblica amministrazione; e ancora, la proroga del taglio del 10 per cento dei compensi (i «gettoni») corrisposti dalle pubbliche amministrazioni e dalle autorità indipendenti per la partecipazione a organi collegiali e a consigli di amministrazione; la proroga dell'aggiornamento al tasso di inflazione dei diritti aeroportuali; l'adeguamento del parco veicolare delle autoscuole; i corsi di salvamento acquatico; il noleggio con conducente.

Tutto questo ingorgo rende evidente la necessità non soltanto, come ha suggerito il presidente Letta, di procedere senz'altro indugio al riordino del percorso legislativo, ma anche di metter mano alla nostra pubblica amministrazione perché il problema è lì. Su questo si sono concentrati nell'esame in Commissione una parte dei nostri emendamenti. Su ciascuno di questi punti abbiamo proposto delle ipotesi di modifica e, in particolare, sul blocco costituito dall'articolo 1, perché è evidente che la materia che riguarda l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni è centrale anche quando si vogliono proporre delle scorciatoie.

Cito in proposito il comma 7 dell'articolo 1, in cui si riconosce la possibilità di utilizzare, anziché il decreto del Presidente della Repubblica, lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, proprio per organizzare i Ministeri e per portare le modifiche, che si ritengono opportune, ai regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Questa è una previsione, a nostro modo di vedere, molto discutibile, ma sottolineo che proprio da qui conviene cominciare, anche quando all'articolo 3 si affrontano le proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno e quando il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato da quell'ente nei termini. Mettere mano e cercare di riordinare con un approccio un po' più adeguato ai tempi e più rigoroso la materia della pubblica amministrazione è un'occasione ed una necessità che cercheremo di sviluppare e la cui opportunità cercheremo di rendere evidente nella discussione degli emendamenti che abbiamo presentato. *(Applausi dei senatori Della Vedova e Fucksia)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, verrebbe da dire in esordio che, come dice una massima, non c'è niente di più definitivo di ciò che è provvisorio, e il milleproroghe pare proprio imboccare questa strada e interpretarla nella maniera più esaustiva. In effetti, si tratta di un provvedimento, di cui ormai ci si è abituati a vedere la ricorrenza anno per anno, che contiene una notevole quantità disomogenea di questioni per le quali viene richiesto al Parlamento di prorogare i termini o di posticiparli. Non si può parlare in assoluto bene o male di qualcosa di così differente sia nel contenuto che nelle ragioni che spingono poi a chiedere una modifica dei termini di scadenza.

Il provvedimento in sé dovrebbe essere spacchettato in tanti altri singoli provvedimenti. È su questo che preferirei concentrarmi. Ci sono cose che certamente non possiamo condividere, non tanto nel merito, ma per la modalità di non giungere dopo tanti anni a porre un paletto risolutivo. È chiaro che questo è un messaggio diseducativo. Il continuare a spostare in là i termini di scadenza, ogni volta accordandone di nuovi, senza che vi sia responsabilità per chi è rimasto inadempiente, a nostro avviso produce l'effetto di ritornare con gli stessi problemi all'anno successivo. Lo abbiamo detto a più riprese nelle Commissioni che hanno dato i pareri alla Commissione di merito. Cito, ad esempio, il caso della mozzarella di bufala per la quale ci sono dei disciplinari definiti da parecchi anni. Il prodotto è molto qualificato ed è in vendita sul mercato, ma, a tutt'oggi, i requisiti per i quali i disciplinari definiscono il prodotto al *top* non vengono rispettati. È chiaro che, se ci avviciniamo anche a scadenze - penso a quella di Expo - dove il tema è quello dell'alimentazione e lo facciamo con questo tipo di credibilità, difficilmente potremo dare l'immagine di un Paese che si è messo sulla retta via dopo tanti anni di sbandamento.

Penso anche a tanti altri aspetti ancora più eclatanti, come la proroga delle gestioni commissariali o il terremoto dell'Irpinia per il quale tutto viene rinnovato, ancora una volta, nella struttura e nell'organizzazione. e forse sarebbe anche il caso che questi terremotati fossero definitivamente sicuri di non essere più in una situazione di terremotati; e forse sarebbe anche il caso per il resto del Paese sapere che queste poi non diventano delle voragini nelle quali si ingoiano centinaia di milioni di euro al solo scopo di mantenere vivo un qualcosa che genera non lavoro, ma clientela.

Il decreto milleproroghe, tuttavia, è anche un'opportunità che il Governo non deve sprecare per porre rimedio ad azioni che hanno prodotto degli effetti non positivi. Faccio l'esempio della nuova tassazione introdotta nel mercato della sigaretta elettronica che addirittura sta offrendo posti di lavoro a molte decine di migliaia di persone, che ha creato un indotto ancora più esteso, che ha anche la capacità di salvaguardare la salute (elemento da non trascurare) e che, soprattutto, sta creando nuove opportunità nel momento in cui l'economia sembra invece marcare in maniera ancora più netta il passo indietro. Invece, è semplicemente successo che il Governo, le cui azioni non sono certamente scevre dalle pressioni delle*lobby* che vogliono conservare il monopolio nel mercato del tabacco, ha emanato norme addirittura incongruenti con la realtà.

Le conseguenze di tutto ciò sono che lo Stato non incassa dai monopoli quanto dovuto, il mercato si sta spegnendo, i consumatori sono spinti ad approvvigionarsi in maniera alternativa e viene soffocata nella culla una nuova imprenditoria che invece potrebbe dare molte speranze.

Ecco che quindi il decreto milleproroghe, anche in virtù del fatto che la Commissione ha accolto un emendamento da noi proposto (a tal proposito invitiamo le altre forze politiche a sottoscriverlo), consente al Governo di posticipare dei termini, dando quindi a tale settore la possibilità di sedersi al tavolo e di coordinare gli interventi con i Monopoli e con il Ministero delle finanze, in modo che l'azione che in questo momento appare come vessatoria possa, al contrario, risultare virtuosa e capace di dare al mercato nuove opportunità di crescita, salvaguardando la salute dei cittadini e discostandosi da logiche che tendono a preservare il monopolio laddove esiste. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Al Governo diciamo quindi che occorreva più coraggio, che avrebbe dovuto lasciarsi alle spalle un decreto milleproroghe tradizionalmente inteso come uno strumento volto a rinviare problemi non risolti e utilizzare invece questa opportunità per porre rimedio a quella che ormai è diventata una negligenza del nostro sistema legislativo: operare tramite decreti, emanare quindi provvedimenti d'urgenza che poi ovviamente necessitano di correzioni immediate perché i cittadini capiscono subito

che quello che il legislatore mette a frutto spesso e volentieri è incongruente rispetto alla realtà vissuta quotidianamente.

Purtroppo, invece, il provvedimento al nostro esame è ancora una volta un rimescolamento di tante singole realtà affrontate con azioni che non condividiamo, anche se rileviamo qualche sprazzo di buonsenso. Dobbiamo quindi esaminare gli interventi uno ad uno. Noi lo faremo e analizzeremo gli emendamenti presentati. Certamente, poi, non ci sottrarremo alla responsabilità, che sempre ci contraddistingue, di dire no a tutto ciò che rappresenta nuovo spreco portato avanti semplicemente per incapacità del Governo di gestire la macchina pubblica e di risolvere segnatamente i problemi.

Certamente poi accorderemo il nostro consenso laddove questo decreto milleproroghe contenga iniziative volte a sanare errori che sono capitati e in ordine ai quali il Governo intende ottemperare in maniera provvidenziale con un ravvedimento operoso. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, vorrei anzitutto esprimere un disagio, che mi auguro sia condiviso da molti di voi, di noi: il disagio di chi vorrebbe svolgere la funzione alla quale siamo stati chiamati e per la quale siamo stati scelti in modo efficace, efficiente e, soprattutto, trasparente. Purtroppo le cose non stanno così, e da molto tempo. Sarebbe forse preferibile, per rispetto e quasi come segno della volontà di trasparenza nei confronti del Parlamento, che provvedimenti come quello che oggi siamo chiamati a esaminare venissero presentati con il loro vero nome e non con altre diciture e locuzioni, peraltro confuse e fantasiose nel titolo; sarebbe quindi opportuno che venissero chiamati semplicemente per quello che sono: milleproroghe. Mille!

Pensavamo sinceramente di esserci ormai affrancati da questa pessima abitudine, tipica della Prima Repubblica - lo abbiamo detto tante volte - di sottoporre all'Aula (sempre con una cadenza caratterizzata da inquietante ritardo e fretta, sempre all'ultimo momento e sempre in uno stato - *lato sensu* - confusionale, frutto di altrettante mille pressioni, non sempre limpide) un insieme, un coacervo di disposizioni che appaiono tutte sotto un solo cappello, ma che raccolgono in modo disomogeneo e disgregato le istanze e talora gli appetiti più disparati, che a volte - molte volte - compensano ritardi e mancate decisioni del Governo o che correggono errori (sia detto per inciso: quanti errori da quando la politica è affidata alla cura esclusiva dei tecnici!), che inseriscono aggiustamenti fuori tempo massimo e, peggio, soddisfano esigenze che non obbediscono ad interessi generali ma a impulsi e stimoli, come dire, particolari.

Il risultato è un inquietante modo di legiferare, un modo disorganico, che non consente un'analisi puntuale, che impedisce a noi senatori - a noi parlamentari in genere: questo vale per la Camera alta come per la Camera bassa - di svolgere al meglio il nostro lavoro, compulsati come siamo dalla fretta e dalla disomogeneità dei contenuti, che non fa onore, peraltro, ad un Governo che si presenta come nuovo anche nel metodo e che ci allontana dalle buone pratiche dell'attività legislativa. Come si fa a svolgere bene il proprio lavoro quando si debbono affrontare questioni le più disparate, che vanno dalle assunzioni, dall'organizzazione e dal funzionamento della pubblica amministrazione, alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia all'Isola del Giglio, dai corsi di formazione per addetti al salvataggio in acqua, al possibile impiego delle guardie giurate in servizio antipirateria sulle navi?

Su quest'ultimo punto, signora Presidente, colleghi, mi sia consentito di aprire un inciso: è possibile che il Governo italiano si debba affidare soltanto a burocrati e avvocati, abdicando alla propria capacità di iniziativa politica internazionale, nel trattare una crisi così delicata e importante come quella tra l'Italia e l'India sul caso dei marò? È possibile che, a distanza di due anni da quel 15 febbraio in cui avvenne l'incidente davanti alle coste indiane, per cui oggi Massimiliano Latorre e Salvatore Girone rischiano addirittura un processo davanti ad una corte speciale e l'applicazione della pena di morte, l'Italia non riesca ancora a spostare a livello internazionale, con autorevolezza, con la dovuta competenza e determinazione, la gravità delle violazioni commesse dall'India, che nega tra l'altro l'immunità di funzione ai nostri militari in regolare servizio antipirateria, per di più in acque non territoriali e sotto la giurisdizione italiana, perché su una nave che batteva bandiera italiana? È

evidente il problema di credibilità del Governo, il *deficit* di capacità e forza rappresentativa nelle sedi internazionali.

Ma com'è possibile - per tornare *in medias res*, per quanto di ciò si possa parlare in un provvedimento così complicato da definire nei suoi temi portanti - che noi si debba ancora, nel 2014, mentre parliamo di grandi riforme, elettorale e istituzionale, di riforma del Titolo V della Costituzione e di abolizione del Senato, navigare a vista tra spezzoni di provvedimenti, ai quali si aggiungono il marchio DOP della «mozzarella di bufala campana», la revisione delle macchine agricole e poi ancora i temi relativi alla salute, all'istruzione, alle politiche sociali, all'ambiente, al turismo, alle comunicazioni, ai servizi pubblici locali, agli sfratti. Comprendo che il comune denominatore di tutti questi temi sia la proroga, ma ciò non è sufficiente a dare al nostro lavoro di parlamentari la dignità di un lavoro omogeneo ed organico.

E qui devo aprire un altro inciso, nel merito, perché nelle pieghe di norme che a prima vista sono necessarie e comunque innocue si celano insidie che possono avere gravi conseguenze economiche. Mi riferisco in particolare alla proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, in favore - in meritevole favore - di particolari categorie sociali, cioè conduttori con reddito annuo lordo familiare inferiore a 27.000 euro, in alcuni Comuni ad alta tensione abitativa. In realtà, come risulta dal rapporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2007 riguardo al numero di sfratti bloccati, sulla base del provvedimento all'epoca vigente, da ultimo prorogato, suddiviso per le 103 prefetture, il differimento delle esecuzioni interessa in sostanza solo alcuni Comuni. Ma l'effetto psicologico negativo sull'intero ambito delle locazioni abitative, derivante da una proroga generalizzata degli sfratti, ci suggerisce di limitare l'estensione territoriale del differimento ai Comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.

Vorrei ricordare, anche se tutti gli italiani lo sanno e lo ricordano benissimo (perché peraltro hanno un ricordo assai fresco della scadenza della cosiddetta mini-IMU, cioè della tassa che il Governo Letta aveva detto di voler definitivamente superare), che il settore edilizio è letteralmente in ginocchio; che la crisi delle costruzioni e in generale delle transazioni immobiliari pesa in modo devastante sul dato crescente della disoccupazione, proprio nel momento in cui tutte le forze politiche a parole indicano la perdita o la mancanza di lavoro come il problema più drammaticamente attuale; che peraltro la cosiddetta mini-IMU è la coda di una tassa che non sparirà, ma cambierà solo nome, trasformandosi in TASI, TARI o IUC (sono tante le denominazioni date in questo percorso di crescita della tassa e di diminuzione della credibilità dell'attività del Governo). Queste tasse peseranno sui proprietari, diminuendo ancora di più il valore degli immobili e quindi il dato della ricchezza e del risparmio degli italiani, ma peseranno anche sugli inquilini.

Da parte nostra deve esserci molta attenzione a non vessare ulteriormente chi lavora nel mondo dell'edilizia. Il rischio, altrimenti, è quello di deprimere ancor di più un possibile volano di ripresa dell'Italia, nel momento in cui tutta l'Europa ricomincia a crescere. E la vessazione passa anche attraverso provvedimenti piccoli, ma importanti, come quelli contenuti nel decreto milleproroghe.

In conclusione, onorevoli colleghi senatori, non posso negare il mio profondo disagio rispetto al metodo vecchio, sbagliato e comunque tecnicamente insidioso e poco rispettoso del Parlamento di un provvedimento contenitore (che tante volte abbiamo detto di voler emendare, bloccando la sua corsa folle verso una gestione poco coordinata ed ordinata di problemi invece molto importanti). Ripeto che non posso negare il mio profondo disagio rispetto a questo modo di legiferare, che smentisce tutte le buone intenzioni e tutte le promesse di rinnovamento di un Governo che, ancora una volta, agisce - come purtroppo ormai è chiaro a tutti - con i modi e le forme dei tanto deprecati Governi della Prima Repubblica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Bisinella)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signora Presidente, cercherò di avere un approccio un po' più laico rispetto a questo tipo di provvedimento, anche in virtù di un'esperienza parlamentare che ormai mi conferma che, con qualsiasi tipo di Governo, con qualsiasi maggioranza politica e per qualsiasi iniziativa si voglia

assumere, a fine anno si è sempre costretti ad emanare un provvedimento milleproroghe.

A qualcuno potrà dare fastidio questo tipo di provvedimenti, ma è chiaro che dietro molte iniziative di proroga si nasconde anche il disagio che si creerebbe a numerose categorie di cittadini se queste proroghe non venissero concesse. È anche chiaro che in questo provvedimento ogni tanto si annidano piccole furbizie: sta a noi doverle intercettare.

In tale ambito, possiamo affermare che quest'anno il disegno di legge (che nasce dal precedente scorporo di un provvedimento di maggiore consistenza, poi suddiviso in due *tranche*) ha inquadrato, per quanto riguarda le proroghe, rigidamente soltanto l'attività di differimento di termini di norme in scadenza, senza quindi introdurre nuove provvidenze di questo tipo.

Potremmo chiedere, non alla Presidenza, ma a noi stessi e al Governo di essere più chiari nell'indicazione delle proposte: manca l'indicazione chiara ad ogni comma dell'oggetto di riferimento della proroga. Quindi, c'è una difficoltà di approccio con questo tipo di testo.

Il fatto di sostituire le proroghe con la semplificazione in molti casi sarebbe certamente il modo per evitare che tali proroghe non producano effetti concreti o, peggio ancora, debbano essere ripresentate anche l'anno successivo.

Ripeto che da vent'anni mi capita di affrontare annualmente questo tipo di incombenza, qualsiasi sia il Governo in carica. Non sono ormai metodi che possiamo definire di Prima Repubblica, ma semplicemente di Repubblica, come un tempo si usava dire così volgarmente quando si voleva indicare qualcosa di confuso.

Sono provvedimenti di *routine* e qualcuno sostiene anche di patologia, e questo è vero. Sono provvedimenti di miscellanea, ed è altresì assolutamente vero, ma lo dice il nome stesso del decreto. Molto spesso si tratta comunque di provvedimenti utili: come dicevo poco fa, utili soprattutto a non creare disagi ai cittadini e frequentemente sono anche il segnale di alcune inefficienze dell'apparato di Governo, ma imputabili non certo a chi provvisoriamente governa o a chi provvisoriamente è a capo di un Dicastero, bensì alla struttura, a una burocrazia che spesso non trova le motivazioni o le strade per poter arrivare alla definizione di alcune pratiche.

Quindi, credo che, con un esame attento e puntuale del testo degli emendamenti, potremo capire in modo migliore ed incidere sui singoli provvedimenti con un approccio molto semplice e pratico, molto meno ideologico di quanto qualcuno desideri affrontare.

Certo, alcuni aspetti a prima vista possono sembrare strani, e mi riferisco alle proroghe di graduatorie e di commissariamenti. Nella realtà, poi, però, si comprende che si tratta di proroghe di commissariamenti dal punto di vista non operativo, ma della rendicontazione. Bisognerebbe quindi comprendere per quale motivo i Ministeri preposti a questa chiusura delle pratiche abbiano tralasciato la sollecitudine nel definirle e, in alcuni casi, abbiano addirittura agevolato il mantenimento nella carica di qualche dirigente. Però questo, oltre che rientrare nella nostra competenza e facoltà di sindacato ispettivo, non può certamente creare danni agli utenti e ai cittadini.

Ricordo - per esempio - una storica proroga affrontata ultimamente, di anno in anno, da questo Parlamento, che è quella del decreto legislativo n. 626, recante l'attuazione di una direttiva comunitaria che obbligava ad alcuni adempimenti la struttura delle imprese italiane, dimensionata sulla struttura di quelle franco?tedesche. Essa imponeva eccessivi obblighi agli imprenditori italiani. Quelle proroghe, quindi, non erano certamente un lassismo o un favoritismo, ma la presa d'atto di una necessità di adattamento che richiedeva tempi ben più lunghi di quanto non si potesse fare in altre realtà europee. Ed è stata citata la proroga antincendi negli esercizi turistici.

Molto spesso queste proroghe - ripeto - si rendono necessarie perché la legislazione è troppo farraginosa, e noi facciamo di tutto per renderla ancora più pesante e vincolistica e non adottiamo invece semplificazioni. Abbiamo inserito in queste proroghe anche una disposizione di semplificazione. Starà a noi vigilare perché i Governi e le strutture pubbliche competenti possano veramente operare in questi termini. La semplificazione è uno degli interventi che i cittadini del nostro Paese più si attendono; una di quelle strade che si attendono venga praticata con sollecitudine, per cui

facciamo bene ad inserire vincoli di tal genere. Faremmo ancor meglio a far sì che essi vengano rispettati e si diano veramente risposte in tal senso.

Quindi, con l'esame degli emendamenti proseguiremo l'esegesi di questo testo. Certo, molti potranno ancor più ritenere che sia un testo eccessivamente farraginoso, spesso intento ad occuparsi di aspetti eccessivamente analitici, ma questo è nell'esigenza di una struttura pubblica estremamente complessa come la nostra, che appunto deve essere oggetto dei nostri sforzi perché ciò accada sempre meno. Tuttavia, togliamoci dalla testa che con le critiche di oggi si possa eliminare un milleproroghe di domani. *(Applausi del senatore Torrisi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto dell'Assemblea agli studenti e ai docenti del Liceo classico «Mario Rapisardi» di Paternò, in provincia di Catania. Benvenuti al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1214 (ore 16,44)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, oggi parliamo di questo provvedimento che contiene delle proroghe: basta proroghe, basta! Abbiamo bisogno di riformare un intero Stato: non ce lo lasciate distrutto a tal punto da dovere raccogliere i cocci.

Ero un giovincello, signora Presidente, quando la prima volta ho avuto l'esperienza del milleproroghe: mi piacque; ne avevo bisogno perché una scadenza mi fu spostata. In quel caso si rese necessaria quella proroga poiché un'amministrazione ritardò nel fornire agli operatori di quel settore le giuste indicazioni. Se poi andiamo ad analizzare il provvedimento in tutte le sue sfaccettature, quindi tutte le norme che vanno a prorogare un qualcosa, ecco che il tutto è proprio improntato su un principio, ossia che la proroga è l'evidenza della insufficiente azione dello Stato. Allora, mi domando: ma lo Stato siamo noi, o meglio, possiamo essere noi?

Di fatto, il Movimento 5 Stelle ha consentito ai cittadini di dire direttamente la loro in riferimento alla legge elettorale. Possiamo farcela, fatelo anche voi perché lo Stato siamo noi, anzi, possiamo essere noi. La legge elettorale per noi è fondamentale, ma la «Renzusconi» non si può proprio sentire, Presidente.

A volte, però, alcune di queste proroghe, oltre a contenere misure di carattere meramente amministrativo che magari possono anche servire in alcuni casi per scongiurare fatti che ai cittadini possono procurare talune mancanze (ma ricordiamoci sempre che la proroga è dovuta proprio ad un'insufficienza della macchina amministrativo?burocratica statale), comportano anche delle spese. Per esempio, faccio riferimento alla proroga del finanziamento al carrozzone... *pardon*, a Italia Lavoro SpA.

Ebbene, questa Italia Lavoro SpA dovrebbe aiutare il Ministero del lavoro a dare un contributo positivo per l'occupazione dell'Italia, ma mi sembra che in questo periodo, anzi, da un bel po' di anni, la disoccupazione cresca. Ma allora vogliamo mettere questa società un po' in riga? Ecco che allora abbiamo cercato, per quello che potevamo, di contribuire con un ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo ad affrontare al meglio la questione, se proprio vogliamo ancora tenere in piedi questa Italia Lavoro SpA, anche se sinceramente quei soldi io li darei nuovamente ? dico «nuovamente» perché sono stati tolti ormai da anni ? ai nostri centri per l'impiego, alla nostra struttura che dovrebbe nuovamente - ripeto, non utilizzo a caso l'avverbio - contribuire a far incontrare la domanda e l'offerta di lavoro: abbiamo detto cioè nell'ordine del giorno che il versamento delle risorse effettuato con

cadenza semestrale a Italia Lavoro SpA è subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro SpA.

In Italia dobbiamo entrare anche nell'ottica che se lavori e produci continui a lavorare, altrimenti *stop*. Non possiamo più avere strutture che non portano a nulla. Signora Presidente, ritengo che il Movimento 5 Stelle in questi dieci mesi stia offrendo davvero tanto al nostro Paese, quindi accoglietelo, fatelo vostro affinché l'Italia risorga. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, come è stato più volte detto, la situazione ideale sarebbe che uno strumento come il decreto milleproroghe non dovesse essere mai necessario, perché è una cartina al tornasole di inefficienze di vario tipo, principalmente della burocrazia dello Stato che non riesce a completare determinate procedure di riforma, procedure ambiziose (forse troppo), non sempre disegnate perfettamente, che presumono di realizzare cambiamenti risolutivi e radicali quando non ci sono gli strumenti e a volte forse neanche la volontà.

Interviene allora il decreto proroghe, scritto di solito dagli stessi funzionari che non sono stati in grado di mettere in atto quelle riforme secondo la volontà, almeno formalmente, del Parlamento, che per l'appunto proroga determinate scadenze. Spesso si tratta di proroga di termini già prorogati in passato. Questo aspetto evidenzia l'inefficienza di determinate strutture burocratiche che offrono grande resistenza al cambiamento, essendo molto più facile andare avanti come si è sempre andati: a volte tutelano determinati interessi, a volte è semplice inefficienza, altre ancora è impossibilità di realizzare determinate cose, perché non basta scrivere un proposito sulla *Gazzetta Ufficiale* attraverso l'approvazione di una legge o di un decreto perché esso diventi possibile o addirittura desiderabile.

Un altro aspetto che si riscontra molto spesso nei decreti milleproroghe è, appunto, la proroga della data di efficacia, vale a dire il ritardare l'inizio dell'operatività di una norma che, fin dall'inizio, appare poco sensata, una norma fatta per dare un segnale. In sostanza, per dare un segnale a un determinato settore si fa una bella norma, a volte velleitaria, a volte semplicemente dannosa, il più delle volte burocratica in se stessa e finalizzata a tutelare varie esigenze (dalla salute alla lotta al crimine e alla corruzione), quindi si approva una norma perfettamente inutile che aggiunge carte a carte, e spesso poi c'è il buon senso di ritardarne l'entrata in vigore o meglio, in termini tecnici, l'efficacia.

L'ideale sarebbe abrogare la norma, se è sbagliata, ma visto che la norma è stata fatta per dare un segnale abrogarla vorrebbe dire dare un segnale opposto a quello che si intendeva dare, e quindi si lascia in vita la norma, ma si cerca di farla entrare in vigore il più tardi possibile, ad esempio nel 2012; poi, in prossimità della scadenza si sposta al 2013, poi al 2014 e così via. L'ideale - ciò che dovremmo fare - sarebbe non dare segnali, ma fare le cose che servono.

Serve una norma? Dovremmo approvarla, ma deve servire sul serio, non solo per riempire un titolo, magari per avere un bel decreto o una legge con il nome di un importante esponente politico, tante volte un Ministro, che così ha la legge con il suo nome: la legge Tizio risolutiva, peccato che sia impossibile o inutile o dannosa, e allora se ne ritarda l'entrata in vigore.

Vi è poi un altro caso, che invece è positivo, quando una legge prevista per un periodo breve, magari sulla spinta di un'esigenza momentanea, si rivela un'esperienza positiva, e allora si ritiene giustamente di prorogarne l'efficacia: per esempio, una legge che ha funzionato negli scorsi due anni vogliamo che abbia effetti anche nel 2014, per cui viene inserita nel decreto proroghe. Naturalmente l'ideale sarebbe fare fin dall'inizio una legge a lungo termine, ma trovo che non ci sia nulla di scandaloso invece nell'avere periodi di sperimentazione dopo i quali si rileva se una norma funziona.

Un'altra delle cause che rimpinguano i decreti milleproroghe è la cultura dell'emergenza, che nel nostro Paese ha radici molto antiche, per cui le situazioni concrete che si vengono a determinare non possono quasi mai essere risolte, per definizione, con gli strumenti che già esistono. C'è un caso particolare? Abbiamo ogni sorta di struttura, di dipartimenti, di agenzie; abbiamo gli enti territoriali, a loro volta con le loro agenzie, le loro partecipate e così via. Però, se capita un evento davvero importante, bisogna nominare il commissario o creare una struttura nuova; evidentemente le vecchie

strutture non funzionano. Siccome c'è l'emergenza, a questo commissario vengono assegnati poteri particolari, spesso esagerati, a volte contrari ai principi costituzionali e che, il più delle volte, svuotano gli organismi elettivi. Ma - si dice - è un'emergenza, lo facciamo solo per tre mesi, perché c'è stato il terremoto, magari una nave da crociera si è incagliata davanti a una nostra bella isola, c'è stato un maltempo inaspettato, perché è del tutto inaspettato che ogni tanto nevichi magari più del solito, che ogni tanto piova meno del solito! È una cosa del tutto inaspettata, e allora si approvano provvedimenti provvisori solo per tre mesi; poi i tre mesi diventano sei mesi, diventano un anno, poi due anni o quattro anni.

Una delle norme più illeggibili di questo decreto - nel senso che proprio è difficilissimo capire dove va a parare - prevede la proroga addirittura a quattro anni di una situazione di emergenza assoluta riguardante le acque superficiali di una bella Regione del nostro Paese: un'emergenza tanto assoluta che nella norma originaria c'era addirittura l'espresso divieto di proroga. Pertanto questa disciplina veniva stabilita in sei mesi con espresso divieto di proroga: da sei mesi poi si è passati ad un anno, da un anno si è passati a tre e adesso con questo provvedimento si passa a quattro o a cinque, non ricordo bene. Naturalmente, però, in questi casi, bisogna scrivere «in deroga al comma» dove era previsto il divieto di proroga. Pertanto la data 2012 diventa 2016, e in più bisogna precisare che si deve derogare al comma dov'era previsto il divieto di proroga.

Un grande padre della democrazia si rifiutò di accettare la logica dell'emergenza: era il governatore della Virginia nel momento in cui, nel 1812, vi era la guerra tra i neo-nati Stati Uniti d'America, sorti da una quarantina d'anni, e l'Inghilterra, dopo la guerra d'indipendenza. Gli proposero di approvare delle leggi di emergenza, perché - si diceva - c'era la guerra e allora non si poteva governare la Virginia come se fosse un periodo di pace. Lui si rifiutò dicendo che, se nei periodi difficili bisogna venir meno ai principi della Costituzione di quello Stato, vuol dire ammettere che le strutture democratiche e costituzionali non funzionano.

Credo dovremmo ricordare questa grande lezione di Thomas Jefferson, allora governatore della Virginia, che non a caso volle ricordare questo suo ruolo e non quello di essere stato successivamente Presidente degli Stati Uniti o di aver scritto la Dichiarazione d'indipendenza. Se davvero crediamo nella democrazia, alla quale, soprattutto di questi tempi, molto spesso l'attaccamento viene meno, dobbiamo tener presente che l'emergenza è semplicemente l'ordinario. Infatti, visto che ogni anno abbiamo così tante proroghe - si dice mille, forse saranno 200-300 - per altrettante emergenze, allora non c'è nessuna emergenza: vuol dire che questo è l'ordinario.

Se l'emergenza diventa ordinaria dobbiamo trattarla con gli strumenti ordinari. Se gli strumenti ordinari non funzionano, dobbiamo riformarli. Ma dobbiamo riuscire a superare questa fase di gestione di ciò che in realtà è ordinario con strumenti d'emergenza, anche perché questi permettono di dar luogo ad abusi e a situazioni che da provvisorie diventano definitive, che non rispettano le leggi e le norme, non danno trasparenza come molte norme mute che fanno riferimento ad altre norme mute, e procedere con una prospettiva migliore.

Credo che ai cittadini queste cose si possano dire. Si può dire che si sbaglia e allora si fanno delle correzioni. Si possono fare le cose reali e non dare il segnale: si possono fare le cose che servono e non le cose che si pensa che i cittadini stupidi apprezzino. I cittadini apprezzano i risultati concreti, non i segnali. Se andiamo avanti in una direzione di questo genere potremo un giorno fare a meno del decreto milleproroghe e fare riforme vere che servono al Paese in modo stabile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Lo speriamo.

È iscritto a parlare il senatore Fornaro. Ne ha facoltà.

FORNARO *(PD)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, credo abbia ragione il collega D'Alì quando ci richiama ad un principio di realtà. Questo è un provvedimento di *routine*, un provvedimento che non appartiene alla cultura della Prima o della Seconda Repubblica. È l'effetto, e sicuramente la spia di una difficoltà, di un'anomalia da risolvere, figlia di un eccesso di legificazione, segnala con chiarezza un'esigenza di semplificazione e credo su molti temi richiami anche la necessità di testi

unici.

Per cui, proprio rispondendo a questo principio di realtà, ho trovato eccessivi alcuni toni distruttivi, che fanno male alle istituzioni. Francamente, un conto è la critica, legittima, che arriva dai banchi dell'opposizione in uno spirito assolutamente corretto di dialettica democratica. Un altro conto è definire, come ho sentito dire dalla collega Bulgarelli, una «vergogna» questo decreto. Allo stesso tempo, trovo eccessivo l'aggettivo «inquietante», riferito al modo di legiferare, usato dalla collega Bernini. Inviterei tutti, da questo punto di vista, a rimettere le cose al loro posto. Questo è il decreto milleproroghe: il Gruppo del Partito Democratico ha presentato pochissimi emendamenti, proprio per rispettare lo spirito del decreto-legge e gli impegni e i richiami del Presidente della Repubblica di poche settimane fa.

Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi su due questioni. La prima è nell'articolato, all'articolo 3, comma 1, che prevede la proroga anche al 2014 delle norme per la mancata approvazione del bilancio preventivo, che affidano al prefetto, e non più ai CORECO, che non esistono più, i compiti riguardanti i richiami ai consigli comunali qualora non provvedano ad adempiere i loro obblighi.

Sul punto sottolineo al Governo, perché la questione dei bilanci preventivi e della mancata approvazione evidentemente può essere una spia e un segnale di difficoltà economiche e finanziarie dei Comuni, il tema di una riscrittura complessiva del Testo unico sugli enti locali, in particolare sulle questioni dei Comuni in predissesto e di quelli in dissesto. Questa è una fattispecie che oggi riguarda poche decine di Comuni, ma, come si evidenzia dalle lettura dei giornali e dalle ultime pronunce della Corte dei conti, potrebbe interessare, da qui a poche settimane, grandi centri urbani. Da questo punto di vista, credo che il Governo dovrebbe porre maggiore attenzione alla necessità di riscrittura di questi aspetti del testo unico. È per noi molto importante.

Da ultimo, vorrei segnalare un emendamento che ho presentato insieme alle colleghe De Monte e Lo Moro, sottoscritto in Commissione anche dal collega Malan, sulla questione che riguarda la proroga al 30 giugno 2014 dell'obbligo per i piccoli Comuni dell'utilizzo della centrale unica d'acquisto: ciò consentirebbe di evitare un blocco nell'attività dei piccoli Comuni in questo primo semestre. Tra l'altro, ricordo che nel 2014 andranno al voto oltre 4.000 Comuni, la maggior parte dei quali sotto i 5.000 abitanti. Era necessario introdurre questa proroga, perché nel decreto Delrio, nel suo passaggio alla Camera, era già stato inserito lo slittamento del termine per l'obbligatorietà delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, in parte al 30 giugno e in parte al 31 dicembre 2014. C'era quindi la necessità di rendere coerenti queste due norme.

Inoltre - vorrei segnalarlo - sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto. Anche su questo aspetto mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo, ossia sulla necessità che in tema di semplificazione, in particolare sulle questioni del bilancio, si ricordi (cosa che invece non viene fatto e non è stato fatto quasi da nessun Governo) che oggi è in vigore una normativa sui bilanci dei Comuni che non distingue per dimensione dei Comuni stessi: le regole che valgono per Roma, per Milano e per Torino, che hanno strutture burocratiche e amministrative adeguate, sono sostanzialmente le stesse, salvo poche eccezioni, che valgono anche per i piccoli Comuni. Questi ultimi segnalano con forza di essere oberati da una serie di adempimenti per il combinato disposto di una maggiore attenzione da parte della Corte dei conti e del rispetto del Patto di stabilità, che - ricordo - nel 2013 vede interessati anche i piccoli Comuni da 1.000 fino a 5.000 abitanti.

In definitiva, crediamo che questo sia un provvedimento onesto, che sicuramente segnala - come dicevamo prima - delle cose che non vanno, ma, anche rispetto ad analoghi provvedimenti degli anni passati, non ci troviamo di fronte a vergogne e a situazioni inquietanti. È un provvedimento di lavoro che dà comunque dei segnali nelle direzioni che erano richieste in molti dei settori che sono stati ricordati. *(Applausi del senatore Mirabelli)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,07)**

Discussione delle mozioni nn. 182 e 207 sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019 (ore 17,07)

Approvazione delle mozioni nn. 182 e 207 e dell'ordine del giorno G1 (testo 2)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00182, presentata dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori, e 1-00207, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori, sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega Nord, voglio esprimerle il nostro apprezzamento per essere tornato a presiedere l'Aula dopo un breve periodo di convalescenza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Candiani. Come avrà avuto modo di verificare, sono ancora vivo, e mi dovrete sopportare ancora per un po'. *(Applausi)*.

Ha facoltà di parlare la senatrice Lanzillotta per illustrare la mozione n. 182.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Mi associo in primo luogo al bentornato al presidente Calderoli.

Colleghi, la mozione n. 182, che ho sottoscritto, nasce da una convinzione e da un'opportunità. La mia profonda convinzione da molti anni è che la cultura, la bellezza e la creatività sono quei fattori dell'identità italiana che costituiscono una leva potentissima sia per la nostra crescita economica che per la qualità sociale del nostro Paese. Sono quei fattori su cui quindi dobbiamo puntare, perché coinvolgono tra l'altro degli *asset* - quelli che citavo prima - che nessuno potrà mai delocalizzare e che, anzi, saranno sempre un fattore di eccezionale attrattività.

L'opportunità alla quale prima facevo riferimento è per l'Italia di essere il Paese selezionato per esprimere ancora una volta la Capitale europea della cultura, nel 2019, dopo che il nostro Paese ha già espresso in passato alcune Capitali europee della cultura. Parliamo del 2019, che cade tra l'altro dopo l'Expo 2015, ponendosi quindi come un percorso pluriennale di rilancio dell'identità italiana a livello globale e internazionale: un fantastico moltiplicatore per rilanciare il nostro Paese, la cui immagine per tanti motivi - la crisi, la difficoltà finanziaria, l'instabilità politica e sociale - è spesso molto appannata nel resto del mondo.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 17,10)**

(*Segue* LANZILLOTTA). Quello che abbiamo pensato, insieme ad altri promotori della società civile, è di utilizzare, nel percorso che è stato avviato per individuare la Capitale europea della cultura del 2019, tutto quel patrimonio di progettualità che è stato espresso dalle varie città che hanno partecipato. Questo progetto non ha nulla a che fare con il concorso europeo, che segue il suo percorso ed avrà una sua fine.

Sono state selezionate le città finaliste (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena), ma tante altre sono le città che hanno concorso, una ventina di città, di dimensioni medie e talvolta medio-piccole (Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Cagliari): un reticolo che rappresenta la ricchezza delle città italiane, ognuna delle quali racchiude un grande patrimonio di storia, di cultura, di monumenti e di saperi locali.

Si tratta di mettere a valore tutto ciò che queste città hanno prodotto per partecipare a quella selezione,

mobilitando le energie del territorio, energie imprenditoriali, di creatività e culturali. Si tratta, appunto, di mobilitarle, affinché quelle energie si realizzino concretamente e facciano massa critica, rilanciando nel Paese un grande progetto di Italia della cultura.

Credo che mobilitare tante città medie e piccole, con le loro società e con i loro sistemi economici, in un grande progetto nazionale, sia un'enorme opportunità, anche per ridare senso a questo Paese e per ridare slancio, motivazione e voglia di fare a tante società urbane. Sono convinta, infatti, che in questo momento di crisi profonda in Italia manchi anche un'idea di orizzonte, l'idea della direzione verso cui andare e di quale ruolo avere nel mondo.

Ritengo che proprio dentro queste città, con i progetti da esse espresse e generalmente valutati di buona qualità, vi sia la possibilità di fare quelle operazioni che tante volte l'architetto Renzo Piano, nostro collega al Senato, ci ha suggerito. *(Brusio)*. Mi scusi, Presidente, ma è difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Invito cortesemente i colleghi alla destra della Presidenza ad abbassare il tono della voce.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Come dicevo, Renzo Piano ci ha suggerito di riqualificare i centri storici e di ricucirli con le periferie, attraverso opere di architettura, di riqualificazione urbana, ma anche facendo vivere nelle città e nelle periferie la cultura, sul piano dei musei, degli eventi teatrali e cinematografici, nonché delle creazioni nei luoghi stessi della città.

Questi progetti, infatti, sono progetti di eventi culturali di riqualificazione. Noi suggeriamo che il Governo faccia proprio questo progetto, che può essere un grande progetto nazionale, utilizzando una parte dei fondi europei che, per la programmazione 2014-2020, vedono alcuni programmi corrispondenti a queste linee di intervento (il CreativeEurope e il Cultural Heritage). Tali linee, infatti, potrebbero essere connesse, attraverso una sapiente regia, ai fondi europei legati e destinati alla mobilità, in moda da creare infrastrutture *hard* insieme a infrastrutture *soft*, come sono quelle della cultura. Quindi, coinvolgere le città in una riprogrammazione del loro assetto urbano e del loro futuro potrebbe portare a un risveglio di questi centri urbani, ed anche in altri: questo, infatti, può essere un modello operativo che parte con queste città e poi si estende ad altre, perché l'Italia è l'Italia delle mille città e dei tanti borghi, ed ognuno di questi può inserirsi in un percorso che può diventare un grande progetto di riqualificazione dei centri urbani.

La validità dello spunto è, a mio avviso, dimostrata non solo dall'adesione dei tanti colleghi, che ringrazio, che hanno sottoscritto la mozione, in modo assolutamente trasversale, ma anche dall'interesse dei sindaci e delle comunità cittadine che hanno risposto, naturalmente chiedendo al Governo chiarezza, nel senso che c'è stata una mobilitazione e ci sono stati investimenti per i progetti.

Adesso, ovviamente, c'è l'entusiasmo a continuare se ci sono degli obiettivi certi e chiari. Questa prospettiva sta al Governo darla, e un suggerimento che propongo al Governo potrebbe essere l'inserimento di una norma programmatica, anche con specifici strumenti operativi, nel decreto-legge per il turismo che sta per essere varato, che sicuramente è la ricaduta economica di un'operazione di questo genere.

I fondi potrebbero essere nazionali, e anche regionali, e qui vi è il ruolo di regia forte che deve esercitare il Governo, mettendo insieme le varie fonti di finanziamento e i vari soggetti istituzionali, legando PON e POR in un unico disegno che le Regioni dovrebbero essere indotte ad accettare anche grazie alla spinta che viene dai territori, perché le città coinvolte si renderanno sicuramente protagoniste e promotrici nei confronti delle istituzioni regionali perché aderiscano, con la loro quota di fondi, a questo progetto.

Quindi, io sono molto contenta del fatto che l'Aula del Senato possa discutere di un tema come questo, che punta al futuro e che ci allontana un po' dalle discussioni, spesso cupe e pesanti, alle quali i provvedimenti che siamo tenuti ad esaminare ci spingono. Mi auguro che questa sia una opportunità che il Governo possa cogliere e possa poi sviluppare nei prossimi mesi. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Serra per illustrare la mozione n. 207.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, anche noi del Movimento 5 Stelle abbiamo voluto presentare una mozione che riguardasse l'impegno per le città candidate a Capitale europea della cultura. Impegno che sicuramente vede nell'Italia una roccaforte, essendo l'Italia una Nazione molto ricca di tutto ciò che è cultura e di tutto ciò che è conoscenza.

Il titolo «Capitale europea della cultura» è stato ideato per contribuire al riavvicinamento dei popoli europei. E partendo da questa idea, su una proposta della signora Melina Mercouri, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha adottato questa iniziativa ancora nel giugno del 1985.

Dal 1985, 32 città sono state designate Capitale europea della cultura, e il Consiglio dei ministri dell'Unione europea è l'unica istituzione abilitata ad assegnare tale titolo. Per lo Stato italiano sei città hanno superato la prima selezione e solo una testimonierà la cultura urbana dell'Italia in ambito internazionale. Le candidate italiane sono Siena, Ravenna, Lecce, Perugia, Matera e Cagliari. Si tratta di città di grande tradizione culturale e con un passato assolutamente glorioso: Siena e Matera addirittura riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, Perugia, Lecce e Cagliari. Sono tutte città caratterizzate da grandiosi monumenti ma anche da piccoli tesori, come avviene in tutte le città e tutti i paesi d'Italia, ricchi di storia e di tradizioni.

Ma parliamo della scelta che verterà su una di queste città e che troverà il suo fondamento non semplicemente nel proprio patrimonio storico e artistico o in manifestazioni di pregio, ma nel programma di eventi culturali che le candidate intendono realizzare nel periodo di assegnazione del titolo, durante il quale saranno chiamate a valorizzare le proprie peculiarità e ad offrire dimostrazione della propria creatività.

Ogni candidata rappresenta una singola realtà territoriale, culturale e artistica, tuttavia non è possibile pensarle slegate dal sistema indissolubile che è l'Italia e di cui sono la ricchezza del suo territorio. Occorre infatti immaginare queste sei città come una parte di un tutto, come una maglia di una rete più ampia, quale corollario di un progetto unitario. Difatti, se non cresce e si sviluppa l'insieme, inteso come Paese, non è possibile pensare alla città prescelta come Capitale europea della cultura.

La cultura racchiude in sé una grande forza e un grande potere con rilevanti risvolti economici. Essa è in grado di dettare il programma del Paese e nel nostro caso rappresenta la stella polare da seguire per giungere a un approdo sicuro, un volano e un'occasione per l'economia del nostro Paese, ricco della storia che noi conosciamo e che auspichiamo diventi un futuro praticabile. Per noi del Movimento 5 Stelle la cultura italiana rappresenta la base su cui costruire le fondamenta del nostro futuro: a prescindere dalla città che verrà scelta come Capitale europea della cultura, l'occasione che ci viene offerta potrà tramutarsi in un vantaggio economico, culturale e sociale per tutte le città interessate dal progetto.

Per noi, il Programma Italia 2019 darà all'Italia il ruolo strategico della cultura nel rilancio del Paese e dei singoli territori. È importante che le città coinvolte e tutto il territorio italiano si sentano parte di un progetto di rinascita del nostro Paese e che individuino nella cultura e nell'impresa che ne deriva il motore trainante dell'economia, in grado di stimolare la rinascita di tutta l'Italia, dando al contempo una dimensione innovativa alla conservazione del patrimonio culturale. In tal modo, forti di una guida sicura, verrà migliorato il benessere materiale e morale dei cittadini e si darà impulso allo sviluppo del turismo, che è una grande risorsa per il nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pezzopane)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno l'ordine del giorno G1, a firma del senatore Calderoli ed altri, che si intende illustrato.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Idem. Ne ha facoltà.

IDEM *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, signori rappresentanti del Governo, stiamo qui discutendo mozioni a sostegno delle città che hanno partecipato alla competizione per la candidatura a Capitale europea della cultura 2019. Si tratta di una grande occasione per il nostro Paese,

non soltanto dal punto di vista culturale e turistico, che rappresenta anche una grande opportunità per lo sviluppo e il rilancio della nostra economia.

Sono molte le città italiane che hanno presentato la propria candidatura e solo alcune hanno passato le attente selezioni di esperti italiani ed europei al fine di individuare le città finaliste.

Tra queste, posso dirlo con orgoglio, c'è anche Ravenna, la mia città, la cui candidatura è partita da lontano. Voglio parlare di questa candidatura, del lavoro che è stato compiuto e della valenza di tale lavoro. La volontà di candidare Ravenna come Capitale europea della cultura viene resa ufficiale dal sindaco Matteucci nel corso del 2007 (si tratta quindi di una candidatura partita molto da lontano) mediante una lettera all'allora presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi, al Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering e al Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso. Da quel momento, a Ravenna si è messo in moto un percorso fatto di dialogo e di condivisione, con le istituzioni, con le realtà organizzative e soprattutto con i cittadini, cuore e motore dell'iniziativa (questo è un aspetto molto importante), fino alla pubblicazione di un vero e proprio manifesto a sostegno di questa candidatura. Sono poi seguiti incontri tecnici e politici con i rappresentanti europei e anche con alcune città, che in passato hanno già ricoperto questo importante ruolo, come Lille, Liverpool, Linz o Istanbul. Sono stati costituiti più di 15 gruppi di lavoro, suddivisi per settori disciplinari, dalle arti visive allo sport, dal cinema alla parità di genere, in grado di raccogliere più di 300 soggetti rappresentativi delle principali realtà culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

Ravenna, città già ricca e in continuo fermento, grazie a questo progetto ha vissuto un contaminarsi di idee e di intelligenze: artisti, scrittori, filosofi, intellettuali, esperti europei, operatori culturali, tutti insieme hanno incontrato la città per sviluppare attraverso un lavoro collettivo, visioni, modelli e progettualità per la Ravenna del futuro. Dopo essere stata per tre volte capitale del mondo antico, Ravenna si candida a Capitale europea della cultura 2019, innanzitutto perché si ritiene in grado di rappresentare in modo esemplarmente efficace il nostro Paese.

Le ragioni di questa candidatura non si fondano soltanto sull'eccezionale persistenza di un patrimonio monumentale e prestigioso, inserito dall'UNESCO nella *World heritage list*, e nemmeno su una produzione culturale di livello internazionale. Ravenna è convinta di poter delineare in Europa un modello di città in cui può ben specchiarsi l'identità italiana. Ravenna è la città del mosaico e l'immagine del mosaico si presta assai bene a dare idea dell'incontro tra la pluralità di forme ed esperienze, che innerva il discorso artistico-culturale di questo territorio. A partire da una storia che la consacra come luogo di incontro e di dialogo tra culture diverse, antico ponte tra oriente e occidente, Ravenna si connota per la presenza di un capitale sociale e di un insieme di forze cooperative, che hanno permesso in passato e permetteranno sempre di più in futuro la tenuta del tessuto civile di cittadinanza.

Ma per diventare Capitale europea della cultura, Ravenna, così come le altre città candidate e coinvolte in questo importante progetto, ha dovuto costruire un percorso attraverso il quale le idee si sono potute trasformare in progetti concreti e sostenibili. Per questo servono risorse, finanziamenti, strumenti e azioni in grado di garantire il successo di questo evento.

PRESIDENTE. Senatrice Idem, la invito a concludere.

IDEM *(PD)*. Lo ripeto: si tratta di una grande occasione di sviluppo civile ed economico dell'intero Paese, che può creare crescita e occupazione, partecipazione ed entusiasmo, nonostante il noto adagio secondo cui «con la cultura non si mangia».

L'impegno che chiediamo al Governo con la presentazione della mozione in esame è quello di porre un'attenzione particolare a sostegno di questo programma e a tutta la rete di città che hanno aderito alla competizione, al di là di quella che risulterà vincitrice.

Ci sono quindi delle valenze proprie della rete di impegni che si è venuta a creare e che deve essere dunque supportata e portata avanti anche in futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Giannini. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Richiamo l'Assemblea ad ascoltare in silenzio, anche perché quando la presenza in Aula è meno numerosa il brusìo risulta ancora più fastidioso.

GIANNINI *(SCpI)*. Grazie, signora Presidente. L'Aula non è affollata, e dunque la quantità di presenze, che manca, dovrebbe essere compensata da una maggiore qualità nell'ascolto.

Vorrei anzitutto esprimere grande soddisfazione, ed anche gratitudine, alle colleghe e ai colleghi, che si sono fatti promotori delle due mozioni presentate, volte a proporre al Governo una sfida importante. Mi permetto di sottolineare, infatti, che tale sfida potrà rappresentare un'occasione straordinaria per porre in essere un esercizio di metodo politico che per una volta superi la tirannia del breve termine e la sua dimensione intrusa nelle nostre vicende nazionali. Mi riferisco al fatto di proclamare oggi il 2019 come l'anno della cultura italiana in Europa e quindi fare delle città che hanno già superato una prima importante e molto severa selezione per diventare potenziali candidate a Capitale europea della cultura un patrimonio in rete di progetti, di valorizzazione interna al Paese e di apertura verso l'esterno.

Anch'io, come la senatrice Idem, ho avuto l'opportunità di seguire uno di questi progetti nel precedente ruolo che ricoprivo - che era nella città di Perugia - e quindi mi sono accorta della complessità della preparazione di un *dossier*, affinché una città venga analizzata, valutata ed anche selezionata (nel caso di Perugia, che ricordo ai colleghi è una delle sei città selezionate finora, l'operazione ha avuto successo). Si tratta di una grande occasione per i candidati di superare - mi sia permesso sottolinearlo - quello che per l'Italia potrebbe sembrare un paradosso, cioè l'idea che vi debba essere una sola città con le caratteristiche genetiche e la proiezione verso il futuro tali da essere designata Capitale europea della cultura.

Se guardiamo l'elenco delle 21 città candidate in una prima tornata e anche delle sei rimaste in gioco (le ha già citate la senatrice Lanzillotta, ma le ripeto, dalle isole al Sud, al Centro-Nord: Cagliari, Lecce e Matera, Perugia, Ravenna e Siena), da questa semplice elencazione ci rendiamo conto che tutte queste città hanno, nella loro storia, nel loro patrimonio monumentale e nel loro patrimonio intangibile, cioè nella possibilità di produrre pensiero attraverso le istituzioni universitarie o storico-culturali e comunque nella possibilità di esercitare attrazione dei turisti e degli appassionati d'arte stranieri, una vocazione naturale.

Dobbiamo allora superare questo paradosso - se tale è - badando agli elementi a cui la Commissione europea dà particolare attenzione ed importanza per selezionare la capitale. Mi permetto di evidenziare che dobbiamo fare di questa occasione, cioè dell'anno 2019 come anno della Capitale europea della cultura, lo strumento per far sì che tali elementi diventino veramente un progetto culturale, ma anche sociale ed economico per rilanciare il nostro Paese.

Mi spiego: la commissione che valuta le capitali e che ha valutato anche le 20 città candidate, poi diventate sei, ha sottolineato con molta chiarezza il fatto che non è la storia che deve portare quella città a sentirsi elettivamente la candidata ideale, ma è la sua proiezione verso il futuro, cioè è la progettualità che quella città - sia essa Essen, Liverpool, Tallin o una delle nostre città candidate - può immaginare per una diversa collocazione in Italia - nel nostro caso - e nel mondo.

Ciò significa che il 2019 potrà essere l'anno della rigenerazione dei centri storici e dei centri urbani, del ripensamento del rapporto tra centro e periferie delle nostre città, di un'assegnazione di nuove funzioni ai centri ed alle periferie delle nostre città e quindi potrà essere l'anno in cui il motivo di valorizzazione interna della Capitale europea della cultura diventa, non patrimonio di una sola città (quella che ha presentato il progetto migliore), ma un patrimonio diffuso capillarmente sul territorio nazionale.

Il secondo punto importante è che questa selezione (che, come già ricordato, ha più di venticinque anni di storia, perché è stata avviata, appunto, nel 1985 da una brillante intuizione dell'allora ministro della cultura della Grecia Melina Mercouri) può diventare anche l'occasione per valorizzare tale patrimonio verso l'esterno e quindi per ribadire la dimensione europea, non solo della Capitale designata, ma di tutto il Paese. Guardate che nulla è più essenziale, per rilanciare il nostro Paese sul piano non solo della crescita e della competitività, ma anche del suo ruolo nel mondo, del fatto di concepire la storia, il patrimonio tangibile ed intangibile come volano e strumento di crescita per il futuro.

Se questo avverrà, l'impegno che viene chiesto al Governo - e mi riallaccio alla mozione presentata dalla senatrice Lanzillotta e da altri firmatari - è di individuare idonei strumenti, di valorizzare tutte le città candidate a Capitale europea della cultura, mettendole in rete ed evidenziando l'aspetto urbanistico, quello della progettualità concreta e di quella immateriale.

Questa - ripeto - può essere veramente un'occasione straordinaria per un Governo, il nostro, che finora ha sofferto della tirannia del breve termine e della necessità primaria di guardare più ai fatti di casa piuttosto che non al contesto internazionale.

Esprimo, quindi, molta soddisfazione e credo che l'Aula, anche se in questo momento poco affollata, si voglia e si possa associare convintamente alle due mozioni al nostro esame. *(Applausi dai Gruppi PI e PD e della senatrice Lanzillotta)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signora Presidente, tocca a noi, tocca all'Italia - come è stato ben detto nei precedenti interventi - nel 2019 avere la Capitale europea della cultura, dopo ben quindici anni e dopo le esperienze positive di Bologna, Firenze e Genova, già Capitali europee negli anni passati.

Il prossimo turno per l'Italia sarà poi nel 2034 e allora la data del 2019, che sembra distante, è forse molto vicina. È per noi italiani una grande occasione per rilanciare l'immagine del Paese, una sostanza culturale e - così come è stato detto e scritto nella mozione che in tanti abbiamo sottoscritto convintamente - l'Italia può avere una grande opportunità. Può decidere di gestire questa vicenda in maniera ordinaria, burocratica, facendo quel poco che gli compete, o può al contrario scegliere di starci, di segnare cioè un cammino virtuoso assieme a quelle città che lo sforzo di candidarsi hanno sostenuto e sono andate avanti con determinazione.

Ho seguito passo passo tutto il percorso, dall'emanazione delle direttive al bando internazionale sino alla predisposizione dei progetti, avendo avuto lo straordinario onore di coordinare la preparazione del *dossier* di candidatura della città dell'Aquila. Le città che si sono candidate - come veniva prima ricordato - hanno lavorato per anni, e una di esse sarà quella scelta dalla giuria internazionale; ma proprio la città scelta potrebbe essere la punta di diamante di una rete di città che, in questi anni, hanno sostenuto sforzi enormi: si sono cimentate non solo nell'inventare buoni programmi culturali - e quello ci sta - ma piuttosto hanno sostenuto lo sforzo di ripensarsi, di puntare a una rigenerazione culturale delle proprie comunità, di rafforzare le proprie missioni culturali.

Sono emersi due aspetti nel lavoro di questi anni: in primo luogo, ben 21 città si sono candidate. Devo dire che sono tante, non era mai accaduto in precedenza; normalmente, nelle precedenti versioni, anche negli altri Paesi europei, a candidarsi sono state in poche. Non si è trattato solo di una ricerca di visibilità, in quanto era un rischio per l'amministrazione mettersi in gioco. È stato piuttosto lo sforzo, la ricerca di un ruolo per le comunità in uno spazio europeo, con un desiderio quindi di uscire dal magma del generico e del globalizzato.

Eppure, nella competizione - questo è il secondo elemento importante riscontrato - le città hanno saputo stare in rete: si sono riunite tutte insieme più di una volta, hanno condiviso punti di vista, obiettivi di respiro nazionale ed europeo e iniziative. Insomma, si è creata una rete intelligente, un *network* di città candidate.

Queste città, *in primis* le loro municipalità, hanno lavorato a lungo; hanno seguito un percorso virtuoso, di coinvolgimenti importanti e di creazione di rilevanti fatti nuovi. Ne cito alcuni. Anzitutto, abbiamo dovuto progettare a lunga scadenza, non solo dal punto di vista culturale ma, come veniva ben detto, anche dal punto di vista sociale. Sono state investite risorse umane, coinvolgendo operatori e giovani talenti; sono stati coinvolti nell'avventura *partner* privati e nuovi mecenate. Sono stati coinvolti centinaia e centinaia di cittadini con metodi nuovi tesi al coinvolgimento e alla partecipazione.

PRESIDENTE. Senatrice Pezzopane, la invito a concludere.

PEZZOPANE *(PD)*. Se tutto questo è vero - ed è vero - credo che quella di sostenere la rete delle città candidate (Programma Italia 2019) possa essere una proposta che convince tutto il Senato e che fa sì

che il Ministero, attraverso la ricognizione delle proprie risorse, attraverso i progetti speciali e i progetti europei, possa stare dentro a questa occasione, non solo di rilancio culturale ma di sostegno ad una ripresa economica, sociale e culturale davvero innovativa. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Signora Presidente,chiedo di poter allegare agli atti la parte restante del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, vorrei condividere lo stesso entusiasmo della collega Lanzillotta parlando di Capitale europea della cultura 2019, e spero che da qui a qualche tempo possa anch'io esprimere un giudizio così positivo, anche se devo dire che l'esperienza fin qui condotta non è stata all'altezza delle situazioni. Ha ricordato bene la collega Pezzopane. Anch'io ho collaborato direttamente alla stesura della candidatura a Capitale europea della cultura per il territorio di Venezia e di tutto il Nord-Est in un progetto molto ambizioso, che rimarcava quello di altre Capitali europee della cultura, in particolare quello riferito alla Ruhr, la grande area siderurgica e industriale tedesca, che si è completamente trasformata con questa candidatura e oggi è una delle eccellenze culturali nel mondo.

Speravamo di essere giudicati al livello nazionale sul piano dei progetti, dei contenuti, della validità delle proposte presentate e invece, ancora una volta, il Governo italiano purtroppo si è appiattito su regole fredde e ha stabilito che poteva essere solo una città ad essere candidata e non un territorio, che pur ruotava attorno ad una città come Venezia, che evidentemente non aveva bisogno del riconoscimento ufficiale di Capitale europea della cultura, perché Venezia è una capitale mondiale della cultura.

Quindi, pur dispiaciuto per questo giudizio, che non è entrato nel merito delle proposte e dei progetti presentati, mi auguro però che le altre città che sono rimaste in corsa - e che so hanno lavorato molto attorno a questa proposta - possano invece sviluppare percorsi davvero innovativi che possano essere poi anche modelli per tutta Italia. Quindi, non posso che appoggiare positivamente la proposta di valorizzare la rete delle città d'Europa 2019 perché effettivamente il lavoro svolto da tutte queste città è un lavoro importante, in uno Stato come quello italiano che ha risorse culturali e artistiche enormi, ma che purtroppo non le sa valorizzare perché vive di rendita, come si suol dire. Spesso è un territorio autoreferenziale perché sappiamo di essere al centro della storia mondiale, sappiamo di avere un patrimonio artistico inesauribile, però purtroppo non sappiamo creare le reti: non sappiamo fare interagire la cultura con il mondo del turismo, con il mondo dell'impresa, ad esempio. Non abbiamo delle vere e proprie imprese culturali e la nostra industria e le nostre imprese non sanno utilizzare il valore che la cultura può dare in termini di creatività, di *design*, di idee, di contenuti. Questo è un rischio davvero grande.

Mi auguro che il progetto della Capitale europea della cultura - e la città che sarà scelta per rappresentare l'Italia - possa dare un segnale forte in questa direzione: dimostrare a tutti che non è vero che con la cultura non si mangia ma che invece è vero che la cultura può promuovere processi importanti, dare valore all'impresa e soprattutto arricchire l'impresa turistica di qualcosa destinato a rimanere nel tempo. Infatti, se è vero che la crisi economica ci porta ad organizzare meno eventi, meno manifestazioni, è altrettanto vero che il turista continuerà a venire in Italia e i nostri turistici aumenteranno se, oltre agli eventi, alle bellezze artistiche e ai musei sapremo offrire loro anche opportunità culturali e se il turista percepirà di essere in un territorio diverso dagli altri, che esprime un'anima diversa, che sa valorizzare la cultura in tutti i campi della vita sociale ed economica, perché la cultura ci aiuta ad aprire gli orizzonti, a migliorare le relazioni, ad essere più civili, a unire le generazioni ed anche a trarre insegnamenti dalla storia; noi, che siamo fortunati ad avere un patrimonio artistico di grandissimo livello e valore, dobbiamo assolutamente approfittarne.

Per queste ragioni spero che la città che verrà scelta e i progetti ora in campo non puntino tanto alla mera valorizzazione del patrimonio artistico - cosa che già si fa e di cui l'Italia non avrebbe neanche bisogno - ma a trovare invece soluzioni nuove. Credo che le esperienze fatte negli anni scorsi in Europa, alcune delle quali di grande interesse, sono particolarmente utili in un'Italia in cui il settore

industriale è in grandissima crisi, in cui i distretti produttivi oggi vivono una crisi senza precedenti.

Noi, come territorio del Nord-Est, abbiamo voluto presentare una candidatura proprio perché ci rendiamo conto che il Nord-Est è in crisi, ha un po' esaurito la spinta propulsiva che la rendeva una delle zone più attive a livello mondiale, una delle più ricche, anche dal punto di vista dell'intrapresa produttiva. Oggi, è una zona dove purtroppo ci sono imprenditori che si suicidano, dove le industrie fanno una fatica enorme, dove si licenzia. Quindi, valorizzare proprio in questo territorio il ricchissimo patrimonio artistico, le reti culturali, i collegamenti con l'Est dell'Europa, con la regione dei Balcani attraverso il Friuli, con il Nord, con l'Europa centrale e il mondo tedesco, attraverso le nostre Province e la nostra Regione, poteva costituire davvero un obiettivo importante, un modo nuovo di valorizzare e fare cultura in una connessione non solo europea ma addirittura mondiale.

È chiaro - lo ha detto anche la collega Pezzopane - che questo lavoro non è stato assolutamente gettato via; anzi, sono tutti rapporti che si sono intensificati, sono progetti che rimangono, idee che saranno portate sicuramente avanti. Si sono aperte strade che saranno utili e che, mi auguro, verranno seguite. L'auspicio di tutti è che il lavoro svolto possa essere utilizzato. Si sono spese peraltro energie e menti importanti.

Pertanto, auspico che la rete delle città che hanno proposto la loro candidatura, compresa quella che la vincerà, possa nascere sul serio ed essere lo strumento per rigenerare un'Italia culturale in un modo nuovo, capace di dare fiducia e costituire un nuovo volano di sviluppo per il Paese; uno sviluppo diverso, sicuramente meno industriale, meno legato alle raffinerie, meno legato alle grandi industrie e più legato invece alla qualità, al legame territoriale, al valore che la cultura sa produrre nonché al nuovo modo di proporsi del turismo italiano.

Certo, occorrono risorse. Contrariamente a quanto si pensa le risorse europee sono pochissime. L'Europa dà un'opportunità, dà un marchio, una grande visibilità, ma le risorse sono veramente di pochissimo conto. Pertanto, se non saranno lo Stato e il Governo a mettere a disposizione le risorse necessarie si rischia che il progetto, viste le ristrettezze economiche delle Regioni e dei Comuni, possa essere ben poca cosa.

Mi auguro non sia così, e quindi il Gruppo delle autonomie voterà favorevolmente sulle proposte oggi presentate, e ringrazio i proponenti per averlo fatto, nella speranza che quest'Italia culturale sappia davvero guardare avanti e cogliere questa grande opportunità, evitando di guardare sempre ad un passato che ci ha visto grandi protagonisti della storia mondiale ma che oggi ci vede davvero in affanno. *(Applausi dal GruppoAut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice D'Onghia)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, innanzitutto volevo complimentarmi con il senatore Panizza in quanto ha espresso pienamente anche il nostro pensiero al riguardo. Effettivamente, se pensiamo che il territorio del Triveneto non è stato preso in considerazione, purtroppo dobbiamo tutti affermare che chi ha fatto questa valutazione molto probabilmente ha ritenuto di trovarsi ancora davanti al Triveneto di una volta.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Al Nord-Est!

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Mi scusi, senatore, al Nord-Est di una volta, quel Nord-Est industrializzato, che non ha bisogno di essere rilanciato. Se andiamo a leggere il bando, vi si parla di città da rilanciare, e purtroppo, a nostro parere, non è stato capito il senso della proposta di Venezia e del Nord-Est.

Vogliamo ringraziare la senatrice Lanzillotta per aver presentato tale mozione perché finalmente in quest'Aula si può parlare di cultura e di turismo senza l'assillo di un decreto-legge che incombe, senza l'assillo dell'emendamento o del Governo che obbliga a votare in un modo anziché in un altro. Quindi forse oggi, per la prima volta in questa legislatura, abbiamo la possibilità di confrontarci in modo più sereno rispetto ad altre occasioni e di poter anche noi, all'interno del Senato, «fare sistema» sulla cultura ed auspichiamo che lo possano fare le città che sono state prese in considerazione.

Riteniamo che la Capitale europea della cultura sia un evento importante che l'Italia deve valorizzare e deve tenere in considerazione, un evento che arriverà a quattro anni dall'Expo e quindi sarà un'altra

grandissima vetrina per la nostra Nazione. Pensiamo pertanto che quella sinergia che si sta cercando di creare con l'Expo possa essere duplicata, si possa veramente iniziare a pensare alle città italiane, alle nostre città e alle nostre Regioni, come ad enti locali che possano far vedere che facendo sistema, unendosi per raggiungere un determinato obiettivo, si riesce veramente ad andare oltre i confini nazionali.

Come hanno sottolineato anche i colleghi, le 21 città che si sono proposte sono veramente tante, sicuramente un'eccezione rispetto ad altri Paesi europei. Però dobbiamo sottolineare che l'Italia è la Nazione della cultura e non potevamo non aspettarci almeno venti città o venti realtà intenzionate a confrontarsi con questo importante progetto. Sono state scelte sei città rilevanti, sei città - come stabilisce giustamente il bando - da rilanciare, città che si vogliono rilanciare. Quindi, rispetto alle città importanti che erano state scelte in passato, si sono scelte realtà che possono avere un futuro e possono far vedere all'Europa intera e al mondo quello che hanno da dimostrare. Inserirne almeno una del Nord non sarebbe stato sgradito, però va bene così, non ci sono problemi, siamo felici.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 17,52)**

(*Segue* CENTINAIO). Riteniamo che sia una grande opportunità per queste città, e quindi bisogna mettersi tutti assieme, da Bolzano a Lampedusa, per dare una mano alla città che riuscirà poi ad avere il ruolo di Capitale europea della cultura. Infatti, com'è accaduto all'estero, nel momento in cui una città diventa Capitale europea non lo diventa solo quella città, ma l'intera Nazione. Quindi tutti insieme bisogna arrivare a questo obiettivo.

È un'opportunità e sarà un'opportunità anche per i nostri concittadini di poter pensare alla cultura - come hanno sottolineato anche alcuni colleghi - non come un debito ma potendo dire che con la cultura si mangia. In che senso? Si mangia perché la cultura produce reddito e chi dice che la cultura non produce reddito dice un'eresia sapendo di dirla. Attraverso la cultura si riescono a creare tantissimi posti di lavoro, sia negli ambiti culturali in senso stretto, sia nelle varie città legate al turismo. Pensate che dietro uno spettacolo non c'è solo l'artista, ma c'è tutta una serie di aziende e persone che possono lavorare grazie alla cultura.

È importante considerare, qui voglio evidenziarlo, che in questo momento stanno investendo molto sulla cultura le città di provincia, le città medio-piccole, che si stanno rilanciando e stanno creando circuiti e percorsi culturali. Questo permette loro di poter investire risorse, non solo pubbliche, grazie agli *sponsor*, che gli permettono di fare un salto di qualità. Io sono di Pavia, città che pure non si è candidata per questo riconoscimento, ma che due anni fa è stata dichiarata dalla Commissione europea Capitale europea dei percorsi culturali, turistici e religiosi. Ebbene, in questi due anni siamo riusciti quasi raddoppiare il numero dei visitatori. In questi tempi si sono tenute due mostre molto importanti, una su Renoir, l'altra su Monet, eppure fino a qualche anno era praticamente impensabile che una città piccola come Pavia potesse realizzare iniziative di questo tipo.

La cultura è sempre stata considerata un fanalino di coda. Quando c'era da tagliare nei bilanci delle pubbliche amministrazioni - purtroppo anche in quello Stato - dove si andava a tagliare? Nella cultura. Ecco questo può e deve essere un momento in cui tutti riusciamo a capire che questi eventi possono permettere alle città e ai nostri enti locali di dare di più ai cittadini.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 17,56)**

(*Segue* CENTINAIO). Gli eventi culturali infatti non solo creano posti di lavoro e fanno reddito, ma permettono anche ai nostri concittadini di crescere a livello mentale. Le città in cui si fa cultura sono anche città più sicure, perché sono vive, dove magari si fa tardi la sera e i cittadini possono uscire tranquillamente senza paura per la loro incolumità.

Vedo che la Presidente mi sta guardando, quindi forse il tempo a mia disposizione sta per terminare. Prima di rinviare alla dichiarazione di voto, esprimo l'auspicio, coinvolgendo il sottosegretario Giordani, che vediamo molto attenta anche in Commissione soprattutto a questi argomenti, che il Programma Italia 2019 non diventi un carrozzone come sono stati altri programmi o progetti che sono stati lanciati a livello nazionale, che si sapeva come partivano e non come arrivavano. Questo deve

essere un progetto importante, di collaborazione e cooperazione, un progetto attraverso il quale realizzare finalmente quel sistema tra lo Stato centrale, quindi il Ministero, e le amministrazioni locali. Deve essere un'occasione, questo lo dirò anche al Ministro in futuro, per far sì che progetti di questo tipo possano essere portati avanti. Altrove lo stanno facendo. Purtroppo noi stiamo andando un po' *random* è ognuno per la sua strada, per cui magari non si raggiungono determinati risultati, soprattutto in campo turistico. Comunque, Presidente non rubo altro tempo, perché ne parlerò in dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margiotta. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA *(PD)*. Signora Presidente, la discussione di oggi è su un tema nient'affatto secondario. Voglio dare merito alla vice presidente Lanzillotta di aver assunto l'iniziativa di presentare questa mozione, che molti di noi hanno sottoscritto.

Ho visto di recente il film «La grande bellezza». Voglio partire da lì perché mi pare paradigmatico di quel che l'Italia dovrebbe fare per riuscire ad ottenere grandi successi: l'Italia deve fare l'Italia. Viene premiato il buon cinema, la buona cultura, un film che mostra le mille contraddizioni del nostro Paese, ma anche la grande bellezza di Roma e, per suo tramite, dell'intero Paese.

Noi saremo bravi se riusciremo a ricominciare a fare economia partendo dal bello, della cultura, dal turismo, che sono i veri *asset* fondamentali del nostro Paese.

Che le 21 città che hanno iniziato l'avventura abbiano trovato il modo di privilegiare la cooperazione alla competizione attraverso il Programma Italia 2019 è un fatto assolutamente positivo, peraltro rimarcato dal presidente del *panel* di esperti, Steve Green. In questo modo l'intero Paese nel 2019 può essere Capitale europea. Ventuno città e 16 Regioni unite su quattro assi fondamentali: il programma artistico e culturale a medio e lungo termine, il coinvolgimento della cittadinanza, un forte ancoraggio in Europa e la cultura, vista come propedeutica non solo al turismo, ma al *welfare*, all'imprenditoria e al benessere individuale.

Matera in particolar modo, città della mia Regione, ha catalogato sotto la voce «cultura» il gioco collettivo, l'innovazione tecnologica, le residenze di *civic hackers* le applicazioni multimediali su musei e presidi culturali in genere, il miglioramento della qualità della vita urbana e l'enogastronomia. Matera, per l'armonia del vivere e del resistere che la contraddistingue, è concreto esempio di resilienza, ieri come oggi. Per questo Matera si candida, in nome dell'intero Sud d'Italia, del Sud d'Europa e di tutti i sud del mondo, per esprimere e rappresentare le culture dimenticate, quelle che hanno chiavi e valori profondi, per sbloccare una situazione di crisi economica, culturale e sociale da cui le culture dominanti non riescono a uscire.

Ma, al di là del mio comprensibile tifo per una città della mia Regione, indirizzo allo stesso modo un augurio a tutte le altre cinque bellissime e nobilissime città che partecipano a questa seconda fase (mi piace nominarle: Siena, Cagliari, Ravenna, Perugia, Lecce). La vera partita è rendere Italia 2019 un forte esempio di buona pratica di sviluppo economico, a partire dalla cultura, a partire ? torno a quanto dicevo in premessa ? dal bello, da questa straordinaria bellezza che contraddistingue il nostro Paese.

Con le mozioni in esame si chiede al Governo (qui rappresentato dal Sottosegretario, cui mi rivolgo) di garantire e di condividere tutto il percorso, mettendo a disposizione le risorse necessarie a vivere fino in fondo questa grande occasione, approfittando anche del ciclo di programmazione 2014?2020. Non dubito che il Governo voglia farlo. Non dubito che su questi temi l'intero Senato possa trovare totale coesione con voto - mi auguro - unanime a queste mozioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi e colleghe, innanzitutto chiedo alla collega Lanzillotta di poter sottoscrivere la sua mozione. La ritengo assolutamente importante, perché sono 21 le città che hanno partecipato alla prima selezione e sei quelle che sono state scelte: tra queste sei c'è anche la mia città, Cagliari. Devo dire che mi trovo in una fortunata situazione, perché sono uno di quei sindaci che hanno avanzato la domanda, nel lontano 2006?2007, per poter partecipare a questo ambito traguardo e a questa ambita competizione.

È chiaro che questa scelta è stata fatta - mi piace sottolinearlo - non solo dal sindaco, ma da circa 600 *stakeholders* che si sono riuniti attorno a cinque tavoli tematici, uno dei quali era proprio quello della cultura. Da questo tavolo è partita la richiesta di puntare, per lo sviluppo della città, in un settore che qualcuno ritiene non pregnante dal punto di vista economico, mentre noi abbiamo sostenuto che la cultura potesse avere una valenza economica importante: in primo luogo, perché aumenta l'appetibilità turistica della città, in secondo luogo (motivo non indifferente) perché qualifica il turismo, soprattutto quel turismo sostenibile di cui sono stato un alfiere quando ero all'ANCI ed ero delegato, appunto, per il turismo. Il turismo sostenibile fa sì che, migliorando la qualità della vita dei cittadini, si abbia una città più attrattiva anche nel contesto del turismo internazionale.

Tante cose abbiamo fatto da allora per guadagnarci questa scelta. Quale che sia la città vincitrice sarò sicuramente al suo fianco e la mozione della senatrice Lanzillotta ha proprio questa caratteristica: vincerà una città attorno alla quale ci stringeremo tutti quanti, perché rappresenterà l'Italia come città della cultura. Ma già da oggi ritengo che il senso della mozione Lanzillotta sia quella di favorire tutte e sei le città che sono state selezionate, perché possano portare avanti il loro percorso verso il turismo e la cultura. *(Applausi del senatore Liuzzi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signora Presidente, cittadini, apro il mio intervento con una frase del maestro Claudio Abbado: «La cultura è contro la volgarità e permette di distinguere tra bene e male». Allo stesso modo, chiuderò questo breve intervento con un richiamo che il Maestro recentemente scomparso sembra aver lasciato a noi tutti come eredità.

Le sei città italiane selezionate, delle 21 città originariamente candidate come «Capitale europea della cultura 2019», sono frutto del giudizio di una giuria, nominata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, presieduta da Steve Green. *Nulla quaestio* sulle città ora selezionate (Lecce, Cagliari, Matera, Perugia, Ravenna, Siena), tutte meritevoli, perché è l'Italia intera «culla di cultura».

Nel 2019 l'Italia, rappresentata da una di queste città, avrà l'importante occasione di diffondere e mostrare, a livello planetario, la propria cultura, la propria storia, le ricchezze naturali, le bellezze artistiche, la cultura enogastronomica. In pratica, l'Italia mostrerà la sua faccia migliore.

Fatta questa premessa, desidero tuttavia che vengano posti in essere idonei strumenti di controllo affinché sia emarginato quel corrotto e corrosivo sistema italiano in grado di distruggere ciò che di buono e con notevoli sforzi viene costruito. Mi riferisco ai grandi appuntamenti cui l'Italia è stata già chiamata: dai Mondiali di nuoto all'organizzazione del G8, abbiamo sempre assistito allo sperpero di denaro pubblico, alla corruzione mostrata da un sistema legato alle tangenti e non alla qualità.

Sembra che anche questa importante manifestazione, dedicata alla Capitale europea della cultura 2019, non sia esente da sospetti e indizi, portati alla luce da vigili testate giornalistiche locali. Mi riferisco, in particolare, alla presenza di collegamenti amicali e professionali tra i componenti della giuria e gli amministratori, i promotori, i componenti dei Comitati scientifici delle città candidate. Emerge un potenziale conflitto di interesse tra Alessandro Hinna, uno dei componenti della giuria, e le città di Cagliari e Siena. Hinna, infatti, attraverso una sua società, pare abbia lavorato con i comitati di Siena e Cagliari: due delle città che oggi sono entrate nella *short list*. Tra l'altro, il presidente della giuria, Steve Green, come emerge dalla sua biografia, ha avuto una collaborazione professionale con Charles Landry, membro del Comitato scientifico di Matera 2019.

Il Movimento 5 Stelle promuove da sempre la trasparenza e la chiarezza nello svolgimento del procedimento amministrativo. In particolare, in questa vicenda, l'*iter* selettivo sembra essere viziato da connivenze che ledono la fiducia del cittadino onesto. Siamo per la legalità, che si ottiene solo con la trasparenza. L'eliminazione di ogni conflitto di interesse deve essere il limpido punto di inizio affinché l'intera procedura possa definirsi corretta, questo perché i futuri benefici economici in gioco sono molto rilevanti.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prevede introiti cospicui legati alla manifestazione, e faccio un esempio. Per ogni euro investito per le Capitali europee della cultura si

calcola un ritorno dagli 8 ai 10 euro di utile, attraverso la movimentazione del turismo, dei *gadget*, delle manifestazioni culturali connesse, dei diritti televisivi. In passato, per gli anni 2005-2011, il *budget* medio di un evento è stato di 50 milioni di euro e l'importo è destinato a crescere nei prossimi anni. Valga l'esempio di Liverpool che, con un investimento di 140 milioni di euro nel 2008, ha dichiarato di aver ottenuto un ritorno economico superiore a 900 milioni di euro.

L'Italia vive di turismo e l'evento del 2019, non solo creerà un vantaggio diretto per la città designata, quanto per l'intero Paese. Immaginate gli itinerari turistici che permetteranno anche alle classiche mete - Roma, Venezia, Firenze - di trarne vantaggio: un incremento che, dalla citata analisi, si aggira intorno al 25 per cento sulla media del traffico turistico annuale per città.

Abbiamo la possibilità di rilanciare la cultura italiana nel mondo, lo possiamo fare grazie a quel 2,6 per cento circa del PIL dell'Unione europea che ogni anno viene generato grazie alla cultura.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la invito a concludere.

DONNO *(M5S)*. Sì, signora Presidente.

Non è vero che "con la cultura non si mangia", questo è un cattivo insegnamento! Bologna, Capitale europea nel 2000, ha aumentato le presenze di turisti del 10,1 punti percentuali. Genova, nel 2004 ha avuto un incremento del tasso di crescita dei turisti pari all'8 per cento.

È evidente, quindi, che la manifestazione contribuisce alla crescita. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La invito a concludere. Termini almeno la frase.

DONNO *(M5S)*. Sì, signora Presidente. Naturalmente chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento.

Oggi sono portavoce di questa testarda e appassionata volontà di legalità e trasparenza. Ciò che chiedo, ciò che i cittadini chiedono, è di poter contare sulla correttezza delle istituzioni. L'intento è quello di vigilare, di denunciare le manovre nelle segrete stanze e di portare alla luce, se necessario, anomalie ben nascoste. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Donno, la Presidenza l'autorizza a consegnare il testo del suo intervento. Purtroppo, ha già superato di un minuto il tempo a sua disposizione, e di questo l'avevo già avvertita due volte.

È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, io ho deciso di apporre la mia firma alla mozione n. 182, e ho chiesto in tal senso l'assenso della senatrice Lanzillotta, perché mi hanno convinto il tenore e l'impostazione di questa mozione.

L'ho fatto innanzitutto perché, in un periodo in cui i Comuni sono abbandonati a se stessi e vivono in una situazione molto grama di ristrettezze finanziarie e di difficoltà oggettive, trovo giusto incoraggiare l'azione di queste città. Sono ben 21 quelle arrivate alla prima fase della prima selezione per le Capitali della cultura e oggi, nella *short lists* ne rimangono sei, per quella che è l'attività prodromica alla designazione finale.

Ebbene, io ritengo che lo sforzo fatto da questi Comuni in un momento così difficile vada premiato, e che non lo si possa fare solo con la designazione di una singola città, che diventerà poi la Capitale europea della cultura nel 2019.

La *ratio* e la filosofia di fondo della mozione sono da condividere a prescindere, lasciando da parte le nostre impostazioni e le nostre collocazioni in quest'Aula. Lo dobbiamo fare perché i Comuni, nel programmare e nel realizzare quella banca progetti di cui si parla nella mozione, hanno compiuto una vera e propria rivoluzione, anche dal punto vista della cultura amministrativa.

Si pensi che fino a qualche anno fa, in tempi anche recenti, la bontà e la bravura di una amministrazione si valutavano dalla capacità di realizzare opere pubbliche. Un bilancio lo si leggeva solo per quella che era la programmazione delle opere pubbliche, spesso slegate, disorganiche e disomogenee, che non guardavano troppo lontano e non denotavano uno sguardo lungimirante da parte

degli amministratori.

Ebbene, se noi premiamo, come si fa con questa mozione (e come deve poi fare il Governo a valle dell'approvazione di questa mozione), la capacità di programmare a prescindere dalle convenienze del momento, da quelle che possono essere le piccole occasioni clientelari che possono connotare in positivo, per qualche giorno o per qualche settimana, l'azione amministrativa di un sindaco o di un assessore, noi abbiamo fatto una buona azione di politica.

Io ho avuto modo di seguire più direttamente il percorso di una città in particolare, la città di Lecce. Ebbene, in un periodo in cui si stenta ad avere riferimenti al di fuori del Comune (perché non si capisce, in questa grande ingegneria costituzionale che stiamo tutti cercando di mettere in pratica, quali siano gli enti intermedi), io ho visto il Comune capoluogo del mio territorio diventare un perno e diventare quella che spesso, a parole, definiamo area vasta, senza sapere cosa sia.

L'azione di Lecce Capitale della cultura è diventata l'area vasta per un territorio che non è solo quello provinciale, ma quello di un comprensorio molto più largo. Ebbene, la parte finale della mozione, laddove si dice che bisogna andare oltre la contingenza della designazione di una singola città quale Capitale della cultura, andando a premiare lo sforzo di tutte le città, diventa l'elemento che contraddistingue non solo la mozione, ma la nostra capacità di stare dietro a questi Comuni e di realizzare una buona prassi, che non valga solo per queste 21 città, ma che diventi poi modello per realizzare in materia, non solo di programmazione culturale, ma sicuramente in *primis* di programmazione culturale, uno schema da seguire e da definire come schema consueto che esalti la capacità di programmazione degli amministratori locali e valorizzi una programmazione culturale.

Per questi motivi, signora Presidente, ho dato la mia adesione convinta alla mozione n. 182. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cardinali. Ne ha facoltà.

CARDINALI *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ho sottoscritto con convinzione la mozione n. 207, a prima firma della senatrice Lanzillotta, che nasce da un percorso condiviso anche con la Camera dei deputati, che nel frattempo ha approvato un atto d'indirizzo su questo tema, e che dà la possibilità di andare oltre i buoni propositi fatti fino a questo momento sul tema della cultura quale risorsa e strumento per il rilancio dell'economia. Come dicevano i colleghi, è fuori dalle urgenze dei provvedimenti. Proverò a restare nel tema della mozione, anche se quello della cultura è un tema molto affascinante, ma che ci porterebbe fin troppo lontano.

Le Capitali europee della cultura 2019, così come Expo 2015, sono opportunità che vanno ben oltre i confini delle città direttamente coinvolte, perché riguardano il sistema Paese. Molte città, 21 per l'esattezza, hanno lavorato per presentare il *dossier* di candidatura compiendo un grande sforzo, peraltro in un momento di estrema difficoltà per gli enti locali, dimostrando che nonostante le difficoltà nel dare risposte quotidiane, i Comuni non rinunciano a guardare avanti, progettando il futuro delle proprie città; hanno migliorato, in alcuni caso creato, relazioni tra soggetti diversi, tra pubblico e privato, coinvolgendo una molteplicità di cittadini, di rappresentanti di diversi ambiti con lo strumento della progettazione partecipata, uno strumento molto interessante, ma sappiamo anche molto faticoso da mettere in campo.

Io conosco da vicino il lavoro fatto dalla città di Perugia, perché ne sono stata assessore all'urbanistica fino allo scorso anno; una città che, insieme ad Assisi e a tutta la Regione Umbria, ha fatto un percorso di vero superamento delle logiche di campanile e anche di appartenenze politiche - permettetemi la battuta - visto che i due sindaci appartengono a schieramenti opposti. Questa è la dimostrazione che la cultura riesce veramente ad unire e ad andare oltre i confini, con un progetto che va oltre il mandato elettivo, la legislatura, anche in termini di scadenze. Ha superato queste logiche per esaltare le eccellenze di un intero territorio regionale, tanto da presentare la propria candidatura con un nome preciso: «Perugia 2019 con i luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria».

Nel 2012 i due Comuni insieme alla Regione dell'Umbria hanno dato vita alla Fondazione Perugia 2019; in seguito sono entrati a farne parte numerosi soggetti che sono stati ascoltati ad uno ad uno

affinché potessero rappresentare le loro idee e introdurle nel *dossier*. È stato un lavoro lungo e di vero ascolto, al punto da avere oggi circa 80 soggetti che ne fanno parte, tra associazioni, enti pubblici, istituzioni e privati; naturalmente i protagonisti della *governance* restano i soggetti fondatori.

Fondamentale è l'apporto delle università (noi abbiamo due importanti università, quella per gli stranieri e quella italiana), che, insieme ad altri enti di alta formazione e ricerca, attori culturali, soggetti imprenditoriali, hanno già messo in campo azioni che guardano decisamente all'Europa nella ricerca di nuove filiere legate alla produzione culturale e creativa, alla conservazione e valorizzazione delle opere d'arte e alla fruizione del patrimonio, generando così nuova occupazione ad alto tasso di creatività e innovazione.

Si tratta, insomma, di un progetto che parla di crescita; di una crescita intelligente con innovazione, creatività, conoscenza, formazione, attenzione ai giovani, alla crescita sostenibile con eventi ecosostenibili, con effetti duraturi delle politiche urbane e socioculturali, alla crescita solidale con interventi che favoriscano la nuova occupazione tramite industrie culturali e creative, una maggiore inclusione e coesione sociale e la piena affermazione dei diritti di cittadinanza.

In tutto il *dossier* è sempre molto presente il riferimento all'Europa, facendo propri anche i temi della piena accessibilità delle città e della cittadinanza europea, dello *status* di cittadino europeo a tutto tondo. A conferma di questo sono stati presentati progetti in riferimento al programma «Europa dei cittadini» insieme ad altre iniziative, come ad esempio il festival bambini d'Europa, per una specifica fascia d'età.

Il lavoro fatto dalle 21 città rappresenta una banca-progetti importante per lo sviluppo delle città medie, frutto di un importante lavoro di coordinamento tra i diversi soggetti che cercano di coniugare l'esistente con la ricerca del nuovo, valutando con attenzione varie esigenze in un'ottica strategica che va oltre il 2019 e i confini territoriali. Questo si traduce in politiche urbane, sociali, turistiche, economiche e culturali in un'ottica intersettoriale e di sostegno al recupero della *leadership* delle città, cosa fondamentale in particolare per le città capoluogo di Regione come Perugia.

Si tratta, come giustamente rimarcato anche da CIDAC, Associazione città d'arte e cultura che ha promosso e coordinato il Progetto Italia 2019, di decidere quale Italia vogliamo per il prossimo decennio, quale ruolo dovranno avere le città medie per disegnare un nuovo futuro basato sulla cultura per il benessere dei cittadini.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

CARDINALI *(PD)*. Il progetto dovrà favorire lo sviluppo delle relazioni e degli accordi tra le città candidate. Le città, così come si legge nel *dossier* su Perugia 2019, rispondono ad un momento di crisi antropologica che caratterizza tutte le città europee di medie dimensioni, mettendo in atto processi di rigenerazione urbana e culturale. La stessa giuria ha parlato di progettazione buona e di buon livello.

PRESIDENTE. Senatrice Cardinali, la invito a concludere la frase ed eventualmente a consegnare il testo integrale del suo intervento, affinché sia pubblicato nei Resoconti della seduta.

CARDINALI *(PD)*. Mi avvio a concludere sinteticamente, signora Presidente.

La città vincitrice potrà essere una sola e potrà essere una capofila, anche perché le città hanno già avviato questi progetti - penso alla mia Regione e alla mia città - attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali 2007-2013 e quindi ci si accingerà a lavorare per i nuovi. Com'è stato già detto, ci sono dei programmi comunitari importanti e credo che sia fondamentale non mortificare l'operato di queste città, ma soprattutto dimostrare che si vuole aiutare questo sviluppo.

PRESIDENTE. La prego di concludere e di consegnare, se vuole, il testo scritto del suo intervento. Il tempo vale per lei, come per tutti gli altri senatori.

CARDINALI *(PD)*. Allego allora il mio intervento, signora Presidente.

In conclusione, desidero invitare il Governo e i Ministri ad accogliere la richiesta contenuta nella mozione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni e sull'ordine del giorno presentati.

GIORDANI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signora Presidente, inizierò parlando delle mozioni. Innanzitutto devo esprimere un vivo compiacimento per le mozioni presentate e per la discussione a cui ho assistito oggi in Aula. Le mozioni rappresentano, per noi del Governo, l'occasione di discutere di una prima coniugazione concreta dell' intuizione originaria di questo Governo, cioè quella di abbinare turismo e cultura in un unico Ministero, per puntare alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico e di tutte le nostre eccellenze territoriali, come leva di sviluppo economico e di attrattività.

Il progetto, illustrato nella mozione, rappresenta la possibilità di puntare su un primo *pool* di centri storici italiani, che rappresentano quel patrimonio diffuso che il mondo ci invidia e il nostro punto di forza, su cui si gioca quella che viene definita la nostra identità competitiva rispetto al resto del mondo. Si tratta di un modo anche per valorizzare quell'orgoglio di appartenenza, che ha mobilitato tutte le comunità che hanno partecipato attivamente alle candidature per la «Capitale europea della cultura».

Anche oggi ho ascoltato nelle parole di chi è intervenuto, a prescindere dagli schieramenti politici, una sostanziale condivisione dell'esigenza di valorizzare il nostro patrimonio e di iniziare proprio dai nostri centri storici, che esprimono grande vitalità e che hanno saputo comunque esprimere, al di là dell'esito finale e di quale sarà scelta come la città Capitale europea della cultura, una grande fertilità e una capacità progettuale. Il «Progetto 2019» è promosso dalla CIDAC, l'Associazione delle città d'arte e cultura, volta a promuovere la cooperazione, la creatività e la circolazione della cultura, oltre che il ruolo che i Comuni svolgono nel gestire il patrimonio storico e artistico.

L'obiettivo della mozione n. 182 è quello di creare una rete tra le 21 città che hanno presentato una candidatura per il titolo di Capitale europea della cultura, in risposta al Bando pubblicato dal *Focus Point* Capitale Europea della Cultura - MIBACT, il 20 novembre 2012. Si consideri poi che il «Progetto Italia 2019» intende costituire un'opportunità per rilanciare l'economia della cultura e la riqualificazione dei centri urbani, valorizzando i contenuti dei *dossier* di candidatura presentati dalle città già indicate, al fine di non disperderne la progettualità sviluppata, la connessione con associazioni, enti pubblici, cittadini e l'elaborazione di nuove strategie di pianificazione urbana e infrastrutturale.

Quindi, come ricordato in premessa, il progetto si propone come occasione di crescita economica e civile per favorire una rigenerazione delle città italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa alla conservazione del patrimonio culturale e contribuendo al miglioramento del benessere dei cittadini e allo sviluppo del turismo di qualità. In tale contesto, la città che sarà scelta come Capitale europea della cultura 2019 potrà porsi come capofila di una rete coinvolgente tutti i Comuni che hanno partecipato alla medesima azione.

Si consideri, altresì, che i promotori del progetto auspicano un'intesa fra lo Stato, le Regioni e i Comuni, e specificatamente con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero per la coesione territoriale, allo scopo di individuare un percorso possibile condiviso, facendo uso delle opportunità finanziarie offerte dai fondi diretti e strutturali nell'ambito della nuova programmazione dell'Unione europea 2014-2020. In particolare, il Governo e i suoi Ministeri sono invitati ad impegnarsi per la creazione delle condizioni necessarie per l'effettiva attuazione del «Progetto Italia 2019».

Premesso e considerato quanto sopra, la mozione n. 182, presentata dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori, per quanto riferito alla competenza istituzionale di questo Ministero, è accolta.

È altresì accolta la mozione n. 207, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori, il Governo esprime parere favorevole a condizione che venga riformulato il testo prevedendo

l'espunzione dell'ultimo paragrafo della premessa e dell'ultimo paragrafo del dispositivo e riformulando il primo impegno con la seguente dizione: «impegna il Governo ad accertare con tempestività le eventuali criticità segnalate».

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, accoglie le proposte di modifica avanzate dalla rappresentante del Governo?

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE.

Passiamo dunque alla votazione.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signora Presidente, desidero anzitutto ringraziare la rappresentante del Governo per l'accoglimento della mozione a mia prima firma, esprimendo l'auspicio che l'impegno si traduca in una azione determinata, coerente e soprattutto continuativa. Infatti, questo progetto richiede - come già evidenziato - una grande capacità di coordinamento per tenere insieme e far fare sistema a tante componenti istituzionali e a molti soggetti, sia sul piano progettuale che sul piano della realizzazione. Quindi, questo è esattamente il ruolo che dovrebbe giocare un Governo in un sistema complesso, multilivello, in cui gli *stakeholder* degli interessi pubblici sono molti ed articolati. Si tratta, dunque, di una sfida anche per il Governo a dimostrare nei fatti di essere all'altezza del compito.

Inoltre, desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi che hanno sottoscritto la mozione, cogliendone pienamente lo spirito. Credo sia molto positivo il fatto che oggi pomeriggio, su un progetto che guarda al futuro del Paese, che pensa a valorizzarne gli aspetti e le energie migliori, vi sia stata un'amplissima e trasversale condivisione. Ciò evidenzia il fatto che, in fondo, è possibile unire gli sforzi anche della politica e delle istituzioni nell'interesse del Paese.

Penso, quindi, che anche da questo punto di vista sia stata una occasione da non disperdere. Siccome la realizzazione in concreto del progetto richiederà il sostegno di tutti, la partenza da questa condivisione promette che ogni cosa possa poi andare effettivamente bene anche sui territori, dove ovviamente diverse sono le articolazioni della politica e diversi gli interessi, da incanalare però tutti in un'unica corrente, che è quella tesa a realizzare il patrimonio progettuale espresso - lo abbiamo visto - con momenti di vera rivitalizzazione dei tessuti sociali e delle istituzioni locali.

Nel dichiarare ovviamente il mio voto favorevole, credo - ripeto - che sia stata una buona occasione anche per il Senato. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e PI).*

DI MAGGIO *(PI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO *(PI)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi tocca confessare subito che parlo in palese conflitto di interesse, essendo io *sponsor* e direi anche tifoso della città di Matera, che è stata inserita nella *short list* delle città candidate a Capitale europea della cultura.

Desidero ringraziare la senatrice Lanzillotta per aver avuto la felice intuizione di proporre la mozione in esame, nella quale ritrovo esattamente tutti i passaggi del lavoro compiuto dalla città di Matera, che immagino sia stato anche il lavoro di tutte le altre città candidate. Dico questo con una punta di orgoglio, essendo stato assessore nella Giunta che decise di candidare la città di Matera a Capitale europea della cultura. Negli anni che vanno dal 2007 al 2013 ho potuto assistere agli sforzi sostenuti dalla mia città, che immagino essere patrimonio anche di tutte le altre città che hanno concorso a questa candidatura.

La mozione diventa allora estremamente importante e credo sia un segnale che il Governo ha ben recepito e che mi auguro, oltre ad essere tale, possa diventare anche la strada illuminata attraverso la quale cominciare a fare progettazione e strategia.

A me piace in particolare il collegamento che la senatrice Lanzillotta ha voluto fare con Expo 2015, come se quest'ultimo, insieme a Capitale europea della cultura 2019, fossero un *fil rouge* estremamente

importante in una situazione così difficile come quella che sta vivendo il nostro Paese; un motivo per il rilancio anche economico della realtà italiana.

Per la prima volta credo possiamo confrontarci finalmente con quanto può generare il sistema culturale del nostro Paese, visto anche come sviluppo economico soprattutto per gli sforzi sostenuti - ce lo dicono i dati - dalle città per potersi dare dotazioni infrastrutturali capaci di farle essere all'altezza del compito nel momento in cui fossero scelte come Capitali europee della cultura.

È questa una sfida estremamente importante che vivo da materano, dal momento che Matera si è molto organizzata per poter esprimere un territorio più che una città. Penso ai Parchi letterari di Isabella Morra, Carlo Levi e di Rocco Scotellaro, fino a quelle che potrebbero alla fine apparire come un ossimoro, ossia le Terre di Orazio. Matera sfida soprattutto questo: «*Carmina non dant panem*».

Forse, attraverso questa esperienza, possiamo per la prima volta far riprendere il nostro Paese coniugando lo sviluppo del turismo e della cultura con una nuova strategia per dare molto più lavoro al nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi PI e SCpI e del senatore Liuzzi)*.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, la discussione che abbiamo fatto oggi, grazie alle due mozioni a prima firma rispettivamente della collega Lanzillotta e della senatrice Serra, in realtà ci ha dato la possibilità di portare in quest'Aula un esperimento di cultura e di solidarietà. Infatti, al di là dei tanti interventi a sostegno delle città coinvolte in attesa di essere premiate come Capitali europee della cultura, in realtà abbiamo discusso di come questo titolo può diventare patrimonio di tutti. Tra l'altro, è un'occasione importante perché tra quattro mesi voteremo per le elezioni europee e ci auguriamo che la cultura possa essere un punto del programma politico all'altezza ovviamente di una discussione per valorizzare ricchezza e diversità culturali.

Abbiamo detto tante volte che nel nostro Paese esiste un mondo particolarmente ricco di cultura, pieno di risorse creative ed intellettive, che sta sopravvivendo nonostante i tagli continui di questi anni; quindi, non ci ha sorpreso scoprire la difficoltà della giuria europea nel selezionare le città italiane finaliste, visto, appunto, l'alto livello delle numerose proposte.

Come abbiamo sentito dai tanti interventi, è stata un'esperienza unica perché sono state messe insieme un po' ovunque tante diverse collaborazioni: la tenacia, la passione, la competenza di tanti amministratori locali, insieme con gli operatori culturali, le associazioni, i professionisti, strutture pubbliche, funzionari e dipendenti pubblici. Quindi, il Progetto Italia 2019 propone paradossalmente di non disperdere tutte queste energie, e l'idea di costruire questa rete è sicuramente una prospettiva che potrebbe aiutare moltissimo il nostro territorio e soprattutto il bisogno di crescita culturale.

La cultura e le città sono - lo abbiamo detto - una leva importantissima per la crescita economica del Paese, per il turismo, per l'immagine nel mondo, per l'identità del nostro Paese e per quella che riveste nell'immaginario internazionale.

In Italia il contributo del settore culturale al prodotto interno lordo è intorno al 2,3 per cento, la metà di quello di Francia e Regno Unito: tutto a discapito di posti di lavoro che in questo settore sono perlopiù qualificati ai giovani. Il ritorno economico dei beni culturali nel Regno Unito è tre volte superiore a quello italiano e autorevoli studi dimostrano che per un euro investito nel settore culturale il ritorno per il nostro territorio è di sei euro. Quindi, è bene lavorare perché il Progetto Italia 2019 possa davvero essere realizzato.

Ci è piaciuta - mi rivolgo al Sottosegretario - l'idea che il presidente Letta ha presentato il 21 novembre 2013 a Milano, in occasione della seconda edizione degli Stati generali della cultura, ovvero il progetto della Capitale italiana della cultura. Non abbiamo ben chiaro se tale progetto andrà avanti, se sarà realizzato, ma apprezziamo l'idea di individuare ogni anno una città italiana, scegliendo anche una data molto importante per noi, quella del 27 maggio, ossia l'anniversario della strage di via dei Georgofili a Firenze, quando un pezzo della nostra cultura, una parte della Galleria degli Uffizi e la sede dell'Accademia dei Georgofili fu ferita a morte.

Ecco, consideriamo quel progetto come un traino per il Progetto Italia 2019, per riuscire a coltivare in questi anni quello spirito cooperativo che dovrebbe accompagnare questo lavoro. Nei tanti progetti che sono venuti fuori dalle 21 città selezionate abbiamo visto che sono stati coinvolti giovani, competenze, esperienze, professionalità, maestranze, investitori, che non meritano, dunque, di essere dispersi né di essere mortificati da scelte di esclusione, anche perché sarà un'occasione di lavoro per tanti giovani e non solo (e non credo che di questi tempi sia un elemento da sottovalutare).

Quindi, noi condividiamo il Progetto Italia 2019 e l'idea di rimettere insieme in una rete solidale per la cultura tutte le città, perché risponde proprio all'idea della cultura per la crescita, della cultura come leva fondamentale per il rilancio dell'economia (pensiamo al turismo), ma soprattutto per il rilancio culturale, sociale, morale ed etico di cui il nostro Paese ha tanto bisogno. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Bencini).*

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signora Presidente, cercherò di seguire il filo dell'intervento precedente, nel senso che questo momento dovrà essere un'occasione di sviluppo del turismo e della cultura.

Questo è un progetto ambizioso che metterà l'Italia intera - quindi, come dicevo prima, non solamente la città che vincerà questa corsa a sei - sotto una forte lente di ingrandimento nel 2019. Pertanto è necessario fare sistema tra le sei città e forse tra le 21 città che avevano partecipato fin dall'inizio perché, a nostro parere, è importante non perdere tutto il lavoro svolto dai comitati che hanno lavorato e si sono adoperati per arrivare a questo risultato. Sicuramente ci sono città che porteranno delle *best practice* che potranno essere tenute in considerazione e permettere di raggiungere ulteriori risultati.

Come dicevamo prima, occorre fare sistema tra le città e il Ministero. Capita molto spesso che gli amministratori, gli assessori del comparto cultura e turismo - fino a qualche mese fa ho fatto l'assessore alla cultura e al turismo della mia città - non riescano ad avere neanche un interlocutore presso il Ministero. A nostro parere, quindi, è importante questo ulteriore passaggio. È necessario fare sistema tra le associazioni del comparto pubblico, ma soprattutto tra quelle del privato, molto spesso abbandonato e neanche preso in considerazione.

In questo sistema è necessario fare un notevole lavoro che fino adesso non è stato fatto: valorizzare il comparto del turismo. Anche in questo caso lo dico da ex assessore, ma soprattutto da direttore commerciale di un *tour operator* che ha sempre lavorato per portare turisti in Italia.

Ciò che in questi anni è stato chiesto ai *tour operator*, stranieri soprattutto, riguardo all'Italia è cercare di capire quali possano essere i punti di forza e i punti di debolezza. I punti di forza della nostra Nazione sono che l'Italia è riconosciuta nel mondo, quindi il *brand* Italia è riconosciuto: quando all'estero si parla di Italia sanno di cosa si sta parlando. Alcuni *tour operator*, in particolare del Nord Europa, hanno chiesto ai turisti che si apprestavano ad arrivare in Italia il motivo per cui avessero scelto questa destinazione. La risposta numero uno è stata: i siti culturali. Questo può andare nella direzione del progetto Capitale europea della cultura 2019.

Molto importante è l'enogastronomia, tenuta in considerazione da tantissimi turisti. Altro aspetto fondamentale è stato quello delle piccole città a misura d'uomo. L'Italia viene riconosciuta molto spesso da città come Roma, Firenze, Milano, Genova e Napoli, ma viene riconosciuta anche da quelle piccole città che vengono agganciate ai *tour* delle principali città. Molto importante è risultato essere anche il rapporto tra natura e cultura. I turisti stranieri ci riconoscono questo. Su tale aspetto però, sul quale il Ministero deve lavorare, abbiamo anche dei punti di debolezza importanti che secondo noi, nel giro di poco tempo, devono essere affrontati per capire in che direzione andare.

Negli ultimi anni l'Italia ha perso *appeal*, non tanto per il prodotto (in alcuni casi lo è anche), ma perché si è sempre proposta in maniera diversa agli interlocutori. Se andate alle fiere del settore turistico potete notare che ci sono diversi *brand*: c'è il *brand* Spagna, il *brand* Francia, il *brand* Slovenia e di tutti i Paesi che ci stanno, intorno. L'Italia si presenta come una nuvola frastagliata dei 6.000 campanili (per così dire), con un *brand* Italia difficilmente riconoscibile. ENIT poi, molto

spesso, non è andata nella direzione indicata dai *tour operator*.

Altra critica molto importante che purtroppo ci viene spesso rivolta è il fatto che in Italia i mezzi di trasporto non sono il massimo. Altro aspetto fondamentale è la scarsa sicurezza delle nostre città. I turisti stranieri molto spesso rinunciano a venire in Italia anche per questo motivo.

Quindi, l'obiettivo che dobbiamo avere e che devono avere tutti è quello di cercare di recuperare dove abbiamo dei punti di debolezza ed esaltare le nostre particolarità e le nostre peculiarità positive.

Riteniamo che la mozione della senatrice Lanzillotta vada in quella direzione di sistema e di progetto che vogliamo portare avanti per quanto riguarda la cultura ed il turismo, pertanto il nostro voto non può che essere favorevole. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

CONTE *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(NCD)*. Signora Presidente, il Nuovo Centrodestra voterà a favore della mozione della senatrice Lanzillotta, che abbiamo chiesto di sottoscrivere condividendone gli obiettivi, nella convinzione delle grandi opportunità che una città italiana, meglio ancora se un'area vasta, avrà nel 2019; opportunità sottolineata anche dal commissario europeo Vassiliou che, nel comunicare i risultati della preselezione, aggiunse l'espressione: «sfruttate al meglio l'opportunità».

Finalità di questo riconoscimento, fin dalla sua istituzione, è quella che la città che diventa Capitale europea della cultura possa manifestare, far conoscere, divulgare la sua vita e il suo sviluppo culturale con l'obiettivo di valorizzare la ricchezza, le diversità culturali e i tratti comuni, migliorare le conoscenze dei cittadini europei, favorire la presa di coscienza dell'appartenenza a una medesima comunità. Notevoli sono i vantaggi in termini socioculturali ed economici.

«Uniti nella diversità» è il motto di quest'iniziativa, il quale sta ad indicare che gli europei operano unitamente e che le molte e diverse culture, tradizioni e lingue presenti in Europa costituiscono la ricchezza del continente.

La nomina a Capitale europea della cultura può portare enormi vantaggi a una città in termini culturali, sociali ed economici, sia durante l'anno delle manifestazioni, sia soprattutto - com'è auspicabile - in quelli successivi. Si tratta di un'opportunità unica per rigenerare la città e il suo contesto territoriale più ampio, modificarne l'immagine e farla conoscere meglio a livello europeo e internazionale allo scopo di sviluppare il turismo. Non va sottaciuto che l'Unione europea garantisce un premio finanziario alle Capitali europee della cultura tramite il suo programma quadro in materia culturale.

Da veneto, spiace constatare che nell'elenco delle città individuate nella preselezione non figuri Venezia, pur inserita nel primo elenco e che aveva proposto un innovativo progetto di area vasta, non limitato pertanto alla sola città, ma coinvolgente i centri e le province contermini, un'area metropolitana ampia. Conosco l'approfondito lavoro fatto dalla commissione di cui ho avuto l'onore di far parte e ho sentito che analogo approfondito lavoro è stato fatto dalle altre commissioni proponenti. E sono altresì convinto che il lavoro svolto per tutte le città che hanno concorso, quelle uscite dopo la preselezione e quelle che rimarranno escluse dalla scelta finale, avrà comunque ricadute positive per il territorio interessato.

Alla definizione delle proposte delle singole città hanno concorso vari attori, quelli istituzionali e la società civile con i suoi gruppi e associazioni, uniti dal comune intento di dare risalto alle prerogative migliori del proprio territorio, confrontandosi con idee, proposte progettuali, anche mettendo in evidenza criticità per attuare interventi finalizzati a migliorare le caratteristiche delle singole realtà. Una grande attenzione, nel nostro caso, è stata mostrata dal mondo accademico.

È opportuno quindi che anche lo Stato si metta a fianco di questi attori, riconoscendo il lavoro svolto, ma soprattutto mettendo a disposizione strumenti per dare maggiore forza e consistenza alle iniziative e agli interventi, allargando gli orizzonti progettuali. Questo è lo scopo della mozione proposta dalla senatrice Lanzillotta.

I programmi che verranno definiti dovranno incoraggiare la partecipazione dei cittadini residenti nella città e nei dintorni, mirando a suscitare il loro interesse, dovranno avere carattere duraturo e costituire

parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine della città. Per questo è opportuno chiedere al Governo di mettersi a fianco e a disposizione di queste idee progettuali e di sostenerle anche dal punto di vista finanziario.

L'essere insignita del titolo di «Capitale europea della cultura» e attuare il programma di lavoro proposto rappresenta per la città anche un'occasione unica per elevare il proprio profilo internazionale, ricevere visibilità, incrementare il turismo locale, dare nuovo vigore e vivacità alla vita culturale.

In termini di *marketing*, può rappresentare il traino per la rete turistica territoriale. Punti di forza sono quindi la ricchezza culturale dell'area che offre una varietà di proposte culturali, il sistema produttivo e la capacità ricettiva.

Le ricadute positive che hanno caratterizzato le Capitali degli anni precedenti sono note e consolidate. Si sa infatti che il turismo culturale, diversamente dal turismo di massa, è una forma di turismo evoluto anche dal punto di vista della capacità di spesa.

Sottolineo, infine, come grandi opportunità vengano offerte ai nostri giovani, non solo e non tanto per la possibilità di instaurare relazioni e di ampliare le proprie conoscenze, ma anche (e ciò è fondamentale in questo momento drammatico per il livello raggiunto dalla disoccupazione giovanile) per le nuove occasioni di lavoro che si presenteranno. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signora Presidente, voglio ringraziare il Sottosegretario che ha apprezzato la nostra mozione, che ci auguriamo divenga un reale impegno di valutazione e valorizzazione della cultura in Italia, della conoscenza dei suoi valori unici e primari.

Questo progetto ci aiuta ad avviare una riflessione per un miglioramento; un'occasione per colmare il vuoto lasciato da una classe intellettuale che da tempo ormai ha rinunciato a promuovere la ragione e il cambiamento sociale. Il Movimento 5 Stelle vuole farsi portavoce della valorizzazione delle città candidate a Capitale europea della cultura secondo criteri di trasparenza e pubblicità, sia per i progetti che intendono presentare sia tuttavia per gli sforzi compiuti e quanto realizzato in ambito culturale. Noi del Movimento 5 Stelle chiediamo che il Governo valuti in maniera preponderante che le città candidate al titolo di «Capitale europea della cultura» vengano scelte in modo sostanziale per la virtuosità fiscale, amministrativa e la portata di inclusività sociale, riconoscendone e premiandone l'effettiva capacità di agevolare e diffondere la cultura ad ampio raggio.

Naturalmente noi ci sentiamo portavoce della valorizzazione che deve nascere da tutto questo impegno che oggi qui in quest'Aula del Senato si sta portando avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia alla mozione Lanzillotta ed alla mozione Serra, ho la necessità di fare alcune riflessioni.

Sono assolutamente d'accordo con quanto messo in luce dal collega senatore Bruni quando sottolinea la centralità delle autonomie locali, cioè delle nostre amministrazioni comunali, nel riappropriarsi di un ruolo che poi è quello cardine, ovvero è tessuto connettivo della programmazione culturale e anche di natura turistica in Italia. Mi riferisco alla grande capacità che queste amministrazioni hanno avuto nel dare impulso progettuale, con una creatività forte, spaziando negli orizzonti più ampi nel campo del recupero e della riqualificazione.

Ecco quindi un buon segnale che dalla periferia del Paese arriva al Parlamento, affinché noi possiamo agevolare un percorso che è destinato a tutta la popolazione, ovvero le buone pratiche di come si può essere buoni cittadini, buoni amministratori, buoni governanti. Questo a mio parere è un momento straordinario; L'unanimità che emerge su queste mozioni costitutisce quasi una moratoria di natura politica del buon governo. Qui mi sovviene francamente quella grande immagine che fa da ombrello a quanto in questo momento il Senato sta compiendo, ovvero l'allegoria del buon governo di Ambrogio Lorenzetti. Rifacciamoci a quell'esempio di armonia rinascimentale e di capacità onnicomprensiva di

mettere insieme le varie istanze, del Paese, della periferia, del centro, affinché questo diventi anche per noi che siamo investiti di un ruolo politico e pubblico lo spunto per essere quanto più propulsivi e utili alle politiche del Governo.

Mi piace qui sottolineare la presenza del Governo, perché alla Sottosegretaria chiederemo di sollecitare l'emanazione del decreto turismo, che può rappresentare una svolta nella programmazione di natura culturale, quindi anche nel dare impulso a tutte le istanze che provengono dal Paese in termini, appunto, di circuiti virtuosi.

Il sistema delle città italiane, che metteranno insieme le loro capacità e le loro buone pratiche per addivenire ad una rete virtuosa, può essere un buon viatico alle politiche governative e può risultare utile a tutti noi.

Abbiamo forte necessità di imprimere un'inversione di tendenza a quell'andazzo - che qui in passato è stato giustamente denunciato - del non saper spendere o dello spendere male le risorse comunitarie. Ebbene, attraverso il sistema delle città che si coalizzano per poter rappresentare *in toto* il sistema italiano, si può sicuramente pensare ad un uso quanto più virtuoso possibile delle risorse comunitarie 2014?2020.

Signora Presidente, il momento che stiamo vivendo poteva essere rappresentato come il recupero del bel progetto nato dalle larghe intese nell'aprile scorso, quando appunto tutti insieme avremmo potuto collaborare affinché nel Paese si imprimesse una svolta, e quindi anche un circuito utile. Ma così non è stato. Oggi probabilmente stiamo parzialmente risarcendo il Paese di una collaborazione, a livello parlamentare, che pure il Paese e i cittadini si aspettano. Attraverso le mozioni della collega Lanzillotta e della collega Serra possiamo fare ammenda di quell'occasione mancata.

Con questi auspici e sapendo che tutte e sei le città selezionate hanno le potenzialità per vincere, chiaramente parteggio per le città meridionali, perché sarebbe un altro buon segnale se fosse designata una città del Mezzogiorno a rappresentare l'Italia nel panorama europeo, vorrei rivolgere un augurio a tutte le città candidate. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Torrisi. Congratulazioni).*

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signora Presidente, ringrazio le colleghe Lanzillotta e Serra per l'opportunità che ci danno di porre l'attenzione ancora una volta su uno dei grandi problemi del nostro Paese. Un grande problema del nostro Paese è quello di gettare via energia, risorse e progettualità. In questa mozione - e mi pare che il Governo abbia risposto in modo positivo - si chiede che questo non succeda. *(Brusìo)*.

Si chiede di far sì che tutto il patrimonio...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice Di Giorgi. Invito l'ala destra dell'emiciclo a contenere il brusio. Chiedo al senatore Calderoli se ci aiuta a tenere bassa la voce.

DI GIORGI *(PD)*. Dicevo che si pone l'opportunità di non disperdere quel patrimonio progettuale che queste città hanno messo in campo. Noi siamo considerati tra i meno bravi a fare progetti; siamo considerati tra i Paesi che in Europa si aggiudicano un numero molto ridotto di progetti europei. Siamo quindi tra coloro che donano fondi all'Europa, piuttosto che prendere dall'Europa le risorse che ci spetterebbero.

Proprio per quanto riguarda i progetti - e bene viene detto nella mozione - si parla di una banca progetti, una sorta di banca dati dei progetti, con un livello di definizione economico-finanziaria molto avanzato. Si tratta quindi di un'opportunità - giustamente viene detto nella mozione n. 182, di cui anch'io sono firmataria - in vista di questa attività programmatoria e di progettazione all'interno di ulteriori programmi europei, che saremo portati a produrre.

È proprio di questo che si tratta, com'è stato detto bene dai colleghi: si tratta della cultura che diventa motore di sviluppo, quella cultura che è un obiettivo forte del nostro Paese. Sulla cultura e sul turismo dobbiamo investire: ce lo diciamo continuamente, colleghi, anche in quest'Aula, ma poi spesso nelle questioni concrete non siamo abituati a portare avanti tutto questo.

È una grossa sfida per le amministrazioni comunali naturalmente: ci sarà evidentemente la città

vincitrice, ma ci sarà anche la possibilità di inserire i progetti già fatti all'interno di una nuova programmazione, quella che immaginiamo debba essere fatta tra il 2014 e il 2020. Il Governo deve quindi supportare le amministrazioni comunali, ma queste, a loro volta, devono essere in grado di fare rete con i loro territori, coinvolgendo quindi tutte le istituzioni pubbliche, private, le categorie economiche, le università e le scuole, visto che poi la progettualità non è soltanto di natura infrastrutturale, naturalmente, ma è anche legata a progetti di formazione e di cultura, per cui tutti i nostri giovani e le nostre scuole dovranno essere coinvolti.

È allora una grande ricchezza quella, che in questo momento c'è ed è *in nuce*, esattamente un luogo, un grande archivio che noi dobbiamo sicuramente utilizzare. Dobbiamo essere in grado di farlo con energia, ma anche con competenza, cercando di essere competitivi come sempre. In questo Paese cerchiamo sempre di esserlo; non sempre ci riusciamo e qualche volta non abbiamo le condizioni per farlo.

Dunque, alla luce di queste osservazioni, come Gruppo del Partito Democratico condividiamo le due mozioni, che vedo suscitano un grandissimo interesse tra i colleghi, che immagino voteranno a favore, anche se non sembrano interessatissimi.

Annuncio quindi il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Petraglia)*.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1, anch'esso per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni, nel testo riformulato.

Metto ai voti la mozione n. 182, presentata dalla senatrice Lanzillotta e da altri senatori.

È approvata.

Sottolineo che la mozione è stata approvata all'unanimità. *(Applausi)*.

Metto ai voti la mozione n. 207, presentata dalla senatrice Serra e da altri senatori.

È approvata.

Sottolineo che anche tale mozione è stata approvata all'unanimità. *(Applausi)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2).

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e PD)*.

Sulla privatizzazione dell'azienda dei trasporti di Firenze

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signora Presidente, io mi ero precedentemente iscritta a parlare nell'ambito degli interventi di fine seduta. Chiedo però ora l'autorizzazione a cedere il tempo a mia disposizione alla collega Bencini.

PRESIDENTE. La Presidenza concede l'autorizzazione in tal senso.

Ha pertanto facoltà di parlare la senatrice Bencini. *(Brusìo)*.

BENCINI *(M5S)*. Signora Presidente, prima di cominciare il mio intervento, aspetto che i senatori escano dall'Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le ho dato la parola. Quindi, può proseguire nel suo intervento.

Invito i colleghi che si allontanano dall'Aula a farlo nel modo più veloce e silenzioso possibile.

BENCINI *(M5S)*. Signora Presidente, mentre ci si appresta, in quest'Aula, a discutere di privatizzazione dei servizi pubblici locali, come avverrà a Roma, e mentre il sindaco di Firenze si impegna a promuovere una legge elettorale fortemente discutibile, e forse peggiore di quella che ci ha abbandonato, nella sua città comitati e associazioni di cittadini, insieme ai lavoratori dell'Azienda dei trasporti dell'area fiorentina (ATAF)... *(Brusio)*.

Signora Presidente, a me dispiace, perché non si sente niente.

PRESIDENTE. Ho già richiamato l'Assemblea in tal senso. I colleghi che sono in piedi in Aula a parlare sono invitati ad uscire. Chiedo agli assistenti d'Aula di accompagnare fuori dall'emiciclo chi non vuole ascoltare l'intervento della senatrice Bencini.

BENCINI *(M5S)*. Stavo dunque parlando dell'Azienda dei trasporti dell'area fiorentina.

Il diritto alla mobilità, costituzionalmente sancito, deve essere garantito dai nostri amministratori (nel nostro caso, a Firenze, dal nostro sindaco) anche quando le risorse pubbliche per sostenerlo vengono ridotte a causa dei pesanti tagli imposti dai Governi. Un Comune che non ha la volontà politica di occuparsi dei servizi essenziali per la propria comunità, delegandone la gestione all'imprenditoria privata, abdica al suo ruolo.

La decisione di Renzi di liberarsi del trasporto pubblico locale, vendendolo al privato, ha fatto sì che l'azienda pubblica, l'ATAF, fosse data in mano ai privati, ma senza prevedere nessuna clausola sociale per i dipendenti. E questo lo ha fatto, ovviamente, nel corso di una discussione in Comune, con l'appoggio del suo Gruppo politico.

L'Amministrazione comunale fiorentina ha lasciato il nuovo gestore privato libero di agire indisturbato, riducendo il personale di guida dei veicoli attraverso prepensionamenti e trasferimenti in altre Regioni, o imponendo al personale restante turnazioni di lavoro oltre i limiti indicati dalla stessa medicina del lavoro. Adesso, con la comunicazione della disdetta della contrattazione aziendale, la nuova società intende abbassare ulteriormente il costo del personale, riducendo gli stipendi.

Come abbiamo visto nella vicenda Electrolux di questi giorni, anche con ATAF la cosa più facile è ovviamente andare a colpire i lavoratori. La parte più costosa di un'impresa sono i lavoratori stessi, il costo del lavoro. Quindi, andiamo a ridurre gli stipendi oltre che non rinnovare il *turnover* che potrebbe essere necessario.

Non solo: paradossalmente, si va verso lo smembramento dell'azienda tra le tre società che ne controllano il patrimonio azionario, benché la Regione Toscana abbia annunciato la messa a gara regionale del trasporto su gomma per affidarlo ad un unico gestore.

Dopo vari scioperi, che i lavoratori hanno fatto, bloccando interamente il servizio per due giorni, questi accordi integrativi aziendali avranno luogo entro il 31 gennaio, con la sospensione dello spacchettamento di ATAF; o meglio, entro la fine di gennaio, fra tre giorni, decideranno cosa fare dell'ATAF: se smembrarla o spacchettarla tra questi tre nuovi gestori.

PRESIDENTE. Concluda, per favore, senatrice.

BENCINI *(M5S)*. La politica, preoccupandosi soltanto del consenso, mantiene la titolarità delle decisioni sul prezzo del biglietto e sui percorsi di linea per illudere i cittadini di riuscire a garantire la

qualità e il controllo del servizio, ma scarica al privato la gestione del personale. Tutto questo non è certo servito a migliorare il servizio, come dimostrano i continui ritardi legati al traffico e alla mancanza di infrastrutture, come le semplici corsie preferenziali che Renzi si guarda bene dal realizzare per non intralciare gli interessi di categoria. I primi risultati di questa privatizzazione confermano quanto già riscontrato in esperienze simili.

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere, altrimenti può consegnare il testo del suo intervento.

BENCINI *(M5S)*. Nel settore del trasporto locale il privato non è assolutamente garanzia di miglioramento del servizio né di tutela dei diritti dei lavoratori, anzi è vero il contrario... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho chiesto di finire la frase. Vi è tuttavia un rispetto per tutti: quando si chiede di svolgere un intervento di fine seduta, si sa che si hanno tre minuti a disposizione, quindi si fa una libera scelta. La prego di concludere.

BENCINI *(M5S)*. C'è una gazzarra incredibile in Aula, questo non lo si sa! Si parte con tre minuti, di cui uno è di gazzarra continua!

PRESIDENTE. Siccome il conteggio è in forma elettronica, può chiedere di verificare. Inoltre, io avverto sempre per tempo.

BENCINI *(M5S)*. Allora prima di iniziare gli interventi di fine seduta si aspetti il silenzio dell'Aula, che tutti escano, che la «mandria» se ne vada, dopo di che si passa agli interventi.

PRESIDENTE. Si fidi. Ci sono responsabilità di gestione d'Aula.

BENCINI *(M5S)*. Io mi fido, ma non è bello, perché parlo di lavoratori che sono in seria difficoltà.

PRESIDENTE. Ho anche atteso il cambio rispetto al nome che ci era stato consegnato e anche al merito, se vogliamo essere precisi. Quindi, per favore, c'è un punto di equilibrio per tutti.

Sul recupero dei corpi delle vittime a seguito della collisione tra due imbarcazioni al largo di Napoli

PUGLIA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signora Presidente, io vorrei ricordare una collisione che è avvenuta ormai due anni e mezzo fa, quella tra le imbarcazioni «Jolly Grigio» e «Giovanni Padre». In particolare, oggi il peschereccio «Giovanni Padre» è ancora inabissato e si trova a una profondità di quasi 450 metri.

Cosa è successo la sera dell'11 agosto 2011? La nave «Jolly Grigio», cargo della Linea Messina, dopo la collisione con il peschereccio (che ha provocato la morte di due dei pescatori, Vincenzo e Alfonso Guida), come si legge dalla stampa, ha addirittura anche tentato la fuga. Purtroppo, al momento della collisione i due uomini si trovavano sotto coperta e questo è stato il problema che non ha consentito loro di mettersi in fuga. Purtroppo, ad oggi quei due corpi sono ancora inabissati.

Il grande problema è che la Regione Campania avrebbe tranquillamente potuto chiedere successivamente il risarcimento a quest'azienda, ma non lo ha fatto. La Regione Campania poteva accollarsi l'onere economico per recuperare questi due corpi e riportarli ai familiari, ma non lo ha fatto. Purtroppo, ad oggi sono ancora lì, inabissati; pertanto, oltre a sollecitare ancora una volta la Regione, chiedo anche alla Presidenza se si può fare carico di questo problema; eventualmente, sono anche disposto a fornire ulteriori informazioni. Grazie, Presidente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sono io che la ringrazio, senatore. Ritengo importante che la Presidenza possa verificare e farsene carico.

Sulla situazione occupazionale dei lavoratori Electrolux

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, mi chiedo a cosa serve la politica e a chi serve la politica, se continuamente i cittadini italiani non hanno risposte ai loro problemi reali e quotidiani e se ripetutamente assistiamo a mostruosi ricatti occupazionali! Scusate, ma oggi sono molto risentita. Oggi, un'azienda multinazionale svedese, l'Electrolux, con quattro stabilimenti in Italia, ci propone l'improponibile: l'incubo del dimezzamento dei salari dei lavoratori, il dimezzamento della vita, dell'autonomia, della dignità e della libertà del cittadino! Oggi il ricatto è questo: o prendi quello che ti vogliamo dare o sei fuori!

E noi, nel nome di scelte politiche fatte in questi anni, che cosa rispondiamo a questi lavoratori derisi, ricattati e prossimamente schiavizzati? Propongono un salario dimezzato, una «cura polacca», col ricatto occupazionale, riducendo le ferie e le pause e bloccando il pagamento delle festività, dicendo che questi sono gli *standard*. I 1.200 lavoratori dello stabilimento di Porcia, gli 800 di Forlì, i 900 di Solaro e i 1.000 lavoratori di Susegana, insieme all'indotto e alle loro famiglie, da oggi che cosa pensano dell'Italia e di chi governa questo Paese? Bisogna dare risposte a queste persone.

L'Italia ha stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo del lavoro più alto. Tra l'azienda e le maestranze c'è chi ha dettato le regole: lo Stato. Un'azienda paga circa due volte e mezzo lo stipendio reale: una volta e mezzo allo Stato e una parte al lavoratore. Per dare 1.400 euro netti, l'Electrolux ne sborsa circa 3.500: e questo è soltanto il caso di una delle tante aziende in questa situazione, che ormai non si contano più. Le aziende chiudono e le persone diventano povere.

Intanto i titoloni delle televisioni e dei telegiornali, i *talk show* e la carta stampata continuano a blaterare sul finto balletto mediatico del segretario del PD Renzi e del condannato per frode fiscale Berlusconi: siamo indignati e siamo offesi, prima di tutto come cittadini. *(Applausi della senatrice Montevecchi)*. I veri problemi sono quelli del continuo impoverimento del Paese!

I rappresentanti delle aziende italiane Electrolux coinvolte hanno chiesto di incontrare domani il presidente Letta, perché hanno atteso invano un confronto con il ministro Zanonato.

Noi del Movimento 5 Stelle ci sentiamo vicini alle persone, ai lavoratori, ai disoccupati, alle loro famiglie, ai cittadini che non hanno più voce, a forza di non essere ascoltati.

Sarebbe alquanto meritorio se lo Stato non spolpasse le aziende e i lavoratori con una tassazione immonda e cominciasse immediatamente a diminuirla per dare ossigeno all'economia reale.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Paglini.

PAGLINI *(M5S)*. Perché un'azienda straniera dovrebbe venire in Italia, dove tutti i costi sono più alti e dove più alto è il costo del lavoro? L'azienda andrà via, senz'altro.

Vogliamo risposte. Fuori da queste stanze c'è la vera disperazione: è l'ora di agire. Signori, non perdiamo più tempo: vogliamo risposte. Signori, non abbiamo più tempo, non c'è più tempo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 gennaio 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 29 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,17)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (948)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-*bis*.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTO 1.5 E SEGUENTI

1.5

CALIENDO, FALANGA, CARDIELLO, SCIASCIA, ALBERTI CASELLATI, BARANI

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva, il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.5 (testo 2)

CALIENDO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter» sostituire le parole: «Chiunque accetta» con le seguenti: «Chiunque accetti da chi partecipa ad associazioni di tipo mafioso, in qualunque modo denominate, con la consapevolezza della qualità soggettiva».

1.6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, PICCINELLI, BARANI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - *1.* Chiunque accetti il procacciamento di voti, consapevole dell'utilizzo delle modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-*bis*, in cambio dell'erogazione di denaro o di altre utilità, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni».

1.13

RUVOLO

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «accetta» con le seguenti: «accetti, con accertata consapevolezza».

1.14

RUVOLO

Sost. id. em. 1.13

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «accetta» con le

seguenti: «accetti, con dimostrata consapevolezza».

1.15

RUVOLO

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», nel primo comma, sostituire la parola: «accetta» con le seguenti: «accetti, con manifesta consapevolezza».

1.100

ALBERTINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire le seguenti: «con la piena consapevolezza della appartenenza al crimine organizzato».

1.101

SUSTA

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire le seguenti: «consapevolmente o si adopera per far ottenere, per sé o per altri,».

_____

(*) Ritirato dal proponente è fatto proprio dal senatore Sacconi

1.102

SUSTA, FALANGA, SACCONI (*), BARANI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire la seguente: «consapevolmente».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.103

SUSTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «Chiunque accetta» inserire le seguenti: «o si adopera per far ottenere, per sé o per altri,».

1.104

SUSTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «procurare voti» inserire le seguenti: «, per sé o per altri,».

1.105

PALMA, BARANI (*)

Respinto

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, sopprimere le parole: «ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.106

SUSTA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «esigenze dell'associazione» inserire le seguenti: «o di suoi associati».

1.107

PALMA

Ritirato

Al comma 1, capoverso «art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole: «la stessa pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis», con le seguenti: «la reclusione da quattro a dieci anni».

1.108

PALMA

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», secondo comma, prima delle parole: «la stessa pena», inserire le seguenti: «Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo comma dell'articolo 416-bis,».

1.108 (testo 2)

PALMA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», secondo comma, prima delle parole: «la stessa pena», inserire le seguenti: «Fuori dai casi previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 416-bis,».

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 948

Modifica all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (200)

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro o di altra utilità».

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 416-*ter* del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (688)

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 416-*ter* del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (887)

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico mafioso)*. - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis»*.

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (957)

Art. 1.

1. L'articolo 416-*ter* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-*ter*. - *(Scambio elettorale politico-mafioso)*. - *1.* La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati».

MOZIONI

Mozioni sul sostegno alle città candidate a Capitale europea della cultura 2019

(1-00182) (27 novembre 2013)

Approvata

LANZILLOTTA, AMATI, CANTINI, CARDINALI, CASINI, CUOMO, DE POLI, DI GIORGI, FATTORINI, FEDELI, GAMBARO, GIANNINI, GINETTI, ICHINO, IDEM, LIUZZI, MARGIOTTA, ORRU', PADUA, PEZZOPANE, PUPPATO, Gianluca ROSSI, SAGGESE, BRUNI, CONTE, GOTOR, ROMANO (*), DI MAGGIO (*), FLORIS (*). -

Il Senato,

premesso che:

nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di essere il Paese selezionato per esprimere la capitale europea della cultura, e che, quindi, dopo Firenze, Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla;

questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a Expo 2015, insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'intero Paese;

molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'individuazione della capitale europea della cultura 2019 e, in particolare: Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Cagliari;

si è conclusa la prima fase di selezione a cura del *panel* degli esperti italiani ed europei con la designazione delle città Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena;

le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordinaria per migliorarsi, non solo nell'ammodernamento del sistema culturale e turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, urbanistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni, enti;

il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano a ritenere che la qualità progettuale dei *dossier* sia piuttosto buona;

la possibilità per l'Italia, che si trova spesso a rinunciare all'uso di risorse europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali, di disporre di una banca-progetti, a un livello di definizione economico-finanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante opportunità in vista dell'attività programmatoria dei prossimi anni;

appare quindi opportuno, senza interferire nel processo che porterà alla individuazione della città capitale europea della cultura 2019, stabilire forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020 e i programmi comunitari come "Creative europe" o "Cultural heritage";

per questa via, il "Programma Italia 2019" potrà effettivamente consentire di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile che faccia perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favorire la rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando determinante ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello sviluppo del turismo di qualità;

in tale contesto, la città che sarà scelta come capitale europea della cultura 2019 potrà porsi

come "capofila" di una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito internazionale il ruolo centrale dell'intero Paese nel contesto della cultura europea;

il "Programma Italia 2019" può essere un'esperienza esemplare anche per l'Europa,

impegna il Governo ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014-2020, al fine di sostenere, attraverso il concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma Italia 2019" quale rilevante opportunità per la valorizzazione della progettualità espressa dalle città candidate a capitale europea della cultura e quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale e culturale del Paese.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00207) (28 gennaio 2014)

Approvata

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI, PETROCELLI, LEZZI, GIROTTO, BUCCARELLA, SIMEONI, BOTTICI, DONNO, BENCINI, FUCKSIA. -

Il Senato,

premesso che:

«Capitale europea della cultura» è un progetto dell'Unione europea ideato nel 1985;

la città viene designata capitale europea della cultura, per la durata di un anno, non in base al suo patrimonio storico-artistico o per manifestazioni e/o iniziative anche di pregio già esistenti, ma per il programma di eventi culturali che intende realizzare nel periodo di assegnazione del titolo, durante il quale è chiamata a valorizzare le proprie peculiarità e a offrire dimostrazione della propria creatività;

a decorrere dal 2011, sulla base della decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ogni anno vengono selezionate due città appartenenti ad altrettanti Paesi europei. L'Italia risulta prescelta, insieme con la Bulgaria, per l'anno 2019;

il titolo viene assegnato dalla Commissione europea sulla base della valutazione dei progetti presentati e, a decorrere dall'anno 2005, la capitale europea della cultura viene prescelta mediante determinati parametri, nel mentre resta inteso che: 4 anni prima dell'inizio della manifestazione viene presentato alla Commissione europea dallo Stato membro interessato il fascicolo di candidatura della o delle città ammissibili per l'anno in questione; le città candidate sono tenute a presentare un fascicolo di candidatura che deve riguardare un progetto culturale rispondente a un tema specifico di dimensione europea, fondato a titolo principale sulla cooperazione culturale e che sia in grado, per vie generali, di valorizzare elementi culturali comuni ai cittadini europei offrendo un contributo di rilievo, di promuovere manifestazioni che coinvolgano a più ampio raggio operatori di altre città degli Stati membri dell'Unione e che contribuiscano a instaurare cooperazioni culturali il più possibile durature e di promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e quelle del resto del mondo valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio storico, l'architettura e la qualità della vita in città;

considerato che in risposta al bando promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione della capitale europea della cultura 2019, sono state avanzate candidature da numerose città italiane; dalla selezione che ne è seguita, ne sono state prescelte sei (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena). Tali centri cittadini, a prescindere dal singolo sito che risulterà prescelto, intendono costituire una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito internazionale il ruolo dell'Italia nel ventaglio della cultura europea;

considerato altresì che:

la società odierna è immersa nel cuore di una grande trasformazione, di cui si possono solo intuire alcuni sviluppi: grazie alla tecnologia contemporanea e ai suoi strumenti, sempre più invasivi, la società muta in maniera rapida e imprevedibile, al punto che quasi nulla di ciò che è stato ereditato può essere dato per scontato;

le iniziative culturali più costose non corrispondono a imprese "razionali" da un punto di vista economico: possono cioè sopravvivere solo grazie a sovvenzioni, finanziamenti e/o sponsorizzazioni;

tuttavia, proprio attraverso opportunità come il progetto «Capitale europea della cultura», è possibile realizzare e diffondere eventi solitamente destinati a un bacino piuttosto ridotto di pubblico per promuoverle e diffonderle su più vasta scala;

ognuna fra le sei città citate va considerata singolarmente ma anche indissolubilmente legata al sistema Paese e come nodo di una "rete" da intendersi non come conseguenza ma come presupposto della stessa candidatura. La delocalizzazione e la dimensione più contenuta delle città in esame, rispetto alle grandi aree metropolitane favorisce il dinamismo di una rete connettiva, intesa: 1) come collegamento, interconnessione, mappa. Se non cresce l'insieme, che vuol dire riuscire a operare sul tessuto connettivo, oltre che su di una singola realtà, non può crescere la città intesa come capitale della cultura; 2) come maglia capace di catturare e trattenere le diverse sollecitazioni, coraggio di ascoltare le voci che arrivano da luoghi diversi e sconosciuti, disposizione all'ascolto; 3) come rete *internet*, contenitore di suggestioni, percorsi, fotografie, filmati. Rete di scambio e dunque capacità di comunicare, di creare nuove e più opportune forme di "visibilità" mescidando i diversi linguaggi, senza scadere nella propaganda asfittica di marca pubblicitaria o, peggio ancora, localistica. *internet* è ormai sia "supplemento" sia "sostituto" di altre attività culturali: tuttavia è in errore chi ritiene che la cultura sia ininfluente e incapace di impatto sulla politica, in specie se scorta entro le maglie delle nuove tecnologie che si sono andate affermando: l'elezione di Obama, la "primavera araba" del 2011, i movimenti di protesta russi ne sono la prova più tangibile, e sono qui a ricordarlo; 4) come rete storica: l'Italia vanta già, storicamente, una serie di "capitali": città che, da Nord a Sud, secondo una complessa stratigrafia, hanno acquisito nel tempo una loro specificità culturale. Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, cui deve essere aggiunta Genova, ultima capitale europea della cultura italiana in ordine di tempo (2004); 5) come rete di finanziamenti europei (nel quadro del programma «Creative Europe» 2014-2020, è stato stanziato a scopi culturali quasi un miliardo e mezzo di euro), ma anche come rete sottesa fra Ministeri, Regioni ed enti locali, affinché tali finanziamenti non rimangano inevasi o si traducano in risorse a bassa capacità di spesa salvo poi l'eventuale *rush* finale; 6) come "occasione mancata" per i musei italiani: 4.588 strutture (fra musei, aree archeologiche e monumenti) secondo un recente censimento ISTAT che denuncia lo scarso collegamento fra di loro (il 43 per cento dei nostri musei non collabora con alcuna istituzione culturale) in una dimensione a due velocità, fra poche eccellenze conosciute e apprezzate in tutto il mondo e numerose strutture disperse sul territorio, sostanzialmente destinate all'oblio;

valutato inoltre che:

il progetto «Capitale europea della cultura» può costituire una possibilità di riflessione e di miglioramento: un'occasione di colmare il vuoto lasciato da una classe intellettuale che da tempo ormai ha rinunciato a promuovere la ragione e il cambiamento sociale, in nome di un intrattenimento di massa e nel favorire la monetizzazione della cultura e il falso progresso di un "mercato" capace di operare purché libero da interferenze esterne;

i beni culturali rappresentano non solo una vetrina, nazionale, europea, internazionale, ma un volano per l'economia: una risorsa che, se immessa in un circolo virtuoso, costituisce un investimento sicuro e la vera "energia pulita" da cui poter attingere,

impegna il Governo:

1) a sostenere, con ogni iniziativa, il «Programma Italia 2019», valorizzando le città candidate a capitale europea della cultura, secondo criteri di trasparenza e pubblicità, sia per i progetti che intendono presentare, sia per gli sforzi compiuti e quanto realizzato in ambito culturale, con particolare riferimento a conservazione, promozione e sviluppo;

2) a sostenere, con ogni iniziativa, le città candidate a «Capitale europea della cultura», valutandone in modo sostanziale e come contributo non accessorio la virtuosità fiscale, amministrativa e la portata di inclusività sociale, riconoscendone e premiandone, entro una più ampia capacità di agevolare e diffondere la cultura ad ampio raggio, anche con la giustapposizione di mezzi e linguaggi, l'investimento umano, sociale e solidale; a contemplare, pertanto, ai fini del sostegno di ogni candidatura, lo spazio cittadino non solo come mera matrice culturale e artistica, ma anche come

contenitore morale, espressione del *genius loci*, crocevia etico, luogo d'incontro e di fusione di comunità.

ORDINE DEL GIORNO

G1

CALDEROLI, CONSIGLIO, STUCCHI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il Comitato Bergamo candidata Capitale Europea della Cultura 2019, in data 19 settembre 2013, ha presentato la candidatura della Città alla prestigiosa investitura nell'ambito della procedura di selezione indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali con invito del 20 novembre 2011, sulla base della decisione n. 1622/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006;

nell'ambito della procedura in oggetto, in data 15 novembre 2013, la Giuria nominata dal Ministero per compiere le attività di selezione ha preselezionato 6 delle 21 città che avevano presentato la propria candidatura - Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena - tra le quali sarà poi selezionata la città a cui sarà conferito il titolo di Capitale Europea della Cultura;

di conseguenza, la candidatura della città di Bergamo a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019 risulta allo stato esclusa da parte della Giuria;

per quanto consta ai firmatari, risulterebbero un possibile conflitto di interessi e altre anomalie riguardanti la Giuria che ha decretato l'esclusione di Bergamo come Capitale Europea della Cultura nel 2019. Nello specifico, alcuni membri della Giuria, importanti docenti universitari, attraverso società private avrebbero lavorato con i comitati di Siena e Cagliari, due delle città che sono entrate nella lista delle città prescelte,

impegna il Governo:

ad indagare e valutare l'effettiva regolarità del lavoro svolto dalla commissione e la sua composizione;

ad intervenire con tempestività e prima della ratifica della decisione della Giuria relativa alle sei città finaliste candidate a Capitale Europea della Cultura per il 2019, per tutelare l'immagine del Paese a livello europeo, anche in vista della prossima Presidenza Ue che l'Italia si appresta a ricoprire.

G1 (testo 2)

CALDEROLI, CONSIGLIO, STUCCHI

Approvato

Il Senato,

premesso che:

il Comitato Bergamo candidata Capitale Europea della Cultura 2019, in data 19 settembre 2013, ha presentato la candidatura della Città alla prestigiosa investitura nell'ambito della procedura di selezione indetta dal Ministero per i beni e le attività culturali con invito del 20 novembre 2011, sulla base della decisione n. 1622/2006/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006;

nell'ambito della procedura in oggetto, in data 15 novembre 2013, la Giuria nominata dal Ministero per compiere le attività di selezione ha preselezionato 6 delle 21 città che avevano presentato la propria candidatura - Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena - tra le quali sarà poi selezionata la città a cui sarà conferito il titolo di Capitale Europea della Cultura;

di conseguenza, la candidatura della città di Bergamo a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019 risulta allo stato esclusa da parte della Giuria,

impegna il Governo ad accertare con tempestività le eventuali criticità segnalate .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Pagliari sul disegno di legge n. 1214 e annessa tabella

L'articolo 1 contiene proroghe di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 la norma contenuta nell'articolo 3 del decreto legge n. 79 del 2012, che introduce procedure semplificate per l'accesso alle qualifiche di caposquadra e di caporeparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La proroga non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La proroga prevista al comma 2 riguarda l'articolo 1 comma 6-*septies* del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17, il quale prevede che, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Il comma 3 è volto a prorogare di un anno le assegnazioni temporanee di personale non dirigenziale, fatta eccezione di quello appartenente al comparto scuola, presso il MIBACT.

Le norme contenute ai commi 4 e 5 si limitano a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri. Al comma 6 si prevede che il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle amministrazioni a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche disposte dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, si intende rispettato dai Ministeri che, entro la medesima data, trasmettono al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti i regolamenti di organizzazione. I decreti di riordino devono essere adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La disposizione prevede, altresì, che gli assetti organizzativi definiti con detti DPCM possono derogare alla disciplina vigente relativa alle strutture di primo livello di ciascun Ministero, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa. Inoltre, al fine, di garantire la funzionalità delle amministrazioni, è fatta salva la possibilità di disporre, fino al 28 febbraio 2014, la prosecuzione degli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si tratta di una disposizione funzionale alla proroga del termine di cui al secondo periodo, che non determina minori economie.

Il comma 7 prevede che, con i medesimi decreti di cui al comma 6, possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi Ministri. La disposizione recata dal successivo comma 8 è diretta a prorogare per tutto il 2014 il periodo in cui l'aspettativa per la riduzione dei quadri non opera in caso di compensazione con carenze presenti in altri ruoli nello stesso grado, sicché la norma non comporta maggiori oneri, in quanto la citata compensazione opera nell'ambito del volume organico complessivo che rimane invariato. Quanto al comma 9, occorre ricordare che il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è stato emanato dal Governo per disciplinare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei. Tale decreto detta regole e criteri di distribuzione delle facoltà assunzionali delle università. La norma proposta ha la finalità di prorogare il termine per dettare nuovi criteri ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali da assegnare agli atenei, ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni previste dalla legislazione vigente.

Con il comma 10 viene prorogata, fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi dì contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni dei commi 11 e 12 sono intese a prorogare al 2016 i regimi transitori previsti dagli articoli 51, comma 2, lettera *a)* e 52, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che dispongono la possibilità per il Comandante generale della Guardia di finanza di fissare, con propria determinazione, le aliquote di valutazione e le promozioni annuali per l'avanzamento al grado

di colonnello del molo speciale degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. In linea con quanto asserito nella clausola di invarianza finanziaria, le norme non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto verranno ridotte, rispetto a quelle previste per legge, le aliquote di valutazione e le promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale del Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 13 proroga al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Anche il comma 14 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si prevede la proroga per l'espletamento delle procedure concorsuali finalizzato all'assunzione di personale con qualifica dirigenziale.

L'articolo 2 riguarda proroghe di termini relativi ad interventi emergenziali. In particolare, il comma 1 è volto a prorogare, fino al 28 febbraio 2014, gli effetti delle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri relative alle operazioni di rimozione del relitto della Concordia, i cui oneri gravano sulle risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio. Viene previsto contestualmente che, entro tale termine, vengano disciplinati, con apposita ordinanza, il soggetto subentrante, nonché i poteri straordinari che gli restano in capo, ivi inclusa l'intestazione della contabilità speciale. Il comma 2 proroga l'attività del Commissario *ad acta* per interventi infrastrutturali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria).

La disposizione è volta a prorogare di un anno il termine di conclusione delle opere e dell'incarico di commissario *ad acta* relativamente agli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, prevedendo altresì la conferma del compenso di 100.000 euro anche per il 2014.

Il comma 3 proroga la gestione liquidatoria in capo al Commissario per "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo", mentre il comma 4 proroga l'attribuzione degli incentivi per l'attivazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle zone colpite dai sisma in Emilia. Il comma 5 proroga, fino al 31 marzo 2014, il termine di rendicontazione delle contabilità speciali intestate al Commissario delegato per il sisma in Abruzzo.

Le disposizioni dei commi 6 e 7 autorizzano il Ministero della difesa a impiegare, nell'ambito nel centro storico del Comune di L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2104, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione.

Il comma 8 prevede che per il finanziamento di cui all'articolo 11, commi 7 e 7-*bis* del decreto-legge 174 del 2012, concesso ai titolari di redditi di impresa, la restituzione venga prorogata di un anno rispetto alla scadenza originariamente prevista. La copertura degli oneri derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti avviene nell'ambito delle risorse già stanziate. Tali risorse sono adeguate per far fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia-Romagna, ammontano a circa 22 milioni di euro.

L'articolo 3 proroga termini in settori di competenza del Ministero dell'interno. Il comma 1 è volto a prorogare, per l'anno 2014, l'applicazione dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, il quale disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio dì previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini.

La proroga contenuta nel comma 2 concerne l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana dì guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154. La proroga è necessaria per corrispondere alle avvertite esigenze di protezione della flotta commerciale italiana, nelle more dell'attivazione dei menzionati corsi teorico-pratici. Il comma 3 riguarda il termine di cui all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia dì assunzione di lavoratori *extra* UE e di

documentazione amministrativa per gli immigrati, già prorogato al 31 dicembre 2013. La proroga si rende necessaria poiché non sono stati conclusi i lavori di interconnessione avviati con il Ministero della giustizia e con altre amministrazioni interessate alla realizzazione dei collegamenti telematici necessari per l'accesso diretto al Sistema informativo del casellario (SIC), alle banche dati dei certificati dei carichi pendenti, nonché all'acquisizione delle altre informazioni di interesse per la concessione dei titoli di soggiorno.

Infine, la proroga contenuta nel comma 4 attiene all'utilizzo delle somme a disposizione delle contabilità speciali dei prefetti per gli interventi di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004. Nel 2006 sono state aperte apposite contabilità speciali, intestate ai Commissari governativi *pro-tempore*, sulle quali sono affluiti i fondi necessari per l'impianto di un primo nucleo di uffici periferici relativi alle predette Province. Negli anni seguenti, è stata manifestata, dai titolari delle contabilità speciali, l'esigenza di provvedere alla ridefinizione del fabbisogno individuato, mediante la rimodulazione della spesa indispensabile alla realizzazione degli interventi previsti. Si è, pertanto proceduto, nel corso degli ultimi esercizi finanziari, all'accreditamento, in favore delle contabilità speciali, delle ulteriori risorse finanziarie già assegnate al bilancio del Ministero dell'interno. L'utilizzo delle somme accreditate nelle rispettive contabilità speciali è subordinato al perfezionamento dell' iter di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di rimodulazione ed integrazione delle risorse del piano finanziario. A norma delle disposizioni vigenti, i fondi in questione possono essere conservati nelle contabilità speciali fino alla data del 31 dicembre 2013. Pertanto, atteso che il completamento degli interventi integrativi richiede tempi tecnici che vanno oltre la scadenza del corrente esercizio finanziario, in quanto connessi agli adempimenti relativi all'affidamento e alla gestione degli appalti per l'esecuzione dei lavori per il completamento dei predetti uffici, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga dei suddetto termine. In tal modo i prefetti, titolari delle contabilità speciali, potranno utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2013, evitando che le stesse costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economia di bilancio, con conseguente impossibilità di provvedere alla realizzazione delle attività previste dai DPCM in via di definizione.

L'articolo 4 riguarda proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti. Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture concernente il regolamento per la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, che risponde alla necessità di disporre di una normativa organica, finalizzata alla individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento e al rilascio delle relative abilitazioni, mentre il comma 2 differisce al 31 dicembre 2014 il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato, applicabile ai soli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto il contratto di programma. I complessi meccanismi previsti per la determinazione dell'aggiornamento comportano che, di fatto, l'aggiornamento avvenga in ritardo rispetto all'inizio dell'armo di riferimento, rendendo necessari la proroga dei termine.

Con il comma 3, si proroga al 31 dicembre 2014 la decorrenza dell'obbligo, per le autoscuole, di adeguare i veicoli alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida. Peraltro, in mancanza di tale proroga, molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia deve revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando "venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica" della stessa.

La disposizione contenuta nel comma 4 proroga sino al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 40 del 2010: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. I commi 5 e 6 prevedono la proroga al 31 dicembre 2014 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori. Ciò al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento ed eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, la quale conseguentemente ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti.

La disposizione del comma 7 proroga di altri 6 mesi il termine previsto dall'articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), il quale dispone che gli impianti a possono godere, previa verifica della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza da parte degli organi di controllo, di una proroga di due anni dei termini riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali. Tale termine viene ora portato a quattro anni. La proposta normativa contenuta nel comma 8 in esame prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine di differimento relativo all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili ad uso abitativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158.

L'articolo 5 contiene proroghe di termini in materia di politiche agricole, alimentari e forestali. In particolare, la disposizione contenuta al comma 1 proroga al 1° gennaio 2015 l'entrata in vigore della disposizione dì cui all'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto legge n. 171 del 2008, con la quale si prevede l'obbligo della produzione di mozzarella di bufala campana in appositi stabilimenti separati da quelli in cui avviene la produzione di altri formaggi ovvero di prodotti lattiero-caseari.

Al comma 2, si prevede la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto interministeriale che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e la proroga dai 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine iniziale di operatività dell'obbligo di revisione. In tal modo, si concede un lasso di tempo adeguato sia per intraprendere le opportune iniziative di sostegno economico alle imprese agricole, per far fronte ai conseguenti nuovi oneri per gli interventi di preventivo adeguamento delle macchine agricole, a carico delle imprese agricole, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole, sia per la concreta effettuazione degli interventi di messa in sicurezza dei mezzi agricoli soggetti a revisione.

L'articolo 6 contiene proroghe di termini in materia di istruzione, università e ricerca. Il comma 1 pospone di sei mesi il termine entro il quale l'amministrazione dismette la sede romana di Piazzale Kennedy. Conseguentemente si dovrà prorogare di altrettanti mesi il relativo contratto di locazione, determinando una riduzione del risparmio di spesa previsto dall'articolo 1, comma 48 della legge 228/2012, nella misura di euro 500.000,00 per ciascun mese di ritardo, cioè euro 3 milioni complessivi. Tale norma si rende necessaria in considerazione del fatto che la nuova sede presso la quale si trasferirà il personale assegnato a quella di Piazzale Kennedy non è ancora pronta, causa ritardi imprevisti nei necessari lavori di ristrutturazione. Il comma 2 intende prorogare di un anno, al 31 dicembre 2014, l'obbligo di adozione, da parte delle università, del sistema di contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico di ateneo, nonché dei sistemi e delle procedure di contabilità analitica, mentre il comma 3 intende prorogare il termine entro il quale l'ente locale, destinatario dei finanziamenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adibiti all'uso scolastico, deve avviare le procedure-di affidamento dei lavori. La norma proposta si rende necessaria in considerazione del fatto che alcune Regioni, a causa di contenziosi pendenti innanzi al giudice amministrativo, non potranno rispettare il termine prescritto dall'articolo 18, comma 8-*quinques*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in cui si prevede che il mancato affidamento dei lavori entro il 28 febbraio 2014 comporterebbe la revoca dei finanziamenti in questione. I commi 4, 5 e 6 sono volti a prorogare dì un anno il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle risorse già iscritte nel conto residui, ancora disponibili, per il progetto bandiera "Super B. Factory" del Programma nazionale della ricerca 2011-2013, risorse che si riferiscono all'annualità 2011 per euro 22 milioni e all'annualità 2012 per euro 18.357.750. Poiché tali risorse non sono, alla data, gravate da

diritti soggettivi o da obbligazioni giuridicamente perfezionate, la disposizione provvede quindi a rifinalizzarle, destinandole all'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali.

La proroga contenuta all'articolo 7 si rende necessaria per consentire il perfezionamento dei lavori di coordinamento già avviati, presso la Conferenza Stato-Regioni, per la definizione del nuovo metodo da adottare per la remunerazione della filiera distributiva del farmaco che, nel rispetto della normativa vigente, deve essere definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 8 contiene proroghe di termini in materia di lavoro e politiche sociali.

Il comma 1 proroga il termine per l'adozione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativo all'invio telematico del certificato medico di gravidanza, mentre il comma 2 è diretto a prorogare, per l'anno 2014, l'intervento connesso al finanziamento, stabilito in 13 milioni di euro per il medesimo anno, di "Italia lavoro". Il relativo onere è coperto con riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 9 riguarda la proroga di termini in materia economica e finanziari. Con il comma 1, si proroga l'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria anche in assenza dell'iscrizione all'apposito Albo, in quanto non ancora istituito. In particolare, gli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) hanno previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta provvede un organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob. L'articolo 19, comma 14 del decreto legislativo n. 164 del 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2013. Poiché a tutt'oggi il suddetto organismo non è stato ancora istituito, si rappresenta la necessità di prevedere una proroga ulteriore del termine per l'esercizio della predetta attività dì consulenza, nell'attesa di una regolamentazione sistematica che consenta l'istituzione del previsto Albo delle persone fisiche e il relativo organismo competente. Si specifica che per i consulenti finanziari l'iscrizione all'Albo suddetto ha carattere costitutivo e non semplicemente dichiarativo. Nelle more della costituzione del predetto organismo, il Ministero ha provveduto ad emanare il Regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società dì consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria.

Il comma 2 mira a prorogare al 31 dicembre 2014 il termine per la chiusura della Commissione tributaria centrale, atteso che, alla data del 31 dicembre 2013, si stima che restino ancora da definire, da parte di alcune Sezioni regionali, n. 14.598 controversie. Il comma 3 proroga il regime di opponibilità della cessione del credito, quale garanzia da fornire alla Banca d'Italia per finanziamenti alle banche, mentre i commi 4 e 5 prorogano i poteri di controllo della Banca d'Italia sugli agenti e mediatori creditizi.

Il comma 6 dispone un'ulteriore proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi. Pertanto, ai fini dell'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica, continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con la deliberazione n. 16 del 1998, ridotti del 12 per cento. Tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato, già estesa sino al 31 dicembre 2013, viene ulteriormente prorogata al 30 giugno 2014. Si stima che la norma di proroga non determini effetti finanziari, in quanto i coefficienti ridotti risultano idonei a garantire sostanzialmente lo stesso gettito a legislazione vigente.

Il comma 7 prevede, rispettivamente: a) la proroga del termine per l'emanazione del regolamento di revisione del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 (recante disposizioni in materia di amministrazione degli enti pubblici), attualmente fissato al 31 dicembre 2013; tale modifica è strettamente necessaria per consentire il completamento dell'*iter* di adozione del provvedimento, già predisposto dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze; b) la proroga del termine per l'adozione del regolamento con il quale deve essere individuato uno schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società partecipate ed altri organismi controllati, previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tale proroga si rende necessaria in quanto detto schema di regolamento, pur predisposto, è ancora in fase di interlocuzione con le altre amministrazioni e dovrà essere sottoposto sia al parere del Consiglio di Stato sia a quello delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Il comma 8 proroga di un anno il termine delle sperimentazione per gli enti pubblici del nuovo principio della competenza finanziaria e si rende necessaria ai fini di una migliore organizzazione delle procedure di raccolta dati per la valutazione degli esiti della sperimentazione stessa.

Il comma 9 riguarda il Fondo Sirio: all'atto della costituzione di Fondo Sirio, l'ex gestione INPDAP, per consentire lo *start up* del Fondo, ha ad esso erogato una "dote" iniziale a copertura delle spese di costituzione e di avvio, di euro 724.069,50. Successivamente, in data 4 ottobre 2012, hanno aderito al Fondo Sirio, con accordo presso l'ARAN, l'Università, le Agenzie fiscali e la Ricerca (circa 125.000 unità). Per le Università, le stesse stanno provvedendo al relativo versamento. Al contrario, per le Agenzie fiscali e per la Ricerca tali risorse devono essere integrate. Senza lo sblocco di queste risorse il fondo rischia di non poter funzionare fino al raggiungimento del *quorum* minimo di 10.000 adesioni e, di conseguenza, i lavoratori di alcune categorie del pubblico impiego si troverebbero nella condizione di non potersi garantire, al pari di tutti gli altri, una pensione complementare se non attraverso l'adesione a piani di accumulo privati, vedendosi, di fatto, negato un diritto riconosciuto a tutte le altre categorie. Pertanto, come già avvenuto con precedenti leggi, si prevede la finalizzazione alla copertura delle spese di avvio di una parte delle risorse stanziate per la contribuzione a carico delle amministrazioni statali per i dipendenti che aderiscono al fondo pensione.

Quanto al comma 10, esso è volto ad estendere agli anni 2014 e 2015 le facoltà già concesse alle amministrazioni centrali limitatamente al triennio 2011-2013, ai sensi del decreto-legge 78 del 2010, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese rimodulabili, al fine di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di spesa. Tale estensione della flessibilità anche agli esercizi 2014 e 2015 è giustificata dalla circostanza che, nelle more del completamento del processo di revisione del bilancio in senso funzionale prevista dalla delega di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, anche per detto periodo le previsioni di spesa scontano le riduzioni già operate ai sensi della vigente legislazione.

Il comma 11, che risulta neutrale sui saldi di finanza pubblica, estende all'anno 2014 la facoltà di disporre variazioni di sola cassa tra capitoli in ciascun stato di previsione della spesa, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti. Restano ferme, rispettivamente, le già previste esclusioni dall'applicazione della suddetta norma per i pagamenti effettuati mediante remissione di ruoli di spesa fissa, nonché la previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della compatibilità delle variazioni proposte con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Il comma 12 dispone una estensione temporale della facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009, che può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la disposizione originaria conferiva la facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, di prorogare di un ulteriore armo i termini di conservazione

dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità, al fine di evitare l'insorgenza dì possibili contenziosi con conseguenti oneri, limitatamente ai tre esercizi seguenti a quello di entrata in vigore della richiamata legge n. 196. La necessità di esercitare la facoltà sopra citata anche per gli esercizi 2013 e 2014 deriva dalla consapevolezza del persistere di situazioni per le quali la perenzione amministrativa dei residui passivi potrebbe determinare oneri e aggravi per l'ulteriore allungamento della tempistica dei pagamenti. Inoltre si determinerebbe un aumento delle passività nel conto del Patrimonio dello Stato che potrebbe essere evitato grazie ai pagamenti che verrebbero effettuati nel corso dell'esercizio per il quale verrebbe prorogata la conservazione dei residui. Resta ferma la modalità di esercizio della facoltà in parola, che prevede che la eventuale proroga dei termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale debba essere disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità.

La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto consente, qualora ne ricorrano i presupposti, il pagamento di residui nei tempi dovuti al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri per lo Stato.

Anche il comma 13 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto, solo al fine di assicurare la continuità nella gestione, prevede che, nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposte a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge n. 9 del 2012 e dell'adozione dei relativi regolamenti di organizzazione, le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la struttura previgente del bilancio dello Stato.

La disposizione di cui al comma 14 è finalizzata a consentire l'iscrizione al Registro dei revisori legali sulla base della normativa vigente, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale per l'esercizio della revisione legale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Il comma 15 è diretto a assicurare la continuità nell'erogazione del contributo connesso alla carta acquisti ordinaria e l'avvio della sperimentazione mediante la proroga del contratto per la fornitura del servizio di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010, fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore, individuato a seguito della gara a procedura aperta il cui bando è stato pubblicato dalla Consip S.p.A. in data 17 ottobre 2013. Contestualmente, per la medesima finalità di continuità del programma carta acquisti, si provvede a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112/2008, garantendo il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2013, dei benefici della Carta acquisti "ordinaria".

L'articolo 10 contiene proroghe di termini in materia ambientale. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il divieto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg. L'intevento sì rende necessario non solo in relazione alla mancanza di una adeguata presenza, a livello nazionale, di strutture impiantistiche alternative alla discarica, ma anche in considerazione dell'evoluzione normativa, che comunque impone di conferire in discarica solo il rifiuto trattato, onde evitare peraltro un incremento di flussi degli stessi rifiuti verso gli impianti esteri. La disposizione è necessaria anche per evitare conseguenze dovute alla mancanza di strutture adeguate a livello nazionale alternative alla discarica per tali tipologie di rifiuti.

La disposizione di cui al comma 2 proroga il termine della fase transitoria disposto con il comma 3-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 43 del 2013, secondo cui nella Regione Campania le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni. La disposizione non comporta oneri in quanto i costi del servizio trovano copertura nella determinazione della tariffa per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Il comma 3 proroga al 30 giugno 2014 il termine, previsto al 31 dicembre. 2013 dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 25

gennaio 2012. La norma prorogata autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio in Campania, l'aumento dell'8% della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale; detto differimento di un ulteriore anno comporta la possibilità dì smaltire rifiuti urbani non pericolosi, in Regioni diverse da quelle in cui sono stati prodotti.

L'articolo 11 contiene proroghe di termini in materia di beni culturali e turismo. Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2014 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendio a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

L'articolo 12 reca proroghe di termini nel settore delle comunicazioni. In particolare, la disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

L'articolo 13 contiene disposizioni di proroga di termini in materia di servizi pubblici locali. Il comma 1 proroga termini in materia di servizi pubblici locali al fine di consentire che il servizio sia espletato dal gestore già operante fino e non oltre il 31 dicembre 2014. Con il comma 2, si prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto nel caso di mancata designazione, nel termine del 31 dicembre 2014, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, ovvero di mancata deliberazione dell'affidamento del servizio pubblico entro il medesimo termine.

Infine, l'articolo 14 dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Tabella allegata

Tabella allegata

Integrazione all'intervento della senatrice Pezzopane nella discussione delle mozioni 1-00182 e 1-00207

Queste città ed *in primis* le loro municipalità, hanno lavorato a lungo; hanno seguito un percorso virtuoso, di coinvolgimenti importanti e di creazione di rilevanti fatti nuovi. Ne cito due: progettazione a lunga scadenza culturale e sociale investimento in risorse anche umane, coinvolgendo operatori e giovani talenti. Sono stati coinvolti *partner* privati e nuovi mecenate (Sergio Dompé) e centinaia e centinaia di cittadini, con metodi nuovi tesi al coinvolgimento ed alla partecipazione ai processi creativi; un protagonismo culturale con nuovi accenti che sarebbe davvero uno spreco non raccogliere.

La giuria internazionale ha fatto una prima selezione, e ha lasciato fuori città fantastiche con progetti bellissimi. Tra queste anche l'Aquila che ha investito comunque nel 2019 e che voleva condividere la ricorrenza dei dieci anni dal terremoto, come l'anno della rinascita, della ricostruzione del suo patrimonio culturale. Avevamo immaginato un'Italia ed un'Europa che arrivavano all'appuntamento, ma proprio chi doveva darci lo sprone e la forza, ci ha sbarrato la strada. Ce ne siamo fatti una ragione, rammaricati e delusi, ma pronti a non buttare a mare tanto lavoro e soprattutto una visione del futuro. Nei progetti non c'è solo la programmazione di eventi e spettacoli, che di per sé è già un fatto importante, ma le città si sono ripensate, riorganizzate e rimesse a sognare. La proposta è forte e condivisa dalle città. Sostenere il programma Italia 2019, anche con le risorse del FUS e delle programmazioni di risorse europee 2014-2020 può aiutare l'Italia a uscire dalla sua crisi, non solo economica ma civile, morale, culturale. La città scelta potrà porsi come capofila di una rete di città rinnovate, che hanno voluto reimmaginarsi e ripensarsi quali città europee di cultura. Un modo nuovo e diverso di vivere questa occasione, un segno anche agli altri Paesi europei: il ruolo centrale dell'intera Italia nel contesto della cultura europea. Un modo nuovo, sicuramente più efficace, di sostenere la ripresa economica, sociale e culturale del nostro Paese.

Integrazione all'intervento della senatrice Donno nella discussione delle mozioni 1-00182 e 1-00207

Questa crescita e questa occupazione, unite al dialogo interculturale e all'inclusione sociale a livello europeo, però, devono essere costruite sulla base di correttezza e integrità. Come da regolamento, i

componenti della commissione selezionatrice non devono essere in conflitto di interessi con le città candidate, in qualsiasi caso.
Quindi, a prescindere dalla bontà o meno dell'individuazione di idonei strumenti che possano sostenere il "Programma Italia 2019", è necessario, in primo luogo indagare sulle possibili o presunte irregolarità presenti alla radice.
Sono stati già annunciati ricorsi all'autorità giudiziaria su questo tema da parte delle città escluse. Questo non è un positivo segnale!
La scelta della città, come Capitale della Cultura nel 2019 deve essere basata su criteri di opportunità culturale, criteri meritocratici e cristallini.
Oggi, sono portavoce di questa testarda ed appassionata volontà di legalità e trasparenza. Ciò che chiedo, ciò che i cittadini chiedono, è poter contare sulla correttezza delle istituzioni.
L'intento è quello di vigilare e denunciare le manovre nelle segrete stanze, e di portare alla luce - se necessario - anomalie ben nascoste.
Questo è il concetto di cambiamento da sempre portato avanti dal Movimento 5 Stelle e che costituisce uno dei pilastri della nostra azione politica e di denuncia. E solo agendo così, l'onestà potrà finalmente tornare di moda.
Concludo con il monito del Maestro Claudio Abbado che disse: «La Cultura è lo strumento per giudicare anche chi ci governa». Grazie a lui per la meritoria opera culturale verso l'Italia».

Testo integrale della senatrice Cardinali nella discussione delle mozioni 1-00182 e 1-00207

Signora Presidente, senatrici e senatori, io sottoscrivo con convinzione la mozione a prima firma Lanzillotta che nasce da un percorso condiviso con la Camera dei Deputati e che dà la possibilità di andare oltre i tanti buoni propositi fatti fino a questo momento sul tema della cultura quale risorsa e strumento per il rilancio dell'economia.
La Capitale della cultura EU 2019, così come EXPO 2015, sono opportunità che vanno ben oltre i confini delle città direttamente coinvolte, ma riguardano il Sistema Paese.
Molte città, 20 per l'esattezza, hanno lavorato per presentare il *dossier* di candidatura compiendo un grande sforzo, peraltro in un momento di estrema difficoltà per gli EELL, dimostrando che nonostante le difficoltà nel dare risposte nel quotidiano, i Comuni non rinunciano a guardare avanti, progettando il futuro delle proprie città; hanno migliorato, in alcuni caso creato, relazioni tra soggetti diversi, tra pubblico e privato, coinvolgendo molti cittadini e una molteplicità di rappresentanti di diversi ambiti con lo strumento della progettazione partecipata, strumento validissimo, ma sappiamo, anche molto difficile da attivare.
Io conosco da vicino il lavoro fatto dalla città di Perugia, perché ne sono stata assessore all'urbanistica fino allo scorso anno, città che insieme ad Assisi e a tutta la Regione Umbria, ha fatto un percorso di vero superamento delle logiche di campanile per esaltare le eccellenze di un intero territorio regionale, tanto da presentare la propria candidatura come "Perugia con i luoghi di San Francesco d'Assisi (sindaco Ricci) e dell'Umbria (Presidente Marini)". Nel 2012 il comune di Perugia guidato dal sindaco Boccali) insieme a quello di Assisi e alla Regione dell'Umbria, hanno dato vita alla Fondazione Perugia2019, della quale in seguito sono entrati a far parte numerosi soggetti che hanno presentato i loro progetti per contribuire al *dossier*. È stato un lavoro lungo e di vero ascolto e partecipazione, al punto da avere oggi circa 80 soggetti che ne fanno parte, tra associazioni, enti pubblici, istituzioni e privati; naturalmente i protagonisti della *governance* restano le istituzione pubbliche fondatrici. Fondamentale l'apporto dato dalle università, italiana e università per gli stranieri, e di altri enti di alta formazione e ricerca, dagli attori culturali e dai soggetti imprenditoriali che hanno già messo in campo azioni che guardano decisamente all'Europa nella ricerca di nuove filiere legate alla produzione culturale e creativa, alla conservazione e valorizzazione delle opere d'arte e alla fruizione del patrimonio, generando così nuova occupazione ad alto tasso di creatività e innovazione.
Il progetto di Perugia 2019 prevede azioni che puntano alla crescita intelligente, con innovazione, creatività, conoscenza, formazione, attenzione ai giovani, alla crescita sostenibile con eventi eco sostenibili, effetti duraturi delle politiche urbane e socioculturali, alla crescita solidale con interventi

che favoriscano la nuova occupazione tramite industrie culturali e creative, una maggiore inclusione e coesione sociale e la piena affermazione dei diritti di cittadinanza.

In tutto il *dossier* è sempre molto forte il riferimento all'Europa, facendo propri tra gli altri anche; temi della piena accessibilità delle città e della cittadinanza europea, dello *status* di cittadino europeo a tutto tondo, a conferma di questo sono stati presentati progetti in riferimento al programma "Europa dei cittadini" insieme ad altre iniziative dedicate anche a specifiche fasce d'età, penso al «festival bambini d'Europa».

Il lavoro fatto dalle 20 città rappresenta una banca-progetti importante per lo sviluppo delle città medie, frutto di un importante lavoro di coordinamento tra i diversi soggetti che cercano di consolidare l'esistente patrimonio materiale e immateriale e di coniugarlo con la ricerca del nuovo, valutando con attenzione le esigenze in un'ottica strategica che va decisamente oltre il 2019 e oltre i confini geografici della singola città. Questo si traduce in politiche urbane, sociali, turistiche, economiche e culturali in un'ottica intersettoriale e in un sostegno al recupero della *leadership* delle città, cosa fondamentale in particolare per le città capoluogo di regione come Perugia.

Si tratta, come giustamente rimarcato anche da CIDAC, Associazione città d'Arte e Cultura, che coordina il Progetto Italia 2019 (Perugia è tra i promotori) di decidere quale Italia vogliamo per il prossimo decennio, quale ruolo dovranno avere le città medie per disegnare un nuovo futuro basato sulla cultura come modello possibile di rilancio dell'economia, dell'industria nazionale e del benessere dei cittadini. Il progetto dovrà favorire lo sviluppo delle relazioni e degli accordi tra le città candidate, anche oltre il 2019, visto che i *dossier* contengono previsioni di trasformazione importanti con impatti a lungo termine. Le città, così come si legge nel *dossier* di Perugia 2019, rispondono ad un momento di crisi antropologica che caratterizza tutte le città europee di medie dimensioni, mettendo in atto processi di rigenerazione culturale, sociale ed economica, in particolare dei centri storici, cercando di restituire funzioni, di fabbricare i propri luoghi, della produzione di idee e socialità per affrontare gli squilibri provocati dallo sviluppo territoriale non sempre.

La stessa Giuria ha dato un giudizio positivo alla qualità progettuale del materiale prodotto.

Sei città sono oggi nella *short list*, e Perugia è una di queste; una sola sarà scelta come Capitale europea della cultura e, come scritto nella mozione, potrebbe essere la città "capofila" di una rete di città rinnovate per presentarci in Europa con un "Progetto Paese" fino a riuscire a presentare l'Italia stessa come Capitale europea della cultura.

L'idea di fare squadra congiuntamente alla vincitrice italiana, potrebbe essere un'opportunità importante, un esempio per l'Europa, una sorta di buona pratica da suggerire all'Unione europea, in un momento strategico, vista la prossima presidenza italiana del semestre europeo e la possibilità di reperire risorse nell'ambito della programmazione 2014/2020, per esempio con i programmi comunitari come «Horizon 2020», «Europa Creativa» e «Cultural Heritage» che si rivolgono proprio al sostegno ad azioni volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alle diverse culture europee, a favorire lo scambio culturale, a sviluppare innovazione attraverso la ricerca prevedendo misure di sostegno (sottoprogramma cultura) alle pubbliche amministrazioni del settore e a favorire la creazione di reti internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

Il programma 2019 ha un valore stimato di 710 milioni di euro e la richiesta al Governo è del 10 per cento; il resto, fondi europei, Regioni e privati, lasciando l'attuazione ai Comuni.

Sappiamo che il 14 Gennaio l'incontro tra i rappresentanti delle città candidate e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Patroni Griffi, è stato positivo e si è concluso con l'impegno a parlare con il *premier* Letta e naturalmente dialogare con i Ministri coinvolti, cioè quello dei beni e attività culturali e il Ministro per la coesione territoriale.

Nessuna interferenza con il percorso dell'individuazione della Capitale Europea, ma il supporto a tutte le città che hanno lavorato per individuare percorsi e progetti esaltando creatività, produzione, innovazione tecnologica, guardando ai migliori esempi europei. Diversi progetti sono già in attuazione, penso all'Umbria che in questa direzione sta utilizzando anche i fondi strutturali 2007/2013 e alle relazioni che si stanno già intensificando. Ad esempio, il 19 giugno 2013 alcune delle città

candidate hanno ratificato due protocolli nella conferenza bulgaro-italiana dal titolo "il futuro nelle città storiche nell'ambito della Capitale europea della cultura", alcune città hanno già preso accordi per collaborare ad eventi futuri, come per esempio Perugia ha fatto con la città di Lecce per il tema della mobilità urbana.

Per questo e molto altro che potremmo rilevare, chiediamo al Governo di individuare strumenti, (ovviamente anche risorse) utili alla realizzazione dei progetti delle città, non solo per non mortificare il faticoso lavoro fatto fino ad ora, ma soprattutto per contribuire in questo modo, alla ripresa e allo sviluppo del nostro Paese Italia.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 948:

sull'emendamento 1.108 (testo 2), la senatrice Di Giorgi avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sulla votazione finale, la senatrice Fucksia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Mozioni sul sostegno alle città candidate a capitale europea della cultura 2019:

sull'ordine del giorno G1 (testo 2), la senatrice Chiavaroli avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Calderoli, Cattaneo, Ciampi, D'Anna, Davico, De Poli, Esposito Giuseppe, Giacobbe, Guerra, Lezzi, Minniti, Monti, Pepe, Piano, Pinotti, Pizzetti, Saggese, Stefano, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Gasparri, Gualdani, Latorre, Nencini, Orellana e Scavone, per attività della 3a e 4a Commissione permanente; Sposetti, Bignami e Rossi Gianluca, per attività della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bertuzzi, Catalfo, Chiti, Corsini, Crosio, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra ha comunicato che il senatore Compagna entra a far parte della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 24 gennaio 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 22 gennaio 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi (*Doc*. XVIII, n. 44).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Alberti Casellati Maria Elisabetta, Pelino Paola, Bonfrisco Anna Cinzia, Mussolini Alessandra, Ceroni Remigio, Caliendo Giacomo, Longo Eva, De Siano Domenico, Carraro Franco, Fazzone Claudio, Liuzzi Pietro, Bruni Francesco, Palma Nitto Francesco

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (1256)

(presentato in data 23/1/2014);

senatori Cardiello Franco, Aiello Piero, Albertini Gabriele, Barani Lucio, Bilardi Giovanni, Caliendo Giacomo, D'Anna Vincenzo, D'Ascola Nico, Falanga Ciro, Fasano Enzo, Gentile Antonio, Gualdani Marcello, Langella Pietro, Longo Eva, Milo Antonio, Mussolini Alessandra, Perrone Luigi, Scoma Francesco, Serafini Giancarlo, Sibilia Cosimo, Viceconte Guido, Villari Riccardo

Interventi urgenti in materia di successioni (1257)
(presentato in data 23/1/2014);
senatori Piccoli Giovanni, Marin Marco, Bruni Francesco, Zizza Vittorio, Zanettin Pierantonio
Modifica al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 in materia di interventi in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (1258)
(presentato in data 23/1/2014);
senatori Rossi Gianluca, Marino Mauro Maria, Tomaselli Salvatore, Fornaro Federico, Moscardelli Claudio, Pezzopane Stefania, Ricchiuti Lucrezia, Del Barba Mauro
Delega al Governo per la riforma del sistema dei Confidi (1259)
(presentato in data 28/1/2014);
senatrice Puglisi Francesca
Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento (1260)
(presentato in data 27/1/2014);
senatrice Ferrara Elena
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenome del cyberbullismo (1261)
(presentato in data 27/1/2014);
senatore Mauro Giovanni
Disposizioni per la definizione agevolata dei ruoli e degli omessi versamenti di debiti tributari e previdenziali per le persone fisiche e giuridiche (1262)
(presentato in data 23/1/2014).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

E' stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore Di Maggio. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità inerenti la questione internazionale tra l'Italia e l'India con riferimento al caso giudiziario e diplomatico dei fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone" (*Doc*. XXII, n. 13).

Affari assegnati

In data 28 gennaio 2014 è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare su "Il Programma di lavoro della Commissione per il 2014 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2014) e i loro risvolti sulla politica europea dell'Italia" (Atto n. 227).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 21 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati dalla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) di quell'Assemblea nella seduta del 15 gennaio 2014, concernenti:
"Relazione della Commissione - Relazione annuale 2012 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali" (COM(2013) 565 final) (Atto n. 222);
"Relazione della Commissione - Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2013) 166 final) (Atto n. 223).
Detti documenti sono depositati presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 gennaio 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:
ai dottori Giovanni Guglielmi, Roberto Linetti e all'ingegner Vittorio Rapisarda, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'infrastrutture e trasporti;
alla dottoressa Nunzia Vecchione, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale,

nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con lettera del 16 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno vitalizio "Giulio Onesti" in favore degli sportivi italiani, ha disposto l'attribuzione dell'assegno medesimo, per l'anno 2013, in favore dei signori: Di Nardo Antonio, Episcopo Giuseppe, Cencio Ossani Gioacchino, Paciullo Lorenzo e Pacifici Orlando.
Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi originali sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 2013.
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 224).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, riferita al terzo trimestre 2013 *(Doc.* CIX, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a e alla 8a Commissione permanente.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 13 gennaio 2014, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di due incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Il Garante del contribuente per il Veneto, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Garante nell'anno 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 226).

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 20 gennaio 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, copia del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 18 dicembre 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 225).

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 16 gennaio 2014, ha inviato il testo di quarantanove risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 9 al 12 dicembre 2013:
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (*Doc*. XII, n. 255). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il

programma «Diritti e cittadinanza» per il periodo 2014-2020 (*Doc*. XII, n. 256). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio recante preferenze commerciali autonome per la Repubblica moldova (*Doc*. XII, n. 257). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco (*Doc*. XII, n. 258). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzionesul progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia di sicurezza durante l'impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (Convenzione n. 170) (*Doc*. XII, n. 259). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (*Doc*. XII, n. 260). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese a norma dell'articolo XXIV :6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (*Doc*. XII, n. 261). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzionesul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (*Doc*. XII, n. 262). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2013-2018) (*Doc*. XII, n. 263). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione sulle importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2014 al 2020 (*Doc*. XII, n. 264). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i

regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (*Doc*. XII, n. 265). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che modifica i regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (*Doc*. XII, n. 266). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce condizioni specifiche per la pesca degli *stock* di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 (*Doc*. XII, n. 267). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (*Doc*. XII, n. 268). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali (*Doc*. XII, n. 269). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (*Doc*. XII, n. 270). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla definizione dei criteri utili per determinare quando la carta recuperata cessa di essere considerata rifiuto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (*Doc*. XII, n. 271). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sugli aspetti di genere del quadro europeo per le strategie nazionali di integrazione dei rom (*Doc*. XII, n. 272). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sugli sforzi della comunità internazionale in materia di sviluppo e costruzione dello Stato del Sudan del Sud (*Doc*. XII, n. 273). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (*Doc*. XII, n. 274). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 12a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione su volontariato e attività volontaria in Europa (*Doc*. XII, n. 275). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (*Doc*. XII, n. 276). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 2a, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (UE) n. 99/2013 relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (*Doc*. XII, n. 277). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici - 2011 (convenzione n. 189) (*Doc* . XII, n. 278). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (*Doc*. XII, n. 279). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica francese che prevede l'applicazione, con riguardo alla collettività di Saint-Barthélemy, della legislazione dell'Unione sulla tassazione del risparmio e sulla cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità (*Doc*. XII, n. 280). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (*Doc*. XII, n. 281). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (*Doc*. XII, n. 282). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento dei Parlamento europeo e dei Consiglio che istituisce uno strumento per la stabilità (*Doc*. XII, n. 283). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (*Doc*. XII, n. 284). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) (*Doc*. XII, n. 285). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (*Doc*. XII, n. 286). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (*Doc*. XII, n. 287). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (*Doc*. XII, n. 288). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a,

alla 5a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020 (*Doc*. XII, n. 289). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 5a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (*Doc*. XII, n. 290). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2012 e sulla politica dell'Unione europea in materia (*Doc*. XII, n. 291). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

risoluzione sul Piano d'azione europeo per il commercio al dettaglio a vantaggio di tutte le parti interessate (*Doc*. XII, n. 292). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE in relazione alle regioni ultraperiferiche, in particolare Mayotte (*Doc*. XII, n. 293). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2010/18/UE del Consiglio in virtù del cambiamento dello status di Mayotte (*Doc*. XII, n. 294). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (*Doc* . XII, n. 295). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l'attribuzione di poteri delegati e di competenze di esecuzione per l'adozione di determinate misure (*Doc*. XII, n. 296). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (*Doc*. XII, n. 297). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 9a, alla 11a, alla 12a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (*Doc*. XII, n. 298). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 7a e alla 14a Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica determinati regolamenti nel settore della pesca e della sanità animale a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell'Unione (*Doc*. XII, n. 299). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a, alla 9a e alla 14a Commissione permanente;

risoluzione su un appello per un impegno misurabile e vincolante contro l'evasione e l'elusione fiscale nell'UE (*Doc*. XII, n. 300). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente;
risoluzione sui progressi compiuti nell'attuazione delle strategie nazionali d'integrazione dei Rom (*Doc* . XII, n. 301). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;
risoluzione sulle relazioni tra il Parlamento europeo e le istituzioni che rappresentano i governi nazionali (*Doc*. XII, n. 302). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;
risoluzione sulla situazione in Sri Lanka (*Doc*. XII, n. 303). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 14a Commissione permanente, nonché alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Gaetano Cortese, di Filandari (Vibo Valentia), chiede l'istituzione di una giornata commemorativa in onore dei grandi eroi quotidiani (*Petizione n. 1063)*;
il signor Guido Celoni, di Acqui Terme (Alessandria), chiede:
che, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento, si renda obbligatorio lo spegnimento dell'illuminazione artistica dei monumenti fino alle ore 2:00 di ogni giorno (*Petizione n. 1064)*;
il rimpatrio del cittadino straniero che benefici di provvedimenti di amnistia o indulto (*Petizione n. 1065)*;
un regime fiscale semplificato per le imprese individuali (*Petizione n. 1066)*;
che venga abrogata l'esenzione dalle tasse automobilistiche per i veicoli storici (*Petizione n. 1067)*;
che l'assegnazione delle case popolari a cittadini stranieri possa avvenire solo in mancanza di domande da parte di cittadini italiani (*Petizione n. 1068)*;
l'introduzione di una fideiussione obbligatoria per le imprese di proprietà di cittadini stranieri che operano in Italia (*Petizione n. 1069)*;
il signor Ettore Maria Bartolucci, di Urbino (Pesaro e Urbino), chiede nuove norme in materia di opposizione avverso gli accertamenti di infrazioni, anche relative alla circolazione stradale, da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei loro congiunti (*Petizione n. 1070)*;
il signor Armando Pupella, di Palermo, chiede l'unione o la fusione dei piccoli comuni con i comuni contigui o molto vicini (*Petizione n. 1071)*;
il signor Tommaso Badano, di Genova, chiede norme per favorire il rientro dei capitali detenuti all'estero (*Petizione n. 1072)*;
il signor Simone Donazio, di Roma, chiede l'equiparazione del personale che ha svolto volontariamente servizio sostitutivo di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia a quello dell'attuale volontario delle Forze armate (*Petizione n. 1073)*;
la signora Brenda Ferretti, di Milano, ed altri cittadini chiedono che sia fatto divieto di allevare, catturare e uccidere animali per la produzione di pellicce (*Petizione n. 1074)*;
il signor Fabio Cavalca, di Sorbolo (Parma), chiede l'adozione di una serie organica di riforme in materia costituzionale ed elettorale (*Petizione n. 1075)*;
il signor Marino Savina, di Roma, chiede:
l'adozione di iniziative per la tutela sociale dei lavoratori dipendenti, con speciale riferimento alle detrazioni fiscali operate sugli stipendi (*Petizione n. 1076)*;
nuove norme limitative in materia di associazioni massoniche (*Petizione n. 1077)*;
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
l'istituzione di un Osservatorio nazionale sulle retribuzioni (*Petizione n. 1078*);
provvedimenti volti ad assicurare la pensione a tutti i lavoratori e a contrastare sperequazioni e

ingiustizie (*Petizione n. 1079*);
agevolazioni fiscali per i cittadini con redditi bassi o bassissimi e lo slittamento delle scadenze di pagamento di tasse e imposte nelle aree particolarmente colpite dalla crisi economica in atto (*Petizione n. 1080*);
misure atte a colmare il ritardo della Campania in materia di prevenzione e terapia delle malattie oncologiche (*Petizione n. 1081*);
la messa in sicurezza del territorio attraverso la bonifica dei canali e delle fogne, con particolare riferimento alla Campania e ai fiumi Volturno e Agnena e ai Regi Lagni, e un costante monitoraggio dei territori a rischio di alluvioni (*Petizione n. 1082*);
l'istituzione di un Osservatorio nazionale dell'economia (*Petizione n. 1083*);
il rilancio del ruolo educativo della scuola (*Petizione n. 1084*);
l'istituzione del reddito minimo garantito (*Petizione n. 1085*);
misure a difesa del territorio (*Petizione n. 1086*);
misure in favore delle persone indigenti in debito con il fisco (*Petizione n. 1087*);
una legge speciale per la Campania (*Petizione n. 1088*).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00625 del senatore Scibona ed altri.
Mozioni
SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI, PETROCELLI, LEZZI, GIROTTO, BUCCARELLA, SIMEONI, BOTTICI, DONNO, BENCINI - Il Senato,
premesso che:
«Capitale europea della cultura» è un progetto dell'Unione europea ideato nel 1985;
la città viene designata capitale europea della cultura, per la durata di un anno, non in base al suo patrimonio storico-artistico o per manifestazioni e/o iniziative anche di pregio già esistenti, ma per il programma di eventi culturali che intende realizzare nel periodo di assegnazione del titolo, durante il quale è chiamata a valorizzare le proprie peculiarità e a offrire dimostrazione della propria creatività;
a decorrere dal 2011, sulla base della decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ogni anno vengono selezionate due città appartenenti ad altrettanti Paesi europei. L'Italia risulta prescelta, insieme con la Bulgaria, per l'anno 2019;
il titolo viene assegnato dalla Commissione europea sulla base della valutazione dei progetti presentati e, a decorrere dall'anno 2005, la capitale europea della cultura viene prescelta mediante determinati parametri, nel mentre resta inteso che: 4 anni prima dell'inizio della manifestazione viene presentato alla Commissione europea dallo Stato membro interessato il fascicolo di candidatura della o delle città ammissibili per l'anno in questione; le città candidate sono tenute a presentare un fascicolo di candidatura che deve riguardare un progetto culturale rispondente a un tema specifico di dimensione europea, fondato a titolo principale sulla cooperazione culturale e che sia in grado, per vie generali, di valorizzare elementi culturali comuni ai cittadini europei offrendo un contributo di rilievo, di promuovere manifestazioni che coinvolgano a più ampio raggio operatori di altre città degli Stati membri dell'Unione e che contribuiscano a instaurare cooperazioni culturali il più possibile durature e di promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e quelle del resto del mondo valorizzando, al tempo stesso, il patrimonio storico, l'architettura e la qualità della vita in città;
considerato che in risposta al bando promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'individuazione della capitale europea della cultura 2019, sono state avanzate candidature da numerose città italiane; dalla selezione che ne è seguita, ne sono state prescelte sei (Cagliari, Lecce, Matera, Perugia, Ravenna, Siena). Tali centri cittadini, a prescindere dal singolo sito che risulterà prescelto, intendono costituire una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito

internazionale il ruolo dell'Italia nel ventaglio della cultura europea;
considerato altresì che:
la società odierna è immersa nel cuore di una grande trasformazione, di cui si possono solo intuire alcuni sviluppi: grazie alla tecnologia contemporanea e ai suoi strumenti, sempre più invasivi, la società muta in maniera rapida e imprevedibile, al punto che quasi nulla di ciò che è stato ereditato può essere dato per scontato;
le iniziative culturali più costose non corrispondono a imprese "razionali" da un punto di vista economico: possono cioè sopravvivere solo grazie a sovvenzioni, finanziamenti e/o sponsorizzazioni; tuttavia, proprio attraverso opportunità come il progetto «Capitale europea della cultura», è possibile realizzare e diffondere eventi solitamente destinati a un bacino piuttosto ridotto di pubblico per promuoverle e diffonderle su più vasta scala;
ognuna fra le sei città citate va considerata singolarmente ma anche indissolubilmente legata al sistema Paese e come nodo di una "rete" da intendersi non come conseguenza ma come presupposto della stessa candidatura. La delocalizzazione e la dimensione più contenuta delle città in esame, rispetto alle grandi aree metropolitane favorisce il dinamismo di una rete connettiva, intesa: 1) come collegamento, interconnessione, mappa. Se non cresce l'insieme, che vuol dire riuscire a operare sul tessuto connettivo, oltre che su di una singola realtà, non può crescere la città intesa come capitale della cultura; 2) come maglia capace di catturare e trattenere le diverse sollecitazioni, coraggio di ascoltare le voci che arrivano da luoghi diversi e sconosciuti, disposizione all'ascolto; 3) come rete *internet*, contenitore di suggestioni, percorsi, fotografie, filmati. Rete di scambio e dunque capacità di comunicare, di creare nuove e più opportune forme di "visibilità" mescidando i diversi linguaggi, senza scadere nella propaganda asfittica di marca pubblicitaria o, peggio ancora, localistica. *internet* è ormai sia "supplemento" sia "sostituto" di altre attività culturali: tuttavia è in errore chi ritiene che la cultura sia ininfluente e incapace di impatto sulla politica, in specie se scorta entro le maglie delle nuove tecnologie che si sono andate affermando: l'elezione di Obama, la "primavera araba" del 2011, i movimenti di protesta russi ne sono la prova più tangibile, e sono qui a ricordarlo; 4) come rete storica: l'Italia vanta già, storicamente, una serie di "capitali": città che, da Nord a Sud, secondo una complessa stratigrafia, hanno acquisito nel tempo una loro specificità culturale. Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, cui deve essere aggiunta Genova, ultima capitale europea della cultura italiana in ordine di tempo (2004); 5) come rete di finanziamenti europei (nel quadro del programma «Creative Europe» 2014-2020, è stato stanziato a scopi culturali quasi un miliardo e mezzo di euro), ma anche come rete sottesa fra Ministeri, Regioni ed enti locali, affinché tali finanziamenti non rimangano inevasi o si traducano in risorse a bassa capacità di spesa salvo poi l'eventuale *rush* finale; 6) come "occasione mancata" per i musei italiani: 4.588 strutture (fra musei, aree archeologiche e monumenti) secondo un recente censimento ISTAT che denuncia lo scarso collegamento fra di loro (il 43 per cento dei nostri musei non collabora con alcuna istituzione culturale) in una dimensione a due velocità, fra poche eccellenze conosciute e apprezzate in tutto il mondo e numerose strutture disperse sul territorio, sostanzialmente destinate all'oblio;
valutato inoltre che:
il progetto «Capitale europea della cultura» può costituire una possibilità di riflessione e di miglioramento: un'occasione di colmare il vuoto lasciato da una classe intellettuale che da tempo ormai ha rinunciato a promuovere la ragione e il cambiamento sociale, in nome di un intrattenimento di massa e nel favorire la monetizzazione della cultura e il falso progresso di un "mercato" capace di operare purché libero da interferenze esterne;
i beni culturali rappresentano non solo una vetrina, nazionale, europea, internazionale, ma un volano per l'economia: una risorsa che, se immessa in un circolo virtuoso, costituisce un investimento sicuro e la vera "energia pulita" da cui poter attingere,
impegna il Governo:
1) a sostenere, con ogni iniziativa, il «Programma Italia 2019», valorizzando le città candidate a capitale europea della cultura, secondo criteri di trasparenza e pubblicità, sia per i progetti che

intendono presentare, sia per gli sforzi compiuti e quanto realizzato in ambito culturale, con particolare riferimento a conservazione, promozione e sviluppo;

2) a sostenere, con ogni iniziativa, le città candidate a «Capitale europea della cultura», valutandone in modo sostanziale e come contributo non accessorio la virtuosità fiscale, amministrativa e la portata di inclusività sociale, riconoscendone e premiandone, entro una più ampia capacità di agevolare e diffondere la cultura ad ampio raggio, anche con la giustapposizione di mezzi e linguaggi, l'investimento umano, sociale e solidale; a contemplare, pertanto, ai fini del sostegno di ogni candidatura, lo spazio cittadino non solo come mera matrice culturale e artistica, ma anche come contenitore morale, espressione del *genius loci*, crocevia etico, luogo d'incontro e di fusione di comunità.

(1-00207)

FATTORINI, PALERMO, DE PIETRO, DE PIN, CORSINI, FAVERO, CHITI, ASTORRE, LUCHERINI, FRAVEZZI, SPILABOTTE, AMORUSO, FEDELI, SCALIA, CANTINI, PUGLISI, GIANNINI, MARAN, DI BIAGIO, GATTI, RUSSO, GAMBARO, BERTUZZI, SOLLO, LIUZZI, CUOMO, SANGALLI, LO MORO, DE BIASI, D'ADDA, MANASSERO, DIRINDIN, RAZZI, GOTOR, ROMANO, CAPACCHIONE, MASTRANGELI, CARDINALI, ANITORI, FORNARO, Elena FERRARA, GUERRIERI PALEOTTI, SERRA, MUSSINI, ORRU', ZANONI, CUCCA, MATTESINI, COMPAGNONE, FABBRI - Il Senato,

premesso che:

l'Ucraina è membro delle Nazioni Unite ed è tenuta ad osservarne i principi, a rispettare la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti i documenti approvati a tutela dei diritti fondamentali della persona;

l'Ucraina ha aderito alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, essendo membro del Consiglio d'Europa;

l'Ucraina è anche membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), di cui ha esercitato la presidenza nel 2013, e dovrebbe applicarne i principi;

considerato che:

proseguono e si acuiscono le manifestazioni di piazza che, dopo la prima ondata del dicembre 2013, stanno nuovamente interessando l'Ucraina, in particolare la capitale Kiev, dove negli ultimi giorni l'aumento dell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine ha provocato persino diverse vittime e numerosi feriti;

tale situazione preoccupa profondamente la comunità internazionale, soprattutto per ciò che concerne il rispetto dei diritti umani, come testimoniano le recenti dichiarazioni ufficiali rese dal Presidente dell'Assemblea OSCE e dal Segretario Generale dell'OSCE in merito alla crisi democratica che percorre il paese;

a tal proposito è bene ricordare come in occasione della riunione ministeriale dell'OSCE tenutasi a Kiev all'inizio di dicembre 2013, lo stesso Ministro degli esteri ucraino Leonid Kazhara, allora Presidente in esercizio dell'OSCE, in concomitanza con le manifestazioni legate al movimento *Euromaidan*, abbia sostenuto il grande impegno del suo paese sul terreno dei diritti umani;

il 25 dicembre 2013 ha avuto luogo una gravissima aggressione alla giornalista ucraina Tatyana Chernovil, nota per le coraggiose inchieste sulla corruzione nel suo paese; il grave episodio ha destato viva preoccupazione nella comunità internazionale; l'OSCE, e in particolare il Rappresentante per la libertà dei *media*, ha rappresentato la necessità di un'indagine sulle eventuali implicazioni politiche;

il coordinatore del progetto dell'OSCE in Ucraina, ambasciatore Madina Jarbussynova, e le altre istituzioni dell'OSCE, negli ultimi anni hanno seguito con attenzione i gravi casi di violazione dei diritti umani, in particolare la detenzione di Julia Tymoshenko dall'agosto del 2011 e l'aggravarsi delle sue condizioni di salute,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi con la massima sollecitudine in tutte le sedi internazionali, in particolare l'Unione europea, l'OSCE e il Consiglio d'Europa, affinché venga predisposto un monitoraggio continuo delle

violazioni dei diritti fondamentali in Ucraina e si avvii un dialogo costruttivo con le autorità per determinare le condizioni per una generale pacificazione della situazione;
2) ad intervenire presso il Governo ucraino affinché: a) operi nel rispetto della libertà di espressione e di manifestazione dei cittadini sancite dagli atti e dalle convenzioni internazionali a cui la stessa Ucraina ha aderito; b) persegua e punisca, laddove rilevati, i comportamenti illeciti adottati dai rappresentanti delle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni che hanno avuto luogo nelle ultime settimane; c) vengano riviste le decisioni che hanno portato alla privazione della libertà di Iulia Timoshenko, la cui detenzione in regime di carcere preventivo è stata giudicata arbitraria e illegale dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 29 aprile 2013; d) individui e persegua i responsabili dell'aggressione alla giornalista Tatyana Chernovil.
(1-00208)

Interrogazioni

SPILABOTTE - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che il decreto-legge "del fare" n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, tra le misure per il rilancio delle infrastrutture, ha previsto il primo programma "6.000 Campanili", una norma sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio, con un fondo specifico di 100 milioni di euro dedicato integralmente ai piccoli Comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti; il 9 ottobre 2013 è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale n. 317 del 30 agosto 2013 con il quale è stata approvata la convenzione relativa al programma; in data 9 gennaio 2014 il Ministro in indirizzo ha firmato il decreto recante la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento;
considerato che:
l'elevato numero di richieste pervenute unitamente alla scelta di premiare unicamente l'ordine di arrivo dei progetti e non la qualità e l'importanza degli stessi sono state le modalità di individuazione dei progetti ammessi a finanziamento che hanno fatto sì che al 24° secondo dall'apertura del termine per la presentazione della domanda tutte le risorse fossero già allocate;
tale graduatoria vede nell'inefficacia dello strumento utilizzato gravi distorsioni e iniquità nella suddivisione delle risorse messe a disposizione dei piccoli Comuni in quanto importanti regioni del nostro Paese sono scarsamente se non addirittura rappresentate, e altre sono presenti in maniera non proporzionata al peso dei piccoli Comuni nella platea complessiva dell'universo comunale;
la totale casualità nella redistribuzione di risorse a scapito totale di ogni logica qualitativa impone una revisione di questa modalità che affida al caso e alla buona sorte il compito di attribuire importanti e quanto mai necessarie risorse pubbliche;
i cosiddetti Comuni periferici, come ad esempio quelli montani, hanno dovuto nella circostanza scontare un *gap* competitivo di notevole importanza dato dall'inadeguatezza delle linee di rete di cui sono provvisti a differenza di Comuni di pianura che hanno potuto avvantaggiarsi della banda larga;
considerato inoltre che sono in arrivo ulteriori dotazioni finanziarie destinate esclusivamente alle regioni del Sud con il concreto rischio che alla casualità e occasionalità si aggiunga anche la sperequazione territoriale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di porre in atto urgenti correttivi e nuovi stanziamenti al fine di non penalizzare i tanti Comuni esclusi per motivazioni indipendenti dalla loro volontà e dalla qualità del progetto presentato;
quali siano i motivi per i quali la graduatoria dei Comuni ammessi e non finanziati non sia stata ancora resa pubblica;
se non ritenga di espungere dalla quota di finanziamento nazionale i Comuni ammessi e finanziati inseriti nelle aree ad obiettivo convergenza al fine di sostenere finanziariamente tali progetti con le risorse aggiuntive all'uopo destinate e attribuire pertanto la quota nazionale ai Comuni successivi presenti in graduatoria di aree escluse dall'obiettivo convergenza;
se non ritenga di assicurare una precisa dotazione finanziaria al fine di garantire la completa attuazione del programma "6.000 Campanili".

(3-00672)

GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il Consiglio europeo il 4 marzo 2013 ha approvato le priorità per garantire la stabilità finanziaria, il risanamento di bilancio e le azioni a favore della crescita;

il 10 aprile 2013 la Commissione europea ha pubblicato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011, i risultati dell'esame per l'Italia ed ha riconosciuto la necessità per il nostro Paese di avviare un'azione più incisiva per sanare gli squilibri macroeconomici, causa di perdita di competitività e di protratta debolezza della crescita;

in base alle valutazioni del programma di stabilità 2013-2017, a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, al fine di migliorare il contesto in cui operano le imprese, il Consiglio ha raccomandato: il completamento della riforma della giustizia civile; la riduzione dei tempi di durata eccessiva dei procedimenti; la riduzione del volume degli arretrati e del livello del contenzioso a partire anche dalla semplificazione del quadro amministrativo e normativo, promuovendo altresì il ricorso a procedure extragiudiziali di soluzione delle controversie e, infine, rafforzando la repressione della corruzione;

un sistema giudiziario efficiente e indipendente contribuisce a rafforzare la fiducia, la stabilità e le decisioni prevedibili e tempestive sono componenti importanti di un contesto favorevole per le imprese;

considerato che:

il tribunale civile e penale di Perugia sta vivendo una gravissima situazione di carenza di personale che, come indicato dal suo presidente, può portare entro breve al definitivo collasso dell'ufficio giudiziario;

a seguito dell'attuazione della riforma sulla geografia giudiziaria, infatti, il tribunale, pur inglobando ufficialmente solo 3 delle 5 sezioni distaccate che facevano parte del suo circondario, ha, di fatto, assorbito il contenzioso pendente di tutte e 5;

al tempo stesso l'ufficio giudiziario di Perugia ha subito un'impressionante emorragia di personale, in quanto, mentre da un lato sono arrivate le carte di tutte le sezioni, il personale delle sezioni di Todi e Foligno è migrato verso il tribunale di Spoleto;

a seguito dell'interpello nazionale altre 6 unità di personale, già del tribunale, sono state assegnate ad altri uffici (5 alla sola Corte di appello), determinando una perdita netta ed immediata di 22 unità effettive;

allo stato attuale il tribunale di Perugia può contare su 76 unità in servizio a cui si aggiungono 10 tra applicati e comandati su un organico di 124 unità in pianta;

i posti vacanti raggiungono le 48 unità (38 se si considera il personale avventizio);

considerato inoltre che:

nell'anno precedente all'unificazione molti servizi sono stati gestiti con relativa regolarità soltanto grazie agli stagisti inviati dalla Provincia, ma alla data odierna nessuno stagista è più in servizio, con le conseguenze facilmente immaginabili;

nel corso del trimestre successivo all'unificazione degli uffici, la situazione è giunta letteralmente al tracollo ed è in costante peggioramento, tanto da spingere il presidente del tribunale alla parziale chiusura di alcuni uffici di cancelleria;

le organizzazioni sindacali, più volte comparse dinanzi al presidente del tribunale, hanno denunciato lo stato di abbandono in cui versa il personale, giunto all'esasperazione, ed hanno chiesto l'adozione di provvedimenti, quali l'innesto di nuovo personale, ed in particolare, oltre al ricorso alle applicazioni di cui all'art. 14, anche l'adozione di trasferimenti d'ufficio di cui all'articolo 13 dell'accordo sulla mobilità;

l'attivazione di tale procedura viene contestualmente richiesta alla Corte di appello, ma i tempi relativi di espletamento, anche in caso di esito positivo, comunque non saranno compatibili con l'urgenza che incalza in ogni settore;

il presidente del tribunale ha anche avviato una serie di contatti con le amministrazioni locali al fine di ottenere comandi o distacchi del personale;

la situazione, già oggi ingovernabile, peggiorerà ulteriormente e comporterà, qualora non intervengano nuovi provvedimenti o mutamenti della situazione, la necessità di chiudere alcune cancellerie con il conseguente blocco dell'attività giudiziaria in alcuni settori ed il pericolo di grave compromissione della funzione giudiziaria nella sede di Perugia,
si chiede di sapere:
quali urgenti provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare la paralisi degli uffici giudiziari del tribunale di Perugia;
quali provvedimenti abbia preso o intenda prendere al fine di dare concreta attuazione alle procedure di mobilità dei dipendenti pubblici nei tribunali previste dall'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
entro quale data il Ministro ritenga che vi sarà l'effettivo inserimento all'interno dei tribunali, con particolare riferimento all'ufficio giudiziario di Perugia, dei dipendenti pubblici trasferiti con le procedure di mobilità;
quali iniziative il Ministro intenda prendere al fine di consentire l'utilizzo all'interno dei tribunali del personale delle Province ritenuto in eccesso rispetto alle funzioni residuate a queste ultime.
(3-00673)
DI BIAGIO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 23 gennaio 2014 il settimanale "Panorama" segnalava che il Comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma avrebbe deciso di sospendere la scorta al capitano Ultimo, il colonnello Sergio De Caprio, l'ufficiale dei carabinieri autore dell'arresto del capo della mafia Toto Riina il 15 gennaio del 1993;
la notizia ha provocato una significativa risonanza mediatica, considerando che la decisione rischierebbe di configurarsi come la metafora di uno Stato incapace di dare protezione a chi ha messo a rischio la propria esistenza battendosi ogni giorno contro il logoramento da parte della mafia e dunque incapace di assumersi le proprie responsabilità, venendo meno ad un accordo con i servitori dello Stato basato sul reciproco rispetto e tutela;
le ragioni della sospensione non risultano chiare e si collocano in un percorso di graduale depauperamento del sistema di tutela riconosciuto al capitano Ultimo, la cui scorta, stando anche a quanto riportato dal settimanale, finora sarebbe stata costituita da un solo uomo;
appare opportuno evidenziare che un allentamento delle maglie di protezione dello Stato nei confronti di coloro che si sono esposti alle pressioni e alle minacce malavitose in ragione dell'impegno prestato nell'esercizio del proprio dovere, e nei confronti dei testimoni di giustizia, rischia di configurarsi come una chiara immagine di indebolimento dello Stato medesimo nei confronti delle forze criminali, esplicitandosi, in questo modo, la consapevolezza dell'inconsistenza degli strumenti di giustizia a disposizione delle istituzioni nei confronti della mafia e delle forze connesse,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda sollecitare una revisione delle scelte operate dal Comitato per la sicurezza presieduto dal prefetto di Roma;
quali iniziative intenda predisporre al fine di rivedere la disciplina dell'attuale programma di protezione dei Testimoni, che ha rivelato molteplici criticità e limiti tali da comprometterne la validità e la credibilità con le potenziali conseguenze in termini di mancato ridimensionamento del potere intimidatorio delle organizzazioni criminali sulla società civile.
(3-00674)
DI BIAGIO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
in data 21 gennaio 2014 nel corso della trasmissione "Linea gialla", in una puntata di approfondimento sul disastro ambientale nella "terra dei fuochi", tra gli ospiti è intervenuto Carmine Schiavone, ex *boss* della camorra, operativo nel *clan* dei Casalesi, che, come è noto, fu uno dei maggiori protagonisti del vergognoso quanto complesso meccanismo di occultamento di materiale inquinante e tossico nella zona della Campania;
le rivelazioni di Carmine Schiavone, contenute in un'informativa consegnata alla Direzione distrettuale

antimafia di Napoli già nel 1996 sono state purtroppo segretate, infatti soltanto nel novembre 2013 la documentazione è stata acquisita dalla Procura di Napoli nell'ambito del processo per disastro ambientale e inquinamento delle falde acquifere con ovvio quanto ampio riverbero mediatico sulla vicenda e sulla gravità di un silenzio protratto per ben 15 anni;
con la divulgazione delle informazioni e il prosieguo del processo si sono intensificati anche i ritrovamenti di siti e discariche in cui furono occultati anche rifiuti nucleari e tali dinamiche hanno alimentato ulteriormente l'interesse mediatico sulla "terra dei fuochi" portando molte trasmissioni a dedicare opportuni momenti di approfondimento;
al di là degli aspetti etici che possono condizionare la valutazione del comportamento dei pentiti e dei collaboratori di giustizia, appare inconsueto elevare tali personaggi al rango di "*opinion leader*" ed interlocutori con cui confrontarsi in trasmissioni televisive su temi alquanto delicati;
considerato che, per quanto all'opinione dell'interrogante:
l'ex *boss* della camorra non è nuovo a circostanze di questo tipo, considerando quanto accaduto nella puntata di "Servizio pubblico", in data 29 dicembre 2013, in occasione della quale abbandonò frettolosamente lo studio, dopo essersi confrontato con le "mamme della terra dei fuochi" contrapponendo alla dignità e alla sobrietà di queste una sfacciataggine ed un'irruenza che più che essere veicolata al pubblico meritava di essere severamente sanzionata: si assiste ad una vera e propria "esaltazione" di Schiavone che giornalisti e conduttori televisivi si contendono interpellandolo quasi fosse un testimone "autorevole";
appare sostanziale evidenziare che in questo modo si produce una spettacolarizzazione mediatica di quello che è un disastro ambientale oltre ad una dolorosa tragedia umana e sociale, che rappresenta una grande vergogna per il nostro Paese, ed utilizzare contenitori televisivi per raccogliere le opinioni di un ex camorrista che critica la gestione politica, esprimendo tra l'altro giudizi sullo Stato e sui cittadini, risulta gravemente lesivo del rispetto e della dignità dei cittadini di quella terra e degli italiani tutti,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, azioni finalizzate ad esorcizzare una spettacolarizzazione, nei termini evidenziati, di profili legati in passato alla malavita, artefice di uno dei più grandi disastri socio-ambientali del Paese, e a contenere l'esaltazione televisiva degli stessi, motivata più dall'esigenza di creare uno spettacolo televisivo che dalla reale volontà di informare la cittadinanza.
(3-00675)
MORGONI, MIRABELLI, VACCARI, SCALIA, PEZZOPANE, SOLLO, CUOMO, GIACOBBE, DI GIORGI, MOSCARDELLI, DE MONTE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l'Italia ha recepito la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, stabilendo requisiti operativi e tecnici per la loro gestione nonché misure e procedure volte a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e i rischi per la salute umana. Lo stesso decreto ha fissato i criteri per l'ammissibilità o non ammissibilità dei rifiuti in discarica, le procedure autorizzatorie e la disciplina della gestione dell'intero ciclo di vita della discarica fino al ripristino ambientale del sito, a sua chiusura, e il monitoraggio *post* chiusura;
l'articolo 179 del codice dell'ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, definisce, anche nell'attuazione della normativa europea in materia, i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, stabilendo una gerarchia precisa al cui vertice devono essere le politiche di prevenzione, che hanno dunque un ruolo prioritario nelle politiche di gestione di rifiuti. Nel successivo articolo 180 viene attribuito alle pubbliche amministrazioni ed in particolare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un ruolo attivo nella promozione di prevenzione e riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti;
l'articolo 180 del codice prevede in particolare che si debba intervenire attraverso la promozione di strumenti economici, ecobilanci, sistemi di certificazione ambientale, utilizzo delle migliori tecniche disponibili, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della

corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo e attraverso la previsione di clausole di bandi di gara o lettere d'invito che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

il medesimo articolo, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, prevede inoltre che il Ministero dell'ambiente adotti un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani di gestione dei rifiuti, identificando specifiche misure di prevenzione;

considerato che:

con l'articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato istituito il fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio, finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministero, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008;

le risorse del fondo avrebbero dovuto essere utilizzate per favorire l'aumento delle percentuali di raccolta differenziata, assegnando al Ministero un ruolo primario finalizzato ad ottimizzare e sensibilizzare la cittadinanza in materia di raccolta differenziata, attraverso un'accurata attività di programmazione, ove non si fosse ancora provveduto ad attivare la raccolta differenziata;

la Corte dei conti, in data 10 ottobre 2013, ha proceduto ad approvare la relazione concernente la "Gestione delle risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio", di cui alla deliberazione n. 9/2013/G. Secondo quanto riportato nella deliberazione, però, il ruolo di coordinamento e di orientamento attribuito al Ministero dell'ambiente non è stato svolto con l'incisività e l'attenzione necessarie;

in particolare, pur essendo il fondo finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici, negli anni 2008 e 2011 non è stato emesso nessun decreto del Ministero per fissare i criteri di riparto dei fondi già stanziati in bilancio, con la conseguenza che buona parte delle risorse complessivamente assegnate sono state utilizzate di volta in volta per le più varie esigenze;

dai dati riportati nella medesima relazione, risulta che i fondi stanziati nel periodo 2008-2012, pari a complessivi 69.051.515 milioni di euro, sono stati utilizzati solo in parte per la stipulazione di accordi di programma con le Regioni Basilicata, Molise e Sicilia (27 milioni di euro circa), mentre le restanti risorse sono state utilizzate per esigenze di protezione civile o per altre finalità. Solo alla fine del 2012 sono stati sottoscritti ulteriori accordi di programma con i Comuni di Palermo, Roma e Napoli;

considerato altresì che:

più nello specifico, risulta dalla relazione che per gli accordi di programma con le Regioni Molise, Basilicata e Sicilia, finalizzati a favorire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti d'imballaggio, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata di tali rifiuti provenienti da superficie sia pubblica che privata con la riduzione delle quantità avviate a smaltimento, sono state stanziate risorse rispettivamente pari a 4.114.466,86 milioni, 6.822.175 milioni e 16.167.770 milioni di euro, tutte a valere sul fondo di cui all'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008;

per quanto riguarda invece lo stato di utilizzo delle risorse, la relazione evidenzia che la Regione Basilicata aveva richiesto ulteriori 6 mesi per la rendicontazione, a causa delle difficoltà emerse nelle forme associative tra i Comuni per la gestione unitaria del servizio della raccolta differenziata, la Regione Molise aveva ancora *in itinere* il bando per l'assegnazione dei fondi ai Comuni e la Regione Siciliana aveva confermato di voler utilizzare le risorse disponibili in acconto per il finanziamento del progetto " Palermo differenziata";

per quanto riguarda invece i 3 accordi programma sottoscritti con i Comuni di Palermo, Napoli e Roma, l'unico trasferimento effettuato era quello assegnato alla città di Roma come anticipo del 30 per

cento delle risorse totali; secondo la Corte dei conti, inoltre, il Ministero dell'ambiente era stato in grado di effettuare al riguardo un semplice riscontro di tipo procedurale, ma non finanziario, in quanto questi ultimi accordi di programma sono rimasti sostanzialmente inattuati;
sottolineato che:
la normativa nazionale individua precisi obiettivi da raggiungere per quanto riguarda la raccolta differenziata: l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aveva stabilito che dovesse essere assicurata in ciascun ambito territoriale in una percentuale minima pari al 35 per cento nel 2006 per giungere al 65 per cento nel 2012. Ad oggi, purtroppo, a tale obiettivo sono vicine solo alcune, poche, aree del nostro Paese;
come noto, sempre più spesso e per ambiti territoriali sempre più ampi, la questione dei rifiuti ha assunto, nel corso degli ultimi anni, dimensioni emergenziali;
dal mancato utilizzo e dallo spreco delle risorse destinate per legge alla promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio, derivano dunque responsabilità molto grandi; a tal proposito, e nell'attuale situazione di risorse sempre più limitate a disposizione dell'amministrazione pubblica per l'attuazione delle politiche di competenza, risulta sempre più necessaria una pianificazione adeguata degli interventi e un adeguato monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere, per quanto di competenza, a verificare quali responsabilità vi siano state relativamente all'uso delle risorse disponibili, in particolare là dove risulti il loro utilizzo inadeguato o distorto, nonché relativamente alla mancata formulazione dei bandi pubblici e alle omissioni relative alla fissazione dei criteri di riparto dei fondi;
se, allo stato attuale, vi siano risorse residue nel fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge finanziaria per il 2008, e in quanto consistano;
se non ritenga di avviare una pianificazione incisiva al fine di garantire, in caso di risorse disponibili, l'avvio di interventi adeguati di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti;
se non ritenga di dover procedere ad una messa a punto dei processi di monitoraggio, misurazione ed analisi in merito agli accordi di programma stipulati e da stipulare, anche al fine di procedere ad un'adeguata verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma stipulati con le Regioni Siciliana, Basilicata e Molise e con le città di Roma, Napoli e Palermo nonché dei risultati conseguiti;
se non ritenga di imporre una programmazione puntuale delle scadenze sulla base della quale verificare realizzazioni e risultati, che consenta in caso di mancato rispetto delle scadenze medesime di riallocare più opportunamente le risorse assegnate e non utilizzate.
(3-00676)
SERRA, BOCCHINO, PUGLIA, BLUNDO, CASTALDI, GIROTTO, SCIBONA, CIOFFI, PAGLINI, BOTTICI, BULGARELLI, MORONESE, MANGILI, CAPPELLETTI, COTTI, VACCIANO, BATTISTA, MOLINARI, GAETTI, BERTOROTTA, DONNO, DE PIETRO, FUCKSIA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
il bullismo nella scuola è un fenomeno socio-culturale annoso ormai stratificato e sedimentato all'interno della nostra società da secoli. Edmondo De Amicis, già nel 1888, nella sua celeberrima opera "Cuore", inizia a dare risalto al problema, descrivendo un personaggio del suo libro, Franti, e consegnando una definizione *ante litteram* del bullo. Riferendosi ad un alunno che nutre il suo odio nei confronti di tutto e tutti lo descrive come colui che "odia la scuola odia i compagni odia il maestro";
viene definito "bullo" colui che danneggia con prepotenza i più deboli e più esposti alle prevaricazioni, come i disabili, che sono doppiamente vittime innocenti per mezzo di mani diverse: quella della natura e quella di chi trova appagamento nel perseguitarli;
gli autori del bullismo non hanno un'età precisa, sono alunni della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e di secondo grado; gli studenti di tutte le età sono potenziali bulli, così come lo sono le loro vittime;

le forme di bullismo sono molteplici e ognuna ha caratteristiche ben definite. Vi è quella di tipo psicologico, caratterizzata da esclusione e maldicenze, quella verbale, costituita da prese in giro, minacce e insulti, e quella fisica, espressa tramite aggressioni e tormenti;
una nuova e particolare forma di bullismo è il *cyber*-bullismo. Difatti, con i nuovi mezzi di comunicazione, quali l'*e-mail*, gli sms (*short message service*), i *blog*, i cellulari e il *web* in generale, si riscontrano fenomeni ancora più subdoli del bullismo tradizionale: questa nuova forma non comporta l'uso della violenza, nel senso canonico del termine, o altre forme di coercizione fisica;
vi sono ragazzi che non mostrano la propensione, per motivi spesso legati all'ambiente in cui crescono, a condurre una vita normale né a sottoporsi alle regole della famiglia e della scuola. Il bullismo nella scuola è solo una sfaccettatura del fenomeno, che appare, sempre di più, come un poliedro dalle mille facce. Il problema, a parere degli interroganti, è generale e non è facilmente circoscrivibile;
considerato che:
gli effetti patologici che producono le condotte in oggetto, perpetrate sia in luoghi fisici che nel *web*, sulla psiche di bambini e adolescenti, variano a seconda del soggetto coinvolto. Il livello soggettivo di sofferenza che viene generato nella vittima del bullismo incide negativamente sulla sua area relazionale, con effetti sull'autostima e sulle capacità di socializzare, fino a generare episodi di depressione, ansia e, in casi estremi, anche idee suicidarie;
a parere degli interroganti è necessario acquisire una consapevolezza collettiva del fatto che attualmente si registra un imbarbarimento sociale e culturale e la scuola ne sta subendo gli effetti in modo drastico. Se tale fenomeno non verrà celermente arrestato produrrà dei danni elevatissimi, anche di carattere economico. È ragionevole ritenere che le condotte che caratterizzano il bullismo celano, probabilmente, dei bisogni che la società attuale non è in grado di comprendere e ascoltare. Occorre quindi riflettere sui bisogni frustrati sia del bullo che della sua vittima;
la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia il 27 maggio del 1991 con la legge 27 maggio 1991, n. 176, appare ancora ben lungi dal trovare concreta e reale applicazione;
a giudizio degli interroganti, all'interno della nostra società sussiste uno scollamento tra famiglie e scuola, ma soprattutto si assiste ad un decadimento rilevante e repentino di quelli che sono i veri ruoli dei pilastri. Non a caso i padri costituenti hanno previsto nella Carta costituzionale le norme finalizzate a sancire la tutela e la promozione della scuola e del suo ruolo, attraverso gli articoli 33 e 34. Tali norme non possono prescindere dagli articoli 29, 30, 31, in materia di famiglia al fine di costruire e garantire quel sostrato culturale in grado di ispirare le generazioni future;
considerato, inoltre, che:
recentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha attuato delle politiche tendenti a contrastare il fenomeno del bullismo, tra le quali l'istituzione della Commissione "Bullismo a scuola", composta da referenti del Comitato nazionale "Scuola e Legalità", l'istituzione di osservatori regionali permanenti e la campagna denominata "Smonta Il bullo", consistente in una serie di iniziative finalizzate a contrastare il bullismo a scuola;
tali politiche, a parere degli interroganti, sebbene apprezzabili, rappresentano un palliativo non risolutivo del problema, che ad oggi continua ad essere particolarmente attuale ed aspro, soprattutto verso i disabili, le cui capacità difensive sono ridotte. Nei confronti di costoro il fenomeno appare ancor più deprecabile. Tale scenario fa ritenere che non sia ulteriormente rinviabile un intervento particolarmente incisivo sul problema;
considerato, infine, che il fenomeno del bullismo, anche verso i disabili, è particolarmente presente nelle scuole di ogni ordine e grado. Risale a circa tre anni fa un episodio grave di bullismo fisico ai danni di un bambino autistico dell'Istituto comprensivo "Valentina Matteucci" di Faleria in provincia di Viterbo. La vittima, all'interno della classe e durante l'orario di lezione, veniva costretta, da un compagno, a porre la testa tra lo stipite della porta e la porta stessa mentre l'aggressore spingeva l'anta con particolare veemenza, causando delle gravi escoriazioni all'aggredito. Successivamente, il bambino subiva varie vessazioni verbali, minacce, e veniva insultato con parole offensive per sé e per la propria famiglia, anche alla presenza dell'insegnante. A distanza di tre anni e nonostante la vittima

abbia cambiato scuola, le vessazioni continuano a sussistere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
quali iniziative di competenza intenda promuovere e sviluppare al fine di garantire, nella generalità delle scuole italiane, un'azione incisiva di prevenzione e contrasto al bullismo con particolare riguardo agli studenti disabili, particolarmente esposti al fenomeno;
quali provvedimenti di competenza intenda adottare al fine di fornire al personale docente e non docente strumenti di intervento per contrastare il fenomeno del bullismo nelle scuole del nostro Paese, anche in considerazione del fatto che i bambini con disturbo dello spettro autistico, a causa della loro difficoltà di comunicazione, non sono pienamente in grado di comprendere il disvalore delle condotte altrui e, quindi, non sono sempre consapevoli di essere vittime di bullismo.
(3-00677)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

Rita GHEDINI, BERNINI, GAMBARO, Luigi MARINO, BERTUZZI, LO GIUDICE, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALENTINI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
Granarolo, azienda *leader* nella filiera del latte in Italia, si avvale per alcune attività logistiche e di trasporto della cooperativa Ctl che opera nel settore della movimentazione prodotti alimentari freschi, la quale ha la proprietà e la gestione della piattaforma logistica di Bologna (sita a Cadriano nel Comune di Granarolo dell'Emilia) e, a sua volta, affida una parte dell'attività di facchinaggio ad imprese del settore fra cui il consorzio cooperativo Sgb;
nel dicembre 2012, le 3 cooperative affiliate al Consorzio Sgb dichiarano lo "stato di crisi" e, nell'ambito del piano per farvi fronte, deliberano una riduzione delle retribuzioni pari a circa il 35 per cento della busta paga;
contro l'iniziativa di Sgb si apre una vertenza sostenuta da Sicobas e il 22 marzo 2013 si tiene uno sciopero generale del settore e, già in quel periodo, i soci lavoratori del consorzio Sgb, sono sostenuti da Sicobas;
il 4 aprile 2013 Sicobas firma un accordo con Sgb, in base al quale si prevede la verifica e la riapprovazione del piano di crisi da parte dei soci lavoratori, nonché la definizione di alcuni elementi di applicazione del relativo Contratto collettivo nazionale di lavoro;
appena pochi giorni dopo, però, Sicobas ritiene di non rispettare l'accordo e inizia così una serie di blocchi non preannunciati dei cancelli di Ctl e Granarolo. Poiché il consorzio Sgb è attivo anche all'interporto di Bologna, nei magazzini di Cogefrin, in alcune occasioni viene bloccata l'attività di Cogefrin;
da subito, Granarolo sottolinea la propria estraneità alla vicenda, facendo presente come l'azienda paghi regolarmente Ctl che, a sua volta, paga regolarmente Sgb; e come nella piattaforma di Bologna non ci sia stato alcun calo dell'attività e dell'occupazione, talché lo stato di crisi di Sgb non è da addebitarsi al cantiere in questione;
il 29 e 30 aprile, nonché il 15 maggio 2013, si attuano ancora giornate di sciopero promosse dai Sicobas alle quali aderisce una parte (minoritaria) dei lavoratori della piattaforma Ctl, ma che per le modalità con cui vengono attuate (blocco fisico degli automezzi in entrata e uscita dalla piattaforma) per diverse ore, causano ingenti danni economici alle aziende coinvolte e disservizi notevoli alla clientela;
in conseguenza di tali attività, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2013, le cooperative di Sgb, dopo i necessari richiami disciplinari, procedono ad azioni disciplinari verso i lavoratori che in modo illegale avevano attuato i citati blocchi: tra questi, provvedimenti di licenziamento interessano 51 lavoratori di Sgb (14 impiegati nei servizi a Cogefrin e 37 nei servizi a Ctl);
ne consegue un braccio di ferro tra lavoratori e Sgb, che coinvolge Ctl e Cogefrin; estensivamente, sono coinvolte anche le stesse Granarolo e Legacoop;
nel periodo successivo si moltiplicano iniziative coordinate dal Sicobas: una manifestazione a Bologna

il 1° giugno; blocchi ai cancelli della Granarolo il 25 dello stesso mese; un boicottaggio nazionale in corrispondenza con la manifestazione davanti ai cancelli Granarolo il 2 giugno e poi ancora un altro sciopero generale della logistica il 5 luglio e azioni di boicottaggio il 13 luglio 2013;

l'estensione delle proteste e dei blocchi dalla piattaforma di Ctl alla sede della Granarolo (distante poche centinaia di metri), ha come conseguenza che, in più occasioni, venga bloccato anche l'accesso allo stabilimento produttivo delle cisterne di latte crudo diretto alla produzione di latte pastorizzato e formaggi, con gli ulteriori danni derivanti dalla distruzione della materia prima o dai costi di dirottamento verso stabilimenti remoti (per le caratteristiche del prodotto il ciclo di trasformazione deve concludersi in poche ore dopo la raccolta);

in tale situazione di continui blocchi, Ctl, a metà del mese di giugno, revoca l'appalto con Sgb e costituisce una nuova società (Happylog Srl) presso la quale assume tutti i lavoratori impegnati nel proprio magazzino di via Cadriano, dipendenti da cooperative del consorzio Sgb, garantendo loro il trattamento retributivo e contributivo pieno derivante dall'applicazione del CCNL del settore trasporti e logistica;

tale circostanza non modifica però l'atteggiamento di Sicobas, che continua a chiedere la reintegra dei 51 lavoratori oggetto di provvedimenti da parte delle cooperative aderenti al consorzio Sgb: in sostanza, Sicobas non tiene conto del fatto che la suddetta reintegra è comunque divenuta impossibile, in quanto Sgb ha nel frattempo perduto l'appalto da parte di Ctl;

nel frattempo la Commissione di garanzia sull'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, interpellata dalla Prefettura di Bologna, si pronuncia chiaramente sull'inclusione dei rifornimenti alimentari alla comunità (scuole, ospedali, istituti di assistenza, grande distribuzione) nell'ambito di tali servizi, attribuendo anche alle attività ad esse funzionali, come l'autotrasporto e la movimentazione delle merci, le esigenze di tutela della legge n. 146 del 1990 (congruo preavviso, garanzia delle prestazioni indispensabili, eccetera);

considerato che:

Prefettura e Questura sono sempre state tempestivamente aggiornate sulla situazione e a metà giugno 2013 il Prefetto attiva un tavolo di crisi convocando le organizzazioni sindacali confederali, Legacoop, Ctl, Zero Quattro, Cogefrin, Sgb e, in separata sede, Sicobas;

il 17 luglio 2013 il Prefetto propone alle parti, che accettano, la condivisione di un percorso che prevede: sospensione delle agitazioni; riassunzione dei lavoratori nelle cooperative del consorzio Sgb con pagamento di circa una mensilità; cassa integrazione in deroga da luglio 2013 (con possibilità di rinnovo) e impegni alla individuazione di ulteriori opportunità di occupazione per 23 lavoratori (con scadenze diverse) entro il 31 ottobre 2013;

il 18 e 29 ottobre 2013, prima della scadenza del termine previsto dall'accordo, Sicobas blocca i cancelli di Ctl, contestando il mancato rispetto della scadenza del 31 ottobre (non sfugge la stravaganza di una inadempienza dichiarata prima della data prevista);

il Prefetto provvede ad una ulteriore convocazione del tavolo di crisi in data 6 novembre 2013 e ivi si raggiunge un'intesa: sospensione delle agitazioni e prosecuzione della ricerca di occupazione per 14 lavoratori entro il 5 gennaio 2014;

nonostante il percorso tracciato dal tavolo di crisi sia in attuazione, con la riassunzione dei lavoratori, il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga a tutti e anche la ricollocazione di 9 lavoratori presso altre aziende, si registrano uno sciopero il 22 novembre 2013 e una manifestazione il giorno seguente, altri blocchi e picchetti di fronte ai cancelli dei due stabilimenti Ctl e Granarolo, a Cadriano, un corteo che ha raggiunto la sede della Legacoop, iniziative di boicottaggio ripetute che hanno avuto luogo per lo più nelle sedi di super o ipermercati Coop ovvero mense universitarie della città di Bologna, dove, oltre alla diffusione di volantini, i prodotti a marchio Granarolo sono stati "sanzionati" con adesivi di stampo propagandistico, anche prelevandoli direttamente dai carrelli dei consumatori che li avevano scelti;

da ultimo, in data 23 e 24 gennaio 2014, Sicobas proclama l'ennesima giornata di sciopero degli addetti della logistica di tutta la provincia di Bologna, "in solidarietà ai facchini licenziati" dal

consorzio Sgb, e la mobilitazione davanti ai magazzini di Granarolo e Ctl termina con l'intervento delle Forze dell'ordine che procedono al fermo di due manifestanti (salgono così a 283 le denunce accumulate tra maggio 2013 e oggi a seguito dei menzionati blocchi);
il sindacato Sicobas fa quindi sapere che prossimamente sarà indetto uno sciopero nazionale del settore, nonché una giornata di boicottaggio internazionale contro Granarolo; mentre in data 25 gennaio, Anonymous Italy rivendica di aver fatto cadere il *server* di Granarolo;
rilevato che:
Granarolo è un'azienda complessa, che rappresenta la filiera del latte in Italia e coinvolge oltre 2100 dipendenti, 1000 allevatori, 60000 vacche, 20000 quintali di latte al giorno, 40 cisterne che raccolgono il latte alla stalla, 1000 camioncini che lo consegnano ai negozi di tutta Italia, 8 stabilimenti in Italia e 2 all'estero. L'indotto comporta centinaia di fornitori di prodotti e servizi e la fornitura quotidiana di 15 milioni di famiglie italiane: ciò si traduce nella responsabilità del reddito di circa 10.000 famiglie di lavoratori;
a seguito delle vicende che hanno interessato i facchini dipendenti dal consorzio Sgb, dunque, Granarolo, attraverso Ctl e altre aziende del sistema cooperativo, ha supportato il riassorbimento di circa 70 lavoratori;
stante ciò, altri facchini, precedentemente licenziati dalla Sgb, di fronte all'impossibilità di ricevere lo stesso trattamento, hanno dato il via a blocchi e scontri con camionisti e forze dell'ordine;
negli ultimi 10 mesi, dunque, Granarolo ha subito innumerevoli blocchi di mezzi e persone. In particolare, il fermo delle consegne dal mattino, causato dai picchetti, ha prodotto un danno che si stima circa pari a 200.000/300.000 euro ogni quattro ore. Parallelamente, Granarolo è anche al centro di una diffusa campagna di boicottaggio, con attività di *subvertising* e irruzione nei supermercati, che si è riprodotta in molte città, colpendo così pure nell'immagine di questa azienda;
Granarolo è certamente fra le aziende che hanno contribuito a contenere la crisi produttiva ed occupazionale sul territorio nazionale e il sistema cooperativo complessivamente inteso, e rimane uno dei soggetti imprenditoriali maggiormente vocati a contrastare la perdita di posti di lavoro. Conseguentemente, è evidente che il danno che subisce Granarolo si ripercuote sull'intero sistema Paese;
secondo Cgil-Filt di Bologna, i blocchi dei facchini ai cancelli di Ctl e Granarolo stanno causando "un drastico calo della produzione e il lavoro comincia a scarseggiare". Si teme pertanto che la produzione venga spostata su altri stabilimenti per evitare il rischio di perdere quintali e quintali di merce;
anche CISL Emilia-Romagna ha precisato che "Non si può pensare che imprese importanti come la Granarolo possano essere bloccate in termini di funzionalità";
considerato altresì che:
quello che sta accadendo ormai da quasi un anno intorno a Granarolo si intreccia con altri casi che hanno interessato il settore della logistica: iniziate nel 2008, contro la Bennet di Origgio, le rivendicazioni contrattuali e lavorative dei "facchini" si snodano come un filo rosso che è passato per i centri della grande distribuzione organizzata di Brembate, Basiano, Pioltello, Piacenza;
di fatto, dunque, da qualche tempo, il Sicobas è entrato nel settore della logistica in Lombardia, nel Lazio, in Campania, oltreché, da ultimo, in Emilia-Romagna (per collocazione geografica snodo importante del traffico merci): si pensi alle vertenze Ikea, Coop Adriatica, Tnt, Bartolini. In questo senso, la vertenza di Cadriano (BO), al di là del singolo episodio e del ruolo dei centri sociali, segnala come tutto il fronte del lavoro nella movimentazione merci e facchinaggio sia sotto *stress*;
nel frattempo, Amazon ha aperto il suo centro italiano di logistica a Piacenza e la stessa città ospita anche le piattaforme di Ikea e Whirlpool, mentre il maggior operatore di commercio elettronico italiano, Yoox, ha la sede a Bologna;
il settore della movimentazione delle merci è interessato da anni da fenomeni di *dumping* contrattuale ad opera di soggetti imprenditoriali, fra cui le cosiddette cooperative spurie, che praticano con facilità il reclutamento della manodopera in presenza di un'offerta di manodopera sovrabbondante, soprattutto in periodo di crisi occupazionale, rispetto alla domanda, messa a disposizione spesso da lavoratori

stranieri, a volte poco consapevoli dei propri diritti, delle regole del lavoro e degli obblighi di legge;
il settore inoltre non risulta immune a fenomeni di caporalato;
esso costituisce pertanto, come molte aree produttive *labour intensive*, ambito di grande attenzione sia per la rilevanza strategica per tutti i settori produttivi ad alta intensità di movimentazione delle merci (agroalimentare, grande distribuzione organizzata, moda, eccetera), sia per la complessità dei fenomeni sociali che da esso possono derivare;
a Bologna ha preso corpo uno stretto rapporto tra lavoratori Sicobas e centri sociali: protagonisti importanti praticamente di tutti i blocchi citati e delle azioni di boicottaggio, infatti, insieme a Sicobas, sono stati anche attivisti di Adl Cobas e dei centri sociali Crash e Hobo;
in merito ai centri sociali va rilevato come i siti *web* dei centri stessi siano pieni di affermazioni gravi, riferite ai dirigenti di Legacoop, Granarolo e Ctl;
rilevato altresì che:
la Commissione di garanzia sullo sciopero ha stabilito che latte e derivati sono da considerarsi beni di prima necessità: di conseguenza, bloccarne la movimentazione, la circolazione e il trasporto significa interrompere un servizio pubblico essenziale, con conseguente applicazione delle procedure previste dai codici di autoregolamentazione e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146;
al fine di ripristinare una situazione di legalità e cercare un proficuo e costruttivo confronto, il Prefetto ha convocato Sicobas per mercoledì 29 gennaio 2014;
l'obiettivo è ripristinare quanto prima l'ordinaria attività della Granarolo e il rispetto delle regole democratiche, nonché garantire, per quanto possibile, l'occupazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito alla situazione;
se e come intendano procedere, attraverso le strutture preposte dei propri Dicasteri, al fine di assicurare la necessaria e adeguata tutela delle imprese e dei lavoratori coinvolti e, in particolare, garantire l'operatività delle sedi di produzione, la libertà di movimento e le inderogabili garanzie di sicurezza per le imprese, i lavoratori e i cittadini coinvolti;
se e con quali misure intendano affrontare il fenomeno del *dumping* contrattuale, messo in atto da soggetti che abusano della forma cooperativa (cosiddette cooperative spurie), violando gli accordi contrattuali di lavoro e le norme in materia di lavoro, e abusando delle norme fiscali di settore, con gravi conseguenze per la tutela dei lavoratori e pregiudizio per la competitività delle imprese.
(3-00678)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANI - *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri* - Premesso che:
si deve all'azione di un ricercatore volontario italiano, Roberto Zamboni, un'ampia quantità di rinvenimenti di sepolture in cui giacciono i resti dei caduti italiani nella Seconda guerra mondiale ed in particolare di siti in cui sono ubicate le salme degli internati militari in Germania, forse "declassati" nel dopoguerra per non ostacolare la ripresa dei rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, ma comunque raggruppati in 6 cimiteri d'onore maggiori, la cui manutenzione è seguita anche dalle autorità consolari italiane;
lo stesso Roberto Zamboni, in qualità di amministratore del sito *internet* "dimenticatidistato", ha reso nota l'ubicazione delle sepolture a numerose famiglie che risulta che non avessero saputo nulla precedentemente della sorte dei propri congiunti scomparsi o dispersi nel corso del secondo conflitto mondiale;
le ricognizioni effettuate da Zamboni hanno altresì evidenziato come i resti degli internati militari nel Terzo Reich siano sistemati in modo ben diverso da quelli dei caduti in seguito a fatti d'armi, in almeno un caso documentato dalla stampa, nel cimitero polacco di Belany, raccolti sotto un tombino, in un ambiente infestato dai topi e comunque di difficile accessibilità per i parenti interessati a pregare di fronte alle urne dei loro congiunti;
la circostanza è già stata la causa di alcuni atti di sindacato ispettivo, che tuttavia sono stati all'origine

di risposte da parte del Governo evasive, parzialmente inesatte e comunque opinabili sotto il profilo delle valutazioni delle condizioni in cui si trovano le sepolture;
il Ministro della difesa ha in particolare sostenuto di aver informato con tutti i mezzi a sua disposizione i familiari più vicini agli scomparsi circa l'ubicazione delle salme dei loro congiunti, ma risultano invece numerosi i casi di coloro che sono rimasti sorpresi dalle scoperte fatte da Zamboni, incluso l'ex segretario generale della Cisl, Savino Pezzotta, della cui vicenda si sono ampiamente occupati i *media* nazionali;
in questa direzione vanno, tra le altre, le testimonianze rese a Zamboni dalle famiglie dei seguenti internati militari in Germania caduti dopo l'8 settembre 1943: Bruno Bragagni, Francesco Cariello, Enrico Armando Casali, Fiorello Casimirri, Antonio Pantaleo De Carlo, Mario Del Cet, Giovanni Facchini, Saverio Ferrante, Giovanni Filippi Farmar, Ferdinando Fiore, Guido Fornaro, Giovanni Franzini, Alberto Giussani, Luigi Geremia, Eugenio Morgante, Mario Mizzan, Giovanni Oddi, Lorenzo Raia, Pietro Scandola, Ferdinando Spagnoletti e Giuseppe Tantucci;
si lamentano casi analoghi anche in relazione ai caduti nella Grande guerra, fra i quali appare particolarmente emblematico quello di Giovanni Stefani, morto nel campo di prigionia asburgico di Braunau Am Im il 25 aprile 1918, ivi sepolto nel cimitero militare internazionale locale, eppure ritenuto disperso dalla famiglia fino al ritrovamento della tomba da parte di Zamboni; sorte analoga è toccata al congiunto Antonio Staffoni, comandante dei Carabinieri di Piovene dal 1930 al 1935, spirato di stenti da internato militare italiano in Germania il 18 aprile 1944, la cui sepoltura è stata scoperta a Belany dal medesimo Zamboni e di seguito da questi comunicata ai parenti superstiti;
a riprova dei limiti dell'azione informativa condotta dagli uffici governativi competenti, il sito *internet* di Zamboni è diventato un punto di contatto per tutti coloro che nulla hanno saputo dalle istituzioni dello Stato in merito alla sorte dei loro congiunti ed al sito di sepoltura;
ancorché l'impegno profuso in passato da "Onorcaduti" sia stato encomiabile sotto molti profili, seppure spesso integrato dall'opera di volontari privati (si pensi anche all'opera di Paolo Caccia Dominioni ad El Alamein), l'incompletezza delle informazioni fornite e la mancata comunicazione delle informazioni disponibili appaiono comunque censurabili, specialmente se si tiene conto del fatto che l'esazione fiscale raggiunge invece la totalità dei cittadini italiani, rafforzando l'impressione di istituzioni che marciano a due velocità, a seconda che si tratti di esigere o corrispondere qualcosa,
si chiede di conoscere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere per assicurare la pari dignità delle sepolture degli internati militari italiani nel Terzo Reich, di cui sia stata individuata la posizione nei maggiori cimiteri d'onore allestiti in Germania, Austria e Polonia;
se intendano fornire la documentazione con la quale "Onorcaduti" avrebbe comunicato il rinvenimento delle spoglie mortali dei citati internati militari italiani in Germania (Bruno Bragagni, Francesco Cariello, Enrico Armando Casali, Fiorello Casimirri, Antonio Pantaleo De Carlo, Mario Del Cet, Giovanni Facchini, Saverio Ferrante, Giovanni Filippi Farmar, Ferdinando Fiore, Guido Fornaro, Giovanni Franzini, Alberto Giussani, Luigi Geremia, Eugenio Morgante, Mario Mizzan, Giovanni Oddi, Lorenzo Raia, Pietro Scandola, Ferdinando Spagnoletti, Antonio Staffoni e Giuseppe Tantucci) nonché relativamente al posizionamento delle rispettive salme nei cimiteri allestiti in Germania, Austria e Polonia;
come intendano provvedere alla basilare esigenza di acquisire la certezza che tutte le famiglie colpite dalla perdita di un congiunto alle armi durante la Seconda guerra mondiale sappiano dove si trovano i resti dei propri congiunti scomparsi nel conflitto, se rinvenuti.
(4-01553)

CORSINI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
l'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia; poi, con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento concernente il conferimento

dell'abilitazione scientifica nazionale e fissato il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici a 5 mesi e 60 giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, scaduto il quale si sarebbe provveduto alla sostituzione della commissione stessa; poi, con determinazione direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012 è stata bandita la prima tornata per il conferimento dell'abilitazione; tra luglio, agosto e settembre 2012, cioè a procedura in corso, le regole relative alle mediane cambiavano e venivano ripubblicate: prima erano stabilite due mediane, poi veniva aggiunta una terza e venivano modificate anche le liste delle riviste cosiddette di fascia A, cioè una delle mediane da superare, inoltre si stabiliva che nei singoli settori disciplinari le commissioni avrebbero, eventualmente e a propria scelta, potuto aggiungere dei criteri ulteriori di selezione, fatto salvo che questi criteri aggiuntivi non potevano essere affatto alternativi o sostituire in alcun modo i precedenti criteri stabiliti da regolamento;

è evidente che questo meccanismo di modifica in corso renderebbe incongruo il modo con cui sono stati selezionati gli stessi commissari valutatori, cioè con un criterio diverso da quello poi usato e cambiato in corsa per valutare i candidati;

nel frattempo, l'iniziale termine di scadenza dei lavori delle commissioni, mediante specifica determinazione direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013, è stato prorogato al 30 aprile 2013, poi al 31 maggio, poi al 30 giugno 2013 a seconda del numero dei candidati nei singoli settori concorsuali, successivamente al 30 settembre, infine al 30 novembre 2013; poi, con determinazione direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, è stata bandita la seconda tornata per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 ottobre 2013, senza che la procedura relativa alla prima tornata fosse terminata, a seguito delle continue proroghe; inoltre, con nota ministeriale n. 3209 del 14 febbraio 2013, mentre la procedura di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici era in corso, i candidati venivano invitati a verificare la correttezza dei codici biblioteconomici delle pubblicazioni inserite a suo tempo nella domanda di partecipazione, ovvero anche a inserire quelli mancanti, con possibilità di manipolazione dei dati; il succedersi delle proroghe, l'impossibilità di verificare i termini e il contrasto delle diverse operazioni nella procedura di abilitazione appare evidente; infine, con nota ministeriale n. 754 del 2013, si ricorda che: "le commissioni possono non attribuire l'abilitazione a candidati che superano le mediane prescritte per il settore di appartenenza, ma con un giudizio di merito negativo della commissione, ovvero possono attribuire l'abilitazione a candidati che, pur non avendo superato le mediane prescritte, siano valutati dalla commissione con un giudizio di merito estremamente positivo (...) resta fermo che ogni decisione della commissione, relativamente a quanto precede, dovrà essere rigorosamente motivata, sia in sede di predeterminazione dei criteri che di giudizio finale";

con determinazione direttoriale n. 799 del 21 dicembre 2012 è nominata la commissione giudicatrice del settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea;

con verbale del 29 gennaio 2013 la commissione stabilisce i criteri e i parametri per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati all'abilitazione; relativamente alla procedura relativa alla seconda fascia, oltre al superamento delle mediane (produzione di monografie, saggi su rivista, contributi in volume collettaneo, oggettivamente riscontrabili dalla comunità scientifica), dichiara di prendere in considerazione alcuni parametri aggiuntivi che non dipendono in alcun modo dalle capacità e dalla qualità di ricerca del singolo candidato ma da fattori di inserimento in scuole di pensiero accademico, tra cui aver partecipato a un *prin* (si tratta di semplici partecipazioni a chiamata da parte di un responsabile di un progetto di ricerca nazionale), aver partecipato al comitato di redazione di una rivista ritenuta scientifica (il singolo saggio di un candidato è abitualmente sottoposto a referaggio e valutato per la qualità del suo contenuto, senza per questo la necessità di aver fatto parte di una redazione di rivista), di aver partecipato a comitati scientifici di istituti o fondazioni, di aver partecipato al comitato di direzione di una collana editoriale, di aver conseguito un premio o un riconoscimento, l'aver condotto un soggiorno di ricerca o l'aver partecipato a un qualsiasi convegno purché svoltosi all'estero; questi criteri aggiuntivi sono arbitrariamente inseriti dalla commissione del settore specifico e non compaiono in tantissime altre commissioni di settori affini (si veda in

particolare l'esempio del settore affine di studi storici e storia medievale);
il giorno 29 novembre 2013 la commissione chiudeva la procedura, comunicandola al Ministero e, nei giorni seguenti, vengono resi pubblici sul sito i risultati degli abilitati e i rispettivi giudizi;
in inottemperanza con quanto stabilito in precedenza dal regolamento sull'abilitazione scientifica nazionale e da quanto definito dalla nota ministeriale citata, la commissione ribalta i criteri di valutazione stabiliti dal bando per regolamento (superamento di almeno 2 mediane) ed applica il criterio del superamento di una sola mediana come requisito minimo e inserendo dei criteri aggiuntivi in modo soggettivo, peraltro, in molti casi, senza motivarli analiticamente; in certi casi i criteri aggiuntivi stabiliti dalla commissione appaiono aver preso il sopravvento nei giudizi finali sulle mediane stesse, facendoli diventare di fatto decisivi, in contrasto con le direttive ministeriali; in alcuni casi vengono abilitati candidati che hanno ricevuto un parere positivo da solamente uno dei 5 commissari e un parere dunque negativo o comunque critico, o molto critico dai restanti quattro quinti dei commissari; in molti casi il parere positivo dei commissari è solo di 2 membri su 5, in altri di 3 su 5;
in particolare, sinteticamente, vengono abilitati 20 candidati che hanno superato solamente una mediana, alcuni dei quali senza il possesso dei requisiti aggiuntivi, altri con requisiti aggiuntivi dedotti da *curricula* poco chiari e non documentabili; vengono abilitati 8 candidati con una sola monografia; sono inoltre abilitati 30 candidati che non hanno superato affatto i cosiddetti requisiti aggiuntivi stabiliti dalla commissione, ma per cui viene fatta un'eccezione (alcuni dei quali hanno superato non tutte le mediane, ma solo 2 e in alcuni casi addirittura solamente una);
molti dubbi sorgono sull'operato della commissione in merito ad alcune valutazioni sui *curricula*: riferimenti a istituti storici locali poco significativi nell'ambito della ricerca storiografica nazionale e internazionale; partecipazione a comitati di riviste *on line* nate di recente; dichiarazione falsa di presenza in comitati scientifici di riviste, partecipazione a giornate conclusione di *prin* ma non al gruppo di ricerca del progetto finanziato; pubblicazioni o attività di ricerca precedenti rispetto al limite massimo dei 10 anni rispetto alla scadenza dell'iscrizione alla procedura di abilitazione; riferimenti a premi di tesi di laurea locali poco significativi nell'ambito della ricerca storica nazionale; non congruità delle pubblicazioni rispetto al settore oggetto dell'abilitazione;
si segnalano anche casi di giudizi di eccezione ma che contano non l'unanimità ma 3 favorevoli e 2 contrari, o appelli all'eccezione da parte dei commissari con giudizi del tipo "l'abilitazione ci può stare", o ancora "è pur sempre possibile" o ancora "mi sembra difficile" o ancora "una abilitazione possibile" o ancora "l'abilitazione può essere presa in considerazione" senza che emerga con chiarezza il giudizio negativo o positivo;
scendendo nel merito di quelli che sono da considerarsi i casi più eclatanti: un candidato che ha superato una sola mediana, che ha presentato una sola monografia, che non ha raggiunto i requisiti aggiuntivi, che ha dichiarato di aver fatto parte del comitato di una rivista di cui in realtà non faceva parte, viene incredibilmente ed eccezionalmente abilitato; una candidata che ha superato una sola mediana su 3, con pochissime pubblicazioni ed ha ottenuto il giudizio positivo di un solo commissario, quelli non ben comprensibili di 2 commissari e quello totalmente negativo di altri 2, è abilitata; un candidato che ha superato una sola mediana su 3, che ha presentato una sola monografia e che ha ottenuto un giudizio positivo di soli 2 commissari su 5, è abilitato; candidati che hanno superato una sola mediana su 3 e che non hanno i requisiti aggiuntivi sono comunque abilitati; una candidata che ha superato una sola mediana, che ha ricevuto un giudizio negativo di 3 commissari riguardo all'abilitazione, uno possibilista e uno solo positivo, che ha vinto un premio locale marginale e che ha sostenuto un soggiorno di attività di ricerca in Usa ma nel lontano 1996, fuori dunque dall'arco temporale oggetto della selezione, elementi ritenuti utili per il superamento dei requisiti aggiuntivi e quindi utili per la concessione dell'abilitazione, è abilitata; il caso di un candidato che ha superato solo una mediana su 3, che non ha i requisiti aggiuntivi ma è abilitato "dato il livello della produzione scientifica"; di contro la vicenda dell'uso di pesi e misure diverse: il caso di un candidato che ha superato tutte e 3 le mediane, che ha avuto un giudizio positivo su pubblicazioni e titoli da parte di tutti

i commissari, e che quindi, si deve dedurre, può ottenere un giudizio di buon livello sulla produzione scientifica, non è abilitato solamente perché non ha i cosiddetti requisiti aggiuntivi; e quello, in parallelo, di chi supera le 3 mediane ed aveva avuto un giudizio positivo, non supera i requisiti aggiuntivi, ma è invece abilitato dalla commissione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per chiarire aspetti controversi o dubbi circa le procedure per il conferimento dell'abilitazione e per il ricorso ad eccezioni nella concessione dell'abilitazione;
se intenda inoltre intervenire con urgenza per verificare quanto evidenziato ed assumere determinazioni conseguenti.
(4-01554)
MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
A. R., 62 anni, è attualmente detenuto nel carcere di Napoli Poggioreale;
R. è affetto da oltre 20 anni da una grave forma di diabete mellito alimentare e ha subito l'amputazione dell'arto inferiore sinistro. L'arto inferiore destro è gravemente a rischio, e non è possibile intervenire chirurgicamente, l'unica terapia è rappresentata dalla deambulazione con protesi;
R. è inoltre affetto da cecità parziale e, essendo privo di colecisti, deve seguire una dieta particolare;
in data 18 aprile 2012 A. R. è stato arrestato a seguito di una sentenza definitiva per un reato di ricettazione commesso 15 anni fa. In un primo momento R. è stato portato alla casa circondariale di Sala Consilina ma a distanza di pochi giorni a causa dell'incompatibilità con la struttura è stato trasferito al centro clinico del carcere di Poggioreale;
dopo 6 mesi di detenzione, R. ha ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute e, durante l'anno di domiciliari, ha ottenuto permessi relativi alle visite specialistiche e il magistrato di sorveglianza di Napoli gli ha concesso un nullaosta per il territorio e una fascia oraria di uscita dalle ore 9 alle ore 13 per la buona condotta tenuta;
al rinnovo annuale della misura alternativa il nuovo tribunale competente (Potenza, il tribunale di Sala Consilina è stato chiuso) ha inviato un medico legale per un'ulteriore perizia nonostante fosse già stata fornita tutta la documentazione medica relativa alle analisi specialistiche dell'ultimo periodo;
la perizia medica sarebbe stata effettuata in 15 minuti, presso il domicilio del detenuto senza l'utilizzo di alcuno strumento diagnostico. Il medico legale avrebbe confermato tutte le patologie, ma avrebbe dichiarato la compatibilità con il regime carcerario e, il 22 ottobre 2013, R. è tornato nuovamente nel carcere di Poggioreale;
in questi tre mesi, le condizioni di R. sono drammaticamente peggiorate. Non potendo utilizzare la protesi non compie i 90 minuti giornalieri di deambulazione, che rappresenterebbe l'unica terapia per la arteriopatia per la quale è a rischio anche l'arto inferiore destro. I valori del diabete superano il limite, a causa dell'impossibilità di seguire una corretta dieta (a causa dell'asportazione della cistifellea, R. non può mangiare molti alimenti, e la struttura può fornirgli solo la pasta, un vero e proprio veleno per il suo diabete),
si chiede di sapere:
se al R. siano e siano state garantite le migliori condizioni di assistenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;
se i Ministri in indirizzo non ritengano che le condizioni di salute descritte possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di detenzione;
come sia stato possibile che l'ultima perizia presentata, confermando la stessa situazione clinica che aveva portato R. a ottenere gli arresti domiciliari, abbia invece affermato la sussistenza di una compatibilità con il regime carcerario.
(4-01555)
COLLINA, DEL BARBA, DE MONTE, SCALIA, BISINELLA, LIUZZI, CARDINALI, PUGLISI, FABBRI, VACCARI, CUOMO, GIACOBBE, MASTRANGELI, PANIZZA, RICCHIUTI,

MATTESINI, ASTORRE, ORRU', PAGLIARI, CUCCA, MOSCARDELLI, RUTA, SCAVONE, Rita GHEDINI, Elena FERRARA, D'ADDA, SOLLO, CIRINNA', IDEM, LO GIUDICE, MANASSERO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il settore delle attività musicali in Italia esprime un volume di affari annuo di circa 3 miliardi di euro e coinvolge circa 400.000 addetti, con 123.000 piccole e medie imprese; si tratta di diversi protagonisti che partecipano con ruoli diversi: produttori e distributori di strumenti, compositori, autori, interpreti, esecutori, editori musicali, case discografiche, organizzatori di concerti ed altri soggetti ancora che collaborano a differenti livelli nel processo di creazione, produzione e distribuzione del prodotto;
tale settore rappresenta, dunque, un importante volano economico per il nostro Paese, con il grande vantaggio che non può essere in alcun modo spostato e delocalizzato ed è un'importante fonte di occupazione, soprattutto giovanile;
considerato che:
i recenti provvedimenti adottati dal Governo in carica per favorire il rilancio di tale settore, seppur apprezzabili, son in tutta evidenza del tutto insufficienti a consentire un reale sviluppo di tale settore di attirando anche investimenti in coproduzioni e altre attività meritorie per la crescita e lo sviluppo del settore;
la mancanza di un quadro legislativo aggiornato e moderno e la conseguente emanazione di normative, soprattutto di regolamenti, hanno inciso solo superficialmente sui processi imprenditoriali e creativi del settore senza operare efficacemente per indirizzare nuovi processi di sviluppo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per fornire un adeguato rilancio e tutela della produzione musicale italiana sul modello degli altri Paesi europei, come la Francia e l'Inghilterra, per realizzare un progetto generale capace di restituire al nostro Paese, attraverso una ritrovata competitività, il ruolo primario che per tantissimo tempo ha caratterizzato l'industria della musica italiana;
quali misure intenda adottare per favorire la crescita, lo sviluppo e il rafforzamento della sua identità musicale nell'ambito del *made in Italy*, con l'obiettivo di trasformare il nostro settore come una delle attività più produttive e moderne;
in attesa di una legge-quadro che intervenga in modo organico in materia, se non ritenga opportuno attivarsi affinché all'interno dei programmi radiofonici e televisivi venga riservata una quota obbligatori pari al 40 per cento di musica italiana prodotta in Italia, con un'ulteriore quota destinata alla promozione dei giovani talenti pari al 20 per cento, come, ad esempio, avviene in Francia, estendendo tale rapporto anche nel settore dei grandi *network* privati italiani;
se, inoltre, non ritenga opportuno intervenire, per quanto di propria competenza, anche sul tema della Siae e della raccolta dei diritti primari e connessi per tutelare maggiormente i giovani esordienti e tutti i piccoli autori, editori, produttori, artisti, interpreti ed esecutori indipendenti ed emergenti;
se non ritenga attivarsi con sollecitudine per una riforma del Fondo unico per lo spettacolo che riconosca anche le musiche attuali e per un tavolo nazionale comune di lavoro per la promozione della musica italiana all'estero e altri interventi anche declinati a livello regionale;
se non ritenga utile e opportuna l'attivazione di un tavolo di confronto con le piattaforme digitali e telefoniche multinazionali distributrici di musica per un maggiore riconoscimento in termini economici dei contenuti musicali.
(4-01556)
BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
organi di stampa nazionale (tra gli altri, "Italia oggi" di mercoledì 22 gennaio 2014) riportano la notizia secondo la quale secondo una circolare della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione del Ministero dell'interno e diffusa nei giorni scorsi, in relazione al nuovo afflusso di migranti che ha visto protagoniste le coste siciliane nei primi giorni del nuovo anno, ai migranti richiedenti protezione internazionale che sbarcheranno sul nostro territorio spetteranno oltre al vitto e all'alloggio, anche attività di mediazione linguistica, la fornitura di biancheria e abbigliamento consono

alla stagione, prodotti per l'igiene, una tessera o ricarica telefonica di 15 euro;
nella stessa nota si ritiene pertanto improcrastinabile la necessità di reperire ulteriori strutture di accoglienza sul territorio, invitando le prefetture a raccordarsi con gli enti locali, in particolare le amministrazioni comunali, per individuare strutture con una capienza media di 25-50 persone, comunque che non superino le 100 unità,
si chiede di sapere:
se quanto riportato dalla stampa corrisponda al vero;
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno precisare a quanto ammontino le risorse stanziate complessivamente dal Ministero per la fornitura di tessere o ricariche telefoniche di 15 euro ai migranti, indicando precisamente altresì come esse siano state finanziate ovvero a quali servizi il Ministero abbia dovuto rinunciare per garantire tale fornitura a beneficio dei migranti.
(4-01557)

BITONCI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la gravità e la complessità della recessione economica che dal 2009 ad oggi interessa l'Italia ha comportato l'adozione di numerosi provvedimenti legislativi finalizzati per lo più ad una revisione della spesa pubblica, da un lato, e ad un aumento della tassazione, soprattutto sugli immobili;
organi di stampa nazionali di sabato 25 gennaio 2014 riportano la notizia secondo la quale il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Roma dal momento che nei suoi confronti sono contestati supposti rimborsi non dovuti per 14 milioni di euro conseguiti all'ospedale Israelitico di Roma, di cui il *manager* pubblico è stato direttore generale dal 2011 al 2013;
stando alle informazioni di stampa, l'inchiesta è dei Carabinieri del Nas, che hanno passato al setaccio alcuni carteggi del nosocomio, svelando la presunte indebite percezioni di rimborsi erogati dalla Regione Lazio e di circa 70 milioni di euro per altrettanti presunti «ingiusti vantaggi»;
nel mirino dei magistrati della Procura di Roma c'è anche la cessione all'Inps di una parte di questi crediti «non esigibili», che sarebbe servita a sanare i conti del nosocomio;
secondo gli accertamenti, la supposta truffa sanitaria ruoterebbe attorno a schede di dimissioni falsificate, attraverso cui sarebbero stati chiesti i rimborsi ritenuti illeciti;
dalla documentazione acquisita, nell'incartamento giudiziario risulterebbero 12.164 schede "taroccate" relative a interventi ambulatoriali nel reparto di odontoiatria, compiuti tra il 2006 e il 2009, e tali operazioni risulterebbero «invasive» al solo scopo di far lievitare i rimborsi, che riguarderebbero interventi per applicazione di plastiche gengivali con innesto di osso,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno chiarire la vicenda, anche alla luce della estrema gravità dell'accusa rivolta al presidente dell'Inps;
quali iniziative, anche legislative, intenda adottare al fine di rafforzare il monitoraggio della spesa negli enti pubblici e le sanzioni a carico dei responsabili di comprovato danno erariale.
(4-01558)

CASSANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
da organi di stampa si apprende che alcuni giorni fa la signora Maria Memoli di 69 anni, originaria di Terlizzi (Bari), dove l'ospedale è stato ridimensionato a causa dei tagli e della riorganizzazione decisi dalla giunta regionale guidata dal presidente Vendola, in seguito a crisi respiratoria, è deceduta presso l'ospedale San Carlo di Potenza;
nello specifico dei fatti la figlia della donna, in seguito al malore della madre, ha chiamato il soccorso medico e, poco dopo, è arrivata un'ambulanza, senza medico, solo con l'infermiere;
la signora Maria arriva al pronto soccorso intorno alle ore 23.30 e a causa della grave crisi respiratoria occorre ricoverarla in rianimazione, reparto non presente nell'ospedale di Terlizzi;
lo spostamento al vicino policlinico di Bari non è possibile poiché sono in corso trasferimenti di reparti e i ricoveri sono bloccati, intanto la signora Maria si aggrava;

dopo 6 ore sulla barella, si decide per il trasferimento della donna: dopo il no dell'ospedale di Matera, alle ore 4 del mattino, arriva il sì dell'ospedale San Carlo a Potenza;
dopo più di 2 ore di strada sconnessa e piena di curve, un vero e proprio calvario considerate le condizioni della Memoli, la signora Maria arriva a Potenza alle ore 6 del mattino e alle 9 muore,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente del gravissimo episodio e della pericolosa situazione in cui versa la sanità pugliese;
quali interventi urgenti intenda intraprendere affinché episodi del genere non si ripetano.
(4-01559)
PAGLINI, BERTOROTTA, BATTISTA, BOTTICI, CATALFO, PUGLIA, VACCIANO, DONNO, ENDRIZZI, BENCINI, SCIBONA, COTTI, AIROLA, SERRA - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
l'ENAV, derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo, disposta dalla legge 21 dicembre 1996, n. 665, così come modificata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, è una società per azioni a socio unico controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Corte dei conti;
la società espleta i servizi della navigazione aerea ai sensi dell'art. 691-*bis* del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e s.m.i., e ai sensi della regolamentazione comunitaria sul cielo unico europeo e si occupa dei servizi di assistenza al volo, dei sistemi e delle attività di sviluppo, produzione, erogazione, vendita ed esportazione dei servizi della navigazione aerea in Italia e all'estero e qualsiasi attività comunque connessa o complementare al controllo del traffico aereo nazionale;
ENAV SpA ha indetto nel novembre 2009 un concorso per la selezione di piloti per radiomisure. Il concorso presentava i requisiti che normalmente sono richiesti per tale procedura concorsuale, tra cui il possesso della licenza di pilota di linea (ATPL-A-Frozen), l'abilitazione in corso di validità al volo strumentale (IR), il *type rating* sui velivoli della categoria Boeing 737 300-900, conoscenza della lingua inglese ad un livello ICAO 4 e la certificazione *multi crew coordinator* (MCC) e/o *crew resources management* (CRM), inoltre venivano indicati due requisiti che non riguardavano le caratteristiche tecnico/professionali, ossia la data di nascita non anteriore al giorno 1° gennaio 1977 ed essere collocati in Cassa integrazione guadagni straordinaria;
alcuni candidati convocati alla prova di selezione in data 27 gennaio 2010, in possesso dei requisiti tecnico-professionali riconosciuti a livello internazionale, una volta presentatisi presso la sede del concorso, non sono stati ammessi nell'aula ed è stata negata loro la possibilità di sostenere il *test*;
in data 11 febbraio 2010 l'ufficio risorse umane di ENAV ha informato che le ragioni dell'esclusione erano motivate dalla mancanza di alcuni requisiti necessari per l'accesso all'*iter* selettivo;
solo in seguito a successive sollecitazioni pervenute l'ufficio ha risposto precisando che le cause di esclusione al concorso consistevano nella circostanza di essere nati anteriormente al giorno 1° gennaio 1977 e di non essere collocati in Cassa integrazione;
la Direzione generale giustizia della Commissione europea "Direzione D. Uguaglianza, Unità D.2: Normativa sulla parità di trattamento", si è espressa sul caso in oggetto in data 19 maggio 2011 dichiarando che "il Trattato che istituisce la Comunità Europea prevede che quest'ultima può prendere provvedimenti opportuni per combattere la discriminazione basata su diversi motivi, compresa l'età (art. 13 Trattato CE). Su questa base, il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha adottato la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che definisce il quadro generale favorevole alla parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro, compreso per quanto riguarda l'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale. Essa prevede in particolare che sia vietata negli Stati membri ogni discriminazione diretta e indiretta basata segnatamente sull'età" (Bruxelles, CHAP (2011)1309 D-3);
lo stesso art. 4 del codice etico approvato da ENAV riconosce l'importanza delle pari opportunità dove afferma che in tema di risorse umane la società "intende valutare il personale da assumere in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali nel rispetto

delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati";
considerato che, a parere degli interroganti:
risulta anomala e non conforme allo stesso codice etico e contraria all'orientamento indicato dall'Unione europea la decisione del responsabile dell'ufficio risorse umane di escludere alcuni candidati per il superamento del limite massimo di età non basato su esigenze di tipo tecnico, ma fissato discrezionalmente dalla stessa società;
riguardo all'altra causa di esclusione dal concorso, relativa alla circostanza di non trovarsi in Cassa integrazione guadagni straordinaria, appare una scelta arbitraria, che prescinde dai requisiti tecnico-professionali, e favorendo solo questa ipotesi di mobilità e non la disoccupazione in generale si crea quindi un discrimine tra potenziali candidati, dato che viene negata la possibilità ai disoccupati che non si trovano in Cassa integrazione guadagni straordinaria di partecipare al concorso;
occorre evidenziare che il regolamento (CE) n. 2008/216, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea non prevede alcun limite massimo di età per le procedure di selezione dei piloti, mentre nell'allegato III dello stesso regolamento si prevedono dei requisiti essenziali per la licenza di volo, come la conoscenza della lingua inglese, la certificazione di idoneità medica al volo ed a un numero minimo di ore di volo, oltre all'addestramento. È possibile porre dei limiti di età nel rispetto della regola generale della parità di trattamento solo in presenza di una finalità legittima, per esigenze e per obbiettivi di politica del lavoro documentabili;
infine anche nelle selezioni attualmente in corso per l'assunzione di nuovo personale, la società si riserva la facoltà di convocare alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato, formula generica che conferisce un ampio potere discrezionale per dei ruoli per i quali esistono dei chiari riferimenti derivanti dalle regole internazionali che indicano caratteristiche tecnico-professionali precise per il personale che gestisce il traffico aereo,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi affinché vengano verificate le eventuali violazioni della direttiva europea in materia di parità di trattamento, nella procedura di selezione del personale per piloti per radiomisure da parte di ENAV per il concorso indetto nel 2009;
quale giustificazione trovi l'applicazione in ENAV della normativa privatistica per la selezione del personale in una società non quotata, partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia, vigilata dalla Corte dei conti e dal Ministero delle infrastrutture e coerentemente alla funzione pubblica che svolge tenuta ad applicare il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recepite nel decreto legislativo n. 163 del 2006.
(4-01560)
PIGNEDOLI, FEDELI, Rita GHEDINI, VALENTINI, SPILABOTTE, MANASSERO, ASTORRE, SCALIA, DE MONTE, GATTI, BORIOLI, BERTUZZI, PUPPATO, DE BIASI, CUOMO, FAVERO, LEPRI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, LO GIUDICE, MATTESINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge n. 69 del 2013, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, destina l'importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo programma "6.000 Campanili" concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
in ottemperanza al comma è stata stipulata apposita convenzione tra la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - e l'Associazione nazionale comuni italiani, approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, con la quale sono stati disciplinati i criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del programma;
al finanziamento si è provveduto mediante l'iscrizione dell'importo di 100 milioni di euro nello stato di

previsione del Ministero per l'anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 69, in deroga alle procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo;
la domanda per l'accesso al finanziamento poteva essere presentata dai Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti (dati anagrafici risultati dal censimento 2011), dalle Unioni composte esclusivamente da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e da fusioni tra Comuni ciascuno dei quali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
il contributo richiesto doveva essere compresa tra 500.000 e un milione di euro;
l'istanza di finanziamento, corredata di firma digitale, poteva essere inoltrata dai soggetti interessati a partire dalle ore 9.00 del 24 ottobre 2013, esclusivamente per posta elettronica certificata all'indirizzo dell'Associazione nazionale comuni italiani "6.000 Campanili", allegando la documentazione richiesta indicata in formato Pdf, conformemente alle norme del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 235 del 2010, e successive modificazioni e integrazioni;
era prevista l'ammissione al finanziamento di tutte le richieste ritenute finanziabili e poste in ordine di invio, fino al raggiungimento dell'importo assegnato dalla normativa istitutiva del programma;
rilevato che:
la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha assegnato a favore di tale programma risorse aggiuntive paria 50 milioni di euro;
nei giorni scorsi, il Ministro in indirizzo ha firmato, e inviato alla Corte dei conti, il decreto con la graduatoria dei Comuni ammessi a finanziamento per il primo programma 6.000 Campanili;
si apprende che a breve lo stesso Ministro firmerà un secondo decreto con la graduatoria dei circa 60 Comuni finanziati con gli ulteriori 50 milioni di euro assegnati al programma dalla legge di stabilità;
considerato che:
il sistema del "*click day*" con il quale sono stati assegnati i primi 100 milioni a 115 Comuni esclusivamente sull'orario di arrivo della richiesta fatta attraverso posta elettronica certificata ha creato forte scontento e delusione fra i tanti Comuni esclusi, soprattutto tra quelli che non hanno potuto beneficiare dei finanziamenti non per motivi dipendenti dalla loro volontà o dalla qualità del progetto presentato, ma perché non dotate di infrastrutture idonee oppure per problemi alle rete telematica;
inoltre, dalla lettura delle graduatorie relative ai Comuni ammessi al primo finanziamento si rileva chiaramente che il sistema utilizzato, oltre a creare sperequazioni tra le diverse aree del Paese, ha penalizzato proprio le Regioni più virtuose, dove ci sono meno Comuni, favorendo invece quelle caratterizzata dalla frammentazione e dalla dispersione;
ciò contrasta fortemente con le politiche per la razionalizzazione della spesa pubblica di cui si sente tanto parlare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere i massimali dei singoli finanziamenti destinando meno risorse al singolo progetto al fine di allargare la platea dei Comuni che possono beneficiare dei finanziamenti previsti dal programma favorendo in tal modo maggiore uniformità territoriale;
se non ritenga opportuno riaprire il bando prevedendo modalità diverse per l'invio della documentazione necessaria per l'ammissione.
(4-01561)
DELLA VEDOVA - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Si chiede di sapere quali Consorzi di bonifica siano stati interessati dalle esondazioni di canali verificatesi in Emilia-Romagna, in particolare, nel mese di gennaio 2014.
(4-01562)
GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
l'art. 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetta Riforma dell'ordinamento penitenziario), ha introdotto la figura dell'esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, per adempiere ai peculiari compiti dell'osservazione e del trattamento dei detenuti;
una serie di integrazioni e modificazioni della legge nonché le stesse circolari del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria hanno assegnato, nel tempo, all'esperto una serie di competenze e adempimenti tali da renderlo una figura imprescindibile per la Direzione di ogni Istituto penitenziario per l'adempimento della funzione rieducativa della pena e lo sviluppo delle attività trattamentali;
tra le figure professionali previste dal citato art. 80 è rilevante la posizione che assumono i criminologi clinici e gli psicologi che sono legati all'amministrazione penitenziaria da un rapporto contrattuale libero-professionale rinnovato annualmente;
più in particolare, i compiti a cui è stata destinata tale figura professionale attengono all'Area trattamentale, per cui tali esperti svolgono attività quali l'osservazione scientifica della personalità, il sostegno psicologico, la prevenzione del rischio autolesivo e suicidiario dei detenuti e sono, inoltre, inseriti nello *staff* multidisciplinare che redige la relazione finale al termine di ogni periodo di osservazione del detenuto;
all'esperto criminologo e psicologo viene richiesto, inoltre, lo *screening* sui detenuti nuovi giunti, la valutazione dei casi segnalati per l'applicazione delle misure di sicurezza, dei casi di autolesionismo ed aggressività in genere, misure di sicurezza, isolamento diurno volontario e giudiziario, ed ancora, sostegno psicologico, osservazione e trattamento individuale per la riduzione della devianza e la prevenzione della recidiva;
l'esperto, pur occupandosi di questioni tanto delicate volte a garantire il recupero della persona ristretta, ha operato in tutti questi anni in una posizione di incertezza professionale legata alla temporaneità degli incarichi;
ciò nonostante ha garantito il proprio apporto professionale effettuando tutti gli adempimenti che gli venivano richiesti, garantendo la presenza fisica all'interno degli istituti, segnatamente negli uffici di osservazione e trattamento ed in quello dei nuovi giunti, non facendo mai mancare l'impegno professionale nell'interesse dei detenuti ed in favore dell'amministrazione penitenziaria;
la continuità che si è venuta a creare all'interno del sistema penitenziario italiano e il patrimonio di esperienze maturate nelle attività trattamentali che questi esperti hanno garantito in favore dei detenuti, in alcuni casi con continuità per diversi decenni, verranno meno in forza di quanto stabilito dalla circolare del Ministero della giustizia - D.A.P. dell'11 giugno 2013 n. 3645/6095, che ha previsto per gli esperti, tra l'altro, una nuova convenzione contrattuale per soli quattro anni non più rinnovabile;
considerato che l'osservazione della personalità, il sostegno ed il trattamento dei detenuti sono attività essenziali ed imprescindibili per favorire il cambiamento e combattere la recidiva, con evidenti ricadute anche sulla sicurezza sociale e la stessa salute dei detenuti,
si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo ritenga di adottare, al fine di valorizzare le professionalità degli esperti che hanno prestato la propria attività, in alcuni casi per periodi pluridecennali, vista l'esperienza acquisita, tenendone conto nelle graduatorie, laddove vincitori di concorso, e nei criteri di selezione in occasione delle prossime procedure concorsuali.
(4-01563)
CAPPELLETTI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI, COTTI, VACCIANO, BATTISTA, BULGARELLI, GIROTTO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
le sostanze alchiliche perfluorurate (PFASs) e derivati con composti chimici simili, ritrovano un vastissimo utilizzo nell'ambito industriale, dai tensioattivi sino ad arrivare a farmaci ed insetticidi;
in particolare i più diffusi sono l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e il perfluorottano sulfonato (PFOS) i quali vengono utilizzati nella preparazione di polimeri fluorurati e fluoroelastomeri, molto usati da vari tipi di industrie;
avendo i sopra citati composti un'elevata stabilità chimica, una volta immessi nell'ambiente vi rimangono per molto tempo, tanto che ormai la diffusione di tali sostanze si registra in tutto il globo;
considerato che:
a differenza di altri inquinanti organici persistenti (POP), il principale mezzo di diffusione delle sostanze suddette avviene tramite l'acqua. Ciò comporta una diffusione ampia che compromette non solo i principali corsi fluviali nei quali si riversano tali sostanze, ma che nel tempo giunge a

contaminare falde acquifere e quindi reti di distribuzione di acque pubbliche e potabili;
PFA (sostanze perfluoalchiliche) sono riconosciute come "interferenti endocrini" sulla base della letteratura scientifica internazionale;
numerosi studi tossicologici, epidemiologici e clinici effettuati in numerosi paesi hanno dimostrato la tossicità delle sostanze perfluoroalchiliche per la tiroide, il sistema riproduttivo maschile e femminile, il fegato e l'apparato cardiovascolare. Tale tossicità è più marcata per l'organismo in via di sviluppo (feto e bambino) e può portare anche alla promozione di cancro negli organi bersaglio. Non a caso il PFOS (perfluorottano sulfonato) è classificato nel DESC (Database ecotossicologico sulle sostanze chimiche) del Ministero dell'ambiente come cancerogeno (categoria di pericolo 2), tossico per la riproduzione (categoria di pericolo 1b) e nocivo per i lattanti allattati al seno, tossico per diversi organi bersaglio per esposizione ripetuta (categoria di pericolo 1), tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
il 21 luglio 2008 l'EFSA (Autorità europea per la Sicurezza alimentare) ha pubblicato un parere nel quale si evidenziano varie criticità, tra le quali i limiti giornalieri tollerabili di tali sostanze, anche se si specifica che possono accumularsi nell'organismo e occorrono molti anni prima che l'organismo stesso possa essere in grado di eliminarli;
l'EFSA, al fine di tutelare i consumatori da danni alla salute, ha inoltre stabilito una dose tollerabile giornaliera (TDI) che non deve essere superata e ne ha evidenziato la persistenza, il lento metabolismo, l'emivita di anni nell'uomo e negli altri animali e la tendenza al bioaccumulo;
la dose TDI può essere facilmente superata da alcune fasce della popolazione, per esempio i forti consumatori di pesce;
a parere degli interroganti, considerando lo studio dell'EFSA, non si può escludere che la presenza prolungata ed incontrollata di PFOA e PFOS nell'acqua porti ad un lento ma progressivo accumulo di questi contaminanti negli alimenti prodotti *in loco*, sia vegetali sia di origine animale;
anche il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare, CONTAM dell'EFSA, è giunto alla conclusione che: "Un'elevata esposizione a PFOS e PFOA può avere conseguenze dannose per la salute, soprattutto a carico del fegato e in termini di disturbi dello sviluppo e probabilmente anche della riproduzione. Da alcuni esperimenti di laboratorio realizzati su ratti è emerso che questi due composti possono favorire l'insorgenza del cancro, benché non sia chiaro se questi risultati abbiano una qualche rilevanza anche per la salute umana";
la presenza di tali composti nell'acqua potabile non è fatta oggetto di specifici limiti da parte né della normativa italiana, né di quella comunitaria. Tali sostanze vengono, infatti, definite "microinquinanti emergenti", frutto di un'industria chimica recente e per questo non monitorate dalle indagini di laboratorio di *routine*. In Germania, tuttavia, il limite è di 100 nanogrammi per litro e nel New Jersey (U.S.A.) pari ad appena 40 nanogrammi per litro;
i dati forniti dal progetto PREVIENI (Studio in aree pilota sui riflessi ambientali e sanitari di alcuni contaminanti chimici emergenti - interferenti endocrini: ambiente di vita, esiti riproduttivi e ripercussioni nell'età evolutiva), promosso dal Ministero dell'ambiente e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità dimostrano la presenza di livelli elevati, in particolare, di PFOS, in una percentuale ingente di soggetti della popolazione generale italiana, cioè dei soggetti non esposti per motivi professionali durante la produzione dei PFA o la loro incorporazione in prodotti di largo consumo. Tali livelli sono probabilmente più elevati nelle comunità che vivono in aree ove i livelli di PFOA e PFOS nelle catene alimentari sono maggiori, dal momento che la esposizione umana a PFOA e PFOS avviene primariamente per via alimentare e non solo con l'acqua potabile;
l'Istituto superiore di sanità ha già fornito un parere alla Regione Veneto (7 giugno 2013, protocollo n 2013-0022264) in cui sostiene la potabilità dell'acqua nei Comuni interessati dalla contaminazione, raccomandando tuttavia l'adozione di misure urgenti volte ad ottenere un controllo della situazione ai fini della prevenzione dei rischi per la salute umana. Il parere, però, è limitato al diretto consumo dell'acqua e non interessa i molteplici usi dell'acqua nella filiera alimentare, nell'irrigazione dei campi, nell'abbeverata degli animali da reddito, negli impianti di acquacoltura sino alla panificazione ed alla

cucina, tutte attività che contribuiscono al trasferimento e alla persistenza di PFOS e PFOA negli alimenti e negli organismi degli individui che vivono nei comuni veneti contaminati;

a parere degli interroganti il Ministro della salute dovrebbe avvalersi delle competenze dell'Istituto superiore di sanità nel campo della tossicologia alimentare e degli interferenti endocrini per: fornire il necessario supporto alle strutture del servizio sanitario della Regione Veneto impegnate nelle aree interessate dalla contaminazione dei corpi idrici da parte delle PFA, in particolare per una valutazione complessiva del possibile rischio tossicologico per la salute umana, con particolare riguardo alle future generazioni, derivante dalla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nelle catene alimentari dei 30 comuni del Veneto interessati dalla contaminazione; effettuare una disamina delle evidenze scientifiche su PFOS e PFOA successive al parere di EFSA emesso nel 2008, con lo scopo verificare se i limiti stabiliti di TDI possano essere considerati tuttora validi o se se vi siano le basi scientifiche per proporne di nuovi; ottenere una consulenza scientifica relativamente alle attività di sorveglianza sanitaria e comunicazione del rischio nelle aree interessate dalla contaminazione;

considerato inoltre che:

recentemente il Centro nazionale ricerche (CNR), in accordo con il Ministero dell'ambiente, ha attivato una campagna di misura di sostanze chimiche contaminanti rare sui principali bacini idrici italiani tramite l'IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) la quale è stata pubblicata in data 25 marzo 2013 come sunto di tre anni di prelievi di campioni (maggio 2011, ottobre 2012, febbraio 2013). In quest'ambito, sono stati monitorati i corpi idrici superficiali ed i reflui industriali e di depurazione del reticolo idrografico della provincia di Vicenza ed in particolare del distretto industriale di Valdagno e Valle del Chiampo. Contestualmente alle acque superficiali, sono stati prelevati campioni di acqua destinata al consumo umano in più di 30 comuni prevalentemente della provincia di Vicenza, oltre a comuni limitrofi nelle province di Padova e Verona, tra i quali di particolare interesse: Albaredo D'Adige, Cologna Veneta e San Bonifacio. Inoltre la distribuzione della rete acquedottistica alimentata dal campo pozzi di Almisano di Lonigo, interessato dalla contaminazione, comprende i Comuni di Arcole, Veronella, Zimella, Pressana, Roveredo di Guà, Albaredo D'Adige e Cologna Veneta;

la raccolta e l'analisi dei dati è stata effettuata a zone e secondo la natura del corpo idrico, pertanto si riscontrano notevoli differenze. Per quanto riguarda i rilievi sul reticolo idrografico superficiale è emerso che: nella zona comprendente Adige-Chiampo, del Bacchiglione e dell'Agno (a nord dell'autostrada) si rilevano concentrazioni di PFOA non superiori a 100 nanogrammi per litro, mentre per quanto riguarda il bacino di Agno e Fratta Gorzone (a sud dell'autostrada) si sono rilevate concentrazioni di PFOA spesso superiori a 1.000 nanogrammi per litro;

a parere degli interroganti, ciò desta seria preoccupazione sotto il profilo ambientale, ma più allarmanti sono i risultati ottenuti dall'esame di campioni di acque potabili prelevate da punti di erogazioni pubblici e privati;

nei bacini dell'Adige e del Bacchiglione (incluso Vicenza) non sono pervenuti particolari valori degni di nota, mentre per la zona comprendente il bacino idrico di Agno-Fratta e Gorzone sono stati registrati valori di PFOA superiori a 1.000 nanogrammi per litro e di PFAS superiori a 2000 nanogrammi per litro;

nonostante venga indicato come *standard* di qualità ambientale un valore pari a 0.65 nanogrammi per litro secondo la direttiva quadro sulle acque (200/60/EC), non sono previsti dalla legislazione vigente limiti riguardo alle acque potabili (98/83/EC, decreto legislativo n. 31 del 2001), sia a livello nazionale che comunitario, mentre confrontando i risultati ottenuti con i limiti posti in ambito US-EPA (400 nanogrammi per litro per PFOA) oppure dalla normativa tedesca (100 nanogrammi per litro per esposizione decennale di entrambe le sostanze) emerge un quadro preoccupante che suscita apprensioni sotto il profilo della salute pubblica;

a giudizio degli interroganti è utile notare, come specificato dai ricercatori dell'IRSA, che le concentrazioni in falda e in acque superficiali seguono un curioso andamento, speculare fra la superficie e il sottosuolo, ciò suggerisce molto probabilmente un'origine comune della fonte d'inquinamento,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano approfondire quanto esposto in premessa, anche con l'aiuto di enti e agenzie territoriali, come raccomandato dallo stesso CNR, al fine di risalire alle cause che hanno determinato l'inquinamento di falde e corsi fluviali, nonché adoperarsi per fermare lo sversamento;
quali iniziative intendano adottare per tutelare la salute pubblica, almeno fin quando la rete idrica non ritorni a livelli accettabili per la sicurezza dei cittadini;
se non reputino opportuno assumere iniziative di carattere normativo al fine di determinare limiti specifici per la presenza di PFOA e PFOS all'interno di reti idriche potabili nonché giungere al divieto di sversamento di tali sostanze nell'ambiente, prevedendo una tipologia diversa di smaltimento;
se ritengano necessario aprire un tavolo tecnico presieduto da esperti per regolamentare al meglio l'utilizzo e lo smaltimento di tali sostanze, sia a livello industriale che alimentare, garantendo a tutti i cittadini la sicurezza che meritano.
(4-01564)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
2a Commissione permanente (Giustizia):
3-00673, della senatrice Ginetti, sulla situazione del tribunale di Perugia;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00677, della senatrice Serra ed altri, sul fenomeno del bullismo nelle scuole;
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-00672, della senatrice Spilabotte, sul programma "6.000 Campanili";
13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00676, del senatore Morgoni ed altri, sull'utilizzo delle risorse del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 174ª seduta pubblica del 23 gennaio 2014, nell'intervento del senatore Liuzzi:
a pagina 54, alla undicesima riga del quarto capoverso, sostituire la parola: "valorizzandone" con l'altra: "valorizzando";
a pagina 55: alla prima riga, sostituire le parole: "e divulgatore" con le seguenti: "e di divulgatore"; alla seconda riga, sostituire le parole: "a disposizione del pane e della musica" con le seguenti: "a disposizione, del pane della musica"

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.